SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

466ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Sull'esame in Commissione del disegno di legge n. 1934

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come lei saprà, la 7ª Commissione del Senato, della quale ci siamo occupati a vario titolo qui in Aula, sta discutendo da diversi giorni ormai il disegno di legge di riforma della scuola, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la verità, su questo disegno di legge, che ha moltissimi punti critici, anzi parecchio critici, l'opposizione, e quindi anche il nostro Gruppo, ha posto una serie di questioni, sempre nel merito, come si fa in questi casi, con la conseguente presentazione di emendamenti che, da parte nostra, sono stati soltanto 263.

Proprio per la delicatezza di tutta la questione, che ha visto tra l'altro - e credo che questo non accadeva da molto tempo nel nostro Paese - una grande mobilitazione con manifestazioni, iniziative da parte di tutto il personale docente e degli studenti, noi che abbiamo a cuore il futuro della nostra scuola abbiamo proposto fin dall'inizio dell'esame in Commissione, e per la verità già durante la discussione alla Camera, di affrontare con chiarezza la questione delle assunzioni. Per tale ragione, avendo ben presenti i tempi e le questioni che avevamo davanti, abbiamo chiesto lo stralcio dell'articolo che riguarda il piano assunzionale, proponendo un piano assunzionale pluriennale spalmato su alcuni anni per poter arrivare finalmente ad una stabilizzazione di tutti i precari del personale docente.

Ribadisco che questa discussione si è svolta - vorrei sottolinearlo, signor Presidente - assolutamente nel merito, tanto è vero che lo scorso lunedì si è tenuta regolarmente la riunione

della Commissione competente, si sono anche svolte alcune votazioni e la Commissione bilancio ha cominciato ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Ieri, però, tutti ci siamo accorti che, ancora una volta, questo Parlamento e quest'Assemblea non contano assolutamente nulla. Il Presidente del Consiglio, in una nota trasmissione televisiva (che potremmo considerare la terza Camera), intanto ha annunciato che ci sarà una conferenza sulla scuola (è ovviamente nelle facoltà del Presidente del Consiglio annunciare quello che vuole). Ma la cosa più incredibile, su cui noi non intendiamo tollerare atteggiamenti di questo genere perché costituiscono una totale mancanza di rispetto per quest'Assemblea, per il lavoro della Commissione e per il Parlamento, è che il Presidente del Consiglio, con un'operazione di incredibile cinismo, ha tentato di accusare le opposizioni ed il lavoro che stanno facendo, che non ha nulla a che vedere con l'ostruzionismo (forse il Presidente del Consiglio è poco abituato a frequentare le Aule del Parlamento), di essere responsabili del fatto che non ci saranno più le assunzioni. Tra l'altro, chi conosce bene la materia sa che, per tutto il meccanismo che era stato messo in piedi, quest'anno comunque non sarebbero entrate in vigore le nuove modalità di assunzione.

Signor Presidente, noi questo gioco cinico sulla pelle delle persone non lo permettiamo a nessuno; il mondo della scuola sa perfettamente come stanno le cose: qualcuno, pensando di superare le proprie difficoltà, cerca di buttare addosso agli altri la responsabilità dell'*impasse* in cui si trova. Se davvero si vuole fare un lavoro serio, noi chiediamo che si faccia lo stralcio per il piano assunzionale, e quindi che si diano risposte a persone che da anni, da decenni, lavorano nella scuola.

Lo voglio dire al presidente Renzi e lo ricordo anche al presidente Marcucci: guardate che nessuno cadrà nella trappola, se ancora pensate di dire che non si faranno le assunzioni per colpa delle opposizioni, questa accusa sarà respinta al mittente, come già è avvenuto ieri. Il problema è il casino che avete combinato con quel disegno di legge: non pensiate di attribuirne la responsabilità alle opposizioni! Avete la possibilità di dare una risposta: si faccia lo stralcio - poi fate la conferenza o quello che volete - del piano pluriennale di assunzione, per dare una risposta alle persone che attendono da anni. I giochetti di mettere gli uni contro gli altri non vi sono riusciti in tutte queste settimane e non vi riusciranno. Per una volta, date una prova di serietà.

Quest'Assemblea dia quindi una risposta chiara a un Presidente del Consiglio che, come sempre, con totale cinismo, gioca sulla pelle delle persone e sulla testa di quest'Aula. Oltre tutto, vorrei ricordare, signor Presidente, che quel disegno di legge proviene dalla Camera e non è un decreto-legge del Governo per cui il Presidente del Consiglio si alza una mattina e decide di fare quello che vuole; vi è un dibattito in Commissione: ci si assuma la responsabilità davanti al mondo della scuola e si operi con il buonsenso. Infatti, quello che noi proponiamo non è altro che buonsenso, per dare risposte a persone alle quali ogni Governo che si è succeduto ha fatto fare corsi diversi e abilitazioni diverse: questa storia deve finire.

Vi avverto: non permetteremo a nessuno - tanto meno a Renzi - di fare il gioco sulla pelle degli insegnanti, sulla scuola, pensando di attribuire ad altri la responsabilità che è tutta in capo alle scelte sconsiderate e pasticciate fatte con questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, FI-PdL XVII, LN-Aut e Misto-MovX)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*. Signor Presidente, torno sullo stesso tema perché vorrei che ci si facesse carico, in un'Aula parlamentare, degli esiti del lavoro parlamentare. La Commissione affari costituzionali, attraverso un voto che lei giustamente ha sottolineato essere tale (un voto è un voto), ha già stabilito che in questo disegno di legge ci sono problemi di costituzionalità, gli stessi che determinano le difficoltà del provvedimento a proseguire il suo *iter*.

Lo Stato, infatti, è garante, non è padrone della vita della gente: non può dire a persone che aspirano a fare l'insegnante: «Guarda, abbiamo cambiato idea e, con effetto retroattivo, ti cambiamo le regole e le condizioni con le quali puoi fare l'insegnante». (*Applausi del senatore Candiani*). Non può, nella speranza di fare giustizia, determinare nuove ingiustizie.

Non vi è alcun atteggiamento ostruzionistico e men che meno tendente a far cadere il disegno di legge; c'è un diverso atteggiamento da parte di molti nelle opposizioni e da parte di chi, come me, quando è stato maggioranza lo era perché sperava nei titoli; ma ora, vedendo come sono scritti i capitoli, non può che denunciare che quei capitoli sono scritti a danno della gente.

Abbiamo un problema molto serio: ci sono incongruenze tali che siamo arrivati a 3.000 emendamenti; non sono emendamenti ostruzionistici: vi sono tanti emendamenti perché è scritto male il disegno di legge. La proposta è semplice: il provvedimento venga ritirato e si provveda per tempo, con la collaborazione tra l'opposizione e le forze di maggioranza, a fare una vera riforma della scuola.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, richiamo anche la sua persona come figura istituzionale di garanzia nei confronti del Senato. Non vogliamo che in 7ª Commissione accada quanto già avvenuto lo scorso anno in sede di riforma costituzionale in 1ª Commissione: magheggi sia in termini di composizione, sia in termini di risultato finale. Ha ragione la collega De Petris nel ricordarlo. Attenzione, in questo caso stiamo rivedendo un film già visto: l'opposizione che impedisce il cambiamento, il Governo che vuole accelerare, tanti emendamenti in Commissione che impediscono la buona scuola e la nuova riforma che il Governo sta facendo. Il presidente Renzi deve piantarla di andare in televisione a raccontare queste bugie, perché di questo si tratta.

Se il Governo vuole, infatti, come ha usato il "canguro" - e c'è buona esperienza in quest'Aula di canguro - per la riforma costituzionale, può scavalcare quegli emendamenti in un quarto d'ora. O meglio ancora, se ritiene che quel disegno di legge sia fondato su basi resistenti, lo porti in Assemblea, ponga la questione di fiducia e se lo faccia votare dalla propria maggioranza. In caso contrario significa che quel disegno di legge non è in grado di risolvere i problemi della scuola, e di ciò ne abbiamo costantemente prova, perché le nostre caselle *e-mail* sono ormai intasate da insegnanti, da precari, da persone che non riescono ad avere risposte congruenti da questo provvedimento.

Lo si porti in Aula, lo si modifichi, si concludano i lavori della Commissione, ma su questo veramente bisogna essere chiari. La maggioranza governi, il Presidente e il Ministro vengano in Aula, affrontino i problemi dando delle risposte, non accampando questioni per cui sono le opposizioni che presentano emendamenti. Noi ne abbiamo presentati poche decine (150), siamo anche disposti a ritirarli, ma presentate un disegno di legge che sia congruente rispetto ai problemi del Paese, non la buona scuola scritta nella famiglia Renzi, magari in cucina alla sera dettata dalla signora Renzi, perché questo non è un disegno di legge, ma qualcosa che metterà in difficoltà il sistema scolastico.

Rispetto a questo, signor Presidente, la prego di agire sulla Commissione perché i lavori siano conclusi velocemente, ma nel rispetto dell'Aula parlamentare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, anche il Movimento 5 Stelle respinge al mittente le accuse ingiuste che sono state fatte nei confronti delle opposizioni, tra l'altro in una sede non istituzionale. Il Presidente del Consiglio dovrebbe quindi imparare che ci sono delle sedi nelle quali si dibatte, sedi appropriate che sono state create appositamente per ragionare sulle questioni, e in tali sedi - i salotti televisivi non sono ricompresi in questa categoria - sarebbe opportuno spostare il dibattito intorno a provvedimenti così importanti come quello sulla scuola *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Che impari quindi a parlare dove deve farlo.

Gli emendamenti, che egli sostiene essere diventati 3.000, cioè un numero esorbitante, innanzitutto hanno raggiunto quella cifra perché i relatori, quindi anche una relatrice del suo partito, hanno presentato emendamenti per la riscrittura di quattro articoli del provvedimento; a seguito di questa iniziativa che parte dalla maggioranza le opposizioni hanno chiesto di poter subemendare il testo, perché non fosse strozzato il dibattito nelle sedi opportune, quindi nella Commissione referente. Noi abbiamo presentato 700 emendamenti. Ditemi voi se presentare 700 emendamenti significa fare ostruzionismo per una riforma molto complessa che si compone di 25 articoli: una riforma complessa che necessita di adeguato dibattito e che per essere modificata ha bisogno di un numero adeguato di emendamenti e 700 proposte di modifica sono l'osso, significano esser voluti rimanere

nel merito del provvedimento e non aver voluto mettere il bastone tra le ruote. Pertanto respingiamo al mittente anche questa argomentazione.

Vi è poi il tema dello spacchettamento. È da metà marzo, quando il provvedimento sulla buona scuola è stato presentato con grave ritardo, che le opposizioni - e noi per primi - hanno chiesto lo spacchettamento del piano delle assunzioni dal disegno di legge per poter ragionare con calma sul piano straordinario delle assunzioni, e non per disattendere le promesse che il *Premier* ha fatto a settembre come *slogan* politico, ma per mantenere fede ad un impegno preso. Quindi, ancora una volta, respingiamo al mittente le accuse, perché chi non ha mantenuto fede alle promesse fatte è colui che le ha fatte sapendo che il piano straordinario delle assunzioni era il cavallo di Troia per far passare tutto il resto del provvedimento, che è inaccettabile, perché consegna a questo Paese una scuola aziendalista, verticistica, non più pubblica e democratica *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Lo sapeva e ha preso in giro le persone, e lo ha fatto anche quando ha avviato la consultazione *online* sulla buona scuola, quando presso la competente Commissione in Senato è stato esaminato l'affare assegnato sulla scuola e si sono svolte le audizioni, quando alla Camera dei deputati di nuovo sono state fatte le audizioni con il mondo della scuola e in ultimo quando tali audizioni sono state ripetute anche in Senato.

Adesso il Presidente del Consiglio afferma di voler convocare gli stati generali della scuola per ascoltare il mondo della scuola. Ma allora, che cosa ha fatto tutto il tempo, invece di ascoltare il mondo della scuola? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Giocava alla PlayStation? Giocava con la vita delle persone che insegnano nella scuola, sulle quali si è retto il mondo della scuola?

Noi non accettiamo questa presa in giro e non accettiamo neanche che questo Parlamento la faccia passare in sordina, perché a questo gioco sporco non ci stiamo. *(Applausi del senatore Cappelletti)*.

In ultimo, il Presidente del Consiglio ora si è svegliato e ha detto di volere ascoltare, prendendoci così in giro doppiamente, perché sappiamo benissimo che l'organizzazione di questi stati generali - se mai ci sarà - è un voler prendere tempo. Renzi infatti è in difficoltà, perché il mondo della scuola gli ha dimostrato che non si fa prendere in giro: è un mondo di persone che leggono, che studiano e che analizzano con senso critico quello che viene detto. Il mondo della scuola è duro da beffare e Renzi sta prendendo tempo.

Quello che noi chiediamo allora è che, se c'è davvero la volontà di ragionare seriamente su questo provvedimento, la si pianti di andare nei salotti televisivi a parlare a vanvera e si permetta a questo Parlamento di lavorare seriamente prendendo gli opportuni provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella)*.

LIUZZI *(CRi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CRi)*. Signor Presidente, riteniamo che occorra evitare lo strabismo istituzionale e mediatico: da una parte, si costringe la Commissione - e quindi il Senato e il Parlamento - a discutere di un provvedimento che è fortemente contestato dalla base del Paese, in particolare dagli operatori della scuola; dall'altra, si va invece in televisione, approfittando di importanti tribune mediatiche per proporre altri percorsi.

Da questo punto di vista possiamo sicuramente proporre al Presidente del Consiglio di tenere un atteggiamento molto più lineare e rispettoso delle istituzioni. In particolare, riteniamo che possa essere stralciata la parte riguardante le assunzioni - e quindi la stabilizzazione - rispetto al resto del provvedimento, visto che lo stesso presidente Renzi ha proposto già per luglio un tavolo di concertazione con tutti gli attori protagonisti dello sviluppo, in particolare del mondo della scuola, affinché venga fuori un provvedimento quanto più condiviso e partecipato possibile. *(Applausi del senatore Malan)*.

GIRO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siamo alla farsa. Purtroppo sta accadendo quello che noi abbiamo denunciato da mesi: abbiamo un Partito Democratico completamente spappolato su questa vicenda, che in queste settimane ha espresso posizioni diverse su tutti gli argomenti che affronta questa riforma.

Vogliamo essere molto chiari e molto netti: non vogliamo che la vicenda della riforma della scuola, presentata con grande clamore ed enfasi dal Presidente del Consiglio, si trasformi nell'ennesimo congresso del Partito Democratico. Questo non è accettabile e non è possibile, perché è in gioco il destino di molti docenti, degli studenti e delle stesse famiglie che seguono con grande apprensione la crisi - perché di crisi si tratta - della scuola italiana.

Si tratta di un disegno di legge particolare - è bene ricordarlo, nessuno lo ha detto finora - che deve rispettare i saldi di finanza, perché è strettamente collegato alla legge di stabilità. Ci stiamo quindi accorgendo che si tratta di una grande riforma che si vuole fare senza soldi e senza risorse: questo è il vero tema all'ordine del giorno. Ad oggi non conosciamo neppure quanti docenti verranno assunti, quindi anche la richiesta dello stralcio non risolverà i problemi, perché con l'articolo 10, interamente dedicato all'assunzione - pare - di 100.000 insegnanti, arriveremo in Aula e cominceremo a discutere su un tema controverso, che non avrà soluzione: chi dice 100.000, chi dice 120.000. Oggi in Commissione si è parlato addirittura di 170.000, quindi è un problema che si aggroviglierà e siamo entrati in una spirale da cui Renzi stesso non sa come uscire.

Del resto, ci siamo abituati: già due settimane fa, infatti (non in un luogo qualunque, ma nella direzione del suo partito), aveva annunciato - anche lì con grande clamore ed enfasi - che si sarebbe preso quindici giorni di tempo per riflettere nei circoli del PD, come se la scuola fosse affare loro e non degli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* La scuola è affare di tutti, non del PD, e - mi permetto di dirlo sommessamente - neppure di SEL, che è stato eletto in blocco nel PD in una lista praticamente unitaria, perché con il premio di maggioranza erano tutti insieme. Liberate la scuola da questo giogo della sinistra: l'avete sempre utilizzata per i fatti vostri. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* La scuola dev'essere liberata da quest'oppressione, perché ciò che chiede la sinistra più estrema e radicale non è certamente condivisibile.

Paradossalmente, la riforma uscita dalla Camera è più vicina alle nostre posizioni, perché vuol potenziare l'autonomia, finalmente stabilisce l'organico dell'autonomia funzionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili ed attribuisce al preside poteri definiti. Certo, vi sono contraddizioni, come ha osservato in modo pertinente il collega Mauro Mario: è una riforma che tenta di risolvere molti problemi, aprendone altrettanti, ma non è certamente veterocomunista. Siamo stati i primi a sostenerlo. Ma è proprio per questo che adesso non si vuole andare in Aula a migliorare - come ha detto la Lega - un disegno di legge che invece è possibile migliorare.

Vogliono «chiudere» tutto e chiedono anche lo stralcio: eravamo favorevoli, ma a questo punto non siamo più disponibili a questo giochetto né alla politica dei ricatti incrociati, perché il problema è vostro, solo vostro, della sinistra. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* Avete riempito la testa dei docenti di promesse e illusioni che ora non siete in grado di mantenere.

La posizione di Forza Italia è quindi molto netta ed è stata parzialmente già espressa da Mauro Mario: ritirate questa legge, che è un obbrobrio giuridico; riflettete, prendetevi il tempo che volete, naturalmente insieme all'opposizione, perché in questo Parlamento ci siamo anche noi e abbiamo dimostrato di esserci anche nelle ultime elezioni amministrative. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* Silvio Berlusconi è stato cacciato da quest'Aula, ma non è stato cacciato dal Paese e ha dimostrato di avere un largo, straordinario consenso popolare.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Bravo!

GIRO *(FI-PdL XVII)*. Le caselle *mail* sono ingolfate - è vero - di messaggi accorati e preoccupati di studenti, famiglie e docenti, ma la responsabilità è solo di chi ha riempito la testa, in questi mesi e in quest'ultimo anno, di false promesse, che non riesce a mantenere. Non mantenere la parola data è un gravissimo errore del politico: credo che Renzi se ne sia accorto e abbia quindi deciso di frenare la macchina, che però era stata lanciata a grande velocità; ritengo ormai inevitabile che si infranga contro un muro, quello del dissenso nostro e della maggioranza degli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni).*

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, il dibattito che - lo ricordo - si è svolto sull'ordine dei lavori mi lascia un pochino perplesso, semplicemente perché questa mattina in Commissione abbiamo avuto un approfondito confronto, cui tutti i Gruppi hanno partecipato, che ha portato alla richiesta sostanzialmente unanime da parte dei Capigruppo di maggioranza e di minoranza di convocare una

riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, che è stata puntualmente fissata per oggi alle ore 15.

Quindi ho un po' di difficoltà a comprendere in effetti il tema.

Si è parlato degli emendamenti, del numero degli emendamenti, dei tempi. Ricordo che il Presidente è stato "accusato" di voler affrettare i lavori perché ha dato dieci giorni di tempo per la presentazione degli emendamenti per un provvedimento che proveniva della Camera e che era profondamente conosciuto. Sono state avanzate molte critiche perché i relatori hanno deciso di presentare, nei tempi previsti e rispettando le regole (quindi non in una fase successiva), tre emendamenti sostitutivi di tre articoli. In particolare, le forze di opposizione hanno chiesto di avere i tempi necessari per presentare i subemendamenti e io, confrontandomi anche con la Presidenza del Senato e sulla base dei precedenti, ho deciso di accordare un lasso di tempo, seppur limitato, per la fase di presentazione di tali subemendamenti. Non mi sembra, quindi, che l'*iter* dei lavori abbia da una parte subito forzature e dall'altra viziato il processo parlamentare.

Concludo pertanto esattamente come ho cominciato, non comprendendo fino in fondo la discussione sull'ordine dei lavori e ricordando ai colleghi Capigruppo che l'Ufficio di Presidenza della Commissione 7ª è convocato per oggi alle ore 15. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 12,59)*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

470ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32).*
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 giugno.*

Omissis

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, si sta assistendo all'ennesimo strappo della maggioranza. La Conferenza dei Capigruppo è stata surreale.
Stiamo andando a calendarizzare - e rivolgo questa domanda anche in Aula al presidente Zanda: quando mai avrebbe avuto intenzione di chiedere una Capigruppo per calendarizzare questo provvedimento, se non fosse stato per la senatrice De Petris? - anzi abbiamo fatto calendarizzare un provvedimento su cui si sta lavorando e che si sta cercando di migliorare da mesi, nella farsa più assoluta. Gli insegnanti sono scesi in piazza, insieme a tutti gli studenti, per dire a gran voce che questo provvedimento è pessimo. La minoranza ha presentato esclusivamente emendamenti costruttivi e nessun emendamento di ostruzionismo.
E, in sede di Conferenza dei Capigruppo, Presidente, ho proposto la massima collaborazione affinché gli emendamenti fossero anche ridotti. Non è stato possibile.

La minoranza, compreso il Gruppo Per le Autonomie, che dice che il provvedimento ha un'urgenza particolare - ma non mi si spiega mai, però, quale sia l'urgenza, visto che abbiamo anche proposto lo stralcio per la parte relativa alle assunzioni - si sta praticamente nascondendo su se stessa.

Vi chiedo quale sia il motivo di non volere discutere nel merito questo provvedimento. Di che cosa avete paura, della vostra stessa maggioranza? *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL).* Perché non votare gli emendamenti in Commissione? Qual è il problema di votare gli emendamenti uno per uno e restare nel merito del provvedimento? Che fretta avete? Me lo spiegate?

Allora, Presidente, come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo, noi proponiamo che si stia nel merito e che questo provvedimento venga calendarizzato la settimana prossima senza strappi. Pretendiamo, poi, il rispetto dei lavori dei commissari della Commissione istruzione, perché lo meritano. Non possiamo venire in Aula domani con un maxiemendamento che non si sa neanche se verrà accettato come emendamento o con un altro maxiemendamento su cui aprire ancora i termini.

Signor Presidente, non possiamo continuare a lavorare così. Il maxiemendamento contiene gli errori, che abbiamo già segnalato in Capigruppo: ci sono commi mancanti e commi doppi. Si sta ripetendo quanto è accaduto durante i lavori sul disegno di legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

Vi chiedo di fermarvi. Non occorre bloccare il provvedimento per mesi, ma bastano due o tre giorni per scegliere emendamenti che fanno del bene al provvedimento. Signori, fermatevi per cortesia.

Inoltre, Presidente, ho chiesto anche che venga calendarizzato per martedì il provvedimento sul reddito di cittadinanza che - questo sì - è urgente per la popolazione. Questo è urgente.

Noi proponiamo, allora, che martedì sia discusso il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, proponiamo alla maggioranza di fare lo stralcio della parte riguardante le assunzioni dei precari e di portare alla settimana prossima il provvedimento sulla scuola. Mi sembra una posizione ragionevole la nostra. Non c'è ostruzionismo e non c'è la volontà in nessuno modo di fare qualcosa di male al Paese. Anzi, siamo favorevoli affinché si migliori il tutto. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi rivolgo alla senatrice De Petris: forse ha fatto male a chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo oggi. Ho l'impressione che abbiamo commesso un errore tattico.

La cosa straordinaria di questa avventura scolastica, fatta nelle Aule parlamentari, e su cui abbiamo discusso un'ora e mezzo in Conferenza dei Capigruppo - sede nella quale non ho parlato dei numeri che avevo e che mi sono riservato di rivelare in Aula - è che dei 2.000 emendamenti presentati complessivamente, che sembrano essere tali da giustificare un atteggiamento ostruzionistico, 334 sono del Partito Democratico. Ciò vuol dire che l'ostruzionismo evocato dal presidente Zanda in Capigruppo riguarda fondamentalmente il suo partito. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. Allora, qui qualcosa non torna, Presidente.

Lei oggi ha voluto - mi perdoni, lo dico con rispetto - forzare la mano. Ha tenuto conto solo ed esclusivamente della richiesta della maggioranza. La maggioranza voleva calendarizzare in Aula il provvedimento e il provvedimento è stato calendarizzato per domani in Aula, senza che questo consenta l'esame in Commissione, alla quale oggi per una finta è stato presentato un maxiemendamento, rispetto al quale è stato fissato anche il termine per i subemendamenti domani alle ore 14.

Il risultato della Capigruppo è che tutta questa è stata una pantomima fine a se stessa *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* E, domani, noi andiamo ad esaminare in Aula non il maxiemendamento, del quale abbiamo atteso l'esito per qualche giorno, ma il provvedimento nella sua stesura iniziale. E, per quello che abbiamo capito, probabilmente, avendo dato come scadenza per gli emendamenti al provvedimento iniziale le ore 19, sarà camuffato, tra i tanti, un maxiemendamento, a firma - suppongo - o del Governo o di un leale rappresentante del Partito Democratico (non certo degli autori dei 334 subemendamenti di cui parlavo prima), e su esso probabilmente il Governo chiederà la fiducia, e solo su esso. Essendo il provvedimento collegato alla legge di stabilità, in base all'articolo 126-*bis* e, quindi, oggetto di esame da parte della Commissione bilancio, solo quel maxiemendamento sarà esaminato dalla Commissione bilancio e non ci sarà quindi spazio né per i

emendamenti né per i subemendamenti. Questo è quanto che accadrà domani e la fiducia verrà posta giovedì.

Ho detto una piccola bugia nella quale tutti sono cascati. Noi, presidente Zanda, di emendamenti ne abbiamo presentati 179, non migliaia; volevo solamente testare la vostra disponibilità a verificare se c'era la possibilità di un incontro, di una discussione, di un approfondimento, che invece non c'è. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Siete in difficoltà perché il vostro Presidente del Consiglio, il vostro segretario di partito, a «Porta a Porta» e nella direzione del PD ha detto che ci volevano degli approfondimenti, ci voleva tempo, ci volevano quindici giorni, ci voleva il confronto con il PD. Tutto questo non è accaduto e non c'è nemmeno più il confronto in Parlamento; nell'Aula del Senato il confronto è proibito.

Domani ci sarà la calendarizzazione di un provvedimento superato, non ci sarà la possibilità di esaminare gli emendamenti, ci sarà un maxiemendamento camuffato sul quale il Governo porrà la fiducia. Questo è quello che ci aspetta, colleghi senatori, e trovo che lei, signor Presidente, mi perdoni, doveva approfondire e consentire a quest'Aula del Parlamento di parlare in questa sede, con un confronto chiaro e aperto, di un problema che riguarda tutti, i cittadini, i nostri studenti, i professori ed anche le piazze italiane, nelle quali questo confronto invece c'è stato, mentre lo avete negato a quest'Aula del Parlamento. Mi spiace, ma è una pagina oscura, nera, orribile del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

VOCI DAL GRUPPO FI-PdL XVII. Bravo!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come volevasi dimostrare. Quando il provvedimento è arrivato in Commissione - io non sono un gufo, un frenatore, non sono quello che potrebbe dire il Presidente del Consiglio - ho detto: «Speriamo che ci sia un percorso civile; speriamo che ci sia un percorsa serio; speriamo di poter trattare questo provvedimento nel migliore dei modi. Speriamo che non ci sia il Presidente del Consiglio a fare il fenomeno nelle televisioni; speriamo di non trovarci, alla fine della trattazione in Commissione, con una questione di fiducia.

Colleghi, in Commissione cultura l'opposizione è stata minoranza, e la minoranza è stata costruttiva e a disposizione della maggioranza per cercare di trovare il migliore *modus operandi* possibile per questo provvedimento. Noi lo riteniamo un provvedimento sbagliato in tutta la sua forma e sostanza, ma ritenevamo che comunque fosse un modo importante e serio per poter iniziare a parlare di scuola nel Senato della Repubblica.

Visto che la minoranza si fida del Ministro e del presidente Marcucci, è stata collaborativa sotto ogni punto di vista, ed è stata tale tutte le volte che il Partito Democratico ha obbligato il presidente Marcucci a fare la parte di colei che di giorno tesseva la tela e di sera la disfaceva. *(Applausi della senatrice Bignami).* Di giorno veniva convocata la Commissione e dopo poco arrivava la notizia che la Commissione era sconvocata. Su settanta ore di dibattito a disposizione, ne sono state utilizzate diciotto.

A disposizione dei colleghi c'erano giornate intere di possibile lavoro in Commissione dove si potevano trattare gli emendamenti, ma tutte le volte c'era un problema, per cui si rimandava al giorno dopo, al giorno dopo ancora, a chissà quando. Questo ben sapendo che fuori, nel frattempo, il signor Renzi, come è suo stile (ormai siamo abituati perché già un anno fa, con le riforme costituzionali, noi eravamo qui a lavorare e lui era fuori a dire le stupidate), diceva di tutto e di più, diceva tutto e il contrario di tutto. Ma noi siamo andati avanti credendo a questa maggioranza e pensando che si sarebbe potuto lavorare e che ci saremmo potuti confrontare sui provvedimenti. Fuori il segretario del Partito Democratico parlava di migliaia e migliaia di emendamenti, di ostruzionismo da parte delle opposizioni, perché doveva, in un modo o in un altro, cercare di ritrovare quel consenso del mondo della scuola che con questo provvedimento ha perso. Sappiamo benissimo tutti che con questo provvedimento il Partito Democratico ha perso ogni appoggio da parte di quel mondo e di quell'elettorato, che era il suo elettorato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami*). I professori che votavano Partito Democratico mostravano il cartello «Mai più PD». Di conseguenza, era ed è più comodo dire in giro che è colpa dei frenatori e degli oppositori.

La Lega ha presentato circa 130 emendamenti di merito, perché ci credevamo e perché eravamo disponibili sul merito a parlare di questo provvedimento, di riforma e di problematiche della scuola, di professori e di tutto quello che riguarda il mondo della scuola.

Questa mattina la farsa delle farse. La scorsa settimana chiudiamo i lavori della Commissione con i relatori che ci chiedono tempo perché devono presentare un documento sul quale - ci viene detto - ci si può confrontare in sede emendativa. Nel finesettimana nessuno ci interpella, io vado tranquillamente a Pontida - dove sapevamo che nessuno del Partito Democratico ci avrebbe mai chiamato - e oggi si presentano con il finto maxiemendamento. Ed è andata come è andata, con il presidente Marcucci a dover gestire una situazione imbarazzante e con il presidente Zanda che in Conferenza dei Capigruppo ci dice che, tra Camera e Senato, questo provvedimento ha tenuto banco per troppo tempo. Certo, è una riforma! Quanto tempo volete che ne parliamo? Il presidente Zanda ci viene a dire che questo è l'esempio malato del bicameralismo prefetto, quando sappiamo benissimo tutti che i relatori in Commissione ci sono venuti a dire che i loro subemendamenti e i maxiemendamenti servivano per modificare le schifezze fatte alla Camera dei deputati, gli errori fatti alla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

E allora, il confronto serve in Commissione per avere la benevolenza delle opposizioni e non serve in Assemblea, nel momento in cui bisogna "spaccare" ed essere duri!

Il presidente Zanda ci dice ancora che questo è ostruzionismo, senza sapere che effettivamente - signor Presidente, glielo abbiamo detto in tutte le lingue, ma pare che voi della maggioranza queste cose non le capiate - le minoranze non stavano facendo ostruzionismo. Ostruzionismo forse ve lo state facendo in casa vostra: guardatevi tra di voi, non guardate verso di noi; noi eravamo disponibili a parlare e a relazionarci.

Termino, signor Presidente, presentando una proposta alternativa: si torni in Commissione il più velocemente possibile, insieme al presidente Marcucci, che è una persona seria e che, contrariamente al Presidente del Consiglio, è uno con cui si può parlare (presidente Marcucci, spero di non averla messa in difficoltà paragonandola al suo Presidente del Consiglio); si esaminino insieme tutti gli emendamenti che sono stati presentati, perché sappiamo benissimo tutti, colleghi, che tanti sono uguali tra loro, delle fotocopie, e sappiamo benissimo tutti che approvato un emendamento tanti decadono. Andiamo, quindi, a vedere quanti sono gli emendamenti reali, facciamo un vero dibattito veloce sulla scuola; confrontiamoci in modo serio e costruttivo e poi torniamo in Aula. Dopo il confronto con il mondo della scuola a quel punto si vota. Voi non avete fatto neanche questo, o avete fatto finta di ascoltarlo: tra le varie cose, Renzi aveva detto che avrebbe organizzato una maxi riunione, un maxi incontro con il mondo della scuola nel mese di luglio, quando tutti sono in vacanza.

Se il vostro obiettivo, invece, dopo non aver ascoltato il mondo della scuola, è come sembra, un altro, allora mettete la fiducia. Non facciamola lunga, signor Presidente, facciamola il più veloce possibile. La nostra proposta è di tornare in Commissione. Se volete mettere la fiducia, fatelo in modo veloce, sbrighiamoci, anche perché la gente non ha voglia di ascoltare noi che stiamo qui a giocare. Fuori c'è gente che lavora; nel mondo della scuola c'è gente seria e che lavora seriamente, non gente che prende in giro professori, genitori e studenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Mussini e Simeoni*).

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei far notare al presidente Romani che ho fatto molto bene a chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché, anche se mi sarei tanto voluta sbagliare, ormai siamo purtroppo abituati ad un modo di procedere diventato quasi un libro aperto.

Dispiace molto dirlo per quello che è andato in onda e uso proprio l'espressione «in onda», perché solo accendendo la televisione, una volta sul canale Sky, una volta alla trasmissione «Porta a porta», siamo stati informati di quanto passava in quel momento per la testa del Presidente del Consiglio o del Governo in senso lato. Abbiamo, quindi, appreso che in realtà era in atto l'ostruzionismo da parte delle opposizioni, che impediva di arrivare ad approvare urgentemente soprattutto la parte riguardante le assunzioni.

Signor Presidente, noi siamo sempre stati nel merito, perché, davanti alle preoccupazioni sui tempi delle assunzioni, abbiamo proposto di cominciare ad esaminare in Commissione le nostre proposte

e le altre avanzate, nonché di stralciare questa parte e di concentrarci, in modo che anche la questione dei tempi fosse risolta.

A proposito di emendamenti, noi ne abbiamo presentati 263; il presidente Romani ha detto in conferenza dei Capigruppo che Forza Italia avrebbe fatto ostruzionismo, ma io lo avevo detto che ne avevano presentati solo 183 (la senatrice Petraglia è molto precisa). Vi erano, poi, i circa 100 presentati dalla Lega Nord e quelli del Movimento 5 Stelle. Facendo i conti, in realtà tutte le opposizioni ne hanno presentati un migliaio. Tra quelli già esaminati in Commissione bilancio e, quindi, dichiarati inammissibili e i moltissimi emendamenti abbastanza simili, in realtà il numero di votazioni da fare sarebbe stato molto ristretto.

Dico anche questo perché noi, al contrario di quanto si è voluto rappresentare fuori, abbiamo ripetutamente chiesto in Commissione di cominciare a votare. Avevamo chiesto preliminarmente di cominciare a votare un ordine del giorno che cominciava a delineare alcune questioni, "importando" finalmente anche in 7ª Commissione una pratica ampiamente usata negli ultimi due anni al Senato. Invece, signor Presidente, mi pare di ricordare che in Commissione si è fatta una votazione il 15 giugno - si sono votati dieci emendamenti - e poi è stata praticamente sempre sconvocata. Tutta la scorsa settimana, in realtà, non c'è stato alcun lavoro di Commissione, la quale è stata convocata e poi sconvocata e, quindi, ci si è sottratti in modo deliberato al confronto. La verità è un'altra: non si volevano assolutamente affrontare i nodi e confrontarsi con i numeri, dei quale si aveva paura all'interno della Commissione.

Nella Conferenza dei Capigruppo lei fa spesso riferimento ai numeri della maggioranza, cioè a cosa chiede la maggioranza, ma forse anche in Commissione bisognava confrontarsi con i numeri, con i pareri dei singoli commissari e, invece, ci si è deliberatamente sottratti a ciò. Noi abbiamo assistito ad un vero e proprio ostruzionismo da parte della maggioranza, che non ha voluto affrontare i nodi nel merito e si è sottratta costantemente alla possibilità del voto, per poter poi addirittura strumentalmente mettere in scena un ricatto sulle assunzioni. E anche su questo noi abbiamo avuto modo di rispondere nel merito.

Siamo arrivati alla farsa della farsa per cui stamattina, in Commissione, da parte dei relatori è stato presentato un maxiemendamento che riscriveva totalmente il testo con l'articolo 1 ed è stato dato il tempo per presentare i subemendamenti, fissando il termine a domani, alle ore 14. Invece, la maggioranza cosa chiede ai Capigruppo? Chiede di calendarizzare il disegno di legge e di portarlo subito all'esame dell'Assemblea, senza neanche attendere. Noi che ne sappiamo e lei che ne sa, signor Presidente, di come sarebbero andate le cose? Magari sarebbero stati presentati solo pochi subemendamenti significativi e ci si sarebbe potuti concentrare nel lavoro di Commissione. Invece no: era semplicemente e ancora una volta un trucco.

Dovremmo forse passare per coloro che fanno ostruzionismo e che avrebbero impedito le assunzioni, quando si è voluto in tutti i modi evitare il confronto all'interno della Commissione?

La cosa grave, signor Presidente, è che la maggioranza si è sottratta al confronto: in questo modo si vuole bypassare il confronto e pensare di calmare la rivolta che c'è nella scuola. Non vi siete voluti confrontare con il mondo della scuola. Ad un certo punto è venuta fuori la Conferenza sulla scuola, annunciata per luglio, per cui sembrava che finalmente il confronto sarebbe iniziato. Invece erano solo e semplicemente dei trucchi, per dire che ci saremmo dovuti accontentare di questo disegno di legge così com'è, perché non c'è nessuna possibilità di confronto, né con le famiglie, né con gli insegnanti, né con il sindacato.

Vi state però illudendo, perché questa vicenda non sarà conclusa neanche quando avrete votato in Assemblea dopo aver posto la fiducia con il solito trucco, per cui si esaminerà il testo base, sebbene il maxiemendamento sia stato già presentato - dal momento che, trattandosi di un collegato, esso doveva comunque essere presentato in Commissione - e noi, in teoria, dovremo ripresentare tutti gli emendamenti - pochi, peraltro - che abbiamo presentato in Commissione. Tutto è giocato sul filo e sulla vaga interpretazione delle procedure, con l'unico scopo politico di dire a tutto il mondo della scuola che non ha titolo per parlare e non può dire nulla in merito a questo disegno di legge. Tutte le critiche e tutte le proposte vengono infatti respinte al mittente.

Se però pensate e vi illudete che questa cosa finirà qui, questa volta avete fatto male i conti. Lo dico alla maggioranza: non solo questa vicenda vi è già costata molto alle ultime elezioni, per i voti che avete perso, ma approvando il disegno di legge fatto in questo modo, a settembre la scuola sarà un calvario. Non pensate che questa vicenda si concluderà qua! *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX e Misto-ILC e della senatrice Simeoni).* Il mondo della scuola è infatti un mondo consapevole, che sa perfettamente di cosa si sta parlando e conosce i trucchi che state mettendo in campo. Non pensate che potrete utilizzarlo e che, approvata la fiducia - cotta e mangiata, come si dice a Roma - e riportato di corsa il disegno di legge alla Camera dei deputati, siccome è luglio tutto si placherà, perché non è assolutamente così.

La cosa grave è che non avete voluto ascoltare le critiche, i suggerimenti e le proposte: non avete voluto davvero capire che cosa serve oggi per rilanciare la scuola. Ciò avrà delle conseguenze pesanti sulla scuola italiana, perché il disegno di legge, signor Presidente, mette in discussione alcuni principi costituzionali cardine, innanzitutto quello della libertà di insegnamento *(Applausi dai Gruppi Misto-MovX e Misto-ILC e della senatrice Simeoni)*. Le conseguenze di tutto questo saranno pagate non solo dalla maggioranza che porterà avanti questo disegno di legge, ma purtroppo rischiano di pesare sul futuro della scuola italiana. Quindi propongo che il disegno di legge torni in Commissione e che si abbia almeno il pudore di aspettare la scadenza del termine delle ore 14 per la presentazione dei subemendamenti e discuterli nel merito.

Per quanto riguarda la prossima settimana, visto che lei, signor Presidente, ci ha sempre detto che non si possono inserire in calendario i disegni di legge non conclusi in Commissione *(Applausi della senatrice Montevecchi)*, ma adesso vediamo che il disegno di legge sulla scuola sarà inserito nel calendario dell'Assemblea, chiedo a nome del Gruppo Misto-SEL che il 30 giugno - il giorno scelto dall'associazione Libera per la sua iniziativa sul reddito di cittadinanza e di dignità - sia messo all'ordine del giorno il disegno di legge su tale argomento. Credo che la povertà e l'esigenza di venire incontro ai problemi di tanti milioni di persone di questo Paese comportino la necessità, per una volta, di una decisione coraggiosa e seria da parte di questa Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-MovX e Misto-ILC e dei senatori Montevecchi, Nugnes, Santangelo e Simeoni)*.

BONFRISCO *(CRi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CRi)*. Signor Presidente, non ripeterò le cose già dette da molti colleghi che, insieme a me, hanno assistito, alla Conferenza dei Capigruppo, ad un cedimento da parte della maggioranza nei riguardi dell'obbligo che tutti abbiamo di portare rispetto a questa Assemblea, così come a tutta la rappresentanza dei cittadini. Mi spiego meglio, signor Presidente, e le garantisco che lo farò con grande rapidità.

Penso che la vicenda, per come si sta concludendo nelle ultime ore, dimostri che questa legge, partita con un titolo importante come «Buona scuola», finirà per diventare invece una cattiva legge, nella fretta di voler ricomprendere, stante l'emergenza della stabilizzazione di più di 100.000 precari, anche un'ipotesi di riscrittura e, se vogliamo chiamarla così, di riforma, ma io sono molto pudica sull'uso di questo termine perché penso che ne stiamo abusando.

In realtà, in questo provvedimento di riforma c'è poco, ma forse di più non poteva esserci: due emergenze come l'edilizia scolastica e la stabilizzazione dei precari non consentivano, evidentemente, di approfondire, finanziare e sostenere davvero una buona scuola, per investire su ciò che serve di più ad una buona scuola. Mi riferisco ad un'offerta formativa lontana, come ho potuto apprezzare almeno nelle dichiarazioni, soprattutto del Presidente del Consiglio, dalla vecchia visione secondo la quale al centro della scuola ci sono solo il docente ed il suo stipendio. Mi riferisco alla valorizzazione del buon docente - perché tanti eccellenti docenti animano la nostra scuola - e soprattutto dei tanti studenti che hanno la necessità di un'offerta formativa più moderna ed attuale, come andiamo dicendo da tempo. Vedo però cedere, di fronte a tutto questo, il Governo e la sua maggioranza, preoccupati semplicemente da un piccolo dibattito parlamentare.

Infatti - come le è stato ricordato, signor Presidente - in Commissione praticamente non si è lavorato ed io non credo ciò sia avvenuto per la mancanza di volontà del presidente Marcucci. Credo, invece, che oggi la fretta sia il frutto di una decisione che ritengo assai grave: risolte le questioni ed i problemi del PD nell'assemblea del partito, tutto il resto non conta nulla. *(Applausi del senatore Liuzzi)*. Non conta nulla ascoltare gli insegnanti e, quindi, quel rinvio agli stati generali è un po' una beffa. Convocare gli stati generali e avviare le consultazioni dei docenti e del personale della scuola, dopo l'approvazione della cosiddetta riforma, è un po' ridicolo. Ma anche soffocare il dibattito in quest'Aula è un'assunzione di responsabilità molto grave.

Mentre spesso perdiamo molte ore su argomenti di gran lunga meno importanti di quello della scuola, invece sull'architettura del nostro impianto costituzionale ed istituzionale, e quindi sulla carne viva della democrazia, così come sulla scuola, che non è meno importante della carne viva della democrazia - da lì, infatti, passa una delle declinazioni fondamentali della democrazia - in quest'Aula è vietato discutere. Si usava un cartello, nei bei tempi antichi, su cui era scritto: «Qui è vietato parlare di politica». Ebbene, in quest'Aula è vietato parlare delle cose importanti. È vietato parlare delle grandi questioni che toccano la carne dei cittadini italiani, delle famiglie, degli studenti, dei docenti, del personale non docente e che stanno soprattutto nella nostra prospettiva di futuro.

Noi a queste giovani generazioni stiamo spiegando che un *escamotage* dietro l'altro - il maxiemendamento o l'emendamento dei relatori - risolverà i loro problemi, ed invece non è così.

Per questi motivi, sul calendario dei lavori in esame noi esprimiamo tutta la nostra contrarietà e voteremo contro. *(Applausi dai Gruppi CRi e FI-PdL XVII)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Io credo che il fatto di trovarci oggi a discutere sia stato tutto programmato dal *Premier*. Se mi rivedo tutto il film delle vicende che hanno caratterizzato l'*iter* di questo provvedimento e metto insieme tutte le tessere, mi rendo conto che assistiamo ad una storia non triste, ma patetica per tutti noi che siamo qui dentro *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*e molto più patetica per chi sta al Governo e per il *Premier* perché si è permesso di prendere in giro delle persone. Si è permesso di giocare con la vita delle persone; si è permesso di prendere tempo e fare i suoi sporchi giochi politici per assicurarsi la maggioranza in Parlamento, quella maggioranza che non aveva in Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*Per questo vuole bypassare i lavori in Commissione. Per questo si è arrivati a questo punto e per questo i relatori (uno del PD e l'altro di Area Popolare) hanno riscritto quattro articoli di questo provvedimento, per fare in modo che il numero degli emendamenti lievitasse e ci fosse la scusa per dire che i lavori erano rallentati dal grande numero di emendamenti. Tra l'altro, il vero ostruzionismo, come hanno già detto altri colleghi, è arrivato dal loro interno. Vogliamo leggere gli emendamenti presentati da qualche senatrice del PD? Si tratta di emendamenti che spostano una virgola all'interno di una frase! Quelli sono emendamenti ostruzionistici, non quelli che abbiamo presentato noi! E così, con la complicità dei relatori stessi, si consumava la tragedia e la farsa. Siamo così arrivati a questo punto.

Io mi chiedo, come diceva giustamente la senatrice Bonfrisco: questi stati generali, che erano stati sbandierati con grandi annunci, con la bella mascellona quadrata e con l'impostazione del condottiero capace e valoroso, quando sono stati fatti? Questo ascolto dove è stato? Chi è stato convocato? Nessuno ce l'ha detto. Ministra, quando sono stati fatti questi stati generali? Quando c'è stato questo ascolto? Non c'è stato! Avete preso in giro il mondo della scuola. Avete iniziato a prenderlo in giro con la consultazione *on line*. Una delle richieste più gettonate di quella consultazione era la cancellazione delle classi pollaio; era tornare ad un numero umano di studenti all'interno delle classi. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami)*. In questo provvedimento quella richiesta non è stata accolta. Tutte le richieste fatte nel corso dell'affare assegnato in Senato e avanzate durante le audizioni alla Camera dei deputati e al Senato dove sono? Dove sono in queste maxiemendamento, che è solo fuffa perché non cambia niente dell'impianto della scuola di questa riforma? È un impianto cui ci opponiamo non perché ci divertiamo a fare l'opposizione, ma perché è stato contestato e aspramente criticato da tutto il mondo della scuola, che è andata in piazza il 5 maggio a protestare e che ha protestato con altre mille iniziative. Mi risulta inoltre che domenica sera quello stesso mondo abbia protestato contro questa riforma anche dentro una stazione del PD a Bologna. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bernini)*. Questo vuol dire che non ascoltate neanche i vostri stessi elettori. Non ascoltate nessuno perché c'è un *Premier* che ha scambiato il ruolo del Presidente del Consiglio con quello di un monarca. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Questo monarca, ai primi di settembre, andrà a schiantarsi contro un mondo della scuola a cui non basterà un'estate per dimenticare la porcata che volete far passare. Volete consegnare a questo Paese un sistema dell'istruzione in cui saranno sempre più presenti i privati, in cui ci saranno le diseguaglianze: territori ricchi, scuole ricche, studenti di seria A; territori poveri, scuole povere, studenti di serie B, con un *manager* che conferirà gli incarichi. È una riforma che non dà neanche ascolto alla sentenza della Corte di giustizia europea. Va contro quella sentenza e noi incorreremo in una procedura di infrazione. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni e Bignami)*. Allora poi ditemi qual è quel Governo lungimirante che preferisce portarsi a casa la "vittorina" di Pirro: questa lo è, perché i voti del mondo della scuola li avete già persi, come avete già perso quelli di gran parte del vostro elettorato, considerato che sono venuti a contestarvi nelle sezioni del PD.

E lei, signor Presidente, che dovrebbe avere un ruolo di garante e in queste occasioni dovrebbe ergersi ad arbitro imparziale, avrebbe la potestà di non far accadere queste cose: ma anche lei accondiscende, e questa è una delle cose più gravi, perché vuol dire che una delle più alte cariche dello Stato si rende partecipe di questa vergogna, cosa inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Che esempio diamo ai nostri ragazzi? Come faremo a pretendere dai nostri futuri adulti e dai nostri cittadini lealtà, osservanza della legge, partecipazione e rispetto verso l'avversario, anche se la pensa diversamente, con questi esempi davanti agli occhi? È questo l'esempio che vogliamo dare?

Allora io la imploro - ripeto - la imploro, di esercitare la sua facoltà di arbitro *super partes* e di rispedire questo provvedimento in Commissione, facendo in modo che il lavoro che stiamo facendo sul maxiemendamento non sia vano come tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, che non si giochi sulla pelle degli insegnanti, che non si permetta con un ricatto da asilo Mariuccia di portare a casa una riforma della scuola che è stata criticata da tutti, persino dall'ex ministro dell'istruzione Carrozza. Non è possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

La proposta di calendario che avanzo è che questa settimana si prosegua con il calendario che era già stato previsto e che si finiscano i lavori, come da calendario della Commissione, in attesa che arrivi anche il parere della 5ª Commissione permanente e che questo provvedimento approdi in Aula con il mandato alla relatrice, una volta concluso tutto l'*iter* come dev'essere fatto. *(Vivi, prolungati applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni. Congratulazioni).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero esplicitare la proposta di modifica del calendario da parte del Gruppo di Forza Italia... *(La ministra Giannini rientra in Aula. Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).* Sto aspettando. *(Brusio).*

PUGLIA *(M5S).* Ritiratelo!

FATTORI *(M5S).* Ritiro, ritiro!

PRESIDENTE. Senatore Malan, prego, esponga la sua proposta di modifica al calendario.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non riesco a sentirmi nemmeno io. *(Brusio. Prolungati applausi dal Gruppo M5S).* La proposta è quella di mantenere il calendario dell'Aula invariato per consentire di esaminare i provvedimenti previsti e di discutere realmente il provvedimento sulla scuola in Commissione, come era stato unanimemente previsto. Ricordo che nel Calendario dei lavori dell'Assemblea sono previsti l'esame di disegni di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, sullo Statuto del Friuli-Venezia Giulia, sull'agricoltura sociale, sulla tutela dell'infanzia nei territori controllati da Boko Haram e Isis, che mi sembra trattino argomenti importanti che tutti si erano dichiarati d'accordo ad esaminare. *(Applausi della senatrice Pelino).*

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei chiedere veramente un momento di attenzione, perché in quest'Aula attualmente stiamo affrontando il tema della scuola, che è stato trattato anche in altre legislature, con passaggi che sono sempre scivolati fuori da quest'Aula. Quello che succede in quest'Aula, però, non scivola nella scuola, che invece vive le cose che decidiamo oggi in una quotidianità che implica profonde trasformazioni.

Credo che la scuola sia la ragione principale per cui sono qui, a cui mi sono dedicata e per cui ho deciso di accettare una candidatura per entrare in Senato. Il numero degli insegnanti in questo Senato... *(Brusio).* Vi prego di ascoltarmi, colleghi, perché non ci saranno tante occasioni per parlare della scuola. Non è che si affronti questo tema ogni legislatura più e più volte. Basta una spazzolata una volta, e via.

La prima e principale ragione per la quale io sono in quest'Aula è questa. È una discussione cominciata molto tempo fa. La scuola si è mobilitata fin da quando il ministro Giannini e il Presidente del Consiglio hanno diffuso questo documento in PDF, questa loro idea di scuola. È stato difficile, indubbiamente. E non è neanche facile riuscire a fare una consultazione vera. Ci sono state tante critiche e ci sono stati momenti difficili.

Io ho presente un mio intervento fatto in quest'Aula quando, davanti al Ministero, alcuni docenti sono stati accolti da alcuni poliziotti in tenuta antisommossa. Degli insegnanti: gente che non è pericolosa. Gente che va in giro con i libri, con le matite, con le penne, con la carta e con i compiti da correggere, e che si era recata lì per presentare le sue critiche.

Io non voglio qui ripercorrere tutto il discorso sulle colpe e sui meriti, andando a dividere chi ha il torto da chi ha ragione. Io dico semplicemente questo. Ho assistito a tutte le audizioni alla Camera. Ebbene, in tutte le audizioni alla Camera vi è stata una forte critica a tante parti. Vi sono state anche delle indicazioni, con dei pareri, anche importanti, che sono arrivati da tutto il mondo, non solo della scuola, ma anche da quel mondo collaterale alla scuola.

Sono pervenute tante indicazioni. Qualcosa è stato raccolto, ma tanto è andato bruciato dalla fretta perché, alla fine, anche il percorso condotto alla Camera è stato un percorso fatto in fretta. Un percorso in cui, comunque, in Commissione sono stati contingentati i tempi. I Gruppi hanno potuto presentare soltanto alcuni emendamenti, e già questa è stata una ferita nella discussione.

Arriviamo qui al Senato, dove il testo poteva essere migliorato e poteva essere portata a termine una discussione. Io ho assistito anche alle audizioni in Senato e, a dire il vero, tutti, anche quelli che potevano essere soddisfatti delle audizioni della Camera, quando sono venuti in Senato non lo erano più neanche loro. Se possibile, dunque, il passaggio dalla Camera al Senato ha aumentato le perplessità e le preoccupazioni. Adesso ci troviamo davanti a un lavoro che, comunque, merita di essere completato.

Quanto agli emendamenti, sono tutte storie. Sapevamo già tutto. Era stato tutto già annunciato, dalle agenzie di stampa e nei corridoi. Anche gli insegnanti, nelle varie città, e che nei prossimi giorni si organizzeranno, lo sapevano. La storia degli emendamenti è un segreto di Pulcinella. È un grande inganno.

In quest'Aula, magari, tanti potranno pensare che gli insegnanti sono dei fannulloni e che devono fare di meglio, che gli studenti devono crescere diversamente e che le famiglie hanno comunque più o meno diritti, che devono o non devono esserci. Ma tutti, qui dentro, abbiamo una grande responsabilità, che è quella della distanza enorme esistente oggi tra la politica e la società vera. E questa è una responsabilità che non ci toglierà nessuno.

Non la toglie a me: sia in quanto insegnante per la quale la scuola è, tra le cose (non tra le persone), quella cui tengo di più; sia in quanto soggetto politico che è qui a rappresentare qualcosa.

Questa è la responsabilità più grande. Noi possiamo fare del male alla scuola, perché, escludendola dal dibattito, glielo facciamo. Ancora di più, però, facciamo del male alla democrazia. In questo modo, infatti, noi stiamo dando la prova del fatto che le decisioni vengono prese sulla testa delle persone.

E non stiamo parlando solo degli insegnanti, perché il problema non è un problema di lavoro (tanto è vero che vi è un rifiuto all'idea di scorporare le assunzioni dal resto). Qui stiamo parlando del problema in generale, di ciò che andiamo ad inserire dentro la scuola. Stiamo parlando dei rapporti di forza che andiamo a instaurare all'interno delle scuole. Stiamo parlando dell'intervento dei privati. Io posso avere delle idee diverse da quelle del senatore Malan o del senatore Marin. Benissimo. Mi domando però per quale ragione non debba esserci un momento in cui, secondo un principio costituzionale democratico, si mettono ai voti le idee che rappresenta la senatrice Mussini e quelle che rappresenta il senatore Palma. Perché no? Perché non in quest'Aula? Perché non possiamo farlo?

Questo comportamento viene offerto ai cittadini come misura di quanto poco ci interessi il fatto che oggi, qui, si possa entrare nel merito, perché ci sono altre esigenze, perché lì dentro ci sono una serie di istanze che non sono quelle della scuola. Non c'è nulla. Nei vari programmi di tutti i partiti che sono qui rappresentati non c'è quel «disegno» che, prima di tutto, non è presente nel programma del Partito Democratico. Ripeto: prima di tutto non c'è in quel programma.

Noi, allora, qui stiamo facendo un'operazione che, prima ancora che essere di danno alla scuola, è di danno all'immagine che il popolo può avere di noi. Bene, diamo un altro calcio alle Istituzioni. Benissimo, allontaniamole ancora di più. Non bastano le ultime elezioni. In Emilia-Romagna, che è la mia Regione, i voti validi alle ultime elezioni regionali sono stati pari al 34 per cento. Non serve fare una riflessione su questo. Abbiamo fretta. Per quale ragione?

Signor Presidente, anche la storia delle assunzioni è un inganno stratosferico, perché non ce n'è bisogno. Infatti, l'autonomia c'è già, così come il quadro normativo per le assunzioni. Stiamo facendo un'operazione di debilitazione delle Istituzioni e non ce lo possiamo permettere. Prima di tutto, la stiamo facendo nei confronti della scuola, nella quale si coltiva la cultura della democrazia.

È così, oppure no? Ripeto: oppure no? Chiedo a tutti se si vogliono portare questo peso, perché è collettivo, ma anche individuale.
Adesso dobbiamo votare le proposte di modifica al calendario dei lavori. Nella Conferenza dei Capigruppo ci sono i Capigruppo che fanno tutti i loro ragionamenti e che hanno alle spalle tutte le loro pressioni. Adesso, invece, ci troviamo dentro ad un'Aula in cui ciascuno vota secondo la propria consapevolezza e la propria coscienza. A questo punto, quindi, questo voto non è solo su un calendario: è un voto su una posizione, su una cura delle istituzioni e sulla cura della democrazia. È un voto diverso. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX e del senatore Carraro)*.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per avanzare una proposta di modifica al calendario dei lavori.
Intanto, non è assolutamente urgente portare all'esame dell'Assemblea il disegno di legge sulla scuola. Le assunzioni già nel maxiemendamento... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non voglio assolutamente interromperla, senatrice Blundo, però lei deve illustrare la proposta di modifica, perché il suo Gruppo si è già espresso più volte.

SANTANGELO *(M5S)*. Lasciala parlare!

PRESIDENTE. Sì, la facciamo parlare, però deve dire qual è la proposta di modifica al calendario.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, premetto ciò che è necessario per fare la mia proposta.
Voi avete chiesto di calendarizzare domani il disegno di legge sulla scuola. Vi sto dicendo che nel maxiemendamento le assunzioni sono previste come normativa ordinaria, tant'è che non c'è nemmeno la questione delle assunzioni con il modello organizzativo che, invece, è spostato al prossimo anno. Quindi, quello si può fare. Il disegno di legge si ritira, oppure si rimanda in Commissione.
La proposta è che domani si porti in Aula la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano, perché è ora che esaminiamo cosa sta realmente accadendo sulla questione degli immigrati e che valore ha avuto Mare nostrum fino ad oggi. Propongo inoltre che giovedì si porti in Aula e si calendarizzi con urgenza, con la stessa urgenza che avete avuto per il disegno di legge sulla scuola, il disegno di legge sul reddito di cittadinanza. L'ISTAT ha già detto che la copertura c'è e che è addirittura superiore alla necessità. Chiedo la votazione della mia proposta. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica che, riassumendo le varie proposte che sono state fatte, concerne il mantenimento del calendario precedente e l'inserimento del disegno di legge sull'istruzione, quando sarà concluso l'esame da parte della Commissione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi abbiamo anche proposto il mantenimento del calendario precedente e basta.

PRESIDENTE. Le due cose mi sembravano connesse.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. A noi va bene il calendario precedente e non va bene il calendario previsto dalla proposta da lei ora citata, che prevede di inserire il reddito di cittadinanza.

PRESIDENTE. D'accordo, separiamo le due votazioni.

Metto ai voti la proposta di mantenimento del calendario precedente.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserimento nel calendario del disegno di legge sull'istruzione, quando sarà concluso l'esame da parte della Commissione.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserimento nel calendario, al primo punto della prossima settimana, del disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di inserimento nel calendario della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Omissis

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 19,15)

(*Segue* ORRÙ). Dopo la pittrice Carla Accardi, peraltro sua cognata, scomparsa nel febbraio 2014, viene a mancare un altro figlio della mia città, Trapani, alla quale ha dato lustro.

Badalucco consegue la maturità al Liceo classico «Ximenes» di Trapani. Laureatosi in giurisprudenza all'Università di Palermo, per alcuni anni esercitò l'attività di procuratore legale, coltivando, nel frattempo, la passione per il giornalismo e il cinema. Ma le sue aspirazioni sono altre: vuole scrivere.

Verso la fine del 1953 si trasferisce a Roma, dove lavora per tredici anni come redattore al quotidiano «Avanti!». Nel 1955, come inviato, si occupa dell'assassinio da parte della mafia del sindacalista Salvatore Carnevale, contribuendo in maniera determinante all'arresto degli autori. Per questo episodio ricevette minacce di morte e fu costretto a nascondersi per poi riprendere una vita pubblica normale a processo avvenuto. Nel 2014 ha ricevuto un'onorificenza intitolata proprio a Salvatore Carnevale.

Alla fine degli anni Sessanta Nicola Badalucco lascia il giornalismo per dedicarsi alla scrittura di sceneggiature per il cinema e vi entra passando per la porta principale. Scrive, infatti, una storia intitolata «Gotterdammerung», che nelle mani di Luchino Visconti diventa «La caduta degli dei». Il film, uscito nel 1969, fu un successo mondiale che dura ancora; infatti, nel 2000 (Festival della prosa di Salisburgo) molti teatri europei utilizzano la sceneggiatura scritta da Badalucco insieme a Enrico Medioli e a Luchino Visconti, per rappresentarla sul palcoscenico. Subito, al primo film, Badalucco fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura, ma anche per la migliore storia originale. Lavora, tra gli altri, con Mario Monicelli, Damiano Damiani, Carlo Lizzani, Steno e anche con registi stranieri.

Nel 1982 scrive per la TV il soggetto de «La Piovra», *serial* ambientato a Trapani, la mia città, che riscuote negli anni un successo a livello mondiale. Nella storia alcuni insospettabili personaggi appartenenti alla società civile della città vengono rappresentati come vicini agli ambienti mafiosi: un'ipotesi eretica per quei tempi, che gli costò antipatie e nuove minacce di morte.

Badalucco ha anche insegnato drammaturgia cinematografica al Centro sperimentale di cinematografia di Roma; ha tenuto seminari e conferenze al DAMS di Bologna e in varie università italiane e straniere. Tra i riconoscimenti tributatigli sono da segnalare le *nomination* agli Oscar, il Nastro d'argento a Roma per il film «La caduta degli dei» di Visconti e la premiazione di film tratti da sue sceneggiature, a Cannes, Venezia, Berlino, Locarno, Taormina e, Salerno.

Dal 1971 è stato membro della sezione scrittori della Academy of motion picture arts and sciences, e ha fatto parte della giuria che assegna i premi Oscar. Nel 1994 gli è stato attribuito l'Efebo d'oro alla carriera.

Proprio poche settimane fa ho avuto il piacere di ricevere sue notizie da una nipote che, con voce entusiasta ed orgogliosamente, mi raccontava della sua brillante carriera e del suo essere rimasto, per quanto cittadino del mondo, profondamente legato alle sue origini e alla sua Trapani. Non sempre il rapporto con la sua città è stato idilliaco, ma mai da parte sua è venuto meno il grande amore per le sue origini.

Ricordare oggi Nicola Badalucco anche in quest'Aula significa rendere omaggio ad un artista, ad un uomo impegnato, che nei suoi scritti e nelle sue sceneggiature ha saputo rappresentare, come pochi, le luci e le ombre dell'animo umano. Trapani, l'Italia tutta, ha perso un altro dei suoi figli migliori. A noi il compito di portare il suo ricordo alle generazioni future. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho appena depositato un'interrogazione con carattere d'urgenza al Presidente del Consiglio sulla situazione delle strade della Provincia di Monza e Brianza.

La *spendig review* di questi anni - per alcuni aspetti doverosa, per altri molto meno - ha prosciugato le risorse disponibili per gli enti di area vasta per la manutenzione stradale.

Signora Presidente, qui siamo all'incrocio di due problematiche molto delicate: l'una relativa all'abolizione delle Province, cui l'opinione pubblica annette significativa importanza, anche legittimamente, perché esse spesso hanno dato pessima prova e si sono rivelate il ricettacolo di ceto politico; l'altra relativa ai tempi e ai modi di quell'abolizione, che purtroppo non fa i conti con la realtà amministrativa del Paese.

Alle Province sono e restano assegnate funzioni molto importanti che non sono ancora state trasferite con chiarezza ad altri enti, come la polizia provinciale e la manutenzione stradale. A proposito di quest'ultima, la Provincia di Monza e Brianza ha visto ridursi, dal 2011 a oggi, le disponibilità di cassa per la manutenzione stradale, tanto che ormai strade provinciali, viadotti e ponti non vengono più riparati. La mancata manutenzione di queste infrastrutture, dovuta a un intento di risparmio cieco e non selettivo, produce l'effetto contrario. Infatti, una strada pericolosa per gli automobilisti espone l'ente locale all'azione per danni di chi li dovesse subire e quindi a responsabilità patrimoniale. Inoltre, la manutenzione straordinaria (specialmente dei ponti), che prima o poi dovrà essere fatta, costa ben più di quella ordinaria.

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2015 comporta per la Provincia di Monza e Brianza un ulteriore taglio di più di 19 milioni di euro, ciò che ha portato alla paralisi dell'attività manutentiva su tutta le rete stradale provinciale, che conta ben 210 chilometri.

Per tale motivo, lo scorso mese di maggio, il consiglio provinciale di Monza e Brianza ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiede al Governo essenzialmente di rivedere la distruzione dei tagli nelle varie Province italiane, ripartendo le risorse rimaste a disposizione in base all'effettivo chilometraggio stradale presente sui vari territori e sul carico di traffico che essa sopporta.

Nell'interrogazione chiedo che il Consiglio dei ministri prenda immediatamente in esame l'ordine del giorno della Provincia di Monza e Brianza e provveda a una redistribuzione dei fondi, onde consentire alla Provincia medesima di riprendere le attività manutentive, a tutela sia della sicurezza dei cittadini sia della sostenibilità finanziaria attuale e futura della gestione dell'ente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La seduta è tolta *(ore 19,28)*.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

472ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2015
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,35).*
Si dia lettura del processo verbale.
DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Omissis

Discussione del disegno di legge:
(1934) ***Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)***(ore 16,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1934, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 7ª Commissione permanente, senatore Marcucci, per riferire sui lavori della Commissione.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione approda oggi in Aula dopo un percorso complesso in Commissione. Il testo che la Commissione porta in Aula è quello già approvato in prima lettura alla Camera. Dall'esame in Commissione, ma anche e soprattutto dalle oltre 40 audizioni fatte in Senato, che seguono le oltre 90 in sede di prima lettura, ma svolte in maniera congiunta, dalle proposte emendative presentate dalla maggioranza e dall'opposizione, dal dibattito che ha coinvolto il Paese, non solo i docenti ma i genitori e gli studenti, emerge con decisione la necessità che il lavoro fatto alla Camera sia migliorato e, ove necessario, cambiato. Queste sono le ragioni che hanno dato vita, in sede di discussione generale in 7ª Commissione, ad un confronto molto partecipato, ricco, talvolta anche duro e indubbiamente necessario in un contesto tanto sentito.

Intanto registro un fatto che dovrebbe essere giudicato positivo dalla maggioranza come dall'opposizione: la scuola, dopo anni di marginalità, è tornata ad essere al centro del dibattito culturale e politico del nostro Paese e questa è una novità di rilievo ed un progresso significativo, perché vuol dire che, dopo anni in cui ci siamo divisi su dettagli spesso di scarsa importanza, stiamo mettendo a fuoco le vere priorità dell'Italia. Di questo credo si debba ringraziare, comunque la si pensi, il ministro Giannini e tutto il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca per aver avvertito l'esigenza di rimettere mano non ad una semplice riforma, ma ad una legge che ha lo scopo di liberare la scuola, di metterla nelle condizioni di tornare ad essere la spina dorsale del Paese.

Dicevo prima che il disegno di legge ha avuto un lungo percorso parlamentare: già nella fase di ascolto dei soggetti auditi, i poderosi materiali consegnati dalle associazioni sono stati immediatamente resi disponibili, letti, studiati, utilizzati dai Gruppi parlamentari, anche al fine di produrre modifiche il più possibile condivise, questo senza dimenticare che vi era stata un'ampia fase di ascolto di docenti, dirigenti scolastici, studenti, genitori, esperti del settore anche precedentemente alla presentazione del disegno di legge.

In Senato, alla scadenza del termine, sono stati presentati circa 2.150 emendamenti e quasi 100 ordini del giorno; successivamente è stato aperto il termine per la presentazione dei subemendamenti ai quattro emendamenti dei relatori che sono stati circa 700. Le opposizioni hanno in più occasioni avanzato la proposta di giungere allo stralcio degli articoli relativi all'assunzione dei 100.000 precari e alla conseguente presentazione di un apposito decreto-legge per approfondire in un secondo momento gli aspetti considerati più controversi del testo approvato dalla Camera. In particolare, è stata sottolineata la questione del rafforzamento della figura dei dirigenti scolastici, della valutazione dei docenti, della necessità di meccanismi che permettessero una più equa distribuzione delle erogazioni liberali previste dallo *school bonus*. La discussione si è anche concentrata sui criteri di assunzione dei lavoratori precari che, com'è noto, si è basata sul principio della necessità che la prima tornata di nuovi assunti a tempo indeterminato dovesse essere già stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dovesse aver superato un concorso pubblico; una scelta per certi versi scontata, perché per l'appunto i componenti delle graduatorie ad esaurimento vengono definiti precari di prima fascia e lo stanziamento per assumerli è già definito dalla legge di stabilità.

Se l'obiettivo del Governo Renzi è di ridurre la piaga del precariato, per poi eliminarla, non si poteva che cominciare dalle cosiddette GAE.

Nella fase successiva, che si avvierà già nel 2016, le assunzioni saranno condizionate al superamento di un pubblico concorso e al possesso dell'abilitazione all'insegnamento. In questo senso sono comprensibili le proteste di molti di coloro che vedono delusa la speranza di essere chiamati nel corso del primo ciclo di assunzioni. Va anche detto, tuttavia, che, secondo quanto previsto dalla proposta di legge, costoro potranno partecipare al concorso, vedendo ampiamente valorizzata la loro esperienza d'insegnamento.

Si è dunque avviata l'illustrazione degli emendamenti presentati che è proseguita in maniera serrata nel corso di sette sedute. Solo nella giornata del 15 giugno si sono avuti i pareri della Commissione bilancio sul provvedimento e sugli articoli 1 e 3, cui sono seguiti i pareri dei relatori, del Governo ed il voto a un numero, seppur ristretto (circa 10) di emendamenti.

Nei giorni successivi sono giunti anche i pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti sostitutivi agli articoli 1 e 3 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

È in questo contesto così complesso (non mi pare grande l'interesse da parte dell'Assemblea su questo tema, ma noi non ci facciamo caso) che ho concesso ai relatori il tempo per scrivere una proposta di sintesi, in grado di mantenere i capisaldi del disegno di legge e di integrarli con una serie di modifiche, figlie del dibattito nel Paese ed in Parlamento. Una proposta, sia detto con la dovuta franchezza, in grado anche di sfoltire il numero e la qualità degli emendamenti depositati.

Così siamo arrivati alla Commissione di ieri ed alla proposta dei relatori senatori Puglisi e Conte, che approfitto per ringraziare per il loro impegno e la loro applicazione. Una proposta che mi pare abbia tenuto conto della promessa evocata. Ovvero, arrivare alla stesura di un testo capace di offrire uno spunto di sintesi sui temi più controversi. Un lavoro efficace ed appassionato che i colleghi Puglisi e Conte hanno rispettato alla lettera.

Sulla questione della premialità riservata ai docenti, si sono ridefiniti i componenti della commissione di valutazione: il numero dei docenti passa dai due previsti dalla Camera agli attuali tre, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, con l'aggiunta di un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. A questi vanno aggiunti un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto.

Rispetto alla valutazione del merito si propone un nuovo sistema nel quale, al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali. Io vorrei sottolineare questa grande novità. Abbiamo parlato per anni di merito, di individuazione di un criterio che si aggiungesse a quello dell'anzianità. Ecco, io sono convinto che la proposta avanzata dai relatori rappresenti un ottimo punto di equilibrio.

Ultima, ma non per importanza, la *card* di 500 euro dei quali a lungo si è dibattuto.

Altro tema dirimente è quello dei dirigenti scolastici. Vengono introdotti nuovi criteri per la valutazione dei dirigenti scolastici attraverso indicatori per la loro valutazione che tengano conto del contributo al miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione e dei seguenti criteri generali: competenze gestionali ed organizzative; valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali; apprezzamento del proprio operato; contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti; direzione unitaria della scuola. A questi vanno aggiunti i nuovi criteri per il conferimento delle funzioni ispettive attribuite in base alla procedura pubblica mediante valutazione comparativa dei *curricula* e previo avviso pubblico.

Inoltre, nella proposta d'incarico ai docenti il dirigente scolastico dovrà tenere conto, oltre che delle autocandidature, anche della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'incarico di durata triennale per gli stessi docenti è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.

Si è poi chiarito che il dirigente scolastico potrà utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. A questo proposito mi preme tornare a sottolineare un dato di fatto: gli insegnanti sono assunti dallo Stato e non c'è alcun potere d'arbitrio concesso ai cosiddetti presidi.

Altro punto cardine sono le assunzioni. Per l'anno scolastico 2015-2016, il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado prevede la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di potenziamento previsti dalla legge. Sono assunti a tempo indeterminato i vincitori...

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, scusi se la richiamo, ma lei doveva illustrare i lavori della Commissione. È apprezzabile la sua illustrazione, ma la prego di sintetizzarla e di concludere il suo intervento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARCUCCI *(PD)*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma vista l'importanza del provvedimento *(Commenti del senatore Malan),* e visto che i lavori della Commissione si sono conclusi con la presentazione di un emendamento da parte dei relatori, mi sembrava rilevante per l'Aula *(Commenti della senatrice Montevecchi)* procedere a rappresentare puntualmente il contenuto di questo lavoro che - lo ribadisco - va anche a merito dei lavori svolti in Commissione da parte, non solo dei relatori, ma di tutti i colleghi che hanno dato un contributo importante.

Comunque, per essere brevi e per permettere ai colleghi di esprimere le loro opinioni su quanto è stato fatto e sul lavoro prodotto, mi sia consentito di rivolgere un ringraziamento non formale a tutti i componenti della 7ª Commissione, di maggioranza e di opposizione, ai relatori e a tutte le senatrici e ai senatori. Io credo che ognuno di loro debba essere orgoglioso del lavoro fatto e dei contributi offerti, che hanno comunque arricchito il testo che quest'Aula alla fine dovrà votare. Il nostro dibattito è stato ricco e serio, ci saranno polemiche (che poi finiranno inevitabilmente), ma se il sistema scolastico nei prossimi anni cambierà in meglio, se gli studenti (che sono i veri protagonisti del disegno di legge in esame e dei quali ahimè si è parlato troppo poco) avranno maggiori occasioni di crescita a loro disposizione in un sistema più moderno e al passo dei tempi, non sarà solo merito del Governo, del ministro Giannini, della maggioranza, ma di ciascuno di noi che abbiamo contribuito a questo dibattito.

Spesso si dice che il potere legislativo oggi vive in un rapporto di totale dipendenza dal potere esecutivo. Questa vicenda, anche molto travagliata e complessa, dimostra il contrario: il testo licenziato dal Governo è stato ampiamente modificato, prima dalla discussione alla Camera ed oggi al Senato con il testo presentato dai relatori; permettetemi di dire che è migliorato proprio grazie alla lettura parlamentare. Vorrei quindi esprimere un auspicio: mi auguro che il Governo, nel caso dovesse presentare un suo maxiemendamento, si affidi alle tante modifiche che qui abbiamo operato, frutto, comunque, di un confronto che ho già definito particolarmente ricco ed approfondito. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo poco da applaudire. Non capisco: o abbiamo un Regolamento che funziona per quest'Aula oppure lo trattiamo come una specie di gomma americana, di *chewing gum*, di tira e molla, che più lo si tira e più lo si allunga, ma ogni tanto si restringe. Non è possibile continuare a procedere in questa maniera.

Il presidente Marcucci ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare: poiché in Aula non ci sono i relatori, avrebbe dovuto solamente aggiornarla sull'esito dei lavori della Commissione, non nel merito, punto*. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut e delle senatrici Mussini e Simeoni).*

MONTEVECCHI *(M5S). (All'indirizzo del senatore Marcucci).* Vergognati, sei una vergogna!

GIARRUSSO *(M5S).* Vergogna!

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Lei, signor Presidente, non può intervenire dopo dieci minuti che ascoltiamo una relazione che non ha motivo di essere.

Il Governo sta facendo su questa materia un pasticcio inestricabile: almeno manteniamo il Regolamento che c'è in quest'Aula; non è possibile andare avanti! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e della senatrice Simeoni. Commenti dal Gruppo PD).*

Presidente Marcucci, mi meraviglio di lei, che oggi avrebbe dovuto dire: «Non siamo stati in grado di esaminare il provvedimento in Commissione, dove siamo obbligati a tornare»; non però con il maxiemendamento - che falsamente avete presentato in Commissione - ma addirittura con il primo provvedimento, che dovrebbe essere superato, pur sapendo tutti che, ad una certa ora del pomeriggio, qualcuno ci verrà a dire che c'è un maxiemendamento - o meglio un emendamento - sul quale il Governo porrà la questione di fiducia.

Non va bene così: chiedete rispetto dell'opposizione e dei provvedimenti che il Governo - e, legittimamente, la maggioranza - cerca di portare a conclusione, ma questa mancanza di rispetto del Regolamento è gravissima.

Presidente, la richiamo all'ordine: lei deve tenere fede... *(Proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Senatore Romani, come ha potuto apprezzare, sono intervenuto proprio per questo.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Lei deve fare in modo che il Regolamento venga salvaguardato! Non ne possiamo più: su questa materia lei avrebbe dovuto interrompere il presidente Marcucci al primo minuto, non al dodicesimo.

PRESIDENTE. Comunque, abbiamo apprezzato.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S).* Ma lui di che cosa parla? Per quale motivo prende la parola?

ZANDA *(PD).* Signor Presidente, ho chiesto la parola innanzitutto per pregare il senatore Romani di non arrabbiarsi, perché è molto meno efficace quando si arrabbia *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)* e anche per pregarlo di rispettare il ruolo del Presidente del Senato. *(Proteste dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S. Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È uno stadio, questo, ormai.

ZANDA *(PD).* È la prima volta che sento in Aula un Capogruppo usare l'espressione «richiamo all'ordine» rivolgendosi al Presidente del Senato *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)* in un modo così ingiustificato.
Quanto al merito dell'intervento... *(Commenti dei senatori Scilipoti Isgrò e Giarrusso).* Scusate, abbiate pazienza, mettiamoci d'accordo... *(Proteste dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S).*

SANTANGELO *(M5S).* Rivolgiti al Presidente!

PRESIDENTE. Adesso sono io che richiamo all'ordine, senatore Santangelo.

MONTEVECCHI *(M5S).* Bravo, bravo!

PRESIDENTE. Quando chiederà la parola, parlerà lei. Per favore, non interrompete chi parla.
Prego, senatore Zanda.

ZANDA *(PD).* Non ho nemmeno iniziato a parlare e vorrei poter parlare in un'Aula quantomeno silenziosa. Voglio dire, potranno far naturalmente tutto quello che credono, ma ascoltino, per cortesia, in silenzio, come noi ascoltiamo in silenzio quando loro parlano. *(Commenti dal Gruppo M5S).* Non c'è altro modo per stare nell'Aula del Senato, signor Presidente: io non conosco altro modo che quello di ascoltarci l'un altro; altri modi non ve ne sono. *(Commenti dal Gruppo M5S e dal senatore Malan).*
Le ho chiesto la parola, signor Presidente, soltanto per dirle che il presidente Marcucci ha presentato il provvedimento nel modo in cui, come sappiamo, tutti i Presidenti di Commissione fanno ogniqualvolta i provvedimenti arrivano in Aula senza il relatore: non ha fatto niente di nuovo rispetto a quello che avrebbe dovuto fare.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Bugiardo, non è vero!

ZANDA *(PD).* Quindi considero assolutamente pretestuoso il ragionamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Allora ha sbagliato il Presidente a richiamarlo!

PRESIDENTE. Senatore Malan, mi meraviglio di lei, che è un senatore Questore e dovrebbe tenere l'ordine in Aula, non intervenire così. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Per favore, non c'è motivo di esasperare gli animi.

ZANDA *(PD)*. Senatore Malan, lei sa ben di avere sempre il rispetto: per quale motivo lei non deve rispettare i suoi colleghi?

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Parli al Presidente! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

ZANDA *(PD)*. Anche tu, Scilipoti, sei sempre rispettato! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, lei non ha diritto di parlare.

ZANDA *(PD)*. Scilipoti, puoi strillare quanto vuoi perché non mi fai nessuna impressione.
Presidente, concludo perché lei capirà che è molto complicato parlare in queste condizioni in un'Aula che non consente un intervento nemmeno molto semplice di colloquio con il presidente Romani, al quale voglio dire che ha fatto un intervento da opposizione, privo totalmente di sostanza sia dal punto di vista regolamentare, che di qualsiasi *fair play* per quanto riguarda i rapporti all'interno del Senato. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Giarrusso e Martelli)*.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere con i lavori secondo l'ordine del giorno.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo intende intervenire?

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire sullo stesso argomento di cui hanno trattato il senatore Romani e il senatore Zanda. Mi rivolgo proprio a lei. *(Applausi della senatrice Simeoni)*.

PRESIDENTE. E a chi altro si vorrebbe rivolgere? *(Applausi della senatrice Finocchiaro)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. A lei, a differenza di altri che, come il senatore Zanda, si sono rivolti erroneamente a colleghi, io mi rivolgo a lei invece. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
Ieri le avevo fatto una richiesta; perché per una volta in questa legislatura si parla di scuola, un argomento che interessa tutti, perché si parla del luogo dove si creano e crescono gli adulti del futuro, quelli che, quando noi saremo ancora più vecchietti di adesso, decideranno le sorti di questo Paese (quindi, nessuno è fuori dalla causa della scuola, tutti siamo chiamati a interessarci e occuparci di quello che sta accadendo con questo provvedimento): le avevo chiesto di essere arbitro *super partes*. Lei, come al solito, con il suo sorriso serafico, mi ha congedata e ha continuato a viaggiare come un Frecciarossa sui binari, non dell'arbitrato imparziale, ma dell'arbitro che con un *assist* tira la palla in porta per la maggioranza. Questo non è il comportamento che dovrebbe avere una delle più alte carico dello Stato, quale è il Presidente del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*. Rinnovo allora l'appello in questa sede nei suoi confronti e ci tengo a precisare che evidentemente il senatore Marcucci non è soddisfatto dell'egregio lavoro di braccio che ha fatto in Commissione come un soldatino, e che ci ha condotto al punto in cui siamo oggi. Mi riferisco all'impossibilità per le opposizioni di lavorare in Commissione perché là il Governo non aveva i numeri. Questa è l'unica ragione per la quale il senatore Marcucci si merita un applauso. *(Applausi delle senatrici Bottici e Rizzotti)*. Il senatore Marcucci non pago di aver preso in giro le opposizioni viene anche in Aula e approfitta di uno spazio che gli è concesso per fare propaganda politica fasulla. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Simeoni, Mussini e Bignami)*. Nel maxiemendamento che loro presenteranno non è stata infatti cambiata una virgola della sostanza di questa riforma oscena (e contro la quale i docenti stanno continuando a protestare). Quindi, io la prego almeno di risparmiarci queste prese in giro che si sommano a una lunga serie di prese in giro che non fanno certo onore a questo Parlamento, ma in primo luogo, al Governo, al suo *Premier*, ai suoi Ministri che si sono ridotti a figuranti che vanno in televisione a mentire. *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e delle senatrici Simeoni e Bignami)*. Teniamo almeno questo posto pulito e casto da ogni menzogna.

PRESIDENTE. Continuo, al di là della metafora calcistica che non le si addice, a difendere la possibilità che anche lei possa intervenire in questo Parlamento e in questo Senato. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Continuo a difendere la possibilità di discutere a qualsiasi costo.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, siamo molto stupiti da quello che sta accadendo ad inizio discussione. Sappiamo benissimo, per la particolarità del disegno di legge in esame, che sarà una discussione molto complicata, ma siamo stupiti perché le parole che abbiamo ascoltato dal presidente Marcucci le avremmo volute ascoltare in Commissione. Infatti il presidente Marcucci, del quale non capiamo nemmeno noi perché abbia deciso di darsi il mandato di relatore e fare la relazione come se tutto fosse andato regolarmente in Commissione, ha tralasciato di raccontare ciò che è realmente successo in 7ª Commissione in questo mese.

Signor Presidente, lei che ieri ha permesso che quest'Assemblea votasse l'iscrizione del disegno di legge direttamente in Aula, forse non è stato sufficientemente informato di quanto è accaduto in Commissione. Noi dal 3 giugno eravamo in condizione di poter votare gli emendamenti e dal 3 giugno la maggioranza ha messo in atto una vera è propria pratica ostruzionistica e ci ha impedito di votare. Questo è accaduto in Commissione. Abbiamo votato solo dieci emendamenti il 15 giugno, poi, improvvisamente, tutti i tempi si sono dilatati senza spiegazioni reali. Ma le spiegazioni le leggevamo sui giornali: non si lavorava perché c'erano 3.000 emendamenti dell'opposizione. Ma oggi il presidente Marcucci ha fornito dati diversi: non erano 3.000 ma al Paese abbiamo raccontato che c'erano 3.000 emendamenti e l'ostruzionismo delle opposizioni; non ultimo l'abbiamo letto oggi sui giornali che riportavano un'intervista del presidente Marcucci. La realtà, invece, è stata che in Commissione non è stato dato modo all'opposizione di fare un lavoro serio perché questa maggioranza ha messo in atto le peggiori pratiche antidemocratiche, non consentendo il confronto nel merito. Noi eravamo invece disponibili a confrontarci e in un mese avremmo abbondantemente votato 2.000 emendamenti.

Quello che oggi avremmo voluto sentire era questo racconto, invece abbiamo sentito la relazione su quanto contenuto nel disegno di legge. Tra l'altro, sempre dopo il termine che ieri l'Aula ha stabilito per la presentazione degli emendamenti dell'Aula per stasera alle ore 19, vorrei ricordare che la Commissione aveva un termine previsto per la presentazione di subemendamenti al maxiemendamento presentato dai relatori per oggi alle 14. È a dir poco un'anomalia quella di fronte a cui ci siamo trovati. I subemendamenti presentati in Commissione in ogni modo avrebbero potuto consentire di proseguire il lavoro nel merito, essendo in tutto soltanto 600, come dai numeri forniti dal presidente Marcucci oggi. Ma anche questo lavoro parlamentare è stato impedito.

Signor Presidente, allora non c'è soltanto chi si è dato il ruolo di relatore, forse occorre anche raccontare la verità su quanto è accaduto: la maggioranza ha proibito un serio e leale confronto nel merito di questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per un fatto personale. Visto che il presidente Zanda ha detto che il mio intervento era totalmente ingiustificato dal punto di vista regolamentare, con calma, senza arrabbiarmi vorrei ricordare ciò che è avvenuto il 19 dicembre 2014. Quel giorno la presidente Finocchiaro, nota per la sua correttezza istituzionale e per come gestisce la 1ª Commissione, non fece una relazione in Aula sulla legge elettorale, che mi sembra essere materia altrettanto importante quanto quella vantata oggi dal presidente Marcucci per quanto riguarda la scuola, ma fece, su indicazione del Presidente (che immagino fosse lei e che in quell'occasione disse: «Ha facoltà di intervenire la presidente Finocchiaro per riferire sui lavori della Commissione») un intervento sui lavori della Commissione e non sul merito del provvedimento.

Quindi, caro presidente Zanda, l'intervento di prima l'avrò fatto anche da persona leggermente alterata, ma l'ho fatto ben consapevole di quanto sia stato sbagliato l'intervento del presidente

Marcucci, che si sarebbe dovuto limitare a descrivere i lavori della Commissione e non avrebbe dovuto farci la piazzata demagogica che ha fatto su un provvedimento che poi non andremo a votare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei solo porre una questione tecnica. Come lei mi ha chiesto, ho tagliato il mio intervento ma chiedo alla Presidenza che sia messo per intero a verbale.

PRESIDENTE. Non può essere messo a verbale: viene contestato.

SANTANGELO *(M5S)*. Non ha capito nulla. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ho già risposto. Commentate pure le mie decisioni? Ho detto che non può essere messo a verbale. *(Applausi del senatore D'Alì)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei come è prassi.

Io dico molto onestamente che avrei ascoltato il presidente Marcucci per un'altra ora. Anzitutto perché, vista la correttezza che egli ha avuto in Commissione nei nostri confronti, almeno dal punto di vista della Lega, quello poteva essere l'unico momento per il presidente Marcucci - a meno che non si sia iscritto a parlare in discussione generale - per poter dire quello che è successo in Commissione. Ma l'avrei ascoltato anche per un altro motivo: perché l'intervento del Presidente Marcucci, che, la prego, Presidente, se non viene messo agli atti io sono disponibile a leggere per intero - caro collega, non sto scherzando - è l'esempio lampante di quanto il Partito Democratico e questa maggioranza siano ormai come un pugile suonato per quanto riguarda la questione della scuola.

Quando penso al tema della scuola e a questo provvedimento, penso a due facce, quella di Renzi e del ministro Giannini il giorno che l'hanno presentato. Il ministro Giannini era incavolata come un bufalo, mentre Renzi sembrava la persona più felice del mondo. Ora, nel momento in cui il Ministro, che è un Ministro competente, aveva quella faccia, vuol dire che qualcosa non andava; nel momento in cui il Partito Democratico ha cominciato a girare per le scuole d'Italia, a cercare quasi di imporre ai «suoi» insegnanti questo provvedimento, e più girava per le scuole più gli insegnanti si incavolavano, vuol dire che qualcosa non andava; nel momento in cui questo provvedimento è arrivato nell'Aula della Camera, e con esso sono arrivati una valanga di emendamenti (non ostruzionistici ma dovuti al fatto che c'erano decine e decine di insegnanti che ci riempivano la casella di posta elettronica) vuol dire che qualcosa non andava. Nel momento in cui al Senato - non so se volutamente - per una giornata hanno bloccato i *server* quando usciva la parola «scuola», vuol dire che qualcosa non andava; nel momento in cui in Commissione vi siete comportati in questo modo, nel modo peggiore, come ho detto anche questa mattina (da un lato qualcuno cercava di costruire, dall'altro qualcun altro fuori cercava di distruggere) vuol dire che qualcosa non andava. Nel momento in cui il Partito Democratico e la maggioranza presentano più emendamenti di tutta l'opposizione vuol dire che qualcosa non va. Nel momento in cui si arriva alla fiducia perché sapete benissimo che, se non fosse posta la fiducia, su molti emendamenti sareste andati sotto, vuol dire che qualcosa non va. Nel momento in cui il presidente Renzi ci obbliga a tenere bloccato il provvedimento alle assunzioni, mentendo agli italiani dicendo che le assunzioni verranno fatte solamente se verrà approvata questa riforma farlocca vuol dire che qualcosa non va. E la preoccupazione che ha il Presidente del Consiglio dimostra che siamo dalla parte del giusto; dimostra che chi è fuori e si sta lamentando e ci sta scrivendo, tutti quegli insegnanti che, come ho detto prima, espongono cartelli con su scritto «mai più Partito Democratico», vuol dire che noi siamo dalla parte del giusto e che qualcosa per voi non va più. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

PRESIDENTE. Proprio in relazione a quanto riferito dal senatore Marcucci, avverto che, non essendosi concluso l'esame in Commissione, il disegno di legge n. 1934 sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, abbiamo posto la questione pregiudiziale QP1 con riferimento al disegno di legge nel testo proveniente dalla Camera dei deputati, ma le questioni pregiudiziali che poniamo, nel merito, dal punto di vista dei profili di costituzionalità, possono tranquillamente riferirsi al maxiemendamento presentato in Commissione e che non so in quale veste sarà poi ripresentato in Assemblea. Lo dico con molta chiarezza: in questa Assemblea siamo abituati al fatto che le opposizioni presentino questioni pregiudiziali, soprattutto per ciò che riguarda i profili di costituzionalità, sui disegni di legge più importanti. Si rischia dunque che ciò possa sembrare un passaggio rituale, che deve essere consumato. Richiamo però l'attenzione di tutti sul fatto che abbiamo voluto presentare la questione pregiudiziale in esame, perché mai come nel caso di questo disegno di legge - ancora una volta si tratta di un disegno di legge delega - vi sono molti elementi e molti articoli che, a nostro avviso, si pongono in netto contrasto con alcuni principi e alcuni articoli della Costituzione.

Proprio la presenza di questi profili molto delicati di costituzionalità avrebbe dovuto indurre seriamente la maggioranza e il Governo a prendere in esame la nostra proposta, che, tra l'altro, con il vostro maxiemendamento avete dimostrato essere tecnicamente possibile, ovvero la proposta di dividere la questione riguardante il piano delle assunzioni - e quindi il tema molto delicato del precariato - dalla riforma complessiva della scuola, che aveva la necessità, proprio per questi profili molto delicati di costituzionalità, nel merito, di essere discussa in un tempo successivo, con calma, attraverso una grande consultazione nel Paese.

In qualche modo, però, vi è stato già detto con chiarezza quali sono i punti che non possono essere tollerati, se davvero si vuole fare il bene della scuola, per il futuro del nostro Paese. Le iniziative, le manifestazioni e le Assemblee che sono state fatte in tutte queste settimane e in questi mesi evidenziano che tutto il mondo della scuola, anche la gran parte di quei presidi che sembrate voler esaltare con il disegno di legge in esame, è assolutamente contrario al provvedimento in esame. La prima questione, che ha un rilevo molto serio e che rappresenta l'assunto fondamentale su cui si fonda la scuola pubblica, riguarda il fatto che il disegno di legge in esame mette innanzitutto in discussione la libertà di insegnamento e quindi si pone in netto e chiaro contrasto con l'articolo 33 della nostra Costituzione. Ne abbiamo discusso molte volte, è evidente a tutti ed è assolutamente chiaro che, così come è stato confezionato, il disegno di legge in esame, ad esempio sulla questione del potere attribuito ai presidi, si pone in contrasto con il principio cardine su cui si fonda l'articolo 33 della nostra Costituzione, che è la libertà della ricerca e di insegnamento e che costituisce una delle questioni discusse a lungo e profondamente nell'Assemblea costituente.

Non solo, ma è evidente a tutti che mettere in discussione e quindi porsi in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione significa, tra l'altro, che questo potere di chiamata del preside, che lei comprende bene, signor Presidente (forse indirettamente ha un po' a che fare con il mondo della scuola), non solo può aprire la strada ad operazioni magari anche poco trasparenti di clientelismo, ma rischia chiaramente di rendere possibile costruire addirittura delle scuole di tendenza, cioè delle scuole in cui vi è, a seconda della cultura e dell'ideologia del preside stesso, una impostazione addirittura di tendenza ideologica, differente da scuola a scuola. Non è un argomento peregrino, ma è una delle questioni fondamentali che abbiamo posto e che è stato posto dalla scuola e dagli insegnanti. Pertanto, signor Presidente, chiediamo all'Assemblea di non sottovalutare questo voto sulla questione pregiudiziale, perché questo punto in particolare, relativo all'articolo 33 della Costituzione e quindi alla libertà dell'insegnamento, è una delle questioni fondamentali da cui poi se ne possono dedurre molte altre.

Potrei continuare con gli esempi, ma l'altra questione che a nostro parere non è da sottovalutare, sempre relativa al potere del preside, è a nostro avviso anche il palese contrasto con il quarto comma dell'articolo 97 della Costituzione, perché è evidente a tutti che la discrezionalità nella chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico annulla di fatto la validità delle graduatorie vigenti.

Ancora una volta, poi, ci troviamo di fronte ad otto deleghe che sono contenute all'interno del disegno di legge, che vertono su materie assolutamente delicate e ne potrei citare alcune. Pensiamo, ad esempio, alla questione che riguarda materie come l'integrazione della disabilità e quindi tutto il tema del sostegno, la valutazione degli studenti, la tutela contrattuale dei diritti dei

lavoratori. In questo caso, quindi, siamo di fronte ad un doppio profilo delicato dal punto di vista costituzionale, in parte per quanto riguarda le deleghe e quindi la coerenza con l'articolo 76 della Costituzione e dall'altra con l'altro elemento, che non è assolutamente trascurabile, che riguarda gli articoli 34 e 39 della Costituzione stessa per quanto riguarda i temi della contrattazione collettiva.

Tornando all'articolo 76, certo ormai siamo abituati, ma con tutto quello che è avvenuto ci siamo trovati di fronte, come ha spiegato benissimo la senatrice Petraglia, ad un ostruzionismo della maggioranza che ha impedito di fatto il lavoro nella Commissione per un solo motivo, cioè che non si è voluto procedere neanche ad una votazione, nemmeno sul noto ordine del giorno relativo alla questione dello stralcio, perché si aveva difficoltà con i numeri in Commissione. È una questione che la maggioranza non ha avuto il coraggio di affrontare e rispetto alla quale non ha voluto confrontarsi ed assumersi delle responsabilità, facendo in modo che ci fossero soltanto operazioni dilatorie, con una pantomima incredibile, inventandosi chissà quale ostruzionismo dell'opposizione, per fare in modo che lo schema di gioco fosse sempre lo stesso e cioè che all'ultimo minuto si dicesse che c'era fretta e necessità di portare il disegno di legge in Aula.

Si è fatto in modo di mettere in moto un meccanismo di propaganda bieca sulla pelle degli insegnanti e dei precari, dicendo che noi stavamo impedendo la possibilità delle assunzioni e poi si è voluta mettere in campo la storia delle assunzioni dicendo che se non si fosse approvato il disegno di legge, queste sarebbero saltate a causa degli emendamenti dell'opposizione, quando nel maxiemendamento stesso la riforma in realtà viene rinviata al 2016 e al 2017, a dimostrazione che si sarebbe potuta benissimo fare l'operazione delle assunzioni. *(Applausi dei senatori Bignami, Campanella e Morra).* E in tutto questo si chiede la fiducia. Si mette in moto ancora una volta il meccanismo della fiducia su un disegno di legge che contiene otto deleghe, quindi in contrasto ancora più forte con l'articolo 76. Ci siamo abituati, perché lo schema di gioco è sempre lo stesso.

Signor Presidente, noi non possiamo però più permettere che questo avvenga. Si danno deleghe in bianco e si impedisce alla Commissione di discutere. Si è impedito alla Commissione di esprimere un voto, perché avevate paura di andare in minoranza. Vi siete dunque inventati il meccanismo dell'ostruzionismo per arrivare a una farsa.

Signor Presidente, torno a dire che i profili sui punti di cui sto parlando sono di totale incostituzionalità.

Concludo dicendo, sempre per quanto riguarda l'articolo 33 della Costituzione, che voi, con questo disegno di legge, con il meccanismo dei *bonus* fiscali mettete in discussione un altro principio cardine della Costituzione. Gli enti privati possono legittimamente e liberamente organizzare l'istruzione e la scuola, ma senza oneri per lo Stato. Voi invece introducete delle norme che favoriranno le disuguaglianze, che faranno pagare con i soldi di tutti i lavoratori, e magari dei pensionati, le scuole del ceto medio e più alto. Questo è quanto state facendo in totale disprezzo della scuola pubblica, in totale disprezzo di tutti gli articoli cardine della nostra Costituzione.

Per questo motivo chiedo, anche a tutti coloro che si oppongono a questo disegno di legge, di non prendere sotto gamba la questione pregiudiziale, ma di esprimere un voto favorevole alla nostra pregiudiziale di costituzionalità per ristabilire la verità: questo disegno di legge deve essere affossato, perché in contrasto con la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami, Campanella, Mussini e Simeoni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Marin per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi permetta di fare un richiamo su quanto è successo in Commissione (richiamo che entra nel merito rispetto alla incostituzionalità).

Ricordavano prima alcuni colleghi della Commissione istruzione che quando si parla di questi temi non vi è colore politico.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,28)

(*Segue* MARIN). Ma va bene ricordare quanto è successo, e bene hanno fatto i colleghi.

Io capisco la difficoltà del presidente della Commissione, senatore Marcucci, la cui correttezza ricordava prima il senatore Centinaio. Ma quanto è successo in questi giorni sul disegno di legge sulla scuola, signor Presidente, ha dell'inverosimile. Quindi, se il Presidente del Gruppo di Forza Italia, senatore Paolo Romani, si è scaldato, come raramente fa in quest'Assemblea, è perché il livello di sopportazione di quest'Assemblea, che dovrebbe coinvolgere anche i colleghi del Partito Democratico, e anche i colleghi della maggioranza, oggettivamente è andato ben oltre il livello di guardia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Tanto per fare un esempio, siamo stati riuniti più volte in Commissione, anche con la disponibilità della minoranza, che in quella Commissione è minoranza e non è mai opposizione dura, perché lì si entra davvero nel merito dei provvedimenti, riconoscendo a chi la conduce la disponibilità al dialogo e ad ascoltare tutto. Ma in questi giorni abbiamo superato qualsiasi livello accettabile per una Commissione del Senato. Mi permetto qui di ricordare che il Presidente del Consiglio, il "professor" Renzi ci ha informati l'altra sera che, finita la sua carriera politica, diventerà insegnante, dimenticando che alla scuola e all'università (anche se non ci ha comunicato se sarà professore di scuola o di università) si accede per concorso, una volta conclusi dei percorsi formativi.

Ma non è assistenzialismo cronico né statalismo cronico, ciò che è presente in questo provvedimento, signor Presidente e colleghi del PD. Ebbene, il "professor" Renzi ci ha ricordato che il disegno di legge lo avrebbe sospeso, come ricordava correttamente la senatrice Petraglia. Prima ci ha fatto sapere dalla televisione, saltando tutte le sedi istituzionali, che avrebbero sospeso il provvedimento perché - udite udite! - bisognava sentire il mondo della scuola. Avrebbe convocato per tre giornate il mondo della scuola, perché avvertiva il dovere di sentire tutti. È una situazione kafkiana. Il disegno di legge era già stato votato alla Camera, signor Presidente. Oggettivamente non è accettabile: è una dimostrazione di stato confusionale che non riguarda solo il disegno di legge sulla scuola ma il Paese, perché il Presidente del Consiglio non può essere in queste condizioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Lo dico perché è il Presidente del Consiglio di tutti, di tutti gli italiani. Diventa ridicolo.

Ci ha detto che farà il professore. Sicuramente ha il titolo di studio, ma non fa i percorsi formativi e non farà concorsi; infatti, anche per questo richiamerò l'articolo 97 della Costituzione e i profili di incostituzionalità che il nostro Gruppo ha rilevato.

Inoltre ha sospeso quello che ha fatto alla Camera, affermando di volerne discutere un po' con il Paese, perché credo che forse quella sera, in un momento di lucidità, si sarà reso conto che non solo in quest'Aula non c'è nessuno (credo neanche nella maggioranza) che apprezza questo disegno di legge, ma neanche nel Paese: tutto il mondo della scuola è contrario. Mi chiedo se ci si interroghi: se tutto il mondo della scuola è contrario, ci saranno delle motivazioni.

Per entrare nel merito, aggiungo che prima di far andare un provvedimento all'esame dell'Assemblea, si ha il dovere di farlo passare in Commissione, invece abbiamo continuamente rimandato questi lavori per via di un modo di procedere schizofrenico del Governo, da trattamento sanitario obbligatorio: oggi si fa, domani non si fa, c'è la fiducia, non c'è la fiducia. Alla fine abbiamo votato qualche emendamento della Commissione bilancio; ne abbiamo votati nove passati all'esame di quella Commissione; si è trattato di quattro emendamenti, di quattro voti, signor Presidente. Oggettivamente, le opposizioni ne avevano presentati più di 2.000, ma lo abbiamo fatto perché non crediamo nel provvedimento; invece sarebbe colpa dell'opposizione se non venissero assunti gli insegnanti.

Il fatto è che noi vogliamo una scuola di merito, di qualità, non vogliamo una scuola assistenzialista e statalista. Ad esempio, si escludono coloro che hanno fatto un tirocinio formativo abilitante, mentre si assume gente che ha superato il concorso nel 1999 e magari, facendo poche supplenze ogni anno, è dovuta andare a fare un altro lavoro. Signor Presidente, si manda ad insegnare qualcuno che magari sta facendo un altro lavoro! Altro che scuola di qualità e del merito.

Detto questo, come era giusto fare per partecipare e anche per spiegare per quali ragioni nel nostro Gruppo c'è un'insoddisfazione così forte che ha portato il presidente Romani ad esprimersi in certi toni, avremo molte cose da dire nella discussione generale e nelle dichiarazioni di voto rispetto al tutto quello che è successo.

Le faccio un esempio proprio rispetto alla Costituzione. Deve essere garantito il diritto allo studio e la scelta delle famiglie deve essere garantita alla pari per le scuole pubbliche e per quelle paritarie. Quanto a quest'ultimo tema, le porto un esempio che secondo noi presenta dei profili da valutare. È possibile che nella grande banca dati del MIUR non verranno inseriti gli studenti che frequentano le scuole paritarie? Vengono inseriti solo quelli che frequentano le scuole pubbliche, ma una famiglia ha determinati diritti. Noi che crediamo nel lavoro che svolgono le scuole paritarie, vogliamo difenderle, siamo dalla loro parte perché è giusto che i genitori, credendo in certi valori, decidano dove mandare a scuola i propri ragazzi. O vogliamo sempre la solita scuola assistenzialista e statalista di cui parlavo prima, quella del Partito Democratico, già PCI, PDS, DS, cioè una scuola di sinistra? Noi crediamo quindi che anche gli studenti delle scuole paritarie meritino di essere inseriti. Inoltre, non è possibile che i genitori che spendono risorse importanti, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, per mandare i figli nelle scuole paritarie detraggano il 19 per cento, avendo cioè un credito d'imposta fino a un massimo di 400 euro, perché tale cifra diventa veramente ridicola: si consideri che non raggiunge neanche quel ridicolo *bonus* di 80 euro che ha

permesso al Governo Renzi di vincere le elezioni europee. Le scuole paritarie vanno quindi difese, perché si crea una disparità.

Aggiungo inoltre che non è chiaro come verranno fatte le assunzioni all'interno delle scuole paritarie: sarà opportuno che una scuola paritaria privata possa scegliere gli insegnanti che portino dei valori ad essa attinenti.

Signor Presidente, vede, gli elementi sono tantissimi, ma per entrare più nel merito, ricordo, tra le altre cose, che questa riforma ha avuto il primo voto alla Camera con una maggioranza molto risicata di 316 voti, nonostante ne sia stata formata una molto più ampia da quel premio di maggioranza giudicato incostituzionale dalla Corte, che porta fino a 330 deputati, che è supportata da altri deputati, eletti in liste diverse, magari anche con il nome di Berlusconi Presidente.

Detto questo, signor Presidente, per richiamare i profili d'incostituzionalità del provvedimento, ci siamo richiamati ad ogni comma dell'articolo 97 della Carta, che fa sollevare dubbi di costituzionalità rispetto a questa riforma.

Volendo procedere per temi, con riferimento a quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi, per quanto riguarda i dirigenti, si crea una scuola piramidale, dove ad essi viene data un'importanza tale per cui riteniamo si rischi veramente di mettere nelle loro mani non solo il futuro dei nostri figli, ma anche quello dei professori, con le loro scelte didattiche. Sotto tale profilo, crediamo non vi sia alcuna garanzia in questo modello organizzativo. Non vi sarà neanche garanzia sugli atti d'imparzialità di questi dirigenti, fatta salva ovviamente la buona fede di tutti, ma, anche su questo, ovviamente c'è una discussione aperta.

Il compromesso al ribasso che esce su questa riforma è una moneta di scambio, avvenuto all'interno di quel congresso costante del PD che è diventato il Governo Renzi, che versa in quello stato confusionale di cui parlavo prima. Con carità cristiana, voglio anche comprenderlo, perché diventerà professore e sta pensando alla sua vita futura: fa il Presidente del Consiglio e il segretario del Partito Democratico: oggettivamente, capisco che si trovi in uno stato di confusione.

Ma non solo. L'ordinamento degli uffici sotto determinate sfere di competenza e l'attribuzione di responsabilità proprie dei funzionari ci fanno pensare, anche da questo punto di vista, agli albi regionali ed alla discrezionalità del dirigente scolastico.

Infine, quanto alle otto deleghe in bianco che vengono lasciate al Governo su un argomento così importante, se fosse vero quello che ci viene raccontato dal Partito Democratico - perché il Governo è il Partito Democratico - e cioè che sono partiti nella fase d'ascolto da più di un anno, in questo stato di confusione che coinvolge il Governo e quindi il Partito Democratico, lo ribadisco, viene da sorridere pensando alla discrezionalità, ai dirigenti e alle scuole di cui parlavo prima.

Per tutti questi motivi, crediamo che non si possa procedere con la discussione e mettiamo ai voti ovviamente i profili di costituzionalità contenuti nella questione pregiudiziale che abbiamo presentato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Colleghi, era il 5 marzo 2014 quando il nostro attuale Presidente del Consiglio visitava la scuola elementare «Raiti» di Siracusa. Iniziò quella che promise sarebbe stata un'abitudine, per poi stopparsi subito, a causa delle polemiche che insorsero per il famoso coro che gli venne prospettato e che accettò molto volentieri, ma che ricordò a tanti epoche ben poco felici della nostra storia novecentesca.

Ora, il confronto con il mondo della scuola, tema auspicabilissimo, non può prescindere dal rispetto dei nostri valori costituzionali che, anche ad avviso del Movimento 5 Stelle, vengono violati da questa presunta riforma della cosiddetta buona scuola, che tutto fa, tranne che migliorare il clima di positività all'interno del quale solo e soltanto si può cooperare per lavorare al fine di rendere i futuri cittadini - ma, prima ancora, le future persone - capaci di affrontare le sfide della realtà in maniera netta, pulita ed onesta.

A nostro avviso, sono gli articoli 33, 34, 76 e 3 della Costituzione quelli che vengono oltraggiati e vilipesi da questa sciagurata riforma, imposta al Parlamento con un *iter* che definire memore delle descrizioni di Ulisse fatte da Omero è usare un eufemismo.

Questa riforma, troppe volte annunciata, è stata alla fine presentata finanche oggi dai giornali come qualcosa che garantirà 100.000 assunzioni. Ebbene, si tratterà di 100.000 assunzioni di servi che dovranno, in qualche modo, omaggiare i dirigenti scolastici dotati di poteri abnormi, cosa che la nostra Costituzione non consente perché la nostra Carta fondamentale vuole organizzare la società

secondo principi retti e netti di trasparenza, democrazia e uguaglianza sostanziale dei cittadini. I docenti debbono avere assicurata la libertà d'insegnamento, esattamente come prevede l'articolo 33 della Costituzione. Il *bonus* fiscale incide sulla raccolta della fiscalità generale e, pertanto, lede un principio per cui senza oneri per lo Stato - lo sappiamo tutti - tutti possono offrire istruzione in maniera anche concorrenziale con lo Stato ma senza che questo comporti un aggravio di spesa per il contribuente e per il cittadino.

Voglio ancora dire che questa riforma, colleghi che un tempo vi richiamavate alla giustizia sostanziale, essendo figlia di una logica che induce economie di scala, polarizzerà verso scuole capaci di assorbire finanziamenti e docenti ritenuti migliori le risorse più vive e più fresche per poter forse offrire una didattica - voglio anche crederlo - di maggior qualità. C'è però chi non avrà la possibilità di mandare i propri figli presso una scuola di città - mi rivolgo ai tanti parlamentari che provengono da territori di montagna - o del centro della città. Nelle città, infatti, ci sono i centri raffinati, *snob*, tutelati, ma anche le periferie degradate, dimenticate e oggetto di incursione elettorale solo in prossimità del voto da parte dei politici. Per noi la scuola deve essere innanzitutto una dimensione in cui lo Stato fa avvertire la sua presenza e questa riforma della buona scuola allontana le scuole perequative in questi Comuni e in questi centri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'articolo 3 della Costituzione, con il suo secondo comma, ci ricorda che è compito dello Stato la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono a tutti non di arrivare, ma di poter partecipare al cosiddetto ascensore sociale e, cioè, a dinamiche di mobilità perché, in funzione del merito, a tutti è concesso di provarci. Questa riforma nega a quegli studenti, oltre che a quei docenti, questa possibilità e ciò voi lo sapete perché questa è una riforma nata negli ambienti di Confindustria, nell'Associazione TreeLLLe ed è di tutti quelli che vogliono creare una privatizzazione della scuola pubblica, come se non fosse stata data la possibilità ai privati di entrare anche in questo ambito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per cui, riprendo il latinista Matteo Renzi che, a gennaio, pronunciava un motto riferito ad Orazio: «*Carpe diem, quam minimum credula postero*». Io voglio credere il meno possibile al domani se il domani è quello che voi prospettate e spero che anche in questa Aula, giacché dobbiamo essere fedelmente ancorati ai nostri principi costituzionali, si abbia il coraggio di rigettare al mittente una riforma che ha tanto da farsi perdonare, talmente tanto che l'unica possibilità è la cancellazione della stessa.

Quousque tandem abutere, Matteo*, patientia nostra?* Per questi motivi chiedo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1934. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Oggi le citazioni latine vanno per la maggiore.

Ha chiesto di intervenire il senatore Candiani per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente, proseguendo sulla stessa strada viene da dire: «*Hic Rhodus, hic salta*». Qui si verificherà la tenuta della maggioranza e, come sempre, troveremo le solite mani trasparenti ed invisibili che sostengono il Governo anche in queste circostanze perché non hanno il coraggio di affrontare i propri problemi e le circostanze indubbiamente di incapacità governativa che stanno spingendo verso questo provvedimento.

Sì, Presidente, presentiamo una questione pregiudiziale in quanto riteniamo che il cosiddetto disegno di legge buona scuola - come il Presidente del Consiglio dei ministri, ad uso e consumo della propaganda è ormai abituato a fare chiamando le cose non con il loro nome ma per perifrasi e ancor più con parabole - malgrado le modifiche apportate con il maxiemendamento degli ex relatori, e forse del Governo, non è accettabile. Questo peraltro è paradossale perché sappiamo tutti come andrà a finire la discussione dal momento che tutto quello che stiamo facendo sarà ghigliottinato direttamente dalla presentazione di un maxiemendamento. Ma così vuole la prassi parlamentare e allora affrontiamo anche la questione pregiudiziale QP4.

Come dicevo, il disegno di legge rimane incostituzionale in molti dei suoi aspetti più rilevanti, soprattutto riguardo all'articolo 10 in quanto esclude dalle assunzioni a tempo indeterminato gran parte degli insegnanti precari, riservandole soltanto ai vincitori del concorso 2012 e agli scritti alle graduatorie ad esaurimento stesse.

Come è noto, secondo i principi costituzionali è invece dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei pubblici poteri, come recita opportunamente l'articolo 97 della Costituzione, e quindi assicurare, da un lato, che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza e al merito per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dall'altro, che siano riconosciuti i diritti di coloro che sono stati penalizzati nell'accesso al procedimento concorsuale per mere scelte governative di finanza pubblica. Ne consegue che le situazioni di potenziale espansione delle condizioni di diritto (come quelle dei candidati collocati nelle graduatorie di merito in

questione), sono tutelate dal nostro ordinamento come legittime aspettative, ovvero interessi legittimi dei medesimi.

Non può, dunque, ignorarsi che si è tuttora in vigenza di una graduatoria di merito posta in essere dal testo unico della scuola, il quale prevede la prevalenza delle graduatorie di merito sulle graduatorie ad esaurimento.

Si rinviene altresì una palese violazione quindi dell'articolo 3 della Costituzione per il fatto che, con riferimento all'articolo 10, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, non siano state individuate modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo, nonché ad estendere il piano straordinario di assunzioni di cui al medesimo articolo anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto; aspetto evidenziato dai firmatari del presente atto e confermato con propria osservazione dalla Commissione lavoro in sede di parere.

Evidenti profili di incostituzionalità, infatti, Presidente, si ravvedono secondo gli scriventi nel piano assunzioni straordinario. Si suppone che lo Stato emani leggi perseguendo specifici obiettivi nel bene e nell'interesse comune; infatti, in data 31 agosto 2013, veniva pubblicato il decreto-legge n. 101 del 2013, dal titolo «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».

Ebbene, Presidente, il decreto-legge appena menzionato interveniva quindi sulle norme generali in materia di pubblico impiego dettando disposizioni *ad hoc*, affermando tra l'altro che (articolo 4, comma 3) l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata - cito testualmente - all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007. Le amministrazioni pubbliche quindi possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso. È opportuno ricordare, signor Presidente, che, ai sensi del testo unico sulla scuola e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Il decreto-legge, che è stato regolarmente convertito, è perfettamente in linea con quanto già aveva espresso il Consiglio di Stato, con pronuncia in adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, e questo riguardo non solo alla necessità di bandire un nuovo concorso, ma anche all'obbligo di dar conto del motivo per cui l'amministrazione intende far decadere una graduatoria, ivi presenti i soggetti valutati idonei, e procedere ad un nuovo concorso. «Detto dovere motivazionale - e proseguo con la citazione - è particolarmente rilevante nei casi in cui l'amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall'ordinamento» (...) e «l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso». «Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatone degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso».

Ebbene, signor Presidente, a nostro parere appare, dunque, inspiegabile e irrazionale la decisione del Governo di escludere dal piano di assunzione tutti i soggetti iscritti nelle graduatone di merito approvate negli anni 2013 e 2014, in quanto in contrasto con l'obiettivo di razionalizzazione di cui ai provvedimenti sopra richiamati. Il legislatore può ovviamente riformare a suo piacimento un futuro reclutamento, ma non gestire il presente ignorando del tutto la legislazione vigente, tra cui il testo unico, attribuendo più del 90 per cento delle immissioni ad una graduatoria subordinata ed eliminando *tout court* le legittime aspettative giuridiche degli iscritti in graduatoria. Le modifiche emendative approvate in sede referente relativamente ai cosiddetti precari della scuola non eliminano tali illegittimità, che finirebbero con l'aprire una serie di contenziosi dall'esito incerto per le casse dello Stato.

Ritenendo, in conclusione, il provvedimento non esaustivo dei rilievi mossi all'Italia dalla Corte di giustizia europea con sentenza del 26 novembre 2014, riteniamo che il Senato debba deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1934 ed allegati.

Noi, signor Presidente, siamo molto scettici sul fatto che il Governo abbia valutato i ricorsi che sarebbero comunque presentati e i pregiudizi che deriverebbero dall'eventuale approvazione in sede giurisdizionale. Ci troveremmo di fronte non ad una sistemazione del precariato nella scuola, ma, al

contrario, al nascere di contenziosi che renderanno ancora più incerto il futuro dell'istruzione. Ed è tutto quello di cui non avremmo bisogno. Ma il Governo evidentemente - com'è stato detto - desidera ancora abusare della nostra pazienza. Ma fino a quando continuerà ad abusare della pazienza dell'intero Paese? *Quousque tandem, Catilina? (Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami, Campanella e Casaletto).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bonfrisco per illustrare una questione pregiudiziale.

BONFRISCO *(CRi)*. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali fin qui esposte rappresentano solo una parte dei tanti profili di costituzionalità che questo impianto di riforma va a toccare e che produrranno inevitabilmente non solo reazioni negative nel merito del contenuto, quanto - ed è questo forse il rilievo che dovrebbe interessarci di più - una serie di contenziosi che alimenteranno ulteriormente lo stato di confusione nel quale si trova oggi la nostra scuola.

Vorrei dire soprattutto al Governo, che è così preoccupato della tempistica per l'assunzione degli oltre 100.000 precari al punto da far sottostare ad esso tanti principi ben più importanti - come, ad esempio, quello dell'offerta didattica, che in questo impianto di riforma è così trascurato - che a forza di procedere per forzature, anche dal punto di vista del profilo costituzionale, ci troveremo di fronte a un tale numero di contenziosi che gli impedirà di realizzare in tempo ciò che intende fare con l'assunzione e la stabilizzazione di quei precari, che dalle graduatorie vengono direttamente immessi in ruolo al compimento del primo giorno di scuola, quando tutti ci auguriamo la scuola italiana possa regolarmente iniziare le sue lezioni.

La nostra pregiudiziale completa e sostiene ulteriormente quei profili già illustrati dai colleghi, ma pone anche l'accento soprattutto su un aspetto: come noi riusciremo a rendere operativa una riforma che, dal punto di vista costituzionale, è particolarmente scoperta in tutti i commi di quell'articolo 97, il quale dovrebbe invece garantire tutti i profili richiesti ad una riforma scolastica, e alla fine produrrà un risultato assai negativo e critico.

Sia chiaro da subito che chi oggi pone la questione pregiudiziale lo fa nell'interesse del sistema scolastico nel suo insieme e, in particolare, di quei docenti di quelle graduatorie che si vorrebbero rendere concrete ed applicabili fin dal primo giorno di scuola, quando invece non sarà così. Fermarsi un altro giorno in un lavoro di approfondimento, come avevamo chiesto in Commissione prima ancora che in quest'Aula, forse farà risolvere un problema in più al Governo, risolverà qualche questione al grande sistema scolastico, e magari lascerà più tranquilli e sereni gli insegnanti nel dover procedere alla programmazione del proprio lavoro, insieme con i dirigenti scolastici e con tutti coloro che dovranno, giocoforza, organizzare un servizio per i primi di settembre. Per colpa della fretta e della forzatura che questo Governo sta compiendo sulla riforma della scuola, tutto ciò non sarà possibile.

Prego di ricordare tutto questo il giorno in cui la scuola non potrà cominciare regolarmente le sue lezioni. Non si dia colpa alle opposizioni che hanno presentato degli emendamenti correttivi. Quel giorno forse ci auguriamo che il Governo potrà e saprà fare un po' di autocritica. *(Applausi dal Gruppo CRi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, con questo ulteriore passaggio parlamentare il Governo ha ancora una volta manifestato un atteggiamento di dispregio per il Senato, e lo ha fatto in più modi, rimanendo comunque nel solco di un comportamento che ormai tiene sin dal suo insediamento e che ha peggiorato, laddove fosse possibile, il comportamento degli ultimi Governi.

I Regolamenti e gli stessi articoli della Costituzione vengono letti in modo elastico - come poco fa ricordava il collega Romani - a seconda che convengano o meno al Governo in un momento piuttosto che in un altro.

I colleghi poc'anzi hanno ricordato che il disegno di legge in esame viola l'articolo 33 della Costituzione, che difende la libertà di insegnamento, che è fondamentale per la coesione di una comunità nazionale, al fine di evitare che si creino scuole differenziate a seconda del luogo in cui si trovano o della persona da cui vengono gestite come un'azienda - questo si ricerca - comprimendo anche la libertà e la dignità di lavoratori, di tanti insegnanti. Questi, nel continuo confronto con le difficoltà dell'insegnamento ai nostri ragazzi, hanno manifestato la loro capacità di perseguire concretamente quel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il dovere di dare a tutti i cittadini un livello di uguaglianza reale, effettiva.

Viola anche l'articolo 97 della Costituzione perché, facendo dei presidi e dei dirigenti scolastici i *dominus* della scuola, sostanzialmente sottrae alla scuola quella capacità di essere non solo pienamente democratica, ma anche ben gestita.

Viola altresì l'articolo 76. Noi sappiamo che le deleghe possono essere conferite dal Parlamento al Governo solo per oggetti definiti e con criteri ben determinati. Le deleghe in bianco sono la resa del Parlamento all'Esecutivo *(Applausi della senatrice Bignami)*, una cessione della potestà legislativa al Governo, un Governo che già in più occasioni ha manifestato insofferenza per il controllo del Parlamento, insofferenza per lo spazio che la nostra Costituzione attribuisce al Parlamento. L'avevano già fatto con la legge elettorale. Lo hanno rifatto con la norma sulla scuola.

Il non esaminare in Commissione un atto legislativo significa consegnare all'Esecutivo la responsabilità del contenuto; significa abdicare al ruolo di questa Camera. E, da parte della maggioranza, costringere questa Assemblea a ratificare ciò che il Governo decide è un atto di responsabilità gravissima. È un atto di responsabilità politica che pagheranno carissimo e che hanno già pagato, ma non del tutto. Dovunque mi sono mosso in Italia ho sentito ripetere «Mai più PD». Proverete a correggere questa cosa? Non so fino a che punto possiate riuscirci, perché avete tradito la parte di elettorato che vi era più vicina - e lo sapete - e questa cosa avete ben ragione di temere.

Un'ultima considerazione, tutta politica desidero fare. Ricordo a tutti che, all'inizio degli anni Novanta, vi fu un partito di cui si era impossessato il segretario e che finì con il proprio segretario: è il PSI. Spero per voi che non facciate la stessa fine. *(Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Fucksia)*.

*PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà contro queste pregiudiziali, e lo farà per ragioni ben precise, legate proprio agli articoli che sono stati citati nel corso di questa discussione.

Si è posto il problema dell'organizzazione della scuola attraverso i poteri attribuiti al dirigente; si è posto il problema, nella discussione, della inadeguatezza di un modello verticistico della scuola. Credo che valutazioni politiche di questo tipo si possano fare, ma quando si parla di Costituzione e di dettati normativi siamo ben lontani da tutto questo.

Abbiamo una organizzazione che, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione (che prevede che per legge si attribuiscano le competenze dei pubblici uffici) stabilisce all'interno della scuola un ordine di competenze e una ripartizione di compiti che fa sì che questa scuola dell'autonomia abbia un riferimento, un responsabile preciso, quale è il preside, in una logica che peraltro tiene conto di tutte le componenti della scuola: del collegio di istituto, del collegio dei docenti, delle rappresentanze dei genitori e degli insegnanti. Tutto questo è nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, nonché dell'articolo 33 della stessa Carta.

Si dice che viene violata la libertà dell'insegnamento. Sotto quale profilo viene violata tale libertà? E prima ancora, cosa significa libertà dell'insegnamento? Significa la possibilità di impostare il proprio insegnamento, le lezioni, la diffusione del proprio sapere secondo il proprio discernimento, ma non significa che ci si sottragga al principio fondamentale della responsabilità sancito dall'articolo 28 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non significa che la libertà non comporti che ci sia una valutazione dell'operato, perché questo avviene in tutte le democrazie, in tutte le organizzazioni pubbliche e private. Non significa che si toglie la libertà all'insegnante di esprimersi come meglio credo.

L'insegnante, che è consapevole delle proprie attribuzioni, della propria competenza e della propria professionalità, non può avere timore di una valutazione. La valutazione è ciò che meglio dà il metro all'insegnante rispetto al suo modo di esercitare il ruolo, rispetto al suo modo di essere nella scuola. Questa valutazione, come avviene all'università - naturalmente con gli elementi di diversità

che vanno sicuramente impostati - non può prescindere dal contesto in cui l'insegnante opera. La valutazione non valuta il tasso di scientificità dell'insegnante. Certo, ci vuole una preparazione approfondita; ci vuole certamente una competenza consolidata; ma l'insegnante intanto si qualifica tale non se è un premio Nobel, ma se è insegnante, se nel contesto sa rapportarsi con gli studenti, sa formarli ed educarli *(Applausi dal Gruppo PD)*; sa muoversi nei confronti degli insegnanti, dei genitori, dei ragazzi e di tutti gli operatori della scuola, perché l'insegnante non è un atomo della scuola ma un operatore della scuola e, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, nella specificità della sua funzione è uguale a tutti gli altri. Nella funzione di una scuola moderna, di una scuola che deve affermarsi sul piano del merito e della competenza, questa è una strada seria, consapevole, assolutamente conforme alla Costituzione, al principio di uguaglianza, prima ancora che alla libertà di insegnamento.

Queste sono le regole fondamentali di una democrazia, di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego (lo dice l'articolo 97). Di questo credo non si debba avere paura e, sotto questo profilo, l'affermazione che l'insegnante diventa servo credo sia offensiva per gli stessi insegnanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Credo che, se si ha rispetto dell'insegnante, non lo si definisce servo. Se si pensa che un insegnante sia succube di un preside o della valutazione che viene data, vuol dire che si pensa che l'insegnante non abbia la consapevolezza del proprio ruolo e che non abbia la dignità della propria professione *(Applausi dal Gruppo PD)*e il rispetto della propria persona. Certo, la vita lavorativa in tutti i contesti è una vita difficile e complicata, in cui ci possono anche essere degli scontri, ma dire che porre una regola che stabilisce un principio di valutazione, riporta a questo principio di valutazione l'operato dell'insegnante e pone l'insegnante a confronto con la valutazione, significa violare la libertà di insegnamento, credo sia davvero eccessivo. Con ciò si pone un altro problema, ovvero se vogliamo provare a riformare la scuola o vogliamo mantenere lo *status quo* e se, con il contributo di tutti, vogliamo elevare il livello della scuola - di cui non sto a contestare il valore - per renderlo più adeguato al contesto europeo, ad un concetto dinamico di democrazia e di rapporto tra lo stesso docente e i genitori, che nella specificità dei ruoli non viene meno al rilievo dell'articolo 3 della Costituzione, e a un contesto nel quale tutti devono essere consapevoli che ci sono diritti e doveri per tutti e che rispetto a questi diritti e a questi doveri si deve rispondere.

A proposito del tema dell'articolo 34 della Costituzione, si è posto qui il problema dei *bonus*. Ebbene, credo che su questo tema dovremmo uscire dal contesto delle pregiudiziali, dei guelfi e dei ghibellini, e ricordarci che il *bonus* fiscale non è un contributo alle scuole, ma rientra nel diritto allo studio, è un contributo allo studente, che andando in una scuola di questo tipo, non è a carico del bilancio pubblico e che si tratta di una detrazione dell'onere che grava sul genitore, parziale e limitata, che non toglie la parità di contributo tra quello che uno studente paga alla scuola pubblica e quello che paga alla scuola privata. Ciò significa semplicemente lasciare una libertà di scelta, che spesso è frutto del diritto al lavoro dei genitori, prima ancora che del diritto all'istruzione. Quando parliamo di questo tema, non parliamo solo delle scuole di *élite*, ma di quelle a cui spesso si rivolgono i genitori, che avendo situazioni lavorative molto complicate hanno bisogno di particolari regimi di assistenza dei propri figli.

Per ciò che riguarda il tema relativo all'articolo 3 della Costituzione, credo che tutti sappiano che la Corte costituzionale ha detto che tale articolo viene violato quando situazioni uguali vengono trattate in modo diverso, ma non quando, in presenza di elementi oggettivi di diversificazione, c'è una disciplina diversificata, che non è contraria alla logica e non è palesemente irrazionale. Non ho sentito nel dibattito sui presupposti di costituzionalità del disegno di legge in esame nessuna considerazione che ponesse in evidenza una discriminazione non giustificata o che imputasse a queste disposizioni una irrazionalità manifesta. Certo, quando scendiamo sul piano delle scelte politiche, che vengono tradotte nelle norme giuridiche, siamo in un campo nel quale la valutazione politica è sempre discutibile, ma sul piano del sindacato di costituzionalità credo che si debba avere un riferimento serio nella Costituzione, che non può essere utilizzata come uno strumento di propaganda, ma come un riferimento dell'azione e dell'indirizzo politico che tutti dovremmo rispettare, se davvero la vogliamo applicare. Concludo con un riferimento al tema della chiamata diretta, che secondo alcuni elude il principio del concorso.

Credo che, se il contesto cui facciamo riferimento è uguale per tutti, questa sia un'affermazione del tutto gratuita ed inaccettabile. Quando la chiamata viene fatta tra coloro che hanno superato il concorso e quindi sono nella condizione di poter esercitare la funzione di docenti, non c'è nessuna elusione del principio del concorso e la chiamata non esclude, per nessuno degli insegnanti, la certezza del posto e della propria funzione.

Credo che questo sia il quadro di riferimento e per tali ragioni il Gruppo del Partito Democratico voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dal senatore Marin e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Blundo e da altri senatori (QP3), dal senatore Centinaio e da altri senatori (QP4) e dalla senatrice Bonfrisco.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Colleghi, ricordo - e credo sia interessante per tutti ascoltarmi - che, nella Conferenza dei Capigruppo, è stato deliberato che, nella seduta pomeridiana di oggi, sarà esaminato fino alla conclusione della discussione generale il disegno di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e che non è previsto orario di chiusura. Resta pertanto inteso che la replica verrà svolta nella seduta di domani mattina.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti che nell'ultima votazione il dispositivo non ha funzionato e che pertanto non ho potuto votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 18,18)

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, prima di iniziare il mio intervento, vorrei fare un appunto su quello che ha detto il presidente Marcucci, il quale ha affermato che è stato fatto un buon lavoro e che il disegno di legge è stato migliorato rispetto al lavoro fatto alla Camera. L'unica conclusione che possiamo trarre da queste parole è semplicemente che qui in Senato abbiamo delle fotocopiatrici migliori rispetto a quelle della Camera, visto che il testo è esattamente lo stesso di quello che ci è stato fornito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La scuola rappresenta uno dei pilastri su cui far poggiare la propria visione del futuro e di una società. Il punto vero è capire se il pilastro, e quindi la costruzione finale, sta o meno in piedi. Secondo me e secondo il Movimento 5 Stelle, questo progetto, che è parte di un disegno più ampio, non sta in piedi.

La storia ci insegna che, durante i colpi di Stato in Sudamerica, uno dei primi punti strategici che viene occupato è la televisione e, quindi, il controllo dell'informazione. Analogamente, ogni Governo italiano nella nostra Repubblica, nel corso di ogni legislatura e anche più volte nella stessa, ha messo mano o ha cercato di mettere mano al tema della scuola.

Un effetto singolare di questo susseguirsi di riforme della scuola è che, nel corso degli anni, si siano alzati i cori di protesta via via di studenti, poi di professori, poi di personale tecnico ed amministrativo e di genitori, ma questa volta avete superato e battuto ogni precedente: contro questa riforma si sono sollevati praticamente tutti: studenti, professori, genitori e addirittura si è indignata anche parte del PD, con i suoi 300 emendamenti. E allora, se si indigna anche parte del PD, il fatto è davvero serio.

Vorrei farvi una domanda. Chi tra di voi si ricorda, in generale, i nomi dei Ministri dei vari Governi degli ultimi venti anni? Praticamente nessuno. Se invece provassimo a ricordare i nomi dei Ministri dell'istruzione, allora la risposta cambierebbe perché li ricorderemmo bene.

Sono Berlinguer, Moratti, Fioroni, Gelmini, Profumo, Carrozza e, da ultimo, Giannini. Ciascuno di questi Ministri ha modificato il più delle volte la legge del suo predecessore. E le modifiche sono durate, più o meno, una legislatura.

Questo determina il fatto che, all'interno del dibattito scuola, non esiste più neanche il confronto tra generazioni, arrivando a dire che non si può affermare che la scuola dei padri sia la stessa scuola dei figli. Addirittura, il problema è che la scuola dei fratelli maggiori non è la stessa scuola dei fratelli minori, tanto rapido è il cambiamento.

Il nuovo millennio si è aperto con l'era Berlinguer: riforma degli esami di Stato, riduzione di un anno del percorso scolastico, possibilità per uno studente di non proseguire il proprio corso studi purché fosse in possesso di una licenza media. Poi arriva la Moratti, che abolisce l'esame di licenza elementare e punta tutto sulle famose tre i: inglese, informatica e impresa. All'epoca si gridava: la scuola si trasforma in struttura per privilegiati, lasciando la massa in pasto alle scuole private.

Tre anni dopo arriva il Governo Prodi e il ministro dell'istruzione è Giuseppe Fioroni, che rimette mano ancora al sistema scolastico. Egli realizza la modifica dell'obbligo di istruzione, elevato a dieci anni. Riforma la maturità, con commissioni esterne. Ma nel 2008 arriva la Gelmini. La sua visione della scuola prevede un taglio alla spesa con la riduzione del numero degli insegnanti, la modifica del metodo di valutazione e la reintroduzione del maestro unico nella scuola elementare.

La Gelmini passa a sua volta il testimone a Profumo, ministro dell'istruzione del Governo Monti, al quale la breve durata di quel mandato non dà il tempo di fare modifiche. Infine arriva la ministro Giannini, che prende il posto della Carrozza.

Su questa riforma sono state già spese molte parole. Io vorrei solo aggiungere alcune considerazioni. Il futuro del nostro Paese passa attraverso la scuola, partendo dagli asili nido e arrivando fino alle università. Un progetto serio e concreto di riforma non può non avere una visione che sia svincolata dalle logiche politiche del momento e, quindi, deve necessariamente andare oltre la prospettiva di una campagna elettorale.

Il primo punto discriminante tra scuola pubblica e privata è la provenienza dei capitali e il modo secondo il quale questa scuola si sostiene. Ma il secondo, immediato, punto discriminante è che cosa insegniamo ai nostri figli e a quali logiche dovrà sottostare la scuola del futuro; una scuola che diventa un piccolo centro di potere, magari per riciclati del mondo politico, per *ex* senatori o *ex* consiglieri provinciali che possono gestire *budget* cospicui e interagire con i privati.

Il valore vero dell'avere una scuola pubblica è poter garantire a tutti il livello di istruzione che l'etica civile del Paese decide di dare a se stesso. Ecco perché quella che volete voi non è una buona scuola, ma piuttosto una scuola buona: buona per continuare a fare i vostri interessi, anziché quelli dei cittadini e degli studenti italiani! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo rispondendo al senatore Pagliari. Ella ci contesta, senatore, perché abbiamo usato la parola servo. Io dico, invece, che, se vi è un servo, vuol dire che c'è un padrone. Allora, vi invito a togliere da questo disegno di legge la parola padrone, e noi toglieremo dai nostri discorsi la parola servo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, il percorso che si è realizzato sino ad ora è stato un cammino non facile, frutto di un processo di ascolto di sindacati, associazioni di genitori, studenti, esperti, alla ricerca di soluzioni condivise molto utile, che ha raggiunto una sintesi di diversi punti di vista.

Avere scelto di migliorare il testo originario della buona scuola già alla Camera a seguito dei contributi di tutti - e mi auguro che il Governo tenga conto di quanto emerso dal lavoro espresso dalle Commissioni - rappresenta la risposta alle richieste dell'Agenda di Lisbona 2020: investire sulla società della conoscenza, una sfida culturale che ci accingiamo ad affrontare tutti.

La buona scuola non è una vera e propria riforma, ma è di più: una serie di misure riformatrici, finalizzate a completare la grande riforma incompiuta dell'autonomia. Si tratta di misure riformatrici innovative e complesse, attraverso le quali si intende rendere la scuola realmente autonoma, prevedendo percorsi di studio flessibili, consentendo la curvatura del *curriculum* e l'introduzione di nuove discipline di studio. Essa vuole migliorare i livelli di apprendimento degli studenti e delle studentesse; incrementare le competenze attraverso percorsi individualizzati di didattica laboratoriale; puntare sul *cooperative learning*; generalizzare lo studio di nuove discipline oggi imprescindibili; contrastare la dispersione scolastica; ottimizzare il sostegno; insomma, favorire il successo formativo e mettere uno stop al sommerso delle lezioni private, di cui - guarda caso - nessuno ha parlato.

Il disegno di legge intende, inoltre, favorire un orientamento finalizzato a soddisfare vocazioni e competenze spendibili nel mondo del lavoro attraverso la generalizzazione anche nei licei dell'alternanza scuola-lavoro, sviluppare gli istituti tecnici superiori e i corsi post-diploma universitari. Si tratta del disegno di una scuola che guarda al futuro, che vede al centro - e non i margini - gli studenti, un termine quest'ultimo che ricorre frequentemente e diventa caratterizzante.

Ugualmente imponente è il piano assunzionale dei docenti precari, rispondente al fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell'organico, inclusa la quota di flessibilità, di posti del potenziamento. L'assunzione di altri 60.000 docenti porterebbe alla soluzione di un problema che ha storie remote nel tempo e che gli altri Governi non hanno saputo risolvere, ma solo complicare e cronicizzare. Mettere fine al precariato, con un sistema serio di reclutamento concorsuale triennale ed una rigorosa formazione iniziale tesa a verificare le competenze (anche relazionali) dei docenti, è un altro aspetto necessario, ma non sufficiente, per il processo riformatore. Stralciare la parte relativa al piano assunzionale avrebbe comportato un'operazione monca e mancante di elementi sostanziali.

La buona scuola, invece, è un'operazione interconnessa con azioni il cui obiettivo è la realizzazione compiuta dell'autonomia e del processo di miglioramento della qualità attraverso l'elaborazione dei piani di miglioramento; un compito che le scuole stanno ultimando in questi giorni attraverso il rapporto di autovalutazione (RAV), che deve andare di pari passo con la valutazione dei docenti, così ben descritta dal collega Pagliari nella sua legittimità, e con l'introduzione del merito (altrettanto ben definito) e della premialità per i docenti che più e meglio si adoperano per il raggiungimento degli obiettivi della scuola e, prima ancora, della classe e, prima ancora, di ciascuno dei propri studenti.

Il successo formativo degli studenti è obiettivo primario - come ho detto, sono al centro e non alla periferia di questo processo - ed è un traguardo raggiungibile anche attraverso la formazione - parola che ricorre - capillare e continua dei docenti e del personale, prima demandata ad un non ben definito diritto-dovere. Si tratta di un elemento essenziale che comporterà la mutazione di un sistema anchilosato nel tempo e che ha bisogno di un rapido e virtuoso cambiamento, non sempre facile da accettare da tutti nel mondo della scuola. Dobbiamo, infatti, pubblicizzare gli aspetti forti di questa riforma, perché ne è stata enfatizzata (anche volgarmente) soltanto la negatività.

In questo contesto, assume un ruolo fondamentale la *governance:* docenti impegnati a vario titolo affiancano il dirigente scolastico, responsabile in via prioritaria dei risultati che deve rendicontare. La buona scuola gli assegna compiti e funzioni che - come ha detto il collega Pagliari - sono *in nuce* già contenuti nelle norme, ma non ancora compiutamente realizzati. Pertanto, le aumentate prerogative, che sono state demagogicamente enfatizzate da logiche miopi e demolitorie, comportano la reale possibilità di valorizzazione e il corretto impiego delle risorse umane. Pertanto, declinare il piano dell'offerta formativa e attuare il piano di miglioramento della scuola significa assegnare al dirigente la facoltà di valorizzare i docenti necessari all'istituzione scolastica sulla base delle competenze emergenti anche dai *curricula*. La strada fino ad ora obbligata, costituita in via del tutto esclusiva dalla graduatoria, era espressione delle graduatorie determinate dall'anzianità, elemento valido, che però va rapportato anche ad altri. Si afferma così il principio che determinate risorse umane sono indispensabili per un POF legato alla realtà specifica che quell'offerta formativa e quell'Istituto, in un determinato contesto, richiedono.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

FASIOLO *(PD)*. Perciò, non meraviglia né deve far meraviglia che un dirigente, per una classe con un notevole carico di studenti stranieri, prediliga un docente che ha esperienza e competenza desumibili dal *curriculum* per l'insegnamento di italiano come L2 (Lingua due) rispetto a chi non ne ha. Oggi tutto ciò non si può fare: il dirigente scolastico è un motore immobile, ma non nel senso filosofico; è un motore bloccato, nonostante la piena attuazione della funzione dirigenziale venga ben esplicitata da decreti addirittura del 1993.

Un aspetto ancora voglio sottolineare, sull'attività dei dirigenti.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice.

FASIOLO *(PD)*. Il dirigente deve rispondere dei risultati, su questo è già stato detto abbastanza; deve poter selezionare e valorizzare il merito: forse è il caso di ricordarsi - come ha sostenuto l'onorevole Tonini in un altro contesto - che dobbiamo competere con Cina, India e, prima ancora, con l'Europa - la taglia minima con la quale dobbiamo confrontarci - con società e sistemi scolastici vivaci, veloci, in continuo cambiamento e in continua crescita. Guardatevi, leggetevi questo documento, guardate i risultati... *(Il microfono si disattiva automaticamente).* Ancora un attimo, signora Presidente, per finire: se ci sono sbavature, se ci sono carenze, saranno corrette; bisognerà pensare di più agli ATA, ma la buona scuola è un *work in progress*, ma è soprattutto un *progress*, rispetto ad uno *stop* che il Paese non può più reggere *(Il microfono si disattiva automaticamente)*, nell'interesse delle nuove generazioni.

PRESIDENTE. È un mestiere molto ingrato interrompervi, colleghi: vi chiederei dunque un po' di autoregolamentazione, perché i tempi sono contingentati e purtroppo tutti devono rispettare i limiti che ci siamo dati.

È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CRi)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, Pietro Calamandrei sosteneva che trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere. A giudicare dalla sollevazione a reti unificate, potremmo dire, in tutte le piazze italiane, suscitata dal disegno di legge della presunta buona scuola, secondo il prevalente monopensiero renziano, di cittadini deve averne formati parecchi questa cattiva scuola che oggi si vuole riformare in modo così autoritario, arrogante e - mi permetto di aggiungere - privando quest'Assemblea della sua prerogativa principale. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

Siamo tutti consapevoli, infatti - signori del Governo, mi rivolgo soprattutto a voi - che è nel dibattito e nel confronto in Aula, dopo quello auspicabilmente proficuo svolto in Commissione, che si consegna all'approvazione del provvedimento la testimonianza più alta dell'impegno di un legislatore che vuole consegnare al Paese una prospettiva che consolidi i processi della democrazia: purtroppo, così non è e il miracolo di cui parla Calamandrei pare si sia compiuto.

Dal momento che non ci riteniamo sudditi, ma cittadini, diciamo di no, in maniera alta e forte, ad una riforma che non può essere condivisa nel merito e nel metodo: pessimi i contenuti, che censuriamo in modo convinto; inaccettabile il metodo del Governo, che anche con spregiudicatezza, direi, pone la questione di fiducia sul disegno di legge, mortificando queste nostre funzioni e ferendo a morte la democrazia. Questo accade quando si impedisce di fatto la discussione sugli emendamenti. I circa mille emendamenti sarebbero stati "sforbiciati" ulteriormente per indicare l'assoluta assenza di un intento ostruzionistico degli stessi. Cosa dire poi della paralisi dei lavori nella Commissione di merito che ha funzioni particolarmente rilevanti? Qui non aggiungo altro anche per rispetto al Presidente della Commissione, al quale voglio evitare un ulteriore imbarazzo che già era percepibile nelle parole del suo intervento quando ha tentato di illustrare e giustificare l'ingiustificabile.

Ci fa quasi tenerezza, permettetemi di dirlo, oggi la ministra Giannini. Le ricordiamo bene le parole della ministra Giannini di qualche giorno fa. Diceva che si trattava di un disegno di legge aperto al contributo dei parlamentari. Parole nette, chiare, puntuali, precise e dette con autorevolezza di ruolo e di sacralità del luogo dove venivano proferite. Ministra - mi dispiace che ora sia rappresentata da altri rappresentanti del Governo - abbia un sussulto di dignità perché di questo si tratta. Prenda atto del fatto che il Governo di cui fa parte non solo sbeffeggia le istituzioni democratiche, ignora le istanze del mondo della scuola e dei cittadini, ma ha pure trasformato questa riforma, ancorché necessaria, nel peggiore dei ricatti antidemocratici sulla pelle di tutti, in particolare sulla pelle dei precari della scuola. *(Applausi del senatore Liuzzi)*. Cari colleghi, le piazze sono piene di cittadini - e non di sudditi - che ragionano con la propria testa. La favola del precariato che finisce proprio non la mandano giù. Questa riforma comincia con il piede sbagliato di un atto monocratico e finisce nel marasma di una discriminazione tra precari di serie A e di serie B. Fuori da questa Aula c'è mezza Italia che manifesta contro questo maxiemendamento, che timidamente si affaccia e poi scompare. Non sappiamo se sarà quello presentato dai relatori o se arriverà quello del Governo, che si propone di recuperare le proposte giunte dalle parti sociali e politiche per risolvere tutto e accontentare tutti. Così non è. Questo maxiemendamento lascia con un pugno di mosche in mano tutti quei precari con trentasei mesi di servizio su posto vacante, a cui non resterà altro che fare un nuovo concorso oppure, come spesso capita, ricorrere alla giustizia portando la questione nella aule dei tribunali. Fuori da questa Aula c'è mezza Italia o, forse, anche di più, che ritiene che questo provvedimento potrà solo danneggiare il nostro sistema di istruzione, gli otto milioni di studenti iscritti e il milione di professionisti, di insegnanti e di ATA che vi operano. Il disegno di legge di riforma della scuola targato Renzi non piace a nessuno e a ragione. La scuola italiana farebbe uno spaventoso salto all'indietro e anche in questa Aula non sono solo le minoranze a pensarla allo stesso modo considerata la mole di emendamenti presentati e, soprattutto, il numero cospicuo di emendamenti, che si è dissolto come neve al sole, proveniente proprio dai colleghi del PD, che evidentemente sono stati convinti nel breve volgere di una notte che quegli emendamenti, su cui avevano lavorato per migliorare il testo arrivato dalla Camera, portavano ad un peggioramento e non ad un miglioramento del testo. Evidentemente questo al Governo non interessa.

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti, per dare voce alla giusta protesta di insegnanti e studenti che si leva anche a livello territoriale, ha presentato un pacchetto di emendamenti che puntava a

riportare al centro il merito, l'efficienza e la qualità nella scuola. Diversi sono i punti di criticità sui quali abbiamo lavorato con spirito collaborativo, senza pregiudizi, senza volere affossare il provvedimento, ma con la piena volontà di concorrere ad introdurre elementi anche minimali di miglioramento. Questo non ci è stato consentito e il Paese deve saperlo. I dirigenti scolastici sono già oberati di mansioni con evidenti problemi di risorse. Vengono caricati di ulteriori responsabilità tra cui la più spinosa e rischiosa del sistema scolastico è quella di assumere e licenziare dal proprio istituto gli insegnanti.

Si presenta quindi come un passo in avanti verso l'autonomia quello che di fatto è l'esatto opposto. Infatti, il sistema piramidale che poi sottopone alla valutazione e al giudizio del Governo, della parte politica, gli atti compiuti dal dirigente scolastico, sottoposto alla valutazione della direzione regionale la quale è nominata dalla parte politica, cioè dal Ministero, vulnera il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della scuola.

Per questo si tratta di un grave, gravissimo *bluff* che spinge evidentemente in una direzione perversa il sistema sacro della formazione, perché su quel sistema si fonda il processo formativo di un'intera generazione, di un'intera comunità.

Altro punto da considerare è la rivisitazione e l'adeguamento attuale dell'assetto scolastico degli organi collegiali, vecchi ormai di quarant'anni. Altro punto controverso è il piano assunzionale. Chiediamo assoluta parità di trattamento tra i precari della scuola mentre il disegno di legge crea una disparità anche tra questi perché prevede l'assunzione solo dalle graduatorie ad esaurimento, escludendo i precari inseriti nella cosiddetta terza fascia.

Mi avvio alla conclusione affermando che quello di oggi è un delitto. È un delitto imperdonabile, perché si sottopone alla valutazione dell'Assemblea un provvedimento senza che questa, di fatto, abbia la possibilità di concorrere a migliorare il provvedimento stesso.

Colleghe, colleghi, signori del Governo, questo è il momento della responsabilità. Quando il Paese si trova in una situazione di difficoltà oggettiva dobbiamo puntare al recupero della cosiddetta etica della responsabilità, che è la parola d'ordine per ricostruire e dare forza alla democrazia, per ricostruire la coesione sociale che scricchiola e rappresenta un pregiudizio per la tenuta democratica del nostro Paese.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore D'Ambrosio Lettieri.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CRi)*. Dalla qualità della produzione legislativa - e concludo - dipende la tenuta di una democrazia. Credo che questo diventi ancora più vero quando l'oggetto della produzione legislativa riguarda un tema così centrale negli interessi dell'intera società: la scuola e i processi formativi.

Credo che non aver constatato la presenza di questa responsabilità sia un atto assolutamente grave di cui questo Governo si assume l'intero onere. Il Paese deve saperlo. *(Applausi dal Gruppo CRi e del senatore Malan)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'avete chiamata buona scuola, ma alla fine parleremo solo ed esclusivamente di quelle 39 pagine consegnate in Commissione cultura in fretta e furia. Parleremo del maxiemendamento del Governo perché la mediazione è fallita, questo avete detto. Forse è fallita perché il numero degli emendamenti era elevato o probabilmente perché tanti e tanto buoni erano i consigli che vi sono stati dati e troppe le cose che in questa legge non andavano e non vanno bene neanche dopo l'ultimo testo che avete presentato.

Per questo avete posto o meglio porrete la fiducia, dopo aver tanto sbandierato la richiesta di aiuto, di collaborazione, di lavorare tutti insieme in Commissione per migliorare il testo. Avete utilizzato il grimaldello e avete parlato solo e solamente delle 100.000 assunzioni, come se tutta la legge vertesse su questo punto. Il problema è che, oltre a questa questione, per il resto abbiamo assistito a ritocchi di facciata, a come buttare fumo negli occhi degli addetti ai lavori e non. Come nel caso dei poteri dei presidi: è assolutamente inutile e mi ha fatto anche un po' sorridere il fatto che è stato specificato che non potranno assumere familiari o parenti, come se questa precisazione fosse dovuta; è talmente dovuta ed ovvia che questo conferma solo in parte e in modo chiaro l'errore di affidare a una sola persona tutti questi poteri.

E noi, come Lega, siamo stati anche accusati di brandire il risultato delle elezioni regionali per frenare l'agenda del Governo: sbagliato, sbagliatissimo. Noi brandiamo il buon senso, le scelte

giuste, le procedure corrette, la voglia di sistemare e rettificare le cose che sbagliate: questo noi brandiamo. Quindi, signor Renzi, lei è bocciato. *(Applausi del senatore Arrigoni).*

Qualcuno sosteneva che, parlando di cave e miniere, chi più di un minatore potesse farlo: capacità, ambizione, conoscenza della materia, abnegazione al lavoro. Lei, signor Presidente del Consiglio, anche qui ha fatto scuola, direi una buona scuola: a chi poteva affidare la consulenza sulla riforma delle carceri se non a qualcuno che le conoscesse molto bene? E in questo caso il buon Sofri ha dimostrato più buon senso del ministro Orlando rifiutando l'incarico. Anche qui, signor Primo Ministro, lei è bocciato.

Ha fatto scuola anche la riforma del catasto: un pasticcio enorme. Un praticante geometra alle prime armi avrebbe fatto sicuramente meglio, proprio perché, come dicevo, sarebbe stato qualcuno che conosceva la materia. Quindi, signor Renzi, anche qui è bocciato.

Ha fatto buona scuola anche sulla questione della Grecia. Germania e Francia hanno, cadauno, 50 miliardi da ricevere da quel Paese; l'Italia però ne ha 40, ma loro siedono al tavolo per trovare le soluzioni, mentre lei da questo tavolo è tenuto volutamente lontano. Renzi, bocciato.

Poi ha fatto scuola su come fare la campagna elettorale con i soldi dei cittadini. Con 80 euro prima delle europee ha ottenuto circa il 42 per cento dei voti. Campagna elettorale delle regionali senza distribuzione di soldi? Parecchi milioni di voti persi. Anche qui, Renzi bocciato.

Adesso vi racconto una storiella. Un signore era agronomo in Sardegna e, dovendo organizzare i primi accatastamenti di terreni della Gallura, cominciò a interloquire con i contadini chiedendo di costruire quei bellissimi muretti che si trovano in Gallura tra un confine e l'altro. Siamo negli anni '40-'50. Lui chiedeva di fare presto, ma i contadini rispondevano tutti allo stesso modo: «Lei, dottore, ci chiede di fare presto, tutto in una notte e in un giorno, ma quando qualcuno guarderà questo muretto, tra molti anni, il giudizio che darà, sarà se questo muretto è fatto bene o fatto male. Non giudicherà in base al fatto che io avevo lei addosso che vuole obbligarmi a fare questo muretto in un giorno invece che in un mese». Questo lo ha riferito, a proposito di suo nonno, quel bravo signore che era stato anche abbastanza sereno: Enrico Letta.

Signora Presidente, la Lega è contraria a questo provvedimento in modo chiaro e netto. Come bene ha fatto il saggio contadino della Gallura a preoccuparsi di come sarebbe stato giudicato il suo lavoro, noi il vostro lavoro lo giudichiamo in modo negativo. Questo disegno di legge non piace a nessuno, e tanto meno a noi della Lega. *(Applausi del senatore Arrigoni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Signora Presidente, è oltremodo paradossale che anche quando il Governo propone dei buoni provvedimenti che vanno nel senso che ho più volte auspicato, ovverosia l'introduzione, all'interno del sistema Italia, di criteri di efficientamento, di verifica terza della produttività, della qualità del servizio (in questo caso stiamo parlando del più eminente dei servizi, quello dell'istruzione), esso finisca con l'adottare certe procedure e l'imporre una prova muscolare depauperando, devo dire la verità, i buoni propositi con i quali uno come me si è accinto a valutare nel merito questa riforma.

È probabilmente destino del primo ministro Renzi indossare di mattina i panni del riformatore - in questo caso ci è anche riuscito - senza però riuscire a vincere la voglia irrefrenabile di cambiarsi nel corso della giornata, indossando i panni del tiranno, cioè di qualcuno che vuole imporre una tempistica e una modalità al Parlamento, facendo strame, per la verità, sia dei Regolamenti che del buonsenso.

Chi ci ascolta - non so quanti siano fuori da quest'Aula - deve però sapere che stiamo discutendo di un testo di legge che, da qui a qualche ora, sarà completamente modificato dalla presentazione di un maxiemendamento del quale non tutti sono a conoscenza e che sostanzialmente rende pleonastica questa discussione, perché essa non verte sul documento che sarà poi oggetto dell'apposizione della fiducia e quindi della libera manifestazione del pensiero e della volontà dei senatori.

Ho premesso ciò, perché mi hanno insegnato che molto spesso il metodo è sostanza. D'altra parte, la giurisprudenza insegna che la forma e l'obbedienza alle procedure sono la prima garanzia per il cittadino sottoposto a qualche procedimento o che abbia fatto richiesta di tutela dei propri diritti. Quindi qua si fa strame della procedura e del contributo che il Parlamento può dare per il miglioramento di un testo di legge che io comunque considero sufficiente (di qui a poco dirò perché).

Devo però sgombrare il campo da alcune affermazioni che ho poc'anzi ascoltato: la questione dei padroni e dei servi. Vorrei citare un pedagogo indiscusso, don Lorenzo Milani, quando ci richiamava

questo concetto di servitù: egli diceva che la servitù è l'obbedienza che non ha virtù. Non credo che questo disegno di legge assoggetti chicchessia ad essere succube e prono di un dirigente o di una commissione che dovrà valutare attitudini, titoli e meriti.

Questa riforma - mi sia consentito ribadirlo - richiama sempre don Milani, quando, nell'*incipit* della «Lettera ad una professoressa», precisa: «Questo libro non è scritto per gli insegnanti, ma per i genitori». E io vorrei parlare di questa riforma non per quello che è gradito agli insegnanti, ma per quello che ne può venire per il miglioramento della quantità di sapere e di istruzione che una scuola diversamente organizzata può conferire agli scolari e ai genitori.

E allora è bene anche qui sgombrare il campo da chi si affanna ad invocare, per il solo fatto che ci sia uno sgravio di 400 euro l'anno per coloro che iscrivono i propri figli alle scuole paritarie, che la Costituzione parla di servizio pubblico, non di servizio statale. La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, perché è accessibile a tutti ed è gratuita per chi ne ha diritto. Non capisco perché noi, che ci siamo battuti, sotto l'impulso di Ferdinando Adornato, di Dario Antiseri, di Marcello Pera, per il buono scuola, affinché anche coloro che non hanno reddito o non se le possono permettere potessero iscrivere alle scuole più qualificate e più costose i propri figli, oggi veniamo a censurare una legge che, quantomeno, introduce un riconoscimento, anche se minimale, in termini economici per quelle decine di migliaia di famiglie che la scuola la pagano due volte: pagando le tasse e non potendo o non volendo utilizzare una scuola che, massificata e statalizzata, è diventata un ammortizzatore sociale, uno stipendificio, il luogo dell'accoglienza e dell'assistenza sociale, non più il luogo della formazione culturale dei nostri figli.

Questa legge introduce elementi di novità. Poi vedremo quali sono le gratificazioni (e anche qualche balla o esagerazione del nostro Presidente del Consiglio). Quali sono gli elementi che ci devono interessare? Cosa potrà dare di più e di meglio agli scolari questo tipo di riforma?

È chiaro che, se il merito viene misurato con i *test* cui sono sottoposti gli scolari e gli insegnanti, noi introduciamo un criterio meritocratico, che già nella prassi quotidiana interessa molte altre professioni, che è quello della verifica dei risultati. Come potrebbe continuare la manfrina di coloro che pretendono di giudicare gli altri sulla base del merito e di sottrarsi essi stessi alla verifica di quello che sanno e di quello che sono in grado di insegnare ai ragazzi?

Ma questo non interessa a molte persone, diciamocela tutta. La scuola è diventata per anni, sotto l'egida della sinistra statalista, un luogo delle comodità, una nicchia di privilegio, il posto sicuro, il posto statale, quasi sempre vicino casa e quasi sempre d'accompagnamento al gentil sesso, che avrebbe avuto tempo e modo per accudire la figliolanza, con un impegno orario di appena diciotto ore settimanali.

Chi nega queste cose...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Io.

D'ANNA *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. ...nega la storia della scuola degli ultimi trent'anni. Se nelle graduatorie di merito e di valutazione siamo prossimi al Congo Belga e non agli Stati Uniti d'America significa che c'è qualcosa che nella scuola non ha funzionato.

Allora perché scandalizzarsi del fatto che ci sia qualcuno che valuti e sia valutato a sua volta? Perché il preside è diventato lo sceriffo, atteso che deve determinare, con il consiglio dei docenti, criteri da rendere pubblici per la scelta dei docenti?

Ci si scaglia contro il fatto che i criteri di valutazione non siano più dei tribunali domestici, fatti da coloro che si fanno i progetti, se li giudicano, e si liquidano quel che ne consegue, ma c'è l'introduzione di una verifica esterna, quindi di un soggetto terzo atto a verificare. Ebbene, sfido chiunque di voi abbia fatto parte di un consiglio di classe a dire se avete contato più del due di briscola nell'indirizzo didattico, nell'andare a contestare parametri di valutazione che erano delle vere formule semantiche. Questa è la verità.

Agli insegnanti che protestano dico che il fatto che per i primi di settembre vengano assunti 20.000 docenti delle GAE e coloro che risultano vincitori del concorso pubblico del 2012 è positivo, così come lo è il fatto che per dicembre 2015 si bandisca un concorso con quota riservata a coloro che si sono abilitati, a cui lo Stato ha detto: spendete questi soldi, seguite questo percorso di TFA e PAS. Credo, insomma, che si siano eliminate alla base molte fonti di sperequazione nei confronti di coloro che rivendicavano i cosiddetti dritti acquisiti.

Questa riforma costa tre miliardi di euro, e nessuno lo dice perché il denaro è pubblico, ovvero dei contribuenti, quindi non è denaro di nessuno. Ogni criterio, signori del Governo, signor Sottosegretario per l'istruzione, che può trasformare questa immane massa di denaro non nella comodità dello stipendio e del posto sicuro dell'insegnante, ma nell'accrescimento dei saperi dei

docenti è denaro ben speso. Guai se accadrà ancora una volta il contrario. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) e del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO *(PD)*. Onorevoli senatori, so che il tempo è poco ma - vi prego - leggete le quaranta pagine del disegno di legge e poi scappate via, al mare, in montagna o dove volete, ma non votatela, perché questa è la peggiore di tante - e pessime - riforme che questo Parlamento ha varato in settant'anni.

Pensate alla valutazione dei docenti, necessaria, indispensabile, ma che deve essere esercitata da persone competenti in pedagogia, nella materia di insegnamento e che abbiano accompagnato il docente nel suo lavoro in classe. Non può essere affidata a un plotone d'esecuzione (il dirigente, due docenti, un genitore) che annusa e, si dice, persino le calunnie raccoglie, quelle calunnie che accompagnano sempre la vita di un insegnante, ma che non vede, che non sa quale sia l'impegno quotidiano del professore nella classe, tra gli alunni, tra i suoi ragazzi. È come se in un grande ospedale si affidasse a un capo del personale o a un ortopedico il compito di valutare la qualità di una ricerca per combattere il cancro, e di assumere poi i ricercatori che l'hanno realizzata.

Manca del tutto, nella legge, un'idea della formazione per chi è nato nel terzo millennio. Servono davvero più materie, più nozioni da apprendere, più *test* da superare? No. La matematica si insegna daccapo all'università, così la filosofia, o il latino, o il diritto. Quello che serve ai nostri ragazzi è una cultura civica, repubblicana; serve educarli al confronto e al rispetto, serve offrirgli una formazione logica polivalente.

Sapete, sia la scienza umanista - come la chiama Renzi - sia la matematica possono essere gioco, fantasia, stimolo a confrontarsi con la logica, con il pensiero che si articola nelle forme diverse; musica e matematica, latino e diritto romano, magnifico esempio di inclusione. È il metodo quello che serve, non una litania di regole. Perché dopo la licenza, magari a 18 anni - cioè un anno prima, come succede in altri Paesi - i nostri ragazzi possano scegliere come e dove continuare a studiare, quale occasione prendere al volo. Ancora di più tale ragionamento vale per l'industria. Pensate alla meccatronica a Reggio Emilia: credete veramente che lì serva una persona che abbia imparato a ripetere al tornio sempre la stessa operazione? No, serve piuttosto un ragazzo vivace, duttile, capace di cambiare lavoro e di immettere nel prodotto quel valore aggiunto, che ovunque si chiama «produttività». Nella riforma non c'è neppure un'idea o una *mission* per la scuola pubblica. Ricorre spesso, invece, una parola magica: «autonomia». Ma l'autonomia senza un forte investimento perequativo - che manca del tutto - separa i destini delle scuole di serie A da quelli delle scuole di serie B. Queste ultime, nei quartieri disagiati, daranno certo vita a tanti progetti, che libereranno *pro tempore* l'insegnante dal calvario dell'insegnamento e daranno punti e meriti al dirigente. Certo, queste scuole inviteranno le aziende, se ce ne sono intorno, a reclutare manodopera e forse innalzeranno la soglia minima dei voti, per rifare il blasone alla scuola. Nella migliore delle ipotesi queste scuole proporranno, in salsa 2016, quel vecchio avviamento professionale, che era un sistema avanzato ai tempi di Gentile, nel 1923.

Cosa accadrà nei bei quartieri? Apparentemente, un'altra musica: il dirigente riuscirà ad attirare e gratificare i professori migliori e verranno introdotte nuove discipline da studiare, nell'illusione di poter garantire ai nostri figli, ai figli della classe media, almeno il mantenimento del loro antico *status* sociale. Si tratta però di un'illusione, perché la proletarizzazione dei ceti medi, in Europa e in America, è una tendenza inarrestabile. Mamme, potrete mandare i vostri ragazzi a lezione per tutta la vita, ma non potrete garantir loro di diventare notai, grandi medici o *archistar*. Sarebbe meglio, molto meglio, se, insieme all'utile imparassero la logica, le lingue e lo spirito civico, in una scuola veramente nazionale, pubblica e per tutti. Si potrebbe poi cogliere al balzo la palla che offre l'ENI, quando assume un filosofo per studiare gli scenari in Africa, o un ospedale americano, che cerca non un medico che conosca tutto, ad esempio, sul braccio, ma un medico che sia anche ingegnere, o il Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), che ha bisogno di intelligenze elastiche adatte al lavoro di squadra. Di tutto questo nella legge non si parla. C'è, invece, un messaggio chiarissimo all'insegnante, a cui si dice: stai punito! Diritti? No, doveri! Il contratto nazionale? Meglio un *cadeaux* dal Governo, con premi e assunzioni dirette, ma a condizione che tutti i docenti entrino, via via, nell'organico detto dell'autonomia e si sottopongano al comando del dirigente, *longa manus* del potere del Governo. Tutti in fila, col cappello in mano. E questi insegnanti dovrebbero essere maestri per i nostri ragazzi? Politicanti della scuola: a questo li ridurrete!

Onorevoli senatori, mentre il Governo rinvia la riforma del catasto - pare che i consiglieri non abbiano detto a Renzi che il valore catastale di un alloggio popolare sarebbe aumentato di sei volte a Napoli e di quattro volte a Roma - mentre si balbetta sulla questione morale, nascondendosi

dietro garantismi pelosi, e ancora non è arrivata neppure la sospensione per De Luca, ecco che si sceglie di passare in forza sulla scuola. Lo si fa per colpa dell'ostruzionismo dell'opposizione? No, il Presidente Marcucci non ha mai usato quel termine: me lo diceva stamane e con noi c'era il senatore Calderoli. È il quotidiano «la Repubblica» che glielo avrebbe messo in bocca, forse facendo confusione tra le risposte di Marcucci e le veline quotidiane che arrivano ai giornali da Palazzo Chigi.

Questo atto di forza, con le scuole chiuse e il confronto rimandato a settembre, serve solo per nascondere l'incapacità nel quotidiano governare: si pensi all'immigrazione, a mafia capitale e all'irrilevanza dell'Italia nel *dossier* greco. Il *Premier* si confronta con la difficoltà del Governo e, beninteso, la colpa non è sua: è difficile governare senza una burocrazia efficiente e quando manca un senso etico diffuso. Questa prova di forza serve però a rilanciare la promessa renziana, dicendo: non governo, ma governerò, se il Parlamento mi darà deleghe su ogni cosa e se, forzando ancora di più la scommessa, la nostra democrazia si ridurrà semplicemente ad eleggere direttamente un Primo Ministro, che poi sarà inamovibile per cinque anni.

Questo tipo di forzatura, però, non funziona e la scuola diventa vittima di questo azzardo. Renzi avrebbe voluto aprire, ma qualcuno lo ha consigliato a chiudere e a passare in forza. Forse aveva capito che sarebbe stato meglio fermarsi e discutere, ma poi ha prevalso la voglia giacobina di passare d'imperio, a costo di regalarci una legge, di cui si può dire soltanto che è una legge vecchia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Bocchino)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sibilia. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, in qualità di Vice Presidente della Commissione istruzione posso tranquillamente affermare che il dibattito in Commissione è stato molto interessante e ha permesso a tutte le forze politiche di parlare, analizzare e valutare in modo approfondito e soprattutto con passione il tema della scuola, grazie alla profonda conoscenza del settore da parte dei suoi componenti.

Detto questo, vorrei però fare un piccolo passo indietro nel tempo - non troppo piccolo, perché i proclami del Presidente del Consiglio sulla sua riforma della scuola cominciano a poche ore dal suo controverso insediamento a Palazzo Chigi - per sottolineare come, ancora una volta, la sua sbandierata riforma della scuola sia in realtà nient'altro che una riorganizzazione, un compromesso al ribasso cercato frettolosamente nello scontro aperto e continuo che va in scena quotidianamente nel Partito Democratico e che consuma inesorabilmente, giorno dopo giorno, le sue contraddizioni sulla pelle degli italiani. Tornando, appunto, all'inizio del processo di riforma, il *Premier* ha colto infatti con un colpo solo due pubblici elettorali: il pubblico di centrodestra (usando parole che appartengono alla cultura liberale di Forza Italia come «merito», «carriera», «valutazione», «premialità», «apertura al territorio d'accordo con le imprese», «riconoscimento delle scuole paritarie», «possibilità di finanziamenti privati alle scuole») e il pubblico del centrosinistra, con il mantra della lotta alla precarietà e con le assunzioni di massa. Una speculazione propagandistica senza precedenti per un settore, quello dell'istruzione e della formazione dei giovani, che rappresenta l'unica vera nostra risorsa per il futuro di un'Italia povera di altre risorse.

Cari colleghi, uso queste espressioni perché quello che rimane delle *slide* e dei *tweet* di Renzi e dei proclami del ministro Giannini sulla buona scuola è un'orrenda mediazione che non innova un bel nulla.

Oggi siamo di fronte ad alcuni interventi puntuali che, stretti tra i diversi conservatorismi del sindacato, da un lato, e del Partito Democratico, dall'altro, non rappresentano in alcun modo una riforma della scuola in grado di far crescere autonomia, responsabilità e qualità della scuola stessa. Non si sono affrontati i due aspetti che avrebbero potuto introdurre elementi di novità: quello di una piena autonomia finanziaria, con risorse stabili e programmabili attribuite direttamente alle scuole sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, e quello dell'autonomia statutaria, per lasciare alle scuole o alle reti di scuole la scelta dei modelli organizzativi più appropriati e coerenti con il progetto educativo degli istituti.

Nel 2015 questa cosiddetta riforma si limita a ribadire che l'autonomia scolastica debba rifarsi ancora oggi all'originaria previsione del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, successivo alla legge Bassanini del 1997 e precedente a tutto il dibattito di costituzionalizzazione dell'autonomia avvenuto nel Titolo V.

Grida vendetta anche la ridefinizione del ruolo del dirigente scolastico. Un compromesso al ribasso che mette al centro dell'organizzazione scolastica una dimensione collegiale che ripropone un approccio basato sul controllo delle procedure, più che sulla valutazione dei risultati e una dimensione partecipativa introdotta dai decreti delegati risalenti al 1974; la stessa possibilità di

scegliere una parte dei docenti da albi territoriali, in cui molti avevano riconosciuto elementi della proposta di legge di Forza Italia del 2008.

Quello che sicuramente resta e condizionerà negativamente per i prossimi decenni l'istruzione italiana è la sanatoria prevista per i precari delle graduatorie ad esaurimento. Nessuno si illuda: non è certo l'assunzione di 100.000 docenti senza valutazione che porrà fine al precariato. La storia del reclutamento dei docenti presenta ordinarie eccezionalità che hanno riprodotto il precariato: graduatorie di precari da cui attingere per assunzioni con concorsi riservati, o per soli titoli, o con nessun concorso che hanno come comune punto di approdo l'assunzione in massa.

Il risultato politico dei continui ritardi sul disegno di legge sulla scuola, da settembre dell'anno scorso ad oggi, è che, come avevamo sempre detto, le assunzioni dal 1° settembre 2015 saranno la metà e con il vecchio sistema. Gli insegnanti dell'organico per il potenziamento, ossia gli altri 48.812 posti, verranno assunti solo giuridicamente e nel corso dell'anno scolastico, e dunque l'organico dell'autonomia di fatto viene rimandato di un anno.

Per la macchina ministeriale è tardi per procedere a tutte le assunzioni per l'inizio dell'anno scolastico. Questo ennesimo piano di assunzione, che costerà tre miliardi di euro l'anno, non porrà rimedio al problema del precariato e rischierà di vanificare il percorso di avvicinamento alla media dei Paesi OCSE nel rapporto studenti-docenti. Segnerà un divario sulla segmentazione tra il personale della scuola, discriminando tra gli stessi docenti precari e soprattutto chiude a qualsiasi ipotesi di ricambio generazionale, elevando a dismisura l'età media dei docenti italiani.

Mi preme invece ricordare come nel 2010 il Governo Berlusconi con il ministro Gelmini istituì le abilitazioni con i tirocini formativi attivi a numero chiuso (TFA), collegando i percorsi di abilitazione selettivi ed universitari con il fabbisogno di insegnanti nelle scuole. Peccato che con i ministri Profumo e Carrozza questi percorsi siano stati svalutati e oggi ancora una volta, incomprensibilmente, gli abilitati TFA del Governo Berlusconi, più qualificati e certamente più giovani, sono stati esclusi dal piano di assunzione straordinario.

Anche sul reclutamento dei docenti il Partito Democratico e lo stesso sindacato confermano una visione difensiva, incapace di comprendere l'esigenza di un nuovo stato giuridico che preveda *standard* professionali, premialità e valutazione.

Non parliamo poi del vostro atteggiamento rispetto a ogni tentativo di metter mano alla *governance* delle scuole, pronti a gridare all'aziendalizzazione se si prevede un minimo di organizzazione verticale o alla privatizzazione se si consente alla scuola di aprirsi al territorio e al tessuto economico.

Questi sono solamente alcuni dei buoni motivi perche questo provvedimento (mi rifiuto di chiamarla riforma) è un pessimo provvedimento che comunque il nostro Gruppo ha saputo migliorare. Sia alla Camera sia al Senato, infatti, abbiamo evitato l'incostituzionalità dell'esclusione dal piano di assunzioni dei docenti idonei del concorso 2012 e l'ennesimo antimeritocratico concorso riservato solo per anzianità.

Le principali novità del maxiemendamento al disegno di legge sulla scuola sono da ricondurre alla spinta di Forza Italia. Grazie a noi è stato anche introdotto un esperto esterno nel comitato di valutazione per gli insegnanti che garantisce terzietà; si prevede infatti la presenza di un esterno, un ispettore o un dirigente o un insegnante esperto, designato dall'ufficio scolastico regionale. La presenza di un esterno alla scuola, che poi è una richiesta anche dei docenti che ci hanno contattato, garantisce terzietà e autonomia di giudizio, un controllo maggiore da parte degli uffici scolastici regionali.

Ce una seconda battaglia che Forza Italia ha vinto, segno che, quando l'opposizione è ragionata e responsabile serve di più e contribuisce a cambiare il Paese, ed è quella del merito. Grazie al contributo di Forza Italia da ora in poi si assumerà solo per concorso, come prevede la Costituzione (concorsi triennali), e si porrà fine, ci auguriamo per sempre, alle graduatorie che scorrono solo per anzianità.

Sono poi stati inseriti nello straordinario di assunzioni gli idonei del concorso per docenti 2012, che vengono assunti fin dall'anno scolastico 2015-2016. Un atto di giustizia e di meritocrazia: a quel concorso hanno partecipato 320.000 persone e solo il sette per cento ha superato le prove; e poi non è prevista distinzione tra idonei e vincitori!

Tutti gli abilitati, TFA e PAS (tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali), potranno partecipare al concorso che verrà bandito entro dicembre 2015. Un concorso per titoli ed esami in cui noi ci auguriamo venga riconosciuto e valutato il merito di chi ha superato il percorso formativo e selettivo come il TFA.

Purtroppo le scuole paritarie sono ancora un fantasma nel nostro sistema di istruzione. La possibilità di detrazione delle rette andrebbe aumentata ma, soprattutto, il nostro sistema ha

bisogno dell'introduzione del costo *standard* che permetterebbe l'efficienza del sistema e di liberare risorse.

Vorrei poi ricordare: la modifica del reclutamento solo per concorso triennale (come previsto dall'articolo 97 della Costituzione), con la creazione di un 10 per cento di idonei (concorso vuol dire merito e quindi: inserimento degli idonei del concorso 2012 nel piano straordinario di assunzioni e inserimento di un esterno, dirigente tecnico ossia ispettore, nel comitato di valutazione docenti, come ho già ricordato; il ruolo speciale per le scuole in carcere; l'inserimento del piano di miglioramento delle scuole previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 nel piano dell'offerta formativa; la possibilità di utilizzare per l'insegnamento di inglese, musica, educazione motoria nella scuola primaria docenti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria in possesso di competenze certificate e di docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ad esempio docenti specialisti di educazione motoria o di musica.

Vanno anche ricordate: l'istituzione nel registro delle imprese presso le camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro; l'istituzione e lo sviluppo di reti di scuole; il rispetto nei criteri e nelle modalità di utilizzo dei docenti nelle reti delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro e di assistenza ed integrazione delle persone con disabilità; la valutazione dei dirigenti scolastici e l'inserimento delle scuole paritarie tra i soggetti destinatari di erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti.

Abbiamo poi contribuito a togliere il 5 per mille che, come era scritto, non andava bene perché creava conflittualità tra scuole e ONLUS e abbiamo operato per il potenziamento ruolo del consiglio d'istituto, dove ci sono i genitori.

Le battaglie che Forza Italia ha condotto e vinto per migliorare il disegno di legge in esame sono tante ed accusare l'opposizione di aver cercato di farne slittare l'approvazione è un tentativo goffo quanto imbarazzante. La verità è sotto gli occhi di tutti gli italiani: i tempi erano troppo stretti per permettere un ordinato e regolare inizio dell'anno scolastico.

In conclusione, ancora una volta questo Governo ha forzato la mano per evitare che sulla sua riforma si scatenasse un Vietnam parlamentare e, proprio per restare alla metafora usata, caro presidente Renzi, poteva terminare con la sua fuga a gambe levate da Palazzo Chigi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, la scuola negli ultimi venti anni è stata scelta da tutti i Governi che si sono succeduti come il terreno su cui misurare lo scontro ideologico in nome del riformismo, da Berlinguer alla Gelmini, nessuno escluso. Il risultato è stato un taglio di 10 miliardi di euro con conseguenti sottrazioni di importanti risorse umane, di tempo-scuola e nessun reale investimento, nessuna proposta culturale né sociale.

Le politiche liberiste di questi anni e poi la scelta dell'austerità hanno contribuito ad impoverire tutto il nostro sistema di istruzione pubblica. In tempi di grande crisi economica, ma anche sociale e culturale, la scuola pubblica statale italiana è stata un baluardo dell'uguaglianza sociale ed è sopravvissuta grazie al lavoro, alla professionalità, alla passione, all'esperienza, alla dedizione degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA e degli studenti. Dunque, ci saremmo aspettati che potesse essere la "lavoltabuona per cambiareverso": restituire risorse, aumentarle, assumere tutti i precari, restituire il tempo-scuola, restituire alla scuola il riconoscimento pubblico di cui è stata privata in questi anni, indirizzare risorse verso l'obbligo scolastico, risorse per il diritto allo studio per affrontare una vera emergenza sociale. Oggi, tanti, troppi, raccontano di non essere in grado di affrontare i costi della scuola dei propri figli: dai libri, alla mensa scolastica, al famoso contributo volontario su cui non si continua ad intervenire, ai costi alti dell'università.

Questo Governo, invece, ha scelto un'altra strada. Ad agosto ci ha presentato un documento «La buona scuola» che pare abbia sottoposto ad un'ampia consultazione, ma di cui non conosciamo bene i numeri; ad inizio 2015 la propaganda di Stato ha annunciato più volte l'arrivo di un decreto-legge, anzi prima di un decreto-legge poi di un disegno di legge. Il 12 marzo le *slide* di presentazione del disegno di legge annunciano la riforma a misura di studente, dimenticando di inserire in esso qualsiasi riferimento al diritto allo studio e al *welfare* studentesco. Compare la figura del preside. L'azione riformatrice del Governo ruota intorno alla figura del preside/sindaco, preside/prefetto, inteso non come il rappresentante dei cittadini ma come l'uomo solo al comando, senza più gufi e frenatori, trasformando la scuola in azienda dove il *manager*/preside può finalmente gestire l'autonomia, trovare finanziamenti, definire gli obiettivi formativi e, sulla base di

quelli, scegliere gli insegnanti più adatti a realizzarli. Si tratta di una figura in piena continuità con la vostra idea di democrazia, quella, cioè, di affidare il comando ad un solo uomo.

L'annuncio più atteso ovviamente riguarda l'assunzione dei precari. Il Governo prima annuncia di assumerne 148.000, poi 120.000, ora 100.701. E gli altri? Con tono sprezzante ci viene indicata la strada del concorso, con la promessa di riconoscere i titoli conseguiti per un punteggio, forse; ovviamente al netto della sua incostituzionalità. Ci viene ricordato, sempre con fare sprezzante, che nella pubblica amministrazione si entra per concorso, così come stabilisce l'articolo 97 della Costituzione, quasi a fare intendere che i docenti, in maniera furbesca, vogliono essere assunti senza fare alcuna selezione.

Ma chi sono i docenti? Quelli che ha descritto il senatore D'Anna o forse sono insegnanti precari con una o più lauree, corsi di specializzazione, *master* e corsi di abilitazione che i vari Governi hanno imposto loro per dichiararli abilitati all'insegnamento: penso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ai tirocini formativi attivi (TFA) e ai percorsi abilitanti speciali (PAS); penso a docenti che insegnano da otto, dieci, quindici anni nella scuola con continuità, a storie di precariato che durano da anni e anni, a insegnanti di cinquantacinque anni precari da sempre.

Sappiamo cosa vuol dire essere precari, non avere certezza del futuro, lavorare da settembre a giugno? Tra l'altro, tutti i dati ci dicono che le assunzioni costerebbero meno e quindi sarebbero anche più vantaggiose per lo Stato. Sono gli anni dei figli, del mutuo, in cui si cresce professionalmente e si dovrebbe poter usufruire di tutti i momenti di formazione. I precari, giusto per ricordarcelo, non hanno fatto i concorsi perché i Governi e i vari ministri hanno introdotto altre modalità di accesso all'insegnamento aventi valore concorsuale: non si sono sottratti, ma rivendicano un diritto, perché non si può improvvisamente vedersi cancellare il proprio futuro solo perché non avete il coraggio di invertire la rotta e di investire nell'istruzione proprio per uscire dalla crisi, così come fanno fatto tanti altri Paesi europei.

Chiediamo allora cosa accadrà a tutti costoro e non sono ammesse le banalizzazioni che abbiamo ascoltato in questi mesi, non ultimo che la scuola non è un ammortizzatore sociale, dice il Presidente del Consiglio, dimenticando che gli ammortizzatori sociali sono una cosa seria perché spesso consentono ai disoccupati di sopravvivere.

Avete annunciato al Paese che con la buona scuola si sarebbe messo fine al precariato, invece avete innescato una guerra tra docenti, tra precari, gli uni contro gli altri, per vantare un diritto di precedenza in nome della stabilità e certezza della vita. Vi abbiamo proposto uno stralcio delle assunzioni e un piano pluriennale ed è inaccettabile il ricatto con cui avete voluto ostinatamente tenere insieme le due cose.

Da quando vi siete insediati, questo Governo non ha fatto altro che operare attraverso decreti-legge, con 34 fiducie, e l'unica volta in cui ci sarebbero stati i criteri di necessità e urgenza per un decreto-legge, quello delle assunzioni dei precari, questo non è stato fatto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*. Questa è allora una scelta politica grave, di cui vi dovete assumere le responsabilità, ma non lo avete fatto, in nome della restituzione al Parlamento del proprio lavoro. Avete mostrato falsa disponibilità e falso ascolto: in tutte le audizioni che abbiamo fatto, sia alla Camera sia al Senato, non sono state espresse riserve e perplessità, ma contrarietà vere. E voi cos'avete detto? Li avete irrisi, dicendo che i sindacati tengono in ostaggio la scuola e hanno preferito gli scatti di anzianità piuttosto che discutere gli aumenti contrattuali. Falso, e non avete raccontato che gli stipendi degli insegnanti in Italia sono i più bassi d'Europa, sotto la media europea di un terzo, e sono bloccati dal 2009; siccome però avete un'idea del lavoro come concessione e non come diritto, per voi i lavoratori sono sudditi, ai quali la compiacenza e la valutazione del superiore concederà un premio in denaro. Ma parole come dignità ed equità a voi dicono qualcosa?

Siete così ossessionati dal merito che siete scesi in un dibattito inseguendo le peggiori categorie che la destra in questi anni ha utilizzato, senza sapere che, più che valutare il merito, oggi nella scuola sarebbe necessario restituire motivazioni, e non solo economiche, a quei docenti delusi, stanchi e demotivati da anni di abbandono.

In nome del merito state facendo passare il messaggio che gli insegnanti sono tutti poco preparati e che la scuola è piena di cattivi maestri: solo per vostra informazione, i docenti fanno tanti corsi, *master* e cambi culturali a proprie spese, nonostante abbiate dimenticato in questi anni di sbloccare i loro contratti e di aumentare gli stipendi.

«Il dirigente propone la nomina», ci avete detto, «non li sceglie»: bene, ma cosa produrrà questo? Pericolose logiche di obbedienza, clientele e ricatti, contrari alla funzione educativa e formativa della scuola e alla libertà di insegnamento, così come tutelata dalla Costituzione. Il dirigente sceglie gli insegnanti ogni tre anni: sarà come lavorare in un'agenzia interinale e, per sperare di essere riconfermati, bisognerà fare di tutto per essere meritevoli e compiacere il dirigente, a partire

dall'essere un perfetto esecutore silenzioso degli obiettivi formativi da lui imposti. Tenere insieme le assunzioni con questo disegno di legge - lo ribadisco - è ancora una vostra scelta politica, che avete mascherato dietro un presunto parere tecnico del MIUR, che - devo dirlo - abbiamo richiesto da più di un mese e ancora non siamo riusciti a vedere.

In nome di quel parere tecnico, ci avete imposto tempi velocissimi, di cui abbiamo già parlato all'inizio della nostra discussione e poi scopriamo improvvisamente che alla Camera si voterà il decreto il 7 luglio. Qui ci dobbiamo allora chiarire: ma questi tempi diventano veloci tutte le volte che si discute al Senato? Tutte le volte diventano forzature, oltretutto assolutamente incomprensibili, visto che il succo del disegno di legge entrerà in funzione soltanto nel 2016 e che le assunzioni di quest'anno sarebbero state fatte anche senza il vostro disegno di legge? Ma anche questa è una verità che non raccontate.

Siamo quindi contrari all'impianto culturale del vostro disegno di legge: abbiamo presentato un'altra proposta di legge, quella di iniziativa popolare firmata da oltre 100.000 cittadini, quella con un'altra idea di scuola, inclusiva, dell'uguaglianza, con innovative pratiche didattiche, con nuove aule sicure, con materiali didattici accessibili, con classi meno affollate dove si possa insegnare e soprattutto dove si possa apprendere. Invece voi avete l'idea di una scuola della competizione tra insegnanti, alunni, dirigenti, docenti e persino tra città, nelle città e tra un quartiere e l'altro. In questi anni è stata trasmessa l'idea che la scuola non funziona non perché è stata considerata un costo e su di essa si sono abbattute le peggiori *spending review,* ma perché la partecipazione degli organi collegiali, la democrazia, le scelte condivise non hanno aiutato la sburocratizzazione e hanno bloccato la piena attuazione dell'autonomia scolastica introdotta scelleratamente da Berlinguer e da voi oggi interpretata concentrando i poteri nelle mani di un uomo solo al comando.

Chiudo dicendo che con questo colpo alla scuola e con questa ennesima forzatura infliggete un colpo durissimo alla democrazia, l'ennesimo di questo Governo. Per noi siamo ancora una volta in un'ennesima emergenza democratica. State mistificando la realtà, state raccontando bugie, e un po' forse ve ne convincete come se fossero verità perché sono bugie talmente irreali da essere difficili da credere. Quando lo faceva Berlusconi non avete esitato, voi del Partito Democratico, a scendere in piazza e gridare al pericolo democratico *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e dei senatori Mussini e Malan)*, oggi siete voi a farlo e parlate di democrazia.

Chiedo allora ai compagni e alle compagne di viaggio del Partito Democratico con cui in questi anni abbiamo condiviso le battaglia e per la libertà d'insegnamento, per la scuola pubblica: come fate a votare a favore di questo disegno di legge? Perché vi sottoponete a questo ignobile ricatto? Qui non è in discussione il nostro destino, ma l'uguaglianza di possibilità, l'accesso all'istruzione, alla cultura, al sapere. È in discussione il futuro delle nuove generazioni. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Mussini, Bocchino e Malan).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Elena Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, dal rapporto presentato dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza due giorni fa proprio qui in Senato emerge che più del 25 per cento dei minorenni e del 37 per cento dei giovani vive un senso di esclusione nella relazione con lo Stato e il proprio ambiente di vita. Una consistente porzione di ragazzi e ragazze non fa nulla e nemmeno affronta la frustrazione di quello che ritiene un impossibile accesso al lavoro. Negli ultimi quindici anni quasi tre milioni di ragazzi italiani iscritti alle scuole superiori statali non hanno completato il corso di studi. L'Italia denuncia oltre il 17 per cento di dispersione scolastica, che la colloca agli ultimissimi posti in Europa. In Italia è cresciuto il lavoro minorile e lo sfruttamento avviene su tutto il territorio nazionale. Cosa c'entra questo con il disegno di legge sulla scuola? A sentire i dibattiti di queste ultime settimane sembra che l'attenzione sia davvero rivolta altrove. La scuola è pensata per gli studenti e a loro si deve rivolgere. Questa è una vera priorità. In gioco ci sono i diritti dell'infanzia e il ruolo del minore nella società. Questa è la sfida.

Purtroppo il dibattito pubblico su questo disegno di legge sembra avere perso di vista molti contributi di merito e di contenuto pervenuti da tanti interlocutori, a cominciare dal mondo scolastico nel corso della grande consultazione avviata nel mese di settembre dal Governo sul documento «la buona scuola». Abbiamo molto da fare non solo nella scuola, ma sicuramente a partire da essa per rispondere alla nuova domanda formativa. Il sistema scolastico ha sicuramente al proprio attivo molte buone pratiche che non sono state disconosciute, ma che anzi vengono a riverberarsi in modo omogeneo sul territorio nazionale con il dovuto e previsto incremento di risorse economiche e professionali ineludibili per una scuola di qualità. Nel nostro Paese ci sono 800.000 minori nella fascia di povertà materiale e culturale. Secondo le ultime stime sul disagio giovanile in Italia sono circa 30.000 i minori che non escono dalle loro stanze per settimane e mesi.

Sono quelli che in Giappone chiamano i *hikikomori*, che si annullano nella società virtuale per il senso di vergogna e di inadeguatezza. Abbiamo affrontato il tema del rapporto con la rete poche settimane fa in Senato con l'approvazione del disegno di legge per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La proposta in discussione oggi, il disegno di legge scuola, è assolutamente mirata anche su questo tema. Questi fenomeni dovrebbero richiamarci tutti ad un profondo senso di responsabilità. Una corretta analisi del mondo minorile dovrebbe suggerirci che il Governo sulla scuola non sta facendo agguati, ma tenta di rispondere ad un bisogno urgente che non sembra essere del tutto percepito dalla collettività.

Si è posto al centro il problema della scuola e subito il Paese si è attivato. L'Italia si è ritrovata a discutere di modello organizzativo, formazione dei docenti, livelli di preparazione e competenza, diritto allo studio, sicurezza, cittadinanza attiva, educazione di genere. Tanti i punti di vista, i retaggi ideologici, le autoreferenzialità, le iperboli estremizzate anche in quest'Aula.

Ma voglio sottolineare alcuni punti sui quali penso invece vi siano importanti convergenze: più forza all'autonomia scolastica; più formazione per i docenti; più cooperazione con i servizi territoriali, il terzo settore, l'università e la ricerca e più collaborazione tra le autonomie nelle reti territoriali; più attività laboratoriale incentrata su metodologia didattica all'avanguardia e un'alternanza scuola-lavoro più diffusa e meglio gestita, aperta anche ai settori della cultura del sociale; più arte e musica nella formazione della persona e del cittadino; più libertà agli studenti delle secondarie di secondo grado nella costruzione del proprio *curriculum*, ovvero metterli nelle condizioni di esplorare nuovi ambiti della conoscenza e coltivare attitudini e talenti che fin da piccolissimi devono poter sperimentare nell'esperienza quotidiana, dentro e fuori la scuola.

Sempre dal rapporto del garante, nel 2014 il 67 per cento dei bambini e ragazzi fra i sei e i diciassette anni non è mai andato a teatro, il 55 per cento non è mai andato in un museo, il 23 per cento non è mai andato al cinema, l'80 per cento non è mai andato a un concerto di musica, ma il valore più alto è riferito alla musica classica e all'opera lirica con l'89 per cento. Viene alla mente il pensiero del maestro Abbado, che considerava i beni culturali veri e propri acquedotti in grado di dare risposta a un diritto primario come l'acqua. Un diritto alla cultura evidentemente oggi negato nell'inosservanza delle convenzioni internazionali.

In questo clima prendiamo atto dei *like* e degli applausi sui *social* nei confronti del giovane insegnante marchigiano che tra i compiti per le vacanze ha invitato i suoi studenti ad ammirare l'alba, a leggere e sognare il futuro. Facciamo tesoro di questo successo per una riflessione: le nostre bambine, i preadolescenti, le ragazze e i ragazzi queste attività devono poterle praticare anche durante il processo formativo nella scuola, e proprio lì devono poter condividere sogni ed emozioni estetiche. A loro va riconosciuto il diritto alla conoscenza della cultura umanistica, della bellezza della musica e del paesaggio.

Ecco come leggere il potenziamento dell'esperienza musicale ed artistica, il bisogno di cultura storica e filosofica e di storia delle arti, lo sviluppo della coscienza critica nei confronti dei *media* e l'accesso più diretto e allargato al nostro patrimonio artistico e culturale. Aspetti contenuti nel disegno di legge e affrontati nella delega sulla cultura umanistica, che fa seguito all'approvazione all'unanimità in 7ª Commissione della risoluzione «Offerta culturale nel settore musicale».

Una delega sulla quale il Primo Ministro si è impegnato in prima persona, valorizzando la filiera della formazione che va vista in forte interconnessione con quella della produzione e dell'innovazione culturale. Settori, quello del *made in Italy* in campo turistico-culturale, dalle grandi potenzialità anche occupazionali, ma che necessita di un primo requisito: che sia per primo il popolo italiano il più consapevole estimatore della qualità della propria offerta culturale.

Se il Paese ha compreso che, in una congiuntura di crisi economica e sociale come questa, ripartire dalla scuola può essere una grande occasione per parlare di noi, della nostra identità, del nostro stare nell'Europa e nel mondo, a maggior ragione dobbiamo puntare sull'arricchimento dei *curricula* artistici, a partire dalla primissima infanzia fino all'alta formazione accademica e universitaria.

Con il disegno di legge scuola molti segmenti formativi potranno da subito essere implementati con l'assunzione di docenti, con nuove risorse economiche e con la ripartenza della didattica laboratoriale. Ma raccomando al Governo, poiché gli ordini del giorno sono decaduti, di prendersene a cuore alcuni a mia prima firma: quello sulla necessità di creare specifiche classi di concorso per i licei coreutico-musicali, che attendono da anni una regolarizzazione del reclutamento dei docenti; l'attenzione ai TFA di strumento musicale nella stesura dei bandi di concorso e la richiesta di attivare a breve un tavolo di confronto per affrontare le criticità del settore delle accademie. Ricordo anche l'attenzione alla filosofia di cui ho già detto.

Se il clamore mediatico attorno alla scuola, al di là dei tatticismi della politica, ha un merito è senz'altro quello di aver spostato i riflettori finalmente nella direzione di un settore da cui dipende il nostro presente e non solo il nostro futuro.

Lo ricordo a me stessa: c'è stato un «la» iniziale ed è stato di iniziativa del Governo, che ha deciso di investire sul sistema scolastico inserendo le risorse opportune nella legge di stabilità 2015. L'impegno che condivido con altri parlamentari, a partire da quelli impegnati nella 7ª Commissione, di cui ringrazio il presidente Marcucci e i relatori, è quello di monitorare con attenzione e determinazione quanto accadrà nei prossimi mesi e soprattutto nei primi anni di attuazione del modello organizzativo. Nell'interesse di ciò che abbiamo di più importante: gli studenti e le studentesse! *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Eccolo qua: questo è l'Atto Senato 1934, ogni pagina un'orecchia, ogni orecchia più porcate. Questo è il succo. Non ho molto tempo a disposizione, ma alcune balle che voi avete raccontato le voglio smontare, una per una, come è mio costume.

La prima balla: questo testo è stato moto migliorato nel passaggio Camera-Senato. Invece è uguale, non avete migliorato niente: cerchiamo di non raccontarle, almeno queste; almeno le balle di base, evitatele. Secondo, non si sa neanche bene quale sarà il testo che si voterà, perché è comparso in Commissione un emendamento di 35 pagine interamente sostitutivo dei primi 26 articoli: forse sarà il maxiemendamento, forse non lo sarà.

Le grandi novità in questo testo adesso le andiamo a spiegare, e poi spiegherò il succo, la ciccia, del testo base. La grande novità è che la famosa chiamata diretta dei professori da parte del preside slitterà di un anno. Ci credo, state cercando di tenerli buoni, perché dopo che hanno fatto una manifestazione in cui hanno detto che non vi voteranno più, voi, molto attenti al risultato elettorale, avete deciso di tenerli buoni sperando che si dimentichino della cosa. Io spero che non si dimentichino; in ogni caso, faremo in modo che non se ne dimentichino.

Vediamo cosa propone questo pacchetto per gli insegnanti: propone una gran dose di stupidità. Se uno legge bene questo testo, nota che l'insegnante diventerà una persona che si consumerà la lingua a furia di leccare il lato B di colleghi, preside, genitori e studenti, perché questa è la valutazione degli insegnanti che volete introdurre voi. L'insegnante verrà valutato in primo luogo da suoi colleghi e quindi il valutante non potrà valutare male il valutato, perché al prossimo giro potrebbe toccare a lui. Come diceva un poeta, un giro siamo macellai e un giro siamo macellati.

Tra coloro che valuteranno gli insegnanti ci saranno anche i genitori e, per la parte finale delle scuole superiori, la secondaria di secondo grado, ci saranno anche gli studenti con un rappresentante. *(Commenti del senatore Tonini)*. Quando un professore sarà un buon professore? Basta parlare con docenti, studenti e insegnanti. Il buon professore è quello che non dà troppi compiti e non dà voti bassi, altrimenti i figli arrivano a casa e si lamentano. Queste sono storie di vita; se non le sapete, fatevele raccontare. *(Commenti del senatore Tonini)*. È inutile che fa così, questa è la verità. Il professore dovrà essere quello che non scontenterà i propri utenti.

PRESIDENTE. Come suggerisce spesso il suo collega Santangelo, si rivolga alla Presidenza.

MARTELLI *(M5S)*. Un simile criterio porterà verso il basso la qualità dell'insegnamento, perché il professore non avrà voglia di diventare cattivo. Questo è già stato sperimentato con l'università. Io ho insegnato in entrambe, quindi so benissimo di cosa parlo. La valutazione dell'università è diventata la seguente: l'università vale tanto in base a quanti studenti in corso fa laureare. Bene, i miei docenti di riferimento mi dicevano di non bocciare le persone, perché dovevano chiudere in tempo; se non finivano l'università in tempo, questa perdeva dei fondi perché perdeva dei punti. Voi volete portare nelle scuole superiori questo stesso criterio.

Questo non vuol dire che noi siamo contrari al fatto che gli insegnanti siano valutati, ma il vostro non è un buon criterio di valutazione. È come far valutare il cameriere di un ristorante agli altri suoi colleghi camerieri: non ne potranno mai dire male, perché al prossimo giro lui potrebbe dire male di loro. Questo è quello che potrebbe succedere.

Un altro aspetto su cui mi soffermo è cosa pensate degli studenti. Quello che voi pensate degli studenti si riassume così: il piano dell'offerta formativa di una scuola dovrà tenere conto del contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

Voi capite che non c'è un'omogeneità di contesto sociale, economico e industriale del territorio tra, ad esempio, una zona disagiata della Campania e della Sicilia e il ricco Trentino-Alto Adige. La scuola rifletterà una realtà diversa: questo voi volete realizzare. Il preside, il dirigente scolastico, sarà il plenipotenziario che prenderà i contatti - così è scritto - con le realtà del territorio. In una zona dove, ad esempio, c'è l'altoforno e c'è l'acciaieria - come già sta avvenendo - lui prenderà

contatto con il proprietario dell'acciaieria e quindi questa diventerà bellissima. In una zona dove c'è l'inceneritore, come ad esempio a Brescia, l'inceneritore diventerà bellissimo. Sta già succedendo: va già in giro nelle scuole a dire quanto è bello l'inceneritore, con il beneplacito dei dirigenti scolastici. Invece in un posto dove c'è una cosa idilliaca, come le piste da sci nel Trentino-Alto Adige, verrà insegnata tutta un'altra realtà, perché la realtà sociale e culturale è diversa.

Un genitore che vorrà accedere ad una scuola di qualità, nella quale il contesto degradato del territorio non condizioni il proprio figlio, dovrà allora portarlo in una città e in una Regione dove le condizioni siano migliori; e questo alla faccia della scuola uguale per tutti. Questo è ciò che state proponendo per le persone.

Per quanto riguarda le assunzioni, anche qua avete fatto un polpettone di numeri per nascondere la verità. Le assunzioni sono intorno alle 100.000, di cui 42.000 sono per il ricambio di personale; questo però non andate in giro a dirlo. Quindi, in realtà, 100.000 meno 42.000 risulta che fa 58.000.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Martelli.

MARTELLI *(M5S)*. Questi 58.000, ultima tabella dell'emendamento presentato dai relatori, rappresentano l'organico dell'autonomia. Ancora non è chiaro, quindi, qual è l'autonomia, cioè la chiamata del preside. E gli altri? Gli altri chi sarebbero e quanti sono? Non avanza praticamente nessuno: avanzano 3.500 persone. Quindi le vere assunzioni forse si riducono a 3.500. Questa è la riforma che voi avete in mente: un professore squalificato e degli studenti che dovranno essere portati di volta in volta nel posto ritenuto migliore. Se questa è la riforma che avete in mente, si tratta di una riforma che riporta al Medioevo: chi era ricco aveva una scuola di qualità, mentre chi era povero si attaccava. Complimenti! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signora Presidente, cari colleghi e colleghe, signora Ministro, vorrei iniziare questo mio intervento in discussione generale sul disegno di legge sulla buona scuola con un primo dato. Questo disegno di legge è partito, nelle intenzioni del Governo, come il più grande esercizio di ascolto del mondo della scuola. Ebbene, quasi ironicamente ha finito con l'essere il più alto momento di distacco che mai abbiamo sperimentato in questa legislatura fra un provvedimento governativo e la comunità di riferimento cui questo provvedimento è dedicato. Nonostante l'esercizio di ascolto che hanno compiuto la Ministra e il Presidente del Consiglio, sono due mesi che non passa giorno che non ci sia una protesta, un *sit-in*, un *flash mob*, un'assemblea spontanea promossa sia dai sindacati che da libere associazioni di studenti, docenti o genitori. Ecco, io credo che basterebbe questo dato per far fermare un po' la Ministra e il Presidente del Consiglio a riflettere su cosa sia andato storto, perché oggettivamente qualcosa è andato storto.

E non credo che potete venire a raccontare che nelle audizioni che abbiamo fatto siano state espresse soltanto delle perplessità, così come ho sentito dire. È stato espresso invece un dissenso motivato e ragionato, dovuto al fatto che la scuola ha nel DNA il dibattito, il confronto, la partecipazione, la collegialità, la pluralità culturale. Tutti questi elementi mancano nella proposta governativa o sono gravemente messi in discussione da essa. Questo è un primo dato interessante che mi è sembrato opportuno sottolineare.

Prima di iniziare la discussione generale, abbiamo discusso le questioni pregiudiziali sulla buona scuola. Ebbene, a mio parere c'è una gigantesca questione pregiudiziale che sta in fronte al disegno di legge sulla buona scuola e che a mio parere la Ministra e il Governo avrebbero dovuto valutare con molta attenzione, prima di imbarcarsi in un provvedimento cosiddetto di riforma della scuola. Sostanzialmente mi chiedo se la scuola, così come ci è stata consegnata ora, sia stata messa in grado di lavorare. La riforma Gelmini ormai ha più di cinque anni e lo stesso Partito Democratico, in campagna elettorale, prevedeva di rimetterla profondamente in discussione. Ma ora mi chiedo: il Governo, espressione di una maggioranza in cui il Partito Democratico è in maggioranza, perché non ha fatto, prima di imbarcarsi in questa riforma, una ragionata disamina di quali sono i problemi della riforma Giannini? Perché questo non è stato fatto? Perché, ad esempio, non si sono affrontati i ricorsi e addirittura le sentenze che ci sono state contro la riforma Gelmini stessa? Mi riferisco, ad esempio, alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato uno dei provvedimenti della riforma Gelmini, quello relativo al taglio delle ore negli istituti tecnici professionali (una sentenza recentissima). Perché questo esercizio non è stato fatto?

Perché non ci si è chiesti se il blocco dei contratti degli insegnanti, fermo ormai da più di cinque anni, non minava esso stesso, innanzitutto, la dignità di questi lavoratori e, poi, l'efficienza e

l'efficacia del sistema razionale di istruzione? Perché non è stato fatto questo ragionamento? Perché non ci è chiesti, ad esempio, se il Ministero stesso non sia latitante in molti regolamenti e provvedimenti che servirebbero alla scuola? Un caso per tutti: il riordino delle classi di concorso, atteso da più di cinque anni, che ha generato il fenomeno delle classi atipiche, ad esempio con esuberi. Perché questo esercizio non è stato fatto? Credo che questa sia una gravissima responsabilità della Ministra e del Governo, che ha voluto trascurare questa analisi ed è entrato a gamba tesa con una riforma (che poi riforma non è), generando tutto questo malcontento, anche a causa di questo.

Le assunzioni sono state il protagonista del grande ricatto: non si possono fare le assunzioni perché sono fortemente legate al resto del provvedimento, nella fattispecie all'organico dell'autonomia. Ebbene, questo semplicemente non è vero, come si evince dai conti che abbiamo potuto fare, sulla base dei dati del Ministero dell'istruzione, in collaborazione con una delle tante associazioni di insegnanti che con professionalità si sono imbarcate in questo esercizio (mi riferisco, in particolare, all'associazione dei Gessetti rotti). Nella tabella 1 della relazione tecnica del provvedimento, la quarta riga reca il numero di 7.500 assunti su posti stabili già attivati, i cosiddetti spezzoni, quelli dell'organico di fatto. Ebbene, proprio a partire dai dati MIUR, se si compie questo esercizio, se si cerca di capire quanti posti sono in questo momento dati a supplenze al 30 giugno, quanti contratti sono stati dati, si arriva ad una cifra di 127.000; naturalmente questa cifra deve essere notevolmente ridotta, perché ci sono gli spezzoni, ma un esercizio di riduzione che è stato fatto, sempre su dati MIUR, porta ad un numero pari a 65.000, anziché i 7.500 riportati in questa tabella. Mi chiedo, allora: perché, anziché prevedere un organico di potenziamento di 48.000 unità, non si sono usate queste 48.000 unità proprio per sanare il *vulnus* delle supplenze al 30 settembre, dati su posti vacanti disponibili, considerando anche l'organico di fatto? Perché questo non è stato fatto?

Il maxiemendamento, se ha un effetto positivo, è proprio quello di aver smascherato questa falsità. Infatti, nel maxiemendamento troviamo le 100.000 assunzioni: addirittura un primo blocco di 50.000 fatte direttamente in immissione in ruolo dal 1° settembre e un secondo blocco con decorrenza giuridica dal 1° settembre; soltanto dal 2016 vengono sbattute nell'organico di potenziamento. Allora era possibile fare le assunzioni senza sconvolgere l'organico dell'autonomia.

Ho fatto un esercizio molto utile: presentare un emendamento al provvedimento, che chiaramente non sarà mai approvato, ma che riporto a titolo di curiosità accademica. Se sopprimessimo nel maxiemendamento tutti i commi tranne quelli dall'1 al 32 e dal 94 al 113 otterremmo un nuovo provvedimento che riguarda solo le assunzioni e l'edilizia scolastica - cioè i problemi più urgenti della scuola - senza che questo tocchi minimamente l'organico dell'autonomia. Avremmo un disegno di legge consistente. Probabilmente farò anche un altro esercizio: presenterò un disegno di legge in Senato che sopprima tutti i commi di questa norma tranne questi e che costituisca un nuovo provvedimento in cui ci sono le assunzioni e l'edilizia scolastica (cioè i problemi più urgenti della scuola), ma non c'è l'organico dell'autonomia, non c'è la chiamata diretta, non c'è il comitato di valutazione, non c'è il preside *manager*: sarebbe un disegno di legge autoconsistente perché sono autoconsistenti i commi che in questo disegno di legge parlano di assunzioni. Tanto era falsa la diceria che voleva che fosse per forza compresa la norma sull'organico dell'autonomia per poter assumere queste persone!

L'autonomia. Vorrei concludere con quest'ultima considerazione. Devo confessare che sono un *fan* dell'autonomia, ma - attenzione - di quella vera, di quella che scaturisce dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, in attuazione della legge delega del 1997, il cui articolo 1 recita (lo leggo brevemente): «l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana». Ecco cosa è l'autonomia. L'autonomia questo disegno di legge l'ha profondamente tradita: avete confuso autonomia con autarchia. L'avete tradita ben due volte: innanzitutto, perché la chiamata diretta dei presidi viola la libertà di insegnamento e lo stesso pluralismo culturale; nella prima versione del disegno di legge vi era addirittura il piano dell'offerta formativa in capo ai soli dirigenti scolastici. Guardate addirittura qual era l'idea del Governo (questa fortunatamente parzialmente corretta alla Camera, ma ancora insufficiente per potere non considerare l'autonomia veramente tradita). Quando si parla di progettazione, di realizzazione, è chiaro che ci si riferisce ad un'attività collegiale. La progettazione e la realizzazione di un'offerta formativa presuppongono intrinsecamente un'attività collegiale, perché si deve rispecchiare in questa progettualità proprio quel pluralismo culturale di cui parla il decreto n. 275 del 1999.

Non solo; c'è un secondo aspetto in cui avete tradito questa autonomia.

Sempre nel decreto appena citato si dice che l'attività è mirata allo sviluppo della persona umana, con interventi adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie, alle caratteristiche specifiche

dei soggetti coinvolti. Voi avete obiettato che per realizzare questo compito ci vuole un docente che abbia un *curriculum vitae* che sia adatto all'autonomia della scuola. Badate che la libertà di insegnamento e la realizzazione effettiva di quell'opera di ascensore sociale che è la scuola prevede sostanzialmente di operare al livello del singolo ragazzo; non si può trovare un insegnante che abbia un *curriculum* adatto alla studente Mario Rossi della 2ª B della scuola media dello Zen di Palermo. È chiaro che il ragionamento deve essere esattamente ribaltato: è il docente, selezionato proprio per la sua capacità di insegnamento e di ricerca, a doversi adattare proprio allo studente Mario Rossi, e non il contrario. È una visione completamente ribaltata. *(Applausi della senatrice Bignami).* Il docente, selezionato proprio con quelle caratteristiche, si permea e si adatta alla situazione contingente che deriva dal contesto socio-economico.

Vorrei concludere, signora Presidente, semplicemente dicendo che anche nella malaugurata ipotesi che tutto questo impianto dovesse andare in porto, la cosa non finisce qui: ci saranno tanti ricorsi di costituzionalità che spezzetteranno, massacreranno questa legge, tra l'altro mettendo a dura prova il sistema scolastico. Ci saranno i ricorsi di quelle persone che sono interessate dalla sentenza europea che, avendo più di trentasei mesi di anzianità di servizio, non saranno inclusi in questo piano.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Soprattutto non si fermeranno qui tutti gli insegnanti che a settembre entreranno a scuola e si troveranno una scuola profondamente mortificata da questo disegno di legge. Non finisce qui, cari colleghi. *(Applausi dei senatori Barozzino, De Pin, Molinari e Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, innanzitutto mi complimento con il Governo per questo ennesimo capolavoro di pasticci. È anche sgradevole essere qui a recitare questa parte, che ha un significato molto vacuo: siamo qui quasi alle ore 20, in un'Aula praticamente deserta, a recitare la parte di chi deve fare finta che si arrivi alla fine di questa discussione generale andando poi a valutare ed eventualmente ad approvare emendamenti che dovrebbero migliorare un provvedimento di legge sul quale sappiamo già che il Governo porrà la fiducia, troncando qualsiasi possibilità di cambiamento.

Ecco che allora, Presidente, mi torna alla mente un'immagine che il Presidente del Consiglio dei ministri ci ha propinato nei mesi passati *(Il senatore Candiani mostra una pagina stampata che raffigura il presidente del Consiglio Renzi)*. Era il 14 maggio quando apparve in televisione, in maniche di camicia, con le dita sollevate, davanti ad una lavagna: il Presidente del Consiglio dei ministri dava lezioni al Paese sulla buona scuola, descrivendo quella che sarebbe stata questa sua nuova riforma, con enfasi, mettendoci dentro anche tanto partecipato, e cercando con questo, per l'ennesima volta, di illudere che le sue riforme, magari mettendoci davanti parole come «buona», portano il Paese verso una giusta direzione e un futuro migliore.

Se, come diceva qualcuno, l'esperienza è maestra di vita, gli stupidi imparano in un'altra esperienza, in un'altra vita. Quello che sta accadendo in questi giorni e in queste ore non è nient'altro che un precedente, il prologo di quello che accadde in questa stessa Aula dodici mesi fa con la riforma costituzionale. In quel momento si trattava di illudere il Paese che qui dentro c'era un Governo riformatore, con un Presidente del Consiglio dei ministri illuminato, che finalmente faceva giustizia di una politica che non era più capace di governare il Paese, cancellando i costi della politica, chiudendo questo Senato, riformandolo, dando nuovo slancio alla nostra burocratica macchina politica, illudendo e confondendo il costo della politica con il valore della democrazia.

Lo stesso viene fatto oggi, con questa riforma ingannevole, anzi, con quella che viene fatta passare per una riforma, ma che altro non è che l'esasperata dimostrazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, che non ha un progetto di rinnovamento del Paese, ma ha una forsennata voglia, un forsennato desidero di apparire come riformatore, andando questa volta a confondere il piano dell'offerta formativa, con il costo della scuola. Perché oggi, in questa Assemblea, non abbiamo parlato nemmeno un minuto del contenuto dell'offerta formativa, che deve occupare il tempo dei nostri insegnanti e degli studenti, ma si è finiti a parlare, inevitabilmente, solo dell'assunzione dei precari. Il Presidente del Consiglio dei ministri è arrivato a dire che se non si fa la riforma che dice lui, i precari non verranno assunti, ricattando la gente nel modo peggiore, ovvero nell'esigenza di avere un futuro certo e un lavoro stabile su cui contare, cosa che dovrebbe essere scontata in un Paese onesto, che tratta onestamente i propri insegnanti, che non fa della scuola un bacino di voti e in cui non ci si presenta davanti alle telecamere scimmiottando una scuola, che è il contrario di

quello che dovrebbe essere. L'immagine di Renzi davanti a una lavagna, con i gessetti in mano, rappresenta un'immagine contraria a quello che lui stesso sostiene che dovrebbe essere la scuola, con le lavagne elettroniche, i sistemi informatici più avanzati e le nuove tecnologie messe a disposizione della scuola stessa. Invece, quando gli interessa, arriva lo stereotipo e tira fuori la lavagna con i gessetti.

Questi sono i paradossi di fronte a cui ci troviamo qui, oggi, con una riforma il cui esame non è stato concluso in Commissione e che viene portata in Assemblea per essere sottoposta al voto di fiducia. Lo stesso avveniva dodici mesi fa, sia pure in forma differente, con la riforma costituzionale: prima l'illusione al Paese e alla fine il ricatto elettorale, per cui o si fa quello che dice lui, o la maggioranza approva oppure si va a casa. Colleghi, prendete il coraggio delle vostre azioni e dite di no a questa pseudoriforma, che non darà slancio ai nostri giovani e non darà certezza agli insegnanti, ma darà semplicemente l'illusione al Paese di avviarsi sulla strada di una riforma, che non sarà una riforma vera, ma l'ennesima presa in giro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami, De Pin e Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(PD)*. Signora Presidente, per comprendere la necessità della legge che stiamo per discutere bisogna partire dai problemi della scuola italiana, sintetizzabili in due parole: molta disuguaglianza e trasmissione di competenze non adeguate alla necessità dei giovani. La scuola italiana finora ha fallito nella missione di realizzare il terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione, secondo cui «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». In Italia, tra i nati negli anni Settanta, per chi aveva entrambi i genitori laureati, la probabilità di laurearsi è stata di sei volte superiore rispetto a chi aveva entrambi i genitori con la sola licenza elementare. Gramsci amaramente diceva che l'unico modo per superare le differenze di classe nella scuola era mettere tutti insieme i bambini in collegio, quando avevano dieci anni. Amplissime sono poi anche altre diseguaglianze, come dimostrano i contestati dati INVALSI, i cui risultati differiscono molto tra giovani figli di italiani e di stranieri, anche se nati in Italia, con gli stranieri in posizione di stabile retroguardia. Si osservano inoltre grandi differenze tra scuole dello stesso ordine, situate nella medesima città. Enormi sono infine le differenze territoriali, non solo tra Nord e Sud, ma anche tra province e città della stessa Regione.

Quanto alla trasmissione di competenze, colpisce innanzitutto il grande *mismatch* tra scuola e mondo del lavoro. Troppi studenti, spesso male orientati, intraprendono carriere scolastiche, anche impegnative, che danno loro poche carte da giocare nel mondo del lavoro. Nello stesso tempo molti imprenditori lamentano di non trovare nei giovani aspiranti lavoratori la competenza necessaria. Inoltre, nelle indagini comparative internazionali sui livelli di apprendimento, gli studenti italiani si piazzano mediamente male, anche se recentemente si intravedono segnali di miglioramento. Questi gravi problemi impediscono alla scuola italiana di essere il motore della modernità e un ascensore sociale e mettono in ombra alcune caratteristiche positive, anche queste messe bene in evidenza dai dati, ossia la forte capacità di integrazione, dovuta anche all'interclassismo ancora prevalente, specialmente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore, e il grande impegno messo in atto dai docenti, con la collaborazione di tante famiglie.

Questo disegno di legge interviene solo parzialmente sui contenuti degli insegnamenti, ma modifica profondamente l'organizzazione della scuola italiana, proprio con il duplice obiettivo di contrastare le disuguaglianze e di dare agli studenti le giuste competenze. In questo provvedimento le disuguaglianze vengono combattute dando compimento all'autonomia. Lo si fa completando il quadro già prefigurato dalla legge Berlinguer del 1996, delineando un processo di cinque fasi: il POF d'istituto, l'organico di autonomia, la scelta e la conferma del corpo docente, il premio al merito ai docenti e alle scuole più problematiche e la valutazione dei dirigenti sugli obiettivi raggiunti. È un disegno organico che certamente poteva essere meglio affinato, ma che ha il pregio di segnare un percorso chiaro, dettando regole, mettendo risorse, definendo competenze.

Si configura inoltre un percorso trasparente, con pubblicazione sul sito della scuola e sul portale del Ministero di tutti gli atti prodotti. Per inciso, questa pubblicazione andrà curata con attenzione per permettere a tutti gli *stakeholder* anche la comparazione fra i diversi istituti, come già accade in altri contesti, ad esempio nel Regno Unito.

Nei prossimi anni tutto il processo potrà e dovrà essere affinato e l'attuale testo prevede già la revisione fra tre anni del meccanismo di valutazione del merito dei docenti. Questo processo, molto innovativo per la scuola italiana, permetterà di adattare ogni singola scuola alle esigenze formative del territorio dove opera. Solo per fare un esempio, permetterà di inserire nel corpo docente

professori specializzati nell'insegnamento agli stranieri se nel territorio c'è una forte prevalenza di giovani appena giunti dall'estero.

Il punto più controverso è la possibilità per il dirigente di non confermare il docente dopo un triennio, anche se l'eventuale non conferma è condizionata all'incoerenza rispetto al POF. Si è gridato, a tale proposito, all'attentato verso l'autonomia di insegnamento, ma in realtà nella scuola di oggi non c'è reale autonomia, perché la vera autonomia non è libertà illimitata, ma anche assunzione diretta di responsabilità. In altre parole, se fosse veramente autonomo, ogni docente dovrebbe rispondere direttamente del suo operato, con conseguenze per lui positive in caso di successo e negative in caso di insuccesso. Da preside di facoltà per me è stato frustante non poter intervenire anche in presenza di evidente inadeguatezza di qualche docente a ricoprire un incarico di insegnamento: potevo solo raccogliere lamentele e fare ramanzine. I docenti bravi o meno bravi continuavano a restare al loro posto con lo stesso stipendio e continuando a fare le stesse cose. Questo disegno di legge, subordinando la conferma alla coerenza con il POF introduce una forte spinta all'impegno personale, pur non introducendo, com'è giusto, la possibilità di licenziamento.

Peraltro al dirigente non converrà scegliere docenti amici, a discapito di docenti più adatti alla realizzazione del POF, perché le sue scelte saranno sotto gli occhi di tutti, dovranno essere giustificate da atti pubblici e anche lui verrà valutato dagli ispettori ministeriali sulla realizzazione del POF e non solo, secondo il nuovo - molto dettagliato - comma 92.

Un breve cenno a quanto questo disegno di legge fa per migliorare la trasmissione di competenze, diminuendo il *gap* tra scuola e mondo del lavoro, fra scuola e territorio: prevede *stage* per tutti gli studenti delle secondarie superiori (400 ore negli istituti tecnico-professionali e 200 ore nei licei), finanziando in modo adeguato l'organizzazione di tale attività; prevede e finanzia l'apertura pomeridiana delle scuole del territorio; prevede, sempre con adeguato finanziamento, i laboratori territoriali per l'occupabilità, da attivare insieme ai vari enti territoriali; prevede, infine, che il POF venga costruito «promuovendo i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio».

Girando il Veneto e l'Italia da professore e da senatore, ho avuto occasione di vedere scuole fantastiche, piene di bravi docenti e di dirigenti fantasiosi ed impegnati. Ho conosciuto però anche scuole grigie, docenti che non riescono ad appassionare gli studenti, scuola difficili e prive di risorse per affrontare i loro specifici, grandi problemi. I meccanismi organizzativi previsti da questo disegno di legge e le risorse previste introdurranno un nuovo dinamismo, compiendo un nuovo tratto di percorso verso una vera e concreta autonomia. È un provvedimento che dovrà essere attentamente monitorato, osservando come i singoli istituti fanno uso della loro autonomia, specialmente nel delicato processo di valutazione, perché le scuola grigie devono riempirsi di colori diventando luogo dove i talenti di ogni giovane, cinque o uno che siano, vengano fatti davvero fruttare. *(Applausi dal Gruppo PD).*

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, siamo qui, in un'Aula vuota, a parlare di un provvedimento decisivo per il futuro della nostra nazione, se è vero che il successo economico della Germania ha le radici nel successo del sistema formativo scolastico.

E lo stiamo facendo in una situazione in cui è già vergognoso sia stata posta la fiducia. Perché così è. Già è stato fatto, detto, confermato e ammesso nella sostanza.

Ma lo stiamo facendo con un calendario dei lavori che prevede che oggi non vi sia orario di chiusura della seduta e che domani, invece, si faccia ciò che conta, cioè la votazione.

Io dico che oggi noi, Parlamento, siamo degradati e umiliati a discutere in una Aula vuota, dove ci sarà forse un rappresentante su 20 degli altri partiti, mentre noi siamo qui in buona rappresentanza per rispetto delle istituzioni. Noi possiamo proseguire fino a mezzanotte a fare interventi dei quali ai colleghi della maggioranza, che sono a cena, non importa nulla. E domani mattina, riposati, verranno a chiederci: vi siete divertiti ieri sera? Bene, adesso giochiamo noi.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, qual è il suo richiamo al Regolamento?

ENDRIZZI *(M5S)*. Io chiedo a lei, in qualità di Presidente, se questo sia tollerabile e se non sia invece corretto e doveroso sospendere ora la seduta e riprenderla domani alla presenza degli assenteisti. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice Mussini)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, il calendario dei lavori, come lei sa, è stato votato dall'Assemblea e rispettarlo sta alla responsabilità di tutti i senatori, quelli del suo Gruppo, che sono presenti in una quota media, come anche di quelli degli altri Gruppi...

MONTEVECCHI *(M5S)*. Noi non lo abbiamo votato.

PRESIDENTE. ...pertanto, il richiamo al Regolamento non è fondato.

ENDRIZZI *(M5S)*. Il richiamo è alla sua responsabilità e al rispetto delle istituzioni.

PRESIDENTE. Lei mi ha fatto una domanda e io le rispondo che, valutate le circostanze, la responsabilità del Presidente è di rispettare la deliberazione dell'Assemblea sul calendario.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ma noi siamo la maggioranza in questo momento.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questa volta intervengo per un richiamo al Regolamento e sull'ordine dei lavori. Tenuto conto dell'andamento dei lavori, di questo intervento appena fatto dal collega Endrizzi e di questa scena decisamente poco commendevole rispetto all'argomento, chiedo la chiusura anticipata della discussione a termini di Regolamento. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e delle senatrici De Pin e Mussini)*.

VOCI DAI GRUPPI M5S e LN-AUT. Va votata! Va votata!

PRESIDENTE. La Presidenza procederà ora alla verifica della norma del Regolamento relativa a tale fattispecie, per il semplice motivo che la disposizione da lei richiamata non si applica in caso di contingentamento. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut).* Quindi, voglio leggere la disposizione per citarla poi in modo più puntuale e poter fornire una risposta più informata.
Come ricordavo, il comma 3 dell'articolo 99 del Regolamento recita: «Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa». Poiché siamo in discussione generale e con il contingentamento, non si può procedere all'ammissibilità della richiesta di chiusura della discussione. Volevo quindi citarle la norma perché lei fosse sereno e tranquillo e quindi avesse conto della disposizione, come mi sembra giusto che sia quando il Presidente si pronuncia.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, riprendendo non a caso l'articolo 99, comma 3, del Regolamento da lei appena citato, mi consenta di dirle che nel caso specifico lei non può permettere - e chiedo che venga riportato nel Resoconto Stenografico - che alle ore 20,15, su un disegno di legge così importante, siano presenti in Aula non più di 40 senatori. In queste condizioni lei ora ha letto un articolo del Regolamento, ma occorrerebbero anche buon senso e interpretazione da parte sua. In questo momento non c'è, perché in Aula non sono presenti più di 40 senatori, dei quali 20 del Movimento 5 Stelle, sette, otto o dieci della Lega Nord, altri sette del Gruppo Misto-SEL, uno di Forza Italia e altri sette o otto del PD. Se, secondo la sua coscienza, queste sono condizioni in cui portare avanti i lavori, a prescindere da qualsiasi norma che lei possa leggere e a cui possa appigliarsi, ritengo che ciò sia assolutamente di scarso buon senso, poi la valutazione resta a lei. Noi saremo qui fino alla chiusura dei lavori, ma desidero rimanga agli atti il fatto che le ore 20,15 sono presenti 40 senatori. Lo sto dicendo per lei, signora Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Io ritengo che il dovere della Presidenza sia dare attuazione al deliberato dell'Assemblea. Come lei sa, il Regolamento non stabilisce che quando c'è una discussione e non si è nell'imminenza di una votazione ci sia la verifica del numero legale. Sta alla responsabilità e anche alla valutazione di ciascuno: se i senatori del suo Gruppo ritengono che in queste condizioni non sia il caso di intervenire, possono anche rinunciare, altrimenti si continua la discussione generale.

SANTANGELO *(M5S)*. Cosa sta dicendo? Ci invita a non intervenire?

PRESIDNTE. Sia tranquillo e rispettoso nel tono e nel modo.

SANTANGELO *(M5S)*. Sta dicendo di non intervenire? Spetta a noi, siamo qui!

PRESIDENTE. Io sto dicendo che, siccome lei non ritiene che queste siano condizioni degne, può anche non intervenire. Continuiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Non si permetta! Ci dice di andare via? Non si permetta. Ma dove arriva?

PRESIDENTE. La prego di rispettare la Presidenza.

SANTANGELO *(M5S)*. Anche lei rispetti noi!
PRESIDENTE. Io rispetto. Lei ha valutato indegno intervenire in queste condizioni e io le ho risposto come era giusto che rispondessi. *(Proteste del Gruppo M5S).*

MORONESE *(M5S)*. E quelli che mancano chi stanno rispettando? Fate qualche chiamata.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Posso iniziare il mio intervento?

PRESIDENTE. Può e deve iniziare, senatore. La prego, proceda.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, non avevo ancora iniziato.
Io sono meravigliato dal fatto che ogni volta che c'è una riforma così importante è come se il nastro si riavvolgesse: ci troviamo sempre nelle stesse condizioni e parliamo sempre della stessa cosa. Io più volte ho cercato in tutta umiltà, come faccio sempre, di dire che con tutte queste riforme, a partire da quelle costituzionali, a questa sulla scuola e a quelle sul lavoro, c'è in ballo la democrazia di questo Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-ILC e Misto-MovX).* Se voi fate attenzione - come sicuramente fate - noterete che la direzione è sempre la stessa: si vuole togliere la democrazia, la dignità, la rappresentanza. Di questo stiamo parlando.
È inutile che ci sforziamo a dire che non ascoltano. Gli ultimi tre Governi, per non dire degli altri, hanno fatto la stessa cosa. Ho letto qualcosa in questi giorni, ma cosa cambia? Vi leggo qualche dichiarazione di qualche Ministro degli ultimi cinque anni. C'era chi diceva che la sicurezza sui luoghi di lavoro era un lusso che non ci potevamo più permettere. Scusate, ma con *jobs act* dove si va? Non è la stessa cosa? Lo stesso vale per la scuola: un Ministro, poco tempo fa, ha detto che con la cultura non si mangia. Hanno perfezionato il concetto: Renzi non fa altro che rispondere a certi poteri, ossia alla Banca centrale e a tutto il resto. Ha preso una decisione: o ci rendiamo tutti consapevoli di quello che ci sta succedendo e cerchiamo di organizzarci realmente, dal mio punto di vista, per difendere la democrazia in questo Paese - perché di questo parliamo, lo ribadisco - o parliamo di aria fritta, questa è la verità.
Oggi Renzi è venuto qua e devo ammettere che nei discorsi migliora sempre più: ci ha detto infatti che la sua generazione ha costruito il suo sogno di unità dell'Europa sulla caduta del muro di Berlino. E chi non è d'accordo? Peccato che poi costruisca gabbie dove imprigiona i lavoratori, i docenti, gli studenti e così via. Di questo stiamo parlando: però, qui, se continuiamo ad arrabbiarci tra di noi, credo che non risolveremo un granché.
In conclusione, dobbiamo organizzarci davvero per tutelare realmente quelle persone che fuori di qui si aspettano da noi, dalle opposizioni e da chi ha un briciolo di dignità, che difendiamo i diritti

fondamentali, che sono democrazia, diritti e dignità delle persone normali, che ci hanno votato per venire qui dentro a rappresentare tutto ciò, non a fare altro. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, questa mattina ho consegnato al Presidente del Senato un appello sottoscritto da gufi notoriamente avversi a quest'Esecutivo, che si chiamano Salvatore Settis, Luciano Canfora, Lorenza Carlassare, Umberto Curi, finanche Francesco Guccini, Ferdinando Imposimato, Gianni Vattimo, Dario Vergassola, Benedetto Vertecchi e via dicendo, con tanti e tanti altri. Costoro, dal mondo dell'accademia, della scuola e di quella che un tempo era la cosiddetta intelligenza, nobile e raffinata, hanno cercato in tutti i modi di far arrivare un grido disperato in quest'Aula, dove si sta consumando l'ennesimo atto di barbarie nei confronti degli istituti democratici. A voi, però, questo non interessa.

Mi sono sentito citare finanche Gramsci: bene, è un nome che va pronunciato con grande rispetto, come tanti altri. Avrei voluto sentire citare anche don Lorenzo Milani o la pedagogia di Freire, però questi sono forse obiettivi troppo, troppo importanti per la qualità umana che esprime quest'Aula *(Applausi dal Gruppo M5S)*, popolati da pochissimi insegnanti e da moltissimi legulei.

Quando ho illustrato la questione pregiudiziale, ho rimarcato uno degli aspetti di criticità di questa buona scuola, che, con le economie di scala che produrrà, rafforzerà scuole già forti e penalizzerà quelle già deboli. Vorrei allora essere aiutato a capire - e non in maniera retorica - se, in base ai *test* INVALSI del 2014, gli ultimi dei quali si hanno gli esiti in merito ai risultati - *test* che voi perennemente considerate in grado di fornire indicatori utili per capire lo stato di salute della scuola pubblica italiana - potete verificare, così come verifichiamo tutti, che in Italia continua ad esserci una gravissima questione meridionale, anche e soprattutto relativa alle scuole del Sud. Come é dimostrato, i ragazzini e gli studenti delle scuole meridionali ottengono nei primissimi anni di scolarizzazione risultati eguali o addirittura superiori a quelli delle scuole del Centro-Nord, per poi poco alla volta veder decrescere i loro risultati. Piuttosto che investire massicciamente, come dovrebbe essere in una prospettiva democratica ed inclusiva, per tentar di costruire - cito il Presidente del Consiglio - "una società civile solida e solidaristica, capace di dare a chi ha di meno", voi andate a togliere a chi già oggi ha poco.

Vengo dalla scuola meridionale, dove di *sponsor* e contributi di privati non potremo godere *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Da noi non ci sono le imprese. Le imprese si sono quasi tutte volatilizzate. Quasi tutti i miei ex studenti sono soprattutto, quando erano meritevoli e amavano studiare, a lavorare all'estero, a causa di un mercato del lavoro straordinariamente rigido che premia l'adulazione, il servilismo e non il merito o la competenza. Ora, piuttosto che incentivare dei percorsi di perequazione, di affiancamento, di completamento, voi state ulteriormente rafforzando chi in qualche misura è già di suo sufficiente, per non dire soddisfacente, e di conseguenza state penalizzando chi è più debole. Lo stesso discorso mi sono sentito fare da rettori di atenei che, in funzione di sciagurate decisioni del mondo politico, si sono visti collassare degli interventi che dovevano perequare. Mi domando, allora, ma se l'articolo 3 della nostra Costituzione vuole che si sia tutti uguali perché voi ci dovete condannare semplicemente perché meridionali all'inferno dell'emigrazione? Perché non provate a fare qualcosa di più che citare Gramsci che l'emigrazione, seppur familiare, l'ha subita? Perché non provate pure voi a vivere nel concreto delle aule, delle scuole più «sgarrupate»? Il romanzo «Io speriamo che me la cavo» tempo fa ha avuto successo e da esso è stato tratto anche un film. Perché non verificate cosa significhi soprattutto oggi fare scuola in certi contesti? Soltanto allora e dopo quella esperienza vi permetterò di dire qualcosa sulla scuola. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori.

Credo che il senatore Morra abbia apportato alla discussione nuovi elementi e abbia aggiunto termini che finora non sono stati considerati e non erano emersi in questa chiarezza. Alla luce di questo, Presidente, ritengo che il Senato debba, prima di poter proseguire con questo provvedimento di legge, richiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È una questione di carattere sospensivo e non si può richiedere a discussione generale avviata, ma prima di iniziare la discussione. Se vuole, le rileggo la norma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 93, quelle cioè sulle questioni sospensive.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 93. Nel caso specifico: «Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito». Se lei ritiene che non ci siano gli elementi, se ne assume la responsabilità.

PRESIDENTE. Il Presidente non ritiene di utilizzare questa facoltà. Mi assumo la responsabilità del valutare che non ci sono stati elementi che giustificano questa decisione nel corso della discussione generale.

SANTANGELO *(M5S)*. E sono due le responsabilità.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

MATTESINI *(PD)*. Signora Presidente, voglio partire ricordando quanto contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 di questa legge laddove si afferma che l'obiettivo è affermare il ruolo centrale della scuola innalzando i livelli di istruzione e le competenze, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento e ancora contrastando le disuguaglianze sociali, culturali e territoriali prevenendo e recuperando l'abbandono scolastico e la dispersione scolastica, nonché garantendo pari opportunità. Si delinea in modo molto chiaro anche nell'articolato successivo l'idea e la proposta di una scuola che sviluppa la sua funzione e organizzazione promuovendo un fattore fondamentale qual è quello dell'inclusione sociale, che diventa, quindi, elemento fondamentale per la costruzione di una cittadinanza vera.

Questa legge introduce, tra le altre, una novità che ritengo davvero rilevante perché propone un percorso educativo e, quindi, il diritto all'educazione a partire dalla nascita di ogni bambino e bambina. Finalmente - lo sottolineo - accanto al sistema scolastico che conosciamo di scuola primaria e secondaria si introduce un percorso finora sconosciuto, ovvero il sistema generale che viene chiamato 0-6.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 20,30)

(*Segue* MATTESINI). Nidi e materne non sono più a domanda individuale, ma vi è un pieno riconoscimento nel sistema educativo nazionale in un percorso di continuità educativa.

Guardate, è un fatto straordinario. Lo dico a chi ci ascolta da casa, ai bambini e alle bambine che oggi non hanno accesso a questi servizi. Lo dico alle tante donne e alle famiglie che non vi hanno accesso. Lo 0-6 per questo Paese è un fatto straordinario, perché dagli anni '80 si sono fatti molteplici tentativi di riconoscimento e ad oggi, con questa legge, si dà concretezza a tutto ciò.

Si sancisce, quindi, il dovere dello Stato a riconoscere il diritto dei bambini e delle bambine e delle famiglie ad avere un'adeguata offerta di nidi e scuole materne in tutto il territorio nazionale, affrontando di petto e con decisione una grande disuguaglianza oggi esistente in Italia. Sono infatti poco più del 13 per cento gli aventi diritto alla frequenza del nido e, tra l'altro, con una disomogeneità territoriale terribile: si va dal 2 per cento della Calabria fino al 30 per cento della Toscana e dell'Emilia.

L'organizzazione Save the Children ha pubblicato l'anno scorso un'indagine sulla povertà minorile ed ha evidenziato come la più pesante sia la povertà educativa: qualcosa che va oltre la scuola, naturalmente. Bisogna però ricordare che la povertà educativa va intesa come la privazione da parte di bambini ed adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare e far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni. Tutte le ricerche ormai da anni dimostrano e testimoniano come l'offerta educativa e di relazione sia decisiva per far emergere potenzialità. Ed è ancora ampiamente documentato come le bambine ed i bambini che hanno potuto accedere ai nidi e alle scuole materne abbiano un miglior percorso scolastico nonché lavorativo e, quindi, una vita più felice, di maggiore realizzazione dei propri desideri.

Inserire lo 0-6 nel percorso educativo nazionale vuol dire dare risposte concrete, attivare una rete di servizi essenziali, quella rete che fin dalla nascita mette a disposizione servizi ed attività che

migliorano conoscenze e competenze. Infatti, è bene ricordare che gli svantaggi di oggi si traducono soprattutto in vere e proprie diseguaglianze domani. Noi invece con la legge in esame, e anche con questa parte così importante, promuoviamo e creiamo le condizioni per un sistema educativo che promuove pari opportunità di educazione, di istruzione, di relazione e di gioco.

Ricordo che la Fondazione Zancan ha presentato all'inizio dell'anno uno studio che evidenzia come la povertà minorile, un tema che dovremmo affrontare maggiormente, si riduce del 70 per cento laddove è forte la presenza di servizi. E noi con questa legge andiamo a strutturare la rete dei servizi per la prima infanzia.

Quindi, avere in una legge la possibilità di definire i livelli essenziali delle prestazioni della scuola per l'infanzia all'interno del sistema 0-6 è davvero qualcosa di straordinario.

Ma voglio affermare che le linee materne, e quindi il servizio 0-6, sono prima di tutto un servizio educativo per i bambini, ed indirettamente svolgono anche una funzione di straordinario supporto alle famiglie, alla genitorialità, alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. E ciò è essenziale in uno Stato in cui la natalità è oggi più bassa della mortalità, dove le donne sono costrette a scegliere di non fare figli o a licenziarsi in modo massiccio nel primo anno di vita dei bambini proprio per assenza di servizi, nonché talvolta della rete familiare.

Questo, quindi, è un punto fondamentale perché lo 0-6 offre una grande potenzialità di servizio educativo, promuovendo l'inclusione, perché offre ai bambini la possibilità di crescere secondo pari opportunità e possibilità.

Ma parlo di scuola dell'inclusione anche con riferimento a quella parte importante che riguarda gli alunni con disabilità, attraverso il riconoscimento di diverse forme di comunicazione, individuando anche qui i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, e prevedendo indicatori di autovalutazione e valutazione dell'inclusione scolastica, nonché la revisione delle modalità e degli atti relativi alla certificazione.

Altro aspetto importante è la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici ed organizzativi dell'integrazione scolastica, nonché la formazione obbligatoria per tutto il personale tecnico-amministrativo della scuola, con riferimento all'assistenza di base e agli aspetti organizzativi. L'integrazione degli studenti disabili, infatti, non è solo compito degli insegnanti di sostegno, ma anche della comunità educante. E questo è un fatto fondamentale, perché trasforma e pone l'Italia, che su detto punto ha già una storia cui fanno riferimento molti Paesi europei e non solo, un passo avanti.

Altrettanto importante è la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni di cui alla legge n. 104 del 1992. Quindi, si tratta davvero di un percorso di grande integrazione.

Sottolineo un altro aspetto che - secondo me - attiene alla inclusione e alla promozione di pari opportunità. Mi riferisco alla importanza di creare un rapporto fattivo e utile fra scuola e mondo del lavoro. È una scelta davvero importantissima che, attraverso la definizione delle modalità relative all'orientamento, ma anche all'alternanza scuola-lavoro, introduce un elemento di grande valore e di grande cambiamento. Prevedere per i licei duecento ore complessive nel triennio e quattrocento ore per gli istituti tecnici e professionali vuol dire avere un'attenzione importantissima, soprattutto se pensiamo che l'alternanza può essere svolta anche all'estero. Si tratta di un'altra scelta di grande importanza, che rafforza il rapporto tra scuola e territorio, tra scuola e lavoro, che supera davvero quella frattura che troppo spesso si frappone tra il percorso scolastico e quello lavorativo.

Altrettanto importante è la promozione della didattica laboratoriale. Tante proteste sono state mosse quando, con la cosiddetta legge Gelmini, sono state tagliate le ore di laboratorio. Qui si ripromuove la didattica laboratoriale, ma in modo nuovo, perché è una attività didattica da promuoversi dentro le scuole, e soprattutto all'esterno, attraverso la costituzione di poli professionali, e quindi, in collaborazione con le camere di commercio piuttosto che con gli enti pubblici, per raggiungere obiettivi straordinari quali l'orientamento della didattica e della formazione nei settori strategici del *made in Italy*.

Quindi, la scuola davvero si innova attraverso l'autonomia scolastica e diventa un punto fondamentale di un rapporto diverso con il territorio, portando ricchezza al territorio stesso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la base del provvedimento oggi in discussione, e sul quale il Governo, in modo gravemente scorretto, ha deciso di porre la fiducia, è la convinzione che la scuola debba essere gestita come un'azienda privata. Questa filosofia di fondo, che è stata già applicata con risultati a dir poco discutibili in altri

pubblici servizi, appare del tutto incongrua nel contesto dell'istruzione. La ragione facilmente è intuibile: il rapporto educativo non può essere ridotto ad un rapporto commerciale; le scuole non sono dei supermercati e gli studenti non sono dei clienti. Nei loro confronti gli insegnanti sono tenuti ad essere molto comprensivi, andando incontro alle mille difficoltà dei giovani insicuri e spaesati nel nostro mondo terribile, ma anche molto più severi sapendo dare dei 4 o dei 3, qualora questo sia necessario. Tutto ciò - ripeto - non ha nulla a che vedere con il modello aziendalistico.

Il modo poi con cui si cerca di attuare questa filosofia di fondo appare ancora più assurdo. Si vuole creare una figura di dirigente capace di dettare gli indirizzi didattici e addirittura di assumere personalmente gli insegnanti. Al riguardo voglio essere chiara. Penso che il dirigente scolastico, il preside (per usare un termine nobile e antico) abbia un ruolo fondamentale e meritevole di essere valorizzato anche da un punto di vista economico. Il compito di un bravo preside è infatti difficilissimo. Basta accompagnare a scuola i nostri figli per comprendere quale mole di problemi debba fronteggiare chi si trova a dirigere un organismo dove convergono, ogni mattina, migliaia di persone con aspettative e ruoli molto diversi. Per svolgere questa funzione è necessario avere, oltre a grandi competenze specifiche e di ordine giuridico e pedagogico, anche un grande equilibrio, una grande autorevolezza, un grande prestigio culturale, una grande umanità. Si tratta di qualità rare, ma che, ancora una volta, nulla hanno a che vedere con il mondo aziendale.

A costo di sembrare antiquata o di ricreare situazioni da libro «Cuore», continuo ad immaginare il preside come un padre, magari severo, e non come un *manager* d'azienda o un duce; come il primo tra gli educatori, e non come un caporale di giornata.

Nel presentare alla stampa la riforma, si è molto insistito sulla necessità di valutare le singole scuole e gli insegnanti. Penso che l'enfasi posta su tale questione sia molto sospetta. È diventato abituale in Italia nascondere l'intenzione reale: smantellare il sistema pubblico dietro la volontà fittizia di emendare i difetti, opportunamente enfatizzati. Temo che qualcosa del genere stia avvenendo anche adesso. Non intendo - sia ben chiaro - difendere chi non fa il proprio dovere; se ne trovano nel mondo della scuola così come in tutte le altre categorie. Per individuare e, se necessario, eliminare questi elementi sono però sufficienti i mezzi ordinari, quelli che già esistono e che sono previsti nella legislazione. A cosa serve creare burocrazia o, peggio ancora, sottoporre i docenti ad umilianti giudizi che potrebbero compromettere la stessa libertà di insegnamento, quando esiste la categoria degli ispettori? Questi ultimi, come dice il loro nome, hanno il compito di controllare; a loro soltanto, in quanto competenti nelle varie discipline, spetta l'onere di valutare i contenuti specifici trasmessi dai singoli insegnanti.

Per concludere, vorrei dire due cose sulla questione delle assunzioni dei precari. Anche in questo campo si è fatta, da parte del Governo, un'inaccettabile demagogia, giocando con la vita e le aspettative di migliaia di lavoratori. Certo, il problema del reclutamento dei docenti non nasce ora. Troppe volte, negli ultimi decenni, si sono cambiate le modalità per l'abilitazione e l'immissione a ruolo. Sembra quasi che l'Italia abbia tratto piacere nell'umiliare i suoi insegnanti, esibendoli in un estremo gioco delle tre carte: concorso ordinario, concorso straordinario, concorso per titoli, immissione *ope legis*, SIS, scuola di formazione, lasciando tutto all'imprevedibilità e all'incertezza. Nessuna sicurezza che ciò che era stato promesso... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Le chiedo ancora trenta secondi, signor Presidente.

Ora c'è la ciliegina finale. Io credo sia necessario dire una cosa molto semplice. Tutti si rendono conto che è arrivato il momento che si stabiliscano regole certe e sicure, diverse naturalmente dalla chiamata diretta del preside. Per farlo, però, è necessario stabilizzare chi da vent'anni viene continuamente beffato dall'incertezza normativa e dai continui cambiamenti di regole. È inqualificabile presentare come una gentile concessione o un regalo quello che è un atto dovuto nei confronti di persone che già lavorano e senza il cui contributo la maggior parte delle scuole italiane non riaprirebbe i battenti il prossimo settembre. *(Applausi dei senatori Bignami, Bocchino e Pepe).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CRi)*. Signor Presidente, non più tardi di una settimana fa il *premier* Renzi, con toni enfatici, ha affermato che, se il disegno di legge già approvato dalla Camera va in porto anche al Senato, la scuola italiana ha più risorse, più personale ed è più forte. L'intento di superare a piè pari il passaggio dialettico era palese. Per tali ragioni siamo qui questa sera. È da notare che tale affermazione e le sue varianti hanno costituito, negli scorsi mesi e fino ad oggi, la cifra dominante di una parvenza di dibattito imposto dal Governo nei *talk show*, nei testi delle agenzie giornalistiche e sui quotidiani, e mai trasformatesi in dialogo serio, coinvolgente, perfino appassionato *(Applausi della senatrice Bignami)*, che pure una materia nobile, qual è quella rappresentata dall'istruzione

pubblica, richiede e necessita per il bene del Paese. I toni della *reclame* e dell'annuncio hanno prevalso sul merito della riforma; i toni da servo encomio leggiamo ancora oggi nei titoli dei giornali, quando si insiste nel porre l'accento sulle 100.000 assunzioni che questo Governo ha promesso di effettuare.

Siamo al paradosso. Se persino la stampa si fa megafono delle posizioni dell'Esecutivo, in un Paese libero, vuol dire che la democrazia corre qualche rischio. Ne è prova il modo palesemente autoritario che il Governo ha usato nell'imporre al Senato di discutere della riforma del sistema dell'istruzione e della formazione direttamente in Aula, senza passaggi consapevoli e corroboranti in Commissione e senza possibilità di modificare una materia complessa, se è vero, come è vero, che sono stati 360 gli emendamenti presentati dai senatori del Partito Democratico.

Il disegno di legge richiedeva di essere esaminato nel dettaglio, *cum grano salis*, senza pregiudizio e in ossequio a quella consuetudine della Commissione permanente e del Parlamento, con cui si mira a sgrossare, integrare, rendere compatibile e collazionare, nei limiti del possibile, senza pregiudizio alcuno per le parti in causa.

Questo provvedimento complesso e delicato, quindi, non porta i crismi della discussione libera e franca, come voleva il Governo. Il ruolo della 7ª Commissione, pertanto, ne risulta mortificato. La maggioranza ha traccheggiato, ha fatto finta di dare ascolto ed ha preferito la pratica dilatoria mediante una serie comica di rinvii e di sconvocazioni della Commissione, tale da generare quell'imbarazzo che - ahimè - abbiamo tutti vissuto con non poca tensione.

C'era un maxiemendamento presentato, da ultimo, dai relatori di maggioranza: non ne è rimasta traccia. E siamo qui stasera a leccarci le ferite, a rammaricarci per ciò che questo disegno di legge sarebbe stato e non è: un'occasione di crescita democratica per la scuola italiana e per tutti i cittadini. Più poteri ai presidi e più elasticità nella scelta dei docenti sono soltanto due dei tanti controversi argomenti che hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle parti sociali. I dirigenti scolastici già oggi sono oberati da mansioni gravose; il controllo del reclutamento degli insegnanti dovrebbe avvenire senza arbitrario esercizio delle funzioni da parte del capo di istituto.

Si moltiplicheranno i contenziosi, a cominciare dagli esclusi, da quei docenti che non accederanno alle assunzioni. Il Governo faccia in modo di immettere nei ruoli anche gli idonei del concorso 2012.

Rimarrà stritolato dalle ganasce del voto di fiducia, che questo Governo si appresta a chiedere, anche un subemendamento che avevo preparato e presentato all'attenzione della Commissione, riguardante l'istituzione del liceo dei beni culturali. Un Paese che vuole celebrare tutti i giorni la bellezza e far tesoro del suo enorme patrimonio culturale e dei suoi giacimenti culturali, allo scopo di farne un'ulteriore opportunità di conoscenza ed identità, nonché un'occasione di occupazione e crescita, non può permettersi, signor Presidente, di non prestare attenzione all'esigenza di formare, fin dalla scuola superiore, professionalità competenti in materia. Pazienza, attenderemo tempi migliori. Coglieremo, per il bene dell'Italia, sensibilità più raffinate, più inclini alla valorizzazione delle vocazioni nazionali.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, ci troviamo davanti ad un percorso che non possiamo dire essere caratterizzato da contenuti e dal merito - entrambi sono assenti - bensì, da un lato, da una grandissima incompetenza e da una altrettanta inconsapevolezza e, dall'altro, invece, da un metodo che è una truffa. È una truffa dall'inizio alla fine; una truffa sulle cifre che sarebbero il quarto segreto di Fatima; una truffa sul racconto di come si è svolto tutto questo percorso.

Non so quale film abbia mai visto il senatore Marcucci, che parla di un confronto ricco e partecipato, quando dappertutto, in tutta la Penisola, risuonano le voci di un confronto negato. Il senatore parla di anni di marginalità della scuola, anni di trascuratezza, pensando che adesso si aprano le magnifiche sorti progressive. Vorrei chiedere non al senatore Marcucci, ma al proprietario della Kedrion cosa avrebbe fatto la sua azienda con un taglio in alcuni anni di 10 miliardi di euro. Vorrei sapere che marginalità e che trascuratezza avrebbe potuto vedere.

Il senatore Marcucci parla di priorità dell'Italia; parla di un lungo ascolto, sordo; parla di modifiche condivise; parla di 2.150 emendamenti, quando, in realtà, con una truffa da gioco delle tre carte, noi ci siamo visti presentare in Commissione un finto emendamento dei relatori, per poi vederci esibire, a distanza di due settimane, un nuovo emendamento che riscrive esattamente il testo iniziale.

Ci avete preso in giro per un mese intero, senatore Marcucci, e adesso ci proponete il testo uscito dalla Camera, dopo che sono state svolte audizioni, dopo averci intrattenuto con continue convocazioni e sconvocazioni, in un carosello ridicolo che la scuola non merita.

Parlate del rafforzamento dei dirigenti scolastici e nel disegno di legge c'è la truffa, la sanatoria: sceglierete come dirigenti scolastici persone che sono state prese da graduatorie che la giustizia ha dichiarato non valide, e le metterete a guidare le scuole. Truffa! Come sono una truffa i criteri di assunzione: li fate cascare dall'alto, e quello che non dite è, che nonostante quello che la legge vi chiedeva - non è solo colpa vostra, ma è colpa vostra non ammetterlo e non riconoscerlo - in venticinque anni è stato fatto un concorso nel 1999 e poi ne è stato bandito un altro nel 2012 sotto il Ministero di Profumo. Questo a vantaggio di chi, senatore Dalla Zuanna? A vantaggio dell'università, che ha ciucciato i soldi dei precari, ai quali è stata tolta la possibilità di partecipare ad un concorso.

L'unico concorso in venticinque anni è stato quello del 1999, e dovete prendervi la responsabilità perché i precari non sono colpevoli della precarietà. È colpevole lo Stato che gli ha impedito di partecipare ad una selezione pulita ed onesta. Adesso lo fate cascare dall'alto e parlate di sanatorie. Ma con quale coraggio parlate di sanatorie?

Parlate della premialità ai docenti, ma non ve ne frega niente perché, nel momento stesso in cui ponete dei limiti in quel ridicolo comma relativo alla valutazione del merito, non ci sono criteri. L'unico è al punto *c)*, laddove si parla «delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale». I 200 milioni che mettete, cioè, sono quei 240 milioni che avete tolto ai collaboratori del preside nella legge di stabilità. Questa è la verità. Voi avete bisogno in questa legge di chiudere una partita, di chiudere dei conti, perché nell'ultima legge di stabilità avete tolto le supplenze brevi e qui scrivete che il dirigente scolastico assegnerà le supplenze brevi. Perché? Perché le avete tolte là. E come le assegnerà queste supplenze? Con le stesse cifre e lo stesso stipendio, facendo fare delle ore in più, perché voi avete bisogno di questo.

Truffe, una dietro l'altra, come incompetenza ed inconsapevolezza, una fila di storture scritte da persone che non sanno neanche come funziona la scuola: *in primis,* l'idea che nella scuola ci possa essere un piano triennale e, per fortuna, grazie ad emendamenti approvati alla Camera, vi è balenata nella testa l'idea che forse, di anno in anno, ogni istituzione scolastica cambia nel numero degli studenti.

Truffa è la riduzione del numero degli studenti per classe, e il ministro Morando l'ha spiegato in Commissione: li si riduce a saldo zero e ciò vuol dire che li si riduce in una classe e li si aumenta in un'altra. Truffe una dietro l'altra.

La valutazione dei dirigenti scolastici viene fatta con l'autovalutazione. Si dice che il dirigente scolastico deve valutare l'insegnante perché si deve ricavare i suoi collaboratori, ma viene autovalutato. Per non parlare, poi, del sistema nazionale di valutazione, che è gestito da tre persone, di cui una è il Presidente dell'INVALSI nominato dal Ministro, l'altra è il Presidente dell'INDIRE nominato dal Ministro e la terza è un dirigente tecnico scelto dal Ministro. Dove è la vostra autonomia? Il dirigente scolastico è scelto in una catena politica. Parlate di autonomia e non sapete neanche cosa sia. *(Applausi dei senatori Bignami e Molinari)*. Si tratta di incompetenza ed inconsapevolezza. E il paradosso più grottesco è che la scuola subisce la cialtroneria di chi non è neanche capace di dare quel minimo di conoscenze tali da costruire un quadro.

Io c'ero: ero nella scuola quando c'è stata la Moratti; c'ero quando c'è stata la Gelmini e quando certe arrampicatrici della politica si stralciavano le vesti e si dimenavano sui palchi insultando la legge Gelmini. Io c'ero, e qui vedo, con grande rammarico, purtroppo dall'interno, l'ignoranza che si prende la rivincita sulla conoscenza, il servilismo che si prende la rivincita sulla libertà, il conformismo che si prende la rivincita sullo spirito critico. (*Applausi dei senatori Bignami e Molinari)*.

Qui sono tutti giudici, tutti professori e tutti dicono che la scuola italiana fa schifo. No signori, la scuola italiana non fa schifo. Se voi, nei vostri affari, nelle vostre aziende, nei vostri interessi personali e professionali, aveste subito tutto quello che ha subito la scuola, vorrei vedere come sareste riusciti a tenere in piedi le vostre attività. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX)*.

Il senatore Tonini questa mattina ha pontificato, ha parlato di ponti, ha detto che preferisce costituire ponti e che il futuro della democrazia passa attraverso la luce della conoscenza. Sono tutte chiacchiere, come chiacchiere sono tutte quelle contenute nel ridicolo articolo 2 del disegno di legge - nel vostro delirante maxiemendamento è diventato non so quale comma - in cui si chiede alla scuola di provvedere ad un'infinità di compiti, tutti a costo zero. In quell'articolo lo si ripeteva più volte, ma non bastava, e il vice ministro Morando ha chiesto che venisse implementata la clausola di invarianza. Non abbiamo ancora la relazione tecnica e non ci sono soldi: questa è la realtà. State realizzando una visione di scuola squallida e ridicola. Parlate della valutazione dei docenti, ma come politici avete già ricevuto la vostra valutazione. Il ministro Boschi, che domani mattina verrà in Aula a chiedere la fiducia, ha avuto la sua valutazione come politico nella sua città e ha perso. Questa è la valutazione che avete avuto e che vi meritate.

La mia tristezza deriva dal fatto che questa è sicuramente la visione che vi è stata consegnata da Confindustria (ho letto i documenti del seminario delle TreeLLLe). Siete però riusciti a prendere soltanto le cose peggiori, persino da quella visione, e non siete stati capaci di cogliere la visione generale. Gli industriali sanno bene che, se non si investono risorse, non è possibile fare un bel niente.

Il senatore Dalla Zuanna ci ha parlato di eguaglianza e di una scuola che vada a premiare le situazioni più tragiche e drammatiche. Ma con quali soldi, senatore Dalla Zuanna, e con quali investimenti? La cifra destinata alla copertura di tutto quello che viene chiesto alla scuola è pari a 126 milioni di euro e il vice ministro Morando, quando gli è stata chiesta la ragione di questo scarso investimento, ha spiegato che comunque non esiste alcun problema, perché il contributo volontario obbligatorio delle famiglie è enormemente più alto e, quindi, ci penseranno loro. Dunque tornerà il 5 per mille e, in buona sostanza, i presidi si troveranno di fronte al semplice discorso: sono affari vostri! Se riuscite a fare scuola, bene. Se non ci riuscite, sono affari vostri. *(Applausi dei senatoriBignami, De Petris e Molinari)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Idem. Ne ha facoltà.

IDEM *(PD)*. Signor Presidente, sarà perché ho sentito parlare poco degli studenti che in realtà sarebbero i primi interessati di questa legge... *(Commenti delle senatrici Bignami e Mussini)*. Ho ascoltato con calma e senza disturbare. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sarà anche per deformazione professionale, perché nello sport si parte sempre dall'obiettivo, che vorrei partire da cosa ha animato le mie riflessioni durante il confronto in tema di scuola, è iniziato l'anno scorso a settembre. E lo vorrei ricordare a tutti i presenti.

Allora, mettendo in campo tutta la mia empatia, mi sono chiesta come dovrebbe essere una buona scuola per i ragazzi e mi è venuta in mente una scuola che tutti i giorni dia ai ragazzi un contesto in cui siano accolti come persone uniche e speciali, alle quali vogliamo regalare il miglior futuro possibile. Avrei in mente per loro un ambiente empatico e rispettoso, competente e stimolante, che li sappia spronare, motivare, cogliere e guidare per quello che sono: non piccoli adulti o adulti incompleti, che ce l'hanno con gli insegnanti e con il mondo intero, ma cittadini del mondo, che devono crescere e maturare, un passo alla volta, ognuno secondo i propri tempi.

Vorrei per ognuno di loro un'opportunità cucita su misura. Vorrei per loro la possibilità di amare lo studio: nel momento in cui saranno in grado di amare lo studio, avremo risolto la maggior parte dei problemi della scuola. Tocca agli adulti convincerli, e anche ai docenti. Tocca a loro spiegare bene, appassionare e trascinare. E non basta dare una lista di ingredienti: dobbiamo spiegare l'arte di cucinare. Non basta più rimpinzare piccole teste di nozioni, ma occorre puntare su capacità come quella di riconoscere strutture e sistemi, oppure quella di collegare informazioni provenienti da ambiti diversi.

In un mondo sempre più globalizzato occorre sapersi proiettare oltre i confini del proprio Paese. E per contrastare un mondo sempre più competitivo, diseguale ed esclusivo vanno insegnati valori come la solidarietà, la tolleranza, la cooperazione e il rispetto per le persone e delle regole. Dobbiamo fornire ai ragazzi le competenze che servono per le professioni del futuro, tenendo conto del fatto che coloro, che quest'anno inizieranno il loro percorso, tra vent'anni faranno dei mestieri che oggi ancora non esistono. Quella della scuola, quindi, è una sfida declinata al futuro; un futuro che richiederà requisiti che la nostra scuola oggi - e in questo direi siamo tutti d'accordo - in gran parte non fornisce e che la buona scuola si propone di costruire.

Nel nostro Paese, gli alunni che rimediano almeno una bocciatura nella loro carriera scolastica sono più di 17 su cento, un dato in sensibile crescita rispetto a dieci anni fa, che peraltro sale fino ad oltre il 25 per cento tra alunni provenienti da contesti socio-economici e culturali deprivati, e questo ci fa capire quanto la buona scuola dipenda anche dalle altre riforme.

Secondo l'OCSE, invece, la bocciatura non porta benefici per gli studenti o per i sistemi scolastici nel loro complesso, in quanto essa costituisce soltanto un modo molto costoso di affrontare il problema degli insuccessi perché, fermando gli alunni, la probabilità che abbandonino gli studi sale notevolmente. E, infatti, non è un caso che anche la dispersione scolastica nel nostro Paese sia tra le più alte in Europa, con una percentuale oltre il 17 per cento, con punte del 25 per cento in Sicilia, Campania e Sardegna, e anche in questo purtroppo siamo in compagnia dei meno virtuosi.

Sempre l'OCSE traccia l'alternativa: «Occorre offrire ore di insegnamento supplementare agli studenti che rischiano la bocciatura, adattando l'insegnamento alle loro esigenze in modo che possano recuperare il ritardo con i loro coetanei». Infatti, qui veniamo ai primi strumenti che questa legge fornisce in risposta alle problematiche a cui ho appena accennato.

Attraverso l'istituzione dell'organico funzionale dovranno essere soddisfatte le esigenze didattiche, organizzative e progettuali che le singole scuole nella loro autonomia intenderanno affrontare e che devono essere contenute nel piano triennale dell'offerta formativa (POF).

Poi, nell'ambito della propria autonomia, le scuole individuano attività, progetti ed iniziative che si intendono realizzare, sia nell'orario curriculare che al di fuori di esso, per esempio di pomeriggio.

È l'attuazione di queste forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa, previste già dal decreto del Presidente della Repubblica del 1999 e che questo testo sottolinea nuovamente, che permette di trovare alternative alla bocciatura degli studenti, che in realtà è la bocciatura di un modello di scuola troppo rigido per trovare offerte formative individualizzate; queste ultime, peraltro, anche supportate dal *curriculum* dello studente che viene introdotto con questa norma.

Tornando ancora un istante al tema della dispersione scolastica, vorrei citare il presidente dell'Associazione nazionale insegnanti educatori e formatori (ANIEF), il quale ritiene che la dispersione scolastica sia legata a doppio filo ai tagli a risorse ed organici della scuola attuati negli ultimi anni e, nello specifico, si riferisce al fatto che sono stati cancellati 200.000 posti, sottratti 8 miliardi di euro e dissolti 4.000 istituti a seguito del cosiddetto dimensionamento, quando invece i finanziamenti sono strettamente correlati al successo formativo. E ancora una volta non sorprende che l'Italia sia al penultimo posto nel confronto europeo, per quanto concerne le risorse destinate alla formazione scolastica.

E allora mi chiedo che male c'è se, invece che togliere risorse, aggiungiamo un miliardo di euro fino alla fine di quest'anno e 3 miliardi al bilancio previsto del 2016. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dicevo prima che quella della scuola è una sfida declinata al futuro e che il futuro richiederà ai giovanissimi di oggi requisiti che la nostra scuola attualmente non fornisce. A tal proposito concordo anch'io che occorre impegnare maggiori risorse in tutte le realtà e strutture investite nel processo dell'istruzione. Parlo dell'edilizia, degli scatti stipendiali e della condizione generale degli insegnanti, che non deve essere precaria ma dignitosa e, considerata l'importanza che il Governo attribuisce a questo tema, a partire dagli aumenti messi in atto con tale legge, c'è la volontà di rimpolpare le risorse a disposizione di detti obiettivi qualora saranno disponibili.

Penso comunque che non ci sia più bel regalo per gli studenti che essere educati da insegnanti che fanno il proprio lavoro per vocazione e passione; attitudini queste che, per definizione, spingono al mettersi in gioco per il bene dei propri studenti, in un processo di continuo aggiornamento e sperimentazione, e tenendo conto dei continui cambiamenti che la situazione attuale impone.

La passione, la vocazione e l'umanità nei confronti del discente, però, purtroppo non sono attitudini che possiamo ordinare per legge. Quello che possiamo invece disciplinare con legge è l'obbligo alla formazione costante, capillare e trasversale di tutte le persone che incidono in qualche modo sull'educazione e sulla motivazione degli studenti e, inevitabilmente, lasciano una traccia sui loro *curricula*.

È anche per questo che non mi scandalizza per niente che in futuro sarà valutata la qualità dell'intervento dei docenti e non capisco per niente le proteste in merito a questa novità. Così come non capisco i timori e le critiche espresse in merito ai nuovi strumenti dei dirigenti scolastici apostrofati come super poteri dei presidi sceriffo, come se la cosa più naturale al mondo fosse la presunzione di disonestà e come se i dirigenti fossero stati reclutati sul mercato delle vacche, e non attraverso concorso.

La collega Ferrara diceva prima che questa legge non è un agguato, ma una proposta per migliorare la qualità della nostra scuola. E io penso che sia così e ho proposto, pertanto, un emendamento che prevede un continuo monitoraggio e la relazione in Aula. Si è partiti con le migliori intenzioni e l'esito si vedrà. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, la scuola è di tutti, nessuno escluso, e per questo vogliamo parlare tutti. La scuola è la terra dove seminiamo il futuro della nostra Nazione, e noi stiamo precipitando.

Mi meraviglia molto ascoltare i discorsi di mistificazione della maggioranza che, da una parte, parla di inclusione, accoglienza ed uguaglianza, e, dall'altro forse non si rende conto che questo non corrisponde per niente al disegno di legge che stiamo esaminando.

Noi avevamo una scuola che ci veniva copiata dagli altri Paesi fino a pochi decenni fa. Eppure, da anni l'abbiamo presa a picconate e l'abbiamo smantellata, riducendola alla scuola dell'INVALSI, del contributo volontario e dei tagli che, in decenni, sono arrivati fino a 10 miliardi, dove il tasso di assenteismo ed abbandono è pari al 17 per cento.

Ha ragione la collega Ferrara a dire che il 25 per cento dei minorenni e il 37 per cento dei giovani si sente distaccato dalle istituzioni e che la maggioranza non fa nulla. Ma questo disegno di legge non dà alcuna risposta a tutto questo. La risposta sarebbe stata nell'inclusione, nell'accoglienza, nell'uguaglianza e nello stimolo, che non può venire da questo provvedimento.

Eppure è un disegno di legge che viene da lontano. Non è dell'attuale Governo ed è un disegno, forse, neanche di questo Paese. Io ricordo le linee guida della JP Morgan, che al nostro Paese consigliava di smantellare la nostra Costituzione. Questo è dunque solo il pezzo di *puzzle* molto più grande che si sta scrivendo da tempo. Si sta concludendo un ciclo, ed è la cosa più preoccupante.

Ogni volta che si mette mano alla riforma qualcuno si meraviglia che tutto il mondo della scuola si mobilita e scende in piazza. Ma l'unico modello che dal 1997 si sta proponendo è sempre lo stesso: quello che viene detto dell'autonomia, che poi non significa altro che aziendalizzazione della scuola pubblica, dove sono state cambiate anche le parole nel senso semantico.

Il preside è diventato il dirigente. Lo studente è diventato l'utente, ed è questa una definizione che mi ricorda molto Berlusconi quando parlava del consumatore elettore. L'assonanza si sente.

Gli obiettivi educativi diventano le offerte formative. E, quindi, l'insegnante è una persona che non fa più formazione, ma riceve soldi per fare un'opera che serve a creare un consumatore. Siamo assolutamente alla mercificazione, e la finalità non è più educativa ma è di mercato.

È inutile che ci illudiamo. Già rispetto al contributo volontario che, come genitore, mi era sembrato all'inizio un contributo alla collettività, non mi ero accorta quanto fosse invece sottile e discriminatorio. Nel mio quartiere, potevo dare una certa cifra e già nel quartiere vicino si poteva dare di più. Quindi la discriminazione non è più solo quella tra le scuole del Nord e del Sud, ma tra quelle di un quartiere e quelle di un altro quartiere. Infatti, quando il privato entra, quando il privato dà i buoni scuola CONAD, quando la banca sponsorizza, quando l'industriale finanzia, il privato sta orientando, sta decidendo chi deve andare avanti e chi si deve fermare *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché lo *sponsor* non lo si metterà mai nella palestra dove si sa che non ci sono utenze in grado di venire a spendere per questo. Pertanto, il contributo andrà dove già c'è un'agiatezza economica e non andrà mai a incidere dove c'è il disagio, l'abbandono. È questo che ci aspetta nel futuro.

Il dirigente cosiddetto sindaco non è un dirigente-sindaco, perché non è eletto dalla base, come avviene in Germania, ma viene deciso dall'alto, come al tempo del fascismo, e può usufruire della chiamata diretta, per quanto mitigata dal maxiemendamento. Allora il collega Pagliari mi deve scusare, ma questo sì che lede la libertà d'insegnamento, perché chiaramente, tramite il favoritismo e la discriminazione che da questo possono venire, non c'è più libertà e pertanto questo è un atto assolutamente anticostituzionale.

Vorrei concludere con le parole di don Milani del 1965, che il sindaco Renzi diceva dovevamo superare: «Bisogna avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza ormai non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo, né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto». *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, sicuramente molti aspetti del provvedimento in esame sono da correggere, ma purtroppo il Senato è stato del tutto privato della possibilità di esaminarli. Ci si poteva lavorare, si potevano introdurre dei miglioramenti. Io sono convinto che gli emendamenti presentati, a cominciare dai 360 presentati da alcuni senatori del Partito Democratico, trattavano sicuramente degli aspetti interessanti. Certamente immagino di non condividerne molti, ma purtroppo non è stato possibile. Si dice di sì, per cui la Costituzione è violata due volte, perché la legge non la fanno le Camere insieme, ma la fa il Governo da solo; inoltre, il disegno di legge non passa all'esame della Commissione e dell'Aula, ma in Commissione in pratica non è passato e in Aula c'è il solito voto di fiducia.

Purtroppo le imperfezioni sono tante e, siccome tanti hanno parlato dicendo cose molto interessanti, io mi soffermo su tre punti, uno dei quali è quasi un aspetto secondario; tuttavia, parlando di scuola, saper usare la lingua italiana dovrebbe essere importante. Infatti, all'articolo 2, comma 3, la lettera *a)*, parla della valorizzazione (sempre con queste parole un po' vaghe) del potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano. Poi però si scopre che l'italiano è una lingua insufficiente, perché due righe dopo si dice che bisogna utilizzare la metodologia *content language integrated learning*, che secondo Wikipedia (la quale già nel nome

è abbastanza internazionale) è un sinonimo di immersione linguistica. Mi chiedo, allora, se non si poteva usare la nostra lingua. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*. È bene conoscere l'inglese, ma è anche bene saper usare la nostra lingua.

Due capoversi dopo si parla - io lo dico nella pronuncia originale - dei *media* di produzione; si afferma cioè che bisogna potenziare le competenze nei *media* di produzione e di diffusione di immagini e poi alla lettera *f)* si parla di nuovo di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai *media* di produzione e diffusione delle immagini. Allora, il termine *media* è latino: infatti, qualcuno sicuramente dirà: «Guarda quello, dice *media*, mentre bisognerebbe pronunciare "midia"»; certo, perché è l'uso inglese, ma non tutti sanno che al singolare gli inglesi usano la parola *medium*, per ricordarne la derivazione latina, mentre noi anche al singolare usiamo *media*. Ma usare la parola «mezzi», che è italiana, la capiscono tutti e non vi sono strizzatine d'occhio particolari?

Prima ancora, all'articolo 2, il secondo periodo del comma 1 è da leggere. Ricordo che generalmente nelle scuole si insegna ad evitare le ripetizioni; poi, quand'è proprio necessario, si può anche ripetere una parola con la stessa radice, però vi sono i pronomi, la possibilità di coordinare le varie parti della frase in modo da non dover sempre ripetere la stessa parola. Ebbene, in questo periodo - che è anche breve e non è lunghissimo - compaiono le seguenti espressioni: «È istituito per l'intera istituzione scolastica» e sono due; «o istituto comprensivo», e sono tre; «e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari, di secondo grado», e sono quattro; «afferenti alla medesima istituzione scolastica», e sono cinque; «l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche», eccetera, e seguono altre due righe. Mi sono permesso di presentare un inutile emendamento in Commissione, che naturalmente ho presentato anche per l'Aula, che proponeva di ridurre tutti questi «istituti» e «istituzioni» a due. Ho visto che nel maxiemendamento - fantasma, perché è stato presentato in Commissione, poi però non si capisce: anche lì, si sarebbero potuti presentare i subemendamenti, ma tanto sarebbe stato inutile - per la verità lodevolmente da sei si è ridotto a cinque il numero di queste che per essere eleganti potremmo chiamare «allitterazioni». *(Commenti della senatrice Mussini).*

Questo per quanto riguarda la lingua italiana, che mi rendo conto, non è fondamentale. C'è poi un altro passaggio carino, che è il comma 20, sempre di questo tormentato articolo 2, dove si dice che bisogna «promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione». Benissimo: poi però, temendo di non essere abbastanza alla moda e *trendy*, c'è tra parentesi - per far vedere "io l'ho studiato" - l'acronimo NEET, che immagino stia per *not (engaged) in education, employment or training*, che però è già stato detto prima. Che bisogno c'è di tutta la traduzione? Allora ci mettiamo la parolina inglese che fa *chic*, *trendy*, *groovy*, eccetera. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Fa *fashion*.

SANTANGELO *(M5S)*. Fa *cool*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Grazie molte, colleghi, ma questa non la ripeto. *(Ilarità)*.

Ebbene, cerchiamo di usare la nostra lingua.

Sulla questione del preside, non sono contrario in generale a figure che abbiano una forte autorità, capacità e possibilità gestionale. Sono per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che non dovrebbe avere i poteri che ha attualmente, ma dovrebbe sommarli, secondo me, anche a quelli del Presidente del Consiglio: ci vogliono però dei contrappesi, che per esempio nella Costituzione americana ci sono; e questa persona dovrebbe essere scelta con un processo pubblico. Sono per l'elezione diretta, non per il sorteggio del Presidente della Repubblica: prendiamo uno magari bravissimo, un'alta carica dello Stato o un alto magistrato, e lo facciamo Presidente della Repubblica onnipotente; a questo sarei contrario. Ebbene, questo preside, che ha un potere enorme, com'è scelto? Con un concorso pubblico, per carità, ci mancherebbe ancora! Ma se sbaglia, se fa porcherie, come e quando paga? Francamente non lo capisco. Questo preside non solo sceglie chi insegna in quella scuola e chi invece deve andare a cercarsene un'altra, ma addirittura ho letto che è lui a decidere, sentito - bontà sua - il comitato di valutazione, di assegnare somme per la famosa meritocrazia. Lui, da solo.

Allora, siccome la maggior parte dei presidi sono onesti, ma non tutti forse sono completamente imparziali sotto ogni punto di vista - qualcuno non lo sarà - e infatti poi si sente il bisogno di dire che però non si possono nominare parenti e fratelli, che poi magari sono bravi anche loro; insomma, va bene dare responsabilità, però devono esserci contrappesi e criteri. Quante notizie abbiamo letto, proprio nei concorsi per dirigenti scolastici, e non solo in quelli, di episodi non

proprio edificanti di buste aperte prima, copiature, eccetera? Succede anche in altri concorsi. È una cosa inammissibile in qualunque concorso, però non è detto che siano proprio una selezione del fior fiore.

Infine, c'è un passaggio. Si è parlato molto, dopo il passaggio del disegno di legge alla Camera, del cosiddetto comma *pro gender*. Si dice che è tutto una montatura perché si dice: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere - e qui abbiamo una parola perché la lingua italiana parla di sesso fino a prima dell'introduzione dell'ideologia *gender* - e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare...». Che cos'è questa cosa antidiscriminazione? Naturalmente siamo contro le discriminazioni, però il 29 aprile 2013 l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), occupandosi di una cosa di cui non si deve occupare perché la legge istitutiva dice che si deve occupare di discriminazioni per motivi razziali, religiosi o etnici, ha pubblicato ufficialmente, con il timbro della Presidenza del Consiglio e dunque della Repubblica italiana, la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, dove si spiega bene la faccenda sulle discriminazioni. Per esempio, bisogna curare la predisposizione della modulistica scolastica in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari costituite anche da genitori omosessuali, dove non ci sono un marito e una moglie di cui uno omosessuale, come succede, ma due papà o due mamme. Poi si dice che non è vero che si vuole introdurre il *gender*. Per carità. Poi si parla dell'accreditamento delle associazioni LGBT presso il MIUR in qualità di ente di formazione, dell'arricchimento dell'offerta di formazione con la predisposizione di bibliografie su tematiche LGBT. Il *gender* c'è; è scritto chiaro; basta mettere insieme due documenti ufficiali della Repubblica italiana, uno è il testo del disegno di legge governativo e l'altro è il documento dell'UNAR. Per cui, chi vota questo pacchetto - magari qualcuno è anche contento - lo vota interamente senza poter modificare nulla, ivi incluso l'indottrinamento *gender* nelle scuole in violazione dell'articolo 30 della Costituzione e della Carta dei diritti dei umani che danno ai genitori il diritto e il dovere di scegliere l'educazione per i propri figli e che garantiscono che non venga imposta da signori che hanno l'unica qualifica di appartenere a organizzazioni LGBT. *(Applausi dei senatori Bignami, Mussini e Liuzzi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gotor. Ne ha facoltà.

GOTOR *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, data l'ora e le condizioni dell'Aula, chiedo di consegnare il testo del mio intervento affinché venga allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando ha suscitato enormi polemiche nel Paese. Queste polemiche non le ho condivise tutte. La scuola ha bisogno disperato di uno scossone, di un rinnovamento, di un potenziamento. Il provvedimento approvato dalla Camera è una base di partenza accettabile, ma purtroppo non priva di ambiguità e di falle. Dico prima le luci e poi verrò alle ombre.

Si mettono i soldi per assumere o stabilizzare più di 100.000 persone e questo è un bene. Per troppe persone il precariato durava da anni, umiliava aspettative, passioni ed esperienza. Si stabiliscono principi di apertura della scuola alle tecnologie digitali, al mondo del lavoro in termini di esperienza pratica e comunque le si assegnano obiettivi aggiornati e di respiro. Si tenta in sostanza di dare linfa al principio dell'autonomia che per molti aspetti era rimasto lettera morta. Quanto ai compiti del dirigente scolastico, dall'idea del preside-sceriffo o preside-sindaco si è scesi al più mite ruolo di un preside proponente che ha poteri significativi, ma questi sono calati entro un contesto più collegiale di quanto non fosse nel disegno originario. Resta il potere di proposta degli incarichi triennali, a partire - sembra - non dal prossimo anno scolastico, ma dal successivo.

La Camera ha anche approvato il principio di trasparenza per cui occorre dichiarare l'assenza di situazioni di nepotismo. Quindi su questo punto ci sono stati dei passi avanti. Tutto questo basta per rendere positivo il provvedimento? No, purtroppo.

Ci sono due grandi aspetti che gettano pesanti ombre su questo disegno di legge che, se non risolti, mi vedranno contraria. Il primo è la scarsezza delle risorse. Tutto questo magnificare l'autonomia è ipotizzato a invarianza di spesa. I danari per gli F-35 si trovano, le coperture per lo sblocca Italia si

sono trovate, la delega fiscale e i conseguenti decreti delegati avranno effetti depressivi del gettito fiscale, ma per la scuola pubblica non si trova un euro in più se non quelli strettamente necessari per le assunzioni e quelli per la carta del docente per gli acquisti culturali degli insegnanti.

E poi gli insegnati aspettano da troppo tempo il rinnovo del contratto. Sarebbe ora che il Governo desse loro risposte concrete su questo punto.

Ma veniamo alle disposizioni fiscali. I commi 144 e seguenti del maxiemendamento dei relatori prevedono il cosiddetto *school bonus*, vale a dire una cospicua agevolazione tributaria per le erogazioni liberali in favore non solo delle strutture scolastiche, ma anche per interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, incluse le scuole paritarie. A parte che andrebbe meglio specificato il significato di «migliore occupabilità», ma faccio presente che in Commissione finanze nel nostro parere avevamo espresso di eliminare questa possibilità perché già riconducibile alle detrazioni già previste dalla lettera *i-octies)* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

L'agevolazione assume la forma del credito d'imposta, spalmato su tre anni, del 65 per cento dell'erogazione per gli anni 2015 e 2016 e del 50 per cento per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2016. Oltre alla detrazione triennale, il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione dei redditi ed è fruibile anche mediante compensazione se i soggetti sono titolari di reddito d'impresa. Si pone il limite d'importo a 100.000 euro ad anno per tre anni e quindi il limite totale al credito d'imposta può arrivare fino a 300.000 euro.

Si tratta in definitiva di una disposizione molto favorevole per il contribuente facoltoso. È stato sottolineato, da varie parti, come questo istituto sia simile al cosiddetto *art bonus* di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014. L'assimilazione non è corretta, poiché nel provvedimento del 2014 l'erogazione liberale, che dà il diritto di credito d'imposta, è volta solo a beni culturali pubblici, mentre qui essa varrebbe anche per immobili di proprietà privata e soprattutto il paradosso è che per l'*art bonus*, che prevede un'erogazione per finalità pubbliche abbiamo previsto una soglia molto bassa, mentre per lo *school bonus*, che prevede un'erogazione sostanzialmente per strutture private, abbiamo previsto una soglia esageratamente alta! In pratica è concesso al contribuente, a prescindere dalla sua capacità contributiva, di alleggerire il proprio carico fiscale, indirizzando risorse finanziarie verso beni privati, riproducendo un meccanismo simile a quello vigente nel diritto societario, in cui è possibile dedurre le spese volte alla produzione del reddito.

Il problema di equità e ragionevolezza fiscale e di rispetto del precetto sul carattere progressivo del sistema tributario (articolo 53 della Costituzione), cui la Corte costituzionale ha sempre annesso un'importanza basilare nel nostro ordinamento, è dunque evidente. Lo *school bonus* contrasta anche con l'articolo 33 della Costituzione, che prevede la libertà dei privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato (principio ritenuto anche questo basilare dalla Corte costituzionale).

La Commissione finanze e tesoro - presso cui ho fatto da relatrice - ha espresso parere favorevole sul testo a patto che fosse introdotto un limite in termini di importo assoluto al credito d'imposta, ma 300.000 euro non sono un limite, sono una manifesta elusione del parere della Commissione finanze. Pensate che per le ristrutturazioni edilizie è previsto il credito d'imposta del 50 per cento, ma con il limite di 48.000 euro su dieci anni, quindi 4.800 euro all'anno: 100.000 euro all'anno per le scuole private non vi sembrano troppi? È per questo che ho presentato un subemendamento all'emendamento dei relatori, che almeno chiarisca che il tetto sia al massimo di 100.000 euro non per periodo d'imposta, ma come massimo per i tre anni d'imposta. Aspetto di sapere che ne sarà di questo subemendamento.

Ribadendo che se ci fosse stata la possibilità di poter votare gli emendamenti di diversi colleghi sicuramente migliorativi del provvedimento li avrei votati, e precisando che avevo presentato un emendamento che eliminava lo *school bonus* o che, in subordine, inseriva una soglia a 500 euro e non a 100.000 come ha fatto il mio partito, voterò per spirito di disciplina questo provvedimento.

Rimango convinta che chiunque voglia scegliere di mandare i propri figli alle scuole private sia libero di farlo, ma a proprie spese, senza oneri per la collettività. Sono per una scuola pubblica e di eccellenza, e non voglio che le mie tasse contribuiscano a costruire o ristrutturare le scuole dei privati: esattamente il contrario di quello che stiamo facendo con questo provvedimento. *(Applausi della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, visto che tante cose sono state già dette durante il dibattito precedente, non vorrei ripetermi, soprattutto in un'Aula vuota in cui i colleghi del Partito Democratico pensano a fare altro. Tranne alcuni - bisogna ammetterlo - che sono presenti e

interessati, la maggior parte dei colleghi del Partito Democratico penso che abbiano molto di meglio da fare che parlare di scuola, alle ore 21,30 di questa sera.

Riteniamo che questa non sia una riforma vera e propria, ma un ricatto al settore scuola. Il Presidente del Consiglio, un innovatore, proprio in quest'Aula era venuto a raccontarci l'ennesima balla dicendoci che nel suo programma la scuola era prioritaria. Quindi tanti di noi, soprattutto in questo momento in 7ª Commissione, ma anche tanti cittadini italiani che lo avevano ascoltato, ci avevano creduto, purtroppo, come sempre accade.

Signor Presidente, quando si parla di riforme, si parla di contenuti; quando si fa una riforma, si va al contenuto della materia. Le riforme parlano di contenuti della scuola; se non c'è un contenuto, non è una riforma. Le riforme parlano di programmi; si vanno a guardare i vari programmi che gli studenti dovranno studiare. Purtroppo, in questa finta riforma non si vanno a guardare i programmi.

Le riforme servono, o dovrebbero servire, non solo a chi la scuola la vive perché ci lavora - e tanto di cappello ai professori che in questo periodo storico stanno facendo un grandissimo lavoro - ma anche a chi la scuola la vive, come gli studenti, i genitori, che vorrebbero sapere di che morte devono morire i propri figli nel momento in cui vanno a scuola.

Visto e considerato che di tutto questo non si è parlato, quando il Presidente del Consiglio racconta l'ennesima balla agli italiani e parla di riforma, sa benissimo che questa non è una riforma vera e propria. Pensate che proprio oggi, sui giornali, la Fondazione Agnelli parla di questa riforma come di un'occasione persa. La Fondazione Agnelli, non Radio Padania, che potrebbe essere di parte.

Signor Presidente, diciamolo chiaramente, ancora una volta il Presidente del Consiglio ha preso in giro gli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*. Ancora una volta il Partito Democratico ha preso in giro gli italiani. Renzi ci dice che per lui la scuola è prioritaria, eppure passano mesi prima di vedere un documento. Facciamo un po' di *excursus* storico. Se per lui era prioritaria, doveva essere qui il giorno dopo a parlarci di scuola.

Cari colleghi del Partito Democratico, vi siete fatti sei mesi in giro per l'Italia, per le scuole italiane, per le sezioni del Partito Democratico, a convincere la gente che questa riforma sulla buona scuola sia davvero buona. Il problema è che in sei mesi non siete riusciti a convincere nessuno, se non forse qualche militante storico che si convince più per onore di tessera che di contenuti. In questi sei mesi non avete permesso a nessun insegnante e a nessuno studente di metterci il becco. Voi arrivavate, spiegavate, dicevate quello che era il compitino, gli insegnanti stavano lì e vi ascoltavano, gli studenti dovevano ascoltare in rigoroso silenzio e poi andavate a casa.

Il provvedimento arrivava alla Camera, dove c'è un lungo *excursus*, e poi al Senato, dove succede quello che sapete. Ci troviamo il nostro Presidente del Consiglio che fa il fenomeno alla lavagna, cercando di spiegare agli italiani quanto sia buona la scuola; però, purtroppo, a quel punto la situazione era degenerata e tutti avevano capito che questa buona scuola proprio buona non lo diventerà. E quindi, dal Renzi che cerca di essere benevolo nei confronti del popolo che secondo lui dovrebbe essere bue, arriviamo al Renzi minaccioso, quello cattivo; dal Renzi 2 passiamo al Renzi 1. Allora, visto e considerato che quei cattivoni dei senatori - secondo lui, ma la realtà era totalmente diversa - non vogliono fare quello che dico io, comincio a minacciarli: se non votate la buona scuola ci sarà il blocco delle assunzioni. Ricordatevelo insegnanti: per colpa dei senatori non verrete assunti; i cattivi senatori, i cattivoni della sinistra PD e soprattutto della minoranza. La colpa è dei senatori, che fanno troppi emendamenti, perché purtroppo siamo in democrazia e, di conseguenza, ci sono troppi emendamenti: dovete tagliare gli emendamenti (senza dirci quanti emendamenti avremmo dovuto presentare). A quel punto, abbiamo detto al signor Renzi: scusi, ci dica quanti emendamenti dobbiamo presentare, cosa dobbiamo scrivere e magari anche come votarli, caro signor Presidente del Consiglio re. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Poi, visto e considerato che a quel punto eravamo al delirio più totale, il Presidente del Consiglio si è lanciato in: benissimo, blocchiamo tutto e facciamo una maxiriunione con tutti gli attori della scuola. E vai, ritorneremo ad ascoltarli! Senza rendersi conto che aveva fatto finta di ascoltarli per sei mesi e senza rendersi conto che nelle Commissioni di Camera e Senato - come ha detto giustamente il presidente Marcucci - avevamo praticamente ascoltato tutti e tutti ci avevano detto che questa buona scuola, che voi vi ostinate a dire che è buona, proprio buona non è. Si arriva quindi alla farsa di questi giorni e a tutto quello che abbiamo visto.

Io dico onestamente ai colleghi che in un anno, in quest'Aula, ci siamo trovati con la riforma costituzionale, con la riforma elettorale e, adesso, con la riforma della scuola. Questa finta riforma della scuola mi fa incavolare un po' di più rispetto alle altre; eppure le altre mi avevano fatto incavolare tanto. Se sulla riforma costituzionale e sulla riforma elettorale andiamo praticamente a limitare agli italiani il diritto di voto, vabbè, ok, chi se ne frega, agli italiani va bene così, agli italiani va bene Renzi e beccatevi Renzi. Ma sulla riforma della scuola noi andiamo a toccare il lavoro, il

lavoro delle persone, il futuro delle persone, il futuro di persone che credevano in voi. Sottolineo «credevano», per fortuna, perché finalmente qualcuno sta aprendo gli occhi, qualcuno dei milioni di persone che credevano in questo Presidente del Consiglio e che credevano in questo progetto. Noi andiamo a limitare e a rovinare, anzi, voi andrete a rovinare la vita delle persone. Però, contenti voi, contenti tutti!

Signor Presidente, io avrei voluto anche parlare di contenuti. Avevamo queste ore, queste decine di ore in Commissione per parlare di contenuti. Mi sarebbe piaciuto parlare degli emendamenti che avevamo presentato: i 130 emendamenti di merito, che avevamo condiviso con tutti coloro che si erano avvicinati al Gruppo della Lega e ci avevano chiesto di ascoltarli. Noi li abbiamo ascoltati ed abbiamo portato avanti le loro proposte. Erano emendamenti con cui chiedevamo tantissime cose. Me ne sono segnate una valanga: ad esempio l'insegnamento delle lingue e le attività di volontariato. Volevamo parlare anche del mantenimento delle tradizioni e delle festività cattoliche, volevamo parlare delle tasse agli studenti stranieri, perché non è giusto che le paghino solo gli italiani, visto che gli stranieri praticamente vengono, beneficiano di tutto e alla fine neanche ci vanno a scuola! Volevamo parlare dell'introduzione dei nuovi giochi della gioventù, visto e considerato che la collega Idem parla di sport: anche noi eravamo interessati allo sport. Volevamo parlare della valorizzazione e dello studio delle realtà locali, dell'insegnamento della geografia, perché è impensabile che ci siano persone - come sappiamo benissimo - che non sanno quasi che Roma è la capitale d'Italia.

Ci sarebbe piaciuto parlare di classi ponte. Ci sarebbe piaciuto parlare anche degli alunni disabili; dell'insegnamento della musica, ma in modo serio, non dicendo che si insegnerà la musica e che gli insegnanti di musica si sono arrabbiati. Ci sarebbe piaciuto parlare dell'attività motoria, perché anche gli insegnati di attività motoria, dopo avervi ascoltato, si sono incavolati. Sui presidi sceriffo, per carità, la gente è incavolata nera. Ci sarebbe piaciuto parlare della stabilizzazione dei precari, di quelli di prima e di seconda fascia; della chiamata diretta; del piano mobilità. *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, potrei perseguire per ore, ma vedo che purtroppo il tempo è tiranno. Prima di terminare, signor Presidente, vorrei dire che la buona scuola è tutto tranne che buona. Continuo a ribadirlo e lo faremo fino a domani, quando la Lega, in quest'Aula, vi dirà definitivamente no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*. Vi dirà che avete rotto le scatole; non avete rotto le scatole solo alla Lega, ma anche agli italiani, a tutti coloro che in questo momento vi stanno dicendo: ritirate questo provvedimento, siete ancora in tempo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e delle senatrici Bignami e Mussini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taverna. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, forse voi non conoscete la scuola; io parlerò della scuola per come la conosco io, essendo una mamma, una mamma che vive in una periferia di Roma. Quando si parlava di fare un provvedimento per la buona scuola, essendo un parlamentare del Movimento 5 Stelle e sapendo che una volta che saranno terminati i miei due mandati uscirò fuori da qui, ho pensato che il mio unico desiderio era fare qualcosa di buono per quando sarò fuori da qui e per quando mio figlio mi chiederà che cosa ho fatto qui dentro.

Ho sperato per quelle scuole che ho visitato nello stesso quartiere in cui oggi stanno chiudendo tutte le sezioni del PD, per quelle scuole dove c'era la muffa al piano di sopra, dove c'erano tre bagni e un bidello che andava la mattina alle 7 e ritornava, poi, il pomeriggio alle 14, quando era finito il turno. Vi sfido ad entrare in un bagno dove ci sono tre water e cinquanta bambini dai sei ai dieci anni che, all'ora di ricreazione, vanno a fare i loro bisogni; vi sfido ad entrare là dentro e a pensare a come trattiamo i nostri bambini; a pensare a come li trattiamo quando, per andare alla mensa o in palestra, devono attraversare luoghi in cui ci sono escrementi di uccelli, perché al piano di sopra le finestre non sono state riparate e quindi i piccioni fanno un po' il loro porco comodo, come fate voi qui dentro.

Mio figlio, se dovessi rispettare quello che mi proponete, come persona povera, dovrebbe andare in una scuola pubblica. La stessa cosa avete fatto anche con la sanità. Sapete bene che un genitore, pur di consentire al proprio figlio di avere un futuro e di avere un'istruzione casomai non mangia. Allora, invece di fare qualcosa per le persone che hanno diritto, così come lo hanno i vostri figli, che saranno la prossima classe dirigente, proponete la casta che giustifica la casta, per poter continuare a dare la guida di questo Paese a qualcuno che non sa niente di come si vive.

Dieci milioni di persone, come aspettano il reddito di cittadinanza, forse si aspettavano anche una scuola pubblica che vedesse le tasse che pagano indirizzate in quegli istituti che devono accogliere i

loro figli. Invece no: mandiamo le nostre tasse agli istituti privati, che io ho visitato, dove c'è il cancello esterno elettrico che si apre, dove si entra con la macchina, dove lasci il tuo bambino che poi andrà a fare la ginnastica, che poi avrà il pasto e che poi avrà i riconoscimenti.

Andate, invece, in una scuola pubblica e lasciate lì vostro figlio: lo dovete accompagnare fin dentro l'androne, magari proteggendogli la testa perché il giorno prima il cornicione dell'ingresso è crollato e ha sfiorato una bambina. Ma tu lo lasci lì, perché non puoi fare diversamente. Allora ti aspetti che un Parlamento, chiamato a fare una riforma per la buona scuola, che riguarda i cittadini italiani, si occupi di questo; di garantire un'istruzione e una sicurezza.

Invece è stato il barattino del ricatto; il baratto che avete messo in campo ogni volta che ci avete dovuto propinare poca democrazia, poca giustizia sociale, poco riconoscimento per chi non se lo può permettere e aspetta che qualcosa dentro queste Aule si muova, affinché venga riconosciuta la dignità di ogni cittadino, non per quello che ha ma per quello che è. Chi vi dà il diritto di decidere per un bambino che non si può permettere una scuola privata, che deve finire la terza media o il quinto superiore e andare a lavorare? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Come potete pensare che quando si iscrive un figlio a scuola, all'inizio dell'anno i libri costano 400 euro, quando casomai se ne sono guadagnati 800 alla fine del mese? E se si ha un figlio solo si è fortunati (e poi qualcuno mi viene a dire che non si fanno più figli!): fatene due, fatene tre e poi compratégli 400 euro di libri per ognuno, con il rischio che l'anno dopo cambiano, perché magari sono cambiate tre parole o forse perché il rappresentante del libro aveva qualche interesse in più, e allora la professoressa decide di cambiare i libri l'anno dopo, e quelli che avevi comprato non vanno bene neanche per l'altro figlio, perché non glieli puoi passare.

E quando vai in giro a cercare i libri usati, quando i figli ti chiedono la cartella, ti chiedono di poter essere esattamente come sono gli altri? Io vi lascio solamente un messaggio e spero che qualcuno di voi si vergogni quando incontrerà un bambino che non può andare a scuola privata. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, il grande pedagogista, il più grande vivente, Edgar Morin, dice che tutto ciò che non si rigenera degenera.

Da dove veniamo per quanto riguarda la scuola? Veniamo da un periodo di grande degenerazione. Voglio soltanto ricordare che, dopo le scelte fatte da Berlinguer, abbiamo avuto un'altra riforma, tra le altre, una legge tremenda di cui abbiamo discusso a lungo nelle scorse legislature: quella della Gelmini.

Voglio ricordare a chi oggi ha magnificato le sorti progressive di quella legge, che la riforma Gelmini ha cancellato 85.000 cattedre in un colpo solo. *(Applausi della senatrice Puglisi)*. Mi pare che qui stiamo andando esattamente nella direzione inversa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Io sono convinta che non possa esserci buona scuola senza avere buoni insegnanti, non c'è dubbio. Vogliamo anche dire che occorre formare bene gli insegnanti, che occorre ragionare sulla formazione e il reclutamento: un reclutamento che sia finalmente fatto in base ai meriti, alle capacità, alle inclinazioni individuali. Lo sappiamo perché abbiamo vissuto l'epoca del precariato, e l'hanno vissuta tanti insegnanti bravissimi, ma questo problema non era solo del precariato, ma del precariato e della discontinuità didattica; magari qualche volta ricordiamocelo. Ricordiamoci che la scuola ha al centro gli studenti innanzi tutto.

Formazione significa, per esempio, formare bene quegli insegnanti che si occupano della disabilità, e su questo - mi spiace che il Governo sia totalmente assente, e mi spiace che sia una persona della maggioranza a doverlo dire, ma resterà agli atti - sono certa che il Governo si muoverà. Credo che ci sia il problema di individuare strumenti per la qualità dei corsi di specializzazione per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, la revisione della tempistica per le nomine dei docenti di sostegno; la previsione dell'obbligo per gli insegnanti di sostegno di comunicare alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti (perché noi parliamo di persone che hanno difficoltà più grandi degli altri ragazzi e delle altre ragazze). Ancora, potrei dire degli elementi che possano ridurre il contenzioso; una clausola di conciliazione a favore del buon andamento dell'amministrazione e per quegli studenti disabili che si trovano nella difficile situazione di dovere avere un apprendimento domiciliare. Non voglio andare avanti su questo; c'è il parere della Commissione sanità che è molto articolato, e che mi auguro il Governo possa tenere nella dovuta considerazione.

Dicevo, formazione iniziale, assunzione in ruolo, formazione in servizio: mi pare che questo è ciò che si intende fare. Valorizzazione soprattutto del ruolo culturale e sociale degli insegnanti.

Scusate la franchezza, in un dibattito in un'altra Camera si è detta una frase che ritengo molto importante: con tutto il rispetto per tutte le professioni, l'insegnante non è un impiegato, e quindi, quando parliamo dell'assunzione degli insegnanti, non stiamo parlando di assunzione e regolarizzazione di un impiegato, ma di una figura intellettuale che come tale va trattata, e credo che su questo si possa e si debba fare molto di più, soprattutto sul fronte dell'innovazione. Ciò significa governare una difficile transizione e il Governo sta cercando di farlo, tra mille difficoltà. Rispetto però agli 8-10 miliardi di euro tagliati, rispetto alla volontà di tagliare e punire cui abbiamo assistito negli anni passati, siamo di fronte a un investimento gigantesco per le risorse del nostro Stato, con uno stanziamento pari a tre miliardi di euro, che credo debba avere il riconoscimento di quest'Assemblea, per lo sforzo che è stato fatto. Noi che approviamo la legge di stabilità, sappiamo quanto grande sia lo sforzo, perché sappiamo che in altri settori ci sono delle riduzioni che fanno male e che sono difficili da accettare: penso soltanto al tema del valore salute.

Non c'è tempo per parlare di questo, perché vorrei arrivare a trattare un secondo punto. La nostra scuola ha bisogno dell'autonomia scolastica, perché il mondo è cambiato e non possiamo pensare che un ragazzo, una ragazza o un bambino continui ad apprendere nel modo tradizionale, classico, antico e lontano dalla realtà e a considerare la scuola qualcosa di altro dalla sua vita. Abbiamo bisogno che ciò sia fatto nel territorio? Ne parlava, mi pare, il senatore Malan. Sì, abbiamo proprio bisogno che sia nel territorio, ma non per creare scuole di serie A e di serie B, non perché ci devono essere i ricchi e i poveri, anzi. È proprio una scuola come quella che rischiamo di avere oggi che diventa una scuola di classe, una scuola che considera la dispersione scolastica non come deve essere considerata, ovvero come l'espulsione dei più deboli. Abbiamo parlato di questo? No, di questo non si parla, perché è più importante fare del pansindacalismo in un'Assemblea istituzionale, che invece dovrebbe occuparsi degli indirizzi e dei grandi valori che animano la scuola. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Tutto deve avere una sua collocazione e c'è bisogno del territorio, perché un bambino, un ragazzo e una ragazza hanno il diritto e il dovere di sapere dove vivono, che cosa hanno attorno, come devono muoversi e cosa devono capire; e il territorio può e deve collaborare con la scuola dell'autonomia? Sì! Se non vogliamo creare degli imbecilli c'è bisogno, inevitabilmente, di una relazione più grande tra gli studenti e il territorio in cui vivono, anche per imparare un po' l'uguaglianza, perché questa bella scuola di oggi, che protegge soltanto chi può e che fa molte attività solo al mattino e in cui il momento di studio e di fatica viene confinato negli orari pomeridiani, non va certamente bene. *(Richiami del Presidente).*

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Penso dunque che il tema sia aprire la mente al reale e ai grande valori dell'oggi. Molti cambiamenti sono stati fatti e credo sia importante segnalare che alcune cose che davvero non andavano bene, sono state messo a posto. A proposito del preside-sceriffo, vorrei dire che ritengo che il preside sia innanzitutto un dirigente scolastico e un dirigente, parte della pubblica amministrazione, ha il dovere di essere formato e valutato, ma ha anche il dovere di dirigere, esattamente come gli insegnanti hanno il diritto di essere formati, ma hanno anche il dovere di essere valutati.

Termino con una piccolissima citazione di Edgar Morin - il Presidente mi consentirà, in questo dibattito così scarno di valori - *(Commenti dal Gruppo LN-Aut),* che dice: «C'è un circolo virtuoso che deve incoraggiare la congiunzione dei due saper vivere, quello che aiuta a sbagliarsi di meno, a comprendere, ad affrontare l'incertezza, a conoscere la condizione umana, a conoscere il nostro mondo globalizzato, ad attingere alle sorgenti di ogni morale, che sono solidarietà e responsabilità. È quello che aiuta a orientarsi nella nostra civiltà, a conoscerne la parte sommersa, che come quella dell'*iceberg* è più importante della parte emersa, a difendersi e a proteggersi e a proteggere i propri cari». La buona scuola è questa scuola qui e gli insegnanti...

PRESIDENTE. Grazie, senatrice De Biasi.

DE BIASI *(PD)*. Finisco, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le ho fatto concludere la citazione.

DE BIASI *(PD)*. Va bene Presidente, la ringrazio tanto, ho finito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Penso che sia poco rispettoso nei confronti dell'Assemblea dire che questo dibattito è scarno di valori e non basta fare una citazione, leggendo il primo libro trovato in biblioteca! *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-SEL e LN-Aut. Commenti della senatrice De Biasi).*

PRESIDENTE. Proseguiamo con il dibattito.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Scarni di valori siete voi e tutta quella parte dell'emiciclo!

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, la prego. Lei ha fatto la sua osservazione e la senatrice ha concluso il suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anch'io, onestamente, lascerei in pace Edgar Morin, anche perché ho pochissimo tempo a disposizione e mi verrebbe davvero voglia di cavarmela con una battuta al Governo: avete fatto un capolavoro di tale livello, con questa storia della buona scuola, che finanche Forza Italia non ve la vota, e guardate che è incredibile che Forza Italia non ve la voti. Stando qui ho fatto il gioco del bianchetto, cioè ho cancellato il titolo ed il nome di chi l'ha scritta sulla riforma Aprea-Gelmini e su questa Renzi-Giannini della cosiddetta buona scuola e poi ho fatto quello che dalle mie parti si chiama il gioco delle tre carte, cioè le ho mischiate e ho trovato enormi difficoltà a capire qual era la vecchia riforma e quale la nuova. Eppure, il livello del vostro capolavoro è stato tale che nemmeno Forza Italia vi vota una riforma che sostanzialmente è quella che sostengono da quindici anni a questa parte. *(Commenti del senatore Crimi).*

Molto brevemente, anche perché ho pochissimi minuti a disposizione (sarebbe stata molto più seria una discussione con ben altro tempo e ben altro approfondimento, ma purtroppo in questo Parlamento l'approfondimento delle questioni di fondo è cosa rara) vorrei dire almeno i motivi di fondo per cui penso che questa riforma sia totalmente sbagliata e penso che stiate arrecando un grave danno non soltanto politico, ma culturale fino in fondo, ad un pezzo significativo delle fondamenta vere di questo Paese, dei pochi corpi intermedi che sono rimasti.

Innanzitutto, non è affatto vero che il maxiemendamento che presenterete, se qualcuno domani lo presenterà, cambi la sostanza del provvedimento così com'è stato approvato alla Camera. È stato raccontato nel corso di questi giorni, anche dal Presidente del Consiglio in televisione a reti unificate, che ci sarebbe stato ascolto, che sarebbe stata messa in campo una conferenza, che avreste parlato con i docenti, con gli studenti, con tutti, e invece alla fine, nei fatti, il provvedimento che mettete in campo qui in Senato sostanzialmente è lo stesso di cui si è discusso alcuni giorni fa.

Rimane il potere di chiamata del preside e anche su questo punto leggete la riforma Aprea: contiene esattamente la stessa idea. Abbiamo detto mille volte nel corso di queste ore che colpisce la libertà di insegnamento, rende più facili i clientelismi, immette anche degli elementi di profonda difficoltà all'interno di scuole che possono rischiare di diventare addirittura scuole di tendenza; introducete un elemento di *bonus* fiscale che rischia di accentuare maggiormente la sperequazione tra i ceti medio alti e quelli invece più bassi, introducete anche un elemento pericolosissimo sulle scuole private. Anche in questo caso, non ho niente contro le scuole private, ma rimangono le parole scritte, sacre della nostra Costituzione, e quelle parole, Ministro, sono cinque: «senza oneri per lo Stato», e invece ve ne siete dimenticati. *(Applausi delle senatrici Mussini e Fucksia).*

Costringete gli abilitati a fare nuovi esami nei concorsi come se non avessero già superato tante selezioni e, buon ultimo, avete anche immesso questo meccanismo davvero insopportabile, il grande ricatto, quest'idea davvero un po' balorda secondo la quale sarebbero state le opposizioni e i loro emendamenti ad impedire le assunzioni, quando evidentemente tutti quelli che hanno avuto a che fare con questa riforma sanno la verità, e per fortuna nel corso degli ultimi mesi il nostro Paese sta cominciando a rendersi conto di quali sono gli elementi di propaganda e di bugia che sono stati raccontati e di come la verità invece venga fuori.

La seconda considerazione è che sembrano tante cose diverse, la riforma costituzionale, la legge elettorale, la riforma della scuola; chi è distratto può immaginare che si parli di una serie di materie differenti tra di loro. Io vorrei che un giorno discutessimo seriamente di questo, dell'idea di fondo che invece accompagna questo principio: io continuo a pensare che l'idea che voi state mettendo in campo sia la stessa, sia quando parlate di riforme costituzionali, sia quando fate la legge elettorale, sia quando parlate di riforma della scuola e l'idea è quella dell'uomo solo al comando, che vale per le istituzioni - quelle democratiche, che si eleggono - e vale anche per la scuola.

Attenzione. L'ho detto mille volte in questa Aula. Attenzione. Perché questa idea di fondo è una idea pericolosa. Non è detto affatto che sia una idea che serve a questo Paese.

Uno *slogan* del Governo Renzi diceva: si cambia verso. Altro che cambiare verso: qui c'è la totale continuità con quanto fatto nel corso di questi anni. Purtroppo, la totale continuità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Montevecchi e Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, il lavoro svolto in questi mesi in Commissione è stato pressoché inutile e profondamente umiliante, a maggior ragione se si pensa che questa sarebbe dovuta essere la grande riforma della scuola, riforma fondante per il Paese. Mi pare invece che il baratro sia assoluto.

Il testo arrivato dalla Camera emendato doveva essere un testo di arricchimento e discussione, ma la discussione, a cui il Movimento 5 Stelle era prontissimo, si è rivelata qualcosa di insensato e svilente. I due relatori hanno riscritto in solitaria prima gli articoli 1, 2, 3 e 8, obbligando le opposizioni a dei subemendamenti, per poi dare il via al mantra: «Troppi emendamenti, non li possiamo analizzare tutti». Sono stati votati una decina di emendamenti e poi il silenzio.

Un rimbalzo di responsabilità, con la dichiarazione unica in un salotto televisivo dove il Primo Ministro decide che il disegno di legge sulla scuola verrà ridiscusso a luglio. Questo ha causato un fermo immagine in Commissione istruzione con la sconvocazione di tutti gli appuntamenti. In realtà, è stato solo ed esclusivamente un continuo ed inutile rincorrere il nulla. Perché nessuna delle minoranze ha voluto ostacolare i tempi, a nessuna delle minoranze interessava mettere in difficoltà la maggioranza, ma solo procedere e lavorare sul merito del testo di legge.

Chi ha lavorato nella scuola sente con ancora più profonda frustrazione l'impossibilità di agire sul merito di un disegno di legge di riforma della scuola. Per questo oggi sento che la cosa giusta è rivolgere il mio discorso ai miei studenti, ai genitori e ai miei cari colleghi che vivono, con me e insieme a me, questo assurdo dolore, questo senso di impossibilità nell'essere ascoltati.

Cari alunni, a settembre inizierà una nuova scuola e mi sento costretta a chiedervi scusa. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo riusciti a persuadere quelli che avevano il potere e il dovere di farlo a cambiare il testo. A quanto pare, non siamo stati capaci di convincere il Ministro che investire sulla vostra formazione andrebbe a vantaggio di tutti noi e non inquinerebbe né l'acqua né l'aria. Finché i vostri bisogni educativi non prevarranno su quelli della Confindustria e della TreeLLLe, vi prego di accettare le mie più profonde scuse. Mi dispiace per quelli di voi che incontrano difficoltà a scuola e non riceveranno il giusto sostegno, perché finanziare i vostri bisogni non è tra le priorità dell'attuale politica economica, essendo questo disegno di legge a costo zero ed a investimento nullo. Mi dispiace che dobbiate studiare materie che non vi interessano in un'epoca in cui la somma totale delle conoscenze umane raddoppia ogni dodici mesi, dove l'aggiornamento e la passione dipenderà solo e sempre dalla buona volontà dei docenti.

Mi dispiace che vi facciano credere che per ottenere il massimo dei voti dovete competere tra voi, con tabelle e *test* INVALSI inutili e inefficaci.*(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Basta poco per sapere che i progressi avvengono grazie alla collaborazione. Mi dispiace che continuerete ad essere costretti a usare dei libri di testo che contengono informazioni superate e troviate a scuola tecnologie fatiscenti della cui manutenzione nessuno si occupa. «Non ci sono risorse», è la frase di rito.

Mi spiace che la riforma della scuola, tanto strombazzata dal Governo attuale, produca cambiamenti tanto significativi dove valori come cooperazione, socialità e condivisione vengano gettati in una delle tante discariche della mente. L'oblio sarà l'unica cura.

Mi dispiace. Vorrei potervi raccontare che qui in Italia il sistema educativo pubblico è una priorità dei politici, convinti che la futura società del loro Paese dipende dalle caratteristiche del sistema educativo.

Vorrei potervi raccontare l'impegno e la dedizione nel lavoro dei parlamentari della maggioranza, ma in realtà nulla sanno di libertà di insegnamento, di didattica e del valore stesso della democrazia. Per questi politici la priorità sta nella gestione della scuola e nel modello manageriale, in una totale e inaudita forzatura nei confronti dei diritti costituzionali fondamentali.

Vi chiedo ancora scusa e chiedo scusa ai precari, illusi su un piano assunzionale che avrebbe potuto eliminare il loro stato di precariato, ma nulla cambierà perché parliamo dello specchietto per allodole delle assunzioni, usate per nascondere l'orrore della morte della didattica, della deontologia dell'insegnamento e del valore dell'apprendimento. Oggi i posti realmente disponibili sono 134.000 e sarebbero molti di più se realmente si valorizzasse il diritto allo studio, se si eliminassero le classi

pollaio e le classi ghetto *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Le 100.000 assunzioni che sbandiera Renzi, a dire il vero diminuite di 50.000, saranno assunzioni di ipotesi con decorrenza giuridica.

Oggi non c'è nessun miracolo e non c'è nessun motivo per gioire; è un giorno triste per tutti noi e anche per voi che oggi pensate di aver vinto e invece avete sporcato il futuro dei nostri figli. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, senatore De Cristofaro, io non credo che l'idea prevalente di questo Governo sia quella dell'uomo solo al comando, ma quella che quest'uomo solo al comando coniuga costantemente nell'elaborare le sue proposte, cioè che valgono i titoli e non importano i contenuti. Così ha fatto con la riforma del Senato, così sta facendo con il disegno di legge in esame, così ha fatto con la restituzione delle pensioni e così sta facendo e farà con tante altre cose. Questa deficienza dei contenuti dipende anche - diciamolo - da due fattori: in parte dalla sua ignoranza, nel senso letterale del termine (non voglio offendere nessuno), in parte dall'acquiescenza di questo Parlamento, su cui esercita una pressione politica e di convinzione tale da far passare per buone tutte le sue proposte.

La riforma della scuola doveva essere una cosa importante, alta, nobile, perché la nostra scuola ha bisogno di essere riformata. In una società moderna e civile come la nostra vuole essere, la scuola è l'asse portante, soprattutto del futuro, ma io non vedo nulla di ciò nel disegno di legge in esame. Non vedo considerati gli studenti, che devono essere per primi l'oggetto di una buona riforma della scuola, i loro percorsi formativi, l'aderenza di questi percorsi alle esigenze e alle opportunità del mercato. Non vedo valorizzati i professori, cui dovrebbe essere restituita la dignità, e invece - come abbiamo visto attraverso le decine e centinaia di migliaia di *e-mail* che ci sono arrivate - sono tutti in guerra tra loro, in battaglia per uno scampolo di consolidamento del loro posto di precari.

Anche su questo punto va fatta una riflessione. Perché si va verso l'abolizione di una parte minima del precariato? È lo stesso discorso delle pensioni: è arrivata una sentenza a dircelo; è arrivata l'Unione europea a dirci che si doveva andare verso questa soluzione, così come la Corte costituzionale ha parlato di restituzione delle pensioni e adesso parlerà di riaprire il blocco delle indennità dei dipendenti pubblici. Allora, ancora una volta assisteremo anche in quel campo, come stiamo facendo in questo, a una soluzione minimale, giusto perché si deve osservare ciò che ci è stato detto di fare, non con uno sguardo complessivo alle esigenze del Paese.

Signor Presidente, lei sa bene che nella mia esistenza scolastica io ho avuto una fortuna, quella di frequentare le stesse aule di liceo che frequentò Giovanni Gentile e oggi mi viene inevitabile fare un paragone tra una grande riforma della scuola, che bene o male ha retto per cento anni - con buona pace di chiunque ci ascolti - la nerbatura della nostra società, e una riforma della scuola che riforma non è. Ma che riforma è questa della scuola, se non l'aggiustamento di alcune piccole soluzioni di carattere occupazionale e - lo ribadisco - limitate, divisive e assolutamente non condivise da tutto il corpo docente, neppure da coloro che ne possono usufruire? È una riforma che delude gli studenti, che sono i più arrabbiati, non tanto perché si vedono costretti a rimanere nelle condizioni in cui sono, ma soprattutto perché sono stati illusi sul fatto che vi sarebbe stata una riforma. L'unica cosa che si fa, anche lì sbagliando, è aumentare il monte ore scuola-lavoro, sapendo benissimo che in molte parti del Paese, dove le aziende ormai chiudono e sono veramente poche, questa sarà un'ulteriore incombenza che dovrà essere affrontata e i nostri giovani probabilmente dovranno assolvere a quest'obbligo nei nostri enti pubblici, forse a disimparare piuttosto che ad imparare ciò che un buon dirigente del domani dovrebbe fare; e continuano a guardare a questa scuola come a quella che non consentirà loro di trovare lavoro. Quei pochi che potranno trovarlo non lo troveranno certamente nel nostro Paese, perché dovranno andare a specializzarsi e a lavorare fuori, rimanendo così la nostra scuola.

Ma di che cosa stiamo parlando? Questa non è, come dicevo, una riforma della scuola: sarebbe stato politicamente molto più saggio ritirarla e ciò avrebbe dovuto essere anche ispirato alla maggioranza ed allo stesso Presidente del Consiglio dagli esiti delle ultime consultazioni elettorali. Perché credete che sia così diminuito il vostro consenso? Non è aumentato certamente quello nostro, sono il primo a riconoscerlo, ma è aumentato quello di chi ha intercettato in questa pessima riforma della scuola malumore, sdegno e irritazione nei confronti del Governo. Non riuscite neanche a cogliere i segnali della politica che vengono dall'elettorato e dai cittadini.

Avreste dovuto ritirarlo e rielaborare una grande, vera, importante riforma della scuola, in questo Parlamento, non attraverso mezzucci che sono stati inventati, non per colpa del Presidente della Commissione, ma per la volontà pervicace di andare avanti per evitare il voto in Commissione,

sapendo che lì le scivolate sarebbero state possibili, e anche numerose, e arrivare poi alla solita formula della fiducia, che impone ad una maggioranza, ormai assolutamente imbelle nei confronti del Governo e del Presidente del Consiglio, di varare provvedimenti di questo tipo. Veramente non so: ho sentito anche dalla sinistra stessa - e, a ben vedere, la cosa, da un certo punto di vista, dovrebbe farmi piacere - e dal senatore Pagliari elaborare limiti al concetto di libertà, di libertà di scelta e di scuola privata come buona alternativa a quella pubblica, tutte cose sulle quali naturalmente possiamo anche convenire. Una cosa voglio dirvi, però, che ho rilevato dalle righe di questo provvedimento: l'intervento dei privati, anche nella scuola pubblica, non trova - guarda caso in un testo che viene dalla sinistra - il contemperamento in maniera equivalente dell'obbligo al diritto allo studio di tutti i giovani che frequentano le scuole pubbliche. Si stanno verificando casi, colleghi, di presidi solerti che si inventano corsi a pagamento nell'ambito della scuola pubblica riservati solo a chi contribuisce, mentre il grande esempio della scuola liberale americana - e quello veramente è un Paese libero e civile - dice che il cinquanta per cento degli studenti paga per il cento per cento dell'istruzione di tutti gli altri, secondo criteri e meccanismi che sono di equivalenza nell'assicurare il diritto allo studio di tutti i ragazzi e di tutti gli studenti.

Ma dove l'avete trovata questa riforma della scuola? Questo veramente vi chiedo. Il senatore De Cristofaro dice che l'hanno trovata in testi precedenti che venivano dall'esperienza del Governo anche del centrodestra: io dico che l'hanno trovata per caso, forse in qualche cassetto ministeriale, perché ormai siamo abituati - come dicevo inizialmente - a sentire titoli roboanti e contenuti ministeriali (l'abbiamo visto nelle politiche ambientali e in tante altre occasioni). Titoli roboanti, che dovrebbero mettere a tacere l'opinione pubblica, la quale invece ha reagito, colpendovi duramente con l'ultimo esito elettorale. Vi colpirà ancora di più, e questo per noi potrebbe anche andar bene, se non fosse la conseguenza di un danno che viene creato al Paese; vi colpirà ancora di più, se continuerete con quest'andazzo e soprattutto su questo disegno di legge della scuola. Non è buona scuola, quella che state disegnando, ma scuola raffazzonata e assolutamente non atta a risolvere alcun problema, bensì a crearne tantissimi, e ve ne accorgerete. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tocci. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Ho apprezzato il presidente Renzi quando ha riconosciuto di aver commesso un errore sulla scuola; erano parole impegnative, inusuali e sincere, come si è visto poi nel tentativo che ha fatto di correggere la rotta.

Abbiamo salutato tutti con piacere la proposta di riaprire il dialogo convocando una grande conferenza a luglio. Ci ho creduto, cercando nel mio piccolo di dare un contributo, non solo con i pochi caratteri di un sms al Presidente, ma con decine di pagine di proposte ritenute innovative anche da osservatori neutrali, con lealtà verso il Governo e impegno a favore del mio partito, sia in passato sia in futuro. Poi c'è stata la marcia indietro di Renzi: in poche ore si è passati dall'offerta di un confronto all'imposizione del voto di fiducia. Il risultato fa tristezza solo a dirlo: per la prima volta nella vita repubblicana, il Senato è costretto ad approvare una legge sulla scuola senza poterla emendare né in Commissione né in Aula.

Mi rivolgo al presidente Grasso. La riforma del bicameralismo non va confusa con l'umiliazione di questa Assemblea. Si attribuisce il blocco agli emendamenti dell'opposizione. Non è vero, la scorsa settimana è stata la mia parte politica a chiedere il rinvio dei lavori della Commissione; dovremmo riconoscerlo. Lo sento come un dovere. Ho contrastato aspramente in Parlamento ben due leggi sulla scuola, prima quella della ministra Moratti e poi quella della ministra Gelmini. Sono stati, a mio avviso, due provvedimenti devastanti, però devo riconoscere - proprio qui, di fronte ai colleghi della destra, anche se sono assenti - che a quei tempi noi dell'opposizione abbiamo potuto votare gli emendamenti dopo un vivace dibattito parlamentare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Oggi a parti invertite non c'è alcuna discussione. Me ne rammarico per il mio partito, perché una grande forza politica deve dire le stesse cose in maggioranza e all'opposizione.

C'era poi proprio bisogno di creare uno sconquasso per approvare un provvedimento tanto modesto? È una riforma mancata che scivola come l'acqua sulle pietre dei ritardi italiani, eppure ha aperto una ferita mai così profonda nell'animo della scuola: sono due facce della stessa medaglia. È apparso un film già visto. Gli insegnanti sono stati penalizzati da quasi tutti i provvedimenti legislativi degli ultimi vent'anni: il blocco degli stipendi, la mancanza di risorse, la complicazione burocratica. Rimaneva solo la titolarità della cattedra e la libertà di insegnamento. Se viene meno anche l'ultimo riconoscimento si ferisce la dignità dell'insegnante. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e delle senatrici Bignami e Mussini)*. Ecco la ragione profonda della protesta che il Governo non riesce neppure a comprendere. Era l'occasione per riconoscere il merito degli insegnanti. Non serve l'*una tantum* elargita in rivalità con i colleghi. Solo la testa vuota degli economisti di palazzo può

pensare che tali incentivi migliorino la qualità. La scuola è più complessa: ci vuole la nuova figura professionale dell'insegnante esperto che segue il tutoraggio dei neoassunti, l'orientamento degli studenti, l'innovazione didattica. Il merito nella scuola non è un guadagno solipsistico, è una risorsa che arricchisce gli altri. Il merito a scuola è la candela che accende altre candele, senza perdere la propria luce, ma illuminando l'intera comunità. La scuola è l'istituzione pubblica che coniuga la comunità e la libertà dell'educazione. Lo sbilanciamento a favore del preside è come introdurre un elefante nella cristalleria. Il potere discrezionale di derogare le graduatorie di merito dei concorsi nel Paese reale significa aprire la breccia al clientelismo, a ulteriori diseguaglianze, alle scuole di tendenza ideologica, proprio mentre premono alle porte i fondamentalismi.

Si è sprecata l'occasione di una vera riforma. C'erano tutte le condizioni favorevoli. Per la prima volta il Presidente del Consiglio aveva messo la scuola al primo posto. Avrebbe dovuto chiamare le migliori intelligenze del Paese a scrivere un progetto all'altezza dei problemi del secolo che viene, per guardare in faccia la realtà, anche quella più amara, e per cambiarla.

Il neoanalfabetismo degli adulti riguarda il 70 per cento della popolazione, il dato più grave in area OCSE. Gli apprendimenti sui banchi non durano nella vita adulta. I nostri giovani rimangono a scuola fino a diciannove anni, più dello *standard* europeo, ma l'efficacia formativa diminuisce dalle elementari alle superiori. I cicli scolastici sono incongruenti e discontinui, perdono studenti fino al 17 per cento, una quota molto alta. Evidentemente la didattica, i cicli e il modo stesso di fare scuola andrebbero ripensati di fronte alle sfide del mondo nuovo.

Come si fa a parlare di scuola senza affrontare questi problemi? Qualcuno pensa che si possano risolvere con il preside solo al comando? Nel dopoguerra la scuola italiana insegnò a leggere e a scrivere a milioni di analfabeti, portò alla laurea i figli dei contadini e degli operai, rinnovò la didattica seguendo la lezione di grandi maestri. E fu il miracolo della crescita civile, democratica di un grande Paese industriale. Oggi siamo più ricchi di allora e ancora non siamo in grado di mettere la scuola nelle condizioni di compiere un altro miracolo, di adempiere pienamente ai compiti repubblicani, di rimuovere le diseguaglianze e adeguare le competenze dei cittadini all'epoca della conoscenza.

Di questa portata sono i cambiamenti necessari. Di riforme finte ne abbiamo viste troppe nel ventennio passato. Qui si chiede la fiducia per imporre una legge che si occupa solo di amministrazione scolastica e al più di un piano assunzioni, una legge che rimesta l'esistente con molte ripetizioni e gravi errori, che scrive centinaia di pagine di norme eterogenee e improvvisate, aumentando una burocrazia già oggi asfissiante. Il vero cambiamento della scuola è ancora da immaginare: chi saprà attuarlo in futuro sarà ricordato come la più grande personalità politica del Paese. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL e dei senatori Bignami, Di Maggio e Floris)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il *Premier*, con il suo solito e pessimo senso dell'umorismo, ha definito questo provvedimento la riforma della buona scuola, ed è talmente buona che è considerata una pessima riforma da parte di tutti: da parte degli insegnanti, dei dipendenti amministrativi, dei collaboratori scolastici, degli studenti, di tutte le sigle sindacali, da parte dell'opposizione e perfino da parte di molti senatori e deputati del Partito Democratico, elettori compresi, che ormai vi stanno abbandonando e non credono più in voi.

Scioperi, proteste di piazza, contestazioni continue rivolte al ministro Giannini e al *premier* Renzi non sono serviti a nulla. Abbiamo solo assistito alle solite prese in giro del *Premier*. Renzi ha infatti affermato: «Mi confronterò con tutti. Convocherò gli Stati generali della scuola il 1° luglio.». Tante chiacchiere, come al solito, per terminare con l'ennesima fiducia su un testo fantasma che dovrebbe riformare la scuola. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ancora una volta, l'ennesima. Ormai le Aule del Parlamento stanno diventando un teatro dove ogni volta Renzi ci costringe ad assistere ad una farsa (e purtroppo anche a recitarla).

Accusare le opposizioni di ostruzionismo è ormai un rito stanco e vergognoso. Non esiste ostruzionismo in quest'Aula, esiste semplicemente una maggioranza che non crede più al proprio *Premier*, al proprio Presidente del Consiglio. Il Governo non ha nemmeno voluto discutere gli emendamenti in Commissione. La fiducia serve solo a superare le vostre divisioni, non il presunto ostruzionismo delle opposizioni. Era già tutto deciso e organizzato: Commissioni convocate e rese inutili con l'unico obiettivo di perdere tempo per poi porre la questione di fiducia. La solita arroganza e prepotenza di un *Premier* sbruffone, che non ha rispetto di niente e di nessuno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Veniamo ai contenuti.

Stabilizzazione di 45.000 docenti assunti per *turnover* o per posti vacanti: una scelta praticamente obbligata. Sui restanti 55.000 c'è assoluta incertezza e vaghezza su tempi e modi della stabilizzazione. Poi, per i restanti precari, quelli cosiddetti di seconda fascia, un'unica certezza: da settembre saranno tutti a casa, senza alcuna prospettiva di lavoro. È stato concesso loro solo un concorso a dicembre, contestato e assolutamente inadeguato.

Poi, che altro? Cancellazione dell'autonomia dell'insegnamento, in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, che era uno dei capisaldi della sinistra; lo è sempre stato, ma in questa riforma viene negato e cancellato.

Ancora. Chiamata diretta dei professori da parte dei dirigenti scolastici con criteri che rischiano di diventare assolutamente fuori controllo, soggettivi e discrezionali, e poi, dopo tre anni, l'insegnante potrà essere rispedito al mittente come un pacco. Valorizzazione di merito degli insegnanti da parte dei dirigenti scolastici con l'ausilio di un comitato di valutazione. Ma quale confusione, quali conflitti si creeranno nelle scuole con questo metodo?

Avete scontentato tutti, creando una terribile lotteria per l'assunzione dei precari, penalizzando insegnanti e professori che lavorano da anni nelle scuole e che verranno esclusi dalle assunzioni solo perché sono nelle liste e nelle graduatorie sbagliate; sbagliate per Renzi e per il suo Governo.

Gli interventi per l'edilizia scolastica rischiano di essere promesse vuote e illusorie: quelle di un *Premier* parolaio e inconcludente.

Per finire, diciamo no alle deleghe in bianco al Governo presenti in questo provvedimento: dal reclutamento per concorso dei docenti, alla riforma della scuola e dell'infanzia, alla possibilità che il Governo introduca le proposte dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'educazione sessuale ai bambini, da zero a quattro anni, che sono assolutamente raccapriccianti.

Noi non diamo fiducia a questo Governo, non l'abbiamo mai fatto e, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anche gli italiani la stanno perdendo, e stanno perdendo soprattutto la pazienza nei confronti di un *Premier* che racconta frottole, non ha rispetto di nessuno, che ormai è lontano dalla realtà drammatica del nostro Paese, e che ha un solo obiettivo: appagare il suo narcisismo e la sua ambizione.

La Lega Nord dice no a Renzi, no a questo Governo, no a questa pessima riforma della scuola. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Dal 1999 al 2015 vi sono state otto riforme della scuola: una ogni due anni. Tutte hanno tagliato, nessuna ha migliorato la conoscenza degli studenti, le condizioni degli insegnanti, il rapporto tra società e scuola. La scuola pubblica è nata nel periodo dell'Illuminismo con le migliori intenzioni e nel corso della strada siamo passati dalla riforma Gentile, classica e rigorosa, ma almeno disciplinata, anche se classista, a quella delle rivoluzioni degli anni Sessanta e Settanta, dello strutturalismo pedagogico, alle conquiste ideologiche degli anni Settanta. Poi, dopo il 1990, il declino. Io pensavo che i livelli minimi li avessimo raggiunti con la riforma Gelmini e il riduzionismo in tutti gli effetti: nelle pratiche educative, nei contenuti, nei metodi, negli strumenti.

Ora siamo arrivati addirittura a una non riforma, perché questa, signori miei, non è una riforma: questo è un dettato economico suggerito da TreeLLLe e Confindustria. Personalmente, non ho nulla contro Confindustria, anzi massima stima, ma che si occupi di aziende; la scuola non è un'azienda. La scuola è l'istituzione che, come diceva prima il senatore Tocci, garantisce quella giustizia sociale e anche quell'evoluzione sociale che dà a tutti le stesse opportunità. Ma noi non chiediamo più ai ragazzi di pensare; pensare sembra quasi superfluo e non siamo più interessati a formare dei cittadini, ma dei consumatori scadenti, gente che deve seguire, obbedire, adattarsi in fretta e non rompere troppo le scatole.

Si è perso lo spirito della Costituzione, quello dell'articolo 34: la scuola è aperta a tutti e il merito deve essere un criterio per raggiungere i più alti gradi dei livelli di studio per tutti. Attraverso la scuola si dava peso a chi non ne aveva. La scuola faceva uguaglianza: non aboliva la miseria, però tra le sue mura - è stato detto - permetteva il pari, il dispari cominciava fuori. Invece ora il dispari arriva dentro.

Ma lo scempio peggiore, l'azione più violenta di questo provvedimento è data dal profilo di incostituzionalità di fatto perché, bypassando la legittimità dei concorsi e delle graduatorie regionali e provinciali, si delega l'assunzione alla discrezionalità di un preside che è un dirigente, non un padrone. Manca di fatto la terzietà. Sono state fatte polemiche a proposito dell'articolo 138, l'articolo lucchetto a salvaguardia della Carta costituzionale. Ebbene adesso, secondo me, questo provvedimento grida vendetta, perché l'articolo 97, secondo cui si accede alla pubblica amministrazione per concorso, ha una rilevanza per certi versi ancora maggiore. La terzietà della

scuola garantisce la democrazia, la civiltà, la giustizia, l'obiettività. Questo è un regime misto che non soddisfa nessuno. Ma non avete avuto il coraggio di andare fino in fondo: a questo punto, date anche potere di spesa ai presidi e poi licenziateli in caso di fallimento. A questo non ci potreste arrivare: sarebbe assurdo, per carità, ma non avreste neanche il coraggio di farlo.

È assurdo anche il metodo di valutazione dei docenti (vedo che è ritornato il senatore Pagliari). Ma come può un preside, che non è tuttologo, giudicare nel merito delle competenze disciplinari dei singoli professori? Un preside che si è laureato in sociologia può avere competenze per valutare l'insegnamento di matematica di uno che magari si è laureato in matematica a Pisa? O un insegnante ISEF (perché di questo si tratta), che magari non ha fatto neanche il concorso, ma ha avuto la corsia preferenziale, perché aveva fatto degli anni di servizio, è in grado di valutare l'insegnamento di un insegnante di lettere o di filosofia o quant'altro?

È ancora più assurdo aver messo la possibilità di valutazione per studenti e genitori nel comitato di valutazione. A me sta benissimo che i genitori abbiano titolo per parlare di *customer satisfaction*, cioè di valutazione del servizio ricevuto, ma non di valutazione degli insegnanti. Il merito degli insegnanti si misura con professionisti seri e terzi: gli ispettori. Faccio solo un esempio: in Francia ci sono 3.000 ispettori, mentre in Italia ce ne sono 70 e i concorsi sono bloccati. Ecco, allora, professionisti terzi da parte dello Stato. Ci sono molte cose che vorrei dire, anche ridicole, perché quando si esalta la possibilità di questo provvedimento di assumere si dovrebbe dire che questo non è un regalo, ma è un obbligo indirizzato dall'Europa. *(Applausi della senatrice Bignami).*

E, quando parliamo dei 200 milioni per il merito, mi viene da ridere, perché, considerando i 700.000 insegnanti totali, il tutto si ridimensiona e va a finire che sono 8 euro al mese, una ricarica telefonica per mandare un *tweet*, magari neanche troppo simpatico a chi se lo merita.

Tutto viene affrontato male e non si pensa ad una riforma strutturale, che sarebbe un'esigenza importante in questo mondo globalizzato, che va così veloce. Invece di dare competenze, abilità, criticità e metodi per sapere, cosa si insegna?

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Fucksia.

FUCKSIA *(M5S)*. Non ho finito.

PRESIDENTE. Ma ha superato di due minuti il tempo a lei assegnato. Prego, concluda.

FUCKSIA *(M5S)*. Allora permettetemi soltanto di leggere queste parole, che non sono mie: «Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza; in quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora, il partito dominante segue un'altra strada (...). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private».

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

FUCKSIA *(M5S)*. «Cure di denaro e di privilegi. (...) Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata». Queste parole sono attualissime ma sono, in realtà, del 1950 e le pronunciò Piero Calamandrei, che si esprimeva così dinanzi al III Congresso... (*Il microfono si spegne automaticamente. Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna.

Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, stasera voglio raccontare una storia, che inizia parlando di ragazzi, di bambini, di giovani generazioni, quindi una storia importante, forse la più importante perché si parla di ragazzi, di bambini, di futuro.

C'era una volta una Nazione, una Nazione antica, piena di monumenti, ricca di arte e cultura, con paesaggi unici al mondo (mare, montagne, città, borghi), una Nazione dove tutti volevano andare

almeno una volta nella vita e questo, infatti, era sempre successo nei secoli. Ma questa Nazione aveva un grande problema: i suoi governanti per molti, molti anni non si erano occupati della scuola per i propri giovani e per i propri bambini, anche se la loro Carta costituzionale era chiara su questo punto e diceva che tra i principi fondanti di quella Repubblica vi era il diritto allo studio: era uno dei principi più importanti.

Così, per molti, molti anni succede che la scuola di quella Nazione, nonostante l'impegno dei professori, decade lentamente: non vengono messe a disposizione le risorse necessarie e, piano piano, si arriva a qualcosa di molto grave e di molto tragico. In quel Paese i ragazzi, tanti, troppi, cominciarono ad abbandonare la scuola: non ci potevano stare. Di fatto sfuggivano di mano ai loro insegnanti, che non sapevano più come fare a trattenerli.

Ecco la nostra storia. Sto parlando di noi, sto parlando dell'Italia. Il nostro è uno dei Paesi che siede tra i grandi del mondo, che sta in un'Europa civile, orientata allo sviluppo. Ebbene, in questo Paese le scuole non sono all'altezza dei nostri giovani: la nostra scuola non risponde alle loro esigenze. L'abbandono scolastico è una delle nostre piaghe più importanti: dove non c'è scuola non c'è anima, non c'è coscienza, purtroppo.

A questo dobbiamo dare soluzione. Collega, non era certamente ciò che voleva Piero Calamandrei, sono convinta di questo; non era ciò che voleva don Milani (è stato citato anche lui nel dibattito odierno). Forse, però, è necessario fare qualcosa, c'è bisogno di un cambiamento. Urge che qualcuno provi a dare un colpo d'ala; forse che si provi a volare alto; forse che si provi a dire anche qualche parola di verità rispetto a questa riforma, a questo provvedimento, di cui tutti parlano come se fosse la più grande iattura che possa essere capitata in questi ultimi anni: una iattura, una devastazione, la distruzione della scuola italiana.

Esso è, invece, il tentativo di fare qualcosa di serio, di intervenire in questa situazione, che è drammatica proprio perché i nostri ragazzi a scuola non ci stanno. Uno studente italiano su tre abbandona la scuola, questo è il tema. Di scuola dobbiamo parlare, ma parlando degli studenti, di coloro che dentro la scuola ci stanno. Qualcuno dei colleghi l'ha fatto, in particolare senatori del mio Gruppo, che ho apprezzato molto. Devo dire che i ragazzi sono stati molto lontani da questo dibattito e lo sono stati moltissimo anche da tutto il percorso che abbiamo fatto.

Ci vuole molta pazienza in Senato: ho sentito tante affermazioni che francamente sono, per certi versi, inascoltabili. Si è detto che non vi è stato dibattito. Bisogna anche documentarsi: io ho esaminato i lavori che si sono svolti tra Camera e Senato. Alla Camera ci sono state 43 ore di audizione e 39 ore di sedute plenarie nella 7ª Commissione. In Senato abbiamo avuto cinque ore di Consiglio di Presidenza e 21 ore di sedute plenarie. Abbiamo fatto audizioni congiunte, ve lo ricordate? Forse voi non ci siete venuti, ma noi sì. Abbiamo fatto le sedute congiunte. Abbiamo ascoltato 90 associazioni e sindacati alla Camera, 40 li abbiamo ascoltati qui. Ma questi numeri ve li siete dimenticati tutti? Eppure, noi c'eravamo di sicuro, alcuni di voi anche, e sapete quanto abbiamo parlato e quante pagine di verbali sono state riempite.

Certo, abbiamo ascoltato moltissimo, poi però bisogna governare, bisogna decidere. Si ascolta chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro; sapete bene che ascoltare non significa poi prendere la decisione che quella persona, o quel gruppo (di pressione o di qualsiasi natura) o quella associazione vuole. Si tratta di prendere una posizione, che è una posizione di Governo. In questo momento, certo, stiamo governando noi, purtroppo per qualcuno forse, e quindi noi la responsabilità ce la prendiamo. Ci prendiamo la responsabilità, quindi, di portare avanti questo provvedimento molto discusso; per non parlare del fatto che è più di un anno che se ne parla. È partito ad agosto, questo lo avete detto tante volte, ma non è partito così: se ne parla dappertutto e si sono raccolte moltissime osservazioni - ed è disonesto non riconoscerlo - che sono arrivate da tutt'Italia, prima dalla popolazione, dai cittadini organizzati, poi dai cittadini che sono stati ascoltati in audizione nelle nostre sale, nei luoghi istituzionali. Dopodiché, sugli emendamenti, c'è stato l'emendamento presentato in Commissione dai relatori, che hanno esaminato una per una le proposte che erano state fatte, che poi in questo percorso parlamentare che è stato definito abbiamo comunque dovuto sostenere. Tante delle trasformazioni e delle miriadi di osservazioni che sono state fatte sono state raccolte, e se - spero lo abbiate fatto - guardate bene il testo, vedrete che ci sono.

Ero partita, però, da un'altra considerazione, Presidente. Chiedo di poter lasciare agli atti alcune integrazioni al mio intervento, qui mi interessa solo puntualizzare alcune cose.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DI GIORGI *(PD)*. Vorrei ritornare sulla questione dei principi generali, su quello di cui non si è parlato perché l'anima, lo spirito, il cuore di questa riforma secondo me non è stato raccontato qui dentro: è stato colto da molti però. Non è vero che questa riforma non piace a nessuno; non è vero che questa nostra proposta grande, enorme, in un momento come questo, questa storia che noi vogliamo raccontare non è accolta, non è considerata e non è approvata da nessuno. Forse da quelli che urlano un po' meno; forse ce ne sono tanti che certamente non sono d'accordo, ma tanti altri invece la condividono perché, in tutto il testo e nelle misure precise che introduciamo, riconoscono i principi generali a cui noi teniamo molto. Principi generali che stanno in questo provvedimento e che vi invito a leggere.

Sulla base di quello che ho detto all'inizio del mio intervento, noi vogliamo affermare il ruolo centrale della scuola nella società. Ci abbiamo messo i miliardi. Noi siamo quelli - lo dico ai banchi vuoti, anche di coloro che hanno governato prima di noi; non mi rivolgo a voi del Movimento 5 Stelle, evidentemente - che hanno investito moltissimi miliardi, e ce ne sono tanti sull'edilizia scolastica, non soltanto per i 100.000 professori che assumeremo, ma anche per l'edilizia, per fare scuole belle: c'è tutto.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Non è vero.

DI GIORGI *(PD)*. Sapete bene che sull'edilizia abbiamo già investito moltissimo in questo anno. Sono fatti, non discorsi: basta andare a guardare gli atti e vedere tutti i provvedimenti fatti.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Li abbiamo visti.

DI GIORGI *(PD)*. Basta vedere anche i tanti appalti sulle scuole che sono già stati fatti nei vari territori. I nostri principi generali sono quelli.*(Richiami del Presidente).* Presidente, le chiedo ancora un po' di tempo perché sono molti mesi di lavoro in Commissione, quindi lei capisce che c'è un po' di passione.

Noi vogliamo allora riaffermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione, le competenze delle studentesse e degli studenti - la senatrice Puglisi riconosce questi testi - rispettandone i tempi, gli stili di apprendimento. Vogliamo poi contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali; prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione. A questo ci servono i 100.000 professori che assumiamo. A questo dovrà servire l'ulteriore assunzione di professori, di coloro che si trovano all'interno del novero dei 100.000 e degli altri 60.000, per cui faremo un concorso. Guardate un po': c'è subito un concorso pronto, per coloro che lo dovranno fare, per altri 60.000 posti. A questo serviranno i nuovi insegnanti che immettiamo nella scuola ed è per questo che non potevamo fare lo stralcio della norma sulle assunzioni. È inutile che ci si chieda, con fare davvero molto casuale, di effettuare lo stralcio. Lo stralcio non si fa, non si può fare e non l'abbiamo voluto fare per un motivo preciso, ovvero perché quegli insegnanti servono per una nuova scuola. Questo spero che lo comprenda l'Italia, anche se in questa Assemblea forse non tutti lo comprenderanno. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, siamo giunti alle ore 22,45 e ovviamente non c'è un termine temporale di conclusione della seduta. Stiamo parlando di un provvedimento fondamentale e anche la nostra Carta costituzionale, all'articolo 33, ci ricorda che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi». L'articolo 33, al comma 3, stabilisce inoltre che: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione», ma «senza oneri per lo Stato». Il provvedimento al nostro esame, invece, contiene oneri per lo Stato e non riesco a capire come la 1ª Commissione permanente abbia potuto far arrivare il provvedimento in Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, le ricordo che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori. Questi aspetti sono stati esaminati e stiamo procedendo alla discussione generale. Vedremo gli sviluppi e

poi, nelle fasi successive, farà le sue valutazioni alla luce di ciò che si prospetta. Ci sono poi altri colleghi del suo Gruppo che sono iscritti a parlare in discussione generale.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere alla 5ª Commissione permanente di riferire in Assemblea se effettivamente il provvedimento, alla luce del dettato dell'articolo 33, comma 3, della Costituzione ha aspetti...

PRESIDENTE. La sua è una giusta valutazione, senatore Puglia: vedremo il prosieguo dei lavori, se ci saranno emendamenti, e in tal caso la 5ª Commissione dovrà valutarli.
È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CRi)*. Signor Presidente, ha ragione la senatrice Di Giorgi, ci vuole davvero molta pazienza, ma non appartengo alla schiera di coloro che fanno proprio il *mantra* renziano, secondo cui si può discutere all'infinito, tanto decide lui. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Non appartengo sicuramente a quella schiera.
Anche io vorrei iniziare con una storia che la dice lunga su quello che è il sentimento di questa Assemblea rispetto a ciò che accade fuori. Ieri sera, l'ennesimo imprenditore italiano si è tolto la vita: si tratta del commendator Maschio. Ciò sta giusto a significare qual è la realtà che vive il nostro Paese e a segnalare, anche alle varie riunioni dei Capigruppo, quali sono le priorità di cui il sistema Paese ha bisogno in questo momento. Se mutuando il titolo del provvedimento sulla buona scuola provassimo per una volta ad occuparci del buon governo? La domanda, in prima battuta, potrebbe apparire peregrina, ma nella realtà non lo è. Quanti errori sono stati commessi nell'*iter* di questo provvedimento che, lo dico senza alcun infingimento, ha al suo interno anche qualcosa di buono. Perché, mi chiedo, si continua ad usare un metodo che altro non produce se non irrigidimenti tra le parti in causa, con risultati a volte dannosi, spesso pericolosi, ma quasi sempre tra l'irrazionale e l'incomprensibile? Questo rende la mia domanda iniziale pertinente e puntuale. Quand'è che questo Parlamento vorrà prendere atto dell'inadeguatezza di questo Governo? Quand'è che potremo iniziare finalmente a ragionare di buon governo?
Come si fa ad andare avanti con decreti-legge o con disegni di legge di riforma che arrivano in Aula senza il normale confronto dialettico che ogni *iter* legislativo deve avere nelle naturali sedi delle Commissioni, o con provvedimenti che arrivano in Aula senza relatori? Quand'è, cioè, che la vacuità, la impalpabilità, la negligenza, il nulla delle tempistiche renziane lascerà il posto alla concretezza, alla sostanza, alla sanità, in una parola sola al buon governo? Quel buon governo che la parte sana del nostro Paese aspetta ormai da tempo, da troppo tempo direi. E quando - e questo lo chiedo soprattutto al popolo dei genuflessi, cioè a tutta quella maggioranza che abdica alla propria funzione nella speranza desolante di una legislatura che arrivi alla sua scadenza naturale *(Applausi della senatrice Bignami)* - quest'Assemblea si vorrà reimpossessare della sua normale funzione costituzionale, cioè quella di legiferare? Quando accadrà? E quando sarà possibile che questo sentimento diventi anche il sentimento di chi presiede questo ramo del Parlamento? O dobbiamo continuare a legiferare con questo metodo schizofrenico, che poi così schizofrenico non è, se serve ad alzare le tensioni sociali, se serve ad alzare cortine di fumo, se serve a distrarre l'opinione pubblica mentre il manovratore smonta e rimonta a sua immagine e somiglianza la più importante cassaforte del potere?
Eccola, la cifra del riformatore, uno spregiudicato prestigiatore che gioca sulla pelle, sui bisogni, sulle sofferenze, sulle aspettative della gente per occupare posti di potere. Eccolo il metodo, che anziché essere rottamato si perpetua ed anzi vede nell'attuale Presidente del Consiglio la sua massima espressione, quel metodo che in una stessa legge mette carne e pesce, sacro e profano, sale e zucchero, perché 100.000, 80.000, 60.000, 40.000 assunzioni di professori precari finiscono nel disegno di legge sulla buona scuola? Perché, che ci azzecca, come avrebbe detto un altro falso riformatore?
Chissà cosa dirà il senatore Ichino, tetragono sostenitore degli interessi primi dello Stato ieri, che attaccava il Ministro terrone della funzione pubblica D'Alia per la stabilizzazione di 60.000 dipendenti pubblici, oggi che è passato a difendere le magnifiche istanze di sopravvivenza del popolo dei genuflessi? Cosa dirà oggi? *(Applausi dal gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*. Nulla, muto come si conviene a quanti sono disposti a sacrificare la propria coscienza a discutibili interessi di parte. Se su questo provvedimento si fosse potuto discutere, avrei chiesto ai Ministri del magnifico: ma quando metterete fine a questo postificio? Ogni Ministro che arriva fa un concorso, se non ci sono posti si scala in graduatoria e così oggi sono 300.000 ad attendere una stabilizzazione, acquisita per concorso, però. Una pletora di persone - ribadisco: persone - sui cui

sacrifici si specula con la moneta più in *auge* in questa miserrima politica: il voto, il consenso. Lasciati lì in una indefinita attesa, dentro la quale potrà continuare a lucrare la più bieca morale politica, come accade oggi, merce di scambio per improbabili ed insane riforme. Non sono queste le riforme prioritarie del Paese, soprattutto non è così che si fanno le riforme. Contro i sindacati ai quali, abituati alla contrattazione, se si offrono 100.000 assunzioni te ne chiedono 150.000, sennò che ci stanno a fare? Contro i genitori, che hanno il torto di essere genitori; contro gli studenti, che - si sa - saranno sempre contro a prescindere; contro le opposizioni che non hanno a cuore le sorti del Paese e contro la minoranza del PD che continua ad esercitare un pensiero autonomo e turba i sonni del senatore Zanda che del pensiero unico del presidente Renzi è la sacra vestale. *(Applausi del senatore Candiani).*

Concludo, signor Presidente. Eccola, la riforma della scuola: specchio inconfutabile ed esilarante emblema, direi, di uno che è diventato Presidente del Consiglio dimenticandosi di studiare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami) .*

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1934 (ore 22,59)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, sottosegretario, la decisione di mettere la fiducia sul disegno di legge scuola è un atto di imperio, è un nuovo schiaffo al Parlamento. Non lo diciamo solo noi della Lega o le altre opposizioni, ma anche autorevoli esponenti del PD.

D'altronde, che si arrivasse al bavaglio era chiaro dagli avvertimenti, anzi dai veri e propri ricatti, di Renzi degli ultimi giorni. O 100.000 insegnanti assunti, peraltro non tutti dal 15 settembre, oppure solo 22.000-23.000 del *turnover*! Ecco, allora, che all'obiettivo di realizzare la buona scuola per far crescere il Paese (è questo il *dossier* pieno di buone intenzioni che resteranno tali sulla carta), si è sostituito l'obiettivo di realizzare una sorta di ufficio di collocamento che, se da un lato procede a fare delle assunzioni di massa, una sorta di sanatoria senza una necessaria certificazione delle competenze, dall'altro lato va a peggiorare lo stato di precariato di molti. Infatti, decine di migliaia di insegnanti che non rientrano nei 100.000 fortunati (stiamo parlando anche di quarantenni, di cinquantenni, per esempio degli idonei del concorso 2012, degli abilitati PAS e TFA) si ritroveranno senza le minime garanzie, cioè nel buio più assoluto!

Capiamo però la decisione di Renzi di mettere il bavaglio. Dopo la batosta del PD alle ultime amministrative e gli incubi del malaffare di mafia capitale, proprio con il disegno di legge scuola c'è stata la volontà del *Premier* di ritornare alla formula del Renzi 1, quello decisionista, quello della sfida muscolare, nell'illusione di ritornare ai successi e consensi del primo periodo di Governo. Questo, però, non accadrà mai! La fase del declino è stata imboccata ed è irreversibile, con un PD sempre più dilaniato.

Dunque, fregandosene delle proteste delle opposizioni, infischiandosene degli strali delle minoranza interna, ma soprattutto ignorando il malcontento del mondo della scuola (cioè insegnanti, genitori e studenti che restano inascoltati), si è preferito tirare dritto. Questa ennesima fiducia non è segnale di un *Premier* autorevole, ma è un atto autoritario, ma è anche un chiaro segnale di debolezza e di paura, confermato in queste ore dalla retromarcia sulla riforma del codice dei giochi e su quella del catasto. Tale debolezza del *Premier* è aggravata anche dalla sospensione di De Luca in Campania, un pasticcio in cui vi siete cacciati voi del PD. *(Applausi del senatore Candiani).*

Nel merito del disegno di legge, caro collega Marcucci (relatore spodestato del provvedimento), il maxiemendamento non può contenere la sintesi del dibattito svolto nel Paese e nel Parlamento, perché il dibattito è stato bruscamente e violentemente interrotto. Non vanno bene le otto deleghe in bianco. A noi della Lega Nord non sta bene che il Governo, senza coinvolgere il Parlamento, possa decidere di seguire le linee dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'educazione sessuale dei bambini o sui principi che si stanno diffondendo sempre più nelle scuole, legati alla cosiddetta cultura *gender*.

È rischiosissima la chiamata diretta degli insegnanti da parte del dirigente, soprattutto in certe aree del Paese dove ci saranno reclutamenti di tipo clientelare, anziché in base alle competenze.

Ai dirigenti scolastici viene poi concesso un enorme potere che rende concreto il rischio che possa essere esercitato in maniera distorta. Manca un organo di garanzia che vigili sul loro operato: non sempre, infatti, troviamo nei dirigenti persone illuminate. Inoltre riteniamo che non possa essere dato un eccessivo potere senza precisare la necessità che lo stesso dirigente debba essere permeato e possedere una cultura della distribuzione di responsabilità verso i suoi collaboratori. Qui

si stanno creando le basi per la nascita di posizioni di isolamento, se non di contrapposizione tra il dirigente e il personale della scuola.

Inoltre, il disegno di legge pensa troppo al contenitore, ma tocca poco o per niente la sostanza, cioè la centralità della scuola che è rappresentata dallo studente. Poco o nulla dice su come impostare il lavoro didattico; poco o nulla dice di come fare scuola per tutti gli alunni che un insegnante ha nella classe, che hanno peculiarità diverse e dunque bisogni diversi, come per esempio i diversamente abili. Con il disegno di legge in esame gli studenti saranno tutt'altro che protagonisti; saranno delle vittime!

Mi avvio alla conclusione. Renzi il 14 maggio, facendo il fenomeno in maniche di camicia davanti alla lavagna, esaltava i concetti di autonomia scolastica e di merito quali elementi innovativi della riforma. Egli però non si è accorto che già oggi all'interno delle scuole l'autonomia può essere esercitata: esiste dal lontano 1999 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 275. Perché dunque sbandierare una nuova autonomia scolastica? Il merito può essere già incentivato, perché già oggi le figure di sistema possono essere retribuite dal fondo di istituto. Anche in questo caso, è già vigente una legge.

Questo per dire che la scuola italiana non è alla preistoria, come Renzi ha voluto far credere *(Applausi della senatrice Mussini)*, e che la scuola di oggi ha criticità, ma anche elementi valoriali, che si poggiano sull'impegno degli addetti che vi operano, da cui dipende sempre il successo delle varie riforme che si sono succedute. Si tratta di addetti che qui invece sono stati ignorati e che dovranno prepararsi per applicarsi al peggio.

La Lega Nord voterà no alla fiducia e a quest'opera di smantellamento della scuola pubblica, che rischia di essere ridotta ad una pluralità di piccole aziende agli ordini del preside-sceriffo di turno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Bignami e Mussini).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei segnalare la necessità di una correzione: mentre il senatore Arrigoni ha parlato, il sottopancia nella ripresa video riportava la scritta «senatrice Loredana De Petris».

PRESIDENTE. Lei interviene troppo e deborda, senatrice, quindi assume altre sembianze: parli di meno, così vi saranno meno sottopancia. Ne prendiamo atto, ma i telespettatori se ne saranno accorti.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vuol dire la sua? Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Devo ripetere l'intervento, per avere la corretta sottotitolatura del nome. *(Ilarità).*

PRESIDENTE. Diffonderemo un video corretto e prego gli addetti ai sottopancia di verificare.

È iscritto a parlare il senatore Mauro Mario. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Signor Presidente, nel premettere che intervengo volentieri su questo tema, vorrei partire da un rilevo fatto dal presidente Marcucci durante la sua esposizione, ancorché non interamente verbalizzata. Il collega ha sottolineato il fatto che questo provvedimento mette in campo la preoccupazione del Governo di intervenire sul tema scuola, sottolineando che ciò non sarebbe mai stato fatto precedentemente. In realtà, basta guardare il rapporto della Commissione europea, che normalmente viene redatto sui temi dell'educazione, per accorgersi di come l'Italia nominalmente sia il Paese che negli ultimi vent'anni ha fatto più volte la riforma della scuola: la riforma Berlinguer; la riforma Moratti; la riforma Fioroni; la riforma Gelmini. Abbiamo chiamato «riforma» tutti i provvedimenti che hanno incrociato la strada ed il destino del nostro sistema di istruzione e credo che forse ci aiuterebbe a capire

realmente la portata di ciò che voteremo domani comprendere da quale domanda reale, relativa al destino di una generazione e dell'educazione, partano i contenuti della cosiddetta buona scuola.

In realtà, il documento pubblicato il 3 settembre scorso per l'avvio della consultazione pubblica, presentava un indice di sei capitoli, sintetizzanti in 12 punti qualificanti la riforma del sistema nazionale d'istruzione previsto dal Governo. Di tutto questo è rimasto ben poco, per una semplice ragione: l'occasione contingente, la motivazione vera che ci spinge oggi a provvedere a questo dibattito ad ora tarda e domani ci costringe alla fiducia è la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'abuso da parte dell'Italia della reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, per altro citata da quel documento, al paragrafo 1.6. Una scelta quindi obbligata, dalla quale sembra poi discendere la necessità di costruire un sistema complesso e in grado di stabilizzare il personale neoassunto. Voglio essere chiaro: quest'operazione si tramuterà in «Esodati 2, la vendetta». Il numero di ricorsi che verranno fatti relativamente alle strategie adottate dal Governo per immettere in ruolo i precari sarà la pietra tombale su questo provvedimento cosiddetto di riforma. *(Applausi della senatrice Bignami).*

Ma per rimanere nel merito, prima di riempirsi la bocca di riforma, cerchiamo di capire cos'è rimasto del disegno della buona scuola. È rimasta la progressione di carriera dell'insegnante? No, non c'è più. Sarà ancora tutto definito dal meccanismo dell'anzianità. È rimasta la carriera per merito, cioè quella che viene premiata volta per volta, se si guarda come cresce? No, è sostituita da un premio annuale, per altro di dimensioni ridotte, da distribuire tra i docenti in base al giudizio del dirigente scolastico. È un approccio, quindi, totalmente approssimativo, che non rende ragione fino in fondo di cosa voglia dire carriera per un insegnante.

Veniamo alla questione della valutazione. Vorrei che riflettessimo sulla valutazione e non perché sia contrario al coinvolgimento di famiglie ed alunni, ma perché credo vada fatta una distinzione tra la valutazione e la soddisfazione del cliente, quella che gli anglosassoni chiamano *customer satisfaction* e che, quando sali a bordo di un aereo dell'Alitalia, si traduce nel fatto che ti mettono in mano un questionario e viene chiesto a te, cliente, di esprimere la tua opinione sul servizio che ricevi. Questa non può essere la valutazione delle capacità didattiche del docente per una semplice ragione: la valutazione della capacità di un aereo di volare è fatta da un ente che iscrive, in caso di necessità, quel velivolo su una lista nera e impedisce che voli. Nessuno può chiedere ad un ragazzo di stabilire se il suo insegnante è in grado di insegnare *(Applausi della senatrice Fucksia).* Così come nessuno chiede ad uno che va in carcere di stabilire se le capacità del giudice abbiano prodotto una sentenza secondo il merito della giustizia e della legge. *(Applausi del senatore Candiani)*. E nessuno chiede ad un paziente il merito del chirurgo, legando la capacità del chirurgo di provvedere al bisogno del paziente al gradimento dello stesso.

Questa è la verità. Questa è demagogia. Non è capacità di provvedere ad un sistema di valutazione. Per di più, per fare la valutazione ci vuole un ente terzo. L'INVALSI per anni è stato uno strumento nelle mani dei dirigenti del Ministero. Non ha cambiato la modalità del rapporto tra chi la valutazione deve fare e chi la deve ricevere, così come si rimane ancorati a modalità del tutto staccate dalla realtà. La possibilità di entrare nel merito delle vicende scolastiche, attraverso persone che abbiano dalle vicende della scuola una distanza ragguardevole ma siano capaci di portare un contributo di conoscenza e di merito, rimane il problema indispensabile della valutazione nel settore della scuola.

Ma non è finita, perché molto altro di ciò che era promesso nel documento denominato buona scuola si è perso già nel passaggio alla Camera. Ed è bastato il fatto di venire all'osso della questione. L'unica cosa che interessa del provvedimento che votiamo domani mattina è una questione banalissima: la stabilizzazione di un certo numero di docenti precari, sulla quale ci inventiamo le più assurde alchimie per decidere chi ha precedenza, per rimediare in questo modo ad un problema che abbiamo, esattamente come quelli che continua a proporci anche la Corte costituzionale, che ogni tanto cerca di aggiustare il tiro per non mettere sotto il Governo con ancora maggiore capacità di quanto non sia capace di fare la minoranza presente in questo Parlamento.

Ma la sostanza è quella: rispondiamo ad un problema periferico. Non ci stiamo chiedendo a cosa serve una scuola nuova e come possa realmente portare oggettivi miglioramenti del sistema. Ci manca una cultura di sussidiarietà orizzontale che sia capace di valorizzare il territorio e di riproporci come attori dello scenario del processo educativo al punto che tutto quello che viene emarginato, e che era pure presente nel testo originale, non verrà più recuperato. E non è stato recuperato dalle riforme Berlinguer, Moratti, Fioroni e Gelmini e forse è stato chiarito negli stessi incontri proposti dall'allora ministro Berlinguer, quando, approvata la legge dell'autonomia, nel confronto fatto con docenti e dirigenti, un dirigente del Ministero ancora di più ha chiarito in quella circostanza come l'autonomia funzionasse. Fu detto di non preoccuparsi, di non farsi troppe domande e che un'opportuna circolare ministeriale avrebbe provveduto a chiarire tutto.

Voglio dire che c'è un di più di centralismo. C'è un affievolimento dell'autonomia. C'è una mancanza di guardare al bisogno complessivo del sistema per legare le scuole al territorio e fare in modo che le reti di scuole possano fare *curriculum* personalizzati per i bisogni dei ragazzi che vivono in quel territorio. E senza questa capacità noi continueremo a riproporre le difficoltà di sempre.

Quindi, il problema essenzialmente non è tanto essere contro o a favore di questo provvedimento, quanto capire che esso è rimasto nella logica di ciò che ha già fallito in passato e che alla fine insisterà e inciderà solo sulla questione della risoluzione del reclutamento.

All'interno di questa prospettiva mi aspetterei realmente un passo avanti nella proposta che ci verrà presentata domani dal Governo tramite il maxiemendamento. Faccio finta di non aver visto quello che finora abbiamo visto. Faccio, cioè, finta che vi sia realmente la possibilità che domani ci venga presentato un testo innovativo che, al di là delle critiche fatte dal collega Malan sull'eccessivo utilizzo di termini anglofoni, possa portare veramente una parola di novità. Potrebbe esserci magari un evocativo, un più capace di realizzare risultati in tempi brevi, una parola come «shish». Cosa ne dite di questa parola? *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che i cinque minuti a mia disposizione sono anch'essi senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Certo, caro Renzi, questo è il mantra che ricorre nei tuoi atti parlamentari «senza oneri aggiuntivi per lo Stato». Ma spiegaci come si fa a riformare la scuola senza prevedere oneri aggiuntivi per lo Stato - tradotto - senza investimenti? Ma noi non abbiamo una scuola ricca, una scuola benestante. Abbiamo una scuola impoverita da anni e anni di tagli, nonostante ciò che tu professi in TV. Infatti, sei bravissimo a mascherare la verità, a dire ciò che aggiungi, ma non dici mai quello che ci hai tolto. Sono tutti specchietti per le allodole.

Sei partito dal renzusconismo e ci hai abituato agli *show* mediatici, imparando da lui e scegliendo come luoghi della politica gli studi televisivi e le piazze virtuali dei *social media*, piuttosto che le Aule del Parlamento, al punto che noi senatori siamo costretti a seguire Vespa, Mentana, il giornalista di turno per sapere cosa ci sarà qui domani. Vergogna! Dovremmo essere la culla del potere legislativo e invece qui tutti i giorni è Galbani. Tutti i giorni è Galbani, perché Galbani vuol dire fiducia! *(Applausi dei senatori Candiani e Bulgarelli)*.

Ma la verità è che ormai il renzusconi ti va stretto. Ormai ti stai dirigendo verso il renzipoleone, il renzipoleonismo. Di Napoleone condividi l'indiscutibile talento comunicativo, ma anche la bramosia di potere e queste metodologie. Infatti, è del metodo che si parla e non tanto del contenuto, anche del contenuto. Ma questo metodo non è democrazia. Questo è altro.

Napoleone era partito con l'idea di diffondere nel mondo gli ideali della rivoluzione francese, ma poi il suo smisurato egocentrismo ha trasformato il generale in un imperatore, accentrando su di sé il potere. E voi alla mia destra svegliatevi, perché è questo che sta facendo. Come lui, anche tu Renzi ci stai portando verso la tirannia, e l'ennesima questione di fiducia che verrà posta in Aula non è altro che la prova.

E voi? Solo un gregge di pecore smarrite. Io vi conosco, vi conosco di persona. So che alcuni di voi non sono d'accordo e ce lo siamo anche confidati delle volte, scherzando. È arrivato, però, il momento di dire basta, di dire basta a queste metodologie. Abbiate il coraggio delle vostre idee, tanto lui sa queste cose e la prossima volta il posto qui non l'avrete più comunque. Abbiate il coraggio delle vostre idee. Alzate la testa. Compite un atto di discernimento, non di obbedienza. Non dire di sì a lui oggi gli farebbe perdere di mano la situazione. Non so se siamo già al punto di non ritorno. E, prima che sia tardi, difendete la democrazia, cominciate con la scuola, quella scuola che vi ha liberamente formato e portato fino a qui.

Che ne è dei principi liberali: *liberté, égalité, fraternité*? Dove sono finiti? La libertà che avete esiste solo nella misura di dire sì a ciò che Renzi pensa. La fraternità va a frantumarsi nella contrapposizione che non hai saputo sanare tra le diverse categorie di abilitati della scuola, che chiedevano di essere assunti, ed hai generato una guerra tra poveri. L'eguaglianza scomparirà con la chiamata diretta degli insegnanti, creando scuole di serie A e di serie B.

Mi aspettavo di più, mio caro rottamatore. Stai rottamando tutto quello che di buono c'è nella scuola. Stai rottamando la libertà di insegnamento, creando ingiustizie e minando le fondamenta della nostra istruzione.

Non parliamo poi di come hai affrontato il tema dell'integrazione scolastica dei disabili: soltanto poche righe con le quali si consegna una delega praticamente in bianco al Governo, rinviando la risoluzione del problema e violando articoli della Costituzione. Non è questo che ti chiedono le

associazione dei disabili. Non è questo che ti chiedono le migliaia di famiglie, che sentono uno Stato lontano e spesso questo Stato non c'è stato. Questi genitori chiedono solo il rispetto di principi costituzionali.

Chiedono di migliorare l'integrazione scolastica dei propri figli. Chiedono che sia garantita: la continuità didattica, l'assegnazione degli insegnanti di sostegno dal primo giorno di scuola, docenti formati e specializzati. Il sostegno non è il tuo ufficio di collocamento. Formazione, merito e competenza avrebbero dovuto essere gli assi portanti del provvedimento.

Il 9 marzo 2014, tu, Renzi, ospite di Fabio Fazio nel programma «Che tempo che fa», hai affermato: «La data è ciò che fa la differenza tra un sogno e un progetto».

Ecco, segniamoci la data di oggi, perché finisce il nostro sogno ed inizia non un progetto, ma il nostro incubo. Non ti preoccupare però, signor Renzipoleone, io sarò qui e mi segnerò questa data, perché oggi la scuola sarà la tua Waterloo. *(Applausi della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che affrontiamo è stato oggetto di lunghe discussioni dentro e fuori le Aule parlamentari, e ha subito un *iter* lungo alla Camera, dove sono state apportate numerose modifiche, che certamente hanno reso il disegno di legge molto più articolato - direi forse quasi troppo - e hanno raccolto alcune delle evidenze segnalate dalle tante categorie impegnate nel mondo della scuola. Tuttavia, hanno lasciato un testo abbastanza complesso e non privo di criticità.

L'auspicio era che tali criticità potessero trovare un margine di ulteriore confronto e rettifica nel passaggio al Senato, confronto che, purtroppo, è stato assai ridotto, in parte anche per l'esigenza di chiudere il capitolo assunzioni, dando il tempo agli uffici scolastici di riorganizzazione il personale.

La riduzione dei tempi per trattare la riforma ha avuto ripercussioni sia sulle audizioni che sui tempi di presentazione, valutazione e discussione degli emendamenti. Questo fatto sta definendo, proprio negli ultimi giorni, una corsa contro il tempo, con il risultato di ledere un principio cardine del nostro lavoro: il dibattito parlamentare.

Premetto che non voglio fare un discorso ideologico su questi temi, e non è neanche il mio *modus operandi*. Preferisco di gran lunga entrare nel merito delle questioni e discuterne. Per questo mi rammarico delle tempistiche che ci costringono a fare battaglie al ribasso, su pochi aspetti, su una materia fondamentale come la scuola.

Ho da subito ribadito il mio appoggio all'idea che la scuola italiana andasse riformata, per restituirle in primo luogo una agilità operativa, che è una qualità che si sta perdendo.

In questo senso, condividiamo molti aspetti meritevoli della riforma, dal consistente stanziamento di risorse finanziarie all'assunzione dei precari, alla valorizzazione dell'autonomia.

Non sono secondari neanche gli strumenti - finalmente - per la formazione degli insegnanti, la valorizzazione - finalmente anche in questo caso - del confronto con il mondo del lavoro e con il territorio ed il potenziamento degli strumenti tecnici. E non è secondario neanche il principio della piena libertà di educazione, declinato attraverso la detrazione - pur limitata - delle spese sostenute dalle famiglie per l'iscrizione alle scuole paritarie. Questo è un principio che meritava una valorizzazione da tempo, soprattutto se si considera con onestà il fatto che, in alcuni settori dell'istruzione scolastica, le scuole paritarie affiancano e suppliscono lo Stato in maniera insostituibile. Per questo è un bene il principio, ma le risorse per espletarlo sono poche e speriamo che in seguito possano essere ampliate, per dare ampio respiro a detta norma.

Oltre a tutto questo, però, rimangono dei nodi cruciali e qualcuno emerge già nella valorizzazione dell'autonomia scolastica, che - sia chiaro - noi difendiamo con forza, per una scuola pienamente funzionale. Sull'autonomia il disegno di legge mette in campo una serie di iniziative, a cominciare dal rafforzamento della figura del preside, che non va assolutamente demonizzata, come si è tentato di fare con approcci spesso ideologici al problema. Questo non significa che si debba dare al preside uno strapotere, ma una piena autonomia necessaria ad una figura dirigenziale forte. È chiaro che non è semplice articolare questa figura, anche nel contesto di discussione e contestazione che si è creato, dove si oppone la figura dirigenziale alla libertà di insegnamento. Ma ciò è dovuto anche al fatto che le responsabilità gestionali e formative sono state sovrapposte. Di questo si è molto parlato, anche per via della chiamata diretta, che rimane effettivamente un aspetto critico, dal momento che non si fonda su parametri oggettivi e trasparenti; parametri che possono essere dati solo dal punteggio che i candidati hanno nelle graduatorie di appartenenza. E questo non significa che debba essere considerato solo il punteggio, ma esso avrebbe potuto e dovuto essere affiancato alla valorizzazione del *curriculum*.

I colleghi che hanno parlato finora hanno affrontato molte delle criticità che permangono nel testo e che non voglio certamente ripetere. Devo però segnalare altri punti critici nella visione che questa riforma offre sul piano di assunzione degli insegnanti. Comprendo benissimo e condivido che il primo canale per le assunzioni siano le GAE e le graduatorie del concorso 2012. È giustissimo. Ma la scuola è andata avanti in tutti questi anni anche attraverso altri precari che, nel piano assunzionale, sono considerati invisibili. Mi riferisco ai docenti di seconda fascia delle graduatorie di istituto, PAS, TFA, lauree in scienze della formazione primaria, diplomati magistrali. Questi hanno consentito per anni alla scuola di andare avanti, tramite supplenze temporanee, pur non essendo inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Non chiedevo molto: la nostra proposta di buon senso era di prevedere una fase ulteriore, oltre a quelle contemplate per le assunzioni, che consentisse di colmare i posti rimasti vacanti o disponibili, attraverso la seconda fascia d'istituto. Oppure, in alternativa, si proponeva un piano pluriennale per la seconda fascia. O ancora, si proponeva che si lasciassero aperte le GAE, inserendovi una fascia aggiuntiva dove far confluire tutti gli invisibili di cui parlavo poco fa.

Ho sentito, colleghi, anche alla Camera, dire che questo non era possibile, perché TFA e PAS non hanno valore concorsuale. Si tratta di un discorso che francamente non ha senso, perché nelle GAE non ci sono solo docenti con titolo concorsuale. E ricordo che le GAE, negli ultimi anni, sono state riaperte per inserirvi questa o quella fattispecie di insegnanti, via via abilitati. Ricordo anche che esistono classi di insegnamento - come la cosiddetta tabella C degli insegnanti tecnico-pratici - già oggi esaurite, per le quali non ci sono insegnanti disponibili né nelle GAE, né nelle graduatorie del concorso. Sono insegnanti che coprono da anni i posti vacanti e disponibili, che ora sono abilitati tramite PAS o TFA e sono in II fascia d'istituto. A questi docenti quest'anno sarà detto: «Servi per un altro anno perché non ho chi assumere e l'anno prossimo fai un concorso». Questo discorso non ha significato.

Io ho proposto emendamenti di buon senso per risolvere queste criticità, tenendo conto dello storico della scuola.

Certo, si è previsto un concorso per titoli ed esami dove i titoli, di abilitazione e di servizio, saranno valutati come punteggio aggiuntivo. È un elemento, ma minimo. E, fra l'altro, in questa valutazione aggiuntiva rimangono criticità perché, nella definizione dei titoli abilitativi, ci si riferisce unicamente ai TFA, lasciando fuori quei percorsi che furono istituiti con medesimo decreto ministeriale, ossia i PAS.

I due percorsi non possono essere distinti. Sono stati istituiti attraverso il medesimo decreto ministeriale n. 249 del 2010. Abbiamo chiesto che almeno si ricomprendessero entrambe le abilitazioni nella valorizzazione, richiamando il decreto ministeriale e dando anche maggiore armonia alla norma. Questa è chiaramente una trattativa al ribasso rispetto alle numerose questioni che ho già elencato. Ma spero e mi aspetto che il Governo ascolti questa necessità.

Un'ulteriore criticità è l'incarico triennale della docenza, che - si dice - «è rinnovato purché in accordo con l'autonomia». La dicitura è migliorata rispetto all'originaria, ma rimane il problema, perché incarico triennale vuol dire, potenzialmente... *(Richiami del Presidente)* ...minore continuità didattica, minore affiatamento e sinergia del gruppo docente di lavoro, clima di lavoro instabile perché il docente al terzo anno non sa se sarà rinnovato o andrà altrove. Può darsi dì sì, ma può darsi anche di no. E questo, abbinato al principio di rotazione dei dirigenti scolastici, rende tutto ancora più critico.

La riforma articola poi un principio molto valido ed interessante che è l'apertura al territorio, elemento chiave di un buon progetto educativo, che deve tenere conto del contesto sociale. Eppure, si parla molto poco degli studenti, destinatari del progetto educativo. E non si parla quasi per nulla di quella fondamentale alleanza scuola-famiglia, che è la base di un progetto educativo funzionale ed efficace.

Il consenso informato sulle proposte di insegnamento relative alle materie extracurriculari ed educative non è assolutamente menzionato.

Se me lo consente, signor Presidente, allego le ultime riflessioni agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, «La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo»: questa è una celebre frase di Malcom X. Allora, siccome oggi si parla di coloro che saranno il nostro futuro e del luogo in cui

dovrebbero essere formati, vi voglio raccontare la nostra visione di scuola innovativa, quella visione che in questo disegno di legge - mi dispiace - non c'è.

Una vera scuola innovativa per noi sarebbe una scuola sicura dal punto di vista dell'edilizia; una scuola sana, dove gli studenti non sono costretti, come nella scuola «Leonardo da Vinci» di Firenze, a non correre o a non giocare per non sollevare fibre di amianto, pericolosissime, dannosissime, nocive per la loro salute. Questa è una scuola innovativa. Una scuola innovativa è una scuola che ha spazi adatti a nuovi modi di fare scuola, a nuovi modelli educativi, dove gli studenti non sono relegati dietro a banchi, per ore e ore, a castrare la loro creatività, la loro pulsione.

La scuola innovativa è quella dove agli alunni si insegna a collaborare; si insegna il principio che nessuno deve rimanere indietro. E il fatto che nessuno rimanga indietro non preclude che i talenti siano valorizzati. Si insegna a tutti che la propria evoluzione personale e il proprio sviluppo possono andare di pari passo con lo sviluppo e l'evoluzione degli altri, in un contesto di armonia e non di sterile concorrenza del mercato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quella che vogliamo noi è una scuola che esce dalla scuola, che esce da quei muri, che dà la possibilità agli studenti di sperimentare il mondo, ma non di sperimentarlo in una sterile alternanza scuola-lavoro che li vorrebbe schiavi delle logiche del mercato, secondo cui chi nasce in un territorio dove si fanno le calzature diventa un bravo manovale dentro ai calzaturifici. Noi non vogliamo questo. È roba da Medioevo, e non da scuola innovativa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vogliamo scuole in cui gli insegnanti siano valorizzati e motivati ad esprimere al meglio la propria funzione sociale, e non insegnanti ricattati, perché il loro incarico ogni tre anni sarà rinnovato da un dirigente scolastico che avrà la facoltà, quindi, di decidere del loro futuro. Insegnanti valorizzati, quindi, insegnanti valutati. Gli insegnanti non hanno paura di essere valutati, signori. Ma, per essere valutati, bisogna essere messi nelle condizioni di essere valutati. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Bisogna avere gli strumenti per essere bravi insegnanti, e solo allora si può essere valutati. Ma valutati per fare cosa? Per punire? No. Secondo noi, la valutazione deve essere tesa al miglioramento, alla propria evoluzione come insegnanti. Questa dovrebbe essere la valutazione.

Mi fanno orrore le parole di alcuni colleghi che dicono che le scuole sono diventate un ammortizzatore sociale, un luogo dove gli insegnanti si parcheggiano perché sanno che non saranno valutati e perché hanno paura di essere licenziati. Fanno orrore queste frasi pronunciate qua dentro. *(Commenti della senatrice Bottici).*

Vorremmo scuole dove gli insegnanti si sentano liberi e non schiavi di un dirigente scolastico; si sentano non di dover compiacere il dirigente scolastico ma liberi di insegnare, di insegnare la pluralità del pensiero, liberi di trasformare gli specchi in finestre - come diceva Harris - perché uno specchio riflette la nostra immagine e basta; una finestra ci apre una visione sul mondo, ci apre la mente.

E nella riforma della scuola, nella *good school* di Renzi - inizio a parlare anch'io in inglese e magari il*Premier* finalmente mi ascolta - tutta questa roba non c'è. Nella *good school* di Renzi il pensiero monocratico si insinua all'interno delle scuole. C'è un dirigente scolastico che definisce il piano dell'offerta formativa e, quindi, che cosa sarà insegnato all'interno delle attività extracurriculari, e a cosa si darà più peso o meno peso all'interno di quelle previste dai programmi ministeriali. Questo non va bene in un mondo che ci impone le sfide che ci impone.

Noi vorremmo una scuola innovativa dove, al suo interno, le classi non sono dei pollai; classi con un numero adeguato di alunni, che permetta agli insegnanti di svolgere la loro funzione sociale, ovvero quella di seguire i ragazzi, di dedicarsi a loro per farli evolvere, per intercettare i loro talenti, per aiutarli a sviluppare le loro inclinazioni, e non un insegnante che diventa il custode di un pollaio.

Noi vorremmo una scuola innovativa in cui i bambini con disabilità abbiano un insegnante di sostegno adeguatamente formato; una scuola dove le classi per i bambini con disabilità si trasformino non in parcheggi, ma in luoghi in cui intercettare e sviluppare le loro potenzialità *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*, per fare in modo che siano adulti inclusi nella società, partecipi e possano sentire dentro di sé l'orgoglio di dare il proprio contributo alla vita della comunità. Vorremmo anche che gli alunni con disabilità abbiano i necessari assistenti, perché alcuni di essi non riescono a compiere da soli anche le azioni che a noi sembrano banali, come recarsi alla *toilette (Applausi dei senatori Centinaio e Candiani).* In uno Stato civile e democratico questi bisogni essenziali dovrebbero essere garantiti a tutti nelle scuole e si dovrebbe garantire che siano svolti con decoro e dignità, perché questa è una scuola civile, in un Paese civile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vorremmo una scuola innovativa in cui gli insegnanti non siano turlupinati con un *bonus* di 500 euro annui: tutti sanno benissimo che 500 euro annui non sono nulla per formarsi veramente. Vorremo una scuola innovativa che sblocchi gli scatti stipendiali e paghi i docenti in linea con i colleghi europei, visto che questa riforma guarda all'Europa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Colleghi, i

nostri docenti sono i meno pagati in Europa. Eppure, portano avanti con grande dignità la loro funzione sociale. E vorremmo anche insegnanti equipaggiati e vorremmo che i migliori lavorassero non nelle scuole di *élite*, ma in quelle di frontiera, dove c'è più bisogno di recuperare la gioventù e di intercettare la creatività e i talenti, che faranno della nostra classe adulta una classe di eccellenza.

Concludendo, vorremmo una scuola innovativa e non ci arrendiamo, non ci rassegniamo a questa riforma della scuola. Sappiamo che la scuola saprà trovare le energie e le risorse per continuare a lottare e a ribellarsi perché - come sta scritto nel Talmud - «il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola». E noi tutti siamo convinti che la scuola manderà quel soffio su se stessa e ci libererà da questa riforma oscena. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Candiani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, si è svolto in questa Assemblea un dibattito aspro e polemico, con toni e argomenti anche di radicale contrapposizione *(Commenti del senatore Castaldi)*.

Nel corso della discussione, abbiamo ascoltato accuse di privatizzazione della scuola, di aziendalizzazione, di annullamento della libertà di insegnamento, di discriminazione dei territori e di smantellamento della scuola pubblica. Non voglio partecipare a questo tipo di discussione. Il tempo dirà se avranno avuto ragione coloro che prevedono catastrofi per la scuola - e a dire il vero non sono i primi, anche se poi, comunque, questa scuola la vogliamo ancora difendere - o chi pensa, come noi, che con questa legge si sia avviato un percorso di riforma complicato e difficile, se si vuole anche controverso, ma non eretico rispetto alla tradizione della scuola italiana e al dettato costituzionale.

Ho detto "avviato", certo, perché il cammino sarà lungo. Tante cose che servono non sono dentro questo disegno di legge, e non potevano esserci, e dovranno seguire. Mai la riforma della scuola è stata fatta con un unico provvedimento, ma sempre con un complesso di azioni e di leggi. E sarà anche complicato e difficile, perché non ci sono ricette facili, al di là dell'elencazione dei punti di tutto ciò che noi vorremmo, ed anche perché veniamo da tanti anni di tagli e di provvedimenti contraddittori, periodo rispetto al quale prima o poi bisognerà voltare pagina.

Per queste ragioni, io penso che il contributo che la classe politica italiana tutta doveva dare in questo momento e su questo tema era di accompagnare la discussione sul disegno di legge con un approccio diverso, con uno stile più sobrio e concreto, con l'impegno a migliorare i testi e non a disfarli e non ad alimentare un conflitto politico, che molto spesso era più riferito a come si spostavano i rapporti di forza dopo le elezioni regionali, ed in vista di altri scenari politici, che non al merito delle questioni che discutiamo.

Certamente era prevedibile ed auspicabile un serrato confronto su questo tema, ma il dialogo è stato troppo polarizzato e troppo condizionato dalla battaglia politica generale. Ad un clima già surriscaldato nella scuola, dove si sommavano e si sommano legittime e comprensibili preoccupazioni a chiusure corporative ormai vecchie e non più utili, delle quali però non parla nessuno e da cui nessuno prende le distanze, doveva corrispondere un dibattito politico più consapevole ed utile - io direi anche più selettivo e propositivo - che offrisse alle proteste nel Paese uno sbocco nuovo e positivo, e non la solita logica dell'accettazione in blocco o del rifiuto in blocco.

Il Presidente del Consiglio ha ammesso che ci sono stati limiti di comunicazione da parte del Governo, e questo non ha certo aiutato il buon decorso del provvedimento. Ma tutti noi ci abbiamo messo del nostro e soprattutto chi ha insistentemente parlato di distruzione della scuola, di attentato alla Costituzione, di morte della democrazia: queste sono state le parole che spesso hanno attraversato tutta la discussione.

Io spero che vi possa essere invece una nuova fase di discussione dopo la chiusura di questa vicenda. Tutto in realtà non finisce qui: è solo l'inizio di un percorso nuovo. Servirà una prova di responsabilità della classe politica tutta e su questo punto tornerò in chiusura.

Nel merito, abbiamo ascoltato tutto e di tutto. Io non potrei aggiungere molto e a quest'ora non intendo farlo. Dico solo, in poche parole, dell'approccio che personalmente ho seguito per farmi un'idea più precisa sui temi controversi.

Le principali novità che il disegno di legge introduce sono la chiamata diretta del dirigente scolastico e la premialità per i docenti.

La chiamata diretta è certo un'innovazione delicata che va gestita con molta attenzione, ma non è uno scandalo, se pensiamo che essa esiste già nel nostro Paese, sia pure in esperienze limitate e sperimentali e tuttavia di qualità, non ai margini del sistema, ma nel cuore innovativo del sistema. In Italia si fa già la chiamata diretta in alcune scuole ed io sono andato a vedere e a parlare con chi

la fa. La realtà non è quella di una regressione. C'è un dialogo tra chi chiede di venire nella scuola e il dirigente scolastico che sceglie, e questo punto anche il disegno di legge richiama. C'è la presa in carico da parte della comunità del nuovo arrivato con un *tutor*. Non c'è limitazione della libertà di insegnamento e si supera l'arrivo *random* nelle scuole, che è un limite che noi abbiamo. Insomma, non c'è il preside sceriffo e non c'è l'insegnante schiavo. C'è anche un dialogo organizzato, e chi già lo fa ci dà anche dei suggerimenti che potranno essere utili prima di cominciare davvero.

E così è per la premialità. Non entro nel merito, ma il concetto è soprattutto questo. Tra i criteri che si utilizzeranno per valutare il dirigente scolastico c'è proprio la capacità di fare lavorare la comunità. Se non lo farà, anche lui perderà punteggio.

Questa è l'ottica che propongo, in conclusione: vedere dove si fa già, imparare e capire come si può migliorare. Se non si fa, staremo sempre fermi. Io spero in un dialogo più alto e fecondo.

Vedo uno spazio politico e di merito. I punti più controversi di questo disegno di legge partiranno nel biennio 2016-2017. Abbiamo un anno di tempo per approfondire, affinare, simulare e parlare con chi è già avanti. Chiediamo al Governo di assumere, dopo il disegno di legge, altre iniziative, di mettere in campo le altre proposte e trovare il modo di riaprire un confronto anche sul contratto, per dare un riconoscimento e per discutere di forme più avanzate di collaborazione.

Così si può recuperare la frattura di oggi e dare nuove speranze al mondo della scuola e al Paese tutto.

Il centrosinistra mette la scuola al centro del suo progetto e mette risorse nella scuola. E questa è già una svolta. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 23,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (1934)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, CAMPANELLA, BOCCHINO, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", presentato il 22 maggio 2015;

premesso che:

- il disegno di legge al nostro esame, definito enfaticamente "la buona scuola", contiene in sé due aspetti nettamente separabili, in ragione dei tempi di esecuzione e di approfondimento delle tematiche proprie di una riforma che investe profondamente un aspetto fondamentale per la nostra Repubblica e la convivenza civile, vale a dire l'educazione e la formazione dei giovani, quindi il nostro futuro. L'aspetto relativo al tentativo maldestro di cancellazione della piaga annosa del precariato nel settore scolastico, che può essere affrontato con immediatezza per i casi più urgenti e diluito poi in un piano pluriennale di assunzioni strutturato e complesso, così come dai noi proposto, ha tempi di realizzazione e soluzione specifici e indipendenti dall'aspetto peculiare ad una riforma complessiva della scuola che, proprio per la complessità degli argomenti che nell'insieme vanno ad impattare sulle giovani e giovanissime generazioni determinandone la vita futura sotto il profilo dell'educazione e della formazione. Aspetti che altresì impongono da parte del legislatore

cautela, approfondimenti multidisciplinari, ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, *in primis* del mondo della scuola, e soprattutto aderenza stretta e plastica ai principi fondamentali che reggono la nostra convivenza civile sanciti dalla Costituzione repubblicana;

- ad una lettura non superficiale del disegno di legge si possono cogliere dei limiti essenziali, delle incongruenze e dei profili di illegittimità costituzionale. All'articolo 22 sono previste 8 deleghe legislative su materie diverse che configurano un eccesso di delega che, per di più, in molte parti appare generica, eccessiva ed indeterminata non soddisfacendo nel complesso quanto stabilito dall'articolo76 della Costituzione sulla base del quale: "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.";

- in molte deleghe mancano riferimenti e indicazioni di contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. Tale mancanza o indeterminatezza di principi e criteri comporta che "l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe il libero apprezzamento del Governo". Proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale sentenza n. 340 dell'8 ottobre 2007, secondo cui "il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega";

- si tratta, in sintesi, vista la particolarità della materia e le conseguenze che alcune scelte su cui non si è espresso alcun indirizzo del legislatore delegante e che avrebbero influenza decisiva e talvolta ostativa su altri oggetti del disegno di legge, di una delega "in bianco" e con molte contraddizioni interne. Il pericolo della delega in bianco è ben esemplificato dalla contraddizione che si coglie fra i poteri nuovi affidati ai dirigenti e le materie delegate in materia di organi collegiali, laddove i principi affermati nel testo sono di già svuotati dalle nuove funzioni attribuite alla dirigenza scolastica;

- le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, individuano e consegnano poteri discrezionali e straordinari ai dirigenti scolastici nelle scelte didattiche demandate, invece, unicamente al collegio dei docenti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni. Il collegio dei docenti perde in tal modo la sua centralità e la perde anche la didattica, poiché i provvedimenti sono in palese violazione con l'articolo 33 della Costituzione che sancisce la libertà di insegnamento, indicando la possibilità, sempre da parte esclusiva del dirigente scolastico, del ricorso a finanziamenti esterni. Tale previsione equivale, inoltre, ad ammettere che le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti per far fronte alle esigenze delle scuole e viola oltre che lo spirito e la lettera dell'articolo 34 della Costituzione che prescrive il dovere della Repubblica di rendere effettivo per tutti i cittadini il diritto allo studio, anche quello dell'articolo 81 della Costituzione con riferimento all'obbligo dello Stato "a provvedere con adeguati mezzi finanziari a far fronte a nuovi o maggiori oneri" che la legge comporta;

- il disegno di legge si caratterizza in molte sue parti per la tendenza eccessivamente accentratrice di poteri nelle mani del dirigente scolastico, in particolare negli articoli 2, 9, 10 e 11. La discrezionalità totale ed assoluta affidata ai dirigenti scolastici, nella valutazione e assunzione dei docenti, così come nell'attribuzione selettiva a pochi di un salario accessorio di tipo premiale (*bonus*) così come esplicitato nell'articolo 13, è una scelta che introduce elementi di autoritarismo che contraddice basilari principi di trasparenza, di democrazia e di buon andamento della pubblica amministrazione. Gli articoli 33 e 39 della Costituzione affermando tra l'altro che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" sono palesemente violati nella loro essenza di affermazione delle libertà di insegnamento e di organizzazione sindacale proprio dalla introduzione di siffatte disposizioni che, oltre ad attribuire al dirigente scolastico un eccesso incontrollato di poteri e di condizionamento nei confronti del personale docente, provocherà lo snaturamento delle funzioni pedagogiche, didattiche e di buono e regolare funzionamento apportando di fatto profonde modificazioni all'attuale profilo del docente, così come delineato dal vigente quadro normativo e contrattuale, con soluzioni che da un lato pregiudicano gravemente l'autonomia professionale dei docenti e la libertà d'insegnamento e dall'altro irrompono deformando i rapporti di lavoro, regolati da precise e libere modalità contrattualistiche. Infatti, il salario è materia contrattuale. A tal proposito non è sufficiente proporre un Comitato di valutazione con genitori e studenti (comma 4 dell'articolo 13), perché si tratta di un'aberrazione professionale oltre che salariale, in quanto è prevista anche la presenza di genitori e alunni, che indubbiamente non hanno requisiti né competenze necessarie per valutare;

- le disposizioni di cui all'articolo10, nonostante qualche modifica apportata alla Camera, presentano una proposta ancora non accettabile. Infatti non tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento saranno assunti e restano totalmente fuori le 23.000 maestre della scuola dell'infanzia. In particolare al comma 10 dell'articolo 10 si prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 vi sia la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui

al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Tale ipotesi implica che chi non dovesse rientrare nel piano straordinario di assunzioni indicato nel comma 4 del medesimo articolo, dovrebbe esclusivamente partecipare ad un nuovo concorso per poter continuare ad accedere all'insegnamento. Il vigente articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre n. 296 ha trasformato, da un lato, le graduatorie concorsuali da permanenti ad esaurimento con in più la previsione di un piano straordinario "per complessive 150.000" immissioni in ruolo al fine di eliminare la precarietà alla sua radice, e dall'altro lato non ha previsto la cristallizzazione di alcuna posizione in quanto conferma la possibilità di aggiornare il punteggio ogni due anni e di cambiare provincia all'atto dell'aggiornamento con l'intento concreto di eliminare il precariato. Tale equilibrata posizione fu abbracciata dal legislatore in quanto assicurava "pari dignità sociale" ai cittadini rimuovendo nel contempo "gli ostacoli di ordine economico e sociale" che di fatto "impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", come sancito dall'articolo 3 della Costituzione disatteso dal disegno di legge in discussione con l'introduzione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10. La discrezionalità nella chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico, annullando di fatto la validità delle graduatorie vigenti, viola il quarto comma dell'articolo 97 della Costituzione;

- gli articoli 11 e 23 del disegno di legge in esame attraverso un meccanismo di tipo premiale (*bonus*), basato su una assoluta e totale arbitrarietà affidata ai dirigenti scolastici, sganciata da ogni controllo e verifica democratica e minimamente obiettiva, pregiudicano quanto sancito dall'articolo 36 della Costituzione in merito alla garanzia per ogni lavoratore di una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e violano altresì gli articoli 18 e 39 della Costituzione, nella previsione che tale diritto possa essere esercitato mediante la contrattazione collettiva;

- l'articolo 14 del provvedimento in esame, introducendo il divieto per i contratti di supplenza di superare i 36 mesi di servizio anche non continuativi, contravvenendo al merito della sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 - Cause riunite C-22/13, DA C-61/13 A C-63/13 e C-418/13 improntata a principi di giustizia ed equità che afferma testualmente " (...) tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se: il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato", con il rischio reale per l'Italia di incorrere in una nuova procedura di infrazione per la mancata stabilizzazione del personale precario;

- l'articolo 17 del disegno di legge introduce il cosiddetto *school bonus* che dispone un credito di imposta del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50 per cento per quelle effettuate nel 2017, in favore del sistema nazionale di istruzione. Tale credito di imposta se applicato a soggetti che frequentano o che hanno rapporti con le istituzioni scolastiche private configura un evidente violazione del terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione che prescrive che gli enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione ma senza oneri per lo Stato,

per questi motivi delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1934.

QP2

MARIN, GIRO, SIBILIA, FASANO, FLORIS, PELINO, MALAN

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934,

premesso che:

- le numerose riforme del sistema scolastico, discusse in Italia dagli inizi del secolo scorso ad oggi, testimoniano da un lato la sua criticità e dall'altra l'importanza attribuita dai Governi alla scuola, indipendentemente dalle scelte e dai risultati positivi o meno, conseguiti per il sistema e per gli studenti;

- l'insegnamento e il sistema scolastico sono considerati nei Paesi avanzati come una priorità assoluta. In particolare, nei Paesi europei l'Istruzione, intesa come l'istituzione scolastica dove lo studente svolge gli studi, consegue un diploma, arrivando sino al titolo universitario *post-lauream*, è un elemento che avrà una ricaduta positiva, se non fondamentale, sull'occupazione dei giovani;

- altresì il sistema educativo privato, nei vari Paesi europei, non è considerato negativamente, come sovente avviene in Italia, dove lo studio è visto da molti come una possibilità riservata ad una *élite* ristretta e poco intenzionata allo studio. All'estero il sistema di accesso alla scuola privata è indirizzato a premiare l'eccellenza e ad accogliere i meritevoli, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio. La scuola e le università private non sono "diplomifici", ma luoghi che istruiscono e creano la futura classe dirigente del Paese che, successivamente, rimane legata ai propri istituti formativi, per tutta la vita;

- in generale, il disegno di legge in esame sembrerebbe seguire, come impostazione progettuale, l'impianto europeo dove coloro che sono responsabili di un istituto hanno la possibilità, e la responsabilità, di individuare e selezionare *staff* di supporto amministrativo e docenti di spessore e dove detti istituti, per migliorare l'offerta formativa, ed anche la struttura stessa della scuola, si attivano altresì per raccogliere risorse finanziarie da privati;

- la questione fondante, però, è se il sistema europeo sia applicabile in Italia, cioè se la figura del dirigente scolastico-*manager* regga, evitando di risultare un soggetto che agisce in modo discrezionale, magari clientelare, e sia in grado di porre in essere strategie favorevoli a garantire allo studente un'ottima preparazione facilitando l'orientamento e l'inserimento occupazionale, in forza proprio della credibilità della propria offerta formativa, ed anche, della rete di relazioni consolidatesi con istituzioni pubbliche e private;

- a questo proposito, addentrandosi nello specifico, si può constatare che, il disegno di legge in oggetto, nel proporre un nuovo assetto del sistema scolastico se da un lato sembra voler perseguire l'obiettivo di dare attuazione alla piena autonomia dell'istituzione scolastica, dall'altro sostiene una limitazione della medesima attraverso: l'organizzazione piramidale della scuola con un dirigente scolastico, da cui dipendono direttamente i docenti, da questi scelti; le note di qualifica attribuite dal dirigente scolastico al personale della scuola; i concorsi per merito distinto; l'assegnazione al dirigente scolastico del potere di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, facendone il fulcro di tutta l'attività scolastica e riducendo gli organi collegiali a funzioni subalterne; il dirigente scolastico a sua volta assoggettato al controllo dei risultati da parte della Direzione regionale e quindi del Ministero. Tutto quanto premesso determina un sistema scolastico sempre più organicamente dipendente della maggioranza di Governo;

- va rilevato come la presenza dell'articolo 10, relativo al piano straordinario di assunzioni, dimostra che all'interno del testo vi sono anche le norme relative alle assunzioni del personale e che queste non si conciliano con le altre questioni concernenti la riforma organica della scuola;

- inizialmente, addirittura, il Governo aveva ipotizzato di inserire le norme sulle assunzioni in un decreto-legge;

- nel testo del maxiemendamento presentato dai relatori in 7ª Commissione e che potrebbe essere riproposto al voto di fiducia dell'Aula del Senato, diversi poteri attribuiti al dirigente scolastico sono stati rivisti e la loro entrata in vigore è posticipata all'anno scolastico 2016-2017;

- il Senato ora, e la Camera prima, sono stati impegnati in un inutile *tour de force* per approvare una riforma della scuola che, al contrario, avesse necessitato di una più larga condivisione proprio per essere duratura;

- i 316 voti con cui è stato approvato alla Camera non dimostrano certamente una larga condivisione, ma al contrario una maggioranza assolutamente risicata. Certamente inferiore ai numeri del premio di maggioranza concesso alla coalizione del centro-sinistra, cui pure si è aggiunta in corso di legislatura una parte considerevole di eletti nel centro-destra;

- quasi tutte le sigle sindacali dei docenti e degli studenti hanno espresso opinioni argomentate contro questa riforma, contro questo tipo di assunzioni e contro l'eccessivo potere affidato ai singoli dirigenti scolastici, a scapito della collegialità;

- ricordiamo che è dal settembre 2014 che il Governo ha in più occasioni propagandato e sbandierato la riforma denominata "la buona scuola", per poi presentare il disegno di legge alla fine di marzo 2015;

- entro il 31 maggio avrebbero dovuto essere redatti i piani triennali per l'offerta formativa, in base ai quali avrebbe dovuto essere determinato l'organico necessario per procedere al reclutamento. Si sarebbe quindi, nel frattempo, potuto procedere con le assunzioni tramite il sistema di reclutamento vigente, indipendentemente dalle nuove disposizioni concernenti gli albi territoriali dei docenti e la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici;

- non regge e non è condivisibile la teoria secondo cui le disposizioni sulle assunzioni sono parte integrante di tutto l'impianto della legge, non volendosi realizzare una sanatoria e permettendo al dirigente scolastico di scegliere i docenti più adatti per la propria scuola;

- perché proprio queste norme, quelle che assegnano un così ampio potere al dirigente scolastico sono quelle, come vedremo, che hanno i più grossi problemi di costituzionalità;

- la verticizzazione della scuola, con a capo il preside, si può trasformare in un meccanismo che facilita l'arbitrio e il clientelismo. Il rischio è che si crei un contenzioso analogo a quello che si creò a suo tempo con le norme relative all'accesso alle facoltà di medicina e alle scuole di specializzazione;

- vanno espresse grandi perplessità sulla possibilità che gli attuali dirigenti scolastici possano svolgere tutte le nuove funzioni che il provvedimento conferisce loro;

- in merito ai profili di costituzionalità del provvedimento:

1. ogni comma dell'articolo 97 della Carta fa sollevare dei dubbi di costituzionalità rispetto a questa riforma, considerato che:

a) non vi è alcuna garanzia che questo nuovo modello organizzativo affermi che ogni singola istituzione scolastica possa assicurare equilibrio e sostenibilità dei conti pubblici, come prevede il comma primo: "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.";

b) non vi è alcuna garanzia sull'imparzialità degli atti di un dirigente scolastico che agendo in assenza di collegialità non garantisce l'osservanza del secondo comma del predetto articolo 97, che dispone che: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

c) il comma terzo viene completamente surclassato dall'impianto normativo: "Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari";

d) la discrezionalità nelle assunzioni implica l'inosservanza del principio cardine del quarto comma, che regola ogni livello di assunzione nella pubblica amministrazione, compreso il fondamentale settore della scuola: "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.";

e) gli albi regionali costituiscono, di fatto, una nuova precarizzazione - tra l'altro anche per coloro che sono già docenti e che hanno dei diritti acquisiti da difendere e che li difenderanno - che contrasta con la certezza che va data al nostro sistema scolastico e in generale al pubblico impiego. La chiamata diretta da parte dei dirigenti, all'interno dell'albo territoriale, non è per come è congegnato, un meccanismo che garantisce l'oggettività e la trasparenza nei criteri di giudizio e di scelta dei docenti;

2. aumenterà, inoltre, la discrezionalità del dirigente scolastico, anche sugli aspetti relativi all'insegnamento. Difficilmente si potrà rispettare l'articolo 33 della Carta costituzionale, che al primo comma prevede che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Il provvedimento circoscrive fortemente la collegialità degli organi scolastici, rendendo difficile anche la realizzazione di reti tra le scuole che sarebbe al contrario stata necessaria per garantire una maggiore qualità degli insegnamenti;

3. l'articolo 22 contiene un eccessivo numero di deleghe in bianco che oscurano la centralità del parlamento, e che concernono aspetti essenziali della scuola, in particolare del sistema pubblico dell'istruzione, nei suoi differenti profili. Si rileva pertanto un contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 76 della Costituzione, dove sono indicati precisi criteri e principi direttivi di delega. Per tali deleghe è prevista, oltremodo, una tempistica così incalzante da contrastare con i tempi di una riforma della scuola destinata a durare, che richiederebbero, al contrario, tempi di esame, di approfondimento e di attuazione certamente più lunghi. Occorrerebbe inoltre valutare l'impianto complessivo della riforma, acquisire ulteriori dati in merito alla consistenza delle graduatorie in essere, con una suddivisione per classi di concorso, mettendo in rilievo il fabbisogno di diritto e di fatto dei docenti da assumere, nonché i dati relativi a tutti i contratti a tempo determinato stipulati nell'ultimo anno;

4. le situazioni suesposte possono generare una ondata di ricorsi che sicuramente, nel tempo, raggiungerebbero il responso della Consulta. Considerato che quest'ultima non potrà che pronunciarsi in modo critico sui molteplici aspetti di legittimità costituzionale delle norme del disegno di legge evidenziati;

- nel merito della rassegna degli articoli del disegno di legge:

i. all'articolo 2, comma 2, non viene preservato l'insindacabile diritto dei genitori di decidere in merito all'educazione dei propri figli secondo i propri valori etici e morali, sancito dalla Costituzione, con l'ausilio di insegnamenti alternativi, ove le iniziative prese dalla scuola si configurino in contrasto con le linee educative della famiglia;

ii. all'articolo 2, comma 10, si declassa la didattica (che è il cuore dell'autonomia scolastica) perché le scelte del collegio docenti, relativo al Piano triennale dell'offerta formativa, vengono subordinate al dirigente scolastico e al consiglio di istituto;

iii. all'articolo 2, comma 19, i contenuti, in base ai quali le scuole, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, in collaborazione con enti locali e associazionismo promuovono

attività educative, culturali e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici, non rappresentano novità alcuna rispetto a quanto già esistente;

iv. all'articolo 4, comma 1, non si ritiene accettabile (sebbene sia finalizzato ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti) l'aver quantificato ed individuato in almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali superiori e in almeno 200 ore per i licei, il monte ore da destinare all'alternanza scuola lavoro;

v. all'articolo 9, comma 3, la previsione di affidare al dirigente scolastico l'attribuzione di "incarichi di durata triennale rinnovabili" e il potere di individuare i soggetti cui proporli mette in discussione il principio fondante di tutta l'attività scolastica, ponendo i docenti in una posizione di subordinazione rispetto ai dirigenti, che risulterebbero liberi di poter selezionare i docenti a loro graditi. A detto proposito rimarrebbero in ogni caso da chiarire la previsione di incarichi triennali a personale assunto a tempo indeterminato, già in ruolo. Quanto suesposto si troverebbe altresì in antitesi con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", che afferma che "ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio della libertà di insegnamento è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.";

vi. all'articolo 9, comma 6, giova osservare che la costituzione da parte del dirigente scolastico di un proprio *staff*, composto sino ad un massimo del 10 per cento di docenti che lo coadiuvano, rischia di divenire un sostegno per la pluralità di funzioni che si trova ad assolvere (sicurezza, tecnologie, eccetera) e non un servizio riconducibile direttamente ad alunni e docenti;

vii. inoltre, sempre all'articolo 9, la previsione secondo la quale il dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, possa proporre direttamente gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, lede la libertà di insegnamento (e quindi, come detto, l'articolo 33 della Costituzione) e aumenta il suo potere discrezionale a scapito dei presupposti di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione che dovrebbero regolare il pubblico impiego (articolo 97 della Costituzione, già sopra evidenziato);

viii. le disposizioni di cui all'articolo 14 fanno permanere il problema di una classe docente, per un terzo precaria, a cui vengono negate progressioni di carriera e posti limiti di durata per i contratti a termine (36 mesi), mettendo così a rischio le attività delle istituzioni scolastiche, privandole di competenze ormai acquisite e di eccellenze presenti nel corpo docente. Sopraggiunge la necessità di ribadire che la selezione del personale pubblico dovrebbe avvenire solo per concorso e graduatoria di merito e non deve essere lasciata alla discrezione del dirigente scolastico, nonché ogni incarico deve prevedere un contratto a tempo indeterminato e non un incarico triennale. Il potenziamento dell'autonomia scolastica incentrato su nuovi e forti poteri del dirigente scolastico, che possono imporsi ai principi ispiratori dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, quali la libertà di insegnamento, la collegialità, il franco e proficuo confronto e la cooperazione, viene valutato come un obiettivo, non velato, di autoritarismo nella scuola;

ix. all'articolo 18 si prevede la detraibilità delle spese scolastiche per i soli frequentanti le scuole paritarie, partendo dal presupposto che le uniche spese degli alunni delle scuole statali consistano nel contributo volontario per il quale è già prevista la detraibilità. Sul punto viene intravista una disparità di trattamento e di incostituzionalità della disposizione;

x. all'articolo 22, il Governo si riserva 10 deleghe strategiche, nelle quali è contenuta una parte consistente della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, e la possibilità di emanare più decreti ministeriali (relativi agli istituti tecnici superiori - articolo 6, innovazione digitale - articolo 7, organico dell'autonomia su base regionale, con cadenza triennale - articolo 8, piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015-2016 - articolo 10, periodo di formazione del personale docente ed educativo e modalità di valutazione - articolo 11, assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo - articolo 12, costruzione di scuole innovative - articolo 19),

accolte queste premesse, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP3

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1934 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge all'esame dispone che, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, il personale docente, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni scolastiche statali sia destinatario di incarichi triennali, annuali per il solo anno scolastico 2015-2016, proposti dai dirigenti scolastici degli albi territoriali di riferimento. L'effetto immediato della norma richiamata è un'immissione in ruolo priva di assegnazione di posto, assegnazione che risulta solo eventuale e rimessa a scelte triennali dei dirigenti scolastici. L'effetto mediato di tale scelta legislativa è l'istituzione di una diversa e svantaggiata categoria di personale docente della scuola, pertanto, il sistema così novellato genererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali siano stati immessi in ruolo sino all'anno scolastico in corso e coloro i quali lo saranno a partire dal prossimo;

sin dai primi anni della sua attività la Consulta ha inteso il parametro dell'articolo 3 in senso ampio «il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (sentenza n. 15 del 1960);

il principio di eguaglianza «deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione» (sentenza n. 3 del 1957), con la conseguenza che l'articolo 3 risulta violato «quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate» (sentenza n. 111 del 1981);

non può non rilevarsi l'impossibilità di interpretare l'articolo 9 del disegno di legge in esame conformemente a Costituzione alla luce della giurisprudenza relativa alla discriminazione di categorie di soggetti: «Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono.» (sentenza n. 163 del 1993);

il testo nel suo complesso configura una lesione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione. Il disegno di legge all'esame presenta altresì dubbi di costituzionalità che quest'Aula non può non esaminare. Deve rilevarsi, anzitutto, la discutibile scelta, ampiamente criticata in dottrina, di conferire deleghe, spesso vaghe, in materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente. L'articolo 76 della Costituzione, infatti, subordina la legittimità della delega legislativa alla fissazione dei principi e criteri direttivi, ciò rende assai problematico che l'oggetto della delega stessa possa, a propria volta, essere costituito da principi: e, cioè, da determinazioni della stessa natura di quelle che dovrebbero guidarne la formulazione. Senza contare che questi ultimi (i principi - se così può dirsi - al quadrato), essendo finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza (tanto più se - come nella specie - dovessero riferirsi ad una serie di materie diverse, fortemente eterogenee l'una dall'altra). Al di là di una questione, quella appena esposta, che potrebbe ritenersi puramente dottrinaria ciò che maggiormente spaventa, quanto alla tenuta costituzionale del provvedimento all'esame, riguarda la creazione di due distinte categorie all'interno del personale docente della scuola in palese violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1934.

QP4

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge «la buona scuola» malgrado le modifiche apportate con il maxiemendamento ex relatori e forse del Governo (e questo è paradossale) rimane incostituzionale in molti dei suoi aspetti più rilevanti, soprattutto riguardo all'articolo 10 in quanto esclude dalle assunzioni a tempo indeterminato la gran parte degli insegnanti precari riservandola soltanto ai vincitori del concorso 2012 e agli iscritti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento);

come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei poteri pubblici (articolo 97 della Costituzione) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza ed al merito, per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dell'altro che siano riconosciuti i diritti di coloro che sono stati penalizzati nell'accesso al procedimento concorsuale per mere scelte governative di finanza pubblica;

ne consegue che le situazioni di potenziale espansione delle condizioni di diritto (come quelle dei candidati collocati nelle graduatorie di merito in questione), sono tutelate dal nostro ordinamento come legittime aspettative (interessi legittimi);

non può, dunque, ignorarsi che si è tuttora in vigenza di una graduatoria di merito posta in essere dal T.U. Scuola, il quale prevede la prevalenza delle G.M. sulle graduatorie ad esaurimento (ex G.P. «graduatorie permanenti»);

si rinviene altresì una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione per il fatto che, con riferimento all'articolo 10, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, non siano state individuate modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo, nonché di estendere il piano straordinario di assunzioni di cui al medesimo articolo anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto, aspetto evidenziato dai firmatari del presente atto e confermato con propria osservazione dalla Commissione Lavoro in sede di parere;

evidenti profili di incostituzionalità, infatti, si ravvedono secondo gli scriventi nel piano assunzionale straordinario;

si suppone che lo Stato emani leggi perseguendo specifici obiettivi nel bene e nell'interesse comune, infatti in data 31 agosto 2013 veniva pubblicato il decreto legge n. 101 del 2013, dal titolo «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»: il cosiddetto «decreto D'Alia» da nome del Ministro *pro tempore*;

il decreto interveniva quindi sulle norme generali in materia di pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), dettando disposizioni *ad hoc*, affermando tra l'altro che: (articolo 4, comma 3) «l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: (...) b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007»; (articolo 4, comma 3-*quinquies*) «Le amministrazioni pubbliche (...) possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso»;

è opportuno ricordare poi, ai sensi del T.U. Scuola e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 5-*ter*, che: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione»;

il decreto-legge, che è stato regolarmente convertito, è perfettamente in linea con quanto già aveva espresso il Consiglio di Stato con pronuncia in Adunanza plenaria (n. 14 del 28 luglio 2011), e questo non solo riguardo alla necessità di bandire un nuovo concorso, ma anche dell'obbligo di dar conto del motivo per cui l'amministrazione ritiene di far decadere una graduatoria, ivi presenti soggetti valutati idonei, e procedere ad un nuovo concorso. (...) «Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l'amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall'ordinamento» (...) «l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso». «Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso»;

pare dunque inspiegabile e irrazionale la decisione del Governo di escludere dal piano assunzionale tutti i soggetti iscritti nelle graduatorie di merito approvate negli anni 2013 e 2014, in quanto in contrasto con l'obiettivo di razionalizzazione di cui ai provvedimenti sopra richiamati;

il legislatore può ovviamente riformare a suo piacimento un futuro reclutamento, ma non gestire il presente ignorando del tutto la legislazione vigente, tra cui il Testo Unico, dando più del 90 per cento delle immissioni ad una graduatoria subordinata ed eliminando *tout court* le legittime aspettative giuridiche degli iscritti in graduatoria;

le modifiche emendative approvate in sede referente relativamente ai cosiddetti precari della scuola non eliminano tali illegittimità, che finirebbero con l'aprire una serie di contenziosi dall'esito incerto per le casse dello Stato;

ritenendo, in conclusione, il provvedimento non esaustivo dei rilievi mossi all'Italia dalla Corte di giustizia europea con sentenza del 26 novembre 2014,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1934.

_____

(*) Su tali proposte e su quella presentata in forma orale dalla senatrice Bonfrisco è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

Allegato B

Intervento del senatore Gotor nella discussione generale del disegno di legge n. 1934

Presidente, colleghi senatori, l'ora e le condizioni dell'Aula mi inducono a consegnare il testo scritto del mio intervento.

Ho vissuto questi mesi in cui si è aperta la questione della scuola con un crescente disagio misto a delusione e persino rabbia, stati d'animo e riflessioni che sono progressivamente aumentati quanto più si moltiplicavano gli incontri con gli insegnanti in giro per l'Italia, da Roma, a Sassari a Siracusa.

Era evidente che qualcosa di grande e di profondo non andava nel provvedimento e oggi possiamo dire che il PD e il Governo hanno perduto una straordinaria occasione per affrontare un nodo strutturale, quello del sistema scolastico nel suo insieme, in grado di rivelare da solo il livello di civiltà e di dignità costituzionale raggiunto da un Paese.

Lo stesso Presidente del Consiglio ha ammesso di avere commesso degli errori, per poi, subito dopo, derubricarli sotto la voce «errori di comunicazione» (oggi la propaganda si chiama così, con un termine solo all'apparenza più neutro) come se una cosa sbagliata o una serie di cose sbagliate possano diventare buone e giuste solo se comunicate in modo efficace.

In questi mesi ci sono stati troppi eccessi: eccessi di arroganza (ricordo la conferenza stampa in cui il *premier* dichiarò «chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori, ciao ciao»), eccessi di auto-referenzialità, eccessi di superficialità (rammento, l'intervista del Ministro dell'istruzione in cui si annunciavano 160.000 assunzioni che, soltanto pochi giorni dopo, il *premier* riduceva di un terzo incurante delle attese improvvisamente deluse e frustrate di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie); eccesso di potere decidente, ma contraddittorio, con un Ministro dell'Istruzione di fatto commissariato e un *premier* che annuncia una cosa in Tv (ascoltiamo il mondo della scuola con

un'apposita conferenza da tenersi a inizio luglio) e subito dopo ne fa un'altra, ossia l'esatto opposto, imponendo la fiducia e lasciandosi trascinare da confusi consiglieri che manifestatamente non si sono mostrati all'altezza del compito e della sfida che avevano davanti. C'è stato persino un eccesso di sprezzo del ridicolo con presunti dirigenti politici che oggi dicono esattamente il contrario di quanto sostenevano due anni fa, ma con lo stesso piglio assertivo, come se le parole non avessero senso. Le parole, i convincimenti, i valori: la politica, dunque.

La fiducia, questa fiducia, imposta, e a bella posta rallentata di una decina di giorni, per collegare le 100.000 stabilizzazioni a un mediocre intervento legislativo che non abbiamo più il coraggio di chiamare pubblicamente riforma, questa fiducia così carica di sfiducia in quest'Aula e fuori da qui, è l'esatta metafora di una storia iniziata male e che finisce peggio.

Ciò che è mancata è stata la capacità e anche l'umiltà di ascoltare per davvero un mondo largo e complesso, pieno di dignità, che dal 2008 attende invano un rinnovo del contratto e che questo si sarebbe aspettato dal PD. Si è preferita la strada di un «riformismo d'annunziano», alla continua ricerca di un gesto eclatante e risolutivo, privo di rispetto, ascolto, ragionevolezza, quei tratti che devono informare di sé un'autentica cultura riformista.

Non si è voluto capire che quel mondo complesso e inquieto traeva quotidianamente la sua forza da due pilastri: il primo è salvaguardare la scuola dai rischi del clientelismo grazie al rigoroso rispetto delle pubbliche graduatorie concorsuali, un fattore che effettivamente in questi decenni ha garantito una capacità di resistenza di quel mondo rispetto ad altri comparti del pubblico impiego. Il secondo pilastro si fonda su un valore costituzionalmente garantito, quello della libertà e della dignità di insegnamento, un aspetto anche psicologico e immateriale, ma prezioso che ha consentito a migliaia di insegnanti di resistere al fronte, nonostante i bassi stipendi, a volte sino a trasformarsi in veri eroi civili: penso a quei docenti che nelle situazioni più difficili di certe periferie hanno restituito ai ragazzi il sorriso e la fiducia nel futuro.

Purtroppo le soluzioni che abbiamo scelto sono peggiori dei problemi che volevamo affrontare.

Non diciamo una parola e non mettiamo una risorsa sul diritto allo studio, per contrastare la dispersione scolastica, per affrontare e finalmente risolvere l'annoso tema della riforma dei cicli, che fa studiare i nostri studenti alle superiori un anno in più della media europea.

Proponiamo una valutazione all'amatriciana, tutta interna all'istituto di appartenenza e ci rifiutiamo di percorrere l'unica strada che sarebbe stata corretta, ossia l'istituzione di un'agenzia di valutazione terza come quella in azione da anni nell'università.

Assumiamo valorizzando il criterio dell'anzianità e di fatto proponendo l'ennesima sanatoria continuando a trascurare il merito, le graduatorie di merito, i percorsi formativi e i tirocini di migliaia di giovani professori che nell'ultimo decennio avevano stabilito con lo Stato un patto di inserimento nel mondo del lavoro. E riusciamo nell'impresa di tenere fuori dalla scuola professori con un dottorato di ricerca, un *master*, percorsi formativi con selezione in ingresso e in uscita, per i quali sarebbe bastata una prova didattica per stabilizzarli, e di assumere subito insegnanti che addirittura non sono laureati, come i diplomati magistrali o gli insegnanti tecnico-pratici. E riusciamo nell'impresa di propiziare una guerra tra poveri e di vederci rovesciare il disprezzo dei 100.000 assunti che sono consapevoli, naturalmente, dell'umiliazione che stanno subendo e che non dimenticheranno facilmente.

Grazie al nostro impegno di questi giorni, ingrato perché silenzioso, ma efficace, siamo riusciti a ottenere una serie di miglioramenti al testo della riforma uscito dalla Camera, che sono lontani dall'essere sufficienti.

Abbiamo ottenuto, per evitare un abbassamento del livello di insegnamento fornito ai nostri figli, di restringere i criteri che consentiranno a un docente di materia affine di prendere il posto di un titolare di classe di concorso diversa da quella per cui è abilitato.

Siamo riusciti a far sì che l'anno di prova, nel caso in cui il docente fosse ritenuto non idoneo, possa avere un anno di appello, dunque non modificando la legislazione vigente.

Siamo riusciti a fissare un tetto massimo alle erogazioni liberali e a istituire un fondo di giustizia e di perequazione per le scuole e i territori più svantaggiati nel rispetto della Costituzione che prescrive di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, non di ossificarli.

Nell'ambito del comitato di valutazione abbiamo ottenuto che ci fosse una maggiore presenza degli insegnanti, anche scelti dal consiglio dei docenti e che fosse coinvolto almeno un valutatore esterno, individuato dall'ufficio scolastico regionale.

Sia detto di passaggio: trovo semplicemente imbarazzante che all'ultimo momento siano ritornati nel maxiemendamento i rappresentanti dei genitori e degli studenti (magari i finanziatori della scuola e i loro figli) che sarebbe stato più consono e decoroso avessero al massimo un ruolo consultivo.

Nell'ambito della chiamata diretta siamo riusciti almeno a stabilire che l'eventuale mancata conferma in una singola scuola, alla fine del triennio, possa avvenire solo a condizione di un cambiamento del piano di offerta formativa della scuola stessa.

Per quanto riguarda l'assunzione dei precari ci siamo battuti affinché almeno gli idonei del concorso Profumo del 2012 fossero stabilizzati subito, e abbiamo evitato che nel prossimo concorso previsto alla fine del 2015 ci fossero percorsi preferenziali attribuiti, ancora una volta soltanto in nome dell'anzianità e coinvolgendo anche i docenti non abilitati della terza fascia. Ribadiamo che resta un gravissimo errore non avere stabilizzato subito anche i docenti del Tfa, i cosiddetti "congelati Ssis", i laureati di Scienze della Formazione anche perché c'era tutto lo spazio economico per farlo.

Modifiche ottenute con il nostro lavoro, ma che non sono un successo, perché sono consapevole che tutto ciò sia insufficiente e non all'altezza della necessità di cambiare la scuola con il mondo della scuola, guardando in faccia la realtà e non continuando a giocare con qualche video e qualche *slide*.

Questa dunque, almeno per me, che sono un insegnante universitario e ho scelto di dedicare la mia vita alla docenza, è la peggiore fiducia possibile perché viene data a un Governo che con il suo comportamento mostra di non avere fiducia nel mondo della scuola: la voto soltanto per disciplina di Gruppo e di partito, trattandosi di un provvedimento ordinario, e perché sono consapevole che al Senato, non farlo, potrebbe aprire in Italia una crisi istituzionale e politica che il nostro Paese in questo momento storico non può assolutamente permettersi. Disciplina di partito, ho detto, con l'amara consapevolezza che questo non è il partito né il programma con cui nel 2013 noi senatori del PD ci siamo presentati davanti agli italiani e davanti ai nostri elettori, che - ne sono certo - non ci perdoneranno facilmente questo tradimento.

Integrazione all'intervento della senatrice Di Giorgi nella discussione generale del disegno di legge n. 1934

Cari colleghi,

uno studente italiano su tre abbandona la scuola statale superiore senza aver completato i cinque anni. È quanto emerge dai dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elaborati nel *dossier* Dispersione di Tutto scuola. Un dato che in alcune regioni, come le isole, arriva a quota 35-36 per cento.

Un fenomeno nazionale, che unisce Nord e Sud passando per il centro e le isole. Si passa da regioni più virtuose come l'Umbria e le Marche dove circa l'80 per cento degli studenti termina il quinquennio, a regioni come la Sicilia, la Sardegna e la Campania, dove il dato arriva a poco più del 60 per cento. Un problema che colpisce anche le regioni settentrionali, dove la quota più allarmante si registra in Lombardia, con il 29,8 per cento, seguita dalla Toscana con il 28,4 per cento di ragazzi persi per strada prima del quinto anno.

Quello della dispersione scolastica è un problema che passa inosservato, ma che porta con sé costi sociali, politici ed economici molto alti. Lo sa bene l'Europa che ha inserito tra i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 - il pacchetto decennale per la crescita e il lavoro lanciato dall'Unione europea nel 2010 - quello di ridurre al 10 per cento la quota di *early school leavers*, ossia dei giovani europei tra i 18 e i 24 anni che smettono di studiare dopo la licenza media (o l'equivalente europeo). I ragazzi che lasciano la scuola, spiega l'Unione europea, "sono più soggetti alla disoccupazione, hanno bisogno di più sussidi sociali e sono ad alto rischio di esclusione sociale, con conseguenze sul benessere e la salute. Inoltre, tendono a partecipare meno ai processi democratici".

Nel contesto europeo l'Italia appare ai piani bassi della classifica, con il 17 per cento di *early school leavers* registrati nel 2013. Un dato che posiziona il nostro Paese a pari merito con la Romania. Ben al di sotto della media dei 28 Paesi europei, pari al 12 per cento. E lontanissima dalle prime in classifica, come Slovenia e Croazia, entrambe sotto il 5 per cento.

Il quadro è drammatico anche dal punto di vista economico. Il fatto che 167.000 ragazzi abbandonano la scuola prima del termine del quinquennio vanifica gli sforzi di 12.800 professori. E quindi è come se facesse sprecare 503 milioni di euro all'anno per la fine di ogni ciclo della scuola superiore.

Molti dispersi finiscono inoltre per rientrare nella categoria dei *neet*, i giovani che non studiano e non lavorano (*not in education, employment or training*). L'Istat, nel rapporto Noi Italia 2014, ne ha contati oltre due milioni, circa il 24 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Una quota significativamente superiore a quella media dell'Unione europea (15,9 per cento di inattivi).

Integrazione all'intervento del senatore Di Biagio nella discussione generale del disegno di legge n. 1934

Eppure abbiamo avuto centinaia di migliaia di famiglie in piazza pochi giorni fa - al di là delle valutazioni personali che si vogliono dare alla manifestazione di San Giovanni - che hanno chiesto di essere interpellate, nelle scuole, sulle scelte educative che si delineano per i propri figli. Questa è una richiesta che va ascoltata.

Concludo, Presidente, ribadendo che non siamo contrari ad una riforma che crediamo sia necessaria alla scuola e al Paese. Ma prendiamo atto che il metodo scelto, riducendo i tempi della discussione, ha penalizzato un dibattito che poteva essere costruttivo, e che questo metodo non consente di approfondire le questioni nel merito.

Tuttavia auspico che il Governo voglia ritornare su determinate scelte, per dare una visione più organica della scuola e della sua funzione che possa tenere in debito conto tutti gli attori coinvolti, e consideri le evidenze che il mondo della scuola propone a gran voce. Grazie.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

473ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2015

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-

PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Omissis

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1934) ***Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)***(ore 9,39)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1934, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il presidente della 7ª Commissione permanente, senatore Marcucci, ha riferito sui lavori della Commissione e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare al disegno di legge n. 1934. *(Il senatore Crimi fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. *(I senatori del Gruppo M5S si tolgono la giacca mostrando una fascia nera al braccio e accendono dei lumini votivi).*

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10,12).

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge recante riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio una volta acquisito il parere della Commissione bilancio, sono state ripartite 3 ore e 20 minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà inizio prevedibilmente intorno alle ore 16.

Sospendo quindi la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio.

(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 11,49).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1934 e della questione di fiducia (ore 11,49)

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.9000.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, nel riferire sul dibattito della Commissione, naturalmente prenderò in analisi partita le questioni che sono state sottoposte e poi richiederò al Governo anche la possibile modifica di un punto specifico dell'emendamento su cui ha posto la questione di fiducia.

Tre aspetti voglio sottolineare inizialmente: l'emendamento 1.9000 riproduce - praticamente in maniera uguale, nel senso che cambiano solo questioni di puro *drafting* - l'emendamento 1.1000, che era stato già preso in esame dalla Commissione, la quale aveva condizionato il proprio nulla osta all'accoglimento, *ex* articolo 81 della Costituzione, di una serie di modifiche che erano state proposte in sede di relazione tecnica dal Ministero dell'economia. Com'è noto, in quel caso, trattandosi di un provvedimento collegato alla finanziaria, l'accoglimento era assolutamente rilevante per il prosieguo del provvedimento. L'emendamento 1.9000 ha recepito tutte le condizioni in maniera puntuale, quindi, sotto questo profilo, abbiamo già un secondo requisito d'assoluta conformità al testo che oggi viene portato in Aula (il primo era sostanzialmente identico a quello già visionato dalla Commissione bilancio; per il secondo le modifiche sono consistite nell'accoglimento delle condizioni *ex* articolo 81, proposte dalla Commissione bilancio, su indicazione della relazione tecnica).

La terza questione è le seguente: l'emendamento accoglie integralmente anche altre condizioni *ex* articolo 81 che la Commissione bilancio aveva posto indipendentemente da quelle del Governo. Invece il Governo ha riprodotto il comma 133, sul quale vi era una richiesta di espunzione per mancanza di copertura, completo di una copertura esattamente coerente con quella già prevista dalla relazione tecnica precedente. Il comma 133, quindi, era già presente ed era stato oggetto di una censura da parte della Commissione bilancio per assenza di copertura, ma in questo testo lo ritroviamo coperto, coerentemente - anche nelle quantificazioni - con quanto era stato previsto nella relazione tecnica all'emendamento 1.1000. Pertanto, per quel che ci riguarda, il testo è perfettamente soddisfacente.

Su un punto, il Governo ha fatto poi un'aggiunta: l'ultimo periodo del comma 202, che naturalmente non leggo, ma sintetizzo, perché è stato oggetto di una discussione assai approfondita in sede di Commissione, consente in ciascun esercizio finanziario - e questa è la dizione del testo rilevante per quel che proporrò nel prosieguo - di destinare eventuali risparmi rivenienti dai commi da 94 a 104 della legge, nel corso dell'anno, al fondo *ex* articolo 199. Così com'è, la norma non è coerente con i principi di contabilità: in particolare, si potrebbe prefigurare una sorta di prenotazione *ex ante* di fondi rispetto a quelli precedenti, cosa ovviamente non consentita dalle leggi di contabilità. La questione è stata oggetto di un attento dibattito, nel quale tutti i senatori di maggioranza e di opposizione hanno fatto le proprie osservazioni in materia. Alcune di queste osservazioni vanno nel senso della superabilità del problema di coerenza posto dal comma che ho testé citato; altre, invece, vanno nel senso di una non superabilità di quel testo.

Ricordo, signor Presidente, che sul maxiemendamento di fiducia la Commissione non si esprime sulla base dell'articolo 81 della Costituzione ma per chiedere eventualmente, sulla base di questo dibattito, se il Governo, in punto di assoluto riferimento alle questioni di copertura finanziaria, può riconoscere od accettare (in tutto, in parte o per niente) le osservazioni della Commissione, ed è per questo che riferisco.

Per alcuni colleghi vi è una richiesta di espunzione di questo comma; per altri la richiesta è di mantenimento del medesimo comma. Infine, c'è il riconoscimento, nell'ambito del dibattito, di una specificità del problema posto all'attenzione. L'anno scolastico non è perfettamente coincidente con l'anno del bilancio o con l'anno solare. Quindi, specie nell'attuazione della prima fase di questo provvedimento, ci si può trovare a cavallo dell'anno. È una specificità della scuola che obbliga il Ministero competente a tener conto della circostanza che l'anno scolastico non ha la stessa calendarizzazione dell'anno solare. Pertanto, riconoscendo questa specificità, avanzo un'ulteriore richiesta. Le richieste emerse in Commissione, come già detto, sono tre: l'espunzione del comma 202, il suo totale mantenimento e, infine, limitare questa possibilità soltanto al primo anno e quindi limitare questo problema - il comitato di verifica tecnico-finanziaria viene menzionato due volte in questo comma e la questione verrà poi valutata dai tecnici - esclusivamente al primo anno di riferimento. In questo modo esso non costituisce più la violazione di un principio generale, dal momento che c'è il riconoscimento di una specificità e quindi di una deroga unica, generata da esigenze rarissime se non uniche, che registra un perdurare nel tempo esclusivamente per la fase transitoria o di avviamento del provvedimento, così da evitare che una vicenda del genere possa diventare un precedente che invocato in provvedimenti successivi difficilmente potrebbe essere assoggettato dalla Commissione bilancio alle stesse censure che essa opera normalmente. In questo caso quindi il principio si attuerebbe come deroga generata da una questione specifica, che a monte presenta una specificità particolare dell'anno scolastico, che è diverso dall'anno solare.

Quindi, signor Presidente, ho riferito così le tre posizioni illustrate in Commissione che vanno - ribadisco - dalla totale espunzione del comma 202, al suo totale mantenimento fino alla richiesta di limitazione al solo anno di avviamento delle procedure, con la possibilità concessa di riassegnare gli eventuali risparmi nel medesimo anno al fondo di cui al comma 199.

Osservo che la Commissione - si tratta di un'osservazione ulteriore esplicitata anche durante il dibattito - comprende che la destinazione di quei fondi è sostanzialmente diretta alle nuove assunzioni; avendo però il fondo di cui al comma 199 finalità più generali, siccome si tratta di una norma chiaramente derogatoria al principio generale e chiaramente limitata nel tempo, è giusto che - lo riferisco perché rimanga agli atti del Parlamento - sia anche limitata alla finalità, che è quella prevista per le assunzioni di cui ai commi 94 e seguenti. Questa limitazione delle finalità è garantita dai commi di riferimento, che vanno dal 94 al 104. Non è perfettamente garantita dalla destinazione al fondo di cui al comma 199 e, pertanto, noi lasciamo agli atti che la finalità deve essere anch'essa limitata, una volta riassegnata al fondo di cui al comma 199 nel corso dell'anno, per essere destinata sempre ai commi dal 94 al 104. Mi pare che ciò sia un intendimento specifico di questo provvedimento, ma che noi ribadiamo in Aula perché rimanga come un precedente di assoluta trasparenza all'interno del dibattito che si è svolto. Questo è stato il senso complessivo del dibattito approfonditamente esaminato da ciascuno dei componenti della Commissione.

Faccio un'ultima considerazione di carattere tecnico: la relazione tecnica che è stata presentata a lei, signor Presidente, è assolutamente corretta perché non è quella di cui al maxiemendamento 1.1000. Lo dico perché a un certo punto, erroneamente, per questioni di *drafting*, si faceva riferimento al maxiemendamento 1.1000. No, la relazione fa correttamente riferimento al maxiemendamento 1.9000 posto alla sua attenzione. Qui sono state ricomprese non solo tutte le condizioni, come ho detto all'inizio, ma anche queste due modifiche. Parlo della copertura del comma 133 e l'analisi del comma 209, che sono state puntualmente rintrodotte nella relazione tecnica. Faccio una piccolissima osservazione: per il comma 209 la relazione tecnica si era limitata un po' tautologicamente - lo dico perché sono in presenza del Ministro della pubblica istruzione e devo cercare di esprimermi in maniera più o meno corretta - a riportare il testo, mentre la relazione dovrebbe fare qualche altra cosa.

Chiedo scusa al gentile Ministro se la Commissione bilancio sul Ministero dell'istruzione è piuttosto precisa, come lei vede, ma lei sa che le eccedenze di spesa del suo Ministero esistono e noi, per dovere istituzionale, dobbiamo essere sempre puntuali nel fare le nostre osservazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, *in primis* voglio dire che riconosco il fondamento tecnico dell'osservazione fondamentale che è stata fatta in sede di dibattito in Commissione e che è stata adesso richiamata dal presidente Azzollini.

Il comma 202 del maxiemendamento 1.9000 nella sua prima parte crea semplicemente le condizioni perché si possa sviluppare un'attività di monitoraggio. Il primo periodo del comma 202 non presenta problemi nemmeno per il profilo che riguarda la costituzione di uno strumento tecnico interno al Governo per l'esercizio dell'attività di monitoraggio. Dov'è che il comma 202 si mette in un rapporto di difficile coerenza con la legge di contabilità? Nell'ultimo periodo perché si presta all'osservazione critica che riguarda il fatto che, qualora si determini in sede di consuntivo e non nel corso dell'anno un risparmio, secondo la legge di contabilità naturalmente quel risparmio dovrà essere inserito nel bilancio a legislazione vigente e, quindi, avere destinazione prioritaria per la riduzione dell'indebitamento, salva diversa decisione della legge di stabilità volta a modificare la legislazione vigente che determina il bilancio a legislazione vigente stesso. Quindi, non c'è dubbio che l'ultimo periodo, nel momento in cui si riferisce ad un'attività che potrebbe svilupparsi ogni anno in sede, perché il testo depositato stabilisce che, per ciascun esercizio, si fanno emergere - se emergono - attraverso l'attività di monitoraggio, eventuali risparmi nell'attuazione dei commi da 94 a 104, che si destinano al fondo «La buona scuola», sembra naturalmente implicare che ogni anno (questa è la dizione letterale) si sviluppi questa attività. È chiaro che, a quel punto, una norma generale della legge di contabilità non troverebbe applicazione nello specifico campo dell'istruzione.

L'osservazione della Commissione bilancio è, pertanto, a mio giudizio, da accogliere. Essa, tuttavia, secondo il mio modesto parere, non può spingersi - in ogni caso, questa è la posizione del Governo - fino alla determinazione di ignorare il fatto che siamo in sede di prima applicazione nel 2015 e che i commi da 94 a 104 (quelli riferiti all'utilizzo di una parte molto grande dei fondi recati dal bilancio a legislazione vigente a finanziamento della riforma) implicano un complesso di attività rispetto alle quali abbiamo fatto valutazioni di previsione, ma non sono dati a consuntivo. Quindi, è possibile e sembra ragionevole che si sviluppi, per il solo 2015, un'attività di monitoraggio e che non avvenga

che, ove nella pratica si sia determinato effettivamente un risparmio, questi fondi vengano sottratti - mi esprimo ora in maniera atecnica, ma solo per farmi capire da coloro che non usano il linguaggio "esoterico" delle Commissioni di bilancio - alla destinazione della scuola per essere impiegati per altre finalità previste dal bilancio. Negli anni successivi non ci sarà bisogno di questa norma, perché ben potrà il Ministero dell'istruzione, in sede di definizione della legge di stabilità, che presto diventerà soltanto la prima parte del disegno di legge di bilancio (che, come sappiamo, sarà unitario in base alla legge rafforzata), far valere nella definizione della legge di stabilità questa sua iniziativa, volta a mantenere presso l'istruzione, se lo riterrà, le risorse che avrà ricavato in termini di risparmio.

Per questa ragione, signor Presidente, il Governo accoglie una delle proposte che il presidente Azzollini ha detto provenire dal dibattito svolto in Commissione. Signor Presidente, se mi segue un attimo, do conto della proposta. L'ultimo periodo del comma 202 del maxiemendamento recita: «ai commi da 94 a 104, accertati in ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (...)». Noi accettiamo la proposta avanzata dal Presidente della Commissione bilancio, a nome di una parte importante della Commissione stessa, modificando il testo nel seguente modo: «accertati nell'esercizio finanziario 2015 (...)». Nelle altre parti di questo comma non c'è bisogno di introdurre modifiche, perché - ripeto - in questo modo l'attività di monitoraggio si svilupperà tutti gli anni, se si riterrà di volerla sviluppare in seno al Governo, ma la possibilità di ricorrere ad una procedura in parte "derogatoria" della legge di contabilità, come è stato detto, varrà soltanto per il 2015, in considerazione del fatto che esso è l'anno di partenza di questa complessa attività amministrativa prevista dai commi da 94 a 104.

In questo senso il Governo accetta di modificare il testo su cui pone la fiducia, secondo le richieste avanzate dal presidente Azzollini.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, questa soluzione corrisponde a quanto è stato rappresentato nella Commissione bilancio e da lei?

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Corrisponde perfettamente, signor Presidente, perché è vero che la prima parte del comma non è mai stata presa in considerazione. Quindi è corretto ciò che è stato esposto dal Governo e siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Quindi, al comma 202, dell'articolo 1 del maxiemendamento, le parole «accertati in ciascun esercizio finanziario» sono sostituite dalle parole «accertati nell'esercizio finanziario 2015».

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Sì, Presidente.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo anche per un richiamo al Regolamento, anche se si tratta più di un richiamo *de iure condendo* che non un richiamo al Regolamento vigente. Come ella avrà intuito, signor Presidente, e come avranno intuito anche i colleghi, il piccolo ritardo con cui la Commissione bilancio si è presentata in Assemblea è il portato di una lunga discussione, com'è stato puntualmente riferito sia dal Presidente che dal ministro Morando, che ringrazio entrambi per la puntualità e l'approfondimento che hanno consentito sull'argomento.

Quello che non abbiamo compreso e che continuiamo a non comprendere è perché il Governo voglia creare un *vulnus* alla legge di contabilità, che potrebbe poi generare effetti emulativi e portare anche in altre occasioni a richieste di deroga, quando la stessa legge di contabilità offre al Governo e al Parlamento che ne controlla le iniziative, attraverso l'assestamento, le variazioni e le normative, la possibilità di mantenere l'obbiettivo prefissato, che è quello di poter utilizzare, per le stesse destinazioni, somme eventualmente non utilizzate. In questo debbo dire che c'è un minimo di latente confessione del fatto che alcune previsioni del disegno di legge in esame potrebbero non attuarsi nell'immediato, al di là dei proclami. Quest'ultimo è però un aspetto politico, che potremo sottolineare in altra sede. Ciò che non si comprende è come mai si voglia creare un *vulnus* alla legge di contabilità, pur avendo gli strumenti, nell'ambito della stessa legge, per raggiungere il medesimo obiettivo.

Per questo motivo, come ha puntualmente riferito il presidente Azzollini, abbiamo chiesto l'eliminazione dell'intero secondo periodo del comma 202, dell'articolo 1 del maxiemendamento, per

il mantenimento di una normativa che finora ha funzionato a presidio dei conti pubblici. Non che le precisazioni qui offerte non siano un ulteriore riguardo contro questa eventualità, ma sicuramente aprono un varco. Questo è quello che abbiamo chiesto e ciò mi dà il destro, signor Presidente, per chiederle di esaminare con attenzione, dal punto di vista regolamentare, i rapporti tra gli emendamenti su cui viene posta la questione di fiducia e i pareri della Commissione bilancio.

Sappiamo benissimo che il Regolamento prevede che la Commissione bilancio non debba esprimere alcun rilievo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui maxiemendamenti presentati su cui viene posta la questione di fiducia. È però vero che l'abuso di questa prassi, sin dal 2005, ha suscitato l'attenzione del Parlamento e - per prassi, non per modifica regolamentare - dal 2005 ad oggi si è presa la sana abitudine di sottoporre il maxiemendamento su cui viene posta la fiducia alla valutazione della Commissione bilancio, perché esprima un parere e non perché eserciti le sue facoltà istituzionali di eventuale censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Orbene, credo che vada considerato l'ulteriore continuo ricorso al voto di fiducia con presentazione di un maxiemendamento, che, come in questo caso, registra al 99 per cento l'adesione a quanto già esaminato dalla Commissione bilancio, quando aveva i poteri di intervenire con la censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per una piccola percentuale del testo, però, che è oggetto della nostra discussione, la Commissione bilancio non ha potuto esercitare questo potere, quindi, si rimane su un parere che il Governo può anche disattendere. Ringrazio il Governo anche per averlo in parte accolto; non ha accolto la nostra richiesta di totale eliminazione del secondo periodo, ma ha accolto la proposta di mediazione, come sempre saggiamente avanzata dal Presidente della Commissione.

Adesso mi rivolgo a lei, Presidente, perché alla prassi instaurata nel 2005 si possa fare - anche se *in limine mortis* di questo Senato - un ulteriore avanzamento, un ulteriore consolidamento attraverso una modifica regolamentare che stabilisca che comunque anche i maxiemendamenti sui quali si pone la questione di fiducia siano interamente sottoposti alla valutazione della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione. Infatti, diversamente, perderemmo il controllo della valutazione ai sensi dello stesso articolo 81, perché ogni maxiemendamento - e chiedo scusa se magari, nell'esprimere i miei concetti, mi ripeto in qualche passaggio - su cui poi il Governo pone la questione di fiducia non è censurabile ai sensi di quell'articolo. A chi rimane la censura *ex* articolo 81 di questi testi? Al solo Capo dello Stato? Direi di più: non solo al Capo dello Stato, perché il maxiemendamento presentato, essendo modificativo del testo approvato alla Camera, ritornerà alla Camera che, secondo il suo Regolamento, potrà esercitare le censure *ex* articolo 81. Il Senato è allora privo di questa facoltà, che invece ha la Camera. Ora, mantenendosi ancora il regime del bicameralismo perfetto - per qualche settimana o per qualche mese, o forse per uno o due anni - questa è comunque una distonia che mi sento di dover rilevare, quindi le chiedo un intervento perché venga corretta.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa sua esigenza e, nel quadro delle proposte di modifica regolamentari, la valuterà.

BONFRISCO *(CRi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CRi)*. Signor Presidente, come avrà potuto notare, il tema ha aperto uno scenario importante e una discussione altrettanto approfondita.

Come sempre, ringrazio il vice ministro Morando per la sua proverbiale correttezza e per la capacità che ha avuto di collaborare con la Commissione bilancio per trovare un'ipotetica soluzione. È una soluzione che ha condiviso la maggioranza della Commissione, mentre, per quanto riguarda le opposizioni, la richiesta avanzata in Commissione era di una totale espunzione di quest'ultima parte del comma 202, che rappresenta, a nostro modo di vedere, una sorta di elusione (al pari di quella fiscale) della legge di stabilità. L'ha descritta così il collega Del Barba, con una definizione che io considero perfetta, ed è lo stesso collega Del Barba a proporre poi una soluzione di mediazione, che è quella che il Governo mi pare abbia già intenzione di accettare - così come ha comunicato anche a lei, signor Presidente - ma che per noi non è sufficientemente garante o garantista di quella correttezza del bilancio di cui, pur nel linguaggio esoterico, vice ministro Morando, le Commissioni bilancio tengono in conto per il fatto che il bilancio dello Stato non è una cabala e noi abbiamo la necessità di garantire, appunto, che tutti gli eventuali risparmi di tutti i Ministeri, di tutte le voci di spesa di cui è composto il bilancio dello Stato - per la garanzia massima che abbiamo dato nella

modifica costituzionale dell'articolo 81 e in quel patto che abbiamo garantito all'Europa rispetto a quei limiti che dobbiamo assolutamente rispettare - vadano tutti ad abbattere o a diminuire l'indebitamento dello Stato italiano.

Ci saranno dei risparmi in virtù del fatto che probabilmente, come già dicevamo ieri, signor Presidente - io mi sono permessa di segnalarlo nel mio intervento, soprattutto in quello sulle pregiudiziali di costituzionalità - c'è un contenzioso che è garantito da questa cattiva legge che si fregia del nome di «buona scuola», e quel contenzioso impedirà al Governo di applicare e realizzare a pieno tutto ciò che è previsto in questo maxiemendamento di 209 commi, che riscrive sostanzialmente la legge e quel poco di lavoro che la Commissione pubblica istruzione aveva potuto fare.

Nel riscrivere questo testo, evidentemente il Governo sa già che non potrà fare quello che ha scritto o quello che va raccontando di voler fare e, a parte il problema del contenzioso - che pure è un tema che ricorre e che io mi permetterò di riprendere successivamente, in quei commi da 94 a 104 di questo maxiemendamento, dove si dispiega tutta l'azione della stabilizzazione di quella parte di precari che si vuole stabilizzare - il fatto che quei risparmi non siano saldamente legati alla stabilizzazione stessa di altri precari, ma che invece vadano ad un generico fondo per le attività istituzionali e generali è quanto mai sospetto e ci riempie di preoccupazione. *(Applausi della senatrice Bignami).* Già in passato, infatti, come ha detto il senatore D'Alì poco fa, abbiamo visto che risparmi, scritti come sono stati scritti quelli previsti dal Governo nel suo maxiemendamento - signor Presidente, vorrei farle notare questo dettaglio - si dispiegano per tutta la durata della legge di stabilità, quindi da qui al 2018, ma nella proiezione del bilancio dello Stato, trattandosi di assunzioni e quindi di un oggetto dell'attività di bilancio quanto mai definitivo e stabile, sono proiettati almeno al 2025.

Il Governo voleva forse dire che gli eventuali risparmi da qui al 2025 sarebbero stati tutti destinati poi ad un fondo per le attività istituzionali e generali? E perché non, invece, a quei docenti o a quell'edilizia scolastica che sono le due vere grandi sofferenze di questa scuola? La domanda quindi suscita in noi particolari inquietudini, perché assistiamo al tentativo di dirottare risorse, che dovrebbero essere destinate al funzionamento della parte più istituzionale ed importante, cioè ai docenti ed al personale della scuola, a chissà quali altre attività. Io non ho nulla da dire, devo solo avere la certezza di conoscere quali sono le attività cui questo eventuale risparmio verrà destinato. Sarebbe più corretto, dal momento che voi stessi prevedete - non già, signora Ministro, per colpa delle opposizioni che hanno ritardato di tre giorni il vostro lavoro - che probabilmente o quasi certamente voi non riuscirete ad applicare questa legge. *(Applausi dei senatori Bignami, Campanella e Liuzzi).*

Non ce la farete ad applicare questa legge, ma non per colpa delle opposizioni. Mi permetto, con la sua autorizzazione, signor Presidente, una piccola digressione di merito, oltre che sull'analisi di bilancio che abbiamo fatto questa mattina: questo testo, da quella legge molto importante che doveva essere, si è trasformata in un brutto pasticcio che vi ha fatto litigare con mezzo Paese, ma soprattutto vi ha fatto litigare con la democrazia di questo Paese, perché ogni dibattito e ogni ulteriore approfondimento su questo testo sono stati negati, tranne che alla direzione del Partito Democratico! *(Applausi dei senatori Liuzzi, Bignami, Campanella, Giarrusso e Malan).* Una volta trovata lì la soluzione, signora Ministro, allora si può anche passare sopra ed oltre il Senato, la Camera dei deputati e tutti quegli organi democratici dove risiede la rappresentanza dei cittadini interessati al sistema scolastico, che sono tutti, dalle famiglie ai docenti al personale. Soprattutto, però, il funzionamento della cosiddetta buona scuola, è stato oggetto di un dibattito e di un approfondimento esclusivo del Partito Democratico.

Torno alle questioni che mi interessano maggiormente, che sono riferite all'*unicum*. Io non ho mai visto una norma scritta così in un maxiemendamento del Governo e non ho mai nemmeno visto una relazione tecnica che ripete pedissequamente ciò che il Governo ha scritto nel suo maxiemendamento. Mi domando quindi quale analisi vera e seria ha potuto fare la Ragioneria dello Stato su questi 209 commi. Io non voglio mettere in dubbio nulla; dico solo che mi sembra che lo stesso metodo dalla direzione del PD, che scavalca le Aule del Parlamento italiano, si stia seguendo anche nella relazione con la Ragioneria dello Stato, evidentemente obbligata e costretta a copiare integralmente il maxiemendamento del Governo.

Mi chiedo, piuttosto, se non sarebbe stato meglio destinare questi eventuali risparmi a quel fondo per il contenzioso al quale avete assegnato solo 10 milioni, dove invece vi serviranno tanti milioni di euro. *(Applausi dei senatori Bignami e Campanella)*. Allo Stato italiano serviranno molti milioni di euro, come già abbiamo avuto modo di notare su altre vicende e questioni assai recenti, rispetto alle quali tutte le proiezioni e le innovazioni legislative vengono poi puntualmente censurate dalla magistratura.

Tuttavia, in questo caso il tema della magistratura contabile ci riguarda da vicino. Noi non intendiamo assumerci la responsabilità che gli eventuali risparmi non vadano alla diminuzione e all'abbattimento dell'indebitamento dello Stato italiano. Inoltre, ricordo soprattutto al vice ministro Morando (che la ricorderà bene, come la ricordo io) che la norma sulle pensioni degli insegnanti non ha tenuto conto dell'anno scolastico, ma si è ispirata all'anno solare, che vale per tutti. Solo in questo caso voi riconoscete una specificità al settore della scuola che non abbiamo mai riconosciuto, perché quand'è stato il momento d'intervenire sul regime fiscale, non ci sono state ragioni. Nonostante le nostre proposte, nessuno ha voluto tenere in considerazione il fatto che le pensioni di quegli insegnanti partivano in giorni e mesi diversi, perché il loro anno di servizio è diverso dall'anno solare.

Concludo ricordando a tutti noi che spero venga accolta la proposta del senatore D'Alì, con tutta la sua importanza e serietà e propongo a lei, signor Presidente, di attivare il Senato per una propria risoluzione, in omaggio a una legge rafforzata come quella di contabilità, per la quale, come anche si è potuto notare in questo caso, il parere della Commissione bilancio deve essere, a garanzia dei cittadini italiani e dei loro conti pubblici, un parere rafforzato. *(Applausi dal Gruppo CRi e dei senatori Di Maggio e Bignami)*.

FERRARA Mario *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Signor Presidente, mi permetta di ringraziare il senatore Azzollini, perché, nello sforzo di trovare una soluzione, ha fatto riferimento a una proposta che facevo io tra il serio e il faceto, quella cioè di prendere in considerazione il bilancio infrannuale. Una certa esperienza mi faceva ricordare che l'esempio tipico di bilancio infrannuale è quello delle squadre di calcio, che va da giugno a giugno, e anche quello della scuola può presentare questa eccezionalità.

Tuttavia, l'aver cercato una soluzione non solleva quest'Aula né, se me lo permette, signor Presidente, principalmente la Presidenza del Senato dal fatto che noi si sottolinei come si stia prendendo una decisione che appartiene al potere del Presidente. Ne consegue, dunque, un'assunzione di responsabilità, perché il Presidente dirige i lavori e giudica sulla ricevibilità dei testi, come afferma la seconda proposizione dell'articolo 8 del Regolamento del Senato.

Vi è però un altro punto al quale faccio riferimento. Visto che il Regolamento del Senato discende dalla Costituzione, a questo punto bisogna prendere in considerazione l'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che afferma che la legge di contabilità è una legge di sistema. Quindi è una legge che non può essere cambiata se non con la maggioranza assoluta e non può essere cambiata, ad esempio, con la legge di stabilità. Per assurdo, in questo caso, stiamo facendo in modo che lavorando su una legge che riguarda un comparto (cioè il Ministero della pubblica istituzione, quindi una legge relativa alla pubblica istruzione), stiamo vagliando la possibilità di gestire il bilancio della pubblica istruzione, il che, di fatto, è negato dalla Costituzione.

Esiste soltanto un altro precedente nel sistema ed è quello che tra gli addetti ai lavori viene chiamato il "tesoretto" del Ministero della difesa. Il Ministero della difesa, infatti, ha un tesoretto che discende dalla copertura perenne della spesa per il personale. Nel momento in cui quelle risorse non vengono utilizzate per tale copertura, vengono utilizzate per altro. In questo modo noi stiamo costruendo, per il comparto della pubblica istruzione, un altro tesoretto. Ma mentre per il Ministero della difesa ci sono motivi che ineriscono alla sicurezza e alla difesa, per il comparto della pubblica istruzione ciò non sembra sussistere.

A questo punto, quindi, chiedo il suo intervento, signor Presidente, perché è vero che abbiamo introdotto, non nel regolamento e per prassi, la comunicazione del Presidente della Commissione bilancio che si realizza dopo una discussione in Commissione che, proprio perché non prevista dal Regolamento, non è neanche resocontata, ma visto che tale comunicazione trasferisce all'Aula un dibattito del genere mi è d'obbligo sollecitare il Presidente perché, a questo punto, faccia attenzione perché giudicando sulla ricevibilità del testo, giudica - a mio modesto avviso - sulla ricevibilità di un testo incostituzionale che contiene una norma che viene costruita in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 relativamente alla costruzione del bilancio dello Stato e, in questo caso, del bilancio che si consustanzierà senza limite del Ministero dell'istruzione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha qualcosa da aggiungere a proposito delle osservazioni del senatore Ferrara?

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per rispondere al senatore Ferrara, che ha invitato la Presidenza ad assumere una posizione in merito, dico che controllando il comma 199 ci si accorge che stiamo parlando di uno stanziamento che, per il 2015, è pari a 83.000 euro. Questa è l'entità della somma di cui stiamo discutendo.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Si tratta di un incremento.

FERRARA Mario *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Su una base di risparmio di tre miliardi, può essere anche un miliardo di euro.

PRESIDENTE. In ogni caso, la Presidenza, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo in tema di fiducia, non può che prendere atto di ciò che l'Esecutivo ha rappresentato sulla base delle modifiche condivise da parte della Commissione bilancio e apportate al testo.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, sembrava che mi avesse letto nel pensiero quando ha chiesto al Governo se avesse qualcosa da dire. Francamente io chiedo, signor Presidente, alla Ministra dell'istruzione - se ancora noi abbiamo un Ministro - se ha qualcosa da dire, perché fino ad oggi non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di ascoltare la sua replica. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice Mussini)*.

Eppure ieri c'è stato un dibattito durato fino alle ore 23 e non abbiamo avuto l'onore di avere la Ministra, che è anche una senatrice e avrebbe avuto il dovere istituzionale di essere presente per ascoltare tutto ciò che i senatori dicevano su questo disegno di legge.

Sulla questione posta dalla relazione del presidente Azzollini, la Ministra dovrebbe dire molte cose. Qui ci avete accusato di impedire che potessero esserci le assunzioni e oggi, in quel comma 202, emerge ancora una volta l'evidenza che era una bugia, perché si sta già prevedendo che quelle assunzioni in parte non si faranno e quindi i risparmi confluiranno nel famoso fondo.

Signor Presidente, lei dovrebbe garantire il rispetto per tutti noi. Si è fatta una forzatura e, si è voluta porre la fiducia; come al solito si fanno le forzature sulle leggi di contabilità e su questioni che non sono generiche dal punto di visto tecnico, per quanto riguarda il rispetto della legge di contabilità e le procedure strane sulla fiducia e quindi sui maxiemendamenti, ma entrano nel cuore del provvedimento.

Quindi, noi chiediamo ancora una volta che la Ministra finalmente si degni di farci sentire la sua opinione, se davvero ha lavorato su questo schifo di provvedimento! Noi, signor Presidente, non ci stiamo più a farci trattare in questo modo, tanto più che si sta facendo un danno enorme al mondo della scuola! *(I senatori dei Gruppi Misto-SEL, Misto-MovX e Misto-ILC si tolgono le giacche esibendo magliette bianche recanti* slogan*, danno fiato a fischietti e agitano campanelli. Applausi dei Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a requisire i fischietti e le magliette.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Non è assolutamente più tollerabile che il Senato sia stato praticamente cancellato, signor Presidente, per cui noi non possiamo esprimere il parere sull'articolo 81 della Costituzione e non possiamo avere l'onore di ascoltare la Ministra.

Questa è la situazione cui ci avete ridotto. La Ministra non lo sa che avevate promesso il dialogo agli insegnanti e al mondo della scuola. Questa è la situazione che avete creato. La scuola ha bisogno di essere ascoltata, di capire quali sono le esigenze. La Ministra non ha neanche il coraggio di dire una parola. È una vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, se non si pone termine a questa gazzarra, dovrò sospendere la seduta.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Mussini.
Senatrice Mussini, lei però non può intervenire indossando una maglietta recante quelle frasi. La invito pertanto a togliersela.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vuole forse che mi spogli? Vogliamo fare uno *striptease* in classe? Oggi questo è il mio vestito.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, non le ho certo chiesto di spogliarsi; semmai potrei chiederle di rivestirsi o di indossare una giacca. In ogni caso, poichè sulla sua maglietta è scritto «Diritto allo studio» essa non reca offesa.
Ha dunque facoltà di intervenire. Invito però nuovamente i senatori Questori a requisire le magliette.

VOCI DAI GRUPPI M5S e LN-AUT: Censura! Censura!

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, capisco che la marca di questa maglietta in quest'Aula non abbia una grande cittadinanza, ma mi piacerebbe che da casa si potesse vedere il fattore "*fashion*" che qualcuno cerca di portare qui dentro. In ogni caso, i cittadini mi sentiranno.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, evidentemente non è un problema di marca.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Sulla scuola in quest'Aula ne abbiamo sentite tante. La cosa che più fa male, e che già nasceva con la definizione di buona scuola, è che il messaggio che qui si vuole far passare e consacrare è il messaggio che si è costruito negli anni. *(I senatori del Gruppo M5S si tolgono la giacca mostrando una fascia nera al braccio e accendono dei lumini votivi)*.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Presidente, non posso parlare così: chiedo che mi venga restituito il mio tempo...

PRESIDENTE. Evidentemente devo pensare che qualcuno non vuole partecipare al voto di fiducia, perché, se continua così, queste saranno le conseguenze. *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli recanti la scritta: «Bocciato Pinocchio Renzi»).*

SANTANGELO *(M5S).* Lei fa schifo, Grasso! State facendo delle porcate!

AIROLA *(M5S)*. Vergognatevi!

PRESIDENTE. Io sono qua per far parlare la senatrice Mussini: senatore Airola, se lei lo impedisce la richiamo all'ordine e non è la prima volta, ma non sarà nemmeno l'ultima.

AIROLA *(M5S)*. Io la richiamo al Regolamento!

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Allora parlo verso le telecamere, visto che non c'è il video.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, si deve rivolgere alla Presidenza, la prego di iniziare a parlare.

MOLINARI *(Misto)*. Non sia scorretto, Presidente!

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Presidente, non c'è il video.

PRESIDENTE. Come sa benissimo, se mi fa intervenire, quando parlo io questo succede automaticamente. *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono fogli bianchi. Diverse palline di carta vengono lanciate al centro dell'emiciclo).*

MOLINARI *(Misto)*. Non faccia il furbo!

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Ma se lei mi lascia parlare, io parlo.

PRESIDENTE. Parli.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Bene: quindi l'idea della scuola buona, che è quella di Renzi e del Partito Democratico, è a fronte di quella che evidentemente è cattiva: e così, avete schiaffeggiato contemporaneamente circa 800.000 lavoratori della scuola, più tutti gli annessi e connessi, più tutti coloro che nel tempo hanno collaborato per far sì che la scuola, nonostante tutto, continuasse a fare il suo mestiere ed il suo dovere. Di questo, il mondo della scuola vi ringrazierà, uno per uno, perché questa è una responsabilità individuale.

Ho sentito parlare di tante cose, come l'abbandono scolastico, l'incapacità di inserirsi nel mondo del lavoro, ma c'è un piccolo problema: qui nessuno affronta le ragioni vere e profonde dell'abbandono scolastico e bisogna sempre trovare un capro espiatorio. Naturalmente, se c'è abbandono scolastico, il problema è della scuola, che non riesce a tenere i ragazzi a scuola; non ci si pone il problema che le famiglie in realtà abbiano sempre maggiori difficoltà economiche né che in classi da 30 a 32 studenti il 70 per cento siano stranieri, cosa che certo non costituisce una loro colpa, perché lo sono e basta, proprio perché vengono in Italia e hanno bisogno di essere aiutati, se li accogliamo nelle nostre scuole. Non ci si pone il problema che in classi di 31-34 studenti non c'è la possibilità di curarli tutti. No: diciamo di ridurre il numero degli studenti per classe per finta, poi accusiamo la scuola dell'abbandono scolastico.

L'incapacità di inserirsi nel mondo del lavoro non è un problema della scuola, perché i nostri studenti vanno all'estero, dove li prendono tutti - laureati o diplomati - a braccia aperte. Il problema allora non è della scuola, ma del mondo del lavoro, che non è nelle condizioni di prendere i nostri studenti: è inutile, senatrice Giannini, che lei faccia gesti di sconforto, perché è così e la verità è questa. Il mondo del lavoro oggi è in crisi; il famoso mondo dell'impresa non ha investito in innovazione, ma le industrie-cacciavite hanno bisogno di cacciaviti, non di studenti preparati e pensanti. *(Applausi del senatore Molinari e dal Gruppo M5S).*

Anche qui, sfatiamo questo tema che ho sentito espresso nei toni veramente più melensi e ridicoli: la valutazione dei docenti. I docenti non hanno paura di essere valutati, ma certamente i politici sì, e infatti si costruiscono una legge elettorale nella quale evitano accuratamente la preferenza, perché sanno che un elettore, nel momento in cui dovesse andare a scrivere il loro nome su quella scheda, si preoccuperebbe di fare una valutazione. Dobbiamo allora trovare i modi per dipingere il docente come un soggetto che, pur valutando, non vuole essere valutato, perché sono i politici che vogliono valutare, ma non essere valutati. E allora truccano la legge elettorale, la truccano perché è anticostituzionale, lo sappiamo tutti. Viene truccata perché i signori qui presenti sanno che non prenderebbero neanche i voti del loro vicino. Neanche il loro vicino metterebbe il loro nome sulla scheda *(Applausi dei senatori Bignami e Campanella)* e quindi devono avere un capo che li inserisca opportunamente là dove verranno eletti contro la volontà degli elettori.

Un epilogo terrificante quello di stamattina, che segna la verità su questo disegno di legge. Questo disegno di legge si pone esclusivamente problemi di un'organizzazione che mira al risparmio. Questa è la verità che va detta. Sulla scuola non ci sono investimenti. C'è una ridicola partita di giro che prevede già ulteriori risparmi. È questa la verità. Non scendiamo nei dettagli perché comunque la stampa rimanderà sempre questa immagine finta, vergognosa, triste e squallida di un Governo che investe dei soldi non dicendo invece tutto quello che questo Governo ha tolto alla scuola. *(Applausi dei senatori Bignami e Campanella).*

Ho sentito esprimere in quest'Aula, da chi questo disegno di legge l'ha scritta, grande rammarico perché non si parla degli studenti. Ma chi ne doveva parlare? Noi non abbiamo potuto toccare palla in questo disegno di legge. Chi ne doveva parlare? Voi! Ne dovevate parlare voi degli studenti. L'avete scritto voi il provvedimento e voi li avete esclusi punto per punto. Non c'è pedagogia, non c'è didattica, ci sono un mucchio di panzane, di storie. Nella migliore delle ipotesi le cose migliori presenti in questo disegno di legge sono quelle che la scuola fa già e le fa grazie al volontariato degli insegnanti *(Applausi dei senatori Bignami, Campanella, Molinari, Montevecchio, Simeoni e Vacciano)* che si mettono lì e le cose le fanno. Insegnanti che invece vengono schiaffeggiati in questo modo dalla cattiva scuola di ieri e dalla trionfale buona scuola di oggi.

È una squallida prova di imperizia legislativa. Sono settimane, forse mesi che chiedo chi ha scritto questo disegno di legge. Voglio sapere se l'ha scritto la ministro Giannini o qualcun altro perché da insegnante gli vorrei dire: «Torna a scuola». E, come ci illustrava ieri anche il collega Malan, non solo a scuola di italiano ma, cosa ancora più grave, a scuola per imparare un minimo di coerenza sintattica. Un *drafting* legislativo pessimo denunciato qui dentro da tutti, un pasticcio infernale, scritto e riscritto e nelle riscritture peggiorato ancora. *(Commenti della senatrice Moronese).*

Ebbene, tutto ciò cosa produrrà? Il caos, perché a settembre ci sarà il caos. La scuola è già abbastanza fragile e quando ho sentito il presidente Renzi dire che la scuola non ha bisogno di risorse ma di altro, ho pregato Dio che si dimenticassero tutti della scuola. Dimenticatevene, per favore *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Campanella, Molinari, Simeoni e Vacciano)*, lasciatela stare, lasciatela andare avanti così, con la buona volontà delle persone che vi lavorano. Lasciatela stare la scuola, perché la cosa migliore che potete fare è non metterci le zampe: zampe violente, zampe incapaci e prive di capacità di ascolto. Quelle zampe tenetele qui dentro. Fatevi le altre cose. Organizzatevi, avete tanto da fare: le banche, i falsi in bilancio. Avete tantissime cose da fare. La mattina vi alzate e vi preoccupate di queste cose e la scuola la lasciate stare.

Per favore dimenticatevela, lasciate che la scuola faccia la scuola, perché voi siete incapaci *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Campanella, Molinari, Simeoni e Vacciano)*, non sapete cosa vuol dire istruzione. Voi non avete un'idea di cosa sia l'istruzione. È stata una prova continua. Se la Commissione fosse stata una classe, se quello che è successo in Commissione istruzione fosse successo in una qualunque Aula scolastica ci sarebbe stato il disgusto di tutti, *in primis* dei presenti in quell'Aula. Infatti, una tale incapacità di ascolto a scuola io non l'ho mai vista. Nella scuola ci sono correttivi reciproci, c'è gente che si parla, ci sono scontri e poi si arriva ad una sintesi che purtroppo spesso è più condizionata dal mondo esterno che dalla capacità della scuola.

Siamo stati schiaffeggiati tutti. Ci saranno ricorsi, come giustamente ha detto la senatrice Bonfrisco. Ci saranno ricorsi su tutto e partiranno per primi quelli che utilizzeranno la sentenza della Corte europea. Si aprirà un contenzioso infinito tra questi poveri dirigenti scolastici che non sanno cosa gli arriva sulla testa. Gli arriva sulla testa la responsabilità di fare le nozze con i fichi secchi e di prendere in mano un bastone e di guardarsi intorno per cercare qualcuno a cui far fare le cose per cui non hanno i soldi. Questa è la verità. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Campanella, Molinari e Vacciano).*Non li avranno. Dovranno trovare un povero Cristo che dovrà andare a fare il corso di italiano a quei 70 studenti che non sanno neanche parlare italiano e che saranno arrivati. Dovranno trovare un altro povero Cristo e convincerlo ad andare ad accompagnare in bagno il disabile perché comunque il personale ATA l'avete già tagliato nella legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Campanella, Molinari e Vacciano).*I tagli li avete già fatti. Io vi avviso di una cosa.

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Non sarà una conclusione. *(Applausi dei senatori Bignami e Campanella)*.

Gli insegnanti in tutta Italia sono quelli che assommano i peggiori stipendi e i più alti titoli di studio. Quindi, attenzione perché gli insegnanti non sono cretini. A settembre li ritroverete tutti e nelle urne elettorali li ritroverete tutti e vi vergognerete. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami, Campanella, Molinari e Vacciano).*

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1934 e della questione di fiducia (ore 12,51)

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Credo che sarebbe opportuno riunire la Conferenza dei Capigruppo. Si stanno manifestando alcuni aspetti procedurali molto gravi. È un provvedimento atteso dal Paese. Credo che anche la maggioranza abbia ragione di lavorare in maniera serena, perché qui dentro c'è una confusione su specificità, fondo speciale, sul fatto se sia legittimo agire così e per i dubbi che sono stati avanzati. Stiamo parlando della scuola e per fare le assunzioni bisogna farle davvero con coperture e garanzie. Credo che un momento di ordine nei nostri lavori con una Conferenza dei Capigruppo, che rifletta su queste cose, sarebbe opportuno. Mi permetto quindi di proporla a nome del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, come lei sa la questione di fiducia assorbe qualsiasi altra questione. Quando avremo concluso con la questione di fiducia, la sua richiesta potrà essere oggetto di valutazione.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Vorrei ringraziare i rappresentanti del Governo che potrebbero aggiornarci sulle indagini relativamente alla faccenda dei voti che sono andati a chiedere ai *boss* di Brancaccio. Il sottosegretario Faraone ce lo potrebbe raccontare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Queste sono le persone ispiratrici di questo disegno di legge, perché bisogna sempre ricordarle.

Ieri ho iniziato a spiegare il problema di questo disegno di legge. Io ho uno studio e la porta aperta. Se qualcuno di voi ha intenzione di venire a contestare le affermazioni fatte dal nostro Gruppo dati alla mano, noi siamo disponibili perché finora non abbiamo visto niente. Abbiamo sentito chiacchiere, ma nei fatti non abbiamo visto nulla.

Andiamo avanti. Prima di parlare, ancora una volta, della fiducia che avete deciso di mettere, procediamo con il maxiemendamento che ha trasformato l'emendamento dei relatori. Pur di mantenere la vostra finta promessa dei 100.000 posti di lavoro, vi siete inventati delle finte assunzioni. Le assunzioni giuridiche. Questa è bellissima. Cosa vuole dire assunzione giuridica? Ti assumo, nel senso che ti do, un posto, ma non ti pago e non ti faccio neanche lavorare perché ci sono dei vincitori di concorso 2012 che o vengono assunti entro tre anni oppure decadono. Allora, qualcosa si dovrà a queste persone alle quali è stato detto che visto che hanno vinto un concorso c'è una cattedra. Mi invento una finta assunzione. Questi sono gli idonei vincitori di concorso che volete salvaguardare con questa finta. Allora, a questo punto, potreste risolvere il problema della disoccupazione in Italia: assumiamo tutti nel bilancio dello Stato giuridicamente così porterete la disoccupazione a zero. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché non ci avete ancora pensato? L'avrei fatto: tutti assunti senza soldi. Così la disoccupazione va a zero.

Ma non è finita. Vi siete inventati il *bonus* per i professori: 500 euro all'anno, che non fanno parte della retribuzione. Che cosa dovrebbe fare il professore con questi 500 euro? Nell'ordine, dovrebbe andare al cinema, andare nei musei, partecipare a dei *master* e comprare dei libri. Con 500 euro in un anno? Dei *master*? Ma quali? I *master* gratuiti, quelli che si fanno via Internet. Quando mai abbiamo visto un *master* serio costare questa cifra? Mai. Parliamo anche della possibilità di entrare in un museo. L'ingresso al museo è un servizio che è già istituito e, quindi, non c'è bisogno di far pagare un biglietto all'insegnante. Se voglio mandare un insegnante al museo, gli do una tesserina che lui esibisce ed entra. Il servizio - ripeto - è già istituito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Egli diventa solo un fruitore. Lo stesso vale per l'ingresso al cinema, alle mostre e a qualunque evento culturale già costituito. Voi, però, non volete dare i soldi in tasca all'insegnante, ma volete darglieli in modo che escano subito.

C'è anche la questione dei libri. Conoscete la faccenda dell'editoria scolastica? Esiste il concetto di "informatore del libro", cioè di colui che si presenta e dice al preside, al dirigente scolastico e al collegio docenti di comprare determinati libri, così gli darà un *computer*, esattamente come avviene con i rappresentanti del farmaco. Stipulate delle convenzioni con questa gente e vi fate dare libri fuori edizione ad un prezzo praticamente simbolico. Ogni insegnante ne potrebbe portare a casa una carrettata. Invece no: voi li dovete mandare in libreria e far pagare i libri a prezzo pieno. Geniale, naturalmente.

Parliamo ora della scuola, visto che della scuola non sapete niente. Voi sapete che i dirigenti scolastici sono così disperati da essersi inventati le ore di 50 o 55 minuti. Non lo sapete, vero? Le famose 18 ore curriculari vengono trasformate in 18 ore da 55 minuti, così la somma dei cinque minuti per ogni ora diventa un monte ore addizionale che la scuola può utilizzare per eventuali altre attività, perché non ci sono i soldi. Voi avete fatto un elenco molto lungo di cose extracurriculari che la scuola dovrebbe fare. Ma come? Facendo le ore di cinque minuti? Esattamente come avviene con i telefilm, che dovrebbero durare un'ora, mentre in realtà durano 38 minuti e il resto è tutta pubblicità, l'insegnante insegna 38 minuti e il resto è pubblicità. Questo tempo viene utilizzato per qualcos'altro? È così che si andrà a finire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non lo sapete, vero? Non sapete neanche questa cosa? Naturalmente, se volete provare a dimostrare che non è vero, parliamone: venite con i dati alla mano e proviamo a parlarne.

Per quanto riguarda il tema del dirigente scolastico, in un mondo ideale il dirigente scolastico all'americana è una cosa che funziona. Tuttavia, in un mondo ideale e non clientelare, sono tante altre le cose che funzionano, mentre qua non funzionano. Con questo disegno di legge spingete ancora di più verso il clientelismo e la squalifica dell'insegnante, perché più stringete il cappio, più l'insegnante si sentirà disperato. Adesso state cercando di dire che noi non vogliamo che l'insegnante venga valutato. Ma quando mai? Va benissimo che ci sia una valutazione, ma essa non deve essere fatta dalle stesse persone che potranno essere valutate dal valutato, altrimenti si crea un circolo vizioso. Voi state cercando di fare questo, ma naturalmente ve la vendete dicendo che noi non vogliamo far valutare gli insegnanti e che l'insegnante fannullone non vuole essere valutato.

Il disegno per distruggere la scuola è infatti quello di squalificare chi ci lavora e chi usufruisce della scuola. È questo che state facendo. Provate a dimostrare che non è vero: a voi l'onere della dimostrazione. La squalifica della scuola passa anche per la squalifica degli studenti, perché tutte le volte che voi dite che un insegnante può essere valutato anche dagli studenti, non vi rendete conto che lo studente non è quello che deve valutare. In tutto il mondo civile la valutazione è data in mano ad enti terzi. Immaginate se il bilancio dello Stato o di una qualunque società privata, non venisse certificato da un ente certificatore terzo. Anche quelli sono tutti intrallazzati, ma, di principio, c'è un terzo che certifica. Invece no, la scuola italiana viene autovalutata, cioè valutata dalle stesse persone che ci stanno dentro e dagli utenti del servizio. Immaginate se il prezzo della consumazione al bar venisse stabilito dall'acquirente. L'acquirente mangia un piatto, mangia la qualunque e beve la comunque, per poi dire che non gli è piaciuto molto e che era troppo salato. E, allora, sai che c'è? Ti do uno o due euro, perché tanto vale il pasto. Immaginate se avvenisse una cosa del genere.

Nella scuola state facendo esattamente lo stesso. Gli studenti - questi poveracci di studenti - secondo voi dovrebbero avere un *curriculum* lungo così. Ma in quali ore? Abbiamo parlato di una faccia: l'insegnante che non ha il tempo materiale perché non ci sono abbastanza ore. Naturalmente, infatti, la cosa sensata sarebbe quella di prevedere più ore di insegnamento, più stipendio e più motivazione. Siccome, però, la chiave di tutto è quella di togliere i soldi alla scuola, voi non potete far lavorare gli insegnanti di più pagandoli di più. Cosa fate in questo modo? Attirate all'interno della scuola delle persone che guardano qualcos'altro nella scuola: guardano al miraggio di avere più tempo libero durante l'estate e più tempo libero durante l'anno.

In questo modo la portate sempre verso il basso. Ci sono fior di persone che magari hanno un dottorato di ricerca e escono dalle università - non avendo la possibilità di fare ricerca, perché naturalmente avete tagliato risorse anche alle università - e che sarebbero perfette per mettere a disposizione della scuola tutta la loro conoscenza. Naturalmente non è così, perché vengono considerati esattamente come gli altri. Del resto, cosa ci fa un ricercatore a scuola, umiliato e preso in giro, che quando magari si azzarda a dare un'insufficienza, subito scatta il ricorso al TAR, perché i genitori naturalmente non lo accettano? Con questi sistemi avete anche educato i genitori al fatto che a scuola comandano loro e gli studenti. Lo studente arriva a casa, si lamenta e il genitore si rivolge al consiglio di istituto, che poi "fa il culo" al preside. E il preside che cosa farà? Come minimo richiamerà l'insegnante. Sono tutte storie che già successe, tutte cose di scuola che ogni insegnante può raccontare, sempre e comunque. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino)*. Naturalmente andiamo avanti a negare la realtà.

A proposito degli studenti, in questo modo abbattete la loro voglia di studiare. Se abbassate la qualità dell'insegnamento in classe, perché magari un professore si mette a leggere il giornale in classe dicendosi "ma a me che mi frega? Mi metto a leggere il giornale, tanto non mi succede niente. Per quello che mi danno cosa dovrei fare?" lo studente bravo, che ha voglia di imparare, si adegua verso il basso. E così continuiamo a scendere. Questa è la scuola "medievale", che fa parte di un progetto di distruzione della cultura dei popoli. Questo è quello che state facendo, in questo modo: più abbassate il livello, più scoraggiate le persone e peggio andrà. State trasformando la scuola in un parcheggio in un "babysitteraggio" di Stato *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Tant'è vero che volete fondere il percorso 0-3 anni con il percorso 3-6 anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Volete mettere insieme la primissima infanzia, con quella che prima si chiamava scuola materna. Praticamente un bambino è un infante con il pannolino, fino a 6 anni. Questo è il vostro colpo di genio, ma basterebbe dirlo.

Inoltre vi vantate dicendo che tenete aperta la scuola anche di pomeriggio. A parte che non lo potreste fare, perché continuate a dire che a legislazione vigente non deve essere speso un centesimo di più, vi ricordo però che la scuola è già aperta di pomeriggio: non lo sapete? Se non lo sapete, ve lo diciamo noi adesso. Le attività extracurriculari si svolgono durante tutto il giorno e spesso ci sono delle attività anche di sabato. Tutto questo è già compreso, quindi non c'è bisogno di fare una riforma, spendendo parole, per dire che farete delle cose che vengono già fatte adesso. Parliamo infine dei presidi. Anzi no, parliamo delle deleghe, che è ancora meglio, perché il succo di questa porcheria è costituito da pagine e pagine di deleghe in bianco affidate al Governo. Ancora una volta il succo delle vostre riforme, che sono tutte uguali, dalla prima all'ultima, è costituito dal taglio dei fondi e poi dalle deleghe al Governo, per fare le peggiori porcate in un momento successivo.

Dunque vi sfido ancora una volta: se avete il coraggio, fate un confronto con ciascuno di noi e cercate di dimostrare che quello che abbiamo detto non è vero. Vediamo se avete il coraggio di farlo. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e dei senatori Mussini e Vacciano)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vuole parlare in anticipo, senatore Candiani?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quando arriverà il mio momento di intervenire in discussione, se ne accorgerà: stia tranquillo. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, stiamo parlando di una cosa seria e trovo indegno e indecoroso, da parte del Governo, che non sia presente il Ministro, seduto al suo posto, ma che ci sia il Sottosegretario. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Il Governo è rappresentato.

CANDIANI. Signor Presidente, faccia valere le prerogative di rappresentanza per quest'Assemblea. Non può esserci un Sottosegretario, quando si parla di scuola. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

MIRABELLI (PD) È andata via adesso! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, il Ministro sta rientrando. Era proprio qua.
È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Candiani per aver posto la questione dell'assenza del Ministro. Devo dire che nella discussione di questa mattina, da quando siamo entrati in Aula, si sommano diversi sentimenti: la delusione, la tristezza, ma anche tanta rabbia, perché oggi ci siamo trovati esattamente davanti a un vero e proprio *blitz* antidemocratico, per quello che è accaduto stamattina, in quest'Aula. Come i ladri che di notte si intrufolano negli appartamenti di nascosto, la ministra Boschi, furtivamente, togliendo la parola alla Ministra dell'istruzione, ha annunciato la questione di fiducia, nell'incredulità di tutti noi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami).* Questa è una cosa grave e antidemocratica!

Inoltre, anche da componente della Commissione istruzione mi sarebbe piaciuto potermi confrontare con il Governo, Presidente. Abbiamo fatto una discussione generale in Commissione nel corso della quale i componenti del Governo ci hanno ascoltato silenziosamente, ma non abbiamo potuto ascoltare le loro repliche. Il Ministro non ha replicato.

Oggi in Aula si discute della riforma più importante, secondo il Governo, (dato che i Governi precedenti - dice il presidente Renzi - hanno tagliato fondi alla scuola mentre loro finalmente li restituiscono), e il Ministro dell'istruzione non interviene?

Cara ministro Giannini, lei ci deve spiegare il motivo di questo suo silenzio, il perché è stata così esautorata. Un silenzio che abbiamo notato in tutti questi mesi. Prima hanno parlato altri componenti del Governo e poi lei ha aggiunto i suoi comunicati stampa: ma lei è o no la titolare di questo progetto di riforma? Questo è il punto, perché il suo silenzio è inaccettabile e ci porta a dirle Ministro, si dimetta, perché è gravissimo quello che è successo in quest'Aula: il non rispetto del Parlamento, la totale mancanza di rispetto. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bocchino, Molinari, Montevecchi, Mussini e Simeoni).*Avremmo voluto confrontarci con il suo pensiero; avremmo voluto sapere anche in che modo avrebbe replicato ai nostri rilievi. Noi lo abbiamo detto: questa riforma non ci piace, ma questo vostro modo di comportarvi è davvero vergognoso.

Guardate, colleghi, oggi è una giornata particolare perché, nonostante i tentativi di censura della comunicazione che stamattina ha messo in atto il presidente Grasso, non dando, per esempio, la parole alla senatrice De Petris che l'ha chiesta ripetutamente, il Paese fuori è molto interessato a quello che si discute in quest'Aula perché stiamo parlando del sistema dell'istruzione pubblica. Stiamo parlando della scuola statale, del nostro futuro. Potete anche raccontare un'altra verità; potete anche non confrontarvi e andare avanti diritti - perché tanto quello che conta per voi sono i numeri e il voto - ma poi dovrete dare spiegazioni all'esterno.

Oggi ci sarà una grande manifestazione. Se davvero siete così convinti di questa vostra riforma, allora, andate a spiegare a tutti coloro che oggi alle 17 manifesteranno il vostro pensiero e la vostra buona scuola. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bocchino, Molinari, Montevecchi, Mussini e Simeoni)*perché tra quei manifestanti siamo sicuri che c'è la buona scuola.

Oggi qualche senatore del PD ha detto che c'è una maggioranza silenziosa di docenti e rappresentanti del mondo della scuola che però non dice quanto è buona e giusta questa riforma. Dovremmo allora chiederci perché c'è questo silenzio incredibile dei sostenitori della riforma, poiché anche questo è importante: non è che da una parte ci sono i buoni e dall'altra ci sono i cattivi. *(Applausi delle senatrici Montevecchi e Mussini).*

MONTEVECCHI *(M5S)*. Brava, brava!

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Dove sono questi sostenitori? Noi non ne abbiamo incontrati, eppure ne abbiamo ricevuti tanti.

Vi avevamo detto che forse bisognava fare una cosa seria, affrontare una seria discussione sulle stabilizzazioni, perché noi siamo contenti - badate - che vengano assunti oltre 100.000 precari, mica siamo dispiaciuti, ma continuiamo a chiedere che fine faranno gli altri. Questo è il tema. Vorremmo anche capire in che modo, attraverso questo disegno di legge (di cui tutte le volte riuscite a peggiorare l'impianto), pensate di tutelare la libertà di insegnamento, di cui parla la mia maglietta, che è tutelata dalla Costituzione. State forse cercando, in maniera surrettizia, di modificare la Costituzione? Perché la Costituzione dice, ad esempio, che le scuole private non possono costituire un onere per lo Stato. Infatti è vero, non aggiungete altri soldi, oltre ai 200 milioni che tutti gli anni noi denunciamo in legge di stabilità, ma semplicemente con le vostre defiscalizzazioni alle scuole private sottraete soldi alla scuola pubblica. Questo è il tema. Abbiamo difficoltà a comprendere la vostra scelta, perché siamo davanti ad un disegno di legge che di fatto privatizza la scuola statale.

Secondo questa logica, voi annunciate che aumentate le risorse, ma in realtà avete messo in atto un vero e proprio disimpegno economico in termini di investimenti reali nella scuola e nel sistema pubblico di istruzione, che da qui ai prossimi vent'anni, come abbiamo denunciato anche in sede di discussione sul DEF, subirà un ulteriore impoverimento, con un ulteriore taglio di dieci miliardi. Noi vorremmo capire come pensate di raggiungere il noto obiettivo di elevare il tetto di spesa per il comparto almeno al 6 per cento del PIL. Nella nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la buona scuola, nota come LIP, avevamo posto questo obiettivo, ma non abbiamo ben chiaro né da questo disegno di legge (questa vostra grande riforma) né dagli impegni presi nel DEF e nelle leggi di stabilità, come pensate di raggiungere l'obiettivo del 6 per cento e di poter aumentare gli investimenti in istruzione, in ricerca, in innovazione, che sono settori importantissimi per il futuro di un Paese.

Vorrei ribadire un appello che ho già fatto ieri: con questo disegno di legge, di scempiaggni ne fate tante, dal nostro punto di vista, oltre a ledere l'idea di democrazia con l'uomo solo al comando, oltre alla scellerata idea, che causerà tantissimi danni, di non rispettare la sentenza della Corte di giustizia europea, per cui pensate, piuttosto che assumere coloro che hanno trentasei mesi continuativi di servizio nell'insegnamento, ad indennizzarli con un risarcimento economico. A tutto questo, però, noi aggiungiamo che state distruggendo il sistema della scuola pubblica, il sistema dell'istruzione pubblica, il sistema capillare del futuro del nostro Paese.

Ancora una volta, forse perché oggi ci sono altri senatori presenti del Partito Democratico, dico che siccome non c'è più quest'urgenza, perché le assunzioni saranno fatte al di là del nostro disegno di legge... *(Commenti della ministra Giannini).* Ministra Giannini, non commenti sottovoce, prenda la parola e ci spieghi il suo pensiero, ma non contesti così, perché questa modalità è poco sopportabile. Se lei dice che non è vero il mio pensiero, lo faccia pubblicamente, ma lei ha rinunciato a questo diritto, Ministra, ha rinunciato al diritto di replicare e questo è gravissimo.

Tornando a quanto stavo dicendo prima, faccio un appello a tutti coloro che in questi anni hanno fatto le grandi battaglie contro le riforme Gelmini e Moratti, che hanno presentato un'altra idea di scuola e poi improvvisamente hanno cambiato idea - vorrei ricordare che chi fa politica ha un obbligo morale grandissimo, cioè quello di essere coerente tra ciò che dice e ciò che fa *(Applausi delle senatrici Mussini e Simeoni)*: fermiamoci e cerchiamo invece di ragionare insieme e di costruire un disegno di legge, che eviterei di chiamare riforma, che possa restituire alla scuola tutto ciò che le è stato tolto non solo in termini economici, ma in termini di idee, di didattica, di sostegno vero che possa far ritrovare quelle motivazioni vere per far ripartire il nostro sistema dell'istruzione. Noi non abbiamo bisogno, in questo momento, di un disegno di legge che alla fine porterà la scuola da qui ai prossimi vent'anni, ad una discesa tremenda. Noi abbiamo bisogno esattamente del contrario: se dobbiamo seguire, una volta tanto, l'esempio dell'Europa, facciamolo tornando ad investire in quei settori che in altri Paesi europei hanno consentito di uscire dalla crisi; investiamo in istruzione, aumentiamo gli stipendi agli insegnamenti, ad esempio, e allora potremo cominciare a parlare del futuro del nostro Paese.

La privatizzazione della scuola pubblica statale che avete messo in atto è un pericolo per il Paese ed è un pericolo per la democrazia e in tempi di crisi del rapporto tra cittadini e politica, questo vostro disegno di legge contribuirà soltanto ad allargare questa voragine e ciò non farà bene alla democrazia del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, signora ministro Giannini, che si arrivasse al bavaglio renziano sulla riforma era scontato visto il ricatto del *Premier* degli ultimi giorni, che ha parafrasato una celebre frase di Garibaldi dicendo: o questa legge e 100.000 insegnanti assunti, oppure solo i 23.000 del *turnover.* Peraltro stamattina è venuta a galla la verità e a settembre gli assunti saranno molti di meno. Non sarà morte del Governo, ma con questa pseudoriforma varata con un atto di imperio, con un nuovo schiaffo al Parlamento, Renzi scava ulteriormente la fossa del suo Esecutivo.

Come ho detto ieri in discussione generale, lo ripeto oggi: all'obiettivo di realizzare la buona scuola - un progetto descritto in un *dossier* pieno di buone intenzioni, che resteranno però sulla carta - si è sostituito l'obiettivo di realizzare un inefficiente ufficio di collocamento, che da un lato procede a fare delle assunzioni di massa senza una necessaria certificazione delle competenze, mentre dall'altro lato va a peggiorare lo stato di precariato di molti. Migliaia di insegnanti che non rientrano nei 100.000 fortunati si ritroveranno senza le minime garanzie, cioè nel buio assoluto, costretti magari ad oltre 50 anni di età a tentare la fortuna con un concorso oppure, più probabilmente, con un ricorso.

Non ci sorprende la scelta di Renzi di mettere il bavaglio! Dopo la batosta del PD alle ultime elezioni amministrative e gli incubi di mafia capitale, ha scelto di ritornare al modello Renzi 1, quello decisionista, quello muscolare, nella illusione di ritornare ai fasti e consensi del primo periodo di Governo. Lo ripeto: questo non accadrà mai! Il declino di questo Governo e, dunque, di Renzi è irreversibile, con un PD sempre più lacerato.

Questa ennesima fiducia umilia il mondo della scuola. Insegnanti, genitori e studenti resteranno inascoltati. Questa nuova fiducia non è il segnale di un *Premier* autorevole; è un atto autoritario, ma soprattutto è un chiaro segnale di debolezza e di paura nei confronti dell'opinione pubblica che sta iniziando a capire la vostra spocchia, la vostra incapacità e dunque inadeguatezza nella guida del Paese. Tale paura, peraltro, è acuita dal problema della sospensione di De Luca in Campania, un pasticcio in cui vi siete cacciati voi del PD, ed è confermata in queste ore dalla retromarcia sulla riforma del codice dei giochi e su quella del catasto. Su quest'ultima riforma, che rivede le rendite catastali e dunque apre le porte a maggiori tasse, forse vi siete accorti di come famiglie e imprese con IMU e TASI sono state massacrate negli ultimi 3 anni, durante i quali i tre Governi dei nominati a trazione PD hanno portato il prelievo della patrimoniale da 9,2 miliardi del 2011 ai 25 miliardi del 2014, senza contare gli aumenti che stanno già scattando quest'anno. Questa è la verità, altro che la balla di un Governo che ha abbassato le tasse! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Il maxiemendamento, diversamente da quanto detto dal presidente della 7ª Commissione Marcucci, non contiene la sintesi del dibattito nel Paese e nel Parlamento, perché il dibattito è stato bruscamente interrotto. Non vanno bene le otto deleghe in bianco. Alla Lega Nord non sta bene che il Governo, senza il controllo del Parlamento, in ordine al piano triennale dell'offerta formativa, possa decidere di seguire le linee proposte dall'Organizzazione mondiale della sanità sull'educazione sessuale dei bambini e degli studenti o, persino, sui pericolosi principi che si stanno diffondendo sempre più nelle scuole, legati alla cultura *gender*.

È eccessivo, poi, il potere concesso ai dirigenti scolastici, perché è concreto il rischio che quel potere possa essere esercitato in maniera distorta. Manca infatti un organo di garanzia che vigili sul loro operato. Non sempre i dirigenti sono persone illuminate.

Riteniamo inoltre che sia sbagliato dare un eccessivo potere senza precisare la necessità che lo stesso dirigente debba possedere una cultura della distribuzione di responsabilità verso i suoi collaboratori. Sorgeranno certamente situazioni di isolamento se non di contrapposizione tra il dirigente e il personale della scuola.

Il disegno di legge, poi, pensa troppo solo al contenitore, ma tocca poco la sostanza, cioè lo studente che rappresenta la centralità della scuola. Poco o nulla dice sull'impostazione del lavoro didattico, di come fare scuola per tutti gli alunni che un insegnante ha nella classe, che hanno peculiarità diverse e dunque bisogni diversi (per esempio i diversamente abili). Gli studenti, con questo disegno di legge, saranno delle vittime, altro che protagonisti!

Renzi, il fenomeno davanti alla lavagna in maniche di camicia, presentava la riforma esaltandone gli aspetti a detta di lui innovativi: l'autonomia scolastica e il merito. Ma Renzi ignora che già oggi, all'interno delle scuole, l'autonomia può essere già esercitata. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 fornisce già gli strumenti necessari per l'autonomia. Il merito può essere già incentivato, perché già oggi le figure di sistema possono essere retribuite dal fondo d'istituto. Anche in questo caso c'è il decreto legislativo n. 150 del 2009 di Brunetta che delinea la valutazione dei docenti e la famosa meritocrazia. Che fine ha fatto questa legge dello Stato? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Dove è andata a finire?

Caro Renzi, già da tempo molte scuole hanno intrapreso un percorso di innovazione tecnologica e metodologica, perché guidate da dirigenti intraprendenti che hanno interpretato il loro ruolo in maniera propositiva e imprenditoriale.

Caro Renzi, la scuola italiana non è dunque alla preistoria come hai voluto far intendere. Sei tu rimasto alla preistoria.

Oggi la scuola - pur con i suoi limiti - ha degli elementi valoriali che derivano dall'impegno dagli operatori scolastici dai quali, da sempre, dipende il successo o meno delle varie riforme che si sono succedute. Operatori della scuola che in questa pseudo riforma sono stati ignorati e che dunque in un "contesto ambientale" pessimo dovranno prepararsi ad applicarsi al peggio!

La Lega Nord, vicina agli insegnanti e agli studenti, voterà convintamente contro questa oscenità che sta ponendo in pieno imbarazzo il ministro Giannini, un ministro commissariato e ora lasciato con il cerino in mano. *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli recanti la scritta: «Ministro commissariato. Chi comanda? Faraone»)*.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di rimuovere i cartelli esposti.

Colleghi, vi prego di collaborare. Questo minuetto non vi fa onore. *(Commenti del senatore Airola. Gli assistenti parlamentari rimuovono i cartelli).*

È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, la morte della scuola pubblica. *(Il senatore Puglia espone due lumini votivi).*

PRESIDENTE. Vedo che la luce dell'Aula non è abbastanza, visto che lei ha bisogno di ulteriore luce. La prego di mettere via quei lumini.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, questo è il tipo di luce che questo Governo ha messo sulla scuola pubblica. La morte della scuola pubblica avverrà tra qualche ora. Il suono del sì alla fiducia sarà il suo rantolo. A nulla è servita la pubblicità di questo periodo che il Governo ha cercato in tutti i modi di lanciare al Paese: una pubblicità molto aggressiva che già parte dal nome: la buona scuola. Ovviamente il nome, visto così, sembra una cosa bella. O che bello. È buona la scuola. Andiamo a vedere internamente ed è tutt'altro che buono ciò che contiene questo provvedimento.

Ma partiamo, per esempio, già dalla modalità con cui il Governo ha cercato di convincere gli insegnanti della bontà del provvedimento. Io vi assumo, cari precari, vi risolvo il problema, ma bisogna far passare il provvedimento così com'è. Il pacchetto, la "polpetta" è questa: prendetela.

E oggi abbiamo anche saputo che il numero di assunzioni non è più quello che doveva avvenire all'epoca, quando fu presentata in maniera mediatica questa controriforma (perché è contro il mondo della scuola). Quindi, c'è stato un ricatto sulle assunzioni. Da parte nostra, noi abbiamo detto: togliete di mezzo questo provvedimento. Parliamo solo delle assunzioni.

No. Si è parlato anche di autonomia scolastica. Anche in questo caso viene sempre utilizzata una parola che nel nostro inconscio è positiva: autonomia. Che bello, sono autonomo. Invece, cos'è l'autonomia scolastica intesa da questo Governo? Dal PD? È onnipotenza del dirigente, che sceglierà indisturbato gli insegnanti, stabilirà quali docenti premiare e quali cacciare dalla scuola. Dove è il merito? Dove è la qualità? Dove è la libertà? Quando sei obbligato ad ingraziarti il preside, altrimenti sei fuori?

Ebbene tutto questo mi sembra l'esportazione del vostro sistema clientelare e corruttivo dall'ambito politico a quello scolastico! È incredibile! Volete trasformare tutto secondo ciò che siete voi. Pensateci. Il preside riceverà mille e più pressioni: assumi questo, è un mio amico, assumilo. Ma ci rendiamo conto di che mostro state donando ai nostri figli?

Io mi domando: quando vi hanno votato e siete diventati maggioranza, avete fatto un patto con gli elettori e vi siete presentati all'elettorato, ma questo elettorato sapeva o non sapeva chi eravate veramente? Secondo me no! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E allora bugiardi, bugiardi fin dall'inizio. I vostri valori sono stati veramente calpestati sempre, ma questo provvedimento è l'evidenza, e il mondo della scuola lo ha capito. Bugiardi e menzogneri. Quando si parla, ad esempio, di valutazione degli insegnanti, voi dite che non vogliono essere valutati. Bugiardi! Chi li valuta? Chi li valuta? Qualche commissione esterna secondo la loro formazione, che poi fate anche pagare? No. Li valuta il preside.

Poi, però, per scusarvi dite che non è solo e che c'è anche un comitato. E da chi è composto questo comitato? Dagli stessi docenti della scuola! Cioè quelli che, se non fanno i bravi, sono cacciati dal preside! Veramente state costruendo un mostro.

Quello che bisognava attaccare non lo avete attaccato. Anzi, lo avete pure finanziato: i diplomifici. Quelli vanno attaccati, i diplomifici che pagano gli insegnanti poco e nulla, al di sotto dei contratti collettivi. Là vanno fatte le verifiche e quelli vanno attaccati. Questi diplomifici dove, se l'insegnante mette un voto inferiore, viene anche licenziato. Quelli bisogna attaccare: i diplomifici, ossia alcune scuole paritarie. Lì dovete attaccare. Invece no: li finanziate, a prescindere.

E allora mi viene in mente proprio la menzogna del *Premier*, che, siccome si vedeva attaccato nel periodo elettorale, è andato in tv e alla lavagna voleva spiegare agli insegnanti la sua riforma: "Non avete capito nulla". Direi allora che il *Premier*, più che altro, dovrebbe scrivere alla lavagna, tante, anzi, mille e più volte: "non devo dire più bugie, non devo dire più bugie"; anzi, pure sul quadernino dovrebbe scrivere dieci pagine di "non devo dire più bugie", caro Renzi. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, cari colleghe e colleghi, non vorrei ripetermi ancora nella disamina del maxiemendamento che in tutto e per tutto ricalca tutto quanto già conosciamo dal precedente maxiemendamento, che ricalcava a sua volta il testo originario.

Volevo in realtà porre l'accento su una questione un po' più politica e, per questo motivo, mi rivolgo in particolare alla signora Ministra, esponente del Partito Democratico e agli stessi miei colleghi del Partito Democratico, sempre con la pacatezza ed il rispetto che mi contraddistinguono.

Vorrei fare la seguente riflessione: non so se vi rendete conto, cari colleghe e colleghi, che nell'immaginario collettivo del personale scolastico di tutto il mondo della scuola state superando l'immagine profondamente negativa che reca con sé la riforma Gelmini, a ormai più di sei anni dalla sua attuazione. Già ieri nel mio intervento ho sottolineato come sia una vostra responsabilità quella di non aver affrontato, prima di intraprendere il discorso di un nuovo processo di riforma, le criticità di quel provvedimento del cui abbattimento voi stessi vi siete fatti portavoce nella campagna elettorale. Lo si vede dalla mobilitazione che c'è in questi giorni nelle piazze e che c'è sempre stata, a cominciare da tutte le *mail* e gli sms che vi e ci arrivano nelle nostre caselle di posta e sui telefonini.

Credo che dobbiate considerare che state veramente superando nell'immaginario collettivo la negatività della riforma Gelmini. Da questo momento in poi si parlerà della riforma Giannini come di qualcosa che è andato oltre la riforma Gelmini. Il controargomento potrebbe essere: ci si abituerà a questo nuovo andazzo. In realtà, non sarà così; questo provvedimento aprirà alcune ferite che rimarranno aperte per tantissimo tempo nel mondo della scuola. Per capirlo basta considerare i due pilastri più importanti di questa riforma: i poteri dei dirigenti scolastici ed il discorso della valutazione.

A partire dal settembre di quest'anno - e, ancor più, nel prossimo anno scolastico - vi saranno nella scuola due figure di insegnanti: quelli con la titolarità e quelli che invece saranno negli ambiti territoriali, soggetti innanzi tutto alla chiamata diretta del preside, ma anche a regole diverse da quelle cui sono soggetti i colleghi che hanno la titolarità. Non so se ve ne rendete conto, ma questo genererà, proprio nel vissuto e nell'opera quotidiana degli insegnanti, una ferita fra colleghi. I colleghi inevitabilmente si considereranno diversi e lo sono, perché lo dice la riforma: quelli con la titolarità saranno ad esaurimento, di fatto, perché fra l'alto basterà fare domanda di mobilità per rientrare ancora una volta negli ambiti. Ecco, i colleghi di ruolo che avranno questa spada di Damocle che pende sulla loro testa porteranno tale frustrazione a scuola, nei rapporti con gli altri colleghi e con gli altri neoassunti, cosa che genererà delle fratture. State di fatto introducendo - volenti o nolenti, perché naturalmente non ne faccio un discorso demagogico o populista - un elemento di competitività in una scuola che invece finora era abituata alla cooperatività ed alla collegialità. Non potete trascurare questo fatto, che rischia veramente di farvi rimanere famosi per anni in termini negativi: questo avrà pesanti effetti anche dal punto di vista della vostra immagine all'esterno del Parlamento.

Certe volte mi sono trovato con alcuni colleghi a fare - quasi scherzosamente, ma non troppo - semplici calcoli: allo sciopero del 5 maggio, hanno partecipato 650.000 insegnanti, che magari avevano convinto le loro consorti, i loro compagni o uno dei loro più stretti amici ad aderire alle loro posizioni, e già siamo ad 1,3 milioni di persone. Magari questi insegnanti avevano convinto uno studente su dieci delle loro ragioni e questo studente porterà nella loro famiglia i motivi della protesta e siamo già a 2.600.000 persone. Cari colleghi del Partito Democratico, cara signora Ministra, che milita in questo partito, ma voi avete fatto presente al vostro Presidente del Consiglio che questa riforma corre il grave rischio di farvi perdere il consenso del Paese, di farvi perdere le elezioni? Sono 2.600.000 che si fanno portavoce dell'*hashtag*: «maipiù pd». Credo che dovreste considerare questo aspetto. Nelle recenti elezioni regionali sembra addirittura che il mio calcolo sia andato per difetto, visto che avete perso due milioni di voti rispetto alle precedenti elezioni politiche. Si tratta solo di sette Regioni su venti, di una piccola parte dell'elettorato. Il mio conto di 2.600.000 persone che in qualche modo osteggiano quello che state facendo in questo momento rischia di essere gravemente sottodimensionato. Io credo che questo lo dovreste considerare. Ce n'è anche dell'altro da considerare.

Il provvedimento della scuola, come altri, ma questo soprattutto, in virtù della mobilitazione, sta aprendo una discussione al vostro interno che si sta radicalizzando. Io entro in punto di piedi con tutto il rispetto nel dibattito interno ad un partito che non mi appartiene, però non posso fare a meno di considerare che già sono avvenute delle fuoriuscite di vostri esponenti molto autorevoli, proprio in concomitanza del provvedimento della buona scuola e che probabilmente altre ne seguiranno. Quando parlo di fuoriuscite dal partito sono un esperto in materia, avendo la mia vicenda politica riguardato anche questo aspetto, ma credo dovreste considerare anche questo, la profonda spaccatura che c'è al vostro interno, generata dal provvedimento sulla buona scuola. Adesso, cari colleghi, non vorrei che - anche questo dovreste considerare - tutti questi dissidenti che sono fuoriusciti da vari partiti magari un giorno riescano a mettersi insieme e a minare la vostra posizione in questo momento in Italia e a influenzare i risultati elettorali. Questo è quello che già è successo in Liguria, dove proprio un esponente del partito democratico fuoriuscito ha drenato circa il 10 per cento dell'elettorato in quella Regione. Questi sono tutti elementi che dovreste considerare.

C'è un secondo aspetto in questo provvedimento che, secondo me, rimarrà per anni a formare un'immagine negativa della riforma. È l'aspetto della valutazione. Voi dite che agli insegnanti non piace essere valutati e che per questo stanno protestando. Questo non è assolutamente vero perché gli insegnanti sono i primi a dire che ci vuole una valutazione. Leggendo il disegno di legge per come è il maxiemendamento presentato in Aula mi chiedo se a questo punto la volete voi veramente questa valutazione e non gli insegnanti. Al comma 82 si legge che «il dirigente scolastico può individuare l'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica». Sono i famosi collaboratori, il 10 per cento che il preside si sceglie. Quando si parla del comitato di valutazione, nell'ambito dei criteri che verranno utilizzati per la valutazione del merito del personale docente, si legge al punto *c)* del comma 2 dell'articolo 13 del disegno di legge: «delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico». Sono le stesse responsabilità che devono ottemperare i collaboratori del dirigente scolastico. Il rischio è che questi 200 milioni che avete destinato alla valutazione, anche con questa buona volontà di valutare i docenti, finiranno solo ed esclusivamente al 10 per cento dei collaboratori del dirigente scolastico perché questo è quello che avete scritto.

Questo è il criterio che avete usato. Noi lo sappiamo, cari colleghi, che siamo in Italia e in ogni comunità, fisiologicamente, ci sono invidie; capita già adesso rispetto ai docenti che collaborano con il preside. È normale: ogni comunità umana ha questi sentimenti, ma voi state istituzionalizzando il fatto che i 200 milioni della valutazione dei docenti andranno a finire quasi esclusivamente nella premiazione di fatto dei collaboratori dei dirigente scolastici. Ecco la frattura. Ecco la competitività che state immettendo nel mondo della scuola.

Voi rischiate veramente di passare alla storia come coloro che hanno varato una disciplina veramente peggiorativa rispetto alla riforma Gelmini che voi stessi, in quanto partito di sinistra, avete sempre dichiarato di voler combattere. Il nome Gelmini sarà inevitabilmente sostituito dal nome della Giannini e questa frattura, signora Ministro, non si sanerà a breve, ma rimarrà nella storia della scuola per vari anni, finendo per farvi perdere quel consenso che voi avete ricevuto alle ultime elezioni. Pensateci, colleghi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo a parlare con strana retorica della scuola in quest'Aula che, come spesso avviene, è abbastanza assente.

Vorrei utilizzare i pochi minuti che mi sono concessi per ringraziare il Governo. Vorrei ringraziarlo caramente e sinceramente, partendo dalle parole che ho sentito ieri pronunciare dal senatore Tocci, quando ha detto che in un primo momento si era partiti con questo disegno di legge e che poi il *Premier* aveva detto che si sarebbe un attimo fermato e avrebbe convocato gli stati generali della scuola per cercare di ragionare sul tema. Voglio ringraziarlo per averlo fatto. Vogliamo ringraziarlo anche perché abbiamo sentito sempre il senatore Tocci ricordare a tutti in quest'Aula che è stato il Partito Democratico ad aver bloccato la discussione in Commissione. Quindi, dobbiamo ringraziare anche la maggioranza. Quanti ringraziamenti dobbiamo fare!

Dobbiamo ringraziare anche il Governo perché siamo arrivati alla trentasettesima fiducia. È la trentasettesima volta che il Governo pone la fiducia su un provvedimento e, considerando i mesi di insediamento di questo Governo, ciò significa che è stato fatto tante volte.

Ancora una volta, questo Parlamento è stato esautorato della sua funzione e ha subito la violenza dell'Esecutivo comandato dal tiranno Renzi. Ma rendiamoci conto: è davvero un tiranno o, forse, è semplicemente un piccolo pesce che si crede squalo? Sono i vostri occhi che deformano la sua dimensione? Come diciamo in Campania, è un "piscitiello".

Dobbiamo ringraziare il Governo perché oggi abbiamo ufficialmente celebrato il funerale della scuola pubblica. I miei figli - ho due bambini, uno di quattro e uno di due anni - avranno una scuola peggiore ed un sistema in cui le scuole private prevarranno sulla scuola pubblica. Se ci saranno scuole buone e scuole cattive sarà merito vostro. Grazie.

Grazie, inoltre, per aver schiacciato tutte le sedi collegiali in cui gli insegnanti liberi potevano confrontarsi sull'attività didattica, mentre abbiamo preferito una scuola sul livello aziendale, in cui avremo i super presidi che potranno disporre dell'istruzione di tutti i nostri figli.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,43)

(*Segue* CIOFFI). Io vengo dalla Campania, dove spesso ci sono delle logiche di scambio e strani favoritismi (sono cose note, che sappiamo tutti). Già immagino quali favoritismi potranno essere applicati in questo senso, magari contro gli insegnanti che non si vogliono allineare, contro quegli insegnanti che non sono simpatici, magari perché insegnano cose che non piacciono. Magari forniremo qualche insegnante che, come dire, potrà essere più affascinante per il preside di turno? Uomini o donne, non cambia niente. Ci vengono i brividi. Sulla pelle dei precari e per mezzo del solito ricatto occupazionale, volete far passare per buona questa cosa, che buona non è, ma fa semplicemente schifo.

Infine, bisogna dire grazie alla maggioranza parlamentare - la vedremo dopo, magari - che qui fuori abbraccia gli insegnanti, gli studenti e i genitori, dicendo che la scuola è una, libera e pubblica (le solite cose e la solita retorica); poi, qui, dentro il Palazzo, ci teniamo ben seduti ed inchiodati sulle solite poltrone, per arrivare alla fine della legislatura. Anche voi sapete che questa cosa fa schifo. Ripeto: lo sapete anche voi. Volete allora mettervi un attimo dritti con la schiena?

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Non parliamo di responsabilità, perché stiamo facendo carne da macello della scuola. Questa non è responsabilità: questa è irresponsabilità ed egoismo e di questo bisognerebbe vergognarsi.

Quindi, quando andiamo a votare, ricordiamocelo.

Come tutti i portavoce del Movimento 5 Stelle, sono vicino agli insegnanti che sono qui fuori, manifestano e protestano: è naturale e non c'è neanche bisogno di dirlo. Avremmo voluto farli entrare in Senato, così avreste potuto guardarli in faccia, ma ci sono delle regole di sicurezza che l'hanno impedito. Vi fate proteggere dal Palazzo, voi, uomini e donne completamente scollati da queste realtà. Noi non ci possiamo stare e, ovviamente, questa fiducia non la voteremo mai. Però ricordiamocelo: non diciamo che si agisce così per senso di responsabilità, perché non è vero. Questo è il momento di cacciare le palle! Se ce le avete, quindi, fatecele vedere! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, se c'è una cosa che davvero colpisce in questa triste vicenda che si sta consumando in questa Aula semivuota, in cui si discute uno dei temi più significativi e importanti per il nostro Paese, la sua democrazia e il suo Stato sociale, è proprio la distanza siderale - Ministro, me lo lasci dire - tra la rappresentazione di questa storia e la realtà.

Quando è nato il Governo Renzi, con le riforme che, una dietro l'altra sono state messe in campo, avete dato la rappresentazione della necessità di intervenire, per favorire un elemento di modernità. Avete detto che bisognava far vivere il Paese in maniera più moderna rispetto al passato, che bisognava farlo diventare parte integrante di un nuovo meccanismo europeo e, dunque, avete fondato la vostra ascesa politica sul fatto che bisognasse totalmente «cambiare verso» rispetto agli ultimi anni. Questa però è la rappresentazione, la propaganda, il racconto, la narrazione finta di quello che è accaduto. Poi c'è la realtà, che mai come questa volta è distante anni luce dalla narrazione che avete messo in campo e ciò vale ancora una volta per il tema della scuola, esattamente come per le grandi riforme di cui ci siamo occupati nel corso di questi mesi: il *jobs act*, la riforma costituzionale e la legge elettorale. Non c'è niente di moderno in quello che state proponendo. C'è un ritorno al passato, addirittura al periodo precedente all'idea grande di creare la scuola di massa in questo Paese. Prima esisteva la scuola solo per alcuni. Ministro, prima del 1960 e del 1962, in Italia la scuola non era per tutti. Dagli anni Sessanta in poi è nata l'idea grande, che ha fatto grande la Repubblica italiana, almeno su questo versante, ovvero l'idea della scolarizzazione di massa.

Pensate al verso di una canzone molto bella tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta intitolata "Contessa", che veniva cantata in molte piazze italiane, che diceva: «Anche l'operaio vuole il figlio dottore». Era esattamente quello che accadeva nell'Italia di quegli anni, in cui si era finalmente superata l'idea feudale e ottocentesca di un Paese arretrato, chiuso dentro le sue paure, le sue insicurezze e la sua arretratezza: finalmente si stava presentando all'Italia la modernità. Questo accadeva negli anni Sessanta e negli anni Settanta e, per tanto tempo, per l'operaio è stato possibile sognare ed avere effettivamente un figlio che andasse a scuola, all'università e diventasse dottore.

Cosa è successo, invece, negli ultimi venti anni? È vero o non è vero che c'è stata un'inversione di tendenza clamorosa? Andiamo a vedere i dati sugli studenti che si sono laureati e si sono specializzati nel corso degli ultimi anni, verifichiamo se questa tendenza non si è invertita in maniera drammatica e se, oggi, esattamente come nel passato, succede che l'operaio non si possa più permettere di avere un figlio dottore. Vedremo infatti che un'altra volta accade, come in passato, che il figlio dell'operaio diventa anch'egli operaio - se va bene - e che il figlio del dottore, invece, diventa dottore. Dico questo perché voi avreste dovuto fare un bilancio serio su quanto è accaduto nel corso degli ultimi quindici anni.

Da ragazzo ho cominciato ad occuparmi di scuola esattamente quando, nei movimenti studenteschi e universitari, vedevamo il filo che pian piano si andava costituendo. Le riforme di questi anni hanno avuto, purtroppo, un filo conduttore profondo, molto netto e molto secco, dal 1990 in poi, fino alla riforma Gelmini, che è stato l'apice di un certo meccanismo, dell'idea che attorno alla parola, peraltro bella - autonomia - si nascondesse però altro. E infatti poi scoprivi che autonomia significava aziendalizzazione, privatizzazione. Scoprivi che autonomia significava scuola di serie A e di serie B, esattamente come è accaduto in molti territori del nostro Paese.

Quando ti candidi a prendere in mano il Governo del Paese e diventi Primo Ministro nel giro di poche settimane, facendo una scalata al potere come non si vedeva da anni, e costruisci tutto attorno ad un'idea, attorno allo slogan del «cambiamo verso», poi però il verso lo devi cambiare veramente. E, se non lo cambi, allora sei più colpevole degli altri.

Tu, primo ministro Matteo Renzi, e lei, ministro Giannini, e voi, Governo della Repubblica italiana, avete una responsabilità gravissima: su questo tema, che è il centro della democrazia di questo Paese, non solo non avete cambiato verso, ma siete andati esattamente nella stessa direzione sbagliata degli ultimi anni. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Bocchino, Bignami, Mussini e Simeoni).* Siete stati conservatori, quando invece avreste dovuto essere innovatori. Ma non c'è niente di innovativo nella vostra proposta politica; niente di innovativo nel tentare un'altra volta, a spregio della nostra Costituzione, di dare soldi alle scuole private; nel dare più poteri ai presidi e soprattutto nell'idea di fondo, che è il motivo per cui noi questa riforma contesteremo fino alla fine, e non semplicemente qua dentro. L'idea di fondo è che, ancora una volta, com'è stato nel corso degli ultimi quindici anni, il libero sapere si debba piegare alle esigenze del mercato e del profitto. Questo è il punto. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Questo è l'aspetto su cui continuerà la battaglia politica, e continuerà, appunto, la nostra opposizione.

Non c'è niente di innovativo nella storia che avete raccontato. Anzi, c'è la rappresentazione tipica dei due anni di Governo: una realtà che va avanti in un modo ed una rappresentazione della realtà che offre una mistificazione di quanto sta accadendo. Noi però pensiamo, Ministro, che nel corso delle ultime settimane, finalmente, qualcosa si sta incrinando. La verità si sta disvelando, perché - per fortuna - le bugie hanno le gambe corte. E io penso che, quando tra sei mesi riparleremo di

questa vicenda, di come avete trattato la riforma della scuola pubblica nel nostro Paese, vi sarete davvero pentiti di aver fatto le cose in questo modo.

La scuola è come la Russia in Italia: ricordate come i generali si andavano a infrangere nelle campagne di Russia? La scuola è come la Russia. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Bocchino, Campanella, Mussini, Bignami e Casaletto)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, oggi è un giorno di lutto per questo Paese. Con questo voto di fiducia, si uccide la scuola pubblica e democratica italiana come noi l'abbiamo conosciuta fino ad oggi.

L'hanno uccisa perché non vogliono adulti pensanti, adulti consapevoli; adulti che abbiano sviluppato la capacità di un pensiero critico, ovvero adulti in grado di valutare il Parlamento e il lavoro parlamentare. Vogliono continuare ad avere adulti lobotomizzati, come hanno tentato di fare con la propaganda politica e culturale nei *media* di questo Paese, i *media* di regime che, ancora oggi, coprono le nefandezze di questa riforma, facendola passare per una che migliorerà la scuola. Ma non è così, e noi lo urliamo nelle Aule parlamentari con grande potenza e con grande forza.

La scuola pubblica muore, ma invece quella privata paritaria - udite, cittadini! - gode di ottima salute, perché Renzi continua a mettere soldi nella scuola privata paritaria. Il modello che vuole portare in questo Paese è quello di una scuola pubblica sempre più povera che dovrà poggiarsi sempre di più sulle gambe del privato, e infatti i finanziamenti privati entrano in massa dentro la scuola e detteranno legge dentro la scuola. Vogliono dettare legge su quella che sarà la didattica, la pedagogia, perché vogliono creare un bacino di manovalanza a basso prezzo, con contratti di lavoro precari e, quindi, una massa ricattabile, non più libera di protestare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ce lo chiede l'Europa, con un documento del 1995. Per una volta stavamo arrivando in ritardo e ci voleva Renzi per mettere il turbo dove non serviva. Ce lo chiede la JP Morgan, perché alla JP Morgan non vanno bene le Costituzioni degli Stati nazionali sovrani. Vuole alleggerire le Costituzioni e, quindi, si sta facendo un favore all'Europa delle banche e dei banchieri. Si sta facendo un favore a Confindustria, a Reteimprese, a TreeLLLe, perché questa riforma scontenta tutti - il mondo della scuola, gli studenti, i genitori - gioca con le loro vite, ma accontenta il centrodestra. Questa riforma è la riforma Berlusconi 2.0. Non è la riforma di Renzi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Avremo una scuola che procurerà e produrrà disuguaglianze - l'ho già detto ieri, ma ci torno sopra - perché produrre disuguaglianze, non dare pari opportunità a tutti è un attentato alla Costituzione e i cittadini lo devono sapere. Si sta giocando con la vita degli insegnanti, degli studenti e degli stessi dirigenti scolastici. Non si venga a dire che i dirigenti scolastici sono contenti di questa riforma, perché non è vero, e lo abbiamo sentito nel corso delle audizioni. Anche questa, quindi, è una balla che gira, perché nemmeno a loro piace questa riforma.

Ma veniamo invece a come sarebbe la scuola del Movimento 5 Stelle, la scuola che vorrebbe "la" scuola. Il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre opposizioni, si fa portavoce del mondo della scuola, la cui voce non è stata ascoltata dalla ministra Giannini. Forse, Ministra, il mondo della scuola non ha infarcito i propri discorsi e le proprie istanze di un numero sufficiente di termini inglesi? Forse lei avrebbe capito di più le istanze della scuola se avessimo iniziato a parlare di *stakeholders* o di *upgrading*? Forse le sarebbe arrivato meglio il messaggio, visto che lei dice che, con questa riforma, vuole anche valorizzare e potenziare lo studio della lingua italiana ed aiutare i bambini stranieri ad apprenderla più velocemente. Ma proprio lei che ogni tre per due usa un termine inglese? Fuffa, Ministra, fuffa, perché una linguista che ha a cuore la lingua italiana usa la lingua italiana in tutta la sua ricchezza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La scuola che invece vorrebbe il mondo della scuola, come diceva bene la senatrice Mussini, è la scuola di adesso. Non è la vostra scuola. La scuola di adesso è già una scuola innovativa, perché noi abbiamo già tanti esempi di innovazione che vanno avanti nonostante voi invece di prendere quegli esempi ed inserirli nella buona scuola, li volete frustrare. C'è l'istituto «Ettore Majorana» di Brindisi; ci sono altri istituti in cui si portano avanti nuovi modelli didattici, dove si sono abbandonati i banchi di scuola e ci sono tavoli circolari dove i ragazzi possono collaborare e partecipare anche alla creazione dei contenuti didattici da far circolare nella scuola; dove i ragazzi sono spronati a sperimentare, ad elaborare, a mettere a frutto le proprie intelligenze, a sviluppare il pensiero critico proprio nell'indagine, nella ricerca e nell'elaborazione.

Tutto questo, però, non c'è in questa riforma, perché lei, Ministra, si è preoccupata di essere il braccio di Renzi, il braccio dell'Europa delle banche e della JP Morgan. Lei è sotto incantesimo, è la convitata di pietra nella vicenda relativa alla riforma della scuola. E io ho pena e spero che questo

incantesimo si sciolga presto. Mi auguro di poter sentire dalla sua bocca qualche parola, non dico intelligente, ma qualche parola. Dica qualcosa, neanche qualcosa di sinistra, ma dica qualcosa! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Perché attentate alla scuola? Come diceva Calamandrei, trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può fare. Con il decreto-legge sblocca Italia avete reso il nostro Paese una terra di conquista di investitori stranieri senza scrupoli, di trivelle, senza più vincoli per la bellezza del nostro paesaggio, del nostro patrimonio artistico. Si passerà sopra a tutto in nome degli interessi economici.

Con il *jobs act* avete creato un mondo di precari. Con la riforma della scuola avete portato il precariato dentro la scuola. Vi mancava questo tassello per distruggere la Costituzione perché - come diceva Calamandrei - la scuola è un organo costituzionale, al pari della Camera dei deputati, del Senato e del Presidente della Repubblica, e attaccare la scuola oggi significa attaccare un organo costituzionale.

Pertanto, concludo il mio intervento con un appello ad un garante, che non è quello che siede al posto del senatore Calderoli, e non è il Presidente del Senato, perché egli è anche più sordo di voi. Oggi mi rivolgo ancora più in alto, cioè al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché faccia sentire la sua voce al mondo della scuola e a questo Parlamento. Il Presidente della Repubblica è stato Ministro della pubblica istruzione e nel 1989 si trovò a gestire la prima conferenza nazionale sulla scuola, in cui si discuteva di rinnovamento, di riforme e si affrontava il tema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Presidente Mattarella, faccia sentire la sua voce, perché il Paese in questo momento ne ha estremo bisogno. *(Applausi dai Gruppo M5S e Misto-SEL e dei senatori Casaletto, Mussini e Campanella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, è sotto gli occhi di tutti che il giocattolo si è rotto. Siete stati sbugiardati là dove - lo dico autocriticamente - come forze di opposizione non eravamo riusciti a farlo, e cioè in occasione dei provvedimenti che avete preso da oltre due anni a questa parte, tutti improntati alla stessa concezione, filosofia, di quella che adesso chiamate la buona scuola. Non eravamo riusciti a farlo con la Costituzione che avete calpestato, con la legge sui licenziamenti facili nella notte dei diritti del *jobs act*, con l'abolizione delle Province, che ha abolito solo la democrazia, ha colpito il lavoro e i servizi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*. Avete fatto solo quello, ma noi, come tutte le opposizioni, non siamo riusciti a farlo capire.

Eh già, il mondo della scuola vi ha dato una lezione, perché gli straordinari insegnanti di questo nostro Paese vi stanno dando una lezione. E si è ribaltato sanamente il rapporto tra eletti ed elettori: siamo noi gli strumenti attraverso cui possono far sentire la loro voce ed argomentare. E, anche se in questa occasione non ce lo avete permesso, è passato nel Paese, ed è a tutti chiaro, il contenuto pericoloso del presente disegno di legge.

Ancora vi potete fermare, anche se come forza d'opposizione noi potremmo essere contenti del fatto che andate a sbattere. Non è così, perché prima di tutto noi teniamo a questo Paese e all'architrave che regge dalla metà degli anni Settanta, attraverso la scolarizzazione di massa: quella sì fu una potente riforma, che permise anche ai ceti più deboli di entrare nel sistema di formazione e ribaltare altrimenti percorsi già stabiliti.

Volete ripresentare e riprodurre gabbie di classe, per fare una scuola incostituzionale rispetto al sistema non solo privato, ma anche pubblico e statale. Lavorate per una scuola di serie A ed una di serie B - è chiaro a tutti - e con una impronta cesarista, preoccupante.

Si è parlato di preside-sindaco: magari fosse sindaco! Almeno qualcuno elegge il sindaco. *(Applausi della senatrice Bignami).* Qui il preside è un prefetto, nella migliore delle ipotesi, e ci si apre a meccanismi di ricatto e di clientelismo, in un Paese dove non siamo estranei a vicende drammatiche.

Ieri sera - come è stato ricordato - fino a quasi mezzanotte, in Aula, c'erano solo le opposizioni. *(Applausi della senatrice Bignami).* Di tutti i giornali e le televisioni che mandano sempre immagini e guardano dal buco della serratura, nemmeno una ha pubblicato le immagini di ore e ore in cui eravamo presenti solo noi, e parlavamo tra noi. E quando c'è stato qualche sporadico intervento della maggioranza, c'eravamo solo noi ad ascoltarlo; anche quando qualcuno della maggioranza ha fatto un intervento molto critico era assolutamente solo.

Anche quegli interventi critici della maggioranza vi hanno sbugiardato. Hanno detto che avremmo potuto seguire un altro percorso ed arrivare ad altre conclusioni, ad un decreto che mettesse in

sicurezza le donne e gli uomini che, in maniera straordinaria, stanno lavorando da anni all'interno del sistema scolastico per cercare di tenerlo con la qualità indispensabile e necessaria.

Avete fatto diventare una parola meravigliosa, "riforma", qualcosa che fa passare un brivido dietro la schiena. Utilizzando la parola "riforma" avete determinato un danno culturale. Parliamo di scuola: nell'immaginario collettivo, per quarant'anni, milioni di donne e di uomini a quella parola legavano miglioramento, diritti, dignità, condizioni di lavoro, di studio e di vita dignitose. Adesso viene un brivido quando si pronuncia questa parola.

Ma siete ancora in tempo. E mi rivolgo a chi non è convinto, perché qui si è capito chi della maggioranza è convinto. Ma si è capito pure che ci sono senatori e senatrici che non sono assolutamente convinti. Si è capito anche questo. E allora, piuttosto che andare a testa bassa sotto il banco della Presidenza a dare una fiducia, cercate di alzarla e di essere coerenti. Questa non è retorica: in queste occasioni la storia consegna a chi si impegna nella difesa dei diritti dei più deboli la possibilità di fare una scelta. Non c'è terra di mezzo: non si può stare che da una parte o dall'altra. Avete ancora delle ore per impedire che questo scempio diventi legge. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e LN-Aut e dei senatori Bignami, Campanella, Liuzzi e Mussini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, farò un piccolo intervento cercando di non sovrappormi a quanto hanno già detto i miei colleghi. Proverò a dire qualcosa di intelligente, ma non mi preoccupo troppo perché, nel caso così non fosse, sarei in piena sintonia con il testo del Governo.

La prima osservazione che vorrei fare è di ordine politico. Sicuramente questo Governo è un pessimo studente, che non ha imparato nulla della lezione che il Parlamento ha dato al Governo la settimana scorsa. La settimana scorsa, seppur in un'Aula un po' in sordina, abbiamo approvato una legge delega che noi riteniamo fondamentale per il Paese, che è la riforma del codice degli appalti. A prescindere, però, dalla sostanza di questo importante provvedimento, è il metodo che importa. C'è stata, infatti, la dimostrazione, da parte del Parlamento, che, se messo in condizione di poter serenamente lavorare, senza subire una invasione di campo da parte del Governo, senza avere un Governo che fa vedere i muscoli e che non tiene assolutamente in considerazione l'azione importante e politica del Parlamento, fa le cose ben fatte.

La settimana scorsa abbiamo detto al Governo che aveva predisposto un testo osceno. Lo abbiamo cancellato, lo abbiamo riscritto e lo abbiamo consegnato al Vice Ministro, che avrebbe dovuto portarlo al Primo Ministro, augurandoci che avreste potuto fare i compiti a casa, studiare e così, forse, a settembre ne avremmo riparlato.

Ma con l'atteggiamento che avete avuto su questo altrettanto importante provvedimento, che è quello della scuola, non possiamo non dire che siete dei somari. Non avete imparato nulla. Siete dei pessimi studenti in ordine politico. Ma questo non ci stupisce, perché è il metodo, è l'orientamento da parte di questo Governo: colpi di maggioranza e scelte non condivise, e in questo caso, non solo dal Parlamento, ma dal resto del Paese. È un provvedimento unilaterale che, anche nella sua essenza, non dice assolutamente nulla.

C'è una cosa, poi, che mi lascia l'amaro in bocca, e lo dico sommessamente, in virtù dell'esperienza amministrativa che ho, come hanno tanti miei colleghi in quest'Aula. Io vengo da una Regione periferica, da una Regione di montagna, e chi ha fatto l'amministratore in quelle realtà sa quanti sacrifici abbiamo dovuto mettere in campo negli ultimi venti anni per far sì che le scuole di montagna restassero aperte, a presidio del territorio e di una cultura fondamentale in tutto il Paese, e non solo da noi. E questo risultato è stato raggiunto con grande impegno e con grandi sacrifici, in ordine economico e di programmazione. Ma questo è un mondo che non vi appartiene. È un mondo che non appartiene a questo Governo. Già non apparteneva al Governo Monti, che è stato il seme, il germe, della linea di pensiero di dimenticarsi della periferia, degli enti locali e di quanto hanno fatto anche per la scuola.

Ci siete passati sopra. Io non ho sentito prendere una posizione forte, una posizione importante, e non solo per i nostri studenti, ma anche per i nostri territori. Se dipendesse da voi, probabilmente, ci sarebbe un'accelerazione nello spopolamento delle periferie e delle valli: vuol dire che non avete capito nulla. D'altronde, la madre di tutte le porcate, la legge Delrio, anche qui, è il punto di partenza di una visione diametralmente opposta a quella che abbiamo noi. Voi avete l'idea secondo cui tutto dev'essere centralizzato e le periferie, con le loro particolarità, non contano nulla. Non avete capito invece che questo Paese, negli anni della sua esistenza, ha fatto della sua diversità la propria peculiarità ed il proprio valore aggiunto.

Mi va bene parlare anche con Ministri che non hanno amministrato neppure un condominio, e non perdiamo neppure tempo. Ve ne sono altri però - come lo stesso Primo Ministro - che vantano anche importanti esperienze di ordine amministrativo a livello locale: probabilmente, però, quando si entra in un certo meccanismo, ci si dimentica di tutto e si flagella il territorio. E questo è studiato in maniera scientifica, perché vuol dire essere servi di un pensiero che non dovrebbe appartenere al nostro Paese.

Avete annientato gli enti locali, togliendo addirittura al popolo la possibilità di esprimere il proprio pensiero nella cabina elettorale. Avete fatto finta di cancellare province che non avete cancellato e avete creato il delirio con Delrio, per quanto riguarda quelle realtà, sotto il profilo politico-amministrativo. Siamo tornati ai vecchi metodi che hanno contraddistinto la politica del nostro Paese prima che il cittadino potesse esprimersi liberamente, quando i sindaci venivano scelti all'interno di una stanza e, troppo spesso, si trovava l'utile idiota che si metteva a disposizione. Con il vostro pensiero siamo tornati a questo: se ci si fosse fermati esclusivamente alla questione delle Province, avreste solo fatto un disastro, che però ha un effetto valanga, perché il pensiero che avete messo e state mettendo in campo politicamente è lo stesso sulla scuola.

Non ve ne frega nulla della periferia né di quanti sacrifici siano stati fatti - anche da vostri amministratori giudiziosi - per preservare la possibilità di avere scuole di montagna come presidio del territorio, a quasi 2.000 metri. Immaginate che cosa vuol dire tenere aperta una scuola a 2.000 metri? Questo Parlamento, se fosse stato serio, come ne esistono in altre Regioni alpine, avrebbe perso due o tre ore solo ed esclusivamente per parlare delle scuole di periferia in maniera seria. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice Bignami).* E leggetevi i resoconti stenografici di certi dibattiti fatti in altri Parlamenti: quello che si fa per l'agricoltura di montagna, si fa per la scuola di montagna. Vi rendete conto che stiamo massacrando il nostro territorio dentro un tritacarne che non parla italiano, ma probabilmente tedesco? È un disastro per il nostro Paese.

Sono però convinto di una cosa: probabilmente, se ci trovassimo in un'aula di scuola, non saremmo sicuramente i bulli della scuola. Siete voi i bulli della scuola, voi ed il vostro - come posso definirlo? - Fonzie. Noi siamo i buoni e voi siete i cattivi, ancora una volta, e non perché abbiamo ragione, bensì perché abbiamo un altro approccio con la nostra gente e i nostri territori. A voi dei territori periferici non frega assolutamente nulla. Avete un altro fine politico, per cui siete neanche rimandati, ma bocciati sonoramente ancora una volta. Siete dei somari, voi e Fonzie! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami e Campanella. I senatori del Gruppo LN-Aut esibiscono cartelli con la foto del Presidente del Consiglio e urlano: «Fuori i bulli dalla scuola»).*

CROSIO *(LN-Aut).* Via, somari! Fonzie-bullo!

PRESIDENTE. Oggi è la giornata dei graffittari. Senatore Crosio, si arrenda.

Credo che, se esiste un *record* nell'esposizione di cartelli, quest'oggi lo stiamo battendo ad ogni livello per più punti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, poc'anzi, mentre sentivo i colleghi intervenire, mi sono chiesto se tra i nostri Presidenti del Consiglio ci sia mai stato un medico. Perché un medico? Perché un principio fondamentale della medicina, uno dei primi che insegnano, è *primum non nocere*. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Prima di tutto non arrecare danno al paziente.

Ho parlato poc'anzi con un collega del Partito Democratico, che mi ha detto correttamente che governare è difficile. È vero: governare è difficile perché tra mille istanze, mille bisogni, mille volontà, bisogna trovare una sintesi e più l'argomento su cui si intende intervenire è articolato e complicato, più la sintesi è complessa. Ecco perché governare è qualcosa che fiacca, che stanca. Ma prima di tutto, in questa difficilissima arte, bisogna tener presente quel principio: prima di tutto non fare più danni. E il modo c'è. Ci vuole una grandissima pazienza. Ci vuole ascolto. Ci vuole comprensione e ci vuole tempo.

Questo Governo il tempo non se lo è voluto dare, non lo ha dato al Parlamento e non se lo è voluto dare. È una cifra di questo Governo, è un tratto caratteristico. Bisogna far presto. C'è fretta. La fretta, però, di norma, serve a tagliare i nodi, non serve a scioglierli E tagliare un nodo dopo l'altro poi riduce la corda in condizioni di inservibilità.

Questo sta facendo l'attuale Governo. E la prima corda che sta distruggendo è il legame con il proprio stesso elettorato - faccio riferimento soprattutto al Partito Democratico - che non solo non

lo capisce più, non capisce più cosa stiano facendo i propri eletti, ma addirittura capisce che i propri eletti stanno seguendo una strada nuova, altra rispetto a quella indicata dal partito al momento delle elezioni, altra rispetto a quella che per tanto tempo li ha indotti a votare per quel partito.

Sono convinto della buona fede di molti dei colleghi che ritengono che questo Governo sia una sorta di ultima spiaggia, una sorta di materassino che impedisce di annegare. Sappiate che i materassini - è un'esperienza che ho vissuto io, ma che hanno vissuto in tanti - se c'è corrente, ti portano distante e non ti consentono di tornare a riva. E questo Governo sta facendo tante scelte che fanno danno.

Ieri sono sceso in piazza delle Cinque Lune a parlare con alcuni manifestanti e mi è capitata una cosa che non mi capitava da moltissimo tempo, da quando partecipavo al sindacato: una manifestante ha domandato se ritenevo che questa fiducia sarebbe passata e, di fronte alla mia risposta, ossia che era molto probabile che passasse, è scoppiata a piangere. Attenzione ad un passaggio, colleghi: voi, con questa legge, state incidendo realmente nella vita delle persone. *(Applausi della senatrice Bignami).*

Qualsiasi cosa intendiate fare, quel *primum non nocere* deve essere un brocardo da ripetere spesso. Quando si fa un cammino lungo, infatti, può capitare di perdere la rotta, di cominciare a girare intorno.

So che voi siete legati a delle politiche generali di bilancio, al fatto che fondamentalmente non ci sono soldi e che il bilancio sta in piedi per un miracolo di fantasia contabile. So anche che bisognerebbe che foste tanto coraggiosi da fare scelte importanti in Europa, e non soltanto agitare un'ipotetica ribellione che non arriverà mai. Ma quello che vi invito a fare, in questa occasione e per quelle che ci aspettano nelle prossime settimane, è tener conto del fatto che scelte come quella chestate facendo ora - ponendo, tra l'altro, la fiducia su un provvedimento complesso, che tratta una realtà complessa - fanno male al Paese.

Tutto questo necessariamente avrà dei ritorni e non sono positivi per voi. Tenetene conto, soprattutto da un punto di vista: non sono ritorni accettabili per molte, molte persone. *(Applausi dei senatori Bignami, Bocchino, Casaletto e Vacciano).*

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 14,27)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con l'approvazione che temo avverrà in quest'Aula e che sarà, poi, ratificata alla Camera - bisogna fare in fretta, piuttosto che bene - la scuola si reggerà in gran parte su una legge composta da 209 commi, tra i quali sarà difficile orientarsi anche per i più attrezzati funzionari, dirigenti scolastici e dirigenti provinciali. Questo perché, per guadagnare tempo, non si può chiedere la fiducia per ogni articolo, men che meno discutere gli emendamenti proposti su ogni articolo.

Diamo proprio un bell'insegnamento ai bambini, ai ragazzi, agli studenti: bisogna fare le cose male pur di lavorare poco, pur di non rischiare di discuterle. Ed è esattamente l'opposto di ciò che si deve insegnare a scuola. A scuola bisogna insegnare che ci vuole tempo. Mica per niente i percorsi di studio durano anni, altrimenti si potrebbero fare dei corsi scolastici per le elementari in una settimana, per le medie in tre giorni, per il liceo in altri cinque giorni e poi si fa l'università. Se si va così veloce, se in quarantott'ore si approva la legge sulla scuola, perché uno dovrebbe spendere cinque anni per imparare le cose che si insegnano alle elementari?

Bisogna fare in fretta e si presenta un maxiemendamento, la cui maggiore differenza rispetto al testo è che, anziché essere diviso in 26 articoli, è un solo articolo, in 209 commi. Non ci sono cambiamenti, nonostante ne fossero stati suggeriti con gli emendamenti, per quel che ne so io. Non si possono neppure vedere gli emendamenti: in questo momento in Aula c'è un volume che si riferisce solo ai subemendamenti affrettatamente presentati in Commissione sul maxiemendamento. E solo una lunga lettura ci permetterebbe di capire se il maxiemendamento presentato in Assemblea è lo stesso presentato in Commissione. Comunque poco importa perché, tanto, non lo si è potuto esaminare né in Commissione, né in Aula.

Nulla sui presidi. Ribadisco: è un bene che vi sia qualche figura che si assuma le responsabilità nella dirigenza dello Stato. Sono a favore dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che assommi, in gran parte, e con i dovuti contrappesi, il potere dell'attuale Presidente della Repubblica e dell'attuale Presidente del Consiglio (non come esercitati oggi, senza contrappeso). E, pertanto, non posso essere pregiudizialmente contro una figura forte di preside. Però, in primo luogo, il Presidente della Repubblica, così come il sindaco e il Presidente della Regione, viene eletto; non

così per il presidente della Città metropolitana, che, grazie a voi, non si può più scegliere e così, per diritto non si capisce bene di che cosa, è sindaco anche di milioni di abitanti che non possono votarlo, neanche volendo. Gli altri, per ora, sono ancora eleggibili. Invece il preside no; c'è un concorso e poi qualche graduatoria, quindi il preside capita in quella scuola lì. Una volta che è in quella scuola, sceglie lui chi può insegnare in quella scuola e chi invece deve insegnare altrove.

Ricordo ai colleghi che non ci sono solo le grandi città; non ci sono solo Milano, Roma, Torino o Napoli, ci sono anche le piccole città. Non c'è solo: «Se non insegni in questo liceo, insegnerai in quell'altro liceo; se non insegni in quella scuola media, insegnerai in quell'altra scuola media, facendo due fermate di autobus in più»; la realtà dell'Italia è soprattutto quella dei piccoli centri. Ciò vuol dire che quelli che saranno scelti dai presidi per primi avranno le cattedre tutte nello stesso posto, mentre poi ci saranno le cattedre spezzate. Questa è una realtà economicamente non accettabile, perché si spende molto in automobile; le scuole infatti sono talmente distanti o, comunque, gli orari sono tali che non permettono di usare il mezzo pubblico, per cui uno deve fare il giro della Provincia in auto per poter toccare tutte le sedi. È una realtà accettabile se lo fai per un anno o due e se poi le graduatorie ti portano ad avere una situazione migliore. Qui invece può succederti da un giorno all'altro una situazione di questo genere, sulla base di una decisione del preside, il quale non risponde a nessuno, non subisce nessuna conseguenza di sue eventuali decisioni rovinose e sceglie il modo del tutto arbitrario.

La previsione secondo cui egli deve scrivere quali sono le motivazioni è risibile: tutti i giorni gli insegnanti sono obbligati a scrivere decine e decine di righe per motivare cose che non vanno motivate. Devono scrivere che «lo studente ha mostrato una capacità logica, analitica...» e bla bla. Tutto questo poi alla fine si sintetizza nel voto: 7, 6, 8, 5 o quello che è. Che difficoltà c'è a dire: «Ho scelto quell'insegnante lì perché il suo profilo e le sue esperienze didattiche» - seguono sproloqui, di cui questa legge peraltro è piena, che la maggior parte delle persone non capisce e che di solito non significano niente - «meglio si attagliano al profilo e al piano dell'offerta formativa proposta in questa scuola»? Punto, fine.

Io - e certamente non solo io, ma anche molti altri - ho proposto delle correzioni, dei miglioramenti o addirittura la cancellazione di questo tipo di disciplina, ma non se ne può parlare, perché bisogna andare avanti così. Lo stesso preside, sentito - bontà sua - il comitato di valutazione, deciderà anche a chi dare i premi per il cosiddetto merito, cioè il merito di piacere al preside. Naturalmente ai bravi presidi andrà benissimo, ma, se i presidi sono buoni, perché dovrebbero essere cattivi gli insegnanti? E allora perché c'è bisogno del merito? Dovrebbero essere tutti bravi. Se tutti i presidi sono buoni, non c'è bisogno di nulla. Piccolo problema: può succedere che i presidi non siano buoni, così come può succedere che al Governo ci siano persone che non vanno bene; ecco perché c'è bisogno di un Parlamento che lo controlli. Può succedere che anche in Parlamento ci sia qualcuno che non va bene; ecco perché c'è bisogno di tanti partiti. Però qui no, ci vuole una sola persona, non scelta da nessuno. Per cui abbiamo questa situazione immutata e indiscutibile.

Io ho dieci minuti, signor Presidente. Vedo che la luce sul microfono già lampeggia e mi sembra che siamo un po' in anticipo.

Vorrei dire due parole, per usare i tre minuti che ancora ho.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Malan.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signor Presidente.

Vorrei parlare di quello che è diventato il comma 16, il comma *gender*. Signor Presidente, so che poi anche altri parleranno di questo, ma io voglio fare riferimento solo ad una cosa. Ho letto un comunicato in cui si riferisce che il Ministro ha preso impegni riguardo all'applicazione di questo comma 16, sull'educazione alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Si preannunciava una nota del Ministro, che al momento le agenzie non riportano. Già ad un ordine del giorno viene data poca retta; ma qui neanche può essere presentato un ordine del giorno, perché è stata posta la fiducia; men che meno alle dichiarazioni private - con «private» intendo dire non pubbliche - di un gruppo di rispettabilissimi senatori nei confronti del Ministro. Il punto è che questo comma, dove si parla dell'educazione contro ogni discriminazione, deve essere messo in parallelo con il documento: «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere», messo a punto dall'UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali).

Questa strategia è contenuta in un documento che non è fatto da un ente privato, ma porta il timbro della Repubblica italiana, in quanto del Dipartimento delle pari opportunità e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un piano per il 2013-2015; per cui, è in vigore e viene, ahimè, spesso applicato nelle scuole. In tale documento c'è una spiegazione estremamente chiara sul fatto che la cosiddetta educazione di genere viene fatta già oggi e, a maggior ragione,

quando ci sarà questo comma. Il Governo deve ritirare questo ignobile documento, fatto peraltro contro la legge perché l'UNAR dovrebbe occuparsi di discriminazioni etniche e razziali e non mi risulta che le persone di orientamento omosessuale siano né un popolo, né una razza, né una religione. Qui ci sono delle cose rivolte proprio alla scuola: c'è un capitolo intero sull'asse educazione-istruzione.

Si dice che le tematiche LGBT trovano spazi marginali nelle aule scolastiche e che invece va rafforzato il loro ruolo nella scuola. Si dice che è «auspicabile un'integrazione e aggiornamento sulle tematiche LGBT nei programmi scolastici e una promozione dell'informazione e comunicazione non stereotipata», a cominciare dagli asili nido e nelle scuole d'infanzia e per tutti i bambini. Ci vuole «il riconoscimento di crediti formativi». In particolare «la formazione dovrà riguardare: lo sviluppo dell'identità sessuale nell'adolescente; l'educazione affettivo-sessuale; la conoscenza delle nuove realtà familiari», (promuovendo come famiglia ciò che la Costituzione dice che non è tale). Si fa inoltre riferimento all'avvio «di accordi di collaborazione in materia di formazione a livello locale tra Uffici scolastici regionali e provinciali, enti locali e le associazioni LGBT». Si parla inoltre di «valorizzazione dell'*expertise* delle associazioni LGBT» sulle nuove realtà sociali, «integrazione delle materie antidiscriminatorie», cioè LGBT, nelle realtà scolastiche. In questo comma 16 si parla di discriminazioni e questo documento della Repubblica italiana dice che così si fa la politica antidiscriminatoria. Infine, a proposito di accreditamento delle strutture LGBT, a pagina 41 di questo documento c'è un paragrafo intitolato «Gli strumenti della *governance*» - l'italiano non si può usare - in cui si dice che nel gruppo nazionale di lavoro che ha collaborato alla stesura di questo documento c'è il circolo culturale omosessuale «Mario Mieli». Costui era un giovane, perché è morto giovane, intellettuale, omosessuale militante, che scrisse, tra le altre cose: «Noi checche rivoluzionarie» - lo scrive costui cui viene intitolato uno dei circoli che partecipa alla formazione delle scuole - «sappiamo vedere nel bambino (...) l'essere umano potenzialmente libero. Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro». Questo è quello che si vuole fare nelle scuole? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD.)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in Aula a titolo personale per esprimere alcune valutazioni sul provvedimento che noi oggi andremo a licenziare. Si tratta di una serie di valutazioni che abbiamo già avuto occasione di fare sia al Governo che ai relatori in precedenza, alcune delle quali sono rimaste totalmente inascoltate. Siccome si tratta di argomenti importanti, vorrei lasciare traccia di alcune riflessioni.

In primo luogo, voglio esprimere grande apprezzamento a questo Governo per avere posto come prioritario il tema della scuola o, meglio, dell'educazione e dell'istruzione delle giovani generazioni. È un tema che in passato è sempre stato troppo bistrattato e quindi questa scelta è assolutamente condivisibile. A titolo personale, dico che prima o poi ci aspettiamo che il Governo metta tra le sue priorità anche il tema della tutela della salute, che è un po' troppo spesso dimenticato.

In secondo luogo, considero assolutamente apprezzabile che finalmente questo Paese cerchi di porre mano al problema dei tanti precari. Ci siamo persino fatti bacchettare dall'Unione europea per non aver fatto prima, quando si poteva cominciare a fare (parlo di molti anni fa), dei provvedimenti che solo adesso si iniziano a fare, anche se con modalità che non sempre possono sembrare totalmente condivisibili.

In terzo luogo, ritengo assolutamente apprezzabile che si ponga mano alla cosiddetta riforma Gelmini; è assolutamente condivisibile ed è importante che questo Governo lo faccia.

Infine, questo provvedimento - dico per fortuna - è stato prima migliorato dalla Camera dei deputati e, poi, ulteriormente migliorato dal Senato, nella versione che oggi stiamo discutendo.

A me restano però molte amarezze e considero il provvedimento che stiamo discutendo oggi ancora inadeguato. Per questo, vorrei lasciare soltanto qualche riflessione ad alta voce e con molta umiltà.

Il provvedimento è inadeguato almeno per tre grandi ragioni, che sintetizzo. In primo luogo, il provvedimento perpetua la tendenza, che dovrebbe essere interrotta, ma che - purtroppo - perdura da almeno vent'anni, a trascurare la qualità della produzione legislativa di questo Paese. Noi continuiamo a produrre tante leggi e fatte abbastanza male. Non è una questione di estetica, ma di contenuti, perché le leggi fatte male producono cattivi effetti e in molti casi ci stiamo accorgendo ora, dopo anni, di quanto producono. Questo aspetto non può essere trascurato. Chiedo al Governo

di prestare attenzione alla qualità della produzione legislativa, che, anche in questo provvedimento, non è quella che avrei desiderato.

In secondo luogo, questo provvedimento è frutto di un metodo di lavoro che ha molte pecche e che ha mostrato tutte le sue debolezze, che non possiamo sottovalutare, soprattutto quando facciamo parte di una maggioranza, (di cui anch'io faccio parte). Vorrei che queste pecche fossero superate. Non è questione del numero di incontri, del numero delle persone ascoltate o, persino, come ho sentito dire, del numero di ore di incontri: è una questione del risultato dell'ascolto. *(Applausi delle senatrici Bignami e Casaletto)*. Quando si ascoltano le persone e anche quelle che vivono sulla propria pelle i problemi, bisogna essere capaci di trarne le conseguenze. Non vanno semplicemente ascoltate - o, meglio, sentite - ma occorre trarne le conseguenze.

Infine, il terzo punto è quello dei contenuti. Non voglio entrare in tutti i contenuti di questo provvedimento; sono tantissimi e alcuni, come ho detto, sono apprezzabili. Entro soltanto nel merito di un aspetto, che in Commissione sanità abbiamo seguito di più e che, in teoria, è molto apprezzabile: mi riferisco all'attenzione che è stata data al diritto all'istruzione dei bambini con disabilità. Purtroppo, nonostante fossero condivisi da tutti (dal Governo, dal relatore e dalla Commissione), non siamo riusciti, per strane ragioni, a far entrare gli emendamenti migliorativi nel maxiemendamento. *(Applausi delle senatrici Bignami, De Petris e Casaletto)*. Desidero sottolineare questo aspetto, perché riguarda bambini che sono a cuore di tutti noi - penso sia così - ed è quindi bene che le procedure e le norme siano scritte bene. *(Richiami del Presidente)*.

Ancora un minuto, signor Presidente. Vorrei chiedere al Governo di riflettere su queste questioni, perché non si possono condividere dei miglioramenti e poi non apportarli per strane ragioni procedurali.

Concludo in quanto non voglio sottrarre all'Assemblea altro tempo. Nonostante queste critiche, che sono estremamente importanti, oggi, con molto travaglio, ho deciso di non far venire meno il mio voto di fiducia al Governo, anche perché non possiamo distinguere il voto di fiducia al Governo dal voto sul provvedimento. Quindi, non voglio far venire meno il mio voto di fiducia perché in questo Paese abbiamo bisogno di un Governo. Vi prego, però: riflettete sulle tante critiche che vi sono state fatte, perché non possiamo continuare così. Spero che questo Parlamento - anzi, questo Senato, che è ancora nel pieno delle sue competenze, anche se a rischio di liquidazione - sia rispettato in futuro e che sia possibile discutere di più e concretamente, con risultati, provvedimenti così importanti. Si può sempre sbagliare nel proporre delle modifiche, ma quando non si hanno delle controargomentazioni allora vuol dire che si devono accogliere e non si possono trascurare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Presidente, colleghi, vorrei precisare che i cinque minuti del mio intervento sono, anch'essi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. *(Applausi dei senatori Candiani e Casaletto. Ilarità.)*. Signor Presidente, è inutile ripetere che questa fiducia è un bavaglio, è inutile ripetere che voi al Governo, voi maggioranza avreste potuto fare una vera riforma della scuola. Una vera riforma era potenzialmente possibile: è questo che mi fa trasalire di rabbia ed è questo che fa davvero inalberare le minoranze, me inclusa: il fatto che ciò avrebbe potuto essere possibile.

Come? È semplicissimo, presidente Marcucci: con altri relatori. Cosa dire - ne cito solo alcuni e non si offendano gli altri - dei senatori Tocci, Mineo e Zavoli, contraddistinti da un'onestà intellettuale e da una dialettica indiscutibile e riconosciuta da tutti, che con la loro esperienza e capacità di dialogare - e non di «monologare» - sarebbero stati, loro sì, in grado di creare un capolavoro. Ecco cosa non volevi, mio caro "Renzipoleone": un capolavoro! Certo, nel capolavoro non ci sarebbero stati tutti i regali alle tue scuole non pubbliche. In un capolavoro ti saresti preso cura degli ultimi, come diceva prima di me la senatrice Dirindin. Con un capolavoro non ti saresti accaparrato le grazie dei presidi. In un capolavoro non avresti accentrato i poteri in un'unica persona, alimentando la logica dei favoritismi. In un capolavoro non avresti creato ingiustizie sociali. In un capolavoro avresti garantito le risorse per gli educatori e il trasporto gratuito dei disabili. In un capolavoro avresti assegnato gli insegnanti di sostegno agli alunni fin dal primo giorno di scuola e avresti garantito insegnanti di sostegno formati e specializzati. Sarebbe stato un capolavoro, se avessi assunto non solo 100.000 insegnanti, ma tutti quelli di cui la scuola aveva bisogno e che avevano i requisiti per essere assunti. Mi fermo un attimo con questa elencazione, per cercare di farvi capire, a braccio, la pericolosità del potere del preside. Al preside avete dato un arbitrio e in un Paese in cui c'è la mafia, un preside, in alcuni luoghi d'Italia, non potrà dire più di no a certi insegnanti figli di mafiosi. Mi fermo qui, perché ho solo cinque minuti di tempo, ma l'elenco dei capolavori sarebbe abbondante, se non illimitato.

Avreste dunque potuto proporci persone più duttili, che con metodi più democratici e capacità di ascolto maggiori, non ci avrebbero portato sin qui, in questa situazione. L'unico elemento positivo, che posso considerare come una piccola vittoria di Pirro, è stata l'approvazione alla Camera dei deputati di un mio emendamento sulla continuità didattica e di altri che prevedono la formazione del personale ATA e dei presidi su alcuni principi di pedagogia fondamentale.

Nell'*iter* di questa riforma è dunque mancato il dialogo. Il dialogo nasce dall'ascolto e qui non c'è stato dialogo, ma solo un'esecuzione di ordini. In Commissione abbiamo ascoltato dalla relatrice solo ripetizioni a non finire di slogan e di mantra. Non ho mai sentito svolgere ragionamenti elaborati, consequenziali e orientati alla ricerca della convergenza su una sintesi condivisa. Nella Aule parlamentari e in televisione ho sentito sempre le solite frasi ripetute ad arte, senza mai uscire dal tracciato. Questo non è l'esercizio della dialettica: mi dispiace presidente Marcucci, scegliendo questa relatrice non ha voluto la dialettica, non ha voluto rischiare. questa non è democrazia, perché la democrazia si esercita nel confronto. Lei, presidente Marcucci, ha preferito una relatrice orientata all'obbedienza, rispetto a relatori con esperienza e capacità di mediare, ascoltare e sintetizzare. *(Richiami del Presidente).*

Mi avvio a concludere, signor Presidente. L'obbedienza, invece, l'ha fatta da padrona, e si è scelta una relatrice troppo obbediente e servile, prona ad un sistema che non è democratico. *(Richiami del Presidente)*. Spero almeno adesso che abbia il fiore all'occhiello di tutta questa fatica e si guadagni il Ministero.

Non è stato democratico approdare in Aula senza relatore, ma questo non poteva che essere un effetto provocato da questa sua scelta. Alla fine credo - e di questo resterò convinta - che forse non fu nemmeno una sua scelta, mio caro presidente Marcucci, ma ancora una volta un imperio venuto dall'alto; lei sa che io le sono riconoscente per le belle parole espresse nei miei confronti...

PRESIDENTE. Senatrice, va bene così.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Aspetti, Presidente, concludo.

PRESIDENTE. Abbiamo già aggiunto del tempo a quello che aveva a disposizione. Ci sono regole da rispettare.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. ...e penso che lei sia una vittima del sistema. Le porgo le mie scuse, ma qui bisogna tornare alla democrazia; quella vera, perché siamo in una Repubblica democratica e abbiamo non il potere ma il dovere di esercitare i nostri diritti in piena libertà di coscienza... *(Applausi del senatore Candiani).*

PRESIDENTE. Grazie, senatrice.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. L'ultima frase, Presidente; veramente ho finito. Non faccia discriminazioni anche lei.

PRESIDENTE. Non le faccio; allunghiamo i tempi di tutti ma entro un certo limite.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Quindi, non voglio sentire alla mia destra gente che fa la vittima perché in realtà avreste potuto compierlo questo capolavoro, ma, per tutti questi motivi, caro mio Renzi-Napoleone, la scuola sarà la vostra Waterloo. *(Applausi dei senatori Vacciano e Candiani).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CRi)*. Signor Presidente, non ha il respiro lungo delle vere riforme questo disegno di legge sulla scuola. Non è legittimo attendersi da una manovra, che va manifestandosi destabilizzante, controversa e piena di incognite, una proiezione originale davvero innovativa su un modello di società, quella italiana ed europea, che pure è illegittimo immaginarsi, da qui a qualche decennio, voler coniugare la tradizione tutta italiana dell'insegnamento con la ricerca assennata della novità (riuscendo ad intravedere il futuro?). Invece percepiamo nell'articolato di legge ancora l'odore acre delle ceneri del passato e delle zeppe del presente. C'è, insomma, la subdola manovra politica, molta tattica e la strategia di voler superare l'attualità politica, sociale, economica del Paese per il semplice gusto di portare a casa un qualsiasi risultato, quanto più roboante, dirompente sul piano

mediatico, in ossequio a quella regola dell'informazione che di per sé è una*deregulation:* nel bene e nel male, purché se ne parli.

Oggi siamo a questo. Arriviamo a questa conclusione scarna e mortificante. Mortificante per il Senato che non riesce adeguatamente a far lavorare la Commissione preposta, la 7ª, sulla legislazione cardine qual è la materia dell'istruzione e della formazione. Mortificante per il Governo, che priva la maggioranza di un arengo in cui le diverse sensibilità di un partito ancora di massa, come il PD, possano e debbano trovare spazi adeguati al libero dibattito. Mortificante per le opposizioni che, sebbene divise naturalmente, come da manuale parlamentare, non sono messe nelle condizioni di esprimere perplessità, riflessioni e capacità proattive mediante una normale attività di collazione, confronto e di integrazione che è costituita dagli emendamenti.

È mai possibile che una legge di riforma nasca senza emendamenti da parte di quel ramo del Parlamento italiano, che è il Senato, già fatto oggetto da parte del Governo Renzi di un processo involutivo e di depauperamento di competenze e di autorevolezza?

Nella giornata di ieri, intervenendo in discussione generale, portai all'attenzione dell'Assemblea un passaggio chiave del pensiero del Presidente del Consiglio, colto in una riunione del partito mentre parlava in qualità di segretario. Renzi auspicava chiaramente, già alcuni giorni fa, di poter saltare a piè pari il passaggio emendativo del disegno di legge n. 1934 a Palazzo Madama, per vedersi approvata la riforma così come uscita dalla Camera dei deputati. Ecco spiegato il traccheggiare in Commissione, ecco aggirate le opposizioni interne al suo partito, che pure sulla scuola - vivaddio - qualche riflessione avrebbero potuto fare, qualche motivo per dissentire sull'impianto generale della legge l'avrebbero manifestato, per non dire dell'apporto sempre auspicabile delle minoranze che, nelle diverse declinazioni politiche e culturali, avrebbero manifestato legittime ambizioni di emendare e correggere questa legge che, nella sua natura nobile, essendo destinata ai nostri giovani ed alle famiglie in trepida attesa di un domani migliore, avrebbero meritato - come meritano - un afflato partecipativo, una piattaforma politica di inclusione e di superamento degli steccati.

E siamo alla richiesta di fiducia da parte di questo Governo, pertanto tutto quello che poteva essere della riforma non sarà. L'Esecutivo Renzi blinda la sua legge e getta la chiave nella sentina della fiducia e ricorre all'assunto pirandelliano che recita: «Così è se vi pare». È autoritarismo strisciante o, molto più prosaicamente, ubriacatura da potere? Provincialismo che gode della debolezza del sistema?

La senatrice Idem, nel suo intervento di ieri, con la calma che le è propria (direi olimpica), poneva saggiamente l'attenzione sulla profondità di veduta di questo disegno di legge, a sua parere. Voglio risponderle, sapendo di farlo anche alla nutrita schiera di parlamentari che come Josefa sono fiduciosi nelle potenzialità di questo provvedimento. Intravede la senatrice Idem già ora i presupposti di una formazione che concretamente serva ai nostri giovani per mestieri ed occupazioni che oggi non sappiamo immaginare, in scenari sociali che non possiamo prefigurarci?

È prudente dunque porsi domande sul futuro e cercare di decifrarlo, ma sarebbe una pratica meramente speculativa, fino ad interrogare gli astri, l'intento di una classe politica che rivendichi a sé la facoltà di determinare il futuro, la possibilità di condizionarlo alla realizzazione di un domani migliore per tutti. Oggi non staremmo qui, disarmati e sconcertati, se il Governo e la sua maggioranza avessero scelto di includere i più indifesi, i più emarginati dalla riforma, gli immobilizzati, le terze fasce della graduatoria ad esaurimento, i circa 6.000 idonei del concorso del 2012. *(Applausi della senatrice Bignami).*

A questo Governo fa difetto - non vi è dubbio - l'orecchio: restano inascoltati gli *stakeholder*, gli operatori scolastici, il mondo delle professioni, i ricercatori del mondo dei saperi e delle competenze scolastiche. Dell'ipoacusia del Governo il Parlamento ed il Paese - ahimè - si sono resi conto in occasione del varo della legge elettorale, dei passaggi della riforma del Senato e della farsesca abolizione delle Province.

Illustri scienziati della società della conoscenza hanno ampiamente criticato questa riforma, argomentando sul corto respiro nell'impostazione delle materie umanistiche, linguistiche, dell'italiano come base e come pane condiviso, dei saperi scientifici e matematici e dell'uso delle nuove tecnologie della comunicazione.

C'è un'interessante apertura sull'alternanza scuola-lavoro, ma è timida; scarse risultano le risorse messe a disposizione dell'edilizia scolastica, c'è amianto ancora negli edifici scolastici italiani e circa 350.000 alunni sono potenzialmente a contatto con fibre cancerogene.

Per tornare a ragionare e a farlo costruttivamente, ribadisco, a nome dei Conservatori e Riformisti italiani, che il nostro Gruppo preferisce tuttora che il Governo scorpori la parte del disegno di legge n. 1934 che riguarda le stabilizzazioni dei precari, può farlo mediante la decretazione. Metta, infine, il Senato nelle condizioni di dibattere con serenità dei contenuti della riforma: sarà utile al Paese,

alle giovani generazioni, al sistema produttivo italiano. Il Governo tornerà così a rispettare il Parlamento, aprendo agli apporti dei senatori.

Rimarranno purtroppo stritolate dalla contrazione del dibattito sulla fiducia sul maxiemendamento tante buone idee e tante buone intenzioni. Ne volete una? Mi riferisco alla proposta formulata a nome del mio Gruppo in un subemendamento in Commissione per l'istituzione del liceo dei beni culturali. Un Paese che vuole celebrare la bellezza, infatti, non può permettersi di trascurare una moderna formazione degli attori, dei declamatori e dei tutori della bellezza contenuta nei cospicui giacimenti culturali della Nazione. Sono certo che tutti avremmo potuto contribuire a migliorare questa riforma. Ne parleremo - del resto è previsto nel disegno di legge - tra tre anni, in occasione della verifica degli effetti della riforma. Il legislatore, paradossalmente, è consapevole sin da ora delle *defaillance* intrinseche alla riforma, che infatti non parte col piede giusto. *(Applausi dal Gruppo CRi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima in corridoio ho incontrato un senatore del Partito Democratico che mi ha chiesto: «Voi votate contro, vero? Perché almeno voi potete». Vede Presidente, in questo stanno il paradosso e la parodia di questo momento e del disegno di legge in esame: voi votate contro, vero? Perché voi potete. Perché, c'è forse il vincolo di mandato? Senatori del Partito Democratico, c'è vincolo di mandato? Presidente, è stato modificato l'articolo della Costituzione? Allora non votatela, se non la riconoscete come una riforma valida! Non votatela. Prendete il vostro coraggio e non votatela! Altrimenti questa è una parodia alla Crozza, con la differenza che questa volta non si tratta di un programma televisivo, ma di una cosa seria. Ciò che andrete a votare quando passerete dietro al banco del Governo e direte sì alla fiducia modificherà in maniera determinante il modo di vivere delle persone, a partire dall'istituzione scolastica, la cui difesa dovrebbe essere uno dei primari doveri per chi siede in Parlamento e in Senato. Voi, invece, non lo farete, perché vi piegate ai *Diktat* di Renzi.

Signor Presidente, vorrei ricordare ai nostri colleghi del PD due scenari, ovviamente teorici e ipotetici, ma non molto lontani dalla realtà, e che rappresentano una bella catena di comando del potere politico: il Ministro nomina i soprintendenti regionali; i soprintendenti regionali (chiamiamoli «provveditori», alla vecchia maniera) nominano quelli provinciali, i quali nominano i presidi, i quali scelgono gli insegnanti. Questa è la catena di comando. Questo è il disegno recondito che sta dietro a tutto il progetto ed è lo stesso disegno antidemocratico che un anno fa ci trovavamo a combattere in questa stessa Aula quando si parlava della riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione; un disegno che vuole accentrato nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri tutto il potere, finanche quello della scelta degli insegnanti a scuola.

Aggiungo anche una caratteristica tipica del nostro Paese. Poniamo due presidi di due scuole, entrambi con dei parenti che fanno gli insegnanti: tu assumi il mio e io assumo il tuo. Si tratta di clientelismo. Con questa riforma voi state rendendo strutturale il clientelismo che renderà le scuole schiave del ricatto dei presidi-sceriffi che andranno a scegliere, incrociandosi, i parenti che fanno gli insegnanti. Questa è la riforma della scuola che state votando, una riforma della scuola a cui noi ci opponiamo orgogliosamente *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, facendo fino in fondo il nostro dovere difendendo i cittadini a partire dall'istruzione!

Infatti, signor Presidente, quello che sta avvenendo e che è avvenuto in queste ore e in questi giorni è un ricatto: un ricatto nei confronti degli insegnanti. Qui c'è un'opposizione che li sta difendendo, mentre Renzi all'esterno dice: si oppongono alla mia riforma, alla grande riforma, a quella che vuole svecchiare la scuola e io non posso assumerli. Questo è l'ennesimo ricatto. Erano gli 80 euro qualche tempo fa e adesso il ricatto è sull'assunzione dei precari, dietro al quale invece si nasconde un disegno egemonico di potere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo è l'inizio del pensiero unico; questo è l'archetipo del partito unico, che voi state sostenendo! Lo dico anche ai banchi deserti del Nuovo Centrodestra, a coloro cioè che in questo momento forse sono più impegnati a pensare alle grane del sottosegretario Castiglione che a quello che dovranno votare oggi. Qual è il contenuto della riforma che sostenute? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del piano dell'offerta formativa? Stiamo parlando di qualcosa che darà al nostro Paese e ai nostri giovani più capacità di essere competenti e concorrenti rispetto ai loro colleghi europei? Niente di tutto questo.

L'unica cosa che voi interessa è mantenere il posto al Governo e il vostro scranno al sicuro, perché sapete che se tornaste al voto, non esistereste più. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questa è la differenza fra noi e voi: noi non abbiamo paura di confrontarci con il voto! Voi invece siete legati e

vincolati a questo Governo dal ricatto elettorale, e voterete anche questa riforma, anche se contiene delle cose come la cultura *gender*, di cui poi andremo a parlare sviscerandone il contenuto.

Allora, che tristezza, signor Presidente. Che tristezza vedere che c'è solo la senatrice Dirindin a intervenire per conto del Partito Democratico; anzi, interviene a titolo personale. In tutte queste ore di discussione, non un senatore del Partito Democratico ha preso la parola, perché hanno avuto l'obbligo del silenzio. Solo alla fine avremo l'unico intervento, ovvero quello del pensiero unico. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

ALBANO *(PD)*. Ma quando mai!

CANDIANI *(LN-Aut)*. Questo è quello che sta avvenendo. È inutile che blaterate da quei banchi. Prendete la parola, chiedete di essere iscritti a parlare e intervenite. Non lo fate, ma potreste farlo. Non lo fate perché avete l'ordine di non farlo, perché avete paura a farlo, perché sapete che se lo farete, con la legge elettorale nuova non sarete più ricandidati. Questo devono sapere i cittadini all'esterno: in quest'Aula c'è chi difende i diritti dei cittadini e chi invece difende se stesso e il proprio scranno.

Signor Presidente, che tristezza anche il senatore Gotor che ieri sera ha consegnato il testo del proprio intervento! Che tristezza infinita - gli stessi che un anno fa erano qui e si battevano, o dicevano di battersi, per i diritti costituzionali - rinunciare al proprio intervento e consegnarlo agli atti, con la testa china, uscendosene poi dalla porta. *(Commenti della senatrice Albano)*. Questo è quello che è avvenuto qui ieri sera e questo è quello che noi stiamo sfatando.

Il Presidente del Consiglio Renzi è abituato a concepire dei sistemi di potere assoluto, che poi gli sfuggono anche di mano; lo abbiamo capito in questi giorni con le elezioni regionali. L'Italicum non vi dà mica tanta certezza di essere voi a governare ancora al prossimo giro. Questi sistemi di potere e questi giochini che Renzi concepisce in famiglia, pensando che la cosa sia da decidersi in famiglia, poi gli sfuggono anche di mano. Quindi attenzione a costruire questi giochini di potere assoluto, perché inizia così la degenerazione della democrazia. Poi se ne perde il controllo e poi vedremo che cosa succederà in futuro.

Altro che presidi-sceriffo! Questa è la retorica delle riforme, di chi va in televisione a far credere che il Paese si stia rinnovando attraverso decreti-legge e attraverso la trentasettesima fiducia. Si tratta di leggi che non incidono sulla vita dei cittadini dal punto di vista economico, ma che vi incidono in termini di privazione democratica, perché i cittadini oggi non possono più scegliere il Presidente della Provincia e chi le governa, ma esistono ancora le Province; perché il sistema che è stato previsto con la nuova legge elettorale non consentirà più di scegliere e di eleggere chi siederà su questi scranni e chi siederà alla Camera, perché li sceglierà direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri. Questo è il suo disegno.

Ma ribadisco: attenzione, state attenti, cari colleghi del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra, perché a volte chi costruisce questi sistemi poi ne perde il controllo e ne viene travolto.

Vede Presidente, questo è un Paese che ha sicuramente bisogno di riforme, ma per fare le riforme bisogna essere degli statisti, non dei capi partito che si comportano come dei capi bastone, costruendo un sistema che somiglia a quello che in qualche paese della nostra cara Italia corrisponde poi ai capiscala, a quelli che controllano i voti nei condomini, a quelli che garantiscono poi il voto nelle urne.

Questo è il sistema che Renzi vorrebbe costruire, ma ribadisco di fare attenzione, perché poi scappa di mano e ci si fa male. Per fare le riforme, infatti, occorre essere statisti seri e non Presidenti che fanno anche i capipartito.

Il Paese che ci troviamo a vivere all'esterno di queste Aule e che sta all'esterno di Palazzo Chigi è lo stesso che si trova ad avere come sindaco della sua capitale, di Roma, un sindaco incapace di governarla che, addirittura, un giorno sì e uno no, vede i suoi assessori portati via. Signor Presidente, noi diciamo che ciò non è serio, perché questo è il Governo che vuole, con Marino, un sistema credibile, ma che credibile non è. Un Presidente del Consiglio serio non avrebbe candidato De Luca a Presidente della Regione Campania dovendolo poi sospendere e dicendo che non sa da dove partire per sospenderlo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Cardiello e Milo)*. Un sistema serio avrebbe fatto una riforma della scuola a partire da chi la scuola la vive, e non sulla testa di chi la scuola la fa tutti i giorni.

Signor Presidente, in fondo c'è ancora un ricatto. Il maxiemendamento contiene ancora il comma 16, quello che prevede l'istruzione *gender* e che nulla ha a che fare con la famiglia, perché in

questa riforma della scuola (e non c'è ancora il Ministro in Aula), non si parla per nulla di famiglia e di educazione, ma si declina tutto in termini di cultura *gender*.

No, signor Presidente, noi non vogliamo questa deformazione della scuola. Noi difendiamo la famiglia e chiediamo a Giovanardi e a tutti gli altri senatori del Nuovo Centrodestra, che vengono sempre qui a parlarci della retorica della famiglia, se voteranno la fiducia. Voi siete sotto ricatto, infatti, altrimenti Renzi caccia Alfano e voi non siete più nulla. Questo è il ricatto che vi fa svendere il diritto alla famiglia e la nostra cultura di base, che noi invece difendiamo.

È vero, signor Presidente, che Parigi val bene una messa, ma qui per voi la coscienza e la viltà sono esattamente la stessa cosa! Vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Isenatori del Gruppo LN-Aut espongono uno striscione con la scritta: «Difendiamo i nostri bambini», nonché cartelli recanti lo* slogan*: «La scuola non si chiama Renzi e il preside non si chiama Agnese»).*

PRESIDENTE. Invito gli assistenti a requisire quello striscione e anche i cartelli, che non sono necessari, vista la chiarezza degli argomenti.

Colleghi, non costringete gli assistenti a danneggiare questo materiale, così da poterlo utilizzare fuori dal Senato.

È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto spiegherò le ragioni di questa fiducia richiesta, che io darò, a differenza di altri componenti del mio Gruppo.

Questo provvedimento, per il valore che ha, avrebbe dovuto, è vero, seguire l'*iter* parlamentare più completo. Ma come è noto la scuola, di cui tutti abbiamo esperienza diretta (o l'abbiamo avuta), è un comparto, un bene pubblico, che coinvolge non solo studenti e docenti ma anche famiglie, personale amministrativo ed ausiliario, enti locali e servizi pubblici ed alla persona, categorie e realtà socioeconomiche e del mondo del lavoro. Di conseguenza le voci e le ragioni di ciascuno sono tante e diversificate. Così tante che, pur avendo ascoltato e tenuto conto del parere di oltre 40 associazioni del settore, in Commissione ci siamo trovati davanti a migliaia di emendamenti e ad un dibattito infinito quanto costruttivo: devo, a questo proposito, dare atto al presidente Marcucci, ai relatori, a tutti i commissari, dell'impegno, della passione e della qualità del dibattito svolto.

Va tenuto conto, colleghi, del fatto che la scuola non segue i ritmi dell'anno scolastico tradizionale. I tempi erano, e sono, strettissimi e si rischiava l'*impasse* a ridosso di questi mesi cruciali, per il nostro sistema nazionale di istruzione e di formazione. Se non altro, si rischiava di compromettere l'organizzazione dell'anno scolastico 2015-2016. Quindi, la più semplice via del non scegliere per non scontentare nessuno si sarebbe trasformata nel più puro e classico conservatorismo.

Nel merito, colleghi, questo di oggi non lo si sarebbe dovuto trasformare in un voto ideologico. Questa riforma (chiamiamola così) arriva dopo quelle, a mia memoria, tutte solennemente contestate: la riforma Berlinguer del 2000, strutturalmente modificata dalla Moratti nel 2003 e ancora stravolta dalla legge Fioroni del 2006 e poi ancora dalla Gelmini nel 2008. Questa riforma, come dicevo, ci pare che, per una volta, non faccia *tabula rasa* del modello precedente, per radicarne uno legato ad una ideologia o, se non altro, ad una parte politica. Insomma, a differenza di com'era costume fare da almeno tre lustri, non ci pare che sia in contrasto con l'impianto vigente, che - è bene sottolinearlo - aveva già in sé una formulazione dal respiro innovativo ed europeista.

Nel corso delle laboriose sedute della 7ª Commissione, ci si è potuti rendere conto di come questo provvedimento intenda finalmente restituire alla scuola un ruolo centrale, quello di madrina della conoscenza, e riorganizzarla dunque in funzione della qualità dell'insegnamento. Lo fa, è vero, senza strizzare l'occhio all'una o all'altra categoria: migliora innanzi tutto la qualità della vita degli stessi insegnanti, mettendo finalmente freno al precariato, alle graduatorie a vita, quasi fossero una condanna, e al supplentificio cronico, se così possiamo definirlo, ed assumendo finalmente chi ne ha diritto per aver superato un concorso pubblico o aver seguito un *iter* formativo riconosciuto; sancisce che nel successivo concorso, che sarà bandito entro fine anno, vi sia una corposa riserva per i docenti con oltre 36 mesi di servizio; rende più efficiente ed efficace il servizio scolastico; utilizza meglio risorse e strutture; introduce tecnologie e innovazione per raggiungere tali obiettivi. Colleghi, investe risorse: erano anni, decenni che non si sentiva questa voce e non se ne sentiva parlare. Nel disegno di legge è previsto, infatti, testualmente che il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali» sia «incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021».

Molti criticano l'impianto del testo in relazione ai poteri di dirigenti e insegnanti. Pochi si soffermano sull'importanza di avere per legge un piano triennale dell'offerta formativa innovativo, cioè predisposto da tutte le componenti dell'istituzione scolastica e dunque in sostanza elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per l'attività della scuola e delle scelte amministrative, definite da un preside più responsabilizzato, ed infine approvato dal consiglio di istituto. Si tratta di collegialità, colleghi, e di verifica di obiettivi e risultati raggiunti: sono cose importanti, queste.

Chiunque può vederci altro e strumentalizzare la realtà, ma forse sarebbe opportuno che questo non avvenisse su un tema come quello del futuro dell'istruzione di un Paese, che poi è quello più ampio della cultura e della *vision* delle future generazioni. Non è chiaro quale sia la ricetta alternativa di chi dice no a prescindere. Colleghi, questo provvedimento prevede 100.000 assunzioni e oltre; una maggiore responsabilizzazione dei presidi, valutabile attraverso i piani formativi che saranno in grado di offrire, ma senza incarichi a tempo; la valutazione e la valorizzazione dei docenti sarà affidata ad una Commissione, ora equilibrata, che comprende anche un elemento esterno; per una volta, finalmente, vengono stanziate risorse per l'edilizia scolastica, per la sicurezza degli ambienti e delle aule, per la formazione, l'aggiornamento e la premialità dei docenti, per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica.

Certo, qualcuno eccepirà che questa non è la migliore delle leggi possibili, che non basta, che andranno modificati finalmente i cicli scolastici, e dovrà essere il prossimo provvedimento a farlo. Tutto quanto qui è previsto va poi concretamente e coerentemente realizzato, e non sarà facile. Tutto è migliorabile, ci mancherebbe, ma a settembre, fra poche settimane, i nostri ragazzi saranno tra i banchi e, a causa del consueto ostruzionismo ideologico, tutto sarebbe rinviato, invariato e bloccato: niente assunzioni; niente risorse economiche agli istituti più poveri nelle zone a più alto rischio sociale; niente credito d'imposta per chi vorrà donare risorse per gli istituti scolastici svantaggiati; nessuna revisione del famigerato patto di stabilità per quegli interventi avvenuti in ambito scolastico nel corso del 2014; niente evoluzione, colleghi, per poterci urlare ancora contro l'un l'altro: «Non va bene, non c'erano i tempi», perché è sempre colpa degli altri, soprattutto di chi governa; e intanto continuano a crollare i soffitti sulle teste degli studenti. Mi viene veramente da domandarmi: «*Tout va très bien, madame la marquise*»? *(Applausi del senatore Albertini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, un Paese che lavora seriamente per il suo futuro opera per avere prima di tutto una buona scuola pubblica. Per avere una buona scuola pubblica, però, sono necessari buoni programmi, ma sono indispensabili insegnanti preparati, motivati e sereni.

Una buona scuola deve avere anche edifici sicuri, ambienti in cui venga la voglia di stare, apprendere, insegnare. Una buona scuola deve avere buoni dirigenti, che agiscano secondo i principi di fondo del nostro ordinamento costituzionale, con efficienza, razionalità, parità di trattamenti, valutazione dei meriti professionali e di impegno dei propri subordinati, con rigore ed estraneità a scelte clientelari.

I buoni dirigenti devono essere disponibili ad essere valutati e accettare il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali, principio da rendere obbligatorio a tutta la pubblica amministrazione e non solo perché tale criterio, secondo il mio punto di vista, deve valere anche per il mondo privato. Principio però, signor Ministro, solo parzialmente accolto con la valutazione di merito, ma escludendo l'obbligatorietà del principio della rotazione. E di questo sono rammaricato.

Questo provvedimento comunque va nella direzione di una riqualificazione della nostra scuola, in particolare della scuola pubblica, e affronta le tematiche storiche del precariato della scuola con l'assunzione di almeno 100.000 insegnanti e con l'ulteriore inserimento in ruolo di altri 60.000 nel prossimo triennio.

Francamente però rimangono ombre incomprensibili. Non voglio qui trattare la questione del voto di fiducia, posto ancora una volta su un provvedimento che avrebbe avuto la necessità di sviluppare una più profonda discussione sul merito della riforma ed invece si è trasformato, ancora una volta, in uno scontro frontale tra Governo e opposizioni, tra Governo e pezzi significativi del mondo della scuola, integrato peraltro - e di questo mi rammarico - da esibizioni che dovremmo francamente risparmiarci, almeno in quest'Aula e in particolare mentre parliamo di scuola. Quale esempio, anche comportamentale, diamo alle nuove generazioni?

Comunque, signor Ministro, vorrei richiamare la sua attenzione su alcune questioni irrisolte che necessitano di essere riesaminate perché in contraddizione con principi di giustizia che devono ispirare sempre la nostra azione e quella del Governo che lealmente sosteniamo. Con i nostri

emendamenti abbiamo evidenziato situazioni già all'attenzione della magistratura amministrativa, che si è espressa positivamente in primo grado, per cui non comprendiamo perché non vengano risolte con questo provvedimento, alleviando i lavoratori, che si trovano nei casi richiamati, da un'azione giudiziaria dall'esito certamente scontato a favore del lavoratore e contro lo Stato. Mi riferisco, signor Ministro, ai presidi precari o ai precari della dirigenza. Si tratta di un numero limitatissimo, comunque in attesa di un giusto riconoscimento. Mi riferisco anche, signor Ministro, ai docenti abilitati e inseriti nella seconda fascia in possesso almeno di 36 mesi di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, la cui esclusione è un'inaccettabile ingiustizia.

Da ultimo, signor Ministro, il rammarico di non aver inserito l'obbligo dell'insegnamento dei fondamenti di economia e di scienze giuridiche in tutte le scuole superiori di secondo grado, disciplina la cui conoscenza è fondamentale per qualsiasi attività si voglia svolgere in un Paese moderno e per qualsiasi obiettivo professionale si voglia perseguire.

Un appello finale, signor Ministro dell'istruzione: rivalutiamo le scuole di formazione professionale di cui il Paese ha bisogno, di cui il mondo del lavoro e dell'impresa ha bisogno. Non si tratta qui di reintrodurre un sistema classista nella nostra scuola pubblica, ma non dimentichiamo il valore del lavoro manuale, la sua preziosità nella peculiarità dell'economia italiana e il suo valido supporto per un rapido inserimento dei giovani, delle nuove generazioni nel mondo del lavoro.

Concludendo, signor Ministro, i socialisti si sono battuti sempre per una qualificata scuola pubblica, poiché solo essa può e deve garantire parità di trattamenti, superamento delle discriminazioni e capacità di preparare i nuovi cittadini alle sfide della complessità della società del futuro. Questa società del futuro ha, però, un fondamento irrinunciabile: la sua laicità e la sua capacità di rappresentare culture, spiritualità, aspettative diverse, sempre più caratterizzate da diversità di ogni tipo: razziali, sociali, economiche, culturali, religiose, esistenziali in genere.

Siamo convinti che questa riforma vada in questa direzione. E, seppure con qualche necessità di ulteriori messe a punto, noi la sosterremo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, mi viene da dire subito a tanti in quest'Aula: benvenuti nel*club* di coloro che dall'inizio, come me, avevano detto che qui è in ballo democrazia: perché di questo parliamo. Oggi in tanti interventi, anche da parte di esponenti che fino all'altro giorno criticavano queste posizioni, ho sentito parlare di democrazia. Meglio tardi che mai, che si cominci a parlare di queste cose.

Dobbiamo dire la verità e io cerco di dirla nei tre minuti che ho avuto a disposizione ieri. Vi leggo alcuni passaggi della famosa lettera della BCE (perché di questo parliamo: gli ultimi tre Governi non hanno fatto altro che eseguire gli ordini della BCE): «(...) È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme (...). C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale e collettiva (...). Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti (...)». È quello cui abbiamo assistito con la riforma presentata oggi, se così si può dire, con il *jobs act*, prima, e con le riforme costituzionali.

Qualcuno prima di me aveva fatto un passaggio su altri poteri forti; aggiungo una riflessione per spiegare come tutto si completi. Un paio di anni fa qualcuno ha consigliato agli Stati che avevano delle Costituzioni antifasciste di liberarsene perché presentavano - leggo un passaggio - «sistemi politici improntati ad un odioso partecipazionismo», dove si ha «la licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche», tipo quella mirante a limitare il diritto dei lavoratori. Noi siamo al completamento. Gli ultimi due o tre Governi non c'erano riusciti o c'erano riusciti in parte; ora fanno in modo che qualcuno sembri più bello per far sì che questo assunto passi. In realtà, ormai da anni, parliamo delle stesse cose, ma se qualcuno ha il coraggio di dirle, deve farlo.

Perché si vuole in tutti i modi precarizzare? Qualcuno prima di me ha fatto un passaggio di questo genere. Perché si cerca di precarizzare tutto nel mondo del lavoro? Hanno cominciato - come ho sempre detto - dal mondo del lavoro operaio, ma io, quando parlo di lavoro, parlo in generale di tutto, quindi anche della scuola. Ad avviso di qualcuno presente in quest'Aula ci può essere mai un lavoratore, una persona qualsiasi, libero di poter decidere se essere precario, se avere la possibilità di dire no? Può essere mai una persona libera di dire di no? Può essere mai questa la democrazia accettabile per questo Paese? Il Governo si sottrae a questi interrogativi con le fiducie e non dando la possibilità di discutere seriamente.

Io sono membro della Commissione lavoro; ho ascoltato i membri della 7ª Commissione scandalizzarsi per un atteggiamento del genere, ma devo dire che nella mia Commissione questo è

routine. È normale procedere così: parliamo di norme che vanno in una certa direzione, poi magari andiamo qualche giorno in vacanza o torniamo dal *weekend* e ci troviamo davanti le cose che erano state scritte sui giornali. Nulla nasce a caso: tutto è frutto di un disegno preciso di questo Governo e di quelli che lo hanno preceduto.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,29)

(*Segue* BAROZZINO). Però penso che tutte le opposizioni, a partire naturalmente da noi di Sinistra Ecologia e Libertà, se realmente ci credono, non devono solo dar voce a questo disagio, che ormai è generale. Dobbiamo fare un passaggio in più: dobbiamo impegnarci, oltre che a dare voce, anche a dare un sostegno vero alla scuola, al mondo del lavoro, alla democrazia di questo Paese, perché solo così, se sul serio tutti noi ci crederemo, forse riusciremo a difendere la democrazia di questo Paese e a restituire un futuro dignitoso alle future generazioni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, facendo un'analisi di tutte le discussioni che in queste ore, tra ieri ed oggi, si sono ascoltate, si capisce come questo disegno di legge sia una specie di aborto, tutto sommato. È un aborto perché manca di qualità legislativa; è un aborto perché comunque manca di metodo e di analisi. Mancano tutte le parti che dovrebbero riguardare la rivoluzione di un disegno di legge sulla scuola, che si dovrebbe occupare di didattica, di insegnamento, di deontologia dell'insegnamento, di attenzione degli alunni, in particolare degli alunni con bisogni. Abbiamo visto che in questo disegno di legge nulla c'è.

Però quello che mi lascia quasi tranquilla è il comma 133, dove si spiega che questo disegno di legge non partirà mai, per tutta una serie di motivi. Una parte li abbiamo visti e li abbiamo sentiti anche dalla relazione tecnica del bilancio: si fa finta che ci siano i soldi, ma in realtà non ci sono e, per una parte, verranno messi da parte. Ma, soprattutto, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, non si applicano all'anno scolastico 2015-2016. Si va direttamente poi al comma 200, dove si cerca di capire dove verranno messi e sistemati i soldi che non vengono utilizzati quest'anno. Non possono essere riutilizzati nella scuola, perché giustamente la Commissione bilancio dice che non sono dei soldi che possiamo conservare. Devono essere messi a disposizione del MIUR? No. Voi avete scritto così. In pratica, state dimostrando che questo disegno di legge non può andare avanti: questo disegno di legge non è reale, non è fattibile.

Lo vediamo anche al comma 94, dove si parla di assunzioni. Ma quali assunzioni? Certamente non le assunzioni di un organico di ampliamento, ma semplicemente dell'organico dei posti comuni di sostegno e dell'organico di diritto, cioè ciò che avviene ogni anno: ogni anno il Ministero fa queste assunzioni. Niente di strano. Quindi questi soldi sono già disposti per legge, esistono già: non si sta spendendo qualcosa in più, non si sta investendo nella scuola. Qualcuno dei colleghi diceva che stiamo mettendo soldi, che stiamo dando, che stiamo investendo. No, si sta esattamente utilizzando quello che c'è sempre stato.

Al comma 97 si dice che al piano straordinario di assunzioni «si provvede secondo le modalità seguenti». Leggiamole, queste modalità. Vengono assunti, entro il 5 settembre 2015, quelli ipotizzati che dovrebbero servire per il piano straordinario. Ma come si fa anche solo a scrivere o a pensare che si assumono dei docenti il 15 settembre, quando il 15 settembre inizia la scuola? Anche questo è un errore ed anche questo fa parte dell'aborto di questo disegno di legge, della grave mancanza di qualità legislativa di questo disegno di legge. È chiaro che chi ha scritto questo non sa neanche quando inizia la scuola, perché un insegnante non può essere assunto il 15 settembre, cioè quando serve che le classi siano già organizzate, quando serve che il dirigente già sappia quali insegnanti deve mettere, se serve un insegnante di sostegno in più o se non serve.

In ogni caso, fa parte della pratica e della pragmatica di chi vive la scuola. Questa è un'altra critica che avete ricevuto per questo disegno di legge: continuate a voler fare qualcosa che non conoscete, di cui proprio non conoscete la realtà. In più, continuando, nel comma 97 si dice che tutte le persone che verranno assunte con questo piano straordinario sono assunte «con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015». È questa la grande fandonia delle assunzioni: ci sono persone che hanno vinto un concorso e che, molto probabilmente, possono essere assunte, ma questa semplice ipotesi di decorrenza giuridica è un assurdo legislativo che non darà mai coscienza e sicurezza alla persona che potrà avere un lavoro come insegnante, che poi non è l'insegnante squalificato o squalificante che alcuni di voi hanno raccontato.

Ad ogni modo, oggi abbiamo detto che è un giorno di lutto, però allo stesso tempo penso che magari c'è anche una speranza perché, tutto sommato, le persone fuori da questo palazzo sanno cosa state facendo.

Le persone fuori da qui hanno capito che voi non avete capito niente e, quindi, vi leggo anche una lettera che alcuni docenti mi hanno lasciato per condividerla con voi. È rivolta a tutti i senatori della Repubblica italiana: chiunque in sede di voto della fiducia si asterrà, abbandonerà l'Aula, non si presenterà al voto, si esprimerà a favore del Governo e dell'indecente riforma proposta si macchierà davanti agli occhi del Paese di aver contribuito all'approvazione di una riforma iniqua, anticostituzionale e antidemocratica e riceverà in cambio, in futuro, lo stesso trattamento. Gli stessi provvederanno a rendere nota all'elettorato italiano l'enorme ingiustizia che sta subendo la scuola pubblica statale e avvieranno una campagna di informazione al riguardo e nessuno dei colpevoli riceverà più alcun voto che lo porti nuovamente a rappresentare i cittadini. Ecco, voi rappresentate i cittadini. È per questo che ve lo dicono e ve lo fanno capire i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, in primo luogo, come tanti colleghi, non posso non rilevare una questione di metodo. Ieri sera il dibattito è proseguito fino a tarda ora; alcuni l'hanno seguito; io, avendo presieduto la seduta, ho avuto modo di poter ascoltare tutti gli interventi e, a beneficio di chi non lo avesse ascoltato, ricordo cosa ha detto il senatore Tocci, che fa parte del Partito Democratico e porta avanti una sua posizione dialettica con molta coerenza. Tempo fa ricordiamo si dimise, poi il Senato respinse le dimissioni. Dico questo per dire che non ha rinunciato alle sue idee, ma non ha nemmeno voluto gestire un ruolo parlamentare senza dimostrare coerenza e dimostrandosi pronto a spogliarsi del mandato parlamentare. Ha detto che durante l'esperienza di Governi di centrodestra mai su tema delicato come la scuola si era impedita la discussione sugli emendamenti e sulle proposte.

Cito Tocci come fonte non strumentale, ma attendibile. Sarebbe bastata la nostra affermazione. Il senatore Candiani prima diceva che molti a sinistra con il male di pancia, con la costrizione, con il voto di fiducia votano questo provvedimento, ma in realtà non lo condividono. Qualcuno consegna il testo scritto; qualcuno antepone alcuni minuti di dissenso ma poi termina assicurando che voterà la fiducia. Lo capisco; del resto, la politica può portare a scelte di questo tipo, ma c'è effettivamente un disagio forte e c'è un metodo sbagliato che è quello della compressione del dibattito. So che è una questione complessa e che si sarebbe impiegato del tempo.

La fiducia è stata usata e abusata in varie stagioni e da vari Governi - non sto qui a fare quello che si indigna improvvisamente - però ricordo che in tante occasioni con maggioranze di centrodestra abbiamo passato giornate e settimane di dibattito su provvedimenti importanti ed era una cosa normale, presidente Calderoli. Lei quante sedute ha presieduto? Svolge questa funzione da prima di me, da molti anni. Con migliaia di emendamenti e con discussioni. Forse non c'era l'uso strumentale della richiesta della verifica del numero legale (anche se non è vero, perché a volte la si chiedeva all'improvviso). Io sono stato promotore di un provvedimento, il più noto, che ebbe 10.000 votazioni, tra Aula e Commissioni, senza che fosse mai apposta la fiducia. Quindi, si può fare, casomai non con 10.000 votazioni, ma con 500 o 1.000. È una cosa che una volta era abituale in Parlamento, con qualche seduta in più e con qualche seduta notturna.

Ora questa costrizione del dibattito è sbagliata. Certo, si può dire che tanto è tutto strumentale, a partire dagli emendamenti. Allora mandiamoci delle *e-mail*: nella società telematica potremmo risolvere il problema anche a distanza, ma non credo che sia utile, né che semplifichi la comprensione reciproca. Credo sia un grave errore di cui, piaccia o meno, signori del Governo, la sinistra ed il Governo Renzi stanno pagando delle conseguenze.

Non credo che il mondo della scuola sia monopolio della sinistra. Ci sono dei luoghi comuni per cui alcune categorie sono per forza di centrodestra ed altre di sinistra, all'interno di blocchi sociali che certamente possono guardare con maggiore attenzione all'uno o all'altro settore, ma poi ci sono le eccezioni, i gruppi e le aree plurali, come è ovvio che sia: non tutti coloro che si occupano di sicurezza sono di centrodestra e non tutti i docenti sono di sinistra. Tuttavia, non vi è dubbio che su questa riforma si sono create una rottura, una spaccatura profonda ed una lesione e che il metodo non ha aiutato. Dopodiché, ne prendiamo atto con soddisfazione perché il recupero elettorale ed il consenso non sono sempre e solo frutto dei propri meriti: spesso si vince perché gli altri perdono. È una constatazione che può sembrare banale; è successo a noi, per ragioni giuste o ingiuste (ma non è questo il tema della discussione). Si è creato un *break*, una rottura tra ambienti e situazioni che la sinistra, secondo me non a ragione, ha sempre ritenuto di interpretare e di rappresentare.

Questo dibattito sulla scuola, alcuni risultati elettorali ed alcune vicende si tengono. State attenti perché state proseguendo nel fare errori.

Oggi ho letto dell'avvocato generale dello Stato che ha più cognomi. Non li posso citare tutti, perché si tratta di un nome molto lungo, come quelli citati da Fracchia o Fantozzi nei film di Villaggio (penso alla contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare). Sto parlando di una persona che ha un cognome del genere: ha più cognomi che serietà e ha già fornito l'alibi, ad esempio, sul caso De Luca, facendo un parere dell'Avvocatura dello Stato che giustifica un decreto che domani dovrebbe essere adottato. Attenzione, perché se adottate il decreto *ad personam* su De Luca in merito alla cosiddetta legge Severino, non uscirete facilmente dalle Aule del Parlamento. Ve lo diciamo ora per allora: fatelo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Noi aspettiamo questo: il decreto *ad personam* per De Luca, la riforma sbagliata sulla scuola e, casomai, la dinamica della democrazia si rimette in moto. Vi diciamo pure gli errori che dovreste evitare.

Per quanto riguarda la riforma, altri colleghi sono già intervenuti ed il senatore Marin farà tra poco la dichiarazione di voto, illustrando gli aspetti che a noi non piacciono. Non contestiamo dei meccanismi di selezione e di valutazione del merito. Riteniamo che ci siano modalità discutibili e, soprattutto, ci preoccupa quello che avviene sul tema dei precari. Ci sono delle discriminazioni, signor Ministro, e lei lo sa benissimo: i precari sono numerosi, tanti e di diversa provenienza. Credo però che nel tempo, con il gradualismo necessario, vadano attuate delle misure equilibrate per non creare discriminazioni.

Ho riletto l'intervento del senatore Azzollini. Fate attenzione agli interventi di Azzollini, perché - non voglio banalizzare o ironizzare - egli è da molti anni il Presidente della Commissione bilancio. Discuteremo in un'altra fase le altre vicende, che però riguardano degli emendamenti e delle osservazioni fatte. Ho visto che il noto emendamento che ha portato alla vicenda giudiziaria era firmato dall'attuale vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Legnini, la cui serietà e onestà ho conosciuto nelle Aule del Senato, per carità (*absit iniura verbis*). Quando si fanno questi emendamenti, maxiemendamenti ed osservazioni della Commissione bilancio, bisogna ricordare che le procure cominciano ad entrare anche nel merito delle votazioni e degli emendamenti. È infatti di questo di cui stiamo parlando, anche se ne discuteremo in altre sedute. Attenzione perché Azzollini vi ha detto che questo fondo è un po' poco chiaro, è una situazione speciale e di specificità.

Quando abbiamo parlato della specificità del comparto della sicurezza e della difesa, abbiamo fatto una norma di legge. Allora c'era il Governo Berlusconi, che sancì la specificità di questo comparto. Ora la specificità del settore scuola, che ha mille meriti, non mi pare sia stata sancita. Questo fondo speciale è un po' strano. Fate attenzione alle osservazioni del senatore Azzollini. Non vorrei che tra qualche anno la procura di Trani o qualche altra procura venga a contestare il maxiemendamento del Governo, contro il quale io voterò. Procuratori, prendetene atto! Non voglio correre rischi, come il vicepresidente Legnini, che è incolpevole e potrebbe essere sentito perché ha firmato un emendamento.

Il pasticcio e la confusione legislativa fanno male, come la cosiddetta questione del *gender*, di cui ha parlato il senatore Malan. Ministro Giannini, su questo tema ci attendiamo parole chiare. Non vogliamo discriminare niente e nessuno. Abbiamo visto cose strane nelle scuole e ciò che prima ha citato il senatore Malan a proposito dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) e di alcune cose che stravolgono la realtà naturale delle cose. Vedete, siamo un'Assemblea libera e democratica, laica e ovviamente non confessionale. Sono cattolico, ma non c'è l'obbligo dell'appartenenza alla religione cattolica. Delle questioni *gender*, però, stiamo discutendo anche in altri provvedimenti, che sono all'attenzione del Parlamento.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, e spero di avere un minuto per una citazione: presiedendo l'Assemblea ho consentito a tutti i colleghi di fare delle citazioni e ne voglio fare una anche io. Nei giorni scorsi molti si sono espressi sulla questione *gender*, dal momento che è in corso la discussione sul provvedimento riguardante le unioni civili. In questi giorni è stata anche pubblicata l'enciclica del Papa sull'ambiente, intitolata «Laudato si'» e tutti a lodare il Papa, che di certo merita le nostre lodi. Ho visto che molti da sinistra hanno detto: «Bene il Papa!». Addirittura che il corsivista de «La Stampa», "iena" Barenghi, in uno dei suoi brucianti epigrammi ha scritto «Compagno Bergoglio» e così facendo, come avrebbe detto Totò, ha detto tutto. Sul tema *gender* non c'è l'obbligo di seguire il Papa, ma quelli che sono neopapisti... *(Commenti del senatore Zanda)*. Senatore Zanda, mi faccia citare il santo Padre. Non posso? Senatore Zanda, la vedo tenere le mani giunte: sta forse pregando?

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, sono qui. Si rivolga alla Presidenza.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Mi rivolgevo al senatore Zanda, sulla base di una consuetudine antica. Ebbene, invito a leggere il punto 155 dell'enciclica «Laudato si'»: mi rivolgo in particolare a coloro che citano il «compagno Papa», come dice "iena" Barenghi, e che però lo devono lodare tutto. Lascio questa riflessione al ministro Giannini, che non c'entra, perché lei è il laico Ministro dell'istruzione della Repubblica italiana. Ebbene, al punto 155 dell'enciclica è scritto che «l'ecologia umana implica anche qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione della vita dell'essere umano con la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazione indispensabile per poter creare un ambiente più dignitoso. Affermava Benedetto XVI che esiste una ecologia dell'uomo perché "anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere". In questa linea, bisogna riconoscere che il nostro corpo ci pone in una relazione diretta con l'ambiente e con gli altri esseri viventi. L'accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nell'incontro con l'altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell'altro o dell'altra (...). Pertanto, non è sano un atteggiamento che pretenda di "cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa"».

Non c'è l'obbligo di seguire il Papa, ma ho voluto fare questa citazione, poiché molti hanno inneggiato al «compagno Papa»: vi invito a leggerlo tutto e a tenerne conto, anche nell'attuazione di questa riforma. *(Applausi dai Gruppo FI-PdL XVII e CRi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghi, il dibattito di questi giorni e quanto accaduto nel Paese nelle ultime settimane testimoniano che questo non è certamente un provvedimento ordinario. Lo dico premettendo da subito - ma ci tornerò - che la contrarietà, non unanime, ma certamente maggioritaria, espressa anche con una sofferenza che non ci lascia indifferenti dal mondo della scuola, ci deve interrogare su ciò che non ha funzionato e su come continuare - approfondendolo ed arricchendolo con il concorso di molti - il lavoro che oggi con l'approvazione da parte del Senato di questo disegno di legge, credo sia appena all'inizio. Non perché ci spaventino le critiche: vedete, sarebbe fin troppo facile ricordare, anche da studioso di storia della scuola, che in campo formativo pressoché nessun tentativo di riforma nel corso del Novecento è stato realizzato senza abbondante corollario di polemiche e contrarietà e che tra gli anni Sessanta e Settanta almeno tre Governi caddero proprio sul tema della scuola. Così come si potrebbe ricordare che molte riforme furono fatte solo grazie a deleghe, decreti o poteri speciali o che già altri Governi misero la fiducia su provvedimenti legati all'*education*.

Lo ribadisco per sottolineare che non è certamente uno scandalo da parte di un Governo porre la fiducia su scelte così decisive per la qualità del tessuto civile e l'entità delle risorse finanziarie in gioco, e - lasciatemelo dire fra il serio e il faceto - sempre in ottica di comparazione storica, credo potrebbe essere un giorno ricordato perfino come titolo di merito per questa maggioranza parlamentare aver trovato insieme al Governo la capacità di discutere - e non brevemente - ma poi di vincere inerzie e difficoltà che in altre epoche portarono anche allo scioglimento anticipato delle Camere.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 15,51)

(*Segue* RUSSO). Ma veniamo al merito, senza negare i problemi, ma provando a rispondere a qualche critica e semplificazione caricaturale e maliziosa di questa legge che abbiamo ascoltato anche in queste ore.

Ho già avuto modo di ripetere che a mio parere quella che stiamo per votare non è la riforma della scuola, e forse non averlo chiarito da subito ha creato incomprensioni e anticorpi eccessivi. È un primo passo, importante, ma parziale e ovviamente imperfetto, che prova ad offrire strumenti in larga parte organizzativi e amministrativi, nuova benzina per il rilancio delle nostre istituzioni formative e che necessariamente attende altri passaggi più strettamente di profilo pedagogico-culturale per essere completato. Provo a citarne alcuni di questi strumenti.

Il primo è l'azione decisa, anche se complessa, finalizzata allo smantellamento del sistema di precariato, che ha zavorrato la scuola e pesato sulla serenità e la prospettiva di vita di centinaia di migliaia di persone. A questo proposito voglio ricordare ai tanti colleghi che hanno fatto polemica sul tema che è vero che noi avremmo comunque assunto i docenti del *turnover*, e forse quelli previsti dal piano Carrozza, ma sarebbero stati circa 30.000. Con quelli del potenziamento e i 60.000 del concorso, in un anno ne assumeremo più di cinque volte tanto, e non per uno spezzone di supplenza: forse, sarebbe bene riconoscere che non è proprio la stessa cosa.

Il secondo è il processo di valorizzazione (non privo di rischi ma decisivo) del dirigente scolastico. Un percorso iniziato più di dieci anni fa, e che punta a meglio selezionare, formare, valutare ma soprattutto a far meglio lavorare quello che dovrebbe essere non solo il principale soggetto della responsabilità, ma soprattutto il facilitatore principe dei processi di collaborazione e di integrazione fra i diversi protagonisti della vita di istituto.

Il terzo è uno strumento di valutazione dei docenti che stimoli al miglioramento personale e collettivo e permetta finalmente di premiare competenze, capacità di iniziativa, dedizione e impegno. Non c'è eccellenza senza valutazione, e sappiamo che gli insegnanti italiani non hanno certamente paura di una buona valutazione. Permettetemi a questo punto una sottolineatura.

In molti hanno criticato il comitato di valutazione, in particolare per la presenza di genitori e studenti. Più di qualcuno si è fatto portavoce del timore (o lo sdegno) di qualche insegnante. Vorrei dire che tutto è opinabile e che gli strumenti adottabili erano molti, ma che a me piace davvero una legge capace di dire ai nostri giovani che scommettiamo sulla loro capacità di essere protagonisti di quella che spesso vogliamo definire una comunità educante. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E per esperienza sono pronto a scommettere che alla fine la maggioranza dei docenti sarà lieta di veder coinvolti attivamente e responsabilmente nella scelta dei criteri della valutazione (perché solo di questo, della definizione di criteri di valutazione stiamo parlando) coloro che stanno aiutando a diventare non solo bravi studenti, ma cittadini adulti e responsabili. A questo proposito io credo che - anche se molto ci si è attardati a discutere su cosa pensassero politica e sindacati di questa legge - forse vale la pena chiedersi cosa vogliano davvero proprio coloro ai quali la scuola è tenuta ad offrire primariamente una prospettiva di cambiamento, le bambine ed i bambini, le ragazze ed i ragazzi che troppe poche volte abbiamo sentito citare, e le famiglie che li affidano ogni mattina ai loro insegnanti in classe, per vedere se in questo provvedimento vi sono almeno alcune risposte alle loro aspettative.

Partiamo dai fondamentali: famiglie e studenti chiedono edifici scolastici più moderni e sicuri, con aule e palestre spaziose e luminose, dove non dover guardare con timore un controsoffitto o dove anche il solo gesto di aprire una finestra diventi un rischio mortale. Per questo nel disegno di legge ci sono 400 milioni finalizzati a dare nuovo slancio all'edilizia scolastica.

Famiglie e studenti ci chiedono poi una scuola sempre più capace di accogliere e integrare le diversità, di accompagnare i disagi, di combattere le violenze di genere, di non disperdere e portare a livelli di ancora maggiore eccellenza il modello italiano dell'integrazione della disabilità. Anche questo è scritto nel provvedimento che stiamo per votare.

Famiglie e studenti chiedono una scuola sempre più al centro delle relazioni virtuose col proprio territorio. Una scuola sempre aperta e protagonista della vita della comunità; una scuola che non sia altro rispetto al mondo del lavoro ma che, come una porta aperta e girevole nelle diverse età della vita, permetta uno scambio virtuoso fra scuola e professioni. E anche questo si può trovare in legge, con quell'esperienza di alternanza scuola-lavoro che - voglio ricordarlo - abbiamo inserito perché così si fa da cinquant'anni nei Paesi evoluti del Nord Europa e non perché ce lo chiede Confindustria, cari colleghi.

E ancora, una scuola capace di stare al passo con la rivoluzione digitale, una scuola che non perda per strada un quinto dei ragazzi che le sono affidati, come un acquedotto bucherellato, una scuola in cui il dirigente scolastico abbia davvero la possibilità di intervenire tempestivamente sui casi patologici di insegnanti che tengono in ostaggio ragazzi, famiglie e colleghi forti di una inaccettabile inamovibilità, una scuola che trasmetta l'amore e la passione per le belle arti, la musica, la cultura, una scuola che non accetti di essere fanalino di coda nella formazione scientifica e che metta in condizione i nostri giovani di eccellere nei mestieri più innovativi. Anche questo, insieme a molte altre cose, si può trovare in questa legge.

John Dewey apre il Novecento con un volume, «Democrazia ed educazione», che segna la storia della ricerca pedagogica, ma sottolinea soprattutto il nesso inscindibile fra sviluppo delle opportunità formative (soprattutto attraverso la scolarizzazione di massa) e crescita della coscienza democratica di ogni Paese. Nel PD - lo dico con molta franchezza ai colleghi, da cui abbiamo ascoltato lezioni spesso inaccettabili - abbiamo ben presente la sfida democratica che si accompagna a ogni scelta sulla scuola. E la cultura politica dei democratici è fondata anche sulla

consapevolezza che di là passano le opportunità di moltissimi di vedersi garantite quelle pari opportunità nel gioco della vita che la Costituzione si impegna a tutelare rimuovendo gli ostacoli sociali, culturali ed economici che le negherebbero.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 15,56)

(*Segue* RUSSO). Per questo stiamo realizzando (almeno questo ci sia riconosciuto) la più grande iniezione di risorse e di investimenti in termini umani e finanziari nella scuola degli ultimi decenni. *(Applausi dal Gruppo PD)*. La prima vera inversione di tendenza dalle politiche (non me ne vorrà il collega Tremonti, ma la cosa era scritta spudoratamente nero su bianco nelle finanziarie di quegli anni) che sull'onda del *mainstream* neoliberista hanno usato a lungo la scuola come un *bancomat* e le cosiddette riforme dell'epoca solo come strumento di tagli alla spesa pubblica.

A qualsiasi Governo dopo di questo risulterà difficilissimo fare dei passi indietro e non mantenersi almeno al livello di questa inversione di tendenza. E credo che anche tutto ciò vada a merito di ciò che stiamo per votare.

Per essere all'altezza della propria missione la scuola deve rimanere saldamente collegata alle proprie radici costituzionali, ma deve essere messa in condizione di vincere la sfida del cambiamento.

Allora proviamo a proporre un patto - proprio perché sappiamo che dobbiamo recuperare il terreno perso nelle ultime settimane - e una sfida virtuosa con gli insegnanti e la parte più critica dell'opinione pubblica che oggi è contraria a questo provvedimento. Noi crediamo che quando questa normativa andrà a regime molti dubbi svaniranno, ma nel frattempo rilanciamo la sfida del confronto a viso aperto, ci impegniamo a favorire la collaborazione con il Governo, a partire dalla Conferenza nazionale sulla scuola annunciata dal presidente Renzi, e dal lavoro di accompagnamento che sarà necessario affinché da parte dell'Esecutivo si faccia un uso accorto, intelligente e meditato dell'imponente potere delegato che gli viene affidato con questo provvedimento.

Care colleghe e cari colleghi, chiunque legga con un po' di attenzione e onestà intellettuale questo testo potrà verificare senza difficoltà che non vi è alcuna traccia di privatizzazione della scuola, di sindaci-sceriffi, di meccanismi clientelari, di umiliazione del ruolo dei docenti o di sfruttamento dei minori precocemente e surrettiziamente avviati al mondo del lavoro (anche questo abbiamo dovuto sentire).

Vi troverà, invece, espressi magari in maniera non sempre lineare e coerente, il desiderio e l'aspirazione di realizzare se non da subito la buona scuola, almeno, fin dal prossimo settembre, una scuola un po' migliore per i nostri ragazzi. Se per farlo ci aspetta un maggiore impegno per spiegare meglio le nostre intenzioni, e ci si richiede l'umiltà di correggere alcuni errori, la fatica di costruire e implementare insieme ai protagonisti ciò che per ora sono solo articoli di legge, perfino il rischio di un calo momentaneo di consensi, nessuno di noi se ne farà spaventare. È un prezzo che mettiamo volentieri in conto per perseguire la sfida di rendere migliore una parte decisiva del nostro essere comunità nazionale. Ed è il cammino che sappiamo mai facile o troppo popolare di chi si arrischia sulla via delle riforme con l'ambizione di pensare prima al futuro delle prossime generazioni che al risultato delle prossime elezioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1934, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MAURO Mario *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV))*. Signor Presidente, esprimo volentieri la mia opinione, con il consenso dei membri del mio Gruppo, i quali magari esprimeranno un'opinione differente, entrando ancora una volta nel merito, come mi è già capitato in discussione generale, di un provvedimento che ha innanzitutto una caratteristica particolare. Si tratta, cioè, di un provvedimento ampiamente sopravvalutato, perché ad oggi non è altro che un *ope legis* di considerevoli dimensioni, peraltro generatore di un quantitativo industriale di ingiustizie e che

porterà con sé un meccanismo perverso, si trasformerà in una sorta di «Esodati 2, la vendetta», che quindi in futuro ci costringerà a dover riconsiderare quanto oggi stiamo facendo.

Perché avviene tutto questo? Basterebbe andare alla data che contraddistingue la nascita del documento definito la buona scuola per capire tutto: è il 3 settembre dello scorso anno, cioè l'antivigilia di quella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha inchiodato lo Stato italiano alle sue responsabilità. Diciamocelo: siccome alla fine del complesso *iter* che ha accompagnato la discussione sulla buona scuola di quel documento non è rimasto quasi nulla, se non il problema di stabilizzare e di dare una sistemazione a decine di migliaia di insegnanti, questo provvedimento è un *ope legis* che, nascondendosi dietro i titoli della riforma, alla voce capitoli svolge invece il dramma di decine di migliaia di persone, che sono considerate in modo tale per cui per molti di loro, invece che aprirsi le porte del paradiso, si spalancano le voragini dell'inferno.

Il problema serio di questo tipo di provvedimento è che ha dimenticato per strada quelli che dovevano essere i contenuti innovativi della buona scuola: il percorso di merito della vita di un insegnante, che avrebbe dovuto essere caratterizzato da affermazioni rilevanti, quale quella di dare consistenza al termine «carriera», si è perso e si è tornati al meccanismo dell'anzianità.

La verità, però, è che la caratteristica del provvedimento in esame, che - lo ripeto - è un *ope legis* di proporzioni notevoli, ma null'altro che questo, è che ormai è figlia di nessuno. Di chi è questa riforma? È del Presidente del Consiglio? No, lo ha smentito lui in diretta televisiva, in mondovisione ha detto con chiarezza che ha sbagliato a fare questo provvedimento e che è in attesa - anzi dovremmo andare in suo soccorso - di una conferenza nazionale dell'istruzione che sappia cambiare le carte in tavola e rimettere in un ordine di priorità, dal punto di vista dell'innovazione educativa, il contenuto di questa possibile riforma. Quindi non è del Presidente del Consiglio, non è del segretario del Partito Democratico, non è di questo Governo, non è del Ministro dell'istruzione. Non solo il Ministro dell'istruzione non ci ha messo la faccia, ma neanche la voce. Oggi non è riuscita a spiccicare una parola su questo provvedimento e si è nascosta dietro alla richiesta della fiducia, proprio perché in esso non c'è nulla che non sia il problema della stabilizzazione dei precari.

Di quali precari stiamo parlando? Di quelli che rientrano nelle simpatie di questo Governo. Intendo dire che - e questo richiamo dovrebbe valere soprattutto per coloro che provengono dallo schieramento di centrodestra - lo Stato, i Governi precedenti hanno contrattato con delle persone, si sono regolati nel rapporto con coloro che aspiravano a fare gli insegnanti e hanno detto a coloro che facevano percorsi speciali di formazione e prove selettive anche impegnative (come la SSIS e il TFA) che avrebbero potuto fare l'insegnante. Oggi, però il Governo si rimangia quell'impegno e con effetto retroattivo mette definitivamente alla porta dal sistema dell'istruzione decine di migliaia di giovani, per favorire un meccanismo discrezionale attraverso il quale sarà possibile spendersi per alcuni e non per altri, magari potendo dire, contravvenendo agli impegni che qualunque legislatura deve prendere sul tema dell'istruzione, che ci sono degli insegnanti che sono più uguali degli altri.

Ma non è finita. Non solo non sappiamo di chi è la riforma, ma non sappiamo neanche di che cosa la riforma si occupa. È stato evocato anche con interventi recenti il mitico tema della valutazione. Nessuno è contro il coinvolgimento delle famiglie degli alunni, anzi ben vengano, ma il problema è essenzialmente quello che è stato descritto dal collega Russo: i criteri di valutazione. Perdonatemi, quando salite a bordo di un aereo Alitalia e vi viene dato il questionario che potete compilare, attraverso il quale esprimere la vostra soddisfazione e il vostro gradimento, qualcuno vi impegna nella definizione dei criteri di valutazione per cui Alitalia possa essere o meno inserita nella lista nera delle compagnie di trasporto? Qualcuno chiede di operare a livello di criteri di valutazione anche rispetto a coloro che nelle carceri, dopo esservi arrivati per la sentenza di un giudice, possono pretendere di esprimere la loro soddisfazione e il loro gradimento sul servizio che lo Stato, anche attraverso misure restrittive, impone loro? Non possono entrare nel merito con cui il giudice opera, e questo vale anche per i medici.

Allora perché per gli insegnanti i criteri della valutazione debbono essere espressi dai valutati, o da coloro che comunque sono implicati in un rapporto che potrebbe diventare perverso? La valutazione è invece il punto più agognato per l'intero sistema dell'istruzione, perché è solo dando voce alla possibilità di definire il merito degli insegnanti che il nostro sistema di istruzione fa un passo avanti.

Quindi non c'è da stracciarsi le vesti. Si tratta di un provvedimento mediocre, che fa in modo pessimo ciò che è stata obbligato a fare da una sentenza e che non solo non rimedia a tutti i problemi che quella sentenza aveva sottolineato e indicato, ma nel tempo complicherà ancora di più la vita del Parlamento, perché quest'ultimo dovrà trovarsi a sciogliere nodi che vengono creati appositamente da questa struttura di pensiero, da questo modo di pensare al sistema dell'istruzione.

Ci sono poi sicuramente altre questioni, relative alla faciloneria, all'approssimazione con cui si è pensato di poter intervenire sul sistema. Ma credo che forse vada ripreso ancora una volta uno dei

passaggi chiave dell'introduzione ai nostri lavori d'Aula fatta dal presidente Marcucci. Non è vero che questa è la prima riforma, o l'unica riforma, o più semplicemente una riforma. È vero invece che tutti i Governi che hanno preceduto quello in carica si sono impegnati in una riforma dell'istruzione; nel rapporto che annualmente la Commissione europea stila, l'Italia è il Paese che più di tutti ha fatto riforme dell'istruzione. Non era questa allora l'occasione buona per interrogarsi sul perché quelle proposte di riforma hanno fallito, magari in modo clamoroso? Non era questo il momento indispensabile alla vita democratica di una Nazione perché venisse garantita la possibilità di entrare nel merito delle questioni dell'istruzione per rappresentare finalmente una strada maestra, perché il sistema si tirasse fuori dal guado? Questa è l'occasione mancata della legge in discussione.

Una finta consultazione prima, un finto dibattito parlamentare dopo, e credo alla fine una finta fiducia. Nel metodo espresso dal Partito Democratico, ossia impedire che i membri del proprio partito potessero esprimere la propria opinione nella Commissione parlamentare di merito, c'è il succo della questione. Come si fa a dare la fiducia a un uomo che non crede nella libertà dei membri del proprio partito, *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bonfrisco)*, nella libertà e nel criterio di giudizio, nel modo di riferirsi alla conoscenza, alla sapienza degli uomini del suo partito? Questo è il vero problema di fondo dell'approccio di metodo di un testo che appare per quello che è, ossia il mediocre tentativo di rimediare ad errori del passato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Di Maggio).*

BONFRISCO *(CRi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CRi)*. Signor Presidente, la riforma della scuola sembra destinata a svolgersi nel nostro Paese sotto un pessimo ascendente; evidentemente non ci riesce mai nessuno. Infatti, dopo l'unica vera riforma veramente innovativa, quella della scuola media avvenuta nel 1963, per merito di quell'autentico centrosinistra che l'Italia ha avuto, quello di Fanfani, Moro, Saragat, Nenni e La Malfa, si sarebbe dovuto procedere a riformare la scuola media superiore e poi l'università.

Invece, per oltre un terzo di secolo abbiamo assistito ad interminabili, e spesso pregevoli, dibattiti, ma senza esiti concreti o ad interventi parziali, ora sperimentali, ora dettati dalla demagogia, spesso contraddittori o inadeguati rispetto ad una società in rapida evoluzione.

Si può definire la storia di una riforma della scuola mai realizzata, che ha pesato negativamente sulle possibilità di sviluppo dell'Italia. Quando nel 1996, nella XI legislatura, il ministro Luigi Berlinguer e poi il ministro Tullio De Mauro tentarono di realizzare con le migliori intenzioni una riforma organica della scuola non riuscirono a portarla coerentemente a termine, perché ancora gravava l'enorme peso di un grumo demagogico-burocratico-corporativo, ingigantito ed irrisolto nel corso di trent'anni, un peso che si fece sentire anche nella successiva legislatura, quando Letizia Moratti, Ministro della pubblica istruzione nel Governo Berlusconi, impostò una riforma, che avrebbe dovuto dare coerenza e incisività all'impostazione avviata proprio da Luigi Berlinguer. Riuscì comunque a inserire elementi di modernizzazione che adesso andrebbero ulteriormente valorizzati, ma non smantellati.

Fu poi la volta del ministro Maria Stella Gelmini, che però vide la sua azione fortemente mortificata da un enorme taglio delle risorse imposto dalla crisi economica che già attanagliava l'Italia. Sicché il Paese attende ancora dopo cinquant'anni una riforma organica della scuola all'altezza dei tempi, all'altezza del Paese.

Il Governo Renzi, che ha avuto il merito di porre lucidamente questa materia al primo posto nel suo programma, adesso rischia di perdere una grande occasione perché l'*iter* e il contenuto di una legge così importante non possono essere condizionati dallo scontro in atto all'interno del suo partito. L'unica questione che oggi si deve avere a cuore è assicurare al Paese una buona riforma della scuola, ma il Governo, ponendo la fiducia, getta la maschera e manifesta così che la sua preoccupazione primaria non è la buona scuola, ma una prova di forza sulla scuola.

L'edilizia scolastica, poi, necessita di interventi poderosi: almeno la metà degli edifici hanno strutture fatiscenti e impianti fuori norma o mal funzionanti, per non parlare della diffusa presenza di amianto in molti di essi. Secondo i dati del CENSIS sono circa 342.000 gli studenti a contatto quotidianamente con le fibre cancerogene.

Dunque, tutto potrebbe risolversi in una riforma che propone buoni titoli, ma contenuti deboli. Per questo motivo sarebbe necessario, come ha detto il collega Mauro, lasciare che il Parlamento migliorasse questo testo, raccogliendo le istanze che a questo Parlamento sono giunte, così come

sono giunte al Governo, da studenti, famiglie e insegnanti, ovvero i veri protagonisti di questo mondo, quelli che lo conoscono e lo vivono quotidianamente.

Strozzare il confronto va certamente a discapito della riforma, oltre che della democrazia. E non si può accampare l'argomento delle assunzioni dei precari, perché è fuorviante. Sarebbe stato sufficiente stralciare il piano delle assunzioni per dare una risposta ad esse attraverso un decreto, e lasciare la riforma vera e propria svilupparsi in un dibattilo serio e costruttivo.

Le oltre 100.000 assunzioni sono una eredità di un passato (non è certo colpa del Governo Renzi) caratterizzato dall'assenza di un vero e serio reclutamento, e oggi devono essere per giustizia sanate, come ha detto la Corte europea. Ma è un provvedimento che non va confuso con il futuro di una scuola che dovrebbe avere un percorso nuovo e moderno.

Secondo molti esperti di questo settore, i precari potrebbero essere privi delle necessarie competenze per andare in cattedra. O, al contrario, con competenze acquisite sul campo, migliaia insegnanti resteranno esclusi da questo primo reclutamento.

Esistono molti punti incerti che il Parlamento avrebbe dovuto chiarire ed approfondire. Uno lo abbiamo svolto questa mattina dopo la lettura attenta del maxi emendamento da parte della Commissione bilancio.

Voglio ricordare però che un tema così importante come quello del rapporto scuola-lavoro rischia di ridursi ad un timido tentativo, che andrebbe invece meglio definito, perché l'educazione al lavoro è necessaria per ogni essere umano e non solo per ragioni morali, sociali o economiche, ma soprattutto come modo di promuovere il pieno sviluppo dell'essenza stessa dell'uomo.

Su questa direttrice ci dobbiamo ricordare dell'insegnamento importante che ci proviene dal pragmatismo americano, quello di John Dewey, che prima è stato citato, che fu diffuso in Italia per merito di Aldo Visalberghi. Leggendo quei testi, si capirebbe che nell'educazione di un individuo si devono saper ben bilanciare le attività intellettuali con quelle manuali, per realizzare una formazione che voglia essere veramente completa. Temiamo invece si continui ad andare avanti per enunciazioni o tentativi: bisogna evitare di ricadere nel male antico della sperimentazione, con tutti i guasti derivati dalle tante sperimentazioni.

Abbiamo il dovere di dare indicazioni certe e durature: affermare che dopo tre anni si farà una verifica sulle decisioni assunte dalle singole scuole per definire poi le linee guida nazionali è una chiara astuzia per prendere tempo, e questo non va bene e non fa bene alla scuola, perché non c'è tanto tempo e certo non c'è più tempo da perdere, perché da troppo tempo si attende una riforma.

Avere ancora all'ordine del giorno nella prossima legislatura la benedetta riforma della scuola sarebbe una sconfitta per tutti noi; di certo, oggi è la sconfitta del Governo Renzi e noi, Conservatori, Riformisti italiani, questo non lo vogliamo, ed è per questo che voteremo contro la questione di fiducia al Governo di questa pessima scuola. *(Applausi dai Gruppi CRi e LN-Aut. Congratulazioni).*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, finalmente l'Aula comincia a riempirsi. Siamo arrivati al punto cruciale, colleghi: per settimane ci siamo confrontati nelle Commissioni, ne abbiamo parlato in questi giorni e abbiamo cercato di stanare i colleghi del Partito Democratico, soprattutto il Ministro e il sottosegretario Faraone (ma magari anche Renzi, se si fosse degnato di venirci a trovare per raccontarci la sua idea di scuola). Da una parte, vi sono alcuni colleghi; dall'altra, ve ne sono altri, con i pro e i contro del provvedimento. Da una parte o dall'altra: bisogna scegliere, stasera bisogna fare una scelta; non ci si può nascondere - colleghi della maggioranza, mi rivolgo soprattutto a voi - dietro alla disciplina di partito. È vietato, cari colleghi, andare a dire agli insegnanti che in questo momento ci stanno ascoltando - e sono veramente tanti, non pensavo - di essere contrari a questo provvedimento, ma che Renzi ci minaccia con la questione di fiducia. Siate onesti con chi in questo momento vi sta ascoltando e con i vostri interlocutori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Se il Presidente del Consiglio minaccia, visto che ormai lo conosciamo da un anno, alle minacce si risponde come persone serie: non ci si nasconde. Oggi chi vota sì vota per affossare la scuola ed è sordo alle sue richieste, perché è impossibile pensare che esistano senatori che, ad oggi, non si siano confrontati con almeno un insegnante. Quindi, nel momento in cui avete aperto almeno una di quelle *mail* che hanno intasato la vostra casella di posta elettronica, avete capito quello che la scuola vi sta chiedendo e quello che la scuola italiana sta chiedendo, che è totalmente diverso dalla proposta che state facendo.

L'abbiamo detto in più di un'occasione e l'hanno detto anche i miei colleghi, che mi hanno preceduto: non è solo la Lega a dire no a quest'imbroglio; la Lega si fa portavoce del mondo della scuola, di milioni di persone che sono state chiare, molto chiare. Ci hanno detto di essere contrarie a questo provvedimento e ci hanno chiesto di votare no nel momento in cui Renzi fosse venuto in Aula e avesse zittito il dibattito parlamentare e la votazione degli emendamenti.

Persone contrarie ad un provvedimento che voi chiamate riforma, perché questo è tutto tranne che una riforma della scuola. Anche in questo caso, non prendete in giro la gente.

Contrari al ruolo del preside, o come lo volete chiamare. Contrari alle scelte fatte per la stabilizzazione. Contrari alle scelte non fatte e per non aver ascoltato il mondo della scuola: quando venite a raccontarci che siete andati in giro per le scuole ad ascoltare gli insegnanti e gli studenti, beh, ascoltate veramente ciò che hanno da dire insegnanti e studenti sul vostro metodo di ascolto. Contrari alla mancanza di progettualità: non c'è un progetto su cosa si vuol fare di questa benedetta scuola italiana; non c'è un progetto in cui si dica dove si vuole andare, se la scuola italiana vuole diventare europea come le scuole esistenti in tutta Europa o se dobbiamo tornare alle scuole del Terzo mondo.

Un'occasione mancata, colleghi, e non lo dice il senatore Centinaio, il Gruppo della Lega Nord, ma la Fondazione Agnelli, che ieri ha detto che questo provvedimento, non questa riforma, è un'occasione mancata.

È normale che chi avesse delle aspettative sia rimasto tradito. Nel momento in cui il Presidente del Consiglio, come ho ricordato ieri, seduto a quel banco aveva detto che per lui la scuola era una priorità, tutti hanno coltivato delle aspettative, compresi noi. Avevamo delle aspettative. Un Presidente, che doveva essere innovatore, ha trasformato tutto - signor Ministro, come vede non parlo di lei, ma del Presidente del Consiglio e dei suoi collaboratori - in un'occasione persa: avete perso un'occasione.

Avremmo voluto parlare di scuola in un modo serio, costruttivo. Ci saremmo voluti confrontare sulle varie idee di scuola presenti in questo Parlamento, non tra le varie idee di scuola che ci sono tra maggioranza e opposizione - non più minoranza, presidente Marcucci - ma tra le varie idee che ci sono tra i diversi i Gruppi perché all'interno della minoranza ci sono idee diverse. Il bello di questo Parlamento è che ognuno avrebbe portato la propria idea di scuola e ci saremmo confrontati. Purtroppo non ci siamo riusciti.

Avremmo voluto parlare di programmi didattici perché, come ho detto, una vera riforma parla di questo e non solamente della stabilizzazione degli insegnanti perché lo impone l'Europa *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Dovevamo parlare di programmi, di quello che gli studenti dovrebbero andare a studiare in questo momento per essere forse un po' più vicini ai loro colleghi europei, di cui spesso si riempie la bocca il Presidente del Consiglio quando parla dell'Europa.

Avremmo voluto parlare del futuro degli studenti, Presidente, perché gli studenti ce l'hanno chiesto, ve l'hanno chiesto. E sapete qual è stata la risposta? Mandateci le vostre idee in 140 caratteri in un *tweet*. Solo il Presidente del Consiglio è in grado di parlare esclusivamente con i *tweet*, le persone evolute mentalmente forse hanno qualcosa in più da dire di un semplice *tweet*.

Avremmo voluto parlare delle scuole e della situazione in cui versano. È impensabile parlare della scuola europea, con Renzi alla lavagna, quando poi ai genitori, a inizio anno scolastico, viene dato un elenco del materiale didattico da portare, compresa la carta igienica, perché mancano i soldi per le scuole. Prima mettete la carta igienica nelle scuole, poi parlate del preside sceriffo *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Vacciano e Simeoni)*.

Avremmo voluto parlare degli insegnanti perché - non ce ne siamo dimenticati - insieme agli studenti sono i veri protagonisti della scuola. Gli insegnanti, infatti, sono coloro che tengono alta la scuola italiana e, sottopagati, sono considerati degli eroi perché spesso gli vengono rifilate classi in cui c'è gente che non ha neanche voglia di fare la "O" col bicchiere.

Avremmo voluto parlare degli insegnanti e del loro ruolo, perché sono persone; non solo i migranti sono persone, cari colleghi di maggioranza: anche i cittadini italiani che svolgono un ruolo altissimo, come quello dell'insegnamento, sono persone. Ci sono persone che aspettavano delle risposte e voi quelle risposte non le avete date.

Invece, ci siamo trovati il Partito Democratico che giocava a Risiko; bello giocare a Risiko, ma magari non durante le sedute di Commissione. Abbiamo dato una brutta immagine al di fuori: visto e considerato che ci sono due senatori del Partito Democratico che forse voterebbero in modo diverso, allora stiamo tutti fermi e non facciamo votare niente in Commissione; poi, contemporaneamente, vi siete resi conto che, pur non venendo in Commissione, sareste dovuti venire in Aula e sarebbe stato un disastro: allora, Risiko 2. In questo caso, il giocatore principale di Risiko ha un nome e un cognome: Matteo Renzi. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Chiedo agli insegnanti di puntare il dito non contro il Ministro, ma contro il Presidente del Consiglio, che, ancora una volta, ha tolto potere al proprio Ministro, umiliandola davanti all'Italia e davanti agli insegnanti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*.

Noi non ci stiamo. Non vogliamo vedere i nostri insegnanti repressi; non vogliamo vedere gli studenti nelle mani di professori timorosi del giudizio non oggettivo del preside; non vogliamo vedere insegnanti buttati via da Renzi solo perché non servono più e perché non fanno parte della categoria degli amici degli amici e degli amici: alcuni beneficiano, altri no.

Noi avevamo fatto una proposta, quella del triplo canale, che era stata approvata da tutti gli insegnanti e da tutte le categorie. Invece voi venite qui e, anche in questo caso, umiliate tutti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*.

Siamo arrivati al punto che questa riforma o la prendi così com'è o la bocci. La Lega - e qui chiedo agli insegnanti, una volta tanto, di aprire le orecchie - vota contro, vota no a questa fiducia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami)*. Non solo e non tanto perché è una fiducia - e la fiducia a questo Governo non la voteremo mai - ma perché la Lega vota contro questo provvedimento, che non è altro che la vaselina che state dando agli studenti e ai professori italiani. Questa è la vaselina della buona scuola! *(I senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli e un tubetto di vaselina)*.

Mettetela a bilancio dello Stato italiano e datela ad ogni professore. Questo è quello che subiranno gli insegnanti. *(Gli assistenti parlamentari provvedono a ritirare i cartelli e il tubetto).*

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, togliete i cartelli. Senatori, collaborate. *(Il senatore Crosio persiste nell'esporre il cartello)*.

Senatore Crosio, non si faccia male, per favore. Senatore Crosio, la richiamo all'ordine.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, i senatori del Gruppo per le Autonomie, PSI, MAIE voteranno la fiducia che il Governo ha posto oggi sulla riforma della scuola. *(Applausi ironici del senatore Castaldi)*.

Non riteniamo che la questione di fiducia sia lesiva del ruolo e dei diritti del Parlamento, giacché vi è stato un ampio confronto di merito alla Camera e il maxiemendamento presentato dal Governo viene incontro a molte delle critiche espresse. La questione di fiducia rappresenta certamente un passaggio delicato, ma anche una scelta inevitabile e coerente con l'obiettivo di porre in essere la riforma della scuola in tempi rapidi.

Il provvedimento appare sostanzialmente equilibrato ed ispirato a un nuovo modello di organizzazione della scuola, che motiva il piano straordinario di assunzioni di circa 100.000 insegnanti precari. In più, si valorizza l'autonomia scolastica, attribuendo maggiori strumenti ai presidi per gestire risorse umane, tecnologiche e finanziarie. Si introducono innovativi criteri e regole di valutazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, con attenzione primaria al merito, contemperando i ruoli dei presidi con i diritti del corpo dei docenti.

Valutiamo positivamente anche l'introduzione di un *bonus* annuale delle eccellenze destinato ai docenti e l'affermazione di una nuova concezione degli investimenti nella scuola, con la possibilità di destinare il 5 per mille alle scuole e con l'introduzione dello *school bonus* per consentire le donazioni di privati. Finalmente si investono nella scuola risorse rilevanti, come mai è stato in passato, ai fini della formazione e delle opportunità di scelta nei percorsi educativi e scolastici.

Salutiamo con favore anche le nuove regole per il collegamento fra scuola e lavoro, con particolare riferimento alla realtà e alle esigenze delle medie e piccole imprese. Questa riforma recepisce e rafforza il modello formativo e di apprendistato, di alternanza scuola-lavoro, che è il perno fondamentale del sistema duale già sperimentato con grande successo in Germania e in Austria. Anche nella Provincia autonoma di Bolzano il sistema duale ha fortemente contribuito a far sì che il nostro tasso di disoccupazione giovanile sia il più basso d'Italia.

Come rappresentanti delle minoranze linguistiche, apprezziamo inoltre la grande sensibilità che il Governo e i relatori hanno dimostrato e confermato nei confronti del ruolo e delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta. Giudichiamo fondamentale che il Governo abbia inteso salvaguardare la competenza legislativa della Valle d'Aosta e delle due Province autonome, anche se purtroppo non è stato possibile inserire

all'interno del testo, per un motivo tecnico procedurale, una disciplina più articolata per la Valle d'Aosta. Ma siamo fiduciosi che, anche sotto questo aspetto, in occasione della visita che il ministro Giannini ha già annunciato in Valle d'Aosta, si concorderanno i contenuti della legge regionale della Valle d'Aosta stessa, per poter recepire in questo modo gli importanti principi della riforma della scuola, coordinandoli con le specificità locali.

Questo provvedimento consente, inoltre, di risolvere finalmente alcune questioni aperte da anni che riguardano le scuole in lingua tedesca e ladina della Provincia di Bolzano, quali il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da altri Paesi dell'Unione europea, i percorsi didattici e formativi, la disciplina della terza prova per gli esami di Stato e, soprattutto, la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti.

Infine voglio ringraziare, anche a nome del mio Gruppo, il ministro Giannini e i relatori del provvedimento in Commissione, in particolare la collega Puglisi, che hanno saputo trovare una soluzione di mediazione tra le parti coinvolte, al fine di portare avanti un processo di riforma la cui mancata approvazione avrebbe comportato un grave danno per il mondo della scuola.

Per queste ragioni, il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE voterà a favore della questione di fiducia. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, i senatori di SEL e la stragrande maggioranza dei colleghi del Gruppo Misto, che in questo dibattito hanno portato con passione il loro contributo, voteranno non solo contro la fiducia al Governo - questo, per quanto ci riguarda, era assolutamente scontato - ma anche contro questo disegno di legge, che noi riteniamo pessimo e ancora una volta creerà una grande frattura tra la politica e i cittadini.

Si tratta di un disegno di legge che non si è voluto discutere all'interno della Commissione, un disegno di legge che non si è voluto arricchire e confrontare con il mondo della scuola, il quale, in tutti i modi e in tutte le forme, ha fatto sentire la sua voce e ha cercato di dare il suo contributo. Ci ha detto in tutti i modi di fermarci e di aprire una grande consultazione. Ci ha detto di lavorare perché ci sia il contributo del mondo della scuola.

In Commissione non si è voluto discutere. Si sono trovate mille scuse, trucchi e trucchetti per mettere in scena il solito copione. Per carità, siamo abituati: come dico sempre io, una fiducia alla settimana non ce la toglie nessuno. Ma questa volta avete veramente esagerato e non avete messo in scena non solo il solito copione.

Il problema vero è che il percorso sulla cosiddetta riforma della buona scuola Renzi aveva iniziato - vorrei ricordarlo - già nel periodo delle primarie. In quel periodo cominciava a parlare della buona scuola indicandola come priorità. E avete suscitato aspettative; avete indicato al Paese la possibilità finalmente di poter fare una riforma seria. La sceneggiata è iniziata con il documento pubblicato su cui si aprivano le consultazioni, che poi, trasposto nel disegno di legge, era molto diverso.

Quando sono iniziate le critiche - se la Ministra sta a sentire - quando il mondo della scuola, gli insegnanti e gli studenti hanno avuto in mano il disegno di legge, una volta iniziato il suo percorso in Parlamento, iniziate le audizioni ed esperiti vari tentativi per avanzare proposte diverse, il presidente Renzi ha immediatamente messo in atto il solito meccanismo. Ha cominciato tranquillamente, come se niente fosse, a denigrare il mondo della scuola.

Il meccanismo di propaganda messo in atto è stato quello di cominciare a dire che gli insegnanti si volevano sottrarre a qualsiasi tipo di valutazione e non volevano essere giudicati. Si è cominciato a dire, quando si sono posti i problemi seri sulla stabilizzazione, sulla questione delle assunzioni, che, in realtà, non si doveva fare assistenzialismo. Si è tentato di mettere gli uni contro gli altri. Si è tentato e si è cercato - per questo si è propagandato lo strumento di fiducia - in maniera del tutto strumentale di dire che si trattava dell'unico modo per far passare le assunzioni.

In realtà, voi non soltanto avete messo in atto strumenti di propaganda, che sono stato sbugiardati in tutti questi giorni e nelle ultime ore, ma vi siete anche completamente disinteressati - questa è la cosa più grave - delle esigenze vere della scuola. Negli ultimi venti anni la scuola è stata afflitta da varie riforme, ma tutti i tentativi di maldestre riforme cosa hanno provocato? Hanno provocato una svalutazione della figura sociale dell'insegnante; una precarizzazione che non ha eguali in Europa; una svalutazione degli stipendi ed una riduzione delle risorse costante alla scuola. Quindi, invece di affrontare questi problemi, avete messo in atto un progetto che non soltanto risolve detti problemi, ma purtroppo - ahimè - li aggrava per sempre.

E veniamo adesso a tutte le bugie che avete detto. Sul piano assunzionale ci siamo sgolati nel dire di affrontarlo ricorrendo allo stralcio, con un piano serio, di buon senso e pluriennale, così finalmente da sanare e chiudere definitivamente la stagione di precariato degli ultimi vent'anni. Voi avete, invece, prodotto un piano assunzionale che - come sapete meglio di me - non risponde alle esigenze vere della scuola, perché tutte le quote di nuovi assunzioni previste in questo disegno di legge non basteranno nemmeno a coprire l'esigenza di posti consolidati. *(Applausi della senatrice Bignami).* E tutti gli altri? Tutti gli altri che lasciate fuori? Tutti quelli che, secondo i vari Governi che si sono succeduti, si sono inventati vari titoli abilitativi? Tutti quelli a cui avete fatto prendere il TFA e il PAS? *(Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni)*. Tutti gli abilitati di seconda fascia? Tutti gli altri che, in questi anni, hanno garantito che la scuola italiana andasse avanti, che hanno insegnato, che si sono presi una o due lauree e che hanno fatto la formazione a spese loro? Tutti questi fuori. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Tutti questi devono rifare poi un altro concorso, come se non fossero bastati tutti gli anni di formazione, i titoli abilitativi ed i processi selettivi a cui si sono dovuti sottoporre, sacrificando e anche pagando *(Applausi della senatrice Bignami)*. Ripeto, lo hanno fatto anche pagando e spesso con grandi sacrifici. *(Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni)*.

Di questo a voi non importa nulla. Siete solo pronti a dire che dovevate propagandare le 100.000 assunzioni, che sapete perfettamente che non copriranno affatto le esigenze vere per far funzionare la scuola. E questo è quanto avvenuto sul piano delle assunzioni.

Vi siete imbarcati. Noi cosa vi diciamo? Siamo persone di buon senso e affrontiamo questo nodo e facciamo un piano, sanando finalmente la piaga del precariato. No, la buona scuola che cosa fa? Signor Presidente, la buona scuola, invece di affrontare i nodi veri e le sfide del futuro e dell'innovazione per la nostra scuola, per preparare davvero le future generazioni, che cosa fa? Si inventano procedimenti e gerarchizzazioni. Ieri ho sentito il senatore Martini dire che è andato a vedere delle sperimentazioni innovative sulla chiamata diretta. Magari potrebbe dirlo anche a noi. Non vorrei si fosse magari recato in qualche università di Roma, dove qualche rettore di altri tempi faceva molto la chiamata diretta con i suoi parenti per quanto riguardava le docenze. Purtroppo, la chiamata diretta - lo dico ai compagni del Partito Democratico - nasconde un'idea chiara della società gerarchizzata. *(Applausi delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni)*. Si tratta di una società in cui un preside, con un colloquio, dovrebbe fare la selezione e scegliere. Voi capite perfettamente a che cosa si va incontro: clientelismo e poca trasparenza. La nostra preoccupazione è la costruzione di scuole di serie A e scuole di serie B. Tutt'altro di quello che avete scritto! Questo meccanismo e molte altre misure contenute nel disegno di legge produrranno disuguaglianze sociali. *(Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni)*.

Mi sono soffermata sui problemi di costituzionalità. La libertà di insegnamento - parole scritte nella maglietta che indosso - viene messa in discussione con l'idea della chiamata diretta. Voi volete una scuola gerarchizzata, ma questa non sarà una scuola che potrà affrontare le sfide del futuro. Sarà una scuola che, purtroppo, metterà in discussione quello che era il sogno dei nostri Padri costituenti e, per tanto tempo, lo strumento anche di avanzamento sociale. *(Applausi delle senatrici Bignami e Simeoni)*. *(Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, mi faccia dire una cosa.

PRESIDENTE. Gliela faccio dire, ma si avvii alla conclusione.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Questa notte, mentre ascoltavo il dibattito in Assemblea, pensavo che probabilmente, per ognuno di noi, ci sono stati dei professori che hanno avuto davvero un ruolo importante e che ci hanno accompagnato negli anni del liceo e nella nostra esperienza scolastica. Penso ai miei professori, a due o tre in particolare, alla loro dedizione e alla loro capacità: io sono quello che sono, come molti qui dentro, anche per la grande capacità di quei professori *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami Mussini e Simeoni)*. La scuola ha bisogno di collegialità. La scuola è comunità e il rapporto tra docente e discente è complesso, ma tutto questo non l'avete voluto affrontare. Eppure, avevamo delle proposte - penso anche a quelle della senatrice Mussini, che vedo qui presente - ed era stata depositata la legge di iniziativa popolare. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni)*.

Abbiamo messo in campo tutta la nostra buona volontà, ma ancora una volta avete voluto dare uno schiaffo a noi e a questa Assemblea. La cosa più importante è, però, lo schiaffo che avete inferto al mondo della scuola. Invece di rivalutare il ruolo degli insegnanti, ancora una volta li volete destinare all'umiliazione. Il mondo della scuola, però, non ve lo perdonerà. Lo dico al Partito Democratico: non si può essere stati all'opposizione e aver combattuto alcune scelte scellerate e oggi fare peggio di prima. Questo non vi sarà concesso: il mondo della scuola ve lo ha già detto e non vi lascerà in pace. *(Applausi delle senatrici Bignami, Mussini e Simeoni)*. Continueremo a

combattere, non ci rassegniamo e troveremo insieme, con gli insegnanti, con i docenti, con tutto il mondo della scuola, il modo per andare avanti e cancellare la vergogna di disegno di legge sulla scuola. Non abbiate più il coraggio di chiamarla buona scuola: le vostre menzogne sono finite. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami, Molinari, Mussini, Nugnes, Pelino e Santangelo).*

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, inizio la mia dichiarazione di voto richiamando l'*iter* di questo provvedimento che ha preso il via circa un anno fa, con la fase di consultazione sul documento intitolato «La buona scuola», sottoposto all'esame e aperto alle proposte di tutte le componenti scolastiche: docenti, dirigenti, genitori, studenti, ma anche società civile. Si è trattato di una forma partecipativa sicuramente innovativa, forse non ben compresa nella sua potenzialità di dare voce a tutti coloro che avevano idee e proposte da avanzare.

Ricordo questo per due motivi: il primo, non condividendo la critica avanzata da più parti sulla mancata partecipazione e sul non ascolto; il secondo motivo, per riconoscere il lavoro che è stato fatto dalle scuole italiane. A tale proposto voglio ricordare, come esempio, il lavoro che conosco bene, fatto dalle scuole del Veneto, coordinato dall'ufficio scolastico regionale, riportato nel documento conclusivo trasmesso al Ministero, che mette a fuoco le varie criticità ed avanza proposte, molte delle quali sono contenute nel disegno di legge iniziale; e questo significa ascolto.

Anche le altre realtà scolastiche italiane hanno, però, operato con lo stesso spirito e nello stesso modo, consentendo di presentare un disegno di legge che affronta varie tipologie di problemi: compiti e funzioni del dirigente scolastico, reclutamento del personale, valutazione e aggiornamento dello stesso, alternanza scuola-lavoro, edilizia scolastica, scuole paritarie, *school bonus*, recupero del ruolo degli organi collegiali, anche se l'attenzione durante l'ultima fase dei lavori si è concentrata soprattutto su alcuni di questi temi, quelli riguardanti il personale.

Il fatto che si giunga all'approvazione ponendo la fiducia non sminuisce il lavoro fatto dalla 7ª Commissione permanente, che ritengo abbia ben lavorato, con spirito collaborativo e al di là delle diverse concezioni ed appartenenze politiche. Lo testimonia il testo che stiamo per approvare, che è il testo finale proposto dai relatori, facendo la sintesi di molte proposte emendative avanzate durante i lavori in Commissione. Il testo che esce dal Senato è diverso, molto diverso, da quello trasmessoci dalla Camera dei deputati, non tanto nell'impianto generale e nei principi orientativi, quanto invece nelle diverse declinazioni dei numerosi temi che vengono affrontati.

Si è avuta, nelle varie fasi, la sensazione che, al centro dell'attenzione, non fosse il destinatario del servizio, l'alunno, lo studente, ma soltanto la componente docenti. Ma una scuola, per essere buona, deve essere tale in tutte le sue componenti: dai dirigenti ai docenti, dagli studenti alle famiglie, dalle strutture, che devono essere in primo luogo sicure, alle attrezzature, che devono essere moderne ed efficienti, ai rapporti interpersonali tra le varie componenti, che devono essere fluidi e collaborativi, al funzionamento dei suoi organi.

Questo disegno di legge non entra nel merito degli ordinamenti e degli indirizzi scolastici né dei programmi. Afferma, tuttavia, la necessità di ampliare l'offerta formativa con il rafforzamento di alcuni insegnamenti, per rendere la scuola più aderente alla società attuale, per recuperare le competenze di alcuni settori, quali le lingue, l'informatica, le arti e l'educazione motoria. La sua approvazione dovrà dare ora il via al Ministero perché vengano fornite le direttive per attuare queste linee di indirizzo.

È una scuola dell'inclusione e non dell'esclusione, con forti caratterizzazioni educative e formative, oltre che didattiche, in modo particolare, per la scuola dell'obbligo e - entro subito nel merito di questo aspetto - per alunni e studenti meno fortunati, che necessitano di interventi specifici per acquisire maggiore autonomia personale per un più facile inserimento nella società e nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi.

L'organico dell'autonomia, assegnando una dotazione aggiuntiva rispetto a quella curriculare, consente ai dirigenti di assumere importanti iniziative per dare risposta a queste necessità: dal *curriculum* personalizzato per il singolo allievo alla riduzione del numero di alunni per classe. Il *curriculum* dello studente va sicuramente nella direzione di portarlo ad esprimere al meglio le sue potenzialità.

È opinione diffusa e comune che la scuola ha bisogno di una nuova legge, e ora una nuova legge avrà, magari non perfetta, magari non come tutti la vorrebbero, ma sicuramente è una legge che affronta molte delle criticità attualmente presenti, *in primis* il precariato, una situazione anomala, stratificatasi nel tempo per il susseguirsi di norme per l'accesso all'insegnamento negli ultimi anni non sempre coerenti ed omogenee.

Questo disegno di legge consente ora la stabilizzazione di oltre 100.000 precari e prevede che, in futuro, l'accesso all'insegnamento avvenga esclusivamente mediante concorso, che è la modalità prevista dalla Costituzione ed è quella seguita dagli altri settori della pubblica amministrazione. I 100.000 che verranno assunti non sono certo tutti gli attuali precari della scuola, ma entro il 2015 è previsto un nuovo concorso per ulteriori posti, preventivabili in circa 60.000, con anche la valutazione dei titoli abilitativi delle altre fasce di precariato - a tutela di chi nella scuola c'è già - che consentirà di stabilizzare buona parte degli attuali precari, con beneficio innegabile per la continuità didattica e la qualità dell'insegnamento.

L'organico dell'autonomia è effettivamente un'importante potenzialità, che crea i presupposti perché il piano dell'offerta formativa possa effettivamente essere aderente alla realtà territoriale (che è diversa da un'area geografica all'altra) e possa essere coerente con i bisogni educativi individuali. All'interno di questo organico potranno essere individuate le esperienze professionali più idonee, sia per tradurre in pratica gli obiettivi legati ai *curricula* sia per dare vita ad iniziative formative extracurriculari, che potranno essere programmate in collaborazione che le altre realtà territoriali, con gli enti locali, con le associazioni che operano nei vari settori del sociale, della cultura, dello sport, del mondo del lavoro.

Si tratta di una scuola aperta al territorio e che con il territorio dialoga e si integra. Il rafforzamento del ruolo e delle funzioni del dirigente scolastico consente un modello organizzativo più moderno ed efficiente, dove siano facilmente individuabili, oltre alle funzioni, anche le responsabilità; dove soprattutto ci sia chi risponde di quello che non funziona, ed anche il dirigente, dopo le modifiche apportate, è soggetto a valutazione. È un rafforzamento del ruolo, tuttavia, nel rispetto della collegialità, soprattutto per la definizione del piano dell'offerta formativa, che sarà il collegio dei docenti ad elaborare e il consiglio d'istituto ad approvare.

Veniamo alla valutazione: un termine che è sempre stato un assillo nella scuola; una valutazione rivolta agli alunni, quella di vecchio stampo, mentre ora viene riferita ai docenti: altro tema lungamente discusso e oggetto di forti contestazioni. Ma una buona scuola non ha paura della valutazione, come un buon docente non ha paura della valutazione. Non sono mie queste ultime considerazioni, bensì l'affermazione di un rappresentante sindacale durante una delle tante audizioni al Senato, a dimostrazione di come i sindacati non siano tutti graniticamente contrari a questo provvedimento. Naturalmente, per ben valutare, dovranno essere individuati criteri rigidi ed oggettivi. La presenza di rappresentanti dei genitori e studenti nel comitato che li individua va a garanzia della necessità di oggettività, e per i docenti viene previsto in maniera più stringente l'obbligo dell'aggiornamento professionale, anche con incentivo economico.

L'alternanza scuola-lavoro va nella direzione di rendere più agevole l'inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti, introducendo una durata minima dei percorsi di *stage* e tirocinio in azienda, ampliando il bacino di aziende ed enti che potranno mettersi a disposizione per offrire possibilità di esperienze lavorative concrete.

Questo disegno di legge affronta anche il problema dell'edilizia scolastica. Molte scuole italiane sono ospitate in edifici che presentano carenze strutturali, limiti di accessibilità per portatori di *handicap*, hanno spazi insufficienti, carenza di laboratori, condividono palestre. Siamo tutti consapevoli, colleghi, che, con le risorse messe a disposizione da questa legge e da precedenti provvedimenti, potranno essere risolte solo in parte le criticità. E allora voglio fare una richiesta forte al Governo, rendendomi interprete della richiesta di molti amministratori di enti locali che hanno a disposizione risorse proprie da destinare a interventi sugli edifici scolastici, ma che si trovano nella impossibilità di spenderle per rispettare il vincolo del Patto di stabilità. La richiesta è quella di far uscire, con la prossima legge di stabilità, dal vincolo di rispetto del Patto le spese sostenute nel settore dell'edilizia scolastica.

Con l'iniziativa delle scuole innovative si avvia un percorso per stimolare la realizzazione di scuole che, oltre ad essere capienti e sicure, rispondano anche alle nuove esigenze educative e didattiche.

La previsione dello *school bonus* offre alle istituzioni scolastiche la possibilità di contare su risorse provenienti da fonti private, previsione molto importante per l'attuale limitatezza di quelle pubbliche. La previsione di costituire un fondo perequativo del 10 per cento tutela le aree che potrebbero trovare minori disponibilità.

Questo disegno di legge afferma il sistema duale della scuola italiana: quello delle scuole statali e quello delle scuole paritarie è un principio introdotto con la legge n. 62 del 2000, che si rafforza con

l'attuale previsione di detrazione fiscale nella misura di 400 euro per le spese di frequenza. È una previsione limitata, che riteniamo debba essere aumentata nei prossimi anni perché - colleghi - non è vero che la scuola paritaria è la scuola dei ricchi, né è vero che è una scuola confessionale. Al di là delle ideologie, bisogna riconoscere che le scuole paritarie, soprattutto in alcune Regioni, offrono un servizio educativo di qualità, laddove non esistono sufficienti istituzioni scolastiche statali, soprattutto nella scuola dell'infanzia, e sono stati più volte citati i dati forniti dal Ministero sui costi unitari per frequentante di una scuola statale e di una scuola paritaria.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Mi avvio a terminare. Da persona che per tanti anni ha vissuto dall'interno i problemi della scuola, consentitemi di recuperare un aspetto più dignitoso e più realistico della scuola italiana rispetto al quadro a tinte fosche dipinto in queste ultime settimane. Non risponde alla realtà che, nella scuola italiana, tutto non funzioni: sarebbe ingeneroso nei confronti di quella decine di migliaia di docenti e di dirigenti che nella scuola operano con dedizione, con competenza, con passione, interpretando il loro ruolo come missione. Di questi docenti noi dobbiamo essere orgogliosi, perché sono questi che fanno la qualità della scuola italiana.

Di una legge la scuola italiana aveva bisogno e, se verrà votata la fiducia, una nuova legge ora avrà, ed è una buona legge, che affronta in materia globale e non parziale o settoriale o di parte i problemi che affliggono la scuola italiana. Ed è per questo che Area Popolare la voterà con convinzione *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni)*.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, era il 3 settembre 2014 quando il signor Renzi annunciava il più grande *bluff* della legislatura: la riforma della scuola. Quel giorno da Palazzo Chigi disse: «Vi propongo un patto educativo con l'ennesima riforma, una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana, ma soprattutto per darle importanza». Il patto, però, lo aveva già stretto e di certo non con il mondo della scuola, se, dopo nove mesi e apparenti disponibilità al dialogo, voterete oggi in Aula un testo che è riuscito a scontentare tutti *(Applausi dal Gruppo M5S)*: docenti, studenti, genitori e personale scolastico, come da lui stesso dichiarato a seguito della recente ed evidente sconfitta elettorale.

Oggi avrei preferito, colleghi, non fare questa dichiarazione di voto, perché il provvedimento in esame, figlio di un processo assurdo e surreale, rischia di segnare la fine della specificità della scuola pubblica, quella scuola che ho vissuto da allieva e che, dopo un lungo percorso, mi ha visto diventare parte attiva della comunità educante, inizialmente come precaria e di seguito come titolare di cattedra. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Non era per lei, senatrice. Intendevo farla ascoltare meglio e diminuire il brusio dell'Aula.

BLUNDO *(M5S)*. La ringrazio, Presidente, proprio dell'ascolto abbiamo bisogno, ma non vorrei che mi venisse ridotto il tempo.

Ho iniziato questo mio percorso in una scuola pubblica valorizzata dai decreti delegati del 1974, con deleghe rientranti in un quadro normativo di riferimento ben circostanziato e alle porte di un cambiamento che avrebbe trasformato nella scuola primaria l'insegnante unico in un *team* docente. Ricordo le resistenze delle colleghe più anziane per il cambiamento, ma quel cambiamento, Ministro, era supportato da studi pedagogici, sociologici e normativi di alto valore.

Questo testo invece, imposto dal Partito Democratico, culturalmente povero e non rappresentativo dell'universo scolastico, tradisce tristemente quei valori. Non servono a nulla, senatore Russo, interventi pedagogici a tampone, successivi. Non c'è nulla di democratico né nel metodo utilizzato né nel merito, nulla di condivisibile. Ancora una volta alla base c'è solo l'esigenza di sgravare economicamente lo Stato da qualsiasi minimo impegno economico sulla scuola pubblica *(Applausi dal Gruppo M5S)*, come avvenne per le precedenti riforme - pseudoriforme - Moratti e Gelmini, non ancora pienamente valutate per i danni prodotti, ministro Giannini.

Per garantire una buona scuola si sarebbe dovuto intervenire per ridurre il numero di alunni per classe e per ripristinare le ore d'insegnamento del ciclo completo di storia, nonché garantire anche nei licei lo studio della nostra Costituzione, quella Costituzione che voi non rispettate.

Privilegiate la scuola non pubblica con detrazioni fiscali per le scuole paritarie, attingendo però ai fondi pubblici e svendendo il futuro della scuola pubblica e dei nostri figli al mondo del mercato con le sue logiche perverse ed una facile corruzione *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Colleghi, gli italiani hanno finalmente capito che siete dei giocatori di *poker* e che anche sulla scuola, in questi mesi, non avete fatto altro che bluffare, cercando tenacemente di raggiungere un unico risultato: liberarvi del peso economico della scuola pubblica, sordi e incapaci di capire che, invece, investire sulla scuola significa investire sul futuro del Paese, e l'Italia resta ancora al 3,8 per cento del PIL investito sulla scuola, contro percentuali ben diverse in tutta Europa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Avete bluffato, fin dall'inizio, sui numeri delle assunzioni dei precari, interpretando a vostro uso e consumo la sentenza dalla Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014, che ha chiesto la stabilizzazione del personale docente con trentasei mesi di servizio. Avete puntato sul consueto schema di potere rappresentato dalla guerra tra poveri, ma questa volta il giochino non vi è riuscito, perché i precari sono stati uniti grazie a noi del Movimento 5 Stelle, che ci siamo adoperati per salvaguardare i diritti da loro acquisiti in tutti questi anni e da tutte le categorie dei precari.

Voi, Governo delle favole, avete promesso l'assunzione di 148.000 precari, e poi siete progressivamente scesi a 120.000 e infine 100.000. Ma il *bluff* non si è fermato qui, perché con questo vostro maxiemendamento, sul quale avete osato porre la trentasettesima questione di fiducia, gli insegnanti assunti da subito saranno solo 40.000, e la loro assunzione avverrà secondo le ordinarie procedure del *turn over* previste nell'articolo 399 del testo unico. Volevate scavalcare questo testo, mentre le modalità che avevate previsto in quel disegno di legge non erano fattibili per quest'anno e, quindi, è prevista solo un'assunzione di tipo giuridico per i restanti 60.000, con cattedra e stipendio rinviati, nella migliore delle ipotesi, all'anno scolastico 2016-2017. Ancora una volta non avete recepito, ma strumentalizzato quello che il Movimento 5 Stelle proponeva per tutelare tutti gli aventi diritto, e non per fare questa ennesima porcata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Siete dei fabbricatori di balle, perché le assunzioni per l'anno scolastico 2015-2016 saranno fatte con procedura ordinaria, mentre nel testo che avete proposto si parla di procedure straordinarie e di straordinarie assunzioni, ma non c'è nulla di straordinario, nulla di eccezionalmente differente e di profondamente discontinuo rispetto al passato. Ciò dimostra ancor più che questa riforma non era urgente e non sarebbe servita. Sarebbe stato meglio ritirare questo testo.

Continuando a parlare delle 100.000 assunzioni a partire da settembre 2015, dimostrate - colleghi - tutta la vostra malafede politica e disonestà intellettuale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ogni giorno, cari signori del Governo, vi dimostrate sempre più esperti in giochi di prestigio e, quando rischiate di veder fallire il vostro numero migliore, per evitare accuratamente quei voti che in Commissione avrebbero bloccato o trasformato in modo sostanziale questo testo, voi vi imponete con la forza e l'autorità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Gli insegnanti, gli studenti, le famiglie e la società sono gli agnelli sacrificali di questa riforma, che mira a distruggere la libertà d'insegnamento del docente e il diritto dello studente a sviluppare un proprio spirito critico. Il combinato disposto che riconosce al dirigente scolastico la possibilità di definire gli indirizzi del piano di offerta formativa, nonché quella di individuare direttamente il personale al quale assegnare i posti dell'organico dell'autonomia, violano i principi di trasparenza e imparzialità che dovrebbero disciplinare l'assunzione nel pubblico impiego ed esautora irrimediabilmente la figura del docente, piegando il suo valore e la sua libertà di insegnamento alla volontà del dirigente scolastico e alla suprema unica esigenza di salvaguardare il proprio posto di lavoro.

Questo disegno di legge privilegia erroneamente la valutazione individuale del docente da parte di un apposito comitato, composto dal dirigente scolastico (che potrà arbitrariamente valutare l'operato dei docenti), da tre docenti (che dovranno giudicare un collega), da rappresentanti dei genitori (che, per timori di ritorsioni verso i figli, non valuteranno il docente in piena libertà, ma saranno soggetti a condizionamenti), e da un componente esterno designato dall'ufficio scolastico regionale.

Noi oggi non vi diamo alcuna fiducia perché riteniamo inopportuno assegnare al Governo deleghe che vi permetteranno di poter unilateralmente intervenire in settori e materie che, invece, necessitano di un confronto aperto e costruttivo, come la garanzia del diritto allo studio l'organizzazione delle scuole dell'infanzia e del sistema integrato di istruzione da zero a sei anni, che non può essere ridotta a mero servizio, la revisione del trattamento economico del personale docente.

Noi questa fiducia non la voteremo, e mi rivolgo direttamente a coloro che in quest'Aula, ammesso che ci siano, hanno il coraggio e la dignità di liberarsi dalle catene del potere: fermate questo scempio prima che sia troppo tardi! Per il futuro dei vostri figli e per il bene dei vostri ragazzi, dei figli dei vostri figli, vi chiediamo uno scatto d'orgoglio, vi chiediamo ancora una volta di non privilegiare il mantenimento dello scranno parlamentare rispetto all'interesse del Paese. *(Commenti delle senatrici Cardinali e Fabbri).*

In questo caso l'interesse del Paese è quello di non far passare questa riforma e di non dare questa fiducia. Colleghi, non abbiamo bisogno di un Governo che fa danni. Abbiamo bisogno di persone intellettualmente oneste e libere, che abbiano la forza di non fare più da stampella ad un potere, assoggettato alle banche, alla *trojka*, a Confindustria e all'ENI. Abbiamo bisogno che vi sappiate distaccare dal potere del *Premier* e dei suoi amici e cortigiani, che da oggi, peraltro, praticamente non esiste più. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, ma qui tutti gridano e parlano! Adesso grido io, come facevate voi! Vergognatevi! E si vergogni anche lei, signor Presidente! Non è neanche capace di tenere l'ordine! Mi dia la parola! *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, ho fatto parlare per quattordici minuti la senatrice Blundo. Non ha che di lamentarsi.

AIROLA *(M5S)*. Ma se Area Popolare stava facendo una riunione di Gruppo!

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire, senatore Marin.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il Presidente*... (Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO *(M5S)*. Allora adesso ci facciamo i fatti nostri. Adesso teniamo qui una riunione del Gruppo, perché si fa così in questo posto!

PRESIDENTE. Invito i senatori del Movimento 5 Stelle ad accomodarsi fuori dall'Aula per fare le loro discussioni.

GIARRUSSO *(M5S)*. Ma faccia parlare! Stiamo facendo una riunione: fanno tutti così! *(Vivaci commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego di contenersi. Voi volete provocare l'incidente e salire agli onori della cronaca.

AIROLA *(M5S)*. Oggi mi sono contenuto anche troppo!

PRESIDENTE. Senatore Marin, lei ha la parola e non altri. Può riprendere il suo intervento.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Il 24 febbraio 2014 il presidente del Consiglio Renzi veniva a chiedere la fiducia al Senato e diceva che questo Governo avrebbe proceduto con scadenze precise e tappe concrete, a partire dalla scuola, perché è nella scuola che «nasce la credibilità di un Paese» e non c'è politica alcuna «che non parta dalla centralità della scuola». Affermava anche che occorreva restituire valore sociale agli insegnanti. Beh, se questo è il risultato, già queste poche parole, ricordando quello che dicevano, portano ad esprimere un giudizio totale su quello che in questi sedici mesi è stato il Governo Renzi. Non per nulla, Renzi in quella replica ringraziava tutte le forze politiche per quello che avevano risposto al suo discorso di insediamento, dicendo: «Grazie, terremo presente tutto quello che dite»; ringraziava il senatore Paolo Romani, si lanciava in proclami importanti; si sentiva in quel momento il *dominus* della politica italiana.

Oggi pone invece la quarantesima fiducia in sedici mesi, svilendo quello stesso Parlamento ed impedendo ad esso di discutere e dare un contributo su riforme fondamentali come questa della

scuola, ma non solo, umiliando il lavoro delle Commissioni. Voglio dirlo a tutti i colleghi parlamentari, prima di tutto a quelli della maggioranza (e dopo parleremo di questa riforma): non è possibile che lavoriamo nelle Commissioni, votiamo emendamenti e discutiamo, poi arriva qui il solito Ministro con la solita vocina a porre la questione di fiducia per la quarantesima volta in sedici mesi e annulla il lavoro di tutte le Commissioni e di tutti i parlamentari. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Bignami e Giarrusso).* Io credo che questo la dica lunga sul *modus operandi* di questo Governo.

Sul *modus operandi* adottato per questa riforma, invece, voglio ricordare com'è andata: come ha ricordato prima un collega di un altro Gruppo, il presidente Renzi disse di essere da un anno in fase di ascolto del mondo della scuola. Sono andati alla Camera con un testo preciso, che, dopo un anno di lavoro, avrebbe dovuto risolversi con un voto quasi unanime, secondo loro (che però non ascoltano le voci del Paese, perché la protesta, prima di tutto del mondo della scuola, è altissima in tutta Italia). Detto questo, il testo è andato alla Camera, che l'ha votato; poi è arrivato al Senato, dove la Commissione non ha potuto lavorare: nonostante gli sforzi compiuti - abbiamo votato nove emendamenti, ci siamo riuniti decine di volte senza poter lavorare e dare il nostro contributo - siamo stati incolpati di non aver migliorato questa riforma, perché le opposizioni - facendo il loro lavoro - hanno presentato 2.100 emendamenti ad una riforma che in tutta evidenza non va bene a nessuno, lo sottolineo.

Poi, una sera, Renzi ha deciso di dire in televisione che avrebbe sospeso tutto e avrebbe riunito il mondo della scuola. Era in ascolto dal settembre 2014, secondo lui, perché nel discorso di insediamento aveva detto che era il perno di tutto; nonostante ciò, ha detto: «Sospendiamo tutto e blocchiamoci»; qualcuno gli ha spiegato che non funziona così. Lui, per la verità, ha anche detto che sarebbe diventato professore: questa frase, «io farò il professore» (e vedremo dopo il merito e la qualità), dice tutto quello che pensa di scuola e università, perché non ha specificato se sarà professore di scuola o di università. *(Commenti del senatore Giarrusso).* Ha detto: «Farò il professore». Si è dimenticato di come avvengono i percorsi formativi e selettivi che sono quelli che vogliamo noi. Rispetto a questa riforma, non siamo contro le assunzioni, ma siamo per assunzioni che avvengano per concorso, per percorsi selettivi e formativi. Sono due cose diverse: non siamo favorevoli alla nomina di idonei, per poi andare a prendere dopo vent'anni persone che magari ormai fanno un altro lavoro e hanno poche possibilità di insegnare, perché la scuola è messa in questo modo.

Anche sulle assunzioni, con il nuovo maxiemendamento, non avete mantenuto le promesse: avrebbero dovuto esserci 100.711 assunzioni e saranno circa 48.000, molte delle quali saranno per il *turnover*, signor Presidente: lo dico ai colleghi del Partito Democratico, perché questa è la riforma del Partito Democratico.

Detto questo, nessuno nomina né parla, a proposito di merito e qualità, degli insegnanti che hanno fatto il tirocinio formativo abilitante (i famosi TFA): erano 8.000 ad oggi, se ne sarebbero aggiunti altri 16.000 in una riforma che prevede 160.000 assunzioni, secondo voi, se così sarà; ma com'è possibile che chi si impegna e fa percorsi formativi non viene assunto, mentre chi magari è diventato idoneo ad un concorso vent'anni fa viene assunto? Onestamente, non è questa la scuola che vogliamo, quella che premia il merito e la qualità, forse perché sulla formazione abbiamo un'idea diversa da Renzi e dal ministro Giannini su questa riforma.

Come tutti sapete, verranno dati 500 euro all'anno ai professori per la formazione, che potranno essere spesi anche per il cinema ed il teatro. Guardate che i professori sono persone per bene e serie, non li si conquista con una mancia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bignami).* Loro credono di fare percorsi formativi perché devono insegnare ai nostri ragazzi e sono affezionati al loro lavoro e oggi protestano anche i professori che verranno assunti per difendere i loro colleghi, perché difendono - pur da posizioni diverse rispetto a noi - quello che manca davvero in questo disegno di legge, ossia il merito e la qualità. Non ci sono i ragazzi al centro del mondo di questa riforma c'è altro - come vedremo in seguito - ed è politico.

Un'altra cosa che non possiamo accettare è relativa alle scuole paritarie: si potrà ridurre l'imposta del 19 per cento fino ad un massimo di 400 euro. Riteniamo che questo non sia sufficiente. Bisogna intanto che le scuole paritarie vengano coinvolte in tutto il ciclo formativo, dall'inizio alla fine, sia i licei che le scuole precedenti, medie ed elementari; punto numero uno. Questa cifra poi va alzata almeno a 1.000-2.000 euro, altrimenti quel 19 per cento non equivale nemmeno ai famosi 80 euro di cui Renzi si vanta e che gli hanno permesso di "vincere" le elezioni europee.

Ancora: perché chi va nelle scuole paritarie non deve essere nel portale del MIUR? Per quale motivo deve esserci questa discriminazione? Inoltre, come verranno assunti i docenti nelle scuole paritarie? Ricordo che i 48.000 docenti che verranno assunti ora nelle scuole statali non lo saranno per chiamata del preside ma con i vecchi metodi. Voi dite che bisogna fare una cosa ma intanto ne fate

un'altra. Perché? Perché non siamo capaci e poiché non lo siamo - altro aspetto che non ci piace - in questa legge vengono date nove deleghe al Governo.

Come dicevamo prima, il Parlamento è delegittimato: le Commissioni lavorano e non sono considerate; noi, in questa sede, votiamo un disegno di legge e diamo una delega in bianco al Governo, che farà tutto ciò che vuole su temi importantissimi come quello del ciclo da zero a sei anni. Sono deleghe che consegniamo in bianco. Delle due l'una: o il Governo non è in grado di presentarci il proprio programma (o il Parlamento non lavora bene e le Commissioni non danno idee), oppure è proprio l'uomo solo al comando che decide e dice di voler fare tutto quello che vuole senza discussioni. D'altronde il presidente Renzi è professore, è Presidente del Consiglio, è segretario del Partito Democratico. Recita tre ruoli in commedia.

Per quale motivo arriva sempre la fiducia, e questa è la quarantesima? Perché si sta consumando un congresso permanente del Partito democratico, e in questo caso si consuma sulla scuola, sulle famiglie, sui ragazzi. Il motivo per cui viene posta la fiducia è perché non si fidano neanche fra loro. Renzi dice: «Ti do questo però metto la fiducia perché voglio vedere come voti». Ormai è un rapporto perverso. Il Paese aspetta riforme serie.

Nel suo discorso di insediamento aveva detto che avrebbe fatto una riforma al mese. Sono passati sedici mesi e avremmo dovuto vedere sedici riforme. Purtroppo per il Paese non è proprio così. Come dicevo, siamo di fronte al congresso permanente del Partito Democratico, un congresso in cui i compromessi sono sempre al ribasso, in cui non si riesce a discutere e si arriva come oggi con questo maxiemendamento in cui c'è l'obbligo di votare perché comanda lui. Intanto il Paese va a fondo e non c'è nulla di concreto.

C'è un motivo molto semplice, Presidente. Il Presidente del Consiglio è anche segretario del Partito Democratico - oltre ad essere, o sarà, professore, come ha detto lui - e quando deve scegliere tra Presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico la scelta cade sempre su quest'ultimo. Lo dico alle altre forze politiche che lo sostengono (d'altronde penso che il ministro Giannini sia iscritta al Gruppo del Partito Democratico). Questo è il Governo del segretario del Partito Democratico. È il Governo del PD, non è un Governo di tipo diverso. Renzi sceglie di essere sempre quello.

Anche in questo caso, nella riforma della scuola, poteva scegliere fra la qualità, il merito, poteva prendere alcune nostre proposte e di altri Gruppi che andavano in questo senso, poteva scegliere i ragazzi, le famiglie. Ma lui ha scelto la ditta, come gli ricordano esponenti autorevoli del suo partito, già PCI, PDS, DS e PD. Tra le famiglie e i ragazzi, da un lato, e la ditta, dall'altro, Renzi ha scelto la ditta ed è per questo, signor Presidente, che noi votiamo no, perché noi, invece, scegliamo gli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Campanella. Congratulazioni)*.

PUGLISI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI *(PD)*. Signor Presidente, cara ministra Giannini, onorevoli Sottosegretari, innanzitutto grazie per il lavoro comune di questi mesi, e ci dispiace davvero per le accuse ingenerose che le sono state rivolte, Ministra.

Cari colleghi, tra poco voteremo la fiducia al Governo Renzi su quella che forse è la più difficile e la più importante delle riforme. Il 24 febbraio 2014 questo Governo si è insediato chiedendo un mandato: cambiare questo Paese nel profondo, restituendo agli occhi del mondo credibilità all'Italia, orgogliosi delle bellezze e delle sue potenzialità, tenaci nel voler combattere precarietà e diseguaglianze, operando per abbattere la corruzione e diffondere la legalità.

In quest'Aula il Presidente del Consiglio, nel suo discorso di insediamento, ha parlato a lungo, come mai nessuno prima, della funzione determinante della scuola per il cambiamento, della fiducia che abbiamo negli insegnanti. Perché come furono i maestri e le maestre a creare davvero l'Italia unita, così saranno loro, più di qualsiasi politico o governante, a determinare ciò che sarà l'Italia di domani. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto in campagna elettorale di non calare dall'alto una legge, ma di coinvolgere il mondo della scuola. Così il Governo, il 15 settembre scorso, ha messo in discussione le linee guida della buona scuola. Una discussione che in due mesi ha coinvolto oltre due milioni di italiani in oltre 2.000 incontri aperti in tutto il Paese. Finalmente un Paese che si confronta, anche in modo aspro, sui temi dell'educazione.

Abbiamo ascoltato veramente: basta confrontare i contenuti delle linee guida con il testo che oggi stiamo per votare, dopo oltre nove mesi di confronto, e guardare al punto più controverso, quello della valutazione degli insegnanti. *(Commenti della senatrice Paglini)*.

Siamo rimasti l'unico Paese in Europa ad avere come unico sistema di avanzamento stipendiale dei docenti l'anzianità di servizio. Il documento iniziale proponeva di passare a scatti di merito, basati su criteri oggettivi, fatti di crediti formativi, professionali e didattici, introduceva la figura del docente *mentor*. Esattamente ciò che ieri nel suo intervento auspicava il collega Tocci. Ma gli insegnanti italiani ci hanno detto no con forza a quella proposta. Come avevano detto no al concorsone di Berlinguer. E dunque il Governo ha ascoltato, come promesso, e ha messo a disposizione delle scuole 200 milioni di euro (sono in media 22.000 euro per ogni scuola), per premiare l'impegno degli insegnanti.

Doveva essere il dirigente scolastico ad assegnare le risorse, ma, dopo la manifestazione del 5 maggio e un nuovo confronto, la Camera ha affiancato al dirigente un comitato che deve stabilire i criteri su come ripartire le risorse, che qui al Senato, dopo altre 40 audizioni ed un ricco dibattito in Commissione abbiamo ulteriormente migliorato nella composizione: tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti, un genitore e uno studente, un membro esterno. Non solo. Il Ministro dopo due anni raccoglierà i criteri che si sono dati, nella loro autonomia, le scuole e da lì, con un comitato tecnico scientifico, emanerà le linee guida. Si tratta, quindi, di un metodo davvero partecipato, che coinvolgerà le scuole nella costruzione, finalmente, dei criteri per la valutazione degli insegnanti.

Ma, tra la protesta di una parte dei precari e le rivendicazioni sindacali, forse rischiamo di perdere di vista il vero motivo per cui il Governo Renzi, dopo molti anni di tagli, ha deciso di investire tre miliardi all'anno nella scuola, realizzando un piano straordinario di assunzioni di oltre 100.000 insegnanti, 50.000 in più rispetto a quanti stanno lavorando oggi. Altri 60.000 abilitati saranno assunti tramite concorso che verrà bandito entro questo anno.

Vogliamo che la scuola torni ad essere la più potente leva contro le disuguaglianze, combattendo la dispersione scolastica degli studenti e accompagnando tutti al successo formativo e scolastico. È questo il senso di questo straordinario investimento. Nella perfetta collegialità di oggi, tutti responsabili, nessuno responsabile, di chi è la responsabilità quando un ragazzo, bocciato una, due, tre volte, scoraggiato, abbandona la scuola? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non possiamo guardare inermi il 18 per cento delle ragazze e dei ragazzi, che in alcune aree del Paese raggiunge punte del 26 per cento, che ogni anno abbandona la scuola o non fare nulla di fronte agli sconfortanti esiti delle rilevazioni internazionali, che vedono i nostri ragazzi in fondo alle classifiche dei Paesi OCSE nelle materie matematico-scientifiche, nella comprensione dei testi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È un'emergenza educativa che non ci può vedere immobili. È per questo che, insieme agli investimenti, alle risorse umane e finanziarie stabili, si è deciso di individuare un responsabile degli esiti della scuola: il dirigente scolastico. Non è né lo sceriffo, né il *manager* che è stato dipinto nelle piazze; è piuttosto colui che sarà responsabile degli esiti dei piani di miglioramento triennale che ogni scuola, da quest'anno, ha iniziato ad elaborare. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E su questi sarà valutato. Sarà valutato ogni tre anni sulla capacità di contribuire a far crescere tutto il personale scolastico, facendo lavorare bene le persone nella dimensione individuale e collegiale in cui noi crediamo.

Abbiamo coinvolto le esperienze più innovative ed avanzate della scuola italiana, le abbiamo osservate. Ieri il senatore Martini citava la «Pestalozzi» di Firenze; conosco l'esperienza della scuola «Rinascita» di Milano; si tratta di scuole statali di qualità in zone complicate delle nostre aree metropolitane, che già da anni fanno la chiamata diretta. Sono scuole che hanno messo al centro i valori dell'inclusione e della multiculturalità. Perché aver paura della possibilità... *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).*

PUGLIA *(M5S)*. Giù le mani dalla scuola!

PUGLISI *(PD)*. ...di far incontrare esperienze professionali con i bisogni didattici delle scuole, permettendo autocandidature delle insegnanti e al dirigente di scegliere? Tutti sono selezionati e assunti a tempo indeterminato dallo Stato, tutti saranno utilmente coinvolti. *(Vivaci commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Lasciate parlare, come avete parlato voi.

Senatore Giarrusso, la richiamo all'ordine. *(Commenti del senatore Cioffi).*

PUGLISI *(PD)*. Ben altra cosa era il progetto di Valentina Aprea in Lombardia di far scegliere al preside chi assumere tra i precari. Chi continua a mistificare la realtà dei fatti sbaglia. Crediamo negli insegnanti. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PUGLIA *(M5S)*. State esportando il vostro modello di clientelismo!

PUGLISI *(PD)*. È per questo che il Governo investe 40 milioni di euro nella formazione in servizio di docenti, dopo parecchi anni in cui nessuno metteva più un euro... nella Carta del docente... *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

PUGLIA *(M5S)*. Giù le mani dalla scuola pubblica!

PRESIDENTE. Allora, io sono qua per farvi parlare. Ho fatto parlare la senatrice Blundo. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

VOCI DAL GRUPPO M5S. Bravo!

PRESIDENTE. Grazie.

AIROLA *(M5S)*. Siete ridicoli!

PRESIDENTE. Per quattordici minuti nessuno l'ha interrotta. Prego, consentite che...*(Proteste dal Gruppo M5S)*.
Avete detto quello che dovevate dire.

AIROLA *(M5S)*. Senza i lavori della Commissione! Siete penosi!

PRESIDENTE. Vedo che qualcuno non vuole partecipare al voto. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

AIROLA *(M5S)*. Fate schifo!

PUGLIA *(M5S)*. Scuola pubblica! Scuola pubblica!

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori ad intervenire e richiamo all'ordine.
Prego, senatrice Puglisi.

PUGLISI *(PD)*. Crediamo negli insegnanti. È per questo che il Governo investe 40 milioni di euro... *(Proteste dal Gruppo M5S).*
PRESIDENTE. In quest'Aula ciascuno ha la possibilità di dire quello che pensa, nel momento in cui si può dire.
Prego, senatrice Puglisi.

PUGLISI *(PD)*. ...è per questo che il Governo investe 40 milioni di euro nella formazione in servizio dei docenti, dopo parecchi anni in cui nessuno ci metteva più un euro, e nella Carta del docente 500 euro all'anno per i consumi culturali (libri, tecnologia, ingressi a musei e teatri). *(Commenti dal Gruppo M5S).*
Crediamo che gli insegnanti siano il più grande esercito di intellettuali di cui può disporre il nostro Paese; per questo è giusto questo riconoscimento. Non ci stanchiamo di dirlo: la buona scuola c'è già, grazie al lavoro di innovatori silenziosi, insegnanti e dirigenti scolastici coraggiosi *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*, che chiedono di rilanciare l'autonomia, perché la scuola delle circolari che arrivano da Roma non li ha mai aiutati a far appassionare allo studio i ragazzi. Quegli innovatori... *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

PUGLIA *(M5S)*. Scuola pubblica!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all'ordine, anzi al silenzio.

Prego, concluda, senatrice Puglisi.

PUGLISI *(PD)*. Quegli innovatori, che sanno accendere la passione negli studenti, che sanno aiutare i ragazzi a trovare e a scegliere la strada per la propria vita, vanno sostenuti e valorizzati. Sono i don Milani e le Maria Montessori del nuovo millennio, che si ribellano alla scuola fatta di disciplina e lezioni frontali che hanno aperto già da tempo le porte delle scuole alla collaborazione con imprese ed istituzioni culturali del territorio. *(Vivaci commenti del senatore Santangelo)*. Questi insegnanti e dirigenti scolastici sanno che oggi, come allora, occorre una scuola che sappia buttare per aria cattedre e banchi, soprattutto nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dove perdiamo per la strada troppi ragazzi. La scuola è più avanti degli *slogan* che l'hanno rappresentata nelle piazze *(Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*, realizza già esperienze di alternanza scuola-lavoro e, dove nel Mezzogiorno non ci sono imprese, crea essa stessa *spin-off* di impresa con i ragazzi, come ha saputo fare molti anni fa la mia Regione, l'Emilia-Romagna, che dalle scuole professionali comunali ha fatto nascere la rete di piccole e medie imprese che primeggiano oggi nel mercato mondiale della meccanica e dell'elettronica. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

CRIMI *(M5S)*. Basta!

PRESIDENTE. Scusate un attimo. Salutiamo le insegnanti che sono presenti nelle tribune su richiesta della Lega. *(Vivaci applausi).*

Prego, adesso concludiamo.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Onestà! Onestà!

PRESIDENTE. Prego i senatori Questori di ripristinare l'ordine in Aula. Vi richiamo all'ordine. Prego la senatrice Questore Bottici e il Capogruppo responsabile del Gruppo di ripristinare l'ordine. Adesso diamo la possibilità di completare l'intervento alla senatrice Puglisi. *(Vivaci commenti del Gruppo M5S)*.

Senatore Cioffi, senatore Santangelo, vi richiamo all'ordine per la seconda volta. Dopodiché sapete cosa succede. Riconoscete il diritto di completare l'intervento.

PUGLISI *(PD)*. Per noi il confronto non finisce qui. Non lasceremo la scuola sola di fronte al cambiamento. Continueremo a lavorare per valorizzare e diffondere le belle esperienze di scuola e per sanare le incomprensioni e i contrasti di questi mesi. Voglio ringraziare i colleghi che con le loro critiche ci hanno aiutato a migliorare questo provvedimento e che oggi hanno scelto di votarlo...*(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Scuola pubblica!

PRESIDENTE. Senatore Marton, io provvedo allora. Non volete votare? Non volete partecipare al voto? Non volete dare la vostra rappresentanza? Ditemi cosa dobbiamo fare. Bisogna lasciare parlare. Ognuno ha avuto il diritto di parlare. *(Commenti del senatore Airola)*.

Possiamo continuare. Chiedo ai senatori Questori di segnalare chi parla perché da qui io non riesco a percepire le voci.

Prego, senatrice Puglisi.

PUGLISI *(PD)*. Voglio ringraziare il presidente Marcucci, il senatore Franco Conte e tutti i membri della Commissione istruzione che hanno lavorato seriamente.

MARTELLI *(M5S)*. Ma chi?

PUGLISI *(PD)*. Era il 7 dicembre quando don Milani venne mandato in esilio ecclesiastico a Barbiana a trentuno anni; memori di quel «*I care*», scritto sul muro, con la scuola vogliamo cambiare l'Italia perché a noi la scuola sta a cuore. La sinistra è cambiamento. Non può essere conservazione e il cambiamento del Paese ha bisogno della scuola. Per questo il Partito Democratico voterà la fiducia a questo provvedimento. *(Vivi applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni. Vivaci commenti dal Gruppo M5S.)*.

PRESIDENTE. Senatore Marton, non posso più sopportare questa situazione. Adesso basta! Non date uno spettacolo di dignità e da senatori nemmeno a chi vi segue e vi appoggia. Basta. *(I*

senatori del Gruppo LN-Aut espongono cartelli con le scritte: «Ecco servita la vaselina della "buona" scuola»; «La scuola non è di Renzi e il preside non si chiama Agnese»). Rimuovete i cartelli. *(Gli assistenti parlamentari eseguono l'ordine del Presidente)*.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori intervengo in dissenso dal mio Gruppo perché non voterò la fiducia richiesta sul testo della cosiddetta buona scuola. *(Vivaci applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, FI-PdL XVII e Misto-SEL)*.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Ruta! Ruta! Ruta!

PRESIDENTE. Prego, senatore Ruta.

RUTA *(PD)*. Ho chiesto invano con altri colleghi di separare il provvedimento per le assunzioni dal resto della riforma. Ho detto sì all'assunzione di 100.000 precari, ma ho chiesto invano di prevedere un piano triennale di assunzioni per evitare discriminazioni verso i docenti del TFA, dei PAS o i docenti cosiddetti immobilizzati. Ho detto sì alla valutazione dei docenti, ma ho proposto che venissero introdotti criteri oggettivi per assegnare le premialità stipendiali, criteri nazionali definiti in legge o definiti dall'ARAN.

Ho detto sì alla possibilità per i presidi di scegliere i docenti, ma solo per il potenziamento dell'organico, lasciando le graduatorie come strumento aureo per l'assegnazione delle cattedre ai docenti. *(Applausi dal GruppoMisto-SEL)*. In tal senso, ho depositato emendamenti e sono intervenuto più volte in Commissione istruzione, per spiegare, da docente, le ragioni del dissenso registrato da chi vive quotidianamente la scuola, manifestato con l'adesione quasi unanime allo sciopero del 5 maggio scorso.

In tal senso, voglio dire con forza una cosa con riferimento al programma elettorale di Italia Bene comune, coalizione PD-SEL, al quale mi sento vincolato perché su quello abbiamo chiesto il consenso popolare. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. In questo programma abbiamo scritto testualmente: «Vogliamo cambiare la scuola insieme agli insegnanti» - insieme e non contro - «per combattere la dispersione scolastica, fenomeno che è il vero nemico della crescita economica, della legalità e del successo formativo personale». *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-PdL XVII e Misto-SEL e dei senatori Bignami, Campanella e De Pin)*.

In tal senso, avrei investito quei 200 milioni di euro di premialità, dandoli alle scuole di aree urbane disagiate, dove forte è la dispersione scolastica perché, come mirabilmente detto da don Lorenzo Milani: «Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola: è un ospedale che cura i sani e respinge i malati».

La scuola non ha bisogno di autoritarismo, ma di autorevolezza. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL e della senatrice Bignami).* I docenti devono essere assegnati alle scuole in base alle graduatorie e valutati in base a criteri oggettivi e non in base ad una valutazione arbitraria del dirigente scolastico. La scuola deve compiere il proprio percorso su basi democratiche, affidandosi non alla bontà delle persone e, nello specifico, dei presidi, ma alla bontà delle regole.

La scuola è la formazione sociale più importante dopo la famiglia. Piero Calamandrei sottolineava quanto segue: «Si può ben dire che a lungo andare la scuola è più importante del Parlamento, della magistratura e della Corte costituzionale», e «trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere». Per questo, deve vedere esaltati il dettato costituzionale della responsabilità in quanto comunità educante, così come quello della libertà di insegnamento. Semplicemente e grandemente. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL, e dei senatori Bignami, Campanella e De Pin)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1934, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia, cui potrà assistere anche il pubblico presente in tribuna.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Crimi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Crimi.

DI GIORGI, *segretario, fa l'appello.*

(Applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S all'indirizzo dei senatori che votano a favore).

PRESIDENTE. Non voglio commenti ad ogni voto. Non voglio influenze sul voto. *(Commenti dal Gruppo M5S).* Il voto deve essere libero! Non voglio commenti sul voto: mi sono spiegato? *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S).* Gli assenti non possono manifestare la propria presenza in altro modo! *(Reiterati applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S)*. Allora non mi sono spiegato! Non siamo allo stadio. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

(Applausi ironici dal Gruppo M5S all'indirizzo dei senatori che votano a favore. Reiterati richiami del Presidente. Il senatore Santangelo viene richiamato all'ordine).

(Scambio di battute tra senatori del Gruppo PD e senatori del Gruppo M5S che sostano al centro dell'emiciclo).

Prego i senatori Questori e gli assistenti di intervenire. Si provveda a far allontanare le persone dal centro dell'Aula. *(Proteste dal Gruppo M5S).* Non si possono scattare fotografie in Aula. Spegnete i lumini. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S).* Proseguiamo con la chiama. *(Reiterati applausi ironici e commenti dal Gruppo M5S all'indirizzo dei senatori che votano a favore).* Ho detto che non ammetto commenti ad ogni voto.

(Al momento dell'espressione del voto dei senatori Anitori e Battista applausi ironici e fischi dal Gruppo M5S).

Colleghi, non sono accettabili queste manifestazioni di intolleranza verso la libertà di voto e di mandato. Quella libertà che voi volete difendere.

Tutti noi vogliamo difenderla, democraticamente, e poi la buttiamo via in questo modo.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ma tu non difendi la libertà di nessuno!

PRESIDENTE. Invito i colleghi a far silenzio, soprattutto quelli che risultano assenti quando sono chiamati.

(Applausi dal Gruppo M5S all'indirizzo dei senatori che votano contro, alcuni dei quali, al momento del voto, mostrano la fascia nera che indossano al braccio o dei lumini votivi).

Il discorso di prima vale anche per il no, non solo per il sì. *(Commenti dal Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Allora non mi sono spiegato: vale anche per la Lega. *(I senatori Candiani e Centinaio fanno il gesto di cucirsi la bocca).*

(Al momento del voto la senatrice Montevecchi grida «No! No! No!». Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, lei deve dire solo sì o no.

(Al momento del voto il senatore Centinaio si rivolge alle tribune).

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Cosa devo votare?

VOCI DALLE TRIBUNE. No!

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, si vede che ha bisogno di qualche suggerimento.

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Augello, Azzollini

Battista, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Compagna, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Auricchio

Barozzino, Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocca, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Consiglio, Cotti, Crimi, Crosio

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Donno

Endrizzi

Fasano, Floris, Fucksia

Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giro, Girotto

Iurlaro

Liuzzi, Lucidi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Milo, Minzolini, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini

Nugnes

Orellana

Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Razzi, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serra, Sibilia, Simeoni, Stefani, Stefano

Tarquinio, Taverna, Tosato

Uras

Vacciano, Villari

Zin, Zizza, Zuffada.

Se non ci sono altri senatori che devono ancora votare, dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

DONNO *(M5S)*. *(Rivolgendosi alle tribune).* Avete visto? Avete visto?

PRESIDENTE. Senatrice Donno, non si rivolga al pubblico presente nelle tribune. Non mi costringete a far uscire il pubblico. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

DONNO *(M5S)*. Hanno già visto tutto!

PRESIDENTE. Senatrice Donno, la prego. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1934, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	273
Maggioranza	136
Senatori votanti	271
Favorevoli	159
Contrari	112
Astenuti	0

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC). Vivaci proteste dai Gruppi M5S e Misto).*

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge. *(Vivaci proteste dalle tribune).*

VOCI DALLE TRIBUNE. Vergogna! Vergognatevi!

AIROLA *(M5S)*. Fuori li stanno manganellando, Presidente; ci sono disordini!

VOCI DALLE TRIBUNE *(all'indirizzo dei senatori del Gruppo PD)*. Bella ciao! Non vi votiamo più. Fate schifo! Assassini, assassini!

Omissis

La seduta è tolta *(ore 18,46)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (1934)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.9000
Il Governo
V. testo corretto
Emendamento 1.9000 (in formato PDF)

1.9000 (testo corretto)
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
Emendamento 1.9000 (testo corretto) in formato PDF.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
ARTICOLI DA 1 A 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

Capo II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa)

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.

3. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei *media* di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai *media* di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei *media* nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

4. In relazione a quanto disposto dalla lettera *c)* del comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere *g), m)* e *n),* nonché al fine di rafforzare l'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e dalla pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l'oggetto di ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

8. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

9. L'ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano di cui al comma 8, presentata dai dirigenti scolastici, nonché le eventuali revisioni annuali, con riguardo alla compatibilità economico-finanziaria e alle risorse disponibili e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

10. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. -- *(Piano triennale dell'offerta formativa). -- 1*. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

11. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.

12. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

13. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

14. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9.

15. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 7, e all'articolo 8.

16. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.

17. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 12, comma 4.

18. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere *e)* e *f)*, nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

19. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

20. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

23. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

24. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

Art. 3.

(Percorso formativo degli studenti)

1. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *curriculum* dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

3. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del *curriculum* dello studente.

4. Le istituzioni scolastiche inseriscono il *curriculum* di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di *curriculum* ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

5. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.

6. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Scuola, lavoro e territorio)

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale,».

3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

4. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il *Forum* nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.».

6. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

8. Il dirigente scolastico individua all'interno del registro di cui al comma 9 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

9. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito *internet* e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

10. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

11. All'attuazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari)

1. All'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 del presente articolo»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Possono altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria»;

c) al comma 6, la parola: «elementari» è sostituita dalle seguenti: «primarie presso gli istituti penitenziari»;

d) al comma 7, le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;

e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis*. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno tre anni di servizio».

Art. 6.

(Istituti tecnici superiori)

1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione secondaria superiore;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci -- conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci -- gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di

macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

5. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 -- efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

6. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 -- efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

8. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008».

9. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015.

10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato a erogare un contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 e di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A tale fine, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. L'erogazione dei contributi è effettuata in base alla graduatoria, fino a esaurimento delle risorse di cui al presente comma. I contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2015 e a euro 3 milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 7.

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in

sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *h)*;

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;

i) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali;

l) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

6. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

7. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

Capo III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Art. 8.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

7. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1.

8. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.

10. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

11. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

12. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

13. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

15. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

16. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

Art. 9.

(Competenze del dirigente scolastico)

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il *curriculum,* le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'istituzione scolastica.

4. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

5. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

6. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

8. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

9. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum.*

10. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 11, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 11 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

11. Il decreto di cui al comma 10 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

12. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 10.

13. Per le finalità di cui al comma 10, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 11, lettera *a)*, che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

14. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 10 a 13 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 11, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

16. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche realizzate dal dirigente scolastico per migliorarli.

17. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere *a), b)* e *c)*, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b),* e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera *b),* se esaurite perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a

tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1º settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo.

Art. 11.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor.*

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 12.

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream*

o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Art. 13.

(Valorizzazione del merito del personale docente)

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.

3. La somma di cui al comma 2, definita *bonus*, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

4. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. -- *(Comitato per la valutazione dei docenti).* -- *1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:

a) due docenti dell'istituzione scolastica;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di *tutor.*

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 14.

(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Art. 15.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche)

1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

Capo IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Art. 16.

*(*Open data*)*

1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente di cui all'articolo 3 e il *curriculum* del docente di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo.

4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

6. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

7. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente:

a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;

b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;

c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Capo V
AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 17.
*(*School bonus*)*

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 25.

Art. 18.

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Piano straordinario di verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e-bis)* le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies)*, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 19.

(Scuole innovative)

1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 6 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti

locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

2. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indìce specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 2, nel limite delle risorse assegnate dal comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

4. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 1 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

5. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Art. 20.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)

1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. La composizione dell'Osservatorio è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

4. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

5. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad *audit* riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a),* della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito *web* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

9. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

10. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*octies.* I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

11. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».

12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle

indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

14. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-*bis* sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

16. All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016».

Art. 21.

(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 25.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.

Capo VII
RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 22.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di trentasei crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle

discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo-contabile;

d) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

f) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

7) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

g) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali;

h) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o

dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

i) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

l) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 23.
(Deroghe)

1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.

6. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 6, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

Art. 24.
(Abrogazione e soppressione di norme)

1. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

2. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.

Art. 25.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 313.000 euro per l'anno 2016, a 29.563.000 euro per l'anno 2017, a 10.863.000 euro per l'anno 2018, a 13.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico

dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 14.

6. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

(Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE

1.1
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere l'articolo.

1.1000/1
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 1 e 2.

1.1000/2
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.1000/3
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 1 a 197 con i seguenti:

«1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

2. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 1:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

3. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 1;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 1;

c) i soggetti di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti».

1.1000/4

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

1-*bis*. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

1-*ter*. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi dal 5 al 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

1-*quater*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 198, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

1-*quinquies*. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

1-*sexies*. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

1-*septies*. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di

autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche, e nei *media* di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei *media* nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e, contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni è degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

1-*octies*. In relazione a quanto disposto dalla lettera *c)* del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

1-*nonies*. All'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "un'adeguata quota di prodotti agricoli e agro alimentari provenienti dai sistemi di fili era corta e biologica" sono

sostituite dalle seguenti: "un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti dà sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità".

1-*decies*. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispettò dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

1-*undecies*. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 142 viene fissata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di poter elevare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-*duodecies*. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

1-*terdecies*. L'ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

1-*quaterdecies*. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Piano triennale dell'offerta formativa). - 1.* Ogni istituzione scolastica predispone, con. la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti".

1-*quindecies.* All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.

1-*sexdecies*. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

1-*septdecies*. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale di cui al comma 135. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

1-*octodecies*. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti, dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 78 a 82.

1-*novodecies*. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui al comma 62 e al comma 63.

1-*vicies*. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 123.

1-*semel et vicies*. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere *e)* e *f)*, nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

1-*vicies bis*. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

1-*vicies ter*. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani con occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'INDIRE, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-*vicies quater*. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*vicies quinquies*. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

1-*vicies sexies*. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

1-*vicies septies*. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

1-*duodetricies*. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui al comma 14, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *curriculum* dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi, al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e ,alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel *curriculum* dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 135, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del *curriculum* dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

1-*undetricies*. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

1-*tricies*. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del *curriculum* dello studente.

1-*semel et tricies*. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

1-*tricies bis*. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*tricies ter*. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università è della ricerca è, altresì, autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato alla medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 95. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono, essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016,

detti posti non possono destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

1-*tricies quater*. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 94:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

1-*tricies quinquies*. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 95. Alle fasi di cui al comma 97, lettere *b)* e *c)*, partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 102. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 95 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

1-*tricies sexies*. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 94, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli Uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, che non risultano destinatari di della proposta di assunzione nella fase *a)*, sono assunti, con, decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase *a)*, secondo la procedura nazionale di cui al comma 99;

c) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi *a)* o *b)*, sono assunti, con decorrenza giuridica, al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di, cui al comma 99.

1-*tricies septies*. Per i soggetti di cui alle fasi *b)* e *c)* del comma 97, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelle brevi e saltuarie, nel qual caso avviene al primo settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al primo luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

1-*duodequadragies*. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 97, lettere *b)* e *c)*, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra 5 o più province, a livello nazionale, per cui intendono partecipare. In caso di indisponibilità sui posti per le province indicate, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 95, lettera *a),* rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

1-*undequadragies*. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 99, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinati scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

1-*quadragies*. I soggetti di cui al comma 97, lettere *b)* e *c)*, accettano espressamente la proposta di, assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 102. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 95 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 97.

1-*semel et quadragies*. Per le finalità di cui ai commi da 94 a 104 è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 95, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate attraverso l'uso della posta elettronica certificata ovvero l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

1-*quadragies bis*. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

1-*quadragies ter*. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 95, lettera *b)*, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

1-*quadragies quater*. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

1-*quadragies quinquies*. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

1-*quadragies sexies*. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità. territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 95, lettera *b)*, assunti ai sensi del comma 97, lettere *b)* e *c)*. Successivamente, i docenti di cui al comma 95, lettera *b)* assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo ai sensi del comma 97, lettere *b)* e *c)* e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

1-*quadragies septies*. Fermo restando quanto previsto nei commi dal 94 al 104, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente, sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della Regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano il depennamento dalla graduatoria di merito;

b) i concorsi di cui alla lettera *a)* sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e

per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito formulata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera *a)* non possono essere, predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno.

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 274.

1-*duodequinquagies*. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 113, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

1-*undequinquagies*. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

1-*quinquagies*. Agli articoli 400 e 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole "sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione", ove ricorrono, sono soppresse.

1-*semel et quinquagies.* All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: "I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio";

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: "di un'effettiva" sono inserite le seguenti: "vacanza e";

c) al primo periodo del comma 02 le parole: "All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "All'indizione dei concorsi di cui al comma precedente" e al secondo periodo del comma 02, le parole: "in ragione dell'esiguo numero di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili";

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: "disponibili" è sostituita dalle seguenti: "messi a concorso";

e) al comma 1, le parole: "e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto" sono soppresse;

f) al comma 14, la parola "è" è sostituita dalle seguenti: "può essere";

g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento";

h) il comma 17 è soppresso;

i) al comma 19, dopo le parole: "i candidati" sono aggiunte le seguenti: "dichiarati vincitori" e le parole: "eventualmente disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "messi a concorso";

l) al comma 21, le parole: "in ruolo" sono soppresse.

1-*quinquagies bis.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per

l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non, inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

1-*quinquagies ter*. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 156 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli. enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

1-*quinquagies quater*.. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 151, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quinquagies quinquies.* Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice, specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche; avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 152, nel limite delle risorse assegnate dal comma 156 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

1-*quinquagies sexies*. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 151 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

1-*quinquagies septies*. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 153, del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-*duodesexagies*. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

1-*undesexagies*. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

1-*sexagies*. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno

nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

1-*semel et sexagies*. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 158, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le corre late autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

1-*sexagies bis*. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimò modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi 174 e seguenti della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

1-*sexagies ter*. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 158, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate

agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui al comma 174 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad *audit* riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

1-*sexagies quater*. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 ,agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

1-*sexagies quinquies*. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del, primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito *web* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e, per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 158, secondo modalità ,individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi 174 e seguenti e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

1-*sexagies sexies*. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

1-*sexagies septies*. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: "inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico" sono sostituite dalle seguenti: "di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse, finanziarie di soggetti esterni".

1-*duodeseptuagies*. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*octies*. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo".

1-*undeseptuagies*. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º novembre 2015".

1-*septuagies*. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

1-*semel et septuagies*. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

1-*septuagies bis*. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

1-*septuagies ter*. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, commi 131, della legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-*ter*. Le modalità di attuazione del comma 2-*bis* sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

1-*septuagies quater*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle parole: "2015/2016";

b) dopo le parole: "ove non è ancora attiva," aggiungere le seguenti: "ovvero sia stata sospesa,";

c) le parole: "e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione della citata Convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016".

1-*septuagies quinquies*. All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016" e al comma 2 del medesimo articolo 10 dopo le parole: "effettuati dalle Regioni," sono aggiunte le seguenti: "anche" attraverso la delegazione di pagamento,".

1-*septuagies sexies*. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo .dei relativi solai e contro soffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui ai commi 198 e seguenti.

1-*septuagies septies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 174, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

1-*duodeoctogies*. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 158, 159, 160, 161, 164 e 168.

1-*undeoctogies*. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, 2.999,087 milioni di euro per l'arino 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*octogies*. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016; 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1-*semel et octogies*. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del

Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 14.

1-*octogies bis*. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1-*octogies ter*. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

1-*octogies quater*. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

1-*octogies quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*octogies sexies*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

1-*octogies septies*. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente sopprimere i commi da 2 a 199.

Tabella 1

	POSTI DI POTENZIAMENTO	POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado (**)
TOTALE	Abruzzo	449	176	607	1.232
182					
Basilicata	264	109	394	767	50
Calabria	664	268	967	1.899	193
Campania	1.815	810	2.689	5.314	691
Emilia Romagna	1.307	487	1.581	3.375	433
Friuli Venezia G. (*)	421	164	529	1.114	91
Lazio	1.653	647	2.112	4.412	788
Liguria	478	193	649	1.320	164
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008	1023
Marche	517	198	698	1.413	189
Molise	188	76	271	535	34
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244	416
Puglia	1.236	513	1.820	3.569	468
Sardegna	530	215	769	1.514	162
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394	649
Toscana	1.078	427	1.432	2.937	354
Umbria	363	139	460	962	94
Veneto	1.473	563	1.767	3.803	465
TOTALE	**18.133**	**7.206**	**23.473**	**48.812**	**6.446**

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.

(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90% dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10% è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.

1.1000/5
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell'autonomia scolastica. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge».

1.1000/7
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere le parole:«delle studentesse e».

1.1000/8
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo le parole:«di realizzare una scuola aperta», aggiungere le seguenti: «come contesto capacitante».

1.1000/9
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, la presente legge dà attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

1.1000/10
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» *con le seguenti:* «reti di scuole»;

b) al comma 69, sopprimere il primo periodo è soppresso.

1.1000/11
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole da: «di cui» fino a:«modificazioni».

1.1000/12
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole da: «anche» fino a:«finanziaria».

1.1000/13
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.1000/14
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.».

1.1000/15
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica».

1.1000/16
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole da: «Per i fini» fino a: «è orientata», con le seguenti: «Le reti di scuola adottano modelli organizzativi orientati».

1.1000/17
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 2 e seguenti, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano, con le seguenti: «reti di scuole».

1.1000/18
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 2, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», aggiungere la seguente:«statali».

1.1000/19
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «alla massima flessibilità, diversificazione,» con le seguenti: «alla qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini».

1.1000/20
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «alla massima», con le seguenti: «a valorizzare gli elementi di».

1.1000/21
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «massima».

1.1000/22
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 2, sopprimere le parole: «flessibilità, diversificazione,».

1.1000/23
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:«l'istituzione scolastica effettua» con le seguenti: «le reti di scuole effettuano».

1.1000/24

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 2, dopo le parole: «dell'offerta», inserire le seguenti: «educativa e».

1.1000/25
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche. Lo Statuto e il regolamento di funzionamento disciplinano le funzioni degli organi dell'istituzione scolastica e le relative attribuzioni».

1.1000/26
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. È istituita presso il MIUR la Rete educativa nazionale (REN) con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con)e relative infrastrutture, sono individuare d'intesa con le amministrazioni e gli Enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale».

1.1000/27
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», sopprimere il comma 3.

1.1000/28
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 3, sopprimere le parole da: «previste dal regolamento» fino alla fine.

1.1000/29
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 3, letteraa) aggiungere in fine: «, anche con introduzione di lavoratori inerenti ad attività alternativa all'offerta formativa scolastica al fine di stimolare la creatività degli alunni e incoraggiare attitudini e interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica».

1.1000/30
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1000/31
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1000/32
BOCCHINO, ORELLANA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis. a)*. Le scuole statali autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e le scuole paritarie private e degli enti locali di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, costituiscono il Servizio nazionale di istruzione;

b) Il Servizio nazionale di istruzione si qualifica come servizio da rendere alla persona del discente e al Paese, in termini di educazione, formazione, anche professionale e istruzione, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

c) Ogni istituzione scolastica elabora e realizza il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in conformità ai princìpi di eguaglianza sostanziale, di imparzialità, di trasparenza, di giustizia, di buon andamento, di partecipazione e di sussidiari età, improntando l'organizzazione dell'attività ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

d) È garantita la libertà d'insegnamento, l'autonomia professionale dei docenti e la libertà progettuale, nello svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di insegnamento, ai fini della piena fruizione dei diritti e dell'adempimento dei doveri, che fanno capo al discente all'interno del servizio;

e) Al discente sono garantiti i diritti inviolabili alla libertà di apprendimento, alla continuità di esso e alla propria diversità anche di natura culturale e ideologica, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione;

f) Il discente ha diritto ad una prestazione didattica secondo *standard* di qualità e di quantità, definiti dall'ente erogatore della prestazione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del Servizio nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

g) Le istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono espressione di autonomia funzionale, al cui interno il discente vanta il diritto soggettivo e il dovere sociale di svolgere la propria personalità attraverso l'acquisizione di apprendimenti liberi, critici, sistematici e unitari, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione;

h) Al fine della maturazione di una consapevole cittadinanza comunitaria e, altresì, del progresso civile ed economico dell'Unione europea, ogni attività progettuale e di ricerca, nell'ambito del servizio nazionale di istruzione si ispira ai principi dell'Unione europea.

4-*ter*. Le Regioni, in rapporto alle funzioni ad esse delegate, e gli enti locali in rapporto ai compiti e funzioni ad essi trasferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, in materia di funzionamento del "Servizio nazionale di istruzione" collaborano con le istituzioni scolastiche nella rilevazione della domanda di formazione discendente dalle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

4-*quater*. Il comparto scuola è unico. Esso è articolato, ai fini della contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:

a) area della funzione docente;

b) area della funzione dirigente;

c) area della funzione ispettiva tecnica;

d) area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.».

1.1000/33

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con Decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica. L'Osservatorio individua, nel rispetto dell'autonomia scolastica, le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, e - in accordo con l'obiettivo comunitario di rientrare sotto la soglia del 10 per cento entro il 2020 - acquisisce ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale. Inoltre è data facoltà alle scuole secondarie di secondo grado di istituire la figura di un *tutor* scolastico e/o operatore psico-pedagogico per gli alunni, scelto tra i docenti in servizio che abbiano almeno tre anni di anzianità di ruolo e che siano in possesso dei requisiti, stabiliti dal Collegio docenti, coerenti con le funzioni da svolgere in modo tale che, di concerto con il Consiglio di classe, possa 'proporre gli interventi didattici più opportuni per contrastare il rischio dell'abbandono scolastico tra i ragazzi».

1.1000/34

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 è aggiunto, il seguente:

«4-*bis*. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e la laicità. Ciascuna Istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo specifiche competenze:

a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa;

c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 della legge n. 297 del 1994.

Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'Istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnicoamministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.

Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.

Per Istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma».

1.1000/35

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «Al fine di» *fino a:* «è» *sono sostituite con le seguenti:* «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nonché al fine di favorire la migliore *governance* territoriale e l'efficienza organizzativa, e di realizzazione le istituzioni scolastiche si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le reti di scuole condividono gli elementi di offerta formativa territoriale e/o di filiera e le attività progettuali, valorizzando la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado. E»;

b) al comma 6 le parole: «istituzioni scolastiche» *sono sostituite con le seguenti:* «reti di scuole»;

c) al comma 7 le parole: «istituzioni scolastiche» *sono sostituite le seguenti:* «reti di scuole»;

d) Conseguentemente, le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

e) al comma 14, capoverso «Art. 3», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti ed i consigli d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio».

1.1000/36

SIBILIA, GIRO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 5, sopprimere le parole da: «per l'intera istituzione scolastica» fino a: «medesima istituzione scolastica».

1.1000/37

MALAN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1» al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «I docenti dell'organico dell'autonomia», inserire le seguenti: «, nel rispetto della libertà di insegnamento,».

1.1000/38
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1» al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«di sostegno», con le seguenti:«di integrazione».

1.1000/39
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1» al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le istituzioni scolastiche sì dotano dì uno'statuto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti».

1.1000/40
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1» dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Le istituzioni scolastiche sì dotano dì uno statuto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti».

1.1000/41
FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1» dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2016/17 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni».
Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

1.1000/42
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 6 le parole: «Le istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche».

1.1000/43
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 6, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «reti di scuole».
Conseguentemente: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «istituzioni scolastiche» *con le seguenti:* «reti di scuole».

1.1000/45
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell'attuazione di esso, dovranno, essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendirriento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio».

1.1000/47
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, FUCKSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, alinea, dopo la parola: «realizzare», inserire le seguenti: «previa approvazione degli organi collegiali o del consiglio d'istituto,».

1.1000/48
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, alinea, dopo le parole: «delle attività progettuali», aggiungere le seguenti: «, del potenziamento del tempo pieno e dell'introduzione della compresenza nella scuola primaria».

1.1000/49
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, sopprimere le parole da: «per il raggiungimento», fino a: «seguenti».
Conseguentemente, sopprimere le lettere da a) *a* s).

1.1000/50
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, lettera a), dopo le parole: «valorizzazione e potenziamento» inserire le seguenti: «della conoscenza della lingua e della civiltà latina e».

1.1000/51
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, lettera a), dopo la parola: «italiano» aggiungere le seguenti: «e al latino».

1.1000/52
MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning».

1.1000/53
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, lettera a), sostituire le parole: «Content language integrated learning», con le seguenti: «della immersione linguistica».

1.1000/54
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, lettera c), dopo le parole: «storia dell'arte», aggiungere le seguenti: «, nella lingua e nella cultura latina,».

1.1000/55
DI GIORGI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, lettera c), dopo le parole: «nel cinema», inserire le seguenti: «, nello spettacolo dal vivo».

1.1000/56
MALAN

Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 7, lettere c) ef), sostituire la parola: «media», con la seguente: «mezzi».

1.1000/57
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, FUCKSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c-bis)* valorizzazione sviluppo delle competenze storiche, agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa relativa sia alla scuola primaria sia alla scuola, secondaria di primo grado, mediante il ripristino dell'insegnamento del ciclo completo di storia dall'antichità fino alla storia contemporanea nonché l'introduzione dell'insegnamento del latino fin dalla scuola primaria».

1.1000/58
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 7, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«*c-bis)* valorizzazione e potenziamento delle capacità critiche individuali, anche attraverso la discussione dei messaggi trasmessi dal personale docente;».

1.1000/59
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 7, dopo la lettera d) premettere alle parole: «sviluppo delle competenze» le seguenti: «nel contesto della valorizzazione e del potenziamento delle capacità critiche individuali, anche attraverso la decodificazione dei meccanismi di propaganda occulta e la discussione dei messaggi trasmessi dal personale docente e dai testi proposti».

1.1000/60
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 7, dopo la lettera d) sostituire le parole: «e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale», con le parole: «attraverso la valorizzazione dei princìpi democratici e costituzionali, dell'educazione interculturale».

1.1000/61
FUCKSIA, BLUNDO, SERRA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, lettera d), sostituire le parole: «e della consapevolezza dei diritti e dei doveri» con le seguenti:«, della consapevolezza dei diritti e dei doveri e di una cultura di tutela e protezione degli animali».

1.1000/62
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» alla lettera d), sostituire le parole da: «potenziamento» fino alla fine, con le seguenti: «sviluppo delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, dei modi e dei sistemi di produzione dei beni e della ricchezza, dei meccanismi del mercato e del funzionamento delle imprese anche in una prospettiva di autoimprenditorialità».

1.1000/63
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, FUCKSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, lettera d), sostituire le parole da: «potenziamento» ad: «all'autoimprenditorialità» con le seguenti: «studio della Costituzione. italiana e della normativa comunitaria, potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, sviluppo del pensiero critico e delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria».

1.1000/65
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 7, sopprimere la lettera f).

1.1000/66
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» al comma 7, lettera g), sostituire le parole: «potenziamento delle discipline motorie e», con le seguenti: «potenziamento delle discipline motorie, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività sportiva, nonché lo».

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis* Nell'attuazione degli obiettivi di cui alla lettera *g)* del comma S, nonché al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie.».

Conseguentemente sopprimere i commi da 144 a 150 e al comma 200 sopprimere le parole: «nonché gli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 93,6 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.1000/67
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, «Art. 1», comma 7 lettera g), sostituire le parole: «potenziamento delle discipline motorie e», con le seguenti: «potenziamento delle discipline motorie, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività sportiva, nonché lo».

Conseguentemente sopprimere i commi da 144 a 150 e al comma 200 sopprimere le parole: «nonché gli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 93,6 milioni di euro per l'anno 2018, in 88, 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.1000/68
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'alimentazione», inserire le seguenti: «, anche attraverso l'istituzione presso le scuole di ogni ordine e grado di corsi di educazione alimentare,».

1.1000/69
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 7, lettera g), sopprimere le parole: «è attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica».

1.1000/70
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA
Precluso
All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 7, lettera h), con la seguente:

«*h)* Sviluppo della cultura digitale degli studenti e degli insegnanti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media digitali per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione di competenze lavorative, cognitive e sociali».

1.1000/71
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, lettera i), aggiungere in fine le seguenti:

«anche inerenti ad attività alternative all'offerta formativa scolastica, vòlte a stimolare creatività degli alunni e a sviluppare attitudini e interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica».

1.1000/72
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «associazioni di settore», con le seguenti: «associazioni no profit».

1.1000/73
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 7, lettera l) aggiungere infine il seguente periodo: «realizzazione di una raccolta annuale da parte del MIUR dei dati relativi alla dispersione scolastica e alle causa della stessa, suddivisi per provincia, per regione e per tipologia di scuola».

1.1000/74
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«*l-bis)* riduzione del numero di alunni e di studenti per classe fino al raggiungimento, entro l'anno scolastico 2017-2018, di un numero massimo di 22 alunni per classe, o di 20 alunni per classe laddove vi siano portatori di disabilità».

1.1000/75
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, «Art. 1» comma 7, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«*l-bis)*. Promozione di una cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, graduati sul profilo cognitivo per età dell'allievo, mediante specifiche attività di formazione avvalorate dall'esempio di testimonianze e incontri con le vittime di infortuni sul lavoro, al fine di sviluppare più efficacemente una cultura della prevenzione;».

1.1000/76
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, «Art. 1», comma 7, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«*l-bis)*. Promozione di una cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mediante specifiche attività di formazione avvalorate dall'esempio di testimonianze e incontri con le vittime di infortuni sul lavoro, al fine di sviluppare più efficacemente una cultura della prevenzione;».

1.1000/77
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 7, lettera m), dopo le parole: «terzo settore», aggiungere le seguenti: «, associazioni culturali e sportive».

1.1000/78
MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 7, lettera m), sopprimere le parole: «e le imprese».

1.1000/79
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 7, lettera m), aggiungere, in fine, seguenti parole: «anche attraverso attività e competenze riconosciute in funzione del curriculum dello studente.».

1.1000/80
BLUNDO, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«*m-bis)* sviluppo delle competenze in materia di difesa e tutela dell'ambiente mediante l'utilizzo dei Parchi e delle aree protette per scopi segnatamente didattico-culturali con percorsi didattici finalizzati all'apprendimento *de visu* delle tipicità naturali presenti nelle Aree protette e dei relativi meccanismi che le governano, oltre che alla conoscenza e all'approfondimento del valore storico-artistico dei siti e dei beni culturali dislocati al loro interno».

1.1000/81
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 7, alla lettera n), aggiungere, in fine, il seuente periodo: «Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività così come previsto dal decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" punto 5.0 dell'allegato,».

1.1000/83
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, sostituire la lettera o), con la seguente:
«*o)* incremento, ai fini dell'orientamento lavorativo, di progetti di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, anche attraverso la previsione di specifici progetti formativi che prevedano ore di lavoro in studi professionali, aziende e imprese anche uninominali con cui vengono stipulate apposite convenzioni, previa definizione di un programma formativo ben specificato e finalizzato e relazionato in modo da monitorare la gualità dell'esperienza formativa svolta».

1.1000/84
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «garantendo comunque un limite minimo di ore nella misura fissata dal comma 33»;
b) alla lettera s) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «permanente connesso con le politiche attive del lavoro».

1.1000/85
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente:
«*p-bis)* valorizzazione dei percorsi di studi personalizzati coerenti con i piani educativi individuali degli alunni con bisogni educativi speciali, comunicazione annuale da parte degli insegnanti di sostegno degli obiettivi raggiunti e giustificazione di eventuali insuccessi;».

1.1000/86
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 7, sopprimere la lettera q).

1.1000/87
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 7, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «scolastico e lavorativo».

1.1000/88
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» comma 7, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis)* adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti, in modo tale che lo spazio dell'edificio scolastico nella sua interezza possa diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamentoapprendimento».

1.1000/89

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» comma 7, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis)* ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno».

1.1000/90

MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis)* adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'*outdoor education*, rafforzi le metodologie didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, l'educazione libertaria e la pedagogia steineriana».

1.1000/91

MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis)* promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale».

1.1000/92

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis)* potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare su proposte di studenti e genitori appartenenti alla scuola o a reti di scuole, sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275».

1.1000/93

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis)* promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti e alla produzione di *ebook* in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre,2013, n. 104».

1.1000/94

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 7, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis)* sviluppo della didattica esperienziale e all'aperto e sviluppo di abilità pratiche da parte dello studente».

1.1000/95
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dalla lettera *d)* del comma settimo del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi».

1.1000/96
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 8.

1.1000/97
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 8, sopprimere le parole: «in relazione» fino a: «comma 7».

1.1000/98
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 9.

1.1000/99
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso »Art. 1», dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Nell'attuazione degli obiettivi di cui alla lettera *g)* del comma 5, nonché al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie».

1.1000/100
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 10.

1.1000/101
MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole:«A tal fine è previsto l'obbligo per i docenti e per il personale ATA della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso la promozione di specifiche iniziative rivolte agli studenti, di conseguire la formazione specifica inerente la manovra disostruttiva di Heimlich».

1.1000/102
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis)*. Ai fini di effettuare un efficace programma di prevenzione e promozione della salute è introdotta nelle scuole elementari e medie inferiori, la figura del medico scolastico. È incaricato di svolgere l'attività di medico scolastico, un medico specialista con i requisiti previsti all'articolo 38 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Gli elenchi dei medici scolastici, che possono essere nominati dai dirigenti scolastici per svolgere le funzioni di cui al presente comma sono pubblicizzati presso i siti *internet* istituzionali degli ordini dei medici regionali».

1.1000/103
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, entro il mese di settembre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, eroga alle scuole la quota parte di risorse spettanti a valere sul fondo di funzionamento dell'anno scolastico di riferimento. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ride finiti i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

1.1000/104
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Ogni singola regione e provincia autonoma attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della "quota capitaria", individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza».

1.1000/105
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 11, dopo le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «previo pareri favorevoli del Consiglio Superiore Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, adottati entro trenta giorni,».

1.1000/106
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 11, dopo le parole: ««provvede, entro il mese di settembre,» inserire le seguenti: «, anche sulla base del reddito medio disponibile su base regionale delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe,».

1.1000/107
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 12 dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», inserire le seguenti:«, per mezzo dei propri organi collegiali,».

1.1000/108
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «, per mezzo degli organi collegiali,».

1.1000/109
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 12, terzo periodo, sostituire le parole: «può essere rivisto», con le seguenti: «deve essere rivisto».

1.1000/110
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 13, dopo le parole: «L'Ufficio scolastico regionale», sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1999, n. 233,».

1.1000/111
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 13, dopo le parole: «offerta formativa», inserire le seguenti: «e le revisioni annuali del piano triennale».

1.1000/112
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 14, capoverso: «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rivedibile annualmente», con le seguenti: «, soggetto ogni anno a conferma e a eventuale revisione da parte dei consiglio di circolo o d'istituto».

1.1000/113
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 14, capoverso: «Art. 3», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica».

1.1000/114
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 14, capoverso: «Art. 3», comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «gli insegnamenti e le discipline tali da coprire».

1.1000/115
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 14, capoverso: «Art. 3», comma 2, lettera a), dopo le parole: «monte orario», inserire le seguenti: «di ciascuno».

1.1000/116
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 14, capoverso: «Art. 3», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Riservati ad insegnanti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno e in mancanza di questi ad educatori professionali;».

1.1000/117
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 14, capoverso: «Art. 3», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«*b-bis)* il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche».

1.1000/118
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, dopo, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «, nel rispetto» fino a: «n. 119».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ridefinizione dei criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico deve tener conto degli istituti articolati su più plessi, ai quali deve essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere

dall'anno scolastico 2016/2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo sono trasformati in rapporti di lavoro subordinato».

1.1000/119
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 14, capoverso «Art. 3», comma 3, le parole: «nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,» sono soppresse.

1.1000/120
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» al comma 14, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «nonché i piani» fino alla fine del capoverso.

1.1000/121
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «anche sulla base dei».

1.1000/122
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», primo periodo, sopprimere le parole: «dell'istituzione scolastica».

1.1000/123
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 14, capoverso «Art. 3», sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.».

1.1000/124
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», i commi 4 e 5 sono sostituiti con i seguenti:

«4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d'istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio d'istituto.

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di cui al, comma precedente, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio».

1.1000/125
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», al comma 14, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano è elaborato dal Dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.».

1.1000/126
BLUNDO, BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1.» comma 14, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4 . Il collegio dei docenti elabora e approva il piano triennale in relazione agli aspetti didattici e progettuali dell'offerta formativa sulla base delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei docenti. Il piano, è adottato dal consiglio di circolo o d'istituto».

1.1000/127
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 14, al capoverso «Art. 3 », sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano, relativamente all'offerta formativa, è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto».

1.1000/129
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il piano triennale, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano, sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale».

1.1000/130
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:«sulla base degli indirizzi» fino alla fine del comma con le seguenti:«ed è adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio».

1.1000/131
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:«sulla base degli indirizzi» fino a: «il piano è approvato» con le seguenti: «per le attività della scuola e sulla base delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato».

1.1000/132
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «definiti dal dirigente scolastico».

1.1000/133
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «definiti» con la seguente: «proposti».

1.1000/134
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, sopprimere le parole: «dal dirigente scolastico. Il piano è approvato».

1.1000/135
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art.1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dal dirigente scolastico» con le seguenti:«dalla specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti».

1.1000/136
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:«dal dirigente scolastico» fino alla fine del comma con le seguenti:«e approvati dal consiglio di circolo o di istituto».

1.1000/137
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio».

1.1000/138
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 14, capoverso «Art. 3», comma 4, secondo periodo sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «adottato».

1.1000/139
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» comma 14, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle».

1.1000/140
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» comma 14, capoverso «Art. 3», comma 5, dopo le parole: «il dirigente scolastico promuove» inserire le seguenti: «, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,».

1.1000/141
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1» comma 14, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «dagli organismi e dalle associazioni dei» con la seguente: «dai».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «degli studenti» *con le seguenti:* «dagli studenti».

1.1000/142
SIBILIA, GIRO

Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 16.

1.1000/146
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 16, dopo le parole: «e grado l'educazione» aggiungere le seguenti: «all'affettività e».

Conseguentemente dopo le parole: «violenza di genere» *aggiungere le seguenti:* «, dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale».

1.1000/147
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 16, dopo la parola: «parità» inserire le seguenti: «dei diritti».

1.1000/148
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 16, dopo le parole: «parità tra i sessi», aggiungere le seguenti: «all'affettività e alla sessualità consapevole al fine di contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale,».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e di tutte le discriminazioni».

1.1000/151
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 16, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «1egata al sesso».

1.1000/152
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 16, dopo la parola: «discriminazioni» inserire le seguenti: «contemplate dalla legge».

1.1000/153
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:«Tutte le attività di cui al comma precedente sono concordate con le famiglie, previa informazione sul loro specifico contenuto. Ove richiesto, l'approvazione avviene con voto segreto».

1.1000/154
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Per l'insegnamento della lingua inglese sono utilizzati insegnanti madrelingua».

1.1000/155
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 18.

1.1000/156
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 18.

1.1000/157
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 18.

1.1000/158
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 18 dopo le parole: «11 dirigente scolastico», inserire le seguenti: «in collaborazione con il Comitato di Valutazione e il Consiglio di istituto».

Conseguentemente, al comma 78, dopo le parole: »11 dirigente scolastico»*, inserire le seguenti:* «in collaborazione con il Comitato di Valutazione e il Consiglio di istituto».

1.1000/159
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, o docenti abilitati all'insegnamento di inglese, educazione motoria e educazione musicale nella scuola secondaria di, primo o secondo grado nonché da docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di esperti certificati, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del piano nazionale di cui al comma 123».

1.1000/160
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 20.

1.1000/161
CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica».

1.1000/162
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica».

1.1000/163
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-*bis*. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A03l A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione».

1.1000/164
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnameto ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, rionché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia».

1.1000/165
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dalla lettera *d)* del comma 7 del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formati va, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concono in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fomitura di appositi servizi».

1.1000/166
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 21.

1.1000/168
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole da: «Per il potenziamento», fino a: «nonché».

1.1000/169
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 21, dopo le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», sono inserite le seguenti: «previo parere favorevole del CSPI,».

1.1000/170
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dalla lettera *e)* del comma 7 del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi».

1.1000/171
FASIOLO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 22, sopprimere le parole: «da svolgere presso gli edifici scolastici».

1.1000/172
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 22, sostituire le parole: «le realtà associative del territorio e del terzo settore», con le seguenti: «le associazioni no profit».

1.1000/173
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», sopprimere il comma 23.

1.1000/174
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 22, dopo le parole: «stranieri adulti», inserire le seguenti: «richiedenti asilo ovvero in possesso del permesso di soggiorno».

1.1000/175
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. l», sopprimere il comma 24.

1.1000/176
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 24 con il seguente:

«24-*bis*. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente alla lettera c) *del comma 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «degli studenti con disabilità», *inserire le seguenti:* «, in particolare mediante il loro coinvolgi mento nelle attività motorie,»;

b) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevedendo in particolare la presenza, all'interno dell'istituto scolastico, di figure professionali specificamente correlate alla tipologia di disabilità dello studente, che garantiscano il coinvolgimento del medesimo nelle attività motorie, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;».

1.1000/177
Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 24 con il seguente:

«24-*bis*. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/178
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 24, dopo le parole:«differenti modalità di comunicazione», inserire le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

Conseguentemente al comma 178, lettera c), *dopo le parole:* «differenti modalità di comunicazione», *inserire le seguenti:* «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

1.1000/179
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 24, dopo le parole: «anche attraverso» aggiungere le seguenti: «l'istituzione di una specifica classe di concorso sul sostegno e».

1.1000/180
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 27, primo periodo, sostituire le parole: «ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale», con le seguenti: «definizione delle procedure per l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con le rappresentanze dell'Alta formazione artistica e musicale».

1.1000/181
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1 », dopo il comma 27, inserire i seguenti:
«27-*bis*. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore formative accreditate, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungi mento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli *standard* di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi collegiali.
27-*ter*. I *partner* previsti dal comma 27-*bis* possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non *profit*.».

1.1000/182
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 27, inserire i seguenti:
«27-*bis*. Al fine di rafforzare l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, è istituito il consiglio dell'autonomia con compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
a) adotta lo statuto;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
27-*ter*. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da *c)* a *g)* è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
27-*quater*. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il30 settembre successivo alla sua scadenza.
27-*quinquies*. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e, il regolamento .. di cui al comma 27-*bis*, lettera *a)*, sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
27-*sexies*. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

27-*septies*. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

27-*octies*. Il Consiglio dell'autonomia è l'organo con compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. Esso è composto da un numero, di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;

b) la rappresentanza dei genitori e dei« docenti è paritetica;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;

d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà, di cui al comma 2, in numero non superiore a due;

e) un rappresentante dei soggetti di cui ai commi da 94 a 113, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

27-*nonies*. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

27-*decies*. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio».

1.1000/183

BOCCHINO, ORELLANA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-*bis*. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al comma l della presente legge, è istituito il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola. La» dotazione organica dei dirigenti tecnici è di seicento unità, di cui il 50 per cento assegnato alla scuola unitaria di base: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e il 50 per cento assegnato alle scuole del secondo ciclo di istruzione.

La funzione ispettiva tecnica ha il compito di svolgere attività di assistenza tecnico-didattica per ciascuna istituzione scolastica ed educativa, nonché attività di coordinamento, promozione e vigilanza nel territorio, delle attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, secondo un piano nazionale di intervento, predisposto dalla conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui al comma 3, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I dirigenti tecnici hanno il compito, altresì, di svolgere attività di consulenza, ove richiesta; per Regioni, Province e Comuni, in rapporto alla gestione del servizio scolastico nel territorio e ad attendere alle ispezioni disposte dagli uffici scolastici regionali, dagli uffici centrali e dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico nazionale, presieduta da un sottosegretario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa elegge nel proprio seno, tra i dirigenti tecnici, un vicepresidente, che resta in carica tre anni, non immediatamente rieleggibile; è composta di dieci dirigenti tecnici, di cui quattro appartenenti alla scuola unitaria di base e sei all'area del secondo ciclo di istruzione, da un capo dipartimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un responsabile di ufficio scolastico regionale, da un rappresentante di Regione, da un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione designato dal suo presidente e da due rappresentanti del settore imprenditoriale.

La conferenza nazionale di cui alla lettera *c)* predispone il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle regioni; svolge attività .di studio, di ricerca, di proposta, di consulenza sulle materie di competenza; elabora proposte sulle modalità di valutazione dei dirigenti scolatici; redige ogni biennio una relazione sull'andamento del servizio nazionale di istruzione. La relazione è inviata dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, al Parlamento, al Governo, alle Regioni e al Parlamento europeo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce con proprie direttive le linee strategiche di intervento in ordine all'organizzazione e gestione del servizio ispettivo tecnico nel territorio nazionale, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 13 8 e 13 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In ciascuna regione è istituita la conferenza dei dirigenti tecnici che elegge, nel proprio seno, il presidente che dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Sono membri di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio scolastico regionale, un rappresentante della Regione e due rappresentanti del settore imprenditoriale. La conferenza elabora annualmente il piano

regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale. Nel piano regionale sono definiti i piani annuali di attività dei singoli dirigenti tecnici; il piano regionale di intervento è trasmesso alla conferenza nazionale e alla regione.

L'accesso al ruolo dei dirigenti tecnici si articola in due distinte procedure concorsuali: una riguardante l'area della scuola unitaria di base, l'altra riguardante l'area del secondo ciclo di istruzione. L'accesso al ruolo avviene mediante concorso per esame e titoli al quale è ammesso il personale docente ed educativo in possesso di laurea, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di nove anni e i dirigenti scolastici che abbiano effettivamente prestato un servizio di tre anni. Nella valutazione dei titoli, il servizio prestato come dirigente scolastico è valutato congruamente. Il reclutamento avviene attraverso tre prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta, con particolare riferimento alle specifiche competenze attribuite alla funzione dirigente tecnica, attiene ai profili didattico - organizzativi e funzionali del servizio da erogare nell'ambito del settore di riferimento. La seconda prova scritta attiene agli specifici assetti di status dei discenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. La terza prova scritta consiste nella stesura critica di una relazione ispettiva disposta da organo competente, in ordine a fatti relativi alla gestione didattico-organizzativa dell'istituzione scolastica. La commissione esaminatrice è composta da due docenti universitari, uno dei quali docenti in una disciplina e da due dirigenti tecnici, con almeno cinque anni di servizio nel ruolo e un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è nominato tra i docenti universitari.

Il 10 per cento dei posti di dirigente tecnico riferito all'area del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento a specifici settori dell'istruzione tecnica e professionale, è riservato a dirigenti di azienda con almeno cinque anni di incarico effettivamente svolto. L'accesso al ruolo avviene mediante concorso per titoli ed esame, col possesso di una specifica laurea. Il concorso consta di una prova scritta relativa al settore professionale di riferimento, di una prova orale e della frequenza di un corso di formazione di sei mesi. I posti non coperti con la procedura concorsuale vanno in aumento ai rispettivi settori di riferimento.

L'assegnazione della sede di servizio ai vincitori del concorso a dirigente tecnico è assegnata secondo l'ordine di graduatoria.

I trasferimenti dei dirigenti tecnici si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili, approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria di sede.

L'incarico di dirigente tecnico è conferito a tempo indeterminato.

Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio della funzione, in connessione alle attribuzioni ad essi conferite. La valutazione è effettuata triennalmente. I nuclei di valutazione sono composti da un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un dirigente tecnico e da un esperto anche non appartenente ai ruoli dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti tecnici trovano applicazione le sanzioni disciplinari riguardanti i dirigenti scolastici.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i dirigenti tecnici in servizio.

Con successivo regolamento sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, i suoi contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio».

1.1000/184

SIBILIA, GIRO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 28, sopprimere le parole da: «Le scuole» a »flessibilità».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Tali insegnamenti»*, con le seguenti:* «Gli insegnamenti opzionali».

1.1000/185

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 28, ovunque ricorrano le parole:«insegnamenti opzionali» inserire le seguenti: «eventualmente previsti ne POF».

1.1000/186
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola ovunque nel testo da: «*curriculum* dello studente» *con le seguenti:* «carta dello studente».
Conseguentemente al comma 30 sopprimere le parole: «*curriculum* dello studente».

1.1000/187
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, sopprimere il comma 29.

1.1000/188
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 29 sopprimere le parole: «di concerto» *fino a:* «collegiali»;
b) al comma 31 sopprimere le parole da: «possono» *a:* «autonomia»*con la seguente:* «selezionano».

1.1000/189
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 29, sopprimere le parole: «, di concerto con gli organi collegiali,».

1.1000/190
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, comma 29, sopprimere le parole:«A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione lo febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

1.1000/191
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, comma 29, sopprimere le parole:«Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» con le seguenti: «Le scuole secondarie di secondo grado possono prevedere nel POF».

1.1000/192
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e. dei talenti» con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in modo particolare di quelli disabili, con bisogni educativi speciali (BES) e con difficoltà nell'apprendimento».

1.1000/193
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può» con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche, di concerto con gli organi collegiali, possono».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati».

1.1000/194

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può», con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche, di concerto con gli organi collegiali e sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica, possono».

1.1000/195

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può», con le seguenti: «gli organi collegiali, di concerto con il dirigente scolastico, individuano».

1.1000/196

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, primo periodo, dopo la parola: «studenti», inserire le seguenti: «dell'ultimo biennio».

1.1000/197

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «del merito scolastico e dei talenti», con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento».

1.1000/198

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/199

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 29, secondo periodo, sopprimere le parole: «possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

1.1000/200

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può», con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche, di concerto con gli organi collegiali, possono».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «nel rispetto dell'autonomia»*, fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «possono utilizzare le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2009, n. 167, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

1.1000/201

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse».

1.1000/202
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse».

1.1000/203
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza tuttavia ricorrere ad alcuna sponsorizzazione negli Istituti scolastici».

1.1000/204
MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

1.1000/205
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-*bis*. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità».

1.1000/206
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 30.

1.1000/207
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 31 le parole: «Le istituzioni scolastiche possono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Collegio dei docenti può».

1.1000/208
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 32 con il seguente:
«32. Le attività di orientamento scolastico e di *placement* sono svolte dalle istituzioni scolastiche anche attraverso l'istituzione di appositi uffici.».

1.1000/209
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 32, con il seguente:
«32. Le attività di orientamento scolastico e di placamento sono svolte dalle istituzioni scolastiche anche attraverso l'istituzione di appositi uffici».

1.1000/210
BOCCHINO, ORELLANA
Precluso
Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-*bis. a)* Al fine di garantire ai discenti una prestazione didattica secondo gli standard di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del Sistema di istruzione, in rapporto al tipo di scuola frequentato, è adottato lo "Statuto del Discente".

b) Ogni attività progettuale e di insegnamento è svolta in attuazione dei diritti di cui il discente è titolare. La garanzia del diritto inviolabile alla propria diversità è posto a fondamento dell'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Ogni istituzione scolastica, nell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, in rapporto a particolari tipi di diversità accertata, è tenuta a definire modelli organizzativi di prestazione didattica in attuazione di tale diritto.

c) A ciascun discente, titolare del diritto inviolabile alla libertà di apprendimento, è riconosciuto il diritto alla propria libertà di pensiero, di parola, e di critica, nell'ambito di un confronto attivo e responsabile con chi rappresenta l'istituzione scolastica e in rapporto alle finalità della stessa. Ciò al fine di assicurare al discente la partecipazione ai processi formativi e l'instaurazione del metodo democratico nella scuola.

d) Ai discenti del secondo ciclo di istruzione sono riconosciuti spazi di aggregazione, per fini culturali e di sport, consonanti con le finalità del servizio nazionale di istruzione e il diritto di assemblea, come momenti significativi di partecipazione attiva e responsabile alla vita e alle specifiche attività della propria comunità scolastica.

e) Ai discenti stranieri è garantita e tutelata la propria diversità culturale e religiosa, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Nei loro confronti vanno attuate iniziative di accoglienza e di attività interculturali.

f) In ogni istituzione scolastica del secondo ciclo è istituito il consiglio dei discenti che dura in carica un anno, composto da nove membri in rappresentanza delle classi che compongono il corso di studi. II. consiglio elegge, tra i propri membri, il coordinatore. Il consiglio dei discenti esprime proposte al dirigente scolastico e agli organi collegiali in ordine alla partecipazione dei medesimi alla vita della comunità scolastica e ad iniziative riguardanti l'attività didattica. È compito del dirigente scolastico e dei docenti fornire una costante informazione ai discenti sui contenuti e sulle finalità, del piano dell'offerta formativa e sui risultati da conseguire. Ciascun discente ha diritto di essere adeguatamente informato sui criteri adottati per la propria valutazione.

g) La componente genitori delle istituzioni scolastiche ha titolo a presentare alle medesime istituzioni motivate proposte in tema di attività didattica relativa a particolari bisogni formativi dei discenti. Gli organismi destinatari delle proposte devono pronunciarsi motivatamente sulle stesse e, in caso di accoglimento, devono predisporre i relativi piani di attività.

h) Enti e associazioni hanno titolo a presentare proprie proposte agli stessi organismi di cui alla precedente lettera *f)* del presente articolo e per le stesse materie, al fine di garantire ogni utile apporto propositivo e progettuale in ordine al perseguimento delle finalità del "Servizio nazionale di istruzione", in aderenza ai reali bisogni formativi da soddisfare.

i) I doveri che fanno capo ai discenti attengono, in rapporto all'età, a comportamenti coerenti con le finalità del «Sistema nazionale di istruzione» e delle istituzioni scolastiche, in termini di rispetto di sé e degli altri, dell'istituzione di appartenenza, delle leggi dello Stato, al fine di acquisire la consapevolezza che, senza l'adempimento dei propri e degli altrui doveri, non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti.

l) I doveri che fanno capo ai discenti sono individuati in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione.

m) Il potere disciplinare nei confronti dei discenti ha per fine di garantire - attraverso il perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione - l'integrità della prestazione didattica. Esso consiste in un potere di vigilanza atto a consentire l'adempimento dei compiti spettanti a ciascuno di essi.

n) L'individuazione dei doveri dei discenti deve tenere conto che il loro adempimento, correlato all'esercizio dei diritti, costituisce una delle condizioni per il libero e pieno sviluppo della persona e per l'instaurazione del metodo democratico all'interno della comunità scolastica.

o) Le sanzioni disciplinari, applicabili ai discenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni, sono irrogate dal dirigente scolastico sentito il consiglio di classe.

p) Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni sono irrogate da una commissione composta dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti con contratto a tempo indeterminato, eletti dal collegio dei docenti e da due studenti designati dal consiglio dei discenti tra i propri membri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Nelle scuole secondarie di primo grado la componente dei discenti è sostituita da due genitori

eletti dalla relativa assemblea. I provvedimenti adottati in materia di sanzioni disciplinari sono definitivi;

q) Ogni sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione commessa. A richiesta del discente sanzionato o, nel caso di discenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, a richiesta dei genitori, la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività confacenti al ripristino della turbativa arrecata alla comunità scolastica.

r) Con proprio regolamento ogni istituzione scolastica definisce le sanzioni disciplinari applicabili, graduando le, tenendo conto dei principi contenuti nel presente articolo. Per i discenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, spetta al collegio dei docenti definire adeguati. criteri di intervento nell'area della disciplina sentiti i genitori e il consiglio di gestione.

32-*ter. a)* Al fine di assicurare un proficuo esercizio professionale della funzione. docente e la libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione, è adottato lo "Statuto del docente".

b) Ai sensi dello Statuto di cui alla precedente lettera l'esercizio professionale della funzione docente si so stanzia prioritariamente nella rilevazione della domanda, soggettiva e oggettiva, di formazione, nella progettazione formativa attraverso la elaborazione del piano dell'offerta formativa, nello svolgimento dell'attività di insegnamento, nella collaborazione alla gestione dell'attività didattica, nella partecipazione agli organi collegiali, nella valutazione dei discenti e nella autovalutazione di istituto, nella formazione e nell'aggiornamento;

c) L'esercizio professionale della funzione docente ha la finalità di promuovere il pieno e libero sviluppo civile, culturale e morale, della personalità di ciascun discente, ai fini dell'acquisizione di una. cittadinanza consapevole e di una disponibilità alla partecipazione democratica.

d) I diritti e i doveri che ineriscono alla professione docente vanno definiti in rapporto e coerentemente alle finalità del sistema nazionale di istruzione.

e) La revisione delle forme e delle modalità di reclutamento del personale docente va effettuata in rapporto e coerentemente all'ampliamento delle competenze culturali e professionali richieste per la realizzazione delle finalità del Sistema nazionale di istruzione.

f) È istituita una Commissione per la definizione del "Codice deontologico della professione docente, dirigente e dirigente tecnica nella scuola", composta di quindici membri, tre docenti, tre dirigenti scolastici, due dirigenti tecnici, tre rappresentanti di ordini professionali, due docenti universitari e due esperti. I membri della Commissione sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione è presieduta da un Sottosegretario.

g) Il codice, di cui alla lettera *g)*, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei docenti, dei dirigenti-scolastici e degli ispettori tecnici sono quelle contenute dalle norme vigenti in materia.

h) Le norme del presente statuto trovano applicazione nel confronti del personale educativo, con gli opportuni adattamenti.

i) La posizione retributiva dei docenti è congruamente rivalutata in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore. La rivalutazione è effettuata anche nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola».

1.1000/211

LIUZZI

Precluso

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-*bis*. È istituito, all'interno degli istituti di scuola secondaria superiore, il liceo dei beni culturali, allo scopo di garantire un'istruzione orientata allo studio dei beni culturali in generale, fornendo, altresì, competenze orientate prevalentemente alla conoscenza dell'arte e dell'architettura, della storia dell'arte, dei beni demo-antropologici, del patrimonio nazionale e regionale archeologico, architettonico, dei siti Unesco, dei beni materiali ed immateriali, inclusi il cibo, il *design* e il sistema della moda.

32-*ter*. Il liceo dei beni culturali di cui al precedente comma offre un'offerta didattica tesa a rafforzare le competenze linguistiche, attraverso lo studio di almeno due lingue, oltre che a potenziare le materie umanistiche e tecniche propedeutiche alla conoscenza dei materiali di costruzione, delle stoffe e dei pigmenti.

32-*quater*. Il liceo dei beni culturali è articolato su un percorso di studi della durata di cinque anni suddivisi in due cicli di studi rispettivamente di due e tre anni. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica provvede ad individuare le aree territoriali nelle quali

sussistono i presupposti per il funzionamento di tali istituti liceali, prevedendone la presenza sul territorio nazionale con la media di almeno uno ogni cinquecentomila abitanti. Il diploma di maturità conseguito al termine del corso quinquennale presso il liceo dei beni culturali consente di accedere all'istruzione universitaria».

1.1000/212

MALAN

Precluso

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-*bis*. Nelle scuole pubbliche e paritarie, fatta salva la libertà di insegnamento, è vietato ai dirigenti scolastici e ai docenti svolgere propaganda politica nei confronti dei discenti ovvero diffondere fra questi ultimi e le loro famiglie notizie false o esposte in modo mistificatorio, atte a orientarli politicamente o a diffondere il discredito sulle istituzioni.

32-*ter*. Il regolamento di istituto stabilisce le modalità per la distribuzione di materiale a contenuto politico o politicamente sensibile, che può essere vietato a tutti ovvero consentito a tutti a parità di condizioni. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ad iniziative dei docenti.

32-*quater*. Nei casi in cui soggetti diversi dai dirigenti scolastici, dai docenti e discenti dell'istituto, e in particolare soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappresentanti di partiti e forze sociali, sono chiamati ad esprimersi in assemblee o altre attività che coinvolgono i discenti su argomenti politicamente sensibili, va promossa e tutelata la rappresentazione della pluralità delle opinioni presenti nella società.

32-*quinquies*. Ai fini di cui ai commi precedenti, i Dirigenti scolastici segnalano le partecipazioni di cui al comma 2, corredate dai criteri in base ai quali la partecipazione è stata decisa, con almeno dieci giorni di anticipo a ogni Direzione Regionale dell'Istruzione che lo pubblica in apposita sezione del proprio sito informatico, nell'ambito della proprie dotazioni finanziarie e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro cinque giorni dal ricevimento e comunque almeno sette giorni prima della data in cui detta partecipazione avviene. I criteri di cui al periodo precedente non possono comportare l'esclusione di soggetti politici in relazione. alla loro minore competenza specialistica o culturale o discriminare in alcun modo le opposizioni rispetto a coloro che hanno ruoli di maggioranza nei rispettivi organi. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporta l'obbligo di annullamento delle iniziative ovvero il pagamento da parte dei responsabili in solido delle spese per l'uso indebito dei locali scolastici con una somma pari ad almeno 100 euro all'ora dando comunicazione ai discenti e alle famiglie di quanto avvenuto.

32-*sexies*. Esponenti di altre forze politiche o sociali, se idonei in relazione ai criteri di cui al comma 3, possono chiedere di partecipare a detti incontri anche dopo i termini di cui al primo periodo.

32-*septies*. Ai medesimi siti informatici di cui al comma 3 possono essere segnalate violazioni delle norme di cui ai commi precedenti.

32-*octies*. I Dirigenti regionali, o loro delegati, in collaborazione con i dirigenti scolastici, fatti salvi i provvedimenti di loro competenza, prendono le misure necessarie a ripristinare la pluralità delle opinioni di cui al comma 2, o la verità dei fatti in caso di violazione del comma 1.

32-*nonies*. I Dirigenti scolastici vigilano sull'applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 4, tutelano i diritti dei discenti che, direttamente o attraverso i genitori, ne abbiano segnalato la violazione, forniscono a tutti i docenti e a tutti i discenti adeguata informazione sul contenuto del presente articolo, entro i primi trenta giorni di scuola successivi all'entrata in vigore della presente legge».

1.1000/213

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 33, le parole: «almeno 400 ore» e «almeno 200 ore», sono sostituite con le seguenti: «al massimo 400 ore» e «al massimo 200 ore».

1.1000/214

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 33, primo periodo, dopo le parole: «orientamento degli studenti,», inserire le seguenti: «con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali,».

1.1000/215
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 33, sostituire le parole: «di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.», con le seguenti: «di almeno 200 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 100 ore nel triennio.».

1.1000/216
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 33, in fine, dopo le parole: «di cui al comma 14», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento allo sviluppo di competenze lavorative, cognitive e sociali tali da rinforzare la cultura del lavoro e dell'apprendimento continuo.».

1.1000/217
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 35 con il seguente:
«35. I percorsi in alternanza e i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, individuati dal programma formativo personalizzato, possono essere svolti, secondo il piano dell'offerta formativa, sia nel limite dell'orario complessivo annuale dei piani di studio sia durante la sospensione delle attività didattiche».

1.1000/218
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 35, dopo le parole: «anche all'estero.», aggiungere le seguenti: «, e deve tenere conto delle inclinazioni degli studenti».

1.1000/219
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 35, aggiungere, in fine, il periodo: «Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non esecutivo e devono essere concordate con l'Istituzione scolastica. Le imprese individuate per l'inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all'articolo 36 della Costituzione. Le attività degli studenti inoltre saranno retribuite con un compenso forfetario a carico dell'azienda o ente di inserimento, stabilito nelle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo».

1.1000/220
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-*bis*. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo "Sportello Placement", con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di *career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti. Gli Sportelli Placement gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del *curriculum vitae*, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale».

1.1000/221
CERONI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 40, inserire dopo le parole:«Il Dirigente scolastico» le parole: «in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego».

1.1000/222

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 40, dopo le parole:«Il dirigente scolastico» sono inserite le seguenti: «, previo parere favorevole del Collegio dei docenti,».

1.1000/223

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 40 sopprimere le parole: «all'interno del registro di cui al comma 41»;

b) sopprimere il comma 41;

c) al comma 44, primo periodo, sostituire le parole: «possono concorrere» con le seguenti: «concorrono»;

d) al comma 44, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i suddetti» fino a: «pubblica».

1.1000/224

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 44 con il seguente:

«44-*bis*. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formati ve, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato; le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente. comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

1.1000/225

GIRO

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-*bis*. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, Sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1º febbraio 2001, n. 44».

1.1000/226

GIRO

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-*bis*. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche: nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo "Sportello Placement", con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli. studenti, favorendo i primi contatti con l'aziende, anche attraverso l'organizzazione di *career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti. Gli sportelli Placement gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.».

1.1000/227

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 46, lettera b), *sopprimere le parole da:* «integrato da» *fino alla fine*;

b) al comma 47, lettera d), *sopprimere le parole:* «e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi».

1.1000/229

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», al comma 47, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* prevedere l'obbligo per le Fondazioni di dare evidenza agli allievi, al momento dell'iscrizione, dei costi che essi dovranno sostenere, specificando quali costi siano riconducibili agli esami conclusivi dei percorsi e al rilascio del diploma».

1.1000/230

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 47, sopprimere le letterec), d), e).

1.1000/231

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 47, sopprimere la lettera c).

1.1000/232

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 47, sopprimere la lettera e).

1.1000/233

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e)* semplificare il modello di *governance* delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati *a)* e *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo di eliminare il Consiglio di indirizzo e di affidarne i relativi compiti all'Assemblea di partecipazione, nonché di attribuire maggiore autonomia alle singole Fondazioni nella determinazione della composizione della Giunta esecutiva».

1.1000/234

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 51, sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni», e dopo le parole: «competenti», aggiungere le

seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.1000/235
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 52, inserire il seguente:
«52-*bis*. Gli istituti superiori devono garantire a tutti gli studenti iscritti la possibilità di completare l'intero ciclo di istruzione nello stesso istituto».

1.1000/236
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 54 e 55 con i seguenti:
«54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e)*, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:
a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;
b) razionalizzazione, dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;
c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2015 di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
55-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/238
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 55, inserire il seguente:
«55-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la parola: "università", inserire le seguenti: "e delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati *a)* e *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008"».

1.1000/239
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 55, inserire il seguente:
«55-*bis*. All'articolo 100, comma 2, lettera *o-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la parola: "modificazioni", sono inserite

le seguenti: "e delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati *a)* e *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008"».

1.1000/240
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 58, lettera a) sostituire le parole: «associazioni, organismi del terzo settore e imprese», con le seguenti: «associazioni no profit».

1.1000/241
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 58, dopo la letterah) aggiungere la seguente:
«*h-bis)* previsione dell'obbligo per tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di rendere disponibili gratuitamente per gli studenti dell'istituto le opere e i materiali per la didattica, prodotti autonomamente».

1.1000/242
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 58, inserire il seguente:
«58-*bis*. Ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 28 e 79 e ai fini del perseguimento degli obiettivi contenuti dal Piano nazionale per la scuola digitale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce i criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, dei docenti, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».

1.1000/243
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 59, secondo periodo, sostituire la parola: «può», con la parola: «deve».

1.1000/244
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 59, primo periodo, sostituire le parole: «possono individuare», con la parola: «individuano».

1.1000/245
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 60, sostituire le parole: «associazioni, fondazioni», con le seguenti: «associazioni no profit».

1.1000/247
BOCCHINO, ORELLANA
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 62, inserire i seguenti:
«62-*bis. a)* I dirigenti scolastici di cui al comma 16, dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, della libertà progettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle competenze degli organi collegiali scolastici, fermo restando l'unicità della funzione docente, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione unitaria delle stesse e, altresì, dei risultati da conseguire, in relazione alle finalità del Sistema nazionale di istruzione.
b) I risultati valutabili attengono a due distinte categorie:
1) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell'offerta formativa, in termini di apprendimenti acquisiti dai discenti, in rapporto a *standard* di qualità e quantità definiti, in relazione alle finalità del servizio nazionale di istruzione;

2) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, di natura strumentale rispetto all'attività istituzionale svolta;

3) il dirigente scolastico, quale responsabile dei risultati, garantisce il pieno e adeguato esercizio della funzione docente, la funzionalità degli organi collegiali che presiede e, altresì, le condizioni più adeguate per l'esercizio dei diritti che fanno capo ai discenti e per l'adempimento dei doveri;

4) l'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato.

62-*ter. a)* Il reclutamento dei dirigenti scolastici si effettua, separatamente, per la scuola unitaria di base; scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Il corso-concorso, per esami e titoli, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ha cadenza annuale. Ad esso può partecipare il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, nel particolare settore di riferimento, almeno cinque anni di effettivo servizio, con il possesso della laurea.

b) Per l'area della scuola unitaria di base la prima prova attiene alle problematiche, di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", del 4 settembre 2012. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di diezione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche, di cui al decreto 1º febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli.

c) Per l'area del secondo ciclo di istruzione la prima prova scritta attiene alle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, relativi alla riforma dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica e dei licei. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1º febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli.

d) La commissione esaminatrice è composta da un docente universitario di scienze dell'educazione che la presiede, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da due dirigenti scolastici con almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

e) I candidati vincitori del concorso effettuano un periodo di tirocinio e formazione di un anno.

f) Con successivo regolamento sono emanate le norme sulla disciplina del reclutamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio, nel pieno rispetto della peculiarità ordinamentale della dirigenza scolastica alla luce del comma 16 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

62-*ter*.1. I vincitori del concorso per dirigente scolastico hanno titolo alla sede di servizio secondo la posizione occupata nella graduatoria definitiva, in rapporto alle sedi effettivamente disponibili.

a) I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro all'istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti.

b) I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione e su posti effettivamente disponibili.

c) Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede.

62-*quinquies*. *a)* Ferma la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono assoggettati alla relativa responsabilità propria della funzione, in ordine ai risultati conseguenti all'elaborazione e attuazione del piano dell'offertà formativa, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in rapporto agli *standard* di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del "Servizio nazionale di istruzione", nonché in ordine all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

b) Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti nuclei di valutazione, in rapporto al numero delle istituzioni colastiche, composti da un dirigente tecnico, che lo presiede, da un dirigente scolastico con almeno dieci anni di servizio nella qualifica e con sede di servizio in

provincia diversa da quella del dirigente valutato e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Tutti i membri dei nuclei di valutazione devono avere frequentato un apposito corso di formazione con esame finale.

c) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione, coerentemente a quanto stabilito nell'articolo 7, e nel comma 1 del presente articolo, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

d) I risultati negativi riscontrati, previa contestazione e contraddittorio, comportano per il dirigente scolastico interessato la revoca dell'incarico e la restituzione al ruolo di provenienza, ove richiesta.

e) La valutazione del dirigente scolastico è effettuata triennalmente.

f) In caso di gravi carenze nello svolgimento e nella. organizzazione dell'attività, progettuale e didattica, nonché nella gestione amministrativa e contabile, la valutazione dei risultati è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza prevista.

62-*sexies*. *a)* In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti scolastici trovano applicazione le sanzioni attualmente vigenti in materia.

b) Se uno o più docenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, attraverso richiesta congruamente motivata, invochi un intervento ispettivo, sia in ordine a problemi relativi alla gestione didattico-organizzativa che a quella amministrativo-contabile, l'ufficio competente a provvedere, è tenuto a disporla entro un mese dalla richiesta, col vincolo di un esaustivo accertamento e verifica dei fatti lamentati. Eventuali comportamenti di ritorsione del dirigente scolastico nei confronti del richiedente, o dei richiedenti, costituisce forma grave di responsabilità disciplinare, ferme restando la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, prevista per i pubblici dipendenti. Analoghe iniziative possono essere attivate anche dai genitori.

c) Le iniziative di cui alla lettera *b)* vanno considerate come forme specifiche di partecipazione, aventi la finalità di garantire il buon andamento del servizio e la sua trasparenza.

62-septies. *a)* È istituita la qualifica di vice dirigente scolastico nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

b) I vicedirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli provinciali.

c) Ai vicedirigenti scolastici si applicano le norme di stato giuridico del personale docente, con i necessari adattamenti, avuto riguardo alla specificità della qualifica.

62-*octies*. *a)* Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgersi in sede regionale con cadenza annuale. I candidati indicano nella domanda di partecipazione al corso la provincia per la quale intendono concorrere.

b) Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.

c) Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici si effettua separatamente:

1) per la scuola unitaria di base;

2) per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

d) Il concorso per titoli ed esami consta di due prove scritte e di una prova orale. La prima prova scritta, relativamente al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, verte sulle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del 16 novembre 2012. La seconda prova scritta verte sulle tematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto 1º febbraio 2001, n. 44. La prima prova scritta, per il concorso nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, verte su problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, relativi al riordino degli istituti professionali, al riordino. degli istituti tecnici e alla revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei. La seconda prova scritta verte sulle stesse tematiche relative al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

e) La tabella di valutazione dei titoli è definita con decreti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

f) Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate secondo l'ordine delle graduatorie provinciali per le sedi disponibili.

g) Il 30 per cento dei posti disponibili in ogni concorso pr il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 8 della presente legge, è riservato ai vicedirigenti con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti si aggiungono ai posti non riservati messi a concorso.

h) La commissione esaminatrice è composta da un dirigente tecnico della specifica area di riferimento che la presiede, e da due dirigenti scolastici con aleno sette anni di servizio nel ruolo.

i) Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presene legge, sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili: culturali, di servizio, professionali, pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.

62-*nonies*. *a)* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le competenze attribuibili ai vicedirigenti scolastici, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

b) In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se l'istituzione è priva di vicedirigente, si fa luogo a reggenza.

c) La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è determinata in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola».

Conseguentemente sopprimere i commi da 77 a 93.

1.1000/248

GIRO, MARIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 63, aggiungere il seguente periodo: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

1.1000/249

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 63, le parole: «istituzioni scolastiche»*, sono sostituite con le seguenti:* «reti di scuole»;

b) al comma 69, il primo periodo è soppresso;

c) al comma 71, le parole: «può essere», sono sostituite con la parola: «è»; e le parole: «in base a specifici accordi», sono soppresse.

1.1000/250

GIRO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 63, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 74, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

1.1000/251

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 64.

1.1000/252

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, ovunque ricorrano nel lesto le parole:«2016/2017», sono sostituite con le seguenti: «2018/2019».

1.1000/253
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 64 sostituire la parola:«triennale», con la seguente: «annuale».

1.1000/254
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 65.

1.1000/255
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, primo periodo, sostituire le parole da: «delle classi»*fino a:* «assegnata»*, con le seguenti:* «degli alunni:»;
b) sopprimere il comma 73.

1.1000/256
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 65 sopprimere le parole:«In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

1.1000/257
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 65, primo periodo, sostituire le parole:«di aree interne,», con le seguenti: «di aree a basso reddito medio pro capite,».

1.1000/258
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 65, secondo periodo, dopo le parole: «di valore nazionale», aggiungere le seguenti: «come l'integrazione».

1.1000/260
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 66, primo periodo, dopo le parole: «e tipologie di posto», aggiungere le seguenti: «, che riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria».

1.1000/261
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 66, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria.».

1.1000/262
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 66, dopo le parole: «tipologie di posto,», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle titolarità di cattedra».

1.1000/263
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 66, secondo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca,», sono aggiunte le seguenti: «sentito il Consiglio regionale per l'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1999,».

1.1000/264
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 66, inserire il seguente:
«66-*bis*. È istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione per la individuazione di figure professionali del personale docente, nel quadro delle finalità del servizio nazionale di istruzione, in attuazione di quanto disposto nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La commissione composta da cinque membri, due docenti, due dirigenti scolastici e un dirigente tecnico, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri eleggono, tra di loro, il presidente. All'individuazione delle figure professionali si provvede tramite decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è abrogato.».
Conseguentemente sopprimere il comma 82.

1.1000/265
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 66, primo periodo, inserire in fine, le seguenti parole: «e in base al punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza».

1.1000/266
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», comma 66, lettera c), dopo le parole: «tenendo anche conto», inserire le seguenti: «del tasso di povertà assoluta provinciale e».

1.1000/267
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sopprimere i commi 69, 70 e 71.

1.1000/268
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 69 con il seguente:
«69. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 66, entro il 31 dicembre 2015 sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 99 con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale».

1.1000/269
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 70, alla lettera a), dopo le parole: «con disabilità», aggiungere le seguenti: «e in materia di esigenze del nucleo familiare».

1.1000/270
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 70, lettera a), dopo le parole: «nella rete,», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle titolarità di cattedra e».

1.1000/271
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 71.

1.1000/272
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 71.

1.1000/273
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 71, sopprimere la parola: «amministrativi».

1.1000/274
SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 71, sopprimere le parole: «non strettamente connessi».

1.1000/275
SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 71, inserire il seguente:
«71-*bis*. Prima dell'immissione in ruolo, il personale docente al quale è stata riconosciuta l'invalidità civile comunica, tempestivamente, la propria invalidità al Ministero per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge».

1.1000/276
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 72, con il seguente:
«72. Il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato assume titolarità di cattedra nella scuola di appartenenza».

1.1000/277
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 72, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 68 del presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

1.1000/278
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 72, dopo le parole:«scuola di appartenenza», aggiungere le seguenti: «e non potrà essere dichiarato soprannumerario per effetto di ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa».

1.1000/279
BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 72, sostituire le parole:«Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.», con le seguenti: «Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda ad altro istituto dello stesso ambito territoriale, in caso di posti vacanti, altrimenti resta a disposizione delle scuole dell'intero ambito territoriale; in alternativa può presentare domanda di trasferimento ad un istituto di diverso ambito».

1.1000/280

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 72, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/281

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 72, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'anno scolastico 2019-2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali sulla base di una graduatoria contenuta in uno specifico CCNI, con cadenza triennale, in ottemperanza al principio di legittimità.».

1.1000/282

MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 72, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.».

1.1000/283

SCILIPOTI ISGRO'

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», dopo il comma 72, inserire il seguente:

«72-*bis*. Prima dell'immissione in ruolo, il personale docente al quale è stato riconosciuta l'invalidità civile comunica, tempestivamente, la propria invalidità al Ministero per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge».

1.1000/284

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sostituire il comma,73 con il seguente:

«73. Gli ambiti territoriali sono organizzati in graduatorie divise per classi di concorso secondo l'anzianità di servizio e i titoli posseduti dai docenti; sono altresì definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, al comma 78, primo periodo, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi»*, con le seguenti:* «secondo l'ordine delle relative graduatorie».

1.1000/285

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 74 con il seguente:

«74. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato nella media di un docente per ogni alunno disabile considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto, nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli

alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti "in deroga" in modo da assicurare un numero. di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione di singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010».

Conseguentemente, al coomma 198, aggiungere i seguenti:

«198-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, a esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

198-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

198-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'micolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

198-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

198-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 198-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

198-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 198-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 198-*quinquies* e 198-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.1000/286

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 74 con il seguente:

«74. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente per ogni alunno disabile, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, al comma 198, aggiungere i seguenti:

«198-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente,svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

198-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano traferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

198-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

198-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

198-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 198-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

198-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 198-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 198-*quinquies* e 198-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.1000/287

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 74 con il seguente:

«74. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno per ogni alunno con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, al comma 198, aggiungere i seguenti:

«198-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione dd esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

198-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

198-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

198-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

198-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 198-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

198-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 198-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 198-*quinquies* e 198-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1.1000/288

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 74 con il seguente:

«74. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. É fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti "in deroga" in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità».

1.1000/289

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-*bis*. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;».

1.1000/290

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-*bis*. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale».

1.1000/291

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 76, inserire i seguenti:

«76-*bis*. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente *senior*, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica. Ai docenti esperti e *senior* possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, per esigenze connesse con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Ai soli docenti *senior* possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

76-*ter*. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni di valutazione, in ordine ai titoli professionali acquisiti in servizio. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente *senior* e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche.

76-*quater*. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente *senior* avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole».

1.1000/292

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 76, inserire i seguenti:

«76-*bis*. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente *senior*, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

76-*ter*. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, quota parte della dotazione organica dell'autonomia è destinata ai docenti esperti ed ai docenti *senior*. Tale quota parte è distribuita tra le Regioni, le Province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti esperti. Il numero di docenti esperti e *senior* è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.

76-*quater*. L'incarico di docente esperto è riservato ai soggetti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente esperto è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del *curriculum* professionale, sentito il Collegio dei docenti. Ai soli docenti esperti possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti, di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, di orientamento, di *placement* per l'attivazione dell'alternanza scuola-lavoro, di tirocini *extra-curriculari* e dell'apprendistato, nonché di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. L'incarico, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente *senior*. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti esperti è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.

76-*quinquies*. Il docente *senior* è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del *curriculum* professionale, nel limite dei posti di cui al 76-*ter*. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali dell'istituzione scolastica, a stretto contatto con il dirigente scolastico, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente esperto».

1.1000/294
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 76 inserire il seguente:

«76-*bis*. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: «521» è abrogata».

1.1000/295
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere i commi dal 77 al 93.

1.1000/296
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi dal 77 al 93.

1.1000/297
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 77.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 78, 79, 80, 81 e 82;

sostituire il comma 85 con il seguente:

«85. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato».

1.1000/298
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 77 con i seguenti:

«77. I dirigenti scolastici di cui al comma 16, dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, della libertà progettuale di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, e delle competenze degli organi collegiali scolastici, fermo restando l'unicità della funzione docente, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione unitaria delle stesse e, altresì, dei risultati da conseguire, in relazione alle finalità del sistema nazionale d'istruzione.

77-*bis*. I risultati valutabili attengono a due distinte categorie:

a) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell'offerta formativa, in termini di apprendimenti acquisiti dai discenti, in rapporto a *standard* di qualità e quantità definiti, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione;

b) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, di natura strumentale rispetto all'attività istituzionale svolta.

77-*ter*. Il dirigente scolastico, quale responsabile dei risultati, garantisce il pieno e adeguato esercizio della funzione docente, la funzionalità degli organi collegiali che presiede e, altresì, le condizioni più adeguate per l'esercizio dei diritti che fanno capo ai discenti e per l'adempimento dei doveri.

77-*quinquies*. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato».

Conseguentemente sopprimere il comma 93.

1.1000/299

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 77, con il seguente:

«77. Il dirigente scolastico partecipa al governo delle istituzioni scolastiche con le modalità e le competenze definite nei commi da 5 a 27 della presente legge. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ogni altra norma incompatibile con i princìpi di collegialità e di gestione democratica della scuola sono abrogate».

1.1000/300

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 77, con il seguente:

«77. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati, del servizio agli organismi istituzionalmente competenti».

1.1000/301

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 77, aggiungere, dopo le parole: «valorizzazione delle risorse umane», le seguenti: «nel rispetto del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione».

1.1000/302

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 77, aggiungere, dopo le parole: «valorizzazione delle risorse umane», le seguenti: «secondo i princìpi regolativi delle comunità professionali e dello sviluppo di contesti capacitanti».

1.1000/303

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1.» sopprimere i commi 78, 79, 80 e 81.

Conseguentemente, sostituire il comma 125, con il seguente:

«125. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a destinare 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico;

b) alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: del merito;».

1.1000/305

MALAN

Precluso

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 78.

1.1000/306

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 78, con il seguente:

«78. I dirigenti scolastici della rete di scuola propongono gli incarichi di docenza, provvedono, con concorso di rete di scuola anche eventualmente costituite appositamente, all'assunzione dei

docenti per la copertura dei posti dell'autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche cui sono preposti, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti sulla base del piano triennale, di cui all'articolo 2».

1.1000/307
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 78, con il seguente:

«78. Per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti, che devono essere corredate dal *curriculum vitae et studiorum* dei predetti docenti, al fine di far emergere il possesso delle relative esperienze e competenze culturali e professionali. Il dirigente scolastico può utilizzare il. personale docente, sui posti dell'organico dell'autonomia, unicamente in classi di concorso o posti per i quali sia titolare dei relativi titoli di abilitazione e specializzazione».

1.1000/308
PICCOLI, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 78, con il seguente:

«78. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico viste le domande di trasferimento inserite nel sistema informatico del MIUR, verso il proprio istituto, ne attribuisce priorità, per l'ordine di arrivo. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. Tale possibilità è consentita solo per un eventuale completamento di posto e per un limitato numero di ore. Nell'attribuire la priorità il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado».

Conseguentemente, sopprimere il comma 80.

1.1000/309
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 78, con il seguente:

«78. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, l'USR provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità è della trasparenza:

a) con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda;

b) con l'assegnazione del personale nominato secondo le modalità previste dai commi da 94 a 113 il DS assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti».

1.1000/310
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000 al capoverso «Art. 1», al comma 78, primo periodo, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «, nonché di eventuali peculiari esigenze legate al nucleo familiare»;

1.1000/311
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 78 con il seguente:

«78. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico individua i docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, tenendo conto del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza.»

Conseguentemente sopprimere i commi 79, 80 e 81.

1.1000/312

BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000 al comma 78, sopprimere il periodo dalle parole: «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti» fino alla fine del comma.

1.1000/313
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, ai commi 78, 79, 80 e 81 sostituire le parole:«dirigente scolastico» con le seguenti: «il comitato di valutazione».

1.1000/314
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 78, primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» aggiungere le seguenti: «purché in possesso di specifica abilitazione».

1.1000/315
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 78, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/316
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 78, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/317
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 78, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/318
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 78, infine aggiungere il seguente periodo: «I docenti che accettano insegnamenti diversi da quelli per i quali posseggono l'abilitazione sono tenuti, nell'arco del triennio di utilizzazione, a frequentare percorsi formativi gratuiti, gestiti in convenzione tra scuola e università, finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione specifica. Nel caso di mancata iscrizione ai corsi o di mancato superamento dell'esame abilitante, non potranno più essere conferiti incarichi senza il possesso della specifica abilitazione».

1.1000/319
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000 dopo il comma 78, inserire il seguente:
«78-*bis.* Il personale docente di ruolo che accetti un incarico triennale da altra istituzione scolastica conserva per sei anni (due trienni consecutivi) la titolarità nella sede di appartenenza al momento dell'accettazione della proposta d'incarico».

1.1000/320
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000 sopprimere il comma 79.

1.1000/321
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 79 con il seguente:

«79. L'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto di una graduatoria di merito che adopera gli stessi criteri e punteggi applicati alle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

1.1000/322
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 79, dopo la parola: «durata», aggiungere la parola: «almeno».

1.1000/323
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 79, sostituire le parole:«triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa», con le seguenti: «triennale ed è rinnovato automaticamente se non in presenza di gravi e giustificati motivi».

1.1000/324
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 79, dopo le parole: «svolti colloqui» inserire il seguente periodo: «In ogni modo si deve tener conto, secondo un principio qualificante, del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza».

1.1000/325
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 79, secondo periodo dopo le parole: «le esperienze» inserire le seguenti: «i risultati ottenuti nell'insegnamento svolto».

1.1000/326
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 79, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il dirigente redige e pubblica nel sito internet dell'istituzione scolastica la graduatoria di 'tutti i docenti che hanno, avanzato la propria candidatura o comunque sono stati da lui proposti, indicando per ciascuno i punteggi attribuiti nei vari elementi considerati».
Conseguentemente sopprimere il comma 80.

1.1000/327
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
«79-*bis*. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica».

1.1000/328
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 80.

1.1000/329
MUSSINI

Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 80.

1.1000/330
FASIOLO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 80 con il seguente:
«80. Il dirigente scolastico è tenuto a dichi e l'asse a di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti a cui conferisce l'incarico».

1.1000/331
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 80 con il seguente:
«80. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti dal rapporto di coniugio, parentela o affinità, entro il terzo grado con i docenti».

1.1000/332
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 80, sopprimere le parole: «assegnati al relativo ambito territoriale».

1.1000/333
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 80, sostituire le parole: «secondo grado», con le seguenti: «terzo grado».

1.1000/334
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 80, dopo la parola: «rapporti» inserire le seguenti: «anche passati,».

1.1000/335
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 80, dopo la parola: «entro il secondo grado,» inserire le seguenti «, di convivenza, di relazioni anche temporanee, di situazioni debitorie o creditorie».

1.1000/336
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 80, sopprimere le parole: «l'assenza di».

1.1000/337
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 80, aggiungere infine il seguente periodo: «qualora non vengano scelti secondo il criterio del maggior punteggio in graduatoria».

1.1000/338
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 81.

1.1000/339
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 81 con i seguenti:

«81. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. Nel caso, di mancata realizzazione di quanto previsto al precedente periodo, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti, attraverso convocazioni da parte dall'ufficio scolastico regionale competente, sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli ambiti territoriali.

81-*bis*. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli ambiti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative, vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015».

1.1000/340
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 81, con i seguenti:

«81. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. Nel caso di mancata, realizzazione di quanto previsto al precedente periodo, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti, attraverso convocazioni da parte dall'ufficio scolastico regionale competente, sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli ambiti territoriali.

81-*bis*. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli ambiti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015».

1.1000/341
FUCKSIA, BLUNDO, SERRA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 81, le parole: «dirigente scolastico», sono sostituite dalle seguenti: «organo collegiale».

1.1000/343
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 81, inserire il seguente:

«81-*bis*. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi del terzo comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti la disciplina, i criteri e le modalità per le assegnazioni d'ufficio, di cui al precedente comma, nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e nelle ipotesi di inerzia del dirigente scolastico nella formulazione delle proposte suddette e nel conferimento dei relativi incarichi».

1.1000/344
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 81, aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo il punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza».

1.1000/345
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 82.

1.1000/346
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 82 con il seguente:
«82. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 2 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti può individuare fino all'8 per cento di docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia con funzione di supporto all'organizzazione dell'attività didattica e alla realizzazione delle progettualità previste dal piano dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica».

1.1000/347
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 82, con il seguente:
«82. Il Collegio dei docenti entro il 10 settembre di ogni anno elegge, a maggioranza qualificata di 2/3 nel proprio ambito, tre collaboratori del dirigente scolastico. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/348
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 82, con il seguente:
«82. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni».

1.1000/349
BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 82, sostituire il primo periodo con il seguente: «I dirigenti scolastici, nel decidere dell'organizzazione dell'Istituzione, devono coordinarsi con almeno 3 docenti di ruolo, mentre hanno facoltà di agire in piena autonomia sugli aspetti gestionali e amministrativi».

1.1000/350
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 82, primo periodo, dopo le parole: «istituzione scolastica», aggiungere le seguenti:«indicando le modalità di esonero o semiesonero dalle attività di insegnamento del primo collaboratore individuato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.1000/351
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 82, primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 10 per cento di».

1.1000/352
BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 82, dopo le parole: «Il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «di concerto con il Collegio dei docenti».

1.1000/353
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 82, al primo periodo, aggiungere; in fine, le parole: «fermo restando il complessivo stabilito dal monte ore complessivo stabilito dal CCNL».

1.1000/354
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 83, dopo le parole: «n. 81» aggiungere le seguenti: «fino a raggiungere un massimo di 22 alunni per classe entro l'anno scolastico 2017-2018,».

1.1000/355
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 83 aggiungere il periodo: «Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi».

1.1000/356
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 83, aggiungere infine il seguente periodo: «prevedendo nelle classi frequentate da alunni con disabilità non più di un alunno certificato con disabilità grave e non più di due alunni certificati con disabilità non grave».

1.1000/357
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 84.

1.1000/358
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 84 con il seguente:
«84. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.

1.1000/359
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 84, sostituire le parole: «con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.», con le seguenti: «con personale dell'organico dell'autonomia, compatibilmente con gli impegni assunti nell'ambito di interventi previsti dalle ore non impegnate in percorsi opzionali, progetti o iniziative di potenziamento dell'offerta formativa previsti dal piano dell'offerta formativa. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza».

1.1000/360
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 84, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «due».

1.1000/361
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 84, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «tre».

1.1000/362

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», comma 84, dopo le parole: «organico dell'autonomia», aggiungere le seguenti: «solo se il docente è in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento, relativa al grado di scuola, disciplina e tipologia di posto; diversamente si attinge dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Le suddette continuano a esplicare la propria efficacia sino all'effettiva immissione in ruolo del personale docente ivi iscritto».

1.1000/363

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 84, inserire i seguenti:

«84-*bis*. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono assoggettati alla relativa responsabilità propria della funzione, In ordine al risultati conseguenti all'elaborazione e attuazione del piano dell'offerta formativa, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in rapporto agli *standard* di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del Sistema nazionale di istruzione, nonché in ordine all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

84-*ter*. In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti scolastici trovano applicazione le sanzioni attualmente vigenti in materia. Nel caso in cui uno o più docenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, attraverso richiesta congruamente motivata, invochi un intervento ispettivo, sia in ordine a problemi relativi alla gestione didattico-organizzativa che a quella amministrativo-contabile, l'ufficio competente a provvedere, è tenuto a disporla entro un mese dalla richiesta, col vincolo di un esaustivo accertamento e verifica dei fatti lamentati. Eventuali comportamenti di ritorsione del dirigente scolastico nei confronti del richiedente, o dei richiedenti, costituisce forma grave di responsabilità disciplinare, ferme restando la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, prevista per i pubblici dipendenti. Analoghe iniziative possono essere attivate anche dai genitori».

1.1000/364

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 85.

Conseguentemente, al comma 200, le parole: «9, commi 9 e 17»*, sono sostituite con le seguenti:* «9, comma 16».

1.1000/365

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-*bis*. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione, di dirigente scolastico; la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dall'Ufficio scolastico regionale in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».

1.1000/366

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 86, 87, 88, 89, 90 e 91.

1.1000/367
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 87, lettera a), le parole: «tutte le fasi di procedure concorsuali», sono sostituite dalle seguenti: «tutte le prove valutabili di procedure concorsuali anche».

1.1000/369
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 87, lettera b), sostituire le parole: «e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,» con le seguenti: «al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

1.1000/370
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 87, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-*bis)* tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di, cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Conseguentemente, al comma 89, comma 13, sostituire la parola: «lettera *a)*»*con le seguenti:* «lettere *a)* e b-*bis)*».

1.1000/371
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, comma 87, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Conseguentemente, al comma 89 sostituire la parola: «lettera *a)*» *con le seguenti:* «lettere *a)* e *c)*.

1.1000/372
SIBILIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 87, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* i soggetti che, superata la prova preselettiva, hanno, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenzioni ancora in atto relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttori aie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

Conseguentemente, sostituire il comma 88 con il seguente:

«88. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle Regioni in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, saranno riformulate in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 9».

1.1000/374
BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 91 con i seguenti:

«91. Previo esaurimento degli idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, il reclutamento dei dirigenti scolastici; ai fini della copertura dei posti vacanti, si effettua, separatamente, per la scuola unitaria di base, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e per le scuole del secondo ciclo di istruzione, tramite corso-concorso, per esami e titoli, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, con cadenza annuale. Ad esso può partecipare il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, nel particolare settore di riferimento, almeno cinque anni di effettivo servizio, con il possesso della laurea. Per l'area della scuola unitaria di base la prima prova attiene alle problematiche, di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", del 4 settembre 2012. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli. Per l'area del secondo ciclo di istruzione la prima prova scritta attiene alle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, relativi alla riforma dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica e dei licei. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice è composta da un docente universitario di scienze dell'educazione che la presiede, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da due dirigenti scolastici con almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I candidati vincitori del concorso effettuano un periodo di tirocinio e formazione di un anno.

91-*bis.* Ai fini della realizzazione delle disposizioni di cui al comma 91, tramite regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono emanate le norme sulla disciplina del reclutamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio, nel pieno rispetto della peculiarità ordinamentale della dirigenza scolastica alla luce del comma 16 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997».

1.1000/375

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000 sostituire il comma 92, con il seguente:

«92. La valutazione dei dirigenti scolastici è affidata a un'organismo di esperti designati dal CSPI, che tiene conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1 articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e della valutazione espressa dai collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche cui i dirigenti sono assegnati. Per le operazioni di cui al presente comma l'organismo cosi individuato, può avvalersi della consulenza di un ente esterno. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio».

Conseguentemente è soppresso il comma 93 e al comma 200, della presente legge le parole: «9, commi 9 e 17», *sono sostituite con le seguenti:* «9, comma 16».

1.1000/377

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000 dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-*bis.* I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro all'istruzione dell'Università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa

regione e su posti effettivamente disponibili. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede.».

1.1000/378
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, al comma 92, inserire il seguente:
«92-*bis*. Il dirigente scolastico valutato negativamente, sulla base di parametri tra cui la crescita del tasso di dispersione scolastico, può perdere, anche interamente, la parte di retribuzione variabile».

1.1000/379
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 93, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.1000/380
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 93 inserire i seguenti:
«93-*bis*. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l'autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
93-*ter*. La Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.
93-*quater*. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente».

1.1000/381
BOCCHINO, ORELLANA
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 93, inserire il seguente:
«93-*bis. a)* È istituita la qualifica di vicedirigente scolastico nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito nel comma 16 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I vicedirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli provinciali e ad essi si applicano le norme di stato giuridico del personale docente, con i necessari adattamenti, avuto riguardo alla specificità della qualifica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le competenze attribuibili ai vicedirigenti scolastici, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione
b) Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgersi in sede regionale con cadenza annuale. I candidati indicano nella domanda di partecipazione al corso la provincia per la quale intendono concorrere. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.
c) Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici si effettua separatamente:
1) per la scuola unitaria di base;
2) per le scuole del secondo ciclo di istruzione.
d) Il concorso per titoli ed esami consta di due prove scritte e di una prova orale. La prima prova scritta, relativamente al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, verte sulle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione» del 16 novembre 2012. La seconda prova scritta verte sulle tematiche relative alla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. La prima prova scritta, per il concorso nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, verte

su problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 7010, numeri 87, 88 e 89, relativi al riordino degli istituti professionali, al riordino degli istituti tecnici e alla revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei. La seconda prova scritta verte sulle stesse tematiche relative al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

e) La tabella di valutazione dei titoli è definita con decreti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

f) Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate secondo l'ordine delle graduatorie provinciali per le sedi disponibili.

g) Il 30 per cento dei posti disponibili in ogni concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'art. 8 della presente legge, è riservato ai vicedirigenti con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti si aggiungono ai posti non riservati messi a concorso.

h) La commissione esaminatrice è composta da un dirigente tecnico della specifica area di riferimento che la presiede e da due dirigenti scolastici con almeno sette anni di servizio nel ruolo.

i) Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presene legge, sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili: culturali, di servizio, professionali, pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.

l) In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se l'istituzione è priva di vicedirigente, si fa luogo a reggenza.

m) La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è determinata m sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola».

1.1000/383

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Precluso

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi da 94 a 113.

1.1000/384

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 94 a 119, con i seguenti

«94 A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle GAE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati per superamento di procedure concorsuali, in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.

95. Analogamente con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.

96. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud; relativamente ai posti Ata è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento all'assistenza di base e all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

97. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto entro l'entrata in vigore della presente legge un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

99. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale [vedi articolo 21 comma 1 punto c)], si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

101. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con decreto ministeriale».

Conseguentemente sopprimere i commi da 144 a 150 e al comma 200 sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma l, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,S milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,S milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.1000/385

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 94 a 113, con i seguenti

«94. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

95. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale 249/2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)* della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

100. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

1.1000/386

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 94 a 102, con i seguenti

«94. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

95. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/701CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo. La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera *a)* e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro i1 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera *d)* del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)* del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

96. Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario. All'esito del censimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

97. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 dei 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera *a)*, comma 2, del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)*, comma 2, del presente articolo.

98. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili

dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

99. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15. 6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c)*, comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e, sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente: dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:

«200-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-*ter*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

200-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

200-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

200-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale:

200-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-*quater* e 200-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

200-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

200-*octies*. Al comma 5-"*bis*" dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

1.1000/387

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO, BULGARELLI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 94 a 102, con i seguenti

«94. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

95. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma l, al fine di verificamela corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.

96. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.

97. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

98. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti ci cui alla lettera *a)* del comma 97 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 97, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 20162017. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai

sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro«. 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

99. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

100. I docenti immessi in ruolo, secondo le norme di cui al comma 97, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico.

A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

101. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeria1i, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

102. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c)* del comma 97, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente: dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:

«200-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

200-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

200-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta. ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

200-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

200-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-*quater* e 200-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in ca.so di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

200-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

200-*octies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento"».

Conseguentemente:

al comma 72 sopprimere il terzo periodo;

sopprimere i commi 78, 79, 80 e 81.

1.1000/388

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Precluso

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 94 a 102 con i seguenti:

«94. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca è autorizzato ad attuare, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

95. Sono assunti a tempo indeterminato, entra il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 94:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

96. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui alla lettera *a),* del comma 95 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 94;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 94;

c) i soggetti di cui alla lettera *c)* del comma 95 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti».

Conseguentemente:

al comma 72 sopprimere il terzo periodo;

sopprimere i commi 78, 79, 80 e 81.

1.1000/389

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, il comma 94 è sostituito dal seguente:

«94. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento».

1.1000/390
CHIAVAROLI
Precluso
All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 94 sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016»*, con le seguenti:* «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019»;

2. Al comma 95, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*c)* gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2016, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017».

3. al comma 96 sostituire le parole: «I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 95»*, con le seguenti:* «I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 95».

4. Sostituire il comma 97 con il seguente:

«97. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2016/2017:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti a cattedre bandito dal ministero dell'Istruzione Università e Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera *c)* del comma 2, nel limite del restante 50 per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera *b)*».

5. al comma 105 aggiungere infine il periodo: «Le graduatorie di circolo e di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale».

1.1000/394
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO
Precluso
All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 94, sostituire le parole da: «rimasti vacanti e disponibili»*sino alla fine del comma con le seguenti:* «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015»;

b) al comma 95, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 102»;

c) al comma 96, dopo le parole: «lettere a) e b)», inserire le seguenti: «e c)»;

d) al comma 97, lettera a)*, sostituire le parole:* «15 settembre 2015»*, con le seguenti:* «primo, settembre 2015»;

e) al comma 97, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «vacanti e disponibili in organico di diritto»;

f) al comma 97 sopprimere le lettere b) e c);

g) sopprimere il comma 98;

h) al comma 99 sopprimere i primi due periodi;

i) al comma 99, sopprimere il capoverso «In caso di indisponibilità»;

l) al comma 99, al capoverso «All'assunzione si provvede»*, dopo le parole:* «classe di concorso»*, inserire le seguenti:* «in subordine si provvede all'assunzione dei soggetti di cui alla lettera *c)* del comma 95»;

m) sopprimere i commi 101 e 102;

Conseguentemente:

al comma 72 sopprimere il terzo periodo;

sopprimere i commi 78, 79, 80 e 81.

1.1000/395

FLORIS

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 94, sopprimere le seguenti parole: «, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012».

1.1000/397

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 94, sopprimere il seguente periodo:«A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento».

1.1000/399

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 95, sostituire la lettera b)*, con le seguenti:*

«*b)* gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla presente lettera anche i possessori di diploma magistrale conseguito entro il 2002 e considerato valido ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia;

b-bis) coloro che entro il 30 giugno 2015 abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento a seguito di una delle seguenti modalità:

1) scuole speciali di insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

2) tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

3) percorsi abilitanti speciali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 marzo 2013, n. 249»;

b) al comma 96, primo periodo, dopo le parole: «*a)* e *b)*»*, inserire la lettera* b-bis);

Conseguentemente, dopo il comma 198, aggiungere il seguente:

«198-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.1000/404
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 95 dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*
«*c)* gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-13»;
2) al comma 97 lettera a), dopo le parole: «lettere a) e b)», aggiungere la seguente: «c».

1.1000/405
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 95, dopo la letterab), aggiungere la seguente:
«*c)* gli abilitati con i percorsi di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal DM 25 marzo 2013, n. 81».

1.1000/406
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, comma 95, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«*c)* gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato 36 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».
Conseguentemente, al comma 96, sostituire le parole: «I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*», *con le seguenti:* «I soggetti che appartengono alle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 95».

1.1000/409
FLORIS
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 95, inserire il seguente:
«95-*bis*. Per le classi di concorso non presenti nel concorso di cui alla lettera *a)* del comma 95, sono valide le graduatorie del concorso a cattedre, di cui ai decreti direttoriali 31.03.1999 e 01.04.1999 pubblicati nel Supplemento ordinario alla "*Gazzetta Ufficiale*" - IV Serie Speciale - n. 29 del 13 aprile 1999».

1.1000/410
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
«95-*bis*. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 95, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

1.1000/411
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

«95-*bis*. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95».

1.1000/414
PICCOLI, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000 sostituire il comma 99, con il seguente:
«99. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4 lettere *a)*, *b)*, e *c)*, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Al fine di non creare instabilità occupazionale nella copertura dei posti con docenti provenienti da graduatorie di altre province, l'assunzione può essere disposta sui posti che si sono resi disponibili per pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione».

1.1000/417
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 103.

1.1000/418
CERONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 103, dopo le parole:«alle dipendenze dello Stato,» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».

1.1000/419
CERONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 103, dopo le parole: «alle dipendenze dello Stato,» aggiungere le seguenti:« e degli enti locali».

1.1000/420
GIBIINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 104.

1.1000/427
SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 107.

1.1000/428
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 107, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti

dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

1.1000/429
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 107, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

1.1000/430
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.100, al comma 112, apportare le seguenti modifiche:
1) lettera a)*,sopprimere le parole:* «e comunque alla scadenza del predetto triennio»;
2) lettera g)*, sostituire le parole:* «10 per cento»*, con le seguenti:* «50 per cento».

1.1000/433
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 113, sostituire le parole: «1º dicembre 2015», con le seguenti: «1º dicembre 2018».

1.1000/439
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, al comma 113, sostituire la lettera b) con al seguente:
«*b)* l'aver sottoscritto almeno tre contratti a tempo determinato, sullo specifico posto o classe di concorso, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

1.1000/441
DI GIORGI
Precluso
All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, al comma 113, lettera b), sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche».

1.1000/442
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 113, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«*b-bis)* il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con tirocinio formativo attivo».

1.1000/443
CERONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. l», dopo il comma 113 inserire il seguente:
«113-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle

graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"».

1.1000/444
CERONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 113, inserire il seguente comma:

«113-*bis*. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo il'!-determinato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"».

1.1000/445
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 113, inserire i seguenti:

«113-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 19 del DL 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128 è così sostituito:

"2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca";

113-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di molò nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

113-*quater*. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 113-*ter* si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

113-*quinques*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 113-*ter*. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

113-*sexies*. I posti resi si vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 113-*ter* nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatone nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta».

1.1000/446
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 113, inserire il seguente:

«113-*bis*. I possessori del titolo di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A077 conseguito presso I Conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari di cui all'articolo 3, comma 3 e articolo 9 del decreto n. 249 del 2010 sono esclusi dalla previsione dell'articolo 15, comma 27-*bis* del decreto 25 marzo 2013, n. 81. Essi godono del diritto di accedere a una graduatoria istituita appositamente per possessori del titolo abilitante ordinario per la classe A077 e preordinata all'immissione in ruolo sui posti vacanti nelle scuole secondarie di primo grado, la quale

deve essere costituita entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornata ogni biennio. Tale graduatoria sarà utilizzata con priorità per l'immissione in ruolo sui posti vacanti nel numero e sulla tipologia di posti individuati come disponibili all'atto delle procedure concorsuali di cui sopra, a partire dall'anno 2015/2016».

1.1000/447

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi dal 114 al 119.

1.1000/448

GIRO, MARIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sostituire i commi da 114 a 119 con il seguente:

«114. Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:

"*a)* Art. 438. - *(Norme comuni sul periodo di formazione e di prova). - 1*. Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.

2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.

3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.

b) Art. 439. - *(Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici). 1*. Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.

2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:

a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;

b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;

c) le attività di formazione svolte.

3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area V della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

-*c)* Art. 440. - *(Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo). - 1*. L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo, al quale sono affidate le funzioni di *tutor*, sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.

2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:

a) le effettive capacità didattico disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;

b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;

c) le attività di formazione svolte.

3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.

4. In caso di esito negativo del periodo di formazione, e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di provenienza".

2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1000/450
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 116 sopprimere le parole: «dirigente scolastico, sentito il».

1.1000/451
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 118.

1.1000/452
PICCOLI, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», Dopo il comma 119, inserire il seguente:

«119-*bis*. Al fine di garantire la massima tutela del docente nella fase di cui al precedente comma 5, trattandosi di licenziamento, la procedura attuata dal Dirigente Scolastico deve essere avallata da una apposita commissione insediata presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. Tale commissione composta dal direttore o da altro funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro due rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie il CCNL del comparto scuola, un Dirigente Scolastico il Dirigente dell'USR o da altro funzionario, affiancherà le commissioni già operanti ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ed avrà potere di intervento anche sulle procedure disciplinari attuate dai Dirigenti Scolastici».

1.1000/453
SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 120, 121 e 122.

1.1000/454
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 120, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento del rinnovo annuale la Carta conserva la spendibilità dell'eventuale cifra residua dall'esercizio precedente, che va a sommarsi con il nuovo importo di 500 euro attribuito per l'anno di riferimento».

1.1000/455
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso, «Art. 1», al comma 123, sopprimere le parole: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,».

1.1000/456
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 123, secondo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» , aggiungere le seguenti: «, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forumdelle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e».

1.1000.457
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 123, secondo periodo, sostituire le parole: «Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche» con le seguenti: «I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche».

1.1000/458
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
«123-*bis*. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca».

1.1000/459
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 124, sopprimere le parole: «Per l'attuazione del piano nazionale di formazione».

1.1000/460
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi da 125 a 131.

1.1000/461
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 125 a 131 con i seguenti:
«125. In ciascuna istituzione scolastica è costituito un nucleo per l'autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica erogata, presieduto dal dirigente scolastico, ai cui rilievi va data massima pubblicità. Esso è composto, nella scuola unitaria di base, dal dirigente scolastico, da due docenti o, nel caso di istituti comprensivi, da due docenti di ogni ordine e grado, da due genitori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Nelle scuole del secondo ciclo è composto dal dirigente scolastico, da due docenti, da due studenti designati dall'assemblea studentesca, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi.
125-*bis*. Per lo svolgimento dell'attività del nucleo di autovalutazione è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
125-*ter*. Il nucleo di valutazione individua gli interventi di potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica, anche sotto forma di interventi di formazione e aggiornamento dei docenti e ne presenta relazione annuale al collegio dei docenti e al Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca. Gli interventi del presente comma sono finanziati dal fondo di cui al comma 125-*bis*».

1.1000/462
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire i commi da 125 a 128 con i seguenti:
«125. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
126. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di diagnosi e soluzione di eventuali difficoltà mediante la ricerca-azione, e interventi

nell'ambito della qualità dell'insegnamento al fine di consolidare e potenziare il rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, migliorare le relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e dei singoli gruppi classe e la progettualità nella metodologia didattica utilizzata volta al miglioramento complessivo della scuola.

127. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera del Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti».

1.1000/466
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 126, con il seguente:

«126. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione, approvata dal Collegio docenti».

1.1000/467
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, il comma 126 è sostituito dal seguente:

«126. Il comitato per la valutazione dei docenti, istituito al sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, sulla base dei criteri individuati dal assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione, indicando per ciascuno i punteggi attribuiti nei vari elementi considerati».

1.1000/468
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 126, sopprimere le parole da: «sulla base» fino alle parole: «presente articolo».

1.1000/471
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 127 con il seguente:

«127. La somma definita *bonus* ha natura di retribuzione accessoria.».

1.1000/472
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 127, sopprimere le parole: «ha natura di retribuzione accessoria».

1.1000/474
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. l», dopo il comma 127, inserire i seguenti:

«127-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata la somma corrispondente alla spesa che, a legislazione previgente, si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente ed escluse le somme già attribuite al personale con gli istituti contrattuali di cui al comma

4, Tali somme sono rese indisponibili al fine citato, per essere destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista.

127-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente, a valere sulle risorse di cui ai commi 125 e 126, 127-*quater*. Gli indirizzi di cui al comma 127-*ter* sono adottati nel rispetto dei seguenti vincoli e principi:

a) la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ricondotta al 30 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente;

b) alla valutazione positiva dell'efficacia dell'azione didattica e formativa, dell'impegno professionale nell'attuazione del piano dell'offerta formativa, dei titoli professionali acquisiti in servizio e del contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica corrisponde un incremento stipendi aie stabile, nel limite della spesa annua complessiva pari, per ciascun anno, al 70 percento di quella sostenuta a legislazione previgente per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti, per l'istituto contrattuale di cui alla lettera *c)*. Detto incremento stipendi aie ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale;

c) ai docenti esperti e senior, è riconosciuta una indennità, avente natura di trattamento accessorio, non inferiore al 10 per cento dello stipendio caratteristico della posizione economica iniziale.

d) il limite di spesa di cui alla lettera *b)* è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendiale di cui alla medesima lettera b), nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio.

e) l'incremento stipendiale di cui alla lettera *b)* è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera *b)* per l'10 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce;

f) le risorse di cui ai commi 125 e 126 eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento, anche se già assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi della lettera *d)*, sono versate alle entrate dello Stato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per essere assegnate, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Rimane ferma la ricostruzione di carriera prevista all'atto della conferma in ruolo del personale docente».

1.1000/475
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 128.

1.1000/476
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 128, con il seguente:

«128. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori;

c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale'e professionale.

3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema. educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodo logica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

4. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.

5. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

6. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9".

Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».

1.1000/477

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. l», sostituire il comma 128, con il seguente:

«128. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi, due docenti quali membri supplenti e due ispettori esterni designati dal MIUR all'interno dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del dPR 28 marzo 2013, n. 80. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento, apprezzata attraverso interviste, questionari, visite alle classi ed osservazione delle lezioni, e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodo logica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;

d) degli indicatori e dei parametri individuati per la autovalutazione delle scuole, ai sensi del DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa elazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del

comitato,. ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501"».

1.1000/478
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. l», sostituire il comma 128, con il seguente:

«128. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi e due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e, dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501"».

1.1000/479
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 128, con il seguente:

«128. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decretò legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - l.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) due rappresentanti dei genitori;

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipedenti pubblici vigente.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di

cui al comma 3 dell'articolo 9, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede, all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

1.1000/480

GIRO, MARIN

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 128, con il seguente:

«128. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato 'Comitato'.

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori.

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodo logica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del *tutor* di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

1.1000/481

MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO

Precluso

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 128 con il seguente:

«128. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato 'Comitato'.

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori.

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodo logica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

1.1000/482
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.100, al comma 128 capoverso «Art. 11. - (Comitato per lo valutazione dei docenti)», al comma 1, dopo le parole: «tre anni scolastici», inserire le seguenti: «con mandato rinnovabile una sola volta».

1.1000/483
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.100, al comma 128 capoverso: «Art. 11. - (Comitato per lo valutazione dei docenti)», al comma 1, dopo le parole: «tre anni scolastici», inserire le seguenti: «con mandato rinnovabile una sola volta».

1.1000/484
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», al comma 128, capoverso «Art. 11», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) due rappresentanti dei genitori».

1.1000/485
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», al comma 128, capoverso «Art. 11», sostituire il commo 2 con il seguente:

«2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori».

1.1000/486
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.100, al comma 128, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* un ispettore tecnico ed un dirigente scolastico di altro istituto scolastico;».

1.1000/487
ORELLANA, BOCCHINO

Precluso
All'emendamento 1.100, al comma 128 capoverso «Art. 11. - (Comitato per lo valutazione dei docenti)» , al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» , inserire le seguenti: «e da un dirigente tecnico di cui al comma 2, lettera b)».

1.1000/488
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 1», al comma 128, lettera b), sopprimere le parole da: «un rappresentante» fino a: «di istituto».

1.1000/489
MALAN
Precluso
All'emendamento 1.1000, comma 128, al capoverso «Art. 11», comma 2, sopprimere la lettera c).

1.1000/490
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 128, capoverso «Art. 11», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento, e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente».

1.1000/492
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 128, capoverso «Art. 11», sostituire il comma 4, dopo la parola: «Tutor», aggiungere le seguenti: «, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente. La componente studentesca non partecipa all'espressione di predetto parere».

1.1000/493
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 128, capoverso «Art. 11», al comma 4, dopo la parola: «tutor» aggiungere le seguenti: «, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente».

1.1000/494
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 128, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 5.

1.1000/495
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 130.

1.1000/496
GIRO, MARIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», sostituire il comma 130 con il seguente:

«130. Al fine di prevenire l'abuso di contratti a termine nel settore scuola e di ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuati con il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il fabbisogno di personale docente deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e le conseguenti facoltà assunzionali annuali prevedono la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti resisi vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia».

1.1000/497
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 130, dopo le parole: «posti vacanti e disponibili», aggiungere le seguenti: «se superano la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso indetto con le modalità stabilite da separato regolamento del Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

1.1000/499
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 132, 133, 134.

1.1000/500
PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 132, inserire il seguente:

«132-*bis*. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114, per il personale della scuola, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. A scelta, tali soggetti possono optare per la trasformazione del periodo di proroga in anni di effettivo servizio, da dover esplicare, in anzianità di servizio valevole ai fini pensionistici».

Conseguentemente dopo il comma 198, inserire i seguenti:

«198-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

198-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 198-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

198-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

198-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 198-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

198-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 198-ter le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

198-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 198-*quater* e 198-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.1000/501
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 133 e 134.

1.1000/502
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 133.

1.1000/504
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 134.

1.1000/505
MAZZONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», dopo il comma 134, inserire i seguenti:

«134-*bis*. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 307. - *(Organizzazione e coordinamento periferico). - 1*. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento"».

1.1000/507
CERONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 136, sostituire le parole:«l'Anagrafe dell'edilizia scolastica», con le seguenti: «i dati in forma aggregata dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, forniti progressivamente a partire dal 2015,».

1.1000/508
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 137, sostituire le parole:«sentito il», con le seguenti: «previo parere obbligatorio del».

1.1000/509
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 142, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di rafforzare l'autonomia scolastica, il decreto interministeriale adottato ai sensi del presente comma sarà emanato nel rispetto del principio di trasferimento, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa, compreso il pagamento del personale docente, e non docente, attraverso l'istituzione di una quota capitaria individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del presente provvedimento».

1.1000/510

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 143.

Conseguentemente, al comma 200, sostituire le parole: «16, commi 6 e 9»*, con le seguenti:* «16, comma 6».

1.1000/511

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 143, sostituire la letterac), con la seguente:

«*c)* alla costituzione, in ciascuna istituzione scolastica, di un nucleo per l'autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica erogata, presieduto dal dirigente scolastico, ai cui rilievi va data massima pubblicità. Esso è composto, nella scuola unitaria di base, dal dirigente scolastico, da due docenti, da due genitori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Nelle scuole del secondo ciclo è composto dal dirigente scolastico, da due docenti, da due studenti designati dal consiglio dei discenti al proprio interno, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi».

1.1000/512

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi da 144 a 150.

Conseguentemente al comma 200, sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro, per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.1000/514

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sostituire i commi da 144 a 148 con i seguenti:

«144. Agli studenti iscritti e frequentanti corsi a. gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, è riconosciuto un corrispettivo economico definito "buono scuola". L'ammontare del buono scuola è determinato in misura proporzionale alla fascia di, Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo i parametri previsti dalla tabella allegata.

145. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata i vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compensò per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore, della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti'dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero

dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
0 - 8.000	euro 700	euro 1.600	euro 2.000
8.001 - 16.000	euro 600	euro 1.300	euro 1.600
16.001 - 28.000	euro 450	euro 1.100	euro 1.400
28.001 - 38.000	euro 300	euro 1.000	euro 1.300

1.1000/515
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 144, sostituire le parole: «di tutti gli istituti», con le seguenti: «degli istituti statali».

1.1000/516
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 144, dopo le parole: «del sistema nazionale di istruzione», aggiungere la seguente: «statale».

1.1000/517
BIGNAMI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 144 dopo le parole: «l'occupabilità degli studenti», inserire le seguenti: «e per il trasporto gratuito degli studenti disabili nel percorso da casa a scuola e viceversa».

1.1000/518
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 146, sostituire le parole: «tre quote annuali di pari importo» con le parole: «Cinque quote annuali di pari importo».

1.1000/520
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 147, sostituire le parole: «I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 144 comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento», con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative beneficiarie delle erogazioni liberali di cui al comma 144 comunicano mensilmente rispettivamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione presso cui sono accreditate, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento».

1.1000/521
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», dopo il comma 148, inserire i seguenti:

«148-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione";

b) al comma 4-*duodecies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche di cui al comma 4-*novies*, lettera *e-bis*), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto";

c) dopo il comma 4-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"4-*quaterdecies.1.* In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soggetti di cui al comma 4-*novies*, lettera *e-bis)*, indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 novembre 2016, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con ulteriore decreto del 'Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il30 novembre 2016, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del periodo precedente determina un'assegnazione per alunno inferiore a una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

148-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 148-*bis*, hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016».

1.1000/522
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 149.

1.1000/523
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 149, lettera b), sostituire le parole: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione».

1.1000/524
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso: «Art. 1», al comma 149, lettera b), capoverso «e-bis), sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 4.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 150, inserire il seguente:

«150-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

1.1000/525
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 149, lettera b), capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 3.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 150, inserire il seguente:

«150-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 220 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

1.1000/526

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 149, lettera b), capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 2.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 150, inserire il seguente:

«150-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

1.1000/527

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 149, lettera b), capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti:«non superiore a 1.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 150, inserire il seguente:

«150-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, letter*a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

1.1000/528

MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 149, lettera b), sostituire le parole: «non superiore a 400 euro» con le seguenti: «non superiore a 800 euro».

1.1000/529
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 149, lettera b), capoverso «e-bis), sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 400 euro per alunno o studente, aumentato del doppio per ogni anno successivo di frequenza scolastica».

Conseguentemente, dopo il comma 150, inserire il seguente:

«150-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per, le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

1.1000/530
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 149, lettera b), capoverso «e-bis)», dopo le parole: «istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «e formative».

1.1000/531
GIBIINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 149, inserire i seguenti:

«149-*bis*. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "300 milioni di euro".

149-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 149-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

149-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti, determinano risparmi pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

149-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 149-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea».

1.1000/532
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 149, inserire il seguente:

«149-*bis*. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e)*, è inserita la lettera *e-bis)*».

1.1000/533
CERONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», comma 153, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.1000/534
CERONI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», comma 163, penultimo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro 180 giorni e comunque entro il 31 dicembre 2015».

1.1000/535
DI GIORGI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 163, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro»*, sostituire le parole:* «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) al sesto periodo, dopo le parole: «Gli Enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori»*, sostituire le parole:* «sessanta» *con le seguenti:* «centottanta giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2015».

1.1000/536
DI GIORGI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 163, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, prima delle parole: «versate all'entrata dello Stato»*inserire le seguenti parole:* «revocate e»;

b) al quarto periodo, eliminare le seguenti parole: «non avviati e»;

c) al quarto periodo, dopo le parole: «Cassa Depositi Prestiti Spa,»*inserire le parole:* «o presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.1000/537
DI GIORGI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 163, sesto periodo, sostituire le parole: «Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori ovvero le convenzioni di avvalimento, stipulate con il competente Provveditorato per le opere pubbliche per le funzioni di stazione appaltante, entro il 31 dicembre 2015» *e, in fine, aggiungere i seguenti periodi:* «Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 18, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011; n. 183 con delibera CIPE n. 6/2012, non conclusi ovvero per i quali non, sia stata liquidata l'ultima rata alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli enti beneficiari l'utilizzo delle economie maturate per la realizzazione di ulteriori opere per la messa in sicurezza del medesimo edificio scolastico esclusivamente finalizzate al rilascio delle relative certificazioni di legge. Per utilizzare le predette economie l'ente titolare dell'intervento presenta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il progetto delle opere aggiuntive, con contestuale comunicazione al Ministero al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al competente Provveditorato, che si esprime in merito all'esame del progetto entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso. La convenzione originaria regolante i rapporti tra il Ministero e l'ente beneficiario, si intende modificata nella parte relativo dell'oggetto della medesima convenzione. L'ente aggiudicatore entro 120 giorni dall'approvazione del progetto comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'avvenuta

aggiudicazione dei lavori. Nel caso non venga presentato alcun progetto di opere aggiuntive ritenute ammissibili a finanziamento o non venga comunicato nei termini l'avvenuta aggiudicazione dei lavori le economie comunque maturate e non erogate per l'intervento di riferimento, non potranno essere più utilizzate per l'esecuzione di ulteriori opere non comprese nell'intervento originario. In caso di accertata e dichiarata carenza finanziaria, gli enti titolari degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con le Delibere CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 e n. 6 del 20 gennaio 2012 possono richiedere, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e previo accertamento ed approvazione della spesa sostenuta per l'intervento, l'erogazione di un'ulteriore rata di acconto nelle more della redazione ed approvazione della relazione Stato-Ente che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'erogazione del predetto acconto»;

b) al comma 168 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare la prosecuzione e il completa mento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143 e finanziati cori decreto Interministeriale 3 ottobre 2012 nº 343, non conclusi ovvero per i quali non sia stata liquidata dall'Istituto finanziatore l'ultima rata alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli enti beneficiari l'utilizzo delle economie maturate per la realizzazione di ulteriori opere per la messa in sicurezza del medesimo edificio scolastico esclusivamente finalizzate al rilascio delle relative certificazioni di legge. Per utilizzare le predette economie l'ente titolare dell'intervento approva entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il progetto delle opere aggiuntive, con contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il documento originario regolante i rapporti tra il Ministero e l'ente beneficiario, si intende modificato nella parte relativo dell'oggetto della medesima convenzione. L'ente aggiudicatore entro 120 giorni dall'approvazione del progetto comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Nel caso non venga presentato alcun progetto di opere aggiuntive ritenute ammissibili a finanziamento o non venga comunicato nei termini l'avvenuta aggiudicazione dei lavori le economie comunque maturate e non erogate per l'intervento di riferimento, non potranno essere più utilizzate per l'esecuzione di ulteriori opere non comprese nell'intervento originario».

1.1000/538
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma, 173, aggiungere il seguente:

«173-*bis*. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi».

1.1000/539
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimerei commi da 177 a 188.

1.1000/540
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 178, alinea, sostituire le parole: «dei principi» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «delle competenze di cui all'articolo 117 della costituzione».

1.1000/541
MUSSINI
Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di pari rango».

1.1000/542
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) Il riordino e il coordinamento formale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione».

1.1000/543
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera a), numero 3) sopprimere le parole: «anche apportando integrazioni e modifiche innovative».

1.1000/544
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 178, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «anche apportando» fino a: «sistematica».

1.1000/545
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.000, al comma 178, lettera a), al numero 3, sostituire le parole: «anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne» con le seguenti: «garantendo».

1.1000/546
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sottoponendo alle Camere eventuali modifiche per gli adeguamenti necessari».

1.1000/547
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178 sopprimere la lettera b).

1.1000/548
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, comma 178, sostituire la lettera b), con la seguente:
«*b)* riordino, adeguamento e semplificazione dei percorsi di formazione iniziale e reclutamento per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, in modo da renderli funzionali alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, attraverso:
1) la previsione di un corso-concorso, bandito annualmente e sulla base del fabbisogno espresso dalle singole scuole, aperto a tutti i candidati in possesso del titolo di laurea quinquennale;
2) l'accesso per i vincitori ad un corso annuale di specializzazione all'insegnamento, che comprenda gli ambiti delle materie caratterizzanti e delle materie relative alla didattica e alla pedagogia;
3) la previsione, all'interno dell'anno di specializzazione all'insegnamento, di un periodo di tirocinio professionale retribuito;
4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata;
5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderle omogenee alla normativa comunitaria, prevedendo l'immissione in ruolo entro tre anni dal superamento del corso-concorso».

1.1000/549
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA;».

1.1000/550

FASIOLO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera b), numero 1) sostituire la parola: «statali», con la seguente: «pubbliche».

1.1000/551

SIBILIA, GIRO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 178, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: «a un'istituzione scolastica o».

1.1000/552

MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO

Precluso

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 178, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), sopprimere le parole: «di tirocinio»;

Conseguentemente:

sopprimere il punto 2.2);

sostituire il punto 3.3) con il seguente:

«3.3) l'assegnazione, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di incarichi annuali sull'organico dell'autonomia»;

sostituire il punto 3.1) con il seguente:

«3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, dell'abilitazione araverso le procedure previste a legislazione vigente i cui oneri sono detratti dallo stipendio tabellare. Il decreto legislativo può altresì prevedere borse di studio per merito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo le relative coperture»

Conseguentemente, sostituire il punto 5 con il seguente:

«5) l'introduzione di una quota di riserva per titoli per l'accesso ai posti di cui al punto 2) destinata a docenti già in possesso del titolo di abilitazione conseguito attraverso procedure selettive per titoli ed esami. Ai predetti docenti e ai docenti in possesso del titolo di abilitazione per le relative classi di concorso, comunque conseguito, la formazione di cui al punto 3.1) è data per assolta».

1.1000/553

BOCCHINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lett. b), numero 2.1), dopo le parole: «crediti formativi universitari», aggiungere le parole:«e crediti formativi accademici del settore Afam».

1.1000/554

PICCOLI, MARIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera b):

a) sopprimere il numero 2.2.;

b) al numero 6, aggiungere il seguente periodo: «In tale ambito dovrà essere previsto l'innalzamento del titolo d'accesso per l'insegnamento nelle classi di concorso di tabelle C a diploma di laurea triennale di primo livello»;

2. alla lettera d):

a) al numero 1, dopo le parole: «degli indirizzi,» inserire le seguenti: «del numero complessivo delle materie»;

b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La ridefinizione della norma al fine di consentire agli istituti professionali statali di reintrodurre le qualifiche professionali utilizzando e riadattando in autonomia i percorsi di Progetto '92, o i percorsi sperimentali di cui alla circolare ministeriale 30 settembre 1988 numero 13626».

1.1000/555
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera b), sostituire il numero 2.2) con il seguente:
«2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, conforme al contratto collettivo nazionale di categoria;».

1.1000/556
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante».

1.1000/557
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 178, lettera b), sostituire i numeri 3.1 e 3.3 con i seguenti:
«3.1. il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, dell'abilitazione attraverso le procedure previste a legislazione vigente;
3.3. l'assegnazione, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di incarichi annuali sull'organico dell'autonomia;».
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 5, con il seguente:
«5) l'introduzione di una quota di riserva per l'accesso ai posti di cui al punto 2) destinata a docenti già in possesso del titolo di abilitazione. Ai predetti docenti la formazione di cui al punto 3.1) è data per assolta»;
b) sostituire il numero 8 con il seguente:
«8) la previsione che il conseguimento del diploma di abilitazione di cui al numero 3.1 costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, sono definiti appositi accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli Uffici scolastici regionali subordinano il riconoscimento della parità scolastica alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato, finalizzati al conseguimento del titolo di cui al punto 3.1) e alla successiva trasformazione dei contratti a tempo indeterminato nel settore delle istituzioni scolastiche paritarie. I titoli conseguiti ai sensi del presente numero sono spendibile per l'accesso ai ruoli del personale docente statale ai sensi di quanto previsto al numero 5)».

1.1000/558
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 178, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «nonché in merito alla valutazione» fino alla fine.

1.1000/559
SIBILIA, GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 178, lettera b), sopprimere il numero 8.

1.1000/560
MARIN, SIBILIA, FASANO, GIRO
Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 178, lettera b), al numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo modalità da individuare annualmente con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

1.1000/561
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 178, lettera b), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis)*. Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, legge n. 62 del 2000».

1.1000/562
IURLARO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 178, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)*. Riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso:

1) l'indizione periodica di concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge, al fine di eliminare definitivamente il contenzioso pendente e di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di uguaglianza sanciti della Costituzione;

2) l'indizione, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche i necessari dirigenti scolastici, un corso-concorso riservato per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso in essere, con sentenza non definitiva, avverso il decreto del Direttore Generale 13 luglio 2011 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4º Serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011 - con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi».

1.1000/563
DIRINDIN
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, sostituire la letterac), con la seguente:

«*c)* promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e con altri bisogni educativi speciali e riconoscimento delle differenti modalità di apprendimento e di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e l'individuazione di strumenti per la qualità dei corsi di specializzazione, anche in base a un'analisi dei risultati conseguiti con i corsi di formazione dei docenti di sostegno;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli dei docenti per il sostegno didattico, nonché la revisione della tempistica per le nomine dei docenti stessi, al fine di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità; assegnazione al massimo di una cattedra di sostegno per ciascun alunno con diritto alla deroga;

3) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica nelle classi, nelle scuole e nell'intero sistema di istruzione nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; previsione delle modalità mediante le quali il docente di sostegno rende conto, alla fine di ogni anno scolastico, al dirigente scolastico e ai genitori degli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi;

4) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati con tutti gli specialisti di strutture pubbliche e private accreditate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170;

5) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

6) la previsione di un percorso di formazione iniziale e in servizio per gli assistenti per l'autonomia e gli assistenti per la comunicazione, nonché la previsione di un adeguato rapporto fra personale con compiti di assistenza igienico personale e alunni con disabilità;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base per l'igiene personale e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione di un sistema di verifica e monitoraggio dell'effettiva garanzia, su tutto il territorio nazionale, dell'educazione e dell'istruzione domiciliare degli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

10) la previsione di strumenti di conciliazione al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale e di favorire il buon andamento dell'amministrazione».

1.1000/564

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), sostituire ovunque ricorra la parola: «disabilità», con le seguenti: «bisogni educativi speciali».

1.1000/565

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», al comma 178, lettera c), dopo le parole: «degli studenti con disabilità», inserire le seguenti: «, in particolare mediante il loro coinvolgimento nelle attività motori e,»;

Conseguentemente sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevedendo in particolare la presenza, all'interno dell'istituto scolastico, di figure professionali specificamente correlate alla tipologia di disabilità dello studente, che garantiscano il coinvolgimento del medesimo nelle attività motorie, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;».

1.1000/566

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), alinea, dopo le parole: «differenti modalità di comunicazione», aggiungere le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

1.1000/567

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, perla scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;».

1.1000/568

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis)* la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti, disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità; stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale *curriculum* individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilità, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;

b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il percorso professionale dell'insegnante di sostengo e ad individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza».

1.1000/569

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis)* la previsione per gli insegnanti di sostegno del passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni».

1.1000/570

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;».

1.1000/571

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-*bis)* previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi».

1.1000/572

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-*bis)* la previsione dell'indicazione nel piano dell'offerta formativa dei criteri e delle strategie di accoglienza di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità».

1.1000/573

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-*bis)* la previsione dell'obbligo per le aziende sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati, che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito *internet* i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i *curricula vitae* di tutti gli operatori che predispongono le summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico».

1.1000/574

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-*bis)* la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;»

1.1000/575

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il punto 7), aggiungere il seguente:

«7-*bis)*. la previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell'*International classification offunctioning, disability and health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);»

1.1000/576

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), al numero 8), dopo le parole: «assistenza di base», aggiungere le seguenti: «igienico-personale»;

1.1000/577

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9) aggiungere i seguenti:

«9-*bis)* la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnati 'di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;

9-*ter)* il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e Ìordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997».

1.1000/578

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

«9-*bis)*. la revisione del percorso di formazione degli insegnati di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

9-*ter)* la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi deficit degli studenti»;

1.1000/579

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis.)* l'adozione, fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspazialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti .scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA (disturbi specifici dell'apprendimento);»

1.1000/580

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis)*. la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare alla scuola una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carico l'alunno».

1.1000/581

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis)*. l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali all'inizio dell'anno scolastico».

1.1000/582

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis)* la previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;»

1.1000/583

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.)* la previsione del ricorso allo strumento della conciliazione pregiudiziale obbligatoria prima di avviare un'azione giurisdizionale, in caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative al diritto allo studio di tali alunni;»

1.1000/584

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

«9-*bis*) la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito *internet* della scuola del *curriculum vitae* di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;».

1.1000/585

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera c), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;».

1.1000/586

DIRINDIN

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) definizione dei criteri generali e delle modalità per l'accertamento del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nella programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni».

1.1000/587

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, sopprimere le lettere d), e), g), h), i).

1.1000/588

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera d), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «potenziamento degli insegnamenti di sostegno domiciliari con le opportune tecnologie che garantiscano l'inclusione, inoltre introduzione di'un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curriculari, per garantire, per disabilità gravi, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero orario curriculare e l'acquisizione della documentazione per gli accertamenti della disabilità e bisogni educativi speciali senza alcun onere a carico delle famiglie a basso reddito, infine riconoscimento di fondi vincolati per gli enti locali che garantiscano risorse per il personale specializzato nell'assistenza materiale nelle istituzioni scolastiche».

1.1000/589

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. Il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali dei percorsi realizzati presso le istituzioni formative, anche attraverso il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio».

1.1000/590

MUSSINI

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera e) alinea, sostituire le parole: «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia,» con le seguenti: «Trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento delle scuole dell'infanzia statale».

Sostituire il capoverso «1.1)» *con il seguente:* «la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale»

Sostituire il capoverso «4)» *con il seguente:* «la statalizzazione delle scuole dell'infanzia comunali, previa richiesta da parte dei Comuni, mantenendo la gratuità della scuola dell'infanzia statale ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 444 del 1968».

Sopprimere il capoverso «5)».

1.1000/591

GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. l», al comma 178, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al numero 2, dopo le parole: "il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso" sono aggiunte le seguenti: "il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi";

b) dopo il numero 2, sono aggiunti i seguenti:

"3) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

4) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale"».

1.1000/592

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera f), secondo periodo dopo le parole: «servizi strumentali» aggiungere le parole: «al fine di prevedere:

a) l'esonero dal pagamento delle tasse, compresa la tassa del diploma, per motivi economici e per meriti scolastici degli studenti delle scuole statali;

b) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti sulle seguenti prestazioni: la completa gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo;

agevolazioni per l'acquisto di strumenti informatici per gli studenti di famiglie a basso reddito; sia anche lo strumento informatico è considerato materiale didattico, oltre ai libri di testo;

c) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti della scuola statale: l'accesso al trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e agevolazioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado anche in relazione al reddito della famiglia misure di sostegno alle mense per gli alunni della scuola primaria prevedendo la gratuità delle famiglie a basso reddito».

1.1000/593
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'incremento del contingente di personale dirigente, docente è ATA, di cui all'articolo 639 del D.Lgs. 297/94 che dovrà essere gradualmente aumentato fino a raggiungere un importo nel limite massimo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno, superando le riduzioni previste dai commi 11 e 12 dell'articolo 14 del DL 6 luglio 2012, n. 95, che di conseguenza sono soppressi».

Conseguentemente il comma 85 è soppresso e al comma 200, sostituire le parole: «9, commi 9 e 17, 12,» *con le seguenti:* «9, commi 17 e 12,».

1.1000/594
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera h), numero 2), aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché la parità di trattamento economico del personale di ruolo e a tempo determinato».

1.1000/595
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo cura di considerare i parametri previsti per l'ISE del personale destinato al servizio all'estero».

1.1000/596
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera h), al numero 2), aggiungere i seguenti:

«1-bis). La verifica delle competenze nella lingua delle singole aree linguistiche avviene tramite l'acquisizione delle certificazioni dei livelli B2, C1 e C2 rilasciate da gli enti certificatori riconosciuti per le lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco; viene, inoltre riconosciuta come titolo aggiuntivo la certificazione della lingua del paese di destinazione.

1-*ter)*. Il contingente destinato all'estero è formato da personale di ruolo in possesso dell'abilitazione specifica ed è ripartito per regioni in modo proporzionale al numero di docenti che operano nelle istituzioni scolastiche metropolitane. Il servizio all'estero è possibile per un massimo non ripetibile di 5 anni nelle Scuole Italiane e nei posti di rettorato presso le Università, 9 nelle Scuole europee.

1-*quater)*. Le selezioni avvengono a cadenza triennale tramite procedure concorsuali regionali, stabilite secondo criteri omogenei con regolamento dal MIUR. Al fine della formazione delle graduatorie sono riconosciuti i titoli didattici specifici per le competenze relative agli insegnamenti disciplinari e alla glottodidattica, il MIUR nel regolamento adotta criteri utili al rafforzamento del collegamento tra le ISIE e la scuola italiana pubblica statale italiana e all'integrazione del servizio svolto all'estero con l'applicazione della metodologia CUL nelle scuole metropolitane.

1-*quinquies)*. Medesime procedure e criteri vengono utilizzati per la selezione del personale direttivo.

1-*sexies)*. Alle procedure di selezione di cui alla presente lettera viene garantita la massima trasparenza e pubblicità in tutte le fasi di svolgimento».

1.1000/597
MUSSINI

Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera h), al numero 4), sopprimere le seguenti parole: «o l'ordinamento scolastico italiano».

1.1000/598
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera i), alinea, dopo le parole: «delle competenze degli studenti» inserire le seguenti: «attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI».

1.1000/599
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, lettera i), numero 1), dopo le parole: «delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione», aggiungere le seguenti parole: «attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI».

1.1000/600
FUCKSIA
Precluso
All'emendamento 1.1000, capoverso, comma 178, dopo la lettera i) , aggiungere il seguente:
«i-*bis*. previsione, nell'ambito dell'attuazione del «libretto formativo del cittadino», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di riconoscimento ed esportabilità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro già espletata, al fine di garantire che tale formazione sia sempre più legata al cittadino lavoratore lasciando all'azienda l'obbligo formativo per il tutoraggio e la formazione dei rischi specifici aziendali».

1.1000/601
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'emendamento 1.1000, al comma 178, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-*bis)* trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:
1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;
2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione, o all'insegnamento di storia delle religioni;
3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;
4) che non sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario dio cesano o dalla chiesa cattolica».

1.1000/602
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso, «Art. 1», al comma 179, secondo periodo, dopo le parole: «Gli schemi di decreto sono trasmessi» inserire le seguenti: «al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e».

1.1000/603
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Art. 1», al comma 179, ultimo periodo, dopo le parole: «da parte delle Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione».

1.1000/604
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, PALERMO, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 188, inserire i seguenti:
«188-*bis*) In considerazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi

di insegnamento alle necessità locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua le modalità, i tempi e i criteri di recepimento e di adattamento dei principi contenuti nella presente legge.

188-*ter*) La regione applica le disposizioni della presente legge in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo nelle parti compatibili con il sistema di costituzione e gestione delle relative dotazioni organiche dei ruoli regionali e può adottare specifiche misure di armonizzazione connesse con l'appartenenza ai ruoli regionali del suddetto personale e con l'attuazione delle proprie competenze in materia di organici.

188-*quater*) I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente indetti dalla regione possono essere banditi per il grado di scuola e, per la scuola secondaria, per le classi di abilitazione e di concorso anche in caso di indisponibilità di posti vacanti nel grado di scuola o nella classe di abilitazione o di concorso al solo fine della copertura dei posti di sostegno vacanti nel corrispondente grado di scuola. In tale caso, la partecipazione ai concorsi è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento per lo specifico grado di scuola o per la specifica classe di abilitazione o di concorso e del titolo di specializzazione per le attività di sostegno relativo al grado di scuola cui si riferisce la procedura concorsuale. Il superamento del concorso consente, per il periodo di validità della relativa graduatoria di merito, l'assunzione a tempo indeterminato esclusivamente su posto di sostegno nel corrispondente grado di scuola.

188-*quinquies*) Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali».

1.1000/605
GIRO, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 189.

1.1000/606
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 189.

1.1000/607
MUSSINI
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 189, con il seguente:

«189. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola».

1.1000/608
BOCCHINO
Precluso
All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 193.

1.1000/609
GIRO
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 195, inserire i seguenti:

«195-*bis*. Al fine di garantire la qualità del riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo due del suddetto decreto possono attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in via sperimentale, a partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, corsi di dottorato di ricerca aventi ad oggetto lo studio della natura, delle caratteristiche e delle problematiche connesse alla legislazione scolastica.

195-*ter*. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di prima attivazione, al fine di promuovere la sperimentazione di cui al comma 196, partecipa in convenzione con i soggetti attivanti il corso di dottorato, nella misura del 100 per cento degli oneri finanziari. La partecipazione e la convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

riguarda tassativamente un solo corso di dottorato, da scegliersi tra le proposte che perverranno presso il predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

195-*quater*. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono fissati:

a) i requisiti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al comma 196, da riferirsi unicamente al numero delle borse di studio da attivare, non inferiore a sei, e a quanto previsto dalle lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45;

b) i criteri per la scelta della proposta di attivazione del corso di dottorato da finanziare in convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella misura indicata dal comma 197;

c) le modalità di partecipazione delle strutture e del personale ministeri aie allo svolgimento delle attività di dottorato, ivi compresa la fase della selezione dei dottorandi;

d) le modalità di collaborazione con il Governo dei dottorandi ammessi alla stesura dei decreti legislativi di cui al comma 196 della presente legge;

e) l'individuazione dei membri della commissione di selezione degli ammessi al corso di dottorato, da individuarsi in: il Direttore Generale per il personale scolastico *pro tempore*, un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, nominato dal D.G. predetto, un docente universitario indicato dalla Università prescelta;

f) la determinazione specifica dei relativi oneri finanziari.

195-*quinquies*. Il Direttore Generale per il personale scolastico nomina, con proprio decreto, e presiede la Commissione incaricata di scegliere la proposta da finanziare, in convenzione, dal Ministero. La stessa Commissione, oltre che dal predetto Direttore Generale, è composta da un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, dal Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore o da un Dirigente tecnico da questi delegato e da un Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

195-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 196 a 198, pari complessivamente a circa euro 386.076, di cui 128.692 per l'anno 2016, euro 128.692 per l'anno 2017 ed euro 128.692 per l'anno 2018 si provvede ...

195-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/610

BIGNAMI

Precluso

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 197, inserire il seguente:

«197-*bis*. Il comma 3-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2013, n. 128 è abrogato».

1.1000

PUGLISI, CONTE

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 a 26 con il seguente:

«Art. 1. - *(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) - 1.* Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettando ne i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse

e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi dal 5 al 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 198, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche, e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e, contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni è degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera *c)* del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "un'adeguata quota di prodotti agricoli e agro alimentari provenienti dai sistemi di filiera corta e biologica" sono sostituite dalle seguenti: "un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità".

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispettò dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 142 viene fissata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di poter elevare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono "ridefiniti i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla

quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Piano triennale dell'offerta formativa). - 1.* Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti".

15. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale di cui al comma 135. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti, dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 78 a 82.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui al comma 62 e al comma 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 123.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere *e)* e *f)*, nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani con occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'INDIRE, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui al comma 14, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *curriculum* dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi, al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel *curriculum* dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 135, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del *curriculum* dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli

studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del *curriculum* dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno, 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei pialli triennali di cui al comma 14.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: "ivi inclusi quelli del terzo settore", sono inserite le seguenti: "o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

35. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni dei commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda

di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito *internet* e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili à legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione, secondaria superiore;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008,

di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale e Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo, per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al comma 3, dopo la lettera *b),* è inserita la seguente:

'b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011';

b) al comma 5, dopo le parole: "ordini e collegi professionali," sono inserite le seguenti: "istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica".

50. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

"a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011".

51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti

tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a cento cinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "della durata di quattro semestri" sono inserite le seguenti: "oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008".

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015.

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, è incrementata di 2,9 milioni per l'anno 2915 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dal 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 200.

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui il comma 14 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera *h)*;

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra, istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere

affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 198 della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo

periodo del comma 65. Sono attivati altresì, per ciascun anno scolastico, i posti occorrenti per l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 198.

69. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete".

70. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizza dei decenti nella rete, nel rispetta delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persane con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione, del personale scolastica;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza, e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

71. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carica delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporta del personale della scuola, nonché sugli ulteriori, atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

72. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 97, lettere *b)* e *c),* è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

73. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

74. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

75. Nella ripartizione dell'organico, dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

76. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adattare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

77. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

78. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di, sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

79. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui al comma 14. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti. sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'istituzione scolastica.

80. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

81. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

82. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

84. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

85. In ragione, delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

86. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 87, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 87 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87. Il decreto di cui al comma 86 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto

direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

88. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 86 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 86.

89. Per le finalità di cui al comma 86, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 87, lettera *a)*, che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

90. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 86 a 89 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 87, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

92. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento del risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;

b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

93. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei *curricula* e previo avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e Uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

94. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università è della ricerca è, altresì, autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato alla medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 95. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono, essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. 95. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 94:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

96. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 95. Alle fasi di cui al comma 97, lettere *b)* e *c)*, partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 102. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 95 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

97. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 94, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli Uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, che non risultano destinatari di della proposta di assunzione nella fase *a)*, sono assunti, con, decorrenza giuridica al primo settembre

2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase *a)*, secondo la procedura nazionale di cui al comma 99;

c) in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi *a)* o *b)*, sono assunti, con decorrenza giuridica, al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di, cui al comma 99.

98. Per i soggetti di cui alle fasi *b)* e *c)* del comma 97, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelle brevi e saltuarie, nel qual caso avviene al primo settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al primo luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

99. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 97, lettere *b)* e *c)*, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra 5 o più province, a livello nazionale, per cui intendono partecipare. In caso di indisponibilità sui posti per le province indicate, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 95, lettera *a),* rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

100. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 99, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinati scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

101. I soggetti di cui al comma 97, lettere *b)* e *c)*, accettano espressamente la proposta di, assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 102. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 95 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 97.

102. Per le finalità di cui ai commi da 94 a 104 è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 95, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate attraverso l'uso della posta elettronica certificata ovvero l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

103. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

104. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 95, lettera *b)*, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

105. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

106. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

107. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità. territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili

inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 95, lettera *b)*, assunti ai sensi del comma 97, lettere *b)* e *c)*. Successivamente, i docenti di cui al comma 95, lettera *b)* assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo ai sensi del comma 97, lettere *b)* e *c)* e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

108. Fermo restando quanto previsto nei commi dal 94 al 104, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente, sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della Regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano il depennamento dalla graduatoria di merito;

b) i concorsi di cui alla lettera *a)* sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito formulata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera *a)* non possono essere, predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno.

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 274.

109. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 113, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

110. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

111. Agli articoli 400 e 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione", ove ricorrono, sono soppresse.

112. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: "I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio";

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: "di un'effettiva" sono inserite le seguenti: "vacanza e";

c) al primo periodo del comma 02 le parole: "All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "All'indizione dei concorsi di cui al comma precedente" e al secondo periodo del comma 02, le parole: "in ragione dell'esiguo numero di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili";

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: "disponibili" è sostituita dalle seguenti: "messi a concorso";

e) al comma 1, le parole: "e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto" sono soppresse;

f) al comma 14, la parola: "è" è sostituita dalle seguenti: "può essere";

g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento";

h) il comma 17 è soppresso;

i) al comma 19, dopo le parole: "i candidati" sono aggiunte le seguenti: "dichiarati vincitori" e le parole: "eventualmente disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "messi a concorso";

l) al comma 21, le parole: "in ruolo" sono soppresse.

113. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non, inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

114. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

115. Il superamento dell'anno, di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

116. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 128 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*.

117. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

118. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile.

119. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

120. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 122, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 123. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 120, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 122, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

122. Per le finalità di cui al comma 120 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

123. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui ai commi da 5 a 27 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

124. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

125. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì, i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

126. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione.

127. La somma di cui al comma 126, definita *bonus*, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

128. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1*. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni è dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera *a),* ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di *tutor*.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501".

129. Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 128. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali.

130. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

131. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

132. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionai i dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

133. All'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "non può essere posto" sono inserite le seguenti: ", se non per conferma o rinnovo,".

134. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

135. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

136. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato

aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

137. Il Portale di cui al comma 135, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il *curriculum* del docente di cui al comma 79.

138. Il Portale di cui al comma 135 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

139. I dati presenti nel Portale di cui al comma 135 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

140. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 135 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

141. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

142. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

143. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'INVALSI. La spesa è destinata prioritariamente:

a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;

b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;

c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

144. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

145. Il credito d'imposta di cui al comma 144 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa, a condizione che il 10 per cento delle relative erogazioni liberali in denaro siano destinate con modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

146. Il credito d'imposta di cui al comma 144 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 144 sono ammesse in detrazione nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

147. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 144 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

148. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 198 e seguenti.

149. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della, Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *e)* è così sostituita: "*e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali";

b) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: "e-*bis)* le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive, modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-*octies)*, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;";

c) al comma 2, dopo le parole lettere: "*c), e),*" inserire la seguente: "e-*bis)*,".

150. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

151. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 156 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli. enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

152. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 151, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

153. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice, specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche; avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 152, nel limite delle risorse assegnate dal comma 156 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

154. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 151 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

155. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 153, del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

156. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

157. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

158. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

159. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento

dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 158, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le corre late autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

160. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimò modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi 174 e seguenti della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

161. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 158, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui al comma 174 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad *audit* riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

162. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 ,agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

163. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del, primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito *web* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e, per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime

finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 158, secondo modalità ,individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi 174 e seguenti e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

164. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

165. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: "inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico" sono sostituite dalle seguenti: "di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse, finanziarie di soggetti esterni".

166. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*octies*. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo".

167. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1º settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º novembre 2015".

168. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

169. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

170. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

171. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,

con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, commi 131, della legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-*ter*. Le modalità di attuazione del comma 2-*bis* sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

172. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle parole: "2015/2016";

b) dopo le parole: "ove non è ancora attiva," aggiungere le seguenti: "ovvero sia stata sospesa,";

c) le parole: "e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione della citata Convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016".

173. All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016" e al comma 2 del medesimo articolo 10 dopo le parole: "effettuati dalle Regioni," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso la delegazione di pagamento,".

174. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e contro soffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui ai commi 198 e seguenti.

175. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 174, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

176. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 158, 159, 160, 161, 164 e 168.

177. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

178. I decreti legislativi di cui al comma 177 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la

coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale, di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità per coloro che non hanno partecipato o non hanno vinto i concorsi nazionali di cui al punto 2, di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al punto 3.1;

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e, delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano, nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano d'azione per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello Studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo *status* di Studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento dell scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di Istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

179. I decreti legislativi di cui al comma 177 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

180. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

181. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 177, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

182. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

183. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

184. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

185. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri

delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

186. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti in Provincia di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 48 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B 1 del Quadro comune Europeo di riferimento.

Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

187. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conocenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

188. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.

189. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

190. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 della presente legge.

191. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

192. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

193. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

194. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

195. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 194, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

196. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

197. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "docente," è soppressa.

198. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, è determinata in misura corrispondente alle risorse finanziarie a tale scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, incrementate di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

199. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 313.000 euro per l'anno 2016, a 79.563.000 euro per l'anno 2017, a 40.863.000 euro per l'anno 2018, a 13.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

199-bis. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 è incrementato di euro 1 milione per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

200. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, 2.999,087 milioni di euro per l'arino 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

201. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016; 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

202. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 14.

203. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

204. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

205. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

206. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

208. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

209. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Tabella 1

	POSTI DI POTENZIAMENTO	POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado (**)
TOTALE	Abruzzo	449	176	607	1.232
182					
Basilicata	264	109	394	767	50
Calabria	664	268	967	1.899	193
Campania	1.815	810	2.689	5.314	691
Emilia Romagna	1.307	487	1.581	3.375	433
Friuli Venezia G. (*)	421	164	529	1.114	91
Lazio	1.653	647	2.112	4.412	788

Liguria	478	193	649	1.320	164
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008	1023
Marche	517	198	698	1.413	189
Molise	188	76	271	535	34
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244	416
Puglia	1.236	513	1.820	3.569	468
Sardegna	530	215	769	1.514	162
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394	649
Toscana	1.078	427	1.432	2.937	354
Umbria	363	139	460	962	94
Veneto	1.473	563	1.767	3.803	465
TOTALE	**18.133**	**7.206**	**23.473**	**48.812**	**6.446**

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.

(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90% dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10% è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.

1.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Piano straordinario di assunzioni). - 1.* Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e dispohibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a Pieno titolo nella graduatoria regionale;

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera *a)* e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera *a)* del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)* del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera *a)*, comma 2, del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)*, comma 2, del presente articolo.

4. in deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b*) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica,

esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c)*, comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente:

- sopprimere gli articoli da 2 a 25;

- all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*ter*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quater.* Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca; della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di un situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-*octies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento"».

1.4

MALAN

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.5

SIBILIA, GIRO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.6

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell'autonomia scolastica. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge».

1.7

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «Al fine», con le seguenti: «Al fine di garantire nelle istituzioni scolastiche statali, attraverso un confronto aperto delle diverse posizioni culturali, una formazione democratica e libera delle studentesse e degli studenti, nel pieno rispetto dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale quanto a risorse e qualità dell'offerta formativa,».

1.8

MALAN

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle studentesse e».

1.9

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «studenti,» aggiungere le seguenti: «di migliorare la formazione morale e culturale della persona, anche in relazione al territorio di appartenenza,».

1.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e territoriali», aggiungere le seguenti: «valorizzando le diversità in tutte le loro espressioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: «dispersione scolastica», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, promuovere l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, nonché realizzate percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie;

dopo le parole: «società della conoscenza», *aggiungere le seguenti:* «quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui;

dopo le parole: «per tutti i cittadini», *aggiungere le seguenti:* «riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi diretti in via prioritaria ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi relativi al sostegno agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, all'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, alla realizzazione di percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie, al riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa a favore dei cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e residenti in zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrastati con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «derivanti dagli articoli», inserire le seguenti: «1, comma 4-bis,» e sopprimere le parole:« 13, comma 1.».

1.13

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di realizzare una scuola aperta», aggiungere le seguenti: «come contesto capacitante».

1.15

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti: «e la qualità del medesimo».

Conseguentemente, dopo le parole: «per gli studenti», *aggiungere le seguenti:* «nonché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini».

1.18

FUCKSIA, BLUNDO

Precluso

Al comma 1, sopprimere il periodo che va da «la presente legge» fino a «dotazione finanziaria».

1.19

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «modificazioni».

1.22

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da «anche» fino a «finanziaria».

1.23 (Testo 2)

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i fini di cui al comma 1, nelle istituzioni scolastiche statali, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e la laicità. Ciascuna Istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi, secondo specifiche competenze:

a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994, con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui il decreto Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994, con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa;

c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica, svolgendo a tal fine tutte le funzioni previste dall'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'Istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnico-amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.

Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito, nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

Per "istituzioni scolastiche" si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.23

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, BLUNDO

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e la laicità. Ciascuna Istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo specifiche competenze:

a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 297/94 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui il decreto Presidente della Repubblica 275/99

b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 297/94 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa

c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 della legge 297/94.

Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'Istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnico-amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.

Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.

Per istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma».

1.24

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

1.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali».

1.26

SIBILIA, GIRO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.27

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi».

1.28

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica».

1.29

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «le istituzioni scolastiche» inserire le seguenti «nell'ambito dell'autonomia del sistema scolastico statale».

1.30

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere la seguente: «statali».

1.31

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e le istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale».

1.32

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico» con le seguenti: «alla qualità e pari opportunità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini».

1.33

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla massima flessibilità, diversificazione», con le seguenti: «alla qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini».

1.34

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla massima flessibilità, diversificazione», con le seguenti: «all'autonomia».

1.35

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «alla massima», con le seguenti: «a valorizzare gli elementi di».

1.36

MALAN

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «massima».

1.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «servizio scolastico,» aggiungere le seguenti: «la lotta alla dispersione scolastica,».

*Conseguentemente dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

1) quanto a 100 milioni per l'anno 2015, con l'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 settembre 2015, di una quota parte di pari importo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il medesimo termine del 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;

2) quanto a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante soppressione dell'articolo 13».

1.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione» aggiungere le seguenti: «all'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti».

Conseguentemente dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.

2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è autorizzato uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2016«.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

1.40

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione» aggiungere le seguenti: «, alla valorizzazione delle diversità».

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, n. 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente:

- all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13.

- all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli», *inserire le seguenti:* «1-*bis*» e sopprimere le parole: «13, comma 1».

1.41

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «nonché all'integrazione», aggiungere le seguenti: «diritto allo studio».

*Conseguentemente, dopo l'articolo***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui.

2. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

3. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, lo Stato realizza interventi volti a:

a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formati va, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione;

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

5. Al tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 7 del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

7. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale strumento di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli», *inserire le seguenti:* «1-*bis*».

1.44

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'offerta», aggiungere le seguenti: «educativa e».

1.50

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche. Lo Statuto e il regolamento di funzionamento disciplinano le funzioni degli organi dell'istituzione scolastica e le relative attribuzioni».

1.51

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni».

1.52

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È istituita presso il MIUR la Rete educativa nazionale (REN) con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli Enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo

scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto dell'esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale».

1.53
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Sopprimere il comma 3.

1.55
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «nel rispetto della libertà di insegnamento» aggiungere le seguenti. «, del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,».

1.57
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «interdisciplinari», inserire le seguenti: «, con introduzione di laboratori inerenti ad attività alternativa all'offerta formativa scolastica, volte a stimolare negli alunni creatività e riscontrare in se stessi attitudini ed interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica».

1.58
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b)* la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;

b-*bis*) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di *handicap* secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli alunni stranieri;».

1.59
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3, la lettera b) sostituire con la seguente:

«*b)* la promozione di attività laboratoriali mediante le quali accrescere le competenze e le conoscenze di base, la valorizzazione culturale e formativa derivante anche da viaggi d'istruzione, pianificati e promossi per l'approfondimento di temi di studio specifici».

1.61
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2015.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies.* Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.64

ANITORI, MANCUSO, DI GIACOMO

Precluso

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'eventuale istituzione di classi aperte e codocenze».

1.65

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni».

1.66

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica. L'Osservatorio individua, nel rispetto dell'autonomia scolastica, le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, e - in accordo con l'obiettivo comunitario di rientrare sotto la soglia del 10 per cento entro il 2020 - acquisisce ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale. In particolare, è data facoltà alle scuole secondarie di secondo grado di istituire la figura di un tutor scolastico e/o operatore psicopedagogico per gli alunni, scelto tra i docenti in servizio che abbiano almeno tre anni di anzianità di ruolo e che siano in possesso dei requisiti, stabiliti dal Collegio docenti, coerenti con le funzioni da svolgere in modo tale che, di concerto con il Consiglio di classe, possa proporre gli interventi didattici più opportuni per contrastare il rischio dell'abbandono scolasti tra i ragazzi.».

1.67

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.».

1.68

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.».

G1.100

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 : «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

L'articolo 1 del provvedimento dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di importanti finalità tra le quali, quelle di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Ogni anno due ragazzi su dieci abbandonano prematuramente la scuola: un esodo preoccupante, legato non soltanto alle difficoltà sociali ed economiche aggravate da una crisi che morde dal 2008, ma anche alla crisi di senso dell'istruzione pubblica, di sistema educativo e formativo che non viene più percepito come garante di opportunità occupazionali;

Secondo la banca dati *Eurostat*, nel 2013 nel nostro Paese i giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni ancora fermi al diploma della scuola media sfiorano il 17 per cento del totale, dato che, tradotto in numeri grezzi, restituisce oltre 720 mila giovani con uno scarso livello di istruzione e che rappresentano una forza lavoro poco qualificata. Sempre secondo le stesse rilevazioni, il confronto con gli altri partner europei ci colloca in fondo alla classifica, prima soltanto di Turchia, Spagna, Malta, Islanda, Portogallo e Romania. Anche il raffronto con le nazioni leader del vecchio continente, Germania in testa, ci umilia: il nostro dato dei dispersi, pari al 17 per cento, è lontanissimo dal 12,4 del Regno Unito, il 9,9 per cento della Germania e il 9,7 della Francia. Senza adeguate risorse appare veramente complicato per il nostro Paese raggiungere il traguardo «Europa 2020», che chiede ai Paesi membri di contenere sotto il 10 per cento il fenomeno dell'abbandono della scuola;

Nonostante il suddetto desolante quadro in, soli cinque anni i fondi per combattere il fenomeno dispersivo sono stati ridotti a meno di metà rispetto a quelli previsti nel 2009/20 10. Lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in una nota pubblicata lo scorso 7 ottobre 2014, non fa mistero della situazione, dichiarando che: «Le risorse a disposizione per l'anno scolastico 2014/2015 per le scuole collocate nelle aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica sono determinate in 18.458.933 euro. Tale somma», recita laconica la circolare, «che rappresenta un'ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti, impegna maggiormente gli uffici scolastici regionali nelle azioni di selezione e distribuzione delle risorse, al fine di ottimizzare l'utilizzo e la coerenza rispetto alle finalità istitutive di tale misura, nella direzione di favorire l'integrazione e il rientro in formazione di tutti gli studenti a rischio»;

Appena cinque anni prima, in fatti, la somma stanziata dal Miur per la stessa finalità, era pari a 53.195.060 euro. In poche parole già da quest'anno il comparto scuola per favorire l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, che nel frattempo sono aumentati di 150 mila unità, ed il rientro in formazione di oltre 700 mila ragazzi che hanno abbandonato gli studi, può contare solo su un terzo dei fondi previsti cinque anni prima. Tale taglio del 65 per cento del capitolo di spesa avrà pesanti ripercussioni su quegli alunni più deboli e per i quali, necessitando di un insegnamento personalizzato, occorrono risorse aggiuntive;

Il governo, nell'effettuare il cospicuo taglio di risorse destinate a combattere la dispersione scolastica, con una strategia poco lungimirante ha dimostrato di sotto stimare la gravità del problema. Di contro, la spesa per l'istruzione nel nostro Paese, per avvicinarsi al livello degli altri *partners* europei dovrebbe superare il 6,0 per cento del PiI, ossia valere circa 100 miliardi di euro all'anno;

impegna il governo:

Ad assicurare al comparto scolastico adeguate risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad interrompere un esodo incessante e preoccupante di ragazzi che non percepiscono più il sistema scolastico italiano come un'opportunità formativa completa e qualificata.

G1.101

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premesso che:

primato poco edificante dunque, se si pensa che quasi il 18 per cento degli studenti su base nazionale abbandona la scuola mentre al Sud la percentuale sale al 25%;

il dato è preoccupante e in controtendenza se si considera che l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di migliorare, entro l'anno 2020, il tasso di istruzione dei propri cittadini;

considerato che:

la disaffezione verso la Scuola ha una natura composita e legata, prevalentemente, alla crisi socio-economica che il Paese sta attraversando, ormai, da diversi anni;

il fenomeno de quo può e deve essere contrastato attraverso politiche in grado di comprenderlo, analizzarlo e scomporlo al fine di adottare le soluzioni più idonee finalizzate a ridurlo drasticamente, partendo soprattutto dalla prevenzione. In particolare attraverso l'istituzione nelle scuole, di ogni ordine e grado, della figura del tutor pedagogista all'interno dell'organico di diritto;

impegna il Governo:

a istituire un Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica che, nel rispetto dell'autonomia scolastica adotti le soluzioni più consone per prevenire e ridurre il tasso di abbandono scolastico, anche al fine di rientrare nei parametri obiettivo che l'Unione europea intende raggiungere entro l'anno 2020;

a prevedere l'istituzione del tutor psicopedagogista, nelle Scuole di ogni ordine e grado, da inserire nei ruoli dell'organico di diritto.

G1.102

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

alla lettera *g)*, comma 3, dell'articolo 2, si individua fra gli obiettivi prioritari «il potenziamento delle discipline motori e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione»;

considerato che:

nonostante venga ribadito da più parti il diritto di ogni essere umano a una sana e adeguata alimentazione, le informazioni sul tema continuano a essere scarse e ciò inevitabilmente facilita la diffusione, in specie tra bambini e adolescenti, di cattive abitudini alimentari, che si ripercuotono sul loro stato di salute, come confermato da autorevoli studi scientifici in materia;

impegna il Governo:

a prevedere e introdurre in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, corsi di educazione alimentare finalizzati a orientare, fin dalla tenera età, gli studenti a un'alimentazione sana e corretta, premessa di un loro effettivo benessere.

G1.103

FUCKSIA, BLUNDO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, stabilisce gli obiettivi che l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche deve perseguire in maniera prioritaria. Tra questi, alla lettera *g)* si richiede lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica;

ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare, ai fini di una reale prevenzione e promozione della salute, l'introduzione nelle scuole elementari e medie inferiori della figura del medico scolastico.

G1.104

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 :«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato il16 dicembre 2014 il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile. Nel documento si segnala, tra l'altro, la diffusione di due fattori di rischio molto significativi per la salute dei minori: l'obesità e il sovrappeso;

dai dati 2014 risulta che i bambini in sovrappeso sono il 20,9 per cento e i bambini obesi sono il 9,8 per cento, compresi i bambini severamente obesi, che da soli sono il 2,2 per cento. Il suddetto documento conclusivo evidenzia che le regioni del Sud - sulla base di uno studio condotto dal Ministero della salute che ha riguardato i bambini di età tra 8-9 anni che frequentano la terza elementare - hanno una quota decisamente più alta di cittadini obesi o in sovrappeso, quindi a rischio, di ammalarsi di diabete. Alcune regioni evidenziano, in questa fascia d'età, un40 per cento di soggetti in condizioni di sovrappeso; e una gran parte degli obesi si trovano proprio nelle regioni del Sud. «Nelle regioni del Sud, quindi, tende ad affermarsi un modello nutrizionale sempre più simile a quello esistente nei Paesi del Sud del mondo, in cui si abbandona la tradizione alimentare nazionale a favore di un consumo eccessivo del cosiddetto junk food, il cibo ipercalorico a scarso valore nutrizionale, che però vanta un costo basso»;

si evidenzia, inoltre, come la pubblicità di cibi «spazzatura» (junk food), rivolta ai bambini e non solo, contribuisce all'eccessivo consumo di snack nell'alimentazione quotidiana che ha snaturato la cultura del rispetto e della conservazione del cibo, che è stata falsata dalle multinazionali nella composizione dei valori nutrizionali, come, per esempio, nell'alterazione del contenuto dei grassi, degli zuccheri e del sale, al fine di rendere il cibo più «appetitoso»;

la popolazione mondiale ipernutrita è pari a quella sottonutrita e denutrita. Nell'Unione europea oltre 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto della soglia di povertà, mentre 18 milioni di persone dipendono dagli aiuti alimentari. Al contempo, le percentuali degli sprechi alimentari sono così ripartite: il 42 per cento dalle famiglie, il 39 per cento dai produttori, il 5 per cento dai rivenditori e il restante 14 per cento dal settore della ristorazione;

nel nostro Paese, ogni famiglia butta tra i 200 grammi e i 2 chilogrammi di alimenti ogni settimana e ogni anno lo spreco domestico costa agli italiani 8,7 miliardi di euro, circa 7,06 euro settimanali a famiglia;

è, peraltro, indispensabile prestare maggiore attenzione ai crescenti disturbi del comportamento alimentare. Spesso i primi sintomi di questi disturbi insorgono proprio in età evolutiva. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento del tasso di incidenza e, contemporaneamente, un abbassamento dell'età di insorgenza di questi fenomeni. Il fatto che questi disturbi non riguardino più solo gli adolescenti, ma che si stiano diffondendo anche in età preadolescenziale, rende fondamentale il ruolo che può essere svolto dalle scuole;

una corretta educazione alimentare attraverso un'appropriata conoscenza dei principi alimentari e la promozione di un sano rapporto con il cibo aiuterebbero i ragazzi a sviluppare consapevolezza critica verso messaggi mediatici sbagliati che associano bellezza e magrezza e li accompagnerebbe verso un equilibrato sviluppo e benessere psico-fisico;

un'ulteriore criticità, emersa nel corso dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile sopra citata, ha riguardato le mense scolastiche, che spesso risultano scarsamente accessibili ai minori che vivono in nuclei familiari con difficoltà economiche. Sotto questo aspetto è stata sottolineata l'opportunità di offrire un servizio gratuito alle famiglie e ai bambini in condizioni di povertà certificata;

è dunque indispensabile fin dai primi anni di scuola promuovere dei modelli di consumo alimentare sani, sostenibili e responsabili, sensibilizzando i ragazzi alla necessità etica, prima ancora che economica, di una lotta allo spreco alimentare laddove gli squilibri relativi al diritto all'accesso al cibo sono ormai sempre più inaccettabili, sia a livello nazionale che planetario;

la scuola può e deve avere un ruolo importantissimo per contribuire alla formazione di consumatori consapevoli. Consapevoli dello stretto legame tra qualità del cibo, un'alimentazione sana e la propria salute, nonché quanto le scelte alimentari siano strettamente connesse alla tutela dell'ambiente e del territorio. Consapevoli che scegliere prodotti locali, privilegiando la filiera corta, riduce i costi di trasporto e, quindi, le emissioni di anidride carbonica e sostiene l'economia locale; così come scegliere produzioni biologiche significa optare per prodotti più sani con evidenti benefici ambientali connessi, tra l'altro, al mancato utilizzo di prodotti chimici in agricoltura e altro;

impegna il Governo:

a promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ferma restando l'autonomia delle stesse nella definizione dei piani dell'offerta formativa, programmi finalizzati all'educazione alimentazione, secondo le indicazioni svolte in premessa.

G1.105
CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

considerati gli obiettivi formativi individuali come prioritari ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento;

preso atto che tra di essi non è richiamata la diffusione capillare di una cultura antinfortunistica; considerata l'importanza che il tema della prevenzione riveste sull'incidenza degli infortuni;

ritenuta, pertanto, fondamentale un'opera di sensibilizzazione alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro a cominciare dall'età scolare, con l'introduzione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, di moduli didattici relativi ai temi della salute, delle malattie professionali e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

a rendere obbligatori in tutte le scuole di ogni ordine e grado corsi di prevenzione e diffusione di materiale didattico relativi ai temi della salute, delle malattie professionali e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

G1.106

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»; considerate le disposizioni relative alla formazione dei docenti;

preso atto che ogni anno si registrano diversi episodi di morte di bambini per soffocamento da corpo estraneo ingerito accidentalmente;

tali decessi, purtroppo, il più delle volte sono causati dalla mancanza di competenza da parte di chi assiste nei primi momenti dell'accaduto, rivelandosi impreparato alle basilari manovre salvavita,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per i docenti delle scuole dell'infanzia e primaria i corsi di apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica.

G1.107

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, MOLINARI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, BIGNAMI, BENCINI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

il 7 aprile 2011 l'Italia ha sottoscritto la. Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del Consiglio d'Europa; la suddetta Convenzione è stata successivamente ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, suscitando aspettative sull'apertura di una proficua riflessione sul tema;

il dibattito politico e parlamentare si è però concentrato sulla valutazione relativa alla possibilità di configurare il reato di femminicidio, senza considerare la complessità dei fenomeni che conducono alla visione stereotipata dei ruoli di genere che caratterizza la società contemporanea;

all'articolo 24 della Convenzione di Istanbul si legge: «Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi»;

ad oggi, non sono stati prese iniziative significative in materia da parte del Governo, con la conseguente permanenza di un vuoto normativo su un tema di grande rilievo per la società, al centro di continui e tragici fatti di cronaca;

il rispetto della parità di genere e delle differenza è, in primo luogo, un tema culturale e come tale va affrontato in tutte le sedi adeguate;

il presente testo di Riforma dell'istruzione avrebbe potuto e dovuto essere il contesto maggiormente adatto per un tale tipo di intervento, in particolar modo considerando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, concernenti il potenziamento dell'offerta formativa;

non bastano, tuttavia, le generiche enunci azioni presenti del testo a sviluppare una piena coscienza in merito all'importanza del tema, essendo volte a: «promuovere» le pari opportunità, a: «prevenire» la violenza ed a: «informare e sensibilizzare» gli studenti nel contesto del piano triennale dell'offerta formati va;

sembra, dunque, che il Governo sia nuovamente mosso dalla. volontà di fornire generiche rassicurazioni in merito, senza tuttavia impegnarsi in modo convincente in relazione ad un tema di tale importanza e delicatezza per lo sviluppo di una coscienza collettiva consapevole, rispettosa e accogliente;

impegna il Governo:

a garantire la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul in tutte le sue previsioni, attraverso interventi normativi puntuali, consentendo in tal modo anche la completa integrazione delle questioni connesse al tema della parità di genere e della promozione di una cultura del rispetto delle differenze in tutte le iniziative concernenti la realtà scolastica, educativa e formativa.

G1.108

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

alla lettera *l)*, comma 3, dell'articolo 2, si individua tra gli obiettivi formativi prioritari quello della «prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica»;

nel nostro Paese è stabilito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che l'istruzione deve obbligatoriamente coprire un arco temporale di 10 anni (da 6 a 16 anni) e che deve essere finalizzata «a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età»;

considerato che:

la normativa ora citata risulta ormai del tutto inadeguata, dal momento che prevede un obbligo scolastico che consente di non portare interamente a compimento il ciclo secondario superiore di istruzione, favorendo la sostanziale impreparazione dei ragazzi e l'abbandono, appena compiuti i 16 anni, delle aule scolastiche a favore del mondo del lavoro;

ritenuto che:

la medesima normativa ha fortemente stimolato il fenomeno della dispersione scolastica su tutto il territorio nazionale, nonché l'insistito impoverimento culturale e formativo delle nuove generazioni, con particolare riguardo al Mezzogiorno, dove in alcune Regioni si toccano percentuali vicine al 25 per cento, molto più alte della media Ue (12,7 per cento) e ancor più lontane rispetto all'obiettivo comunitario di, scendere al di sotto del 10 per cento entro il 2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di innalzare l'obbligo scolastico fino all'età di 18 anni.

G1.109

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

alla lettera *l)*, comma 3 , dell'articolo 2, si individua tra gli obiettivi formativi prioritari quello della «prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica»;

considerato che:

l'Italia è tra i Paesi peggiori d'Europa per abbandono delle aule, con una percentuale che su scala nazionale tocca il 17,6%, con punte del 25% nel Mezzogiorno. La fascia d'età in cui si registra il picco degli abbandoni è quella dei 15 anni, cioè dei ragazzi che frequentano il biennio delle superiori;

tra le maggiori cause dell'abbandono scolastico spicca sicuramente l'attuale crisi economico sociale, e prim'ancora morale, che, provocando un drastico calo dell'occupazione e una maggiore difficoltà delle famiglie ad arrivare alla fine del mese, ha prodotto l'abbandono delle aule scolastiche da parte di numerosi adolescenti, specie nel Sud Italia, e il loro contestuale ingresso nel mercato del lavoro nero;

ritenuto che:

l'abbandono del percorso di studi, anche di un singolo ragazzo, rappresenta per il nostro Paese e per la società in cui viviamo una sconfitta, oltre a tradursi in un impoverimento culturale delle nuove generazioni;

il fenomeno della dispersione scolastica può essere seriamente combattuto solo con un'analisi preventiva e un approfondito studio delle motivazioni che lo generano e degli aspetti e delle criticità sociali che vi sottostanno;

impegna il Governo:

a prevedere, con un apposito decreto ministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, l'istituzione di un Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica che avrà il compito di acquisire e monitorare, su base nazionale, i dati e le informazioni relative al fenomeno della dispersione scolastica, nonché le attività per la prevenzione e la repressione del fenomeno poste in essere dalle scuole cosiddette «a rischio», con l'obiettivo di individuare e mettere in campo le strategie più idonee per la riduzione al di sotto del 10% entro il 2020, come stabilito dall'Unione Europea, della percentuale dell'abbandono scolastico.

G1.110

FUCKSIA, BLUNDO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, reca gli obiettivi che l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche deve perseguire in maniera prioritaria. Tra questi obiettivi, alla lettera *g*) si richiede uno sviluppo di comportamenti ispirati a una vita sana, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica;

l'articolo 4, comma 6, stabilisce che «le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

questo disegno di legge promuove una riorganizzazione del sistema scolastico anche attraverso la valorizzazione delle competenze e l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali esistenti;

il medico competente, di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è una figura professionale già presente all'interno dell'istituzione scolastica con le funzioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, persegue pertanto attività di informazione, formazione, programmazione di interventi di prevenzione e promozione della salute, sorveglianza sanitaria e valutazioni epidemiologiche nei confronti dei lavoratori e di coloro a essi equiparati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere maggiormente e più specificatamente il medico competente nelle seguenti attività:

1) educazione, prevenzione, promozione della salute e sorveglianza sanitaria degli studenti;

2) assunzione nelle scuole elementari e medie inferiori del ruolo di «medico scolastico» per la sorveglianza sanitaria ed il monitoraggio della salute della popolazione scolastica, svolgendo anche una funzione di coordinamento ed indirizzo con il medico e/o pediatra di famiglia per l'eventuale prescrizione di ulteriori indagini strumentali e/o di laboratorio nonché di visite mediche specialistiche aggiuntive, qualora emergano casi meritevoli di un maggior approfondimento diagnostico;

3) attuazione nelle scuole medie inferiori e superiori di programmi informativi/formativi tarati al profilo cognitivo per età dell'allievo, mirati alla prevenzione e tutela della salute nei confronti dei possibili rischi lavorativi che gli allievi incontreranno come futuri lavoratori una volta inseriti nel mondo del lavoro, avviando così già durante il periodo scolastico un primo modulo formativo in armonia a quanto previsto dagli art. 36 e 37 del succitato Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, da attestare e inserire nel «libretto formativo del cittadino (studente-lavoratore), in modo che lo studente possa arrivare al diploma di scuola media e inferiore anche con questo titolo già abilitante per i successivi e più mirati ai diversi profili di rischio nelle varie e più complesse realtà lavorative, rendendo il successivo iter più semplice e immediato con risparmio e agevolazione anche per le aziende;

a considerare altresì la possibilità di pubblicizzare gli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere l'attività sia di «medico competente» sia di «medico scolastico», che possono quindi essere incaricati per svolgere le funzioni sopra indicate dai dirigenti scolastici stessi, presso i siti internet istituzionali dell'ordine dei medici regionale.

G1.111

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premesso che:

I Parchi Nazionali presenti in Italia sono attualmente 24 e coprono circa il 5 per cento, tra terra e mare, del territorio nazionale: si tratta, pertanto, di una risorsa preziosa con molteplici utilità e potenzialità;

una risorsa di questo genere può e deve essere impiegata non solo per fini naturalistici - di tutela e protezione degli spazi naturali del Paese - ma, altresì, per scopi culturali e didattici anche attraverso la promozione di appositi programmi che potrebbero vedere proficuamente coinvolti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

considerato che:

l'impiego dei Parchi per scopi didattici rappresenta un'occasione di apprendimento e di crescita per ragazzi e bambini, i quali, mediante la conoscenza delle diverse realtà ambientali, vegetali e animali, possono arricchire il loro bagaglio culturale giovando, in tal modo, alla loro formazione sia di studenti sia, in prospettiva, di buoni cittadini;

i percorsi didattici come quelli de quibus possono rappresentare un momento importante dal punto di vista didattico, tanto nella scuola primaria quanto nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Accanto alle conoscenze meramente teoriche si potrebbe affiancare quel bagaglio di conoscenze pratiche utili e importanti per comprendere la complessità dell'ambiente e la necessità della sua preservazione nel tempo;

impegna il Governo:

a promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, appositi progetti di diffusione della cultura dell'affezione verso l'ambiente e la bio diversità, attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado mediante apposite attività didattiche patrocinate dai corpi dello Stato istituzionalmente preposti alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente.

G1.112

MALAN

Precluso

Il Senato,

nel corso dell'esame del comma 12, dell'articolo 2 dell'Atto Senato 1934;

impegna il Governo:

ad avvalersi, per le attività di cui al detto comma, esclusivamente di personale docente o con comprovata qualificazione scientifica o professionale;

a non avvalersi dell'ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali su temi diversi da quelli previsti dalla legge istitutiva, indicati dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

G1.113

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e, altresì, come interesse della collettività tutta;

l'alimentazione costituisce un presupposto basilare per garantire uno stile di vita sano e, *a fortiori*, la prevenzione di malattie come l'obesità;

la cattiva alimentazione e il consumo di alimenti non salutari costituiscono fattori di rischio che - come il fumo, l'alcool e la mancanza o la scarsa attività fisica incidono fortemente sulla salute, in particolare di bambini e ragazzi, il cui organismo è ancora in fase di formazione;

tra i Paesi europei che denunciano problemi di obesità infantile si annovera anche l'Italia, a causa di pratiche alimentari non corrette, in particolare tra i bambini e i ragazzi, anche a causa

della scarsa attività fisica. L'obesità sta progressivamente assumendo l'aspetto di un problema socio-sanitario di un notevole rilievo;

considerato che:

la scuola rappresenta il luogo più idoneo al fine di mettere in essere quegli interventi il cui scopo primario è quello di promuovere l'educazione alla salute di bambini e ragazzi, di concerto con le famiglie e le istituzioni sanitarie interessate;

considerato inoltre che:

sarebbe auspicabile adottare misure idonee al fine di scongiurare problemi di salute nelle generazioni future. Tali misure potrebbero essere attivate anche attraverso un maggiore controllo all'interno delle mense scolastiche della sicurezza alimentare attraverso la scelta di prodotti ortofrutticoli biologici locali;

impegna il Governo:

a garantire un controllo più pregnante della sicurezza alimentare all'interno dell'e mense scolastiche, anche attraverso l'incentivo alla costituzione di un'apposita commissione formata da membri in seno al Consiglio d'istituto.

G1.114

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934:« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'insegnamento delle discipline filosofiche risulta di fondamentale importanza per la crescita intellettuale ed etica di ogni cittadino;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli ultimi venti anni un crescente processo di svalorizzazione, che ne ha comportato la marginalizzazione all'interno dei percorsi formativi scolastici;

in particolar modo, l'insegnamento ha subito un taglio di ore consistente durante il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini, che ha colpito gran parte della materia umanistiche, artistiche e letterarie, in nome di una rincorsa al tagli di risorse in un settore che, al contrario dovrebbe risultare prioritario;

il taglio dell'orario, oltre a compromettere lo sviluppo del senso critico ed etico degli studenti, ha, ovviamente, comportato anche la riduzione degli sbocchi per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

nel 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha avviato un progetto ,sperimentale per un liceo della durata di quattro anni, che comprimeva ulteriormente l'insegnamento dei saperi umanistici e, in particolar modo, della filosofia;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Filosofia, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata Riforma del Ministro Mariastella Gelmini, la possibilità di insegnare la materia sin fin dal I anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione nonché negli istituti professionali.

G1.115

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934:« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'insegnamento della Storia dell'Arte risulta fondamentale per lo sviluppo di una piena consapevolezza culturale, storica e sociale;

ciò risulta particolarmente evidente per un contesto come quello del nostro Paese, ove la conoscenza del nostro patrimonio artistico costituisce un elemento fondante dell'identità collettiva;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli anni un costante processo di marginalizzazione, configuratosi come particolarmente incisivo soprattutto il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini;

già assente da alcuni percorsi liceali, come il biennio ginnasiale dei Licei classici, l'insegnamento ha infatti subito un taglio di ore consistente, che ha comportato la sua eliminazione negli istituti professionali nonché una decisiva riduzione negli istituti tecnici, nonostante la sua evidente rilevanza in molti percorsi formativi;

in seguito alla compressione degli orari dedicati alla materia, si è sviluppata una decisa protesta nel panorama culturale e scolastico, che ha portato nel 2013 alla raccolta di circa quindicimila firme e che è stata sottoscritta da numerosi intellettuali o esponenti di rilievo del mondo artistico, quali Salvatore Settis, Adriano La Regina, Cesare De Seta, nonché l'allora Ministro dei Beni Culturali Massimo Bray;

ad oggi, la Storia dell'Arte rimane incomprensibilmente una materia altamente sacrificata, nonostante la sua indubbia rilevanza culturale e professionale;

il taglio dell'orario ha, ovviamente, comportato anche la riduzione delle possibilità lavorative per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;

impegna il Governo:

a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Storia dell'Arte, attraverso il ripristino dell'orario precedente la succitata riforma del ministro Mariastella Gelmini.

G1.116

SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.1934 recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

il cyberbullo è colui che, utilizzando gli strumenti della Rete ai suoi scopi, prevarica coloro che si mostrano più fragili; i disabili, in particolare, subiscono le angherie peggiori in quanto apparentemente più deboli e incapaci di difendersi. La polizia postale di recente ha denunciato che dall'anno 2010 a oggi il fenomeno è cresciuto in modo costante, nonostante l'aumento delle segnalazioni e una diversa e più affinata sensibilità verso il problema;

tuttavia, i dati a disposizione sono estremamente parziali, tali da confinare la problematica in una zona d'ombra in gran parte sommersa. Le fattispecie delittuose che si riscontrano con più frequenza spaziano dalle minacce alle molestie, fino agli atti persecutori e al furto della identità digitale;

considerato che:

è allarmante il dato che descrive l'incidenza del cyberbullismo nei confronti dei ragazzi disabili: nel 31 per cento dei casi, infatti, la disabilità costituisce il solo motivo per avviare un'attività persecutoria. Gli autori di condotte vessatorie, con l'evolversi dei mezzi di comunicazione come l'e-mail, gli sms, i *social network* e la Rete in generale, hanno potenziato e accresciuto il fenomeno in modo tale da renderlo difficilmente arginabile;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il fenomeno del cyberbullismo venga contrastato in modo più efficace attraverso l'impiego di maggiori risorse materiali, tecnologiche ed umane.

G1.117

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, reca disposizioni anche in relazione al «rispetto delle differenze» e al «dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà»;

considerato che:

una rete di collaborazione tra le scuole e il mondo del volontariato, rappresenta una reale e concreta opportunità di confronto con riferimento ai valori di solidarietà e integrazione e per l'adozione di stili di comportamento che siano in grado di innescare una istanza partecipativa nella società contribuendo alla formazione di una coscienza solidale e responsabile nei giovani;

nel corso degli anni si sono sviluppati diversi progetti che vengono proposti alle realtà scolastiche: tuttavia, sebbene negli intenti ciò rappresenti un primo embrionale punto di partenza

nella funzione educativa delle scuole, sarebbe opportuno che ciò fosse condiviso e assorbito nei progetti di crescita educativa e culturale su tutto il territorio nazionale e non lasciato, invece, alla libera determinazione degli istituti scolastici coinvolti nei progetti stessi.

impegna il Governo:

ad adottare nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere nelle linee guida che preludono ai programmi delle scuole secondarie, progetti e percorsi di volontariato durante lo svolgimento dell'anno scolastico, quale momento essenziale per la crescita socio-culturale dello studente.

G1.118

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2, lettera *l)*, è volto alla prevenzione e al contrasto della «dispersione scolastica»; .

entro il 2020, l'Italia dovrà raggiungere l'obiettivo del 10% riguardo al fenomeno della dispersione scolastica; si tratta di uno fra i problemi più complessi e preoccupanti non solo del nostro Paese ma anche in ambito europeo e mondiale. La «dispersione», infatti, non si identifica semplicemente con l'abbandono, ma può essere definita come un insieme di fattori che modificano il regolare svolgimento del percorso di studi di un ragazzo fino a determinarne un'uscita anticipata dal sistema scolastico;

l'indicatore che viene utilizzato per dar conto del fenomeno della dispersione in ambito europeo è quello degli early schoolleavers, definito come la quota di giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito un titolo di studio al massimo di scuola secondaria di primo grado e che non partecipano ad alcuna attività di educazione e/o formazione;

nel nostro Paese vi è ancora una sensibile disparità di: attualmente al Sud la «dispersione» è diminuita dal 2013 a oggi passando dal 28,7% al 21,5%, tuttavia la media nazionale è del 19,2%, ancora molto distante dall'obiettivo europeo da raggiungere; il tasso di scolarizzazione superiore è aumentato dal 67,4% al 74,6% e il tasso di partecipazione agli istituti superiori è passato dal 91,8% al 94,2%, in controtendenza con le Regioni del Nord che registrano un tasso inferiore;

considerato che:

poco più di due miliardi (2 miliardi e 160 milioni, per l'esattezza) arriveranno dal Fondo sociale europeo (FSE) e 860 milioni dal Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) e saranno così ripartiti: 2,1 miliardi per le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 200 milioni per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e 700 milioni per tutte le altre più sviluppate del Centro-Nord. In totale saranno interessati circa novemila istituti, tre milioni di studenti e duecentocinquantamila tra docenti e personale scolastico;

impegna il Governo:

a usufruire di tali fondi predisponendo programmi idonei a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso progetti di intervento mirati e che tengano conto delle diverse situazioni di disagio socio-ambientale;

ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché a ogni scuola venga assicurata una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati - e prevedendo l'istituzione della figura dell'educatore-pedagogista - che concorra alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme con i docenti delle singole classi;

ad assicurare a ogni singola istituzione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di progettare e realizzare gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali;

a garantire che, nelle aree a forte disagio socio-ambientali e nelle scuole «a rischio», il numero di alunni e alunne per classe non sia superiore a 20.

G1.119

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

considerato l'obiettivo di cui alla lettera *r)* del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, nel testo modificato dalla Commissione di merito, con riguardo all'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza non italiana da organizzare anche con l'apporto delle comunità di origine e delle famiglie;

valutato il predetto obiettivo in combinato con le finalità di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 3, relativamente al potenzia mento della conoscenza in materia di cittadinanza attiva anche attraverso il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture;

ricordato che spesso sono proprio gli alunni stranieri stessi e le relative famiglie a non volersi integrare né accettare la nostra cultura, basti pensare agli innumerevoli casi di cronaca che hanno registrato proteste in merito alla presenza del crocifisso in aula, o all'allestimento del presepe durante le festività natalizie o ancore! alla somministrazione della carne nelle mense scolastiche;

preso atto che, frequentemente, nello scontro interculturale soccombono proprio le nostre identità e la nostra cultura,

impegna il Governo:

a garantire la tutela delle identità culturali e dei diritti linguistici prevedendo, laddove il semplice corso o laboratorio di alfabetizzazione non risulti sufficiente, l'istituzione di classi ad hoc per l'inserimento scolastico degli alunni stranieri.

G1.120

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

valutato, in particolare, l'obiettivo di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, con riguardo alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning);

atteso che in un mondo sempre più globalizzato è importante e fondamentale conoscere più lingue; ricordato che l'apprendimento delle lingue durante la prima infanzia è un processo naturale e privo di sforzo e che questa capacità decresce via via fino ai 12 anni,

impegna il Governo:

a garantire l'insegnamento/apprendimento di una seconda lingua (L2) mediante l'utilizzo della metodologia CLiL già nelle scuole dell'infanzia.

G1.121

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 3 è intitolato al «Percorso formativo degli studenti», con riferimento, al comma 6, ad alcune difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera;

nell'ultimo ventennio, il nostro Paese è divenuto meta di fenomeni migratori che ne hanno radicalmente ridefinito il panorama culturale. Il numero di studenti stranieri, inclusi gli studenti lavoratori, presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito, pertanto, un fortissimo aumento, mentre vi è una significativa, non trascurabile richiesta di corsi di italiano all'estero, in modo particolare in quei Paesi caratterizzati da forte emigrazione italiana;

secondo quanto sostenuto nel IX Rapporto Italiani nel Mondo 2014 della Fondazione Migrantes - a fronte dei lavoratori stranieri immigrati in Italia che nel 2010 assommavano a circa 43.000, l'esercito degli italiani che si trasferiscono all'estero, anche a causa dell'insistita crisi economica, ingrossa costantemente le proprie fila, tanto da contare, rispettivamente per il 2012 e il 2013, ben 78.941 e 94.126 unità;

ciò nonostante, la figura professionale dell'insegnante di italiano per stranieri L2/LS non è ancora di fatto riconosciuta ufficialmente dallo Stato come concreta possibilità d'impiego prevista su tutto il territorio nazionale, e pertanto non solo in relazione a quelle aree normativamente all'avanguardia, come l'Alto Adige, che a causa del bilinguismo, possono essere prese a esempio virtuoso;

considerato inoltre che:

nel medesimo tempo si è sviluppata un'ampia serie di certificazioni, master e lauree in didattica dell'italiano come seconda lingua o lingua straniera che, non potendo usufruire di una ufficialità riconosciuta, precludono agli insegnanti qualificati la possibilità di accedere al tipo di

professione che svolgono o cui aspirano, venendo spesso affidati quei ruoli a personale con competenze e professionalità non coerenti;

impegna il Governo:

a istituire una apposita classe di concorso per l'insegnamento della lingua: Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS), al fine di colmare il vuoto normativo che grava sempre più sull'insegnamento e la promozione della cultura e della lingua italiana intesa come seconda lingua o quale lingua straniera.

G1.122

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

valutata, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 6 del provvedimento, relativa agli Istituti tecnici superiori;

preso atto che, ai sensi della lettera *d)* del comma 3 del citato articolo 6 si prevede che le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori abbiano una dotazione di patrimonio uniforme per tutto il territorio nazionale non inferiore a 100 mila euro;

considerata tale cifra sovrastimata e limitativa per i territori con poche risorse disponibili, a rischio di inficiare lo spirito stesso della norma, volta a potenziare l'offerta di ITS,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di considerare, tramite ulteriori iniziative normative, la possibilità di ridurre la soglia minima di dotazione del patrimonio atto a garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

G1.123

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 6 è specificamente dedicato agli «Istituti tecnici superiori»;

a oggi (dopo cinque anni dall'avvio dell'attuazione della Riforma degli Istituti tecnici tecnologici) non sono state ancora analizzate evidenti incongruenze nella definizione di conoscenze e abilità disciplinari specifiche all'interno delle linee guida per BIOTECNOLOGIE SANITARIE relativamente ai programmi di «Chimica Organica e Biochimica» e di «Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario», nonché le incongruenze e i refusi presenti nelle linee guida per Biotecnologie Ambientali relativamente ai programmi di Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo ambientale, Chimica organica e Biochimica e di Chimica analitica delle biotecnologie ambientai i del quinto anno;

nell'imminenza del prossimo esame di Stato, non è chiaro ancora in cosa consista il programma di esame relativamente alle materie di Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo ambientale;

non è chiaro altresì se l'oggetto della seconda prova prevista per l'esame di Biotecnologie ambientai i verta sullo studio delle diverse matrici ambientali e debba essere affrontato sotto l'aspetto chimicofisico o solo sotto il profilo biologico e microbiologico; inoltre non si comprende se i virus e i conteggi microbici siano da considerarsi di competenza della Biologia o della Biochimica in cui attualmente tali argomenti sono ricompresi;

rilevato pertanto che:

manca chiarezza riguardo i programmi scolastici, e ciò genera confusione creando disparità di trattamento sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di consentire la più vasta gamma di tutele idonea a rimuovere le disparità e le difficoltà interpretative dei programmi scolastici sopra menzionati, per semplificare, armonizzare e snellire le procedure delle prove conclusive dei percorsi attivati negli Istituti tecnici superiori.

G1.124

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'inserimento dei disabili o portatori d'handicap ha determinato nelle precedenti riforme della scuola considerazioni necessarie al fine di integrare i soggetti nella vita associativa, già delineando sistemi e strategie che hanno trasformato il metodo della scuola uguale per tutti a integrativa e differente per ciascuno, al fine di perseguire l'obiettivo dell'istruzione come diritto dell'individuo.

grazie a una flessibilità d'organizzazione interna e a un collegamento con i servizi socio-psicopedagogici e sanitari specialistici, l'inserimento scolastico del bambino e del giovane disabile potrebbe essere caratterizzato da una scolarizzazione contestualizzata in scuole «normali», adottando programmi ed attenzioni speciali, con la presente mozione si chiede di poter valutare e costruire le migliori soluzioni formative per dare l'opportunità di contestualizzazione e scolarizzazione di disabili affetti da malattie psichiche ali'interno della scuola pubblica.

È necessario perciò invertire, durante il processo di scolarizzazione sin dalla prima infanzia, il concetto ancora in uso dalla fine degli anni '60, che prevede un approccio prevalentemente medico, con una situazione di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione che separa, a seconda della patologia e della gravità da essa rappresentata il Bambino o l'adolescente Affetto da malattie Psichiche dal contesto familiare e socio-ambientale.

È evidente come le scuole speciali finalizzate all'educazione solo di persone con handicap di natura psichica (a puro titolo esemplificativo si cita l'autismo), alfine di correggere il o di adottare le dovute azioni e terapie educative volte ad avvicinare all'alfabetizzazione ed alla istruzione, tendono a trascurare un aspetto importante della personalità globale del bambino ed in particolare il suo bisogno di dialogare con i coetanei e con il suo ambiente sociale «normale», a cui è necessario che si approcci quale naturale ambiente di vita.

A tal proposito l'articolo 28 della legge 118/71 determina già una linea maréata di azione che permetterebbe se applicata in chiave moderna, una forte strategia finalizzata alla scolarizzazione «speciale» in un contesto «Normale» per i soggetti affetti da malattie intellettive. La legge appunto apre le porte ai disabili della scuola per «tutti» e dice che «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola Pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettiveo da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi.».

Questa legge ha sancito formalmente:

- il diritto all'integrazione scolastica nelle classi normali da parte dei portatori di handicap, in conformità agli articoli 34, 37 e 38 della Costituzione italiana.

Di fatto però la legge viene poi modificata con la legge 517/77 dove viene attualizzato il principio dell'integrazione scolastica dei bambini disabili anche con gravi malattie intellettive attraverso l'eliminazione delle classi «differenziali» e di «aggiornamento», che erano state istituite da una legge del 1962.

La legge 517/77 istituisce formalmente le classi aperte, indicate come modalità organizzativa flessibile per l'integrazione degli alunni handicappati «al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni» (art. 2 legge n. 517/77).

Essa però non differenzia la malattia o la patologia intellettiva dagli altri tipi di patologia, formalmente unificando un concetto di Handicap che ha invece diverse peculiarità e sfumature.

Per la scuola elementare, sempre l'articolo 2, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati (o detti insegnanti di sostegno) di cui al DPR 970/75.

Per la scuola media, l'articolo 7 dispone che «sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di venti alunni.»

Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, in base alle relative competenze dello Stato e della ASSL. L'articolo 12 della L. 270 del 20-051982, ha determinato che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di 1 a 4 con Ia possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi.

Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori, la sentenza della Corte Costituzionale 215 del 1987 corregge l'art. 28 della L. 118/71 dove viene dichiarato che «sarà facilitata» la frequenza alle scuole medie superiori per garantire che tale frequenza «è assicurata». Infine con la Circolare del ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 vengono individuati i criteri per consentire «l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola».

I primi 4 commi dell'articolo 12 della legge 104/92 «Diritto all'educazione e all'istruzione stabiliscono che:

- nel comma 1, viene garantito l'inserimento negli asili nido;
- nel comma 2, viene ribadito il diritto all'i-nserimento nelle sezioni di scuola: materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
- il comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica: «..... lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione...».
- il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.

Considerato tutto ciò:

è evidente come il concetto di Handicap uni formato, se pur le normative in vigore lascino ampio spazio per rendere adeguato l'ambiente e organizzare delle classi e del personale necessario al fine di rispettare le esigenze dei bambini portatori di handicap e permettere gli interventi di recupero e socializzazione, non sia applicabile con facilità in un contesto laddove presente un soggetto affetto da patologie mentali e psichiche che esige particolari dinamiche di ascolto e successivo insegnamento.

Pertanto alfine di agevolare una socializzazione ed un inserimento del soggetto affetto da patologie mentali e psichiche , all'interno di un contesto «Normale» senza creare evidenti ed ulteriori disturbi all'autostima del soggetto stesso è chiaro che la normativa va modificata nell'ottica e con l'obiettivo di:

1) Massimizzazione della scolarizzazione nel rispetto delle capacità individuali del soggetto

2) Favorire l'integrazione, la socializzazione e la contestualizzazione in un ambiente «normale»

A tal proposito è evidente come l'autonomia scolastica di recente istituzione nel sistema italiano, esaltando la flessibilità didattico-organizzativa, la responsabilità e l'integrazione dei sistemi, non risulta essere idonea e capace di offrire a «tutti gli alunni» senza appunto distinzione, le migliori opportunità per la piena soddisfazione dei bisogni formativie men che meno essere adatta nella scolarizzazione di alunni affetti da patologie intellettive e psichiche; la, tipologia e la gravità della patologia prima dell'inserimento in ambito scolastico.

Atteso che:

è necessario un iter di determinazione della diagnosi funzionale che appunto uniformi una definizione dei livelli di funzionalità del soggetto che permetta di giungere ad una conoscenza più approfondita della patologia. Questo sarà funzionale perché utile alla progettazione di attività didattiche opportune per il soggetto stesso.

Il profilo dinamico funzionale sarà atto a descrive in modo analitico i diversi livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap mentale in relazione allo sviluppo potenziale e alle difficoltà che dimostra; esso sarà lo strumento di raccordo tra la conoscenza dell'alunno dal punto di vista sanitario-riabilitativo, scolastico e familiare per la definizione degli obiettivi, delle attività, delle tecniche e dei materiali utilizzabili per la realizzazione del progetto educativo.

È indispensabile per la progettazione degli interventi, e deve essere elaborato da operatori medici, con specializzazione neuropsichiatrica, seguendo poi un processo interattivo con docenti curriculari e di sostegno e operatori psicopedagogici e con la collaborazione della famiglia. Quindi la diagnosi ed il profilo dinamico funzionale sono la conseguenza del!'interazione operativo soci al didattica alla certiticazione clinica,

impegna il Governo:

a tenere in considerazione quanto è necessario ricombinare accanto agli elementi di efficienza e sensibilità per i casi affetti da patologie mentali e psichiche, anche gli obiettivi educativi e culturali.

a considerare la possibilità di gestire l'handicap mentale all'interno dell'Istituzione scolastica attraverso una diversa e più rigida organizzazione, con Ia distribuzione responsabile delle risorse, per superare alcuni problemi che hanno impedito, fino ad ora in molti istituti scolastici, l'integrazione piena dei soggetti portatori di handicap e nello specifico di patologie mentali e psichiche

a favorire l'alfabetizzazione, la scolarizzazione e la socializzazione finalizzate alla contestualizzazione nella «vita normale» eludendo in assoluto i normali principi anagrafici ma uniformando la «permanenza» degli alunni con disabilità mentali oltre la loro età cronologica, rapportandola alla loro capacità di apprendimento.

a sviluppare l'interazione con le strutture ospedaliere e neuropsichiatriche, oltre che con le famiglie, per definire la tipologia e la gravità della patologia prima dell'inserimento in ambito scolastico.

laddove siano presenti più alunni all'interno di un singolo istituto, affetti da malattie e patologie di tipo mentale e psichico, che venga presa in considerazione la Ricostituzione di classi speciali e di un progetto educativo di lavoro elaborato da operatori sociosanitari, insegnanti, psicopedagogisti in contatto ed ascolto con la famiglia per rendere operativi i dati del Profilo dinamico funzionale, passando tra l'acquisizione dei dati di partenza sul deficit mentale e sulle potenzialità dei soggetti. Mantenendo questi ultimi isolati all'interno di un ambiente/classe protetto sarà così possibile consentire la corretta scolarizzazione, lasciando però liberi i soggetti stessi, sotto il controllo degli operatori preposti, di socializzare ed integrarsi con la società «normale» durante le attività ricreative e di vita dell'istituto. L'istituzione quindi di classi protette gestite Ri-Ottimizzando le risorse esistenti (l'Insegnante di Sostegno specializzato ogni 4 alunni o in deroga in caso di malattie gravi L'articolo 12 della L. 270 del 20-05-1982) che garantisca una scolarizzazione funzionale di carattere «quasi» individuale e rapportata alle reali capacità di apprendimento, non esponendo l'alunno ad ambienti contestualmente «normali» che potrebbero essere «regressivi» per le dinamiche mentali associate all'andicap psichico.

ad istituire una apposita commissione con la partecipazione anche della società civile, delle associazioni del terzo settore impegnate nella gestione e cura di soggetti affetti da malattie psichiche e mentali, oltre che delle associazioni medico sanitarie specializzate in malattie psichiche, al fine di elaborare correttivi alla precedente e determinare una nuova ed urgente legislazione per favorire la scolarizzazione dei soggetti e la contestualizzazione adeguata e protetta in un ambiente «normale per accompagnarli, agevolandoli nel proprio percorso di vita.

G1.125

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il docente di sostegno costituisce l'elemento centrale di un progetto didattico ed educativo all'interno di una classe ove vi sia la presenza di alunni disabili e con Bisogni educativi speciali (BES) e affetti da problematiche autistiche;

affinché il percorso d'integrazione scolastica sia efficace è necessario che nelle classi in cui vi è la presenza di un alunno disabile non si debba superare il numero massimo di 20 alunni per classe. L'organico deve essere formato in modo tale da garantire l'assegnazione del docente di sostegno per l'intero orario previsto dal progetto didattico e in ogni caso per tutto il tempo in cui l'alunno disabile è presente nell'istituto scolastico;

pertanto è avvertita un'esigenza quella di coniugare la continuità didattica con la necessaria specializzazione dei docenti di sostegno, e dunque, quale obiettivo non procrastinabile, una riforma che incida in modo chiaro e deciso sulle competenze del docente di sostegno;

considerato che:

benché nel rapporto tra il docente di sostegno e l'alunno disabile sia fondamentale la continuità nel corso dell'anno e più ancora nell'intero ciclo scolastico, si registrano al contrario dati che nella realtà testimoniano una tendenza contraria, dal momento che gli alunni disabili cambiano spesso insegnante durante l'anno scolastico;

considerato inoltre che:

sussiste, attualmente, il problema del sottodimensionamento dell'organico di diritto degli insegnanti di sostegno: i parametri di riferimento sono, in fatti, rappresentati dalla legge n. 128 del 2013 orientata, com'è noto, a esigenze che non corrispondono più ai bisogni attuali;

peraltro, già con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 80, la Corte costituzionale, annullava i commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in virtù del fatto che l'organico degli insegnanti di sostegno dovesse essere bilanciato con lo scopo di garantire il rapporto uno a due tra docenti specializzati e alunni disabili;

impegna il Governo:

a incrementare l'organico degli insegnanti di sostegno, creando al contempo un equilibrio armonioso nel rapporto tra alunni disabili e docenti di sostegno, fissandolo nel rapporto di uno a uno;

a garantire, partendo dalla riforma del ruolo e delle competenze dell'insegnante di sostegno, la reale attitudine formazione e alta specializzazione del docente, al fine di dare concreta attuazione all'inclusione scolastica.

G1.126

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

L'articolo l del provvedimento dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di importanti finalità tra le quali quelle di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Al fine di fronteggiare i due fenomeni, pur entro la piena autonomia scolastica, sarebbe stato più opportuno inserire il riferimento a strumenti e protocolli, suggerendo, ad esempio, alle scuole di adottare buone pratiche, che siano parte integrante del piano per l'offerta formativa, che favoriscano l'accoglienza e l'integrazione attraverso l'attivazione di percorsi formativi mirati e di protocolli di accoglienza degli alunni stranieri;

Ed invero, secondo quanto riportato dal Focus «La dispersione scolastica» elaborato nel giugno de12013 dal Servizio statistica del MIUR, nonostante la presenza di alunni stranieri nella scuola italiana sia in crescita, sfiorando il 9,5 per cento nella scuola secondaria di I grado ed il 6,6 per cento nella scuola secondaria di II grado, la percentuale di alunni stranieri iscritti a «rischio di abbandono», è pari allo 0,49 per cento, contro lo 0,17 per cento relativo agli alunni con cittadinanza italiana. Analoga situazione si registra nella scuola secondaria di II grado, in cui gli alunni stranieri «a rischio di abbandono» sono pari al 2,42 per cento degli iscritti contro l'1,16 per cento degli alunni italiani. Riguardo, poi, agli stranieri nati all'estero, questi risultano essere, ovviamente, in situazione di maggiore difficoltà rispetto agli stranieri di 2º generazione, (quelli cioè nati in Italia che, avendo maggiore padronanza della lingua ed essendo indubbiamente più integrati nella nostra società, incontrano minori difficoltà nel percorso di studi): nella scuola secondaria di I grado oltre l'84,5 per cento del numero complessivo di alunni stranieri a «rischio di abbandono» è rappresentato, in fatti, da alunni stranieri nati all'estero mentre nella scuola secondaria di II grado tale percentuale tocca il 92 per cento;

Secondo la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e relativa agli «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica», l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, e che, inoltre, in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni tra le quali le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana. Pertanto, alla luce di tale direttiva, gli alunni stranieri vengono oggi considerati dalla normativa come possibili portatori di bisogni educativi speciali;

Nonostante le previsioni della suddetta direttiva, l'attuale sistema nazionale di valutazione, adottato con il principale. obiettivo di ridurre i tassi di abbandono scolastico, è ancora estremamente rigido ed incapace di registrare i miglioramenti conseguiti negli studi da parte di coloro che hanno bisogni educativi speciali, in particolare, di quelli arrivati da poco nel nostro Paese;

impegna il Governo:

Ad implementare, anche ricorrendo a strumenti compensativi, l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, nonché a realizzare percorsi di orientamento e di supporto in favore delle loro famiglie, promuovendo negli istituti scolastici un adeguato clima di accoglienza e valorizzando la funzione dei mediatori linguistici e culturali quale supporto complementare alle attività di insegnamento e di integrazione.

G1.127

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 8, comma 3, prevede che il riparto della dotazione organica dell'autonomia su base regionale venga effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, tenendosi, altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica;

il successivo comma 4 stabilisce che gli uffici scolastici regionali, ai fini di cui al suddetto comma, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, tenendo conto, tra l'altro della presenza di scuole nelle carceri;

Le statistiche del Ministero della Giustizia, aggiornate al 30 giugno 2014, riportano che su 66.028 detenuti totali (38.795 italiani e 23.233 stranieri), il 7 per cento è analfabeta o privo di titolo di studio, il 21,1 per cento ha conseguito la licenza elementare, il 59,4 per cento il diploma di scuola media, l'1,2 per cento il diploma di scuola professionale, il 9,3 per cento quello di scuola superiore e 1'1,6 per cento è laureato e che l'età media degli studenti-detenuti supera i trent'anni;

Il detenuto che frequenta le lezioni con regolarità, raggiungendo la licenza media o il diploma, ma anche la sola licenza elementare, è una persona che capisce di aver bisogno di studiare per poter cambiare vita, e che, credendo nelle sue capacità di apprendimento, vuole preparare le basi per potersi ricostruire, una volta libero, un'esistenza migliore. In tal senso l'istruzione può rappresentare un valido strumento per recuperare una persona che ha buone probabilità di non tornare a delinquere e quindi per affievolire la sua potenziale recidiva;

L'offerta formativa delle scuole carcerarie fino all'anno 2011-12 era la seguente: 19.976 i corsi attivati, così suddivisi: 3.881 (19,4 per cento), corsi del primo ciclo di istruzione (Cpc); 4.929 (24,7 per cento), corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (Cils); 8.117 (40,6 per cento) corsi brevi modulari di alfabetizzazione (Cbm); 3.049 (15,3 per cento), corsi del secondo ciclo di istruzione (Cp/CsII);

La metà delle 253 scuole carcerarie del nostro Paese è attiva nelle regioni del Sud: quella che vanta il maggior numero è la Sicilia (43), seguita dalla Campania (30) e dalla Puglia (15). Solo un terzo delle scuole è invece localizzato nelle regioni del Nord, ove sono programmati in maggioranza corsi brevi modulari, della durata di 50 ore (lingue, computer, falegnameria, arte, pittura, meccanica ...), di cui 19 in Lombardia, 18 in Emilia Romagna e 13 in Piemonte. Al Centro, le scuole carcerarie sono in tutto 47, di cui 19 nel Lazio e 18 in Toscana;

La scuola in carcere ha numerose indiscutibili peculiarità essendo frequentata da persone private non solo della libertà, ma anche della rete degli affetti e, assai spesso, del lavoro. Si tratta pertanto, di fatto, di classi che sono composte per il 100 per cento da persone con BES (i cc.dd. Bisogni Educativi Speciali) e le cui attività didattiche devono essere fortemente personalizzate; accoglie spesso persone analfabete e/o provenienti da contesti socioeconomici fortemente deprivati; spesso si deve fare carico di un percorso di educazione/formazione culturale di base, prima che di apprendimento; è strutturata su gruppi-classe soggetti a frequenti cambiamenti nel corso dell'anno scolastico; è garantita dal lavoro di docenti cui non viene chiesta nessuna formazione specifica e che non sono inseriti in una graduatoria dedicata e prevede un uso limitatissimo delle nuove tecnologie, non potendo si in ogni caso avvalersi delle potenzialità di Internet;

Considerate le caratteristiche della popolazione carceraria, sembra indispensabile vincolare il servizio scuola non al numero di iscritti definito in un certo mese dell'anno, bensì al numero di classi che il carcere ha la necessità di offrire stabilmente sulla base del numero delle persone detenute;

L'articolo 5 del provvedimento, che si limita ad istituire un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, non sembra poter rispondere alle suddette esigenze;

impegna il Governo:

ad adeguare negli Istituti penitenziari le strutture e gli spazi destinati alle attività di istruzione e formazione e potenziare l'offerta formativa negli stessi relativa a tutti i gradi d'istruzione, anche avvalendosi, qualora fosse impossibile il percorso di gruppo, della collaborazione di enti, associazioni e singoli volontari, al fine di garantire a tutte le persone detenute la possibilità di seguire un percorso formativo/scolastico individualizzato.

G1.128
CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico, attribuendo allo stesso la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tale importantissima attività,

impegna il Governo:

entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, ad emanare un regolamento avente per oggetto i criteri in merito alla valutazione dei titoli del personale docente.

G1.129

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 6 reca disposizioni relative alle gravi e insistite difficoltà finanziarie in cui versa l'intero comparto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM);

considerato che:

gli anni di continua incertezza a seguito della costituzione della Graduatoria Nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128, che raccoglie appunto i precari dell'alta formazione artistica e musicale degli ultimi dieci anni attraverso un unico decreto (il Decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526), hanno alimentato la già insistita precarizzazione dell'intero comparto della Musica, in attesa del suo riordino;

circa il 50% dei docenti, infatti, è rappresentato da lavoratori che ricoprono posti liberi e vacanti da non meno di tre anni. Tale corpo docente, selezionato per merito nell'arco dell'ultimo decennio mediante continui e periodici concorsi per titoli artistici, culturali e professionali, è composto da professionisti che svolgono attività di docenza, ricerca, produzione artistica e coordinamento didattico, al pari dei propri colleghi con contratti a tempo indeterminato, venendo tuttavia penalizzati da una serie di gravi disagi causati dalla contrattualizzazione a tempo determinato, in un contesto lavorativo in cui le tutele previste si applicano quasi esclusivamente al personale reclutato a tempo indeterminato;

considerato che:

il ricorso alla contrattazione a tempo determinato non rappresenta la soluzione più idonea a ricoprire tutte le disponibilità che si sono create e che si creeranno negli anni a venire a seguito dei pensionamenti;

impegna il Governo:

a terminare il processo di stabilizzazione dei docenti ancora presenti nelle Graduatorie ex Legge 4 giugno 2004, n. 143, e conseguentemente, trasformare la Graduatoria Nazionale ex Legge 8 novembre 2013 (di cui al D.M. 30 giugno 2014, n. 526) in Graduatoria nazionale a esaurimento, con contratti a tempo indeterminato.

G1.130

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934:« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

tra le competenze del Dirigente scolastico di cui all'articolo 9 del provvedimento al nostro esame,

al comma 7, si prevede che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, possa ridurre il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica;

ma a tale previsione non è associata nessuna risorsa aggiuntiva, il che ci permette di qualificare tale disposizione come una norma «platonica»;

il comma richiamato rappresenta comunque l'ammissione che il rapporto alunni/docenti è troppo elevato per consentire un proficuo lavoro degli insegnanti e che molti delle classi della nostra scuola pubblica sono in realtà delle «classi pollaio»;

fare scuola in classi che superano anche il numero trenta è impegnativo per chi insegna e per chi deve imparare, soprattutto in istituti, come tanti in diverse città, dove le classi sono multi etniche. È difficile seguire i ragazzi, verificarne la preparazione e non lasciare indietro i più deboli, e gli stranieri appena inseriti;

le classi fuori parametro sono più di 23 mila, il 6,4%. Così risulta dall'indagine sul sovraffollamento nelle istituti statali pubblicata dalla rivista Tuttoscuola;

l'insegnante ha difficoltà a condurre la classe e a personalizzare l'intervento educativo, mentre risulta oltremodo difficile rispondere alla esigenze dei singoli in quelle che giustamente vengono chiamiate «classi pollaio»;

sulla sicurezza delle scuole si dovrebbero fissare criteri coerenti: adesso c'è una norma, del '92 (del ministero degli Interni, sulla prevenzione incendi) che fissa un numero massimo di 25 studenti per aula (più l'insegnante) mentre un'altra del 2009 (il DPR n. 81 del 2009) atTermache si può arrivare anche a trenta;

nessun preside si assume volentieri la responsabilità di avere classi troppo numerose, anche soltanto per, la sicurezza. Lo vediamo quando ci sono le prove di evacuazione: fare uscire da una classe più di venticinque persone è complicato;

nel DPR n. 81/2009 si prevedono non più di 29 bambini nelle sezioni della scuola dell'infanzia, 27 alle elementari, 28 alle medie e 30 alle superiori. Si scende soltanto se ci sono alunni disabili;

impegna il Governo:

a predisporre un intervento correttivo, anche legislativo, che consenta, stanziando le necessarie risorse, di ridurre gradualmente il numero massimo di alunni per classe.

G1.131

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934:« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

la scuola pubblica dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente ediscente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

b) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili;

c) garanzia della presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario;

d) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e un organico ottimale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso:

1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondete la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione

ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia;

risulta, dunque, necessaria, per procedere a un reale ed innovativo processo di riforma della scuola e delle modalità di reclutamento del personale scolastico e per eliminare le cause determinanti là formazione di precariato, l'elaborazione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche;

tale Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato, dovrebbe essere volto al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, ed inoltre dovrebbe consentire la sostituzione del certo per cento del turn over del personale della scuola in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;

le assunzioni necessarie dovrebbero essere attuate garantendo una quota del 50 per cento per il personale che ne ha maturato il pieno diritto per appartenenza alle graduatorie ad esaurimento, agli idonei del concorso 2012, agli abilitati TFA e PAS, a chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, agli appartenenti alla terza fascia d'istituto e che, ha prestato servizio nella scuola per più di 36 mesi, ai docenti precari della scuola dell'infanzia, ed una pari quota per i vincitori di nuovi concorsi .. da espletare con cadenza triennale; nonché, per il personale ATA, con la regolare e costante copertura di tutti i posti disponibili e vacanti,

impegna il Governo:

a trasmettere al Parlamento, entro il 30 settembre 2016, una valutazione dei risultati conseguiti dall'applicazione del provvedimento all'esame sia in relazione alla iduzione del precariato del personale scolastico che in relazione agli obiettivi scolastici sovra descritti;

a valutare, in seguito a tale bilancio, l'opportunità di avviare finalmente un vero piano pluriennale di assunzioni per le finalità e nei termini di cui in premessa.

G1.132

BOCCHINO, MOLINARI, DE PIN, SIMEONI, ORELLANA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 1934 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordinò delle disposizioni legislative vigenti»;

premesso che:

l'articolo 51 della Costituzione, al comma primo, prevede che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge,

l'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione specifica, altresì ,che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recita: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.», al comma 2 stabilisce che Il bando di concorso finalizzato all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni deve contenere, tra l'atro, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché. i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2013, n. 70, recante: «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.», all'articolo 4 sancisce le modalità di reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e n'egli enti pubblici non economici, prevedendo, al comma 2 lettera *a)* quale titolo di studio necessario, unicamente la laurea specialistica a laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

il succitato Decreto all'articolo 7 comma 1, prevede che ai fini del Reclutamento dei dirigenti effettuato per mezzo del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in

possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. I comma specifica inoltre che per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

premesso altresì che:

il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria, ossia, graduatoria ad esaurimento, graduatorie di merito, graduatorie d'Istituto.

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50 per cento) e dalle graduatorie ad esaurimento (50 per cento) i docenti per l'immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

considerato che:

il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, al comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

la legge 03 luglio 1998, n. 210, recante: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.», al comma 1 dell'articolo 4, prevede che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati,attività di ricerca di alta qualificazione;

il comma 7 del succitato articolo 4, specifica inoltre che la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie affinché, relativamente alle procedure di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al reclutamento di docenti, il possesso del titolo del dottorato di ricerca conferisca un punteggio superiore rispetto agli altri titoli di studio;

a valutare l'opportunità di valorizzare maggiormente il titolo di dottorato di ricerca in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente previsto per il 2017;

a valutare l'opportunità di prevedere percorsi abilitanti all'insegnamento più snelli per coloro che posseggono il dottorato di ricerca.

G1.133

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

si rileva che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale, ai sensi dell'articolo 10 comma 13 avviene, a seguito dell'entrata in vigore della presente disposizione legislativa, esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami;

è pur vero che, il successivo comma 17 prevede, per la procedura concorsuale che sarà indetta il 10 ottobre 2015, la valorizzazione di alcuni titoli in termini di maggiore punteggio ma tale previsione non sana le situazioni pregresse e le esclusioni che riguardano il personale docente già inserito nella. n Fascia delle graduatorie di istituto;

si deve rilevare una problematica relativa alla diversità di trattamento tra docenti abilitati. Infatti, il Disegno di Legge in esame prevede che gli abilitati, inseriti in GAE, vengano tutti immessi in ruolo e invece gli abilitati, inseriti nelle graduatorie di istituto, benchè con tanti anni di servizio e che garantiscono l'offerta formativa ed il buon funzionamento delle scuole pubbliche, vengono esclusi dal piano delle assunzioni;

si ricorda che in Italia ci sono 2 graduatorie principali da cui si attinge per l'immissione in ruolo e per le supplenze. La prima è la GAE, all'interno di essa sono

presenti Docenti idonei ai concorsi precedenti al 2012 e docenti abilitati con corsi SSIS e corsi speciali (chiuse definitivamente per tutte le classi di concorso nell'A.A. 200812009);

la seconda graduatoria è quella d'Istituto suddivisa in tre fasce per ogni classe di concorso, la I è completamente vuota, la n ove ci sono gli abilitati (TFA-PAS) ante A.A 2014-2015 e la In fascia

composta dai laureati, da abilitati e abilitandi in attesa delle finestre di aggiornamento semestrale delle graduatorie di n Fascia come previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 353 del 2014;

negli anni successivi alla chiusura delle Gae lo Stato non ha più attivato alcun percorso abilitante per il personale docente della scuola fino all'A.A. 201212013 (I ciclo TFA Tirocinio Formativo Attivo) e successivamente A.A 2013-2014 (I ciclo PAS Percorsi Abilitanti Speciali). Un comma aggiunto al decreto ministeriale che ne prevedeva l'attivazione, il comma 27bis del DM 81/13, nega ai percorsi abilitanti TFA e PAS il potere concorsuale;

è allora importante rilevare il vuoto normativo dei tre anni dal 2009 al 2012 inclusi, perché in questi anni i docenti delle graduatorie d'istituto hanno continuato a lavorare con contratti a tempo determinato (da settembre a giugno o da settembre ad agosto) per la copertura dei posti in organico di diritto e di fatto;

a questo si deve aggiungere la previsione contenuta nell'articolo 14 comma 1 del presente disegno di legge per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sarà più possibile stipulare contratti a tempo determinato con chi ha raggiunto 36 mesi di servizio anche non continuativi. Tale previsione altro non è che una interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 che ammonisce l'Italia per non aver messo in atto procedure utili alla copertura dei posti vacanti e disponibili e rimarca l'impossibilità di reiterazione per oltre trentasei mesi dei contratti a termine ma che di fatto, visto che il presente decreto non sana le pregresse situazioni, verrà inevitabilmente a ritorcersi sui docenti precari delle Graduatorie d'Istituto, condannati all'impossibilità di esercitare in futuro la propria professione in una scuola statale;

si ricorda che si tratta di professionisti altamente specializzati e con esperienza destinati però ala disoccupazione solo per un fattore temporale e non di merito e che sono stati tagliati fuori dal piano di assunzioni nonostante posseggano lo stesso titolo di studio, Laurea e Abilitazione, il tutto con conseguenze territoriali socio-economiche rilevanti su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, al fine di prevedere, nelle more dell'indizione del prossimo concorso per titoli ed esami, uno strumento normativo idoneo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche, che tenga conto dell'elevata professionalità conseguita dai docenti inseriti nella II Fascia delle graduatorie di istituto che, per percorso formativo, per conseguimento di titoli di abilitazione e per tempo di prestazione di servizio possono essere reclutati nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, in deroga al vincolo triennale di iscrizione nella provincia per quelle classi di concorso che risultano esaurite.

G1.134

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame autorizza l'attuazione nel prossimo anno scolastico 2015/2016 di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente riguardante i vincitori non ancora assunti del concorso pubblico bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);

si ritiene la predetta disposizione parziale, perché tradisce le promesse di assunzione di 150 mila docenti precari ed elude l'azione risarcitoria derivante dalla sentenza della Corte europea del 26 novembre scorso;

il piano straordinario di assunzioni, infatti, opera una palese disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e quelli inseriti nelle graduatorie di Istituto e di Merito,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme citate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nell'ambito del concorso di cui al comma 17 dell'articolo 10, la valorizzazione ed il riconoscimento del servizio prestato e delle professionalità acquisite dai docenti abilitati con il percorso TFA.

G1.135

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA, CATALFO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

le lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 10, stabiliscono le categorie di soggetti coinvolte nel «Piano straordinario di assunzioni» per l'anno scolastico 2015/2016;

considerato che:

nonostante il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) eserciti un'importante azione di supporto all'attività didattica ed educativa, contribuendo attivamente alla qualità ed efficienza del servizio offerto, nel disegno di legge non si fa alcun riferimento a un piano straordinario di assunzione per il personale anzidetto;

ritenuto che:

la mancata assunzione del personale ATA costituisce una palese violazione della sentenza del 26 novembre 2014 con la quale la Corte di giustizia europea ha stabilito il diritto dei precari della scuola con più di 36 mesi di servizio a essere assunti a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

a elaborare e attuare nell'immediato futuro un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che abbia maturato 36 mensilità di servizio, anche non continuative, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che sia inserito nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali a esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali a esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo o d'istituto.

G1.136

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

ad avviso dei firmatari del presente atto, il provvedimento in esame un cumulo di promesse tradite e non mantenute, prima fra tutte quella dell'assunzione di 150 mila docenti precari, ingannando di fatto 50 mila docenti;

il piano straordinario di assunzioni, di cui all'articolo 10 del provvedimento, fortemente incostituzionale e discriminatorio in quanto, non contemplando i docenti inseriti in GI e prevedendo solo due canali - tramite GM e GAE -, di fatto discrimina chi si è abilitato dopo la chiusura delle SISS;

piano porrà il Paese al rischio di una raffica di ricorsi per disparità di trattamento tra insegnanti con medesimi titoli;

si teme che tutto ciò possa portare al ripetersi di quanto già accaduto con la mancata indicizzazione delle pensioni di cui alla riforma Fornero, poi bocciata dalla Consulta con sentenza n. 70/2015,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare un piano di assunzioni a triplo canale, aperto a tutti gli iscritti in graduatorie ad esaurimento (GAE), di merito (GM) e di istituto (GI), al fine di garantire a tutti pari opportunità di assunzione, sulla base dell'effettiva qualità, preparazione e meritocrazia dei candidati, e prevenire il rischio di ricorsi a pioggia dal preoccupante risultato per la finanza pubblica.

G1.137

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

si rileva che, coloro i quali sono iscritti nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, saranno assunti con decorrenza dallo settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo;

si tratta in altre parole di coloro i quali sono stati identificati con il termine «idonei» che, peraltro, non è assolutamente contemplato dalla normativa vigente relativa al compatto scuola cioè il D. Lgs. 297/94, c.d. «Testo Unico della Scuola»;

tale normativa parla esclusivamente di candidati legittimamente inseriti nella graduatoria di merito concorsuale i quali hanno superato tutte le prove del concorso dl 2012 e, risultavano esclusi dal piano assunzionale di cui sopra;

il Testo Unico disciplina in maniera molto chiara ed inequivocabile la procedura per l'assunzione in ruolo dei docenti nella Scuola. In particolare l'art. 399, comma 1, recita che «L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'àrticolo 401». Altrettanto chiaro è l'art. 400, comma 19, del suddetto decreto, il quale recita che «Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili», senza alcuna distinzione tra coloro che si sono collocati in graduatoria come vincitori o idonei;

il combinato disposto di questi due articoli delinea una procedura inequivocabile e costantemente applicata da un ventenni o per le immissioni in ruolo. Lo Stato valuta annualmente il fabbisogno del sistema scolastico in termini di nuove assunzioni. Una volta stabilito il numero delle assunzioni a livello region,ale, si destina il 50% di queste a ciascuno dei due canali di reclutamento, cioè concorso e graduatorie ad esaurimento. Allora conseguono la nomina in ruolo i docenti che si trovano in posizione utile all'interno di ciascuna graduatoria, senza alcuna distinzione tra vincitori ed idonei, peraltro categorie non contemplate nel Testo Unico;

discostandosi da questa procedura costantemente applicata, il presente disegno di legge prevedeva, in un primo momento, che le assunzioni avvenissero in deroga all'art. 399, comma 1, del Testo Unico e prevedendo di assumere, nel limite del 50 per cento dei posti destinati al concorso, solo i docenti cosiddetti «vincitori», ovvero coloro che si sono collocati in graduatoria di merito entro il numero dei posti banditi;

probabilmente la confusione è stata generata dal fatto che il bando di concorso del 2012 assegnava un numero prefissato di posti (11.542). Ciò ha creato l'erronea convinzione che solo i vincitori avessero il legittimo diritto all'assunzione e che lo scorrimento delle graduatorie fosse vietato dal bando. Leggendo il testo del bando, però, ci si può certamente rendere conto che, nel rispetto del Testo Unico, questo non vieta affatto lo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi. È del tutto logico e consequenziale che se il bando non vieta lo scorrimento e rimanda al Testo Unico per quanto non espressamente previsto - art. 19 comma 1 del bando - chiaramente dovrà applicarsi la normativa vigente che prevede legittimamente lo scorrimento delle graduatorie di merito. Inoltre quel numero di posti banditi si riferiva al biennio successivo al 2012, cioè agli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 già trascorsi, non certo al nuovo piano assunzione di che si riferisce all'anno scolastico 2015/16, a cui deve applicarsi la normativa quadro generale, il Testo Unico;

peraltro, lo stesso Ministero dell'Istruzione aveva definitivamente superato la differenza tra vincitori ed idonei emanando il Decreto Ministeriale n. 356 del 2014, con il quale decretava che «I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ... 2012 n.82, ma non collocati si in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori ... ». In forza di tale decreto ministeriale, che autorizza per legge lo scorrimento delle graduatorie di merito oltre il numero dei posti banditi, il primo settembre del 2014 oltre 5000 docenti c.d. «idonei» utilmente collocati in graduatoria di merito sono stati immessi in ruolo in tutte le regioni d'Italia;

la previsione allora contenuta nel nuovo art. 10 comma 18 del disegno di legge in esame è in linea con le disposizioni normative vigenti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, già a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui sopra, per tutte le classi di concorso che dovessero risultare esaurite e, qualora risultassero nell'ambito dell'organico posti - vacanti e disponibili, far ricorso allo strumento della mobilità interregionale volontaria.

G1.138

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

valutato, in particolare, il piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 del provvedimento medesimo, la predetta norma appare discriminatoria e sperequativa, perché discrimina chi si è abilitato dopo la chiusura delle SSIS, nonché i docenti iscritti nelle diverse graduatorie (GAE; GM; GI),

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il piano straordinario di assunzioni di cui in premessa anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.

G1.139

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame ha nei suoi intenti principali l'attuazione dell'autonomia scolastica; gli organici saranno strutturati unicamente tenendo in considerazione quest'esigenza;

il piano straordinario di assunzioni contempla le immissioni in ruolo degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, prescindendo dalle materie e dalle aree di insegnamento da ricoprire;

rispetto alla media OCSE, sono anche di più le ore di insegnamento per studente,

impegna il Governo:

a tener in debito conto anche delle discipline scolastiche da ricoprire ai fini assunzionali, includendo anche gli abilitati II fascia in GI laddove l'area di insegnamento risulti scoperta e ad armonizzare il monte ore annuali dei docenti agli altri paesi OCSE.

G1.140

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 10, recante norme inerenti il «Piano straordinario di assunzioni», vengono stabilite le categorie di soggetti interessate dal medesimo piano;

il comma 9 dell'articolo 10 dispone che «è escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015»;

considerato che:

il medesimo comma 9 impedisce a coloro che sono risultati vincitori nel concorso 2012 in due o più graduatorie di merito, e che nel frattempo hanno accettato il ruolo in una di esse, di poter essere assunti in una classe di concorso maggiormente rispondente al proprio percorso formativo e di studi e alle proprie attitudini professionali;

ritenuto che:

la disposizione teste enunciata lede il diritto di una parte dei vincitori del concorso 2012 a essere inclusa nel piano assunzionale straordinario previsto dal disegno di legge, influendo sugli standard qualitativi dell'insegnamento;

impegna il Governo:

ad adottare opportune disposizioni a carattere normativo volte a ristabilire il diritto per i vincitori del concorso 2012 di poter insegnare nella classe di concorso a loro più appropriata dal punto di vista formativo e professionale, tra quelle in cui sono risultati vincitori.

G1.141

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

le lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 10, enumerano le categorie di soggetti coinvolte dal «Piano straordinario di assunzioni» per l'anno scolastico 201512016;

considerato che:

per il prossimo anno risultano esclusi dal piano previsto nell'articolo 10 ora citato «i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012», meglio conosciuti come «idonei»;

nel comma 18 del medesimo articolo è stabilito che tali soggetti «idonei» siano «assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dallo settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo»;

ritenuto che:

la disposizione contenuta nel comma 18 è una palese violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e che non viene tutelato il diritto degli aventi titolo iscritti nelle graduatorie del concorso 2012 a essere inclusi nel piano assunzionale straordinario previsto dal disegno di legge per l'anno scolastico 2015/2016;

impegna il Governo:

a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 10 settembre 2015 ed economica dallo settembre 2016, di tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012.

G1.142

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 12 dell'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che consente di accedere alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza triennale previsti dalla legislazione vigente;

sia pure contemplando una precedenza agli assunti a tempo indeterminato dal 1 settembre 2014 rispetto a coloro che saranno assunti dal 1 settembre 2015, di fatto si costringe chi ha un contratto a tempo indeterminato stipulato prima dell'entrata in vigore della riforma Giannini ad essere iscritto negli albi regionali e, quindi, a rinunciare necessariamente alla titolarità presso la scuola ove poteva esser trasferito dall'anno scolastico 2015/2016 senza, pertanto, essere iscritto negli albi regionali;

il requisito di iscrizione negli albi regionali di fatto pone i docenti nella condizione di dover temere, allo scadere di ogni triennio, uno spostamento non richiesto, mentre - di contro - i contratti di assunzione a tempo indeterminato stipulati prima della riforma Giannini non prevedevano questo tipo di trattamento;

tutto ciò potrebbe dare adito ad una serie di contenziosi dall'esito incerto per le casse dello Stato,

impegna il Governo:

a esaminare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di valutare la possibilità di considerare definitive le assegnazioni provvisorie richieste a luglio 2015 da coloro che nell'anno in corso non hanno ottenuto il trasferimento desiderato, per non incorrere nel rischio di contenziosi di cui in premessa.

G1.143

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge, tra l'altro, definisce il ruolo del dirigente scolastico, attribuendo allo stesso la scelta dei docenti, sulla base dei POF stabiliti senza nessuna norma di legge che stabilisca vincoli e limiti di tale importantissima attività,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle norme in materia al fine di definire, attraverso future iniziative normative, norme certe affinché le scelte dei docenti siano ancorate a criteri certi quali graduatorie territoriali definite dal MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali, e non al libero arbitrio del dirigente scolastico.

G1.144

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

il DDL in esame non comprende nel Piano straordinario di assunzioni tutto il personale che assicura ogni giorno il funzionamento della scuola, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e ancor di più il personale «terziarizzato» che vi lavora ormai da anni per il servizi di pulizia e, in minima parte, nelle segreterie amministrative, con contratto di Co.Co.Co. e nei laboratori.

la cosiddetta «terziarizzazione/esternalizzazione» dei servizi di parte delle scuole statali risale ormai allontano anno 2000, successivamente all'approvazione della legge n. 124 del 1999, «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», con esiti dubbi ormai sotto gli occhi di tutti, nonché insostenibili sia per quanto riguarda le risorse impiegate e i costi per il bilancio dello Stato, sia sotto l'aspetto occupazionale vieppiù reso precario delle lavoratrici e lavoratori delle imprese di pulizia, ma soprattutto per la qualità dell'igiene e pulizia delle scuole interessate, situazioni di disagio e emergenza più volte segnalate dalla stampa;

le ultime convenzioni, a partire dall'anno 2014, stipulate sulla base delle «gare» CONSIP non hanno fatto altro che far deflagrare le criticità di una scelta e di una politica dei servizi giunta ormai al termine ed hanno impegnato il Parlamento e il Governo a interventi ripetuti, oltre il presente, quali:

a) la Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che all'articolo 1, comma 748, ha disposto; la prosecuzione (prima proroga), dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, dei contratti per i servizi ATA esternalizzati stipulati dalle scuole: (costo + 34,6 milioni di euro);

b) il cosiddetto «salvaRomater» che all'articolo 19 ha previsto un'ulteriore (seconda) proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, sempre degli stessi contratti (costo + 20 milioni di euro);

c) l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2013 tra Ministero del lavoro e organizzazioni sindacali impegna il Governo a garantire un ulteriore periodo, dal 1º aprile 2014 al 30 giugno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori LSU della scuola (costo + 60 milioni di euro);

d) sempre nello stesso accordo, e per il periodo dallo luglio 2014 al 30 marzo 2016, è previsto un ulteriore stanziamento per interventi nelle scuole da parte del personale esterno addetto alle pulizie (costo + 450 milioni di euro);

anche il Governo di recente ha riconosciuto onestamente le problematiche e criticità dell'attuale sistema di esternalizzazioni dei servizi nonché la necessità di ripristinare le risorse della legge n. 440 del 1997 (fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), in parte utilizzate per rifinanziare i citati interventi di terziarizzazione

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un piano pluriennale di assunzioni anche per questi lavoratori.

G1.145

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 : «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

quella dei cc.dd. «Quota 96» sembra una *vexata quaestio* ancora lontana dalla definizione, visto che il provvedimento, che pure sembrava il mezzo ideale per affrontare e risolvere il problema, è sembrato volerli completamente ignorare, e le cui radici affondano negli aberranti effetti della Riforma Fornero che; pur contemplando una norma di salvaguardia a tutela dei diritti pensionistici maturati prima della sua entrata in vigore, non tiene però conto della specificità del comparto scuola che ha da sempre usufruito di una sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell'anno scolastico;

L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2001, convertito nella legge n. 214 del 2011 (cosiddetto Salva Italia), nell'indicare quale limite tra i vecchi ed i nuovi criteri per l'accesso al trattamento pensionistico il 31 dicembre 20 Il, data di conclusione dell'anno solare, senza

specificare che per il comparto scuola tale limite dovesse coincidere con il 31 agosto 2012, data di conclusione dell'anno scolastico, ha penalizzato tutti quei docenti, all'epoca 4.000, nati nel biennio 1951-1952, che, nonostante a fine anno avessero maturato i requisiti (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al pensionamento, sono rimasti bloccati in servizio;

da quel giorno, nonostante in questi ultimi tre anni siano intervenute a sostegno delle ragioni dei cc.dd. «Quota 96» varie iniziative parlamentari da una parte, peraltro approvate, e numerose sentenze che riconoscono il diritto dei ricorrenti dall'altra, il, governo, avanzando sempre e solo l'assurdo pretesto della mancanza di risorse economiche adeguate per sanare la situazione, temporeggia oltremodo assoggettando la scuola alle esigenze del mercato, mostrando così una sorta di accanimento contro chi ha dedicato la propria esistenza professionale alle nuove generazioni a fronte di alcun riconoscimento;

sul fronte dei numeri, ove esiste da sempre una discrepanza tra i dati riferiti dal Miur e quelli riferiti dall'Inps, stando alle recenti valutazioni fornite dai sindacati dall'iniziale platea che comprendeva 4.000 lavoratori, occorre circa detrarre i 1.000 insegnanti che sono stati inseriti nella IV e nella VI salvaguardia per aver assistito familiari disabili nel 2011. La platea si sarebbe pertanto fisiologicamente ridotta a 3.000 soggetti (una decina di loro sono addirittura deceduti senza poter andare in meritato riposo), a cui rimane la sola prospettiva, forse, di vedersi ricollocato, stanco ed oramai demotivato, nell'organico funzionale della «riformata» scuola italiana;

Se questi numeri fossero confermati diminuirebbe drasticamente l'importo delle risorse economiche necessarie a sanare la posizione delle posizioni rimanenti, operazione che, tra l'altro, consentirebbe l'immediata stabilizzazione di altrettanti giovani precari, portatori nel mondo della scuola, di nuove energie e potenzialità;

impegna il governo:

A dare definitiva soluzione alle aspettative di tutti quei lavoratori della scuola che, in procinto di accedere al trattamento previdenziale sono stati beffati da una norma che ha negato loro il meritato diritto alla pensione, superando e risolvendo tutte le problematiche interpretative ed applicative sorte a causa della intervenuta riforma Fornero, estendendo l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgente alla stessa anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/12, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 449 del 1997, riconoscendo, in tal modo, il diritto al pensionamento a tutti coloro che desidereranno esercitarlo a partire già dallo settembre 2015, stanziando a tal fine le adeguate risorse finanziarie.

G1.146

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca «Piano straordinario di assunzioni», senza contestualmente prendere in esame un piano straordinario di pensionamenti di cui, alla luce dei contenziosi inevasi a far tempo dalla cosiddetta «riforma Fornero», per ragioni di chiarezza ed equità, si è fortemente avvertita l'esigenza;

considerato che:

l'articolo 24, comma 3 del decreto - legge n. 201 del 2001, convertito nella legge n. 214 del 2011 (cosiddetto «Salva Italia»), ha indicato il 31 dicembre 20 Il come limite temporale tra i vecchi ed i nuovi criteri per l'accesso al trattamento pensionistico, senza specificare che per il comparto scuola tale limite avrebbe dovuto coincidere con il 31 agosto 2012, data di conclusione dell'anno scolastico. Tale errore ha penalizzato tutti quei docenti, all'epoca 4.000 che, nonostante a fine anno avessero maturato i requisiti pensionistici (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al pensionamento, sono rimasti in servizio;

negli ultimi tre anni numerose sentenze hanno riconosciuto il diritto dei «Quota 96», ad accedere al trattamento pensionistico ai sensi della legge 247/2007, ma il Governo ha sempre «giustificato» la mancata adozione di provvedimenti risolutivi con l'assenza di risorse economiche adeguate;

ritenuto che:

tale situazione rappresenta una grave e paradossale ingiustizia all'interno del comparto scolastico, perché costringe una parte di lavoratori che avrebbero maturato i requisiti pensionistici il 31 agosto 2012 a continuare a prestare servizio;

impegna il Governo:

a dare definitiva soluzione alle aspettative« di tutti quei lavoratori della Scuola che, in procinto di accedere al trattamento previdenziale si sono visti privare del loro diritto alla pensione, superando e risolvendo tutte le problematiche interpretative e applicative sorte a causa della riforma Fornero, estendendo l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgente anche al personale della Scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/12.

G1.147

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, CATALFO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il Capo VI del disegno di legge in esame è espressamente dedicato all'edilizia scolastica;

l'articolo 20 - concernente Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici sottolinea, in chiave di fabbisogno nazionale per l'edilizia scolastica, l'importanza della programmazione nazionale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modifiazioni, quale strumento essenziale ai fini dell'assegnazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, fra cui quelle relative «alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni»;

il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha da ultimo esteso la quota statale destinata all'8 per mille alla categoria dell'edilizia scolastica, ovvero alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;

considerato che:

dall'ultima ripartizione effettuata dell'8 per mille - per l'anno 2013 - emerge che lo Stato, avendo incassato per la quota relativa all'8 per mille circa 170 milioni di euro, ne ha destinati alle finalità previste solo 404 mila, decurtando, pertanto, quasi l'intero ammontare della somma per destinare finanziamenti ad altre finalità, comunque diverse da quelle per cui il cittadino aveva fornitoil proprio assenso;

impegna il Governo:

a dare massima pubblicità circa le destinazioni previste dalla legge per la ripartizione della quota statale dell'8 per mille, al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente come previsto dalla normativa vigente.

G1.148

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 :« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento al nostro esame istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico scientifica, pubblicationi e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile;

si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all'anno e, in buona sostanza, di poco più di 41 euro al mese;

niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella politica delle mance graziosamente elargite dal Governo, (vedi bonus di 80 euro ed adesso la mancia una tantum ai pensionati di solo 500 euro);

e, da 6 anni che il contratto per tutto il personale della scuola non viene rinnovato, mentre il DÉF 2015 stabilisce di fatto il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego fino almeno al 2019, prevedendo dunque il blocco dei contratti pubblici durerà dunque 9 anni (dal 2008 al 2019);

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016, finalizzate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed in particolare per il personale della scuola.

G1.149

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934:« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento al nostro esame istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 201512016, la Carta del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile;

si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all'anno e, in buona sostanza, di poco più di 41 euro al mese;

niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella politica delle mance graziosamente elargite dal Governo (vedi bonus di 80 euro ed adsso la mancia una tantum ai pensionati di solo 500 euro);

questa misura è anche a favore degli insegnanti di religione alla cui formazione dovrebbe provvedere l'ente che li nomina, ossia la chiesa cattolica. Si tratta di circa 27mila insegnanti;

la legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), a copertura di circa il 70% delle ore di insegnamento; la nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico. L'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento;

il fatto che gli insegnanti siano formati e scelti a insindacabile giudizio dell'autorità religiosa (i docenti a tempo indeterminato devono superare anche un pubblico concorso), come prevede l'Intesa tra Stato Italiano e Conferenza Episcopale Italiana, ma retribuiti dallo Stato italiano è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato e di laicità dello Stato;

inoltre, la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli insegnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sullavoro in funzione della fede dell'individuo;

in seguito alla cosiddetta Riforma Gelniini, che ha introdotto numerosi tagli sia del personale docente sia del personale tecnico della scuola pubblica italiana, secondo il dossier annuale pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dal titolo La scuola statale: Sintesi dei dati, anno scolastico 2009/2010, una delle poche voci che cresce è quella del numero degli insegnanti di Religione, un dato in netta controtendenza col taglio delle classi e dei docenti;

impegna il Governo:

a prendere le opportune misure per escludere dal beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente gli insegnanti di religione e destinare le somme risparmiate ad una misura a favore del personale ATA.

G1.150

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA, CATALFO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 12 stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione adottato, ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria»;

considerato che:

i bambini risultano progressivamente affetti da patologiè a dir poco complesse, che il corpo docente si trova costretto tra mille difficoltà a dover affrontare, fra cui, in particolare, il disturbo di deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Secondo alcuni dati diffusi dall'ADHD World Federation i bambini affetti da tale patologia ammonterebbero addirittura al 5% della popolazione infantile mondiale. È ovvio che i comportamenti da iperattività non consentono al minore di vivere serenamente il proprio percorso formativo, rendendo difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività scolastica anche per i docenti che, non adeguatamente formati e pertanto non sapendo come affrontare e gestire il comportamento del bambino, non riescono a contribuire alla soluzione del problema;

alcuni comportamenti dei bambini sono da ascrivere a difficoltà di tipo emotivo, spesso derivanti da crisi familiari mal gestite o dal suo allontanamento, previsto o già in atto, dal nucleo familiare, diventando pertanto estremamente difficile in diversi casi distinguere tra comportamenti legati alla naturale vivacità difficile da controllare e comportamenti che sono invece realmente patologici come quelli ascrivibili ad una diagnosi di ADHD;

considerato inoltre che:

la mancanza di una riforma strutturale, sistematica - per non dire paradigmatica - della Scuola ha eroso dall'interno il patto formativo fra scuole e famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha sempre più riflessi significativi sulle dinamiche e i disagi psicologici e psichici dei ragazzi, alimentando conseguentemente una casistica varia in cui si annoverano anoressie, bulimie, ansie da prestazione, crisi di panico, capogiri, svenimenti, malattie della pelle, stati depressivi, e via enumerando,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, dei corsi e delle sessioni formative finalizzate a fornire al corpo docente gli strumenti più idonei non solo al riconoscimento della patologia di ADHD, ma anche a individuare strategie educative e comportamentali che possano meglio contribuire alla soluzione o, in subordine, alla migliore gestione della problematica in ambito scolastico-didattico.

G1.151

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la scuola è risorsa fondamentale per il Paese e, per questo, va salvaguardata e sostenuta, valorizzandone le potenzialità e promuovendone l'arricchimento dell'offerta formativa;

l'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato» e demanda al contempo, al comma 4, alla legge il compito di «fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità assicurando loro piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali»;

l'articolo 18 del presente disegno di legge introduce una detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente delle scuole paritarie e delle scuole private;

tale disposizione, oltre a contrastare, a nostro parere, con il richiamato dettato costituzionale, rappresenta una inopinata destinazione odi risorse pubbliche a favore di enti e istituti privati mentre allo stesso tempo le scuole statali versano in condizioni di estrema precari età in materia di edilizia scolastica, per la carenza di sussidi didattici, l'impossibilità di qualsivoglia implementazione o ammodernamento degli strumenti informatici a disposizione, del definitivo superamento del precariato nella scuola che il presente disegno di legge non soddisfa pienamente o, da ultimo, quando tarda da tempo il rinnovo dei contratti del personale scolastico;

ciò detto, la destinazione di risorse del contribuente verso la scuola privata non solo non risulta utile al miglioramento dell'offerta formativa, tanto meno serve ad ampliare per i giovani le possibilità di accesso;

riaffermato il principio che ogni cittadino è libero di destinare alla scuola privata risorse aggiuntive che facilitino il conseguimento degli scopi sociali che gli Enti e Istituti perseguono;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere effettive detrazioni fiscali solo a favore delle famiglie il cui reddito per nucleo famigliare non supera i 60.000 euro annui.

G1.152

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934:« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'Anagrafe dell'edilizia scolastica è stata istituita attraverso la Legge dell'11 gennaio 1996, n. 23, al fine di consentire la creazione di un database in grado di fornire dati chiari sulle condizioni degli edifici scolastici del nostro Paese;

l'Anagrafe costituisce, insieme all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, una mappa del rischio necessaria alla programmazione degli interventi di ristrutturazione e messa in , sicurezza delle scuole;

a causa di persistenti criticità ed inefficienze, tuttavia, questo fondamentale strumento non ha mai visto la luce e, a diciannove anni gi distanza, non è possibile ancora rintracciare informazioni sui luoghi in cui milioni di bambini ed adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo, e dove lavorano milioni di cittadini;

il TAR del Lazio (in seguito ad un ricorso dell'associazione Cittadinanzattiva, con la sentenza n. 03014/2014) e il Consiglio di Stato (Ordinanza del 1 agosto 2014) hanno disposto per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'obbligo di pubblicare in modo trasparente i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica, un settore in cui, tra l'altro, confluiscono finanziamenti statali;

a seguito di alcuni eventi drammatici avvenuti negli ultimi mesi in molti istituti (tra cui si ricorda il crollo verificatosi il 13 aprile scorso in una scuola di Ostuni), il Sottosegretario del MIUR Davide Faraone aveva dichiarato che l'Anagrafe sarebbe stata presentata e resa pubblica il 22 aprile 2015, sottolineando come «I cittadini devono sapere dove portano i loro bambini, gli insegnanti devono sapere in che scuole entrano» (articolo del Sole24ore online del 15 aprile 2015) o, ancora, come «Per decidere è necessario conoscere. Avere i dati è un passaggio fondamentale per pianificare le azioni e gli investimenti e per intervenire in modo più puntuale e mirato»;

la pubblicazione dell'Anagrafe è stata, tuttavia, nuovamente rinviata, addebitando la responsabilità alla mancanza dei dati concernenti sei Regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Molise);

l'eventuale inefficienza di tali enti non sembra giustificare, tuttavia, un ennesimo ritardo in tal senso, anche considerando che l'articolo 21 del presente DDL basa in gran parte la riprogrammazione dei finanziamenti in materia sui dati provenienti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

il commento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini in merito allo stato degli edifici scolastici del nostro paese che, a suo avviso, versano in condizioni «così così» (articolo del Corriere della Sera online «Anagrafe scolastica flop, nuovo rinvio: mancano i dati di sei regioni» del 22 aprile 2015) non è certamente rassicurante sul grado di preparazione ed informazione del Governo in relazione ad un tema tanto fondamentale;

impegna il Governo:

a presentare e pubblicare in tempi brevi e certi i dati raccolti nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, anche se n0l! completi, in modo da renderli di agevole lettura e comprensione, essendo configurabile come necessaria e impellente la consapevolezza collettiva circa la qualità degli edifici scolastici in cui vivono, sviluppano la propria personalità e lavorano una parte consistente dei cittadini italiani.

G1.153

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

sono noti i disagi che la Scuola vIve attualmente sotto il profilo della sicurezza: un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, è caratterizzato da un'estrema precarietà in ordine alla sicurezza e alla vivibilità, mentre i crolli e gli incidenti sono ormai frequenti a punto da rappresentare una vera e propria emergenza nazionale;

La sicurezza negli istituti scolastici costituisce un diritto irrinunciabile. Oltre la metà degli edifici scolastici italiani sono stati edificati prima del 1974, anno in cui venivano emanate le disposizioni antisismiche, e si contano circa 24.000 edifici fra le scuole site in zone a rischio Sismico;

i dati sullo stato dell'edilizia scolastica italiana sono preoccupanti: su 41. 000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idraulici, termici, elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci fatiscenti e 3.600 circa necessitano di interventi sulle strutture portanti. Il quaranta per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, il sessanta per cento, invece, non ha quello di prevenzione contro gli incendi;

la situazione attuale richiede che non sia più considerata procrastinabile la soluzione definitiva del problema, deve essere garantito, dunque, che le lezioni e le attività scolastiche si svolgano in ambienti accoglienti e sicuri. È necessario che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) definisca le modalità per la predisposizione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica;

non è secondario rilevare che l'edificio che accoglie la scuola deve essere in grado di offrire l'incentivo a sviluppare e ad accrescere l'interese e la partecipaziòne dello studente: nell'ottica di una strategia di ottimizzazione delle risorse, anche temporali, si avverte sempre più la necessità di coinvolgere le principali associazioni e organizzazioni studentesche che, grazie al loro punto di osservazione, meglio di altri conoscono compiutamente e possono testimoniare sullo stato dei singoli edifici scolastici presenti sul territorio italiano;

impegna il Governo:

a migliorare e potenziare la funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, attraverso un processò di coinvolgimento non solo degli Enti locali territoriali ma anche dei singoli istituti scolastici, di tutti i segmenti interessati e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

G1.154

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. »,

premesso che:

al fine di affrontare in maniera più efficace il problema drammatico legato all'amianto nel nostro Paese, nel marzo 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Amianto;

il Piano pone l'accento sui circa 380 siti richiedenti in classe I (a maggior rilevanza sociale e ambientale come scuole e ospedali), per i quali servirebbero «alcune decine di milioni di euro» per la loro messa in sicurezza. Peccato però che il suddetto Piano sia ancora fermo in Conferenza Stato Regioni;

per quanto concerne la ricerca dell'esposizione ad amianto avvenuta per la presenza del materiale nel luogo di lavoro e non per uso diretto, il Rapporto di Legambiente del marzo 2015 «Liberi dall'amianto», evidenzia come sono oltre il 4% i casi di malattia occorsi per esposizione in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico come scuole, banche, alberghi e ristoranti o ospedali. Dati che dimostrano come la grande diffusione di amianto nel nostro Paese causa a volte un'esposizione inconsapevole alla fibra;

il quinto numero del «Diario della transizione» del Censis, del maggio 2014, ha evidenziato come, nell'ambito di edifici scolastici malandati anche perché vetusti (più del 15% è stato costruito prima del 1945, altrettanti datano tra il 45 e il 60, il 44% risale all'epoca 19611980, e solo un quarto è stato costruito dopo il 1980), siano oltre 2 mila le sedi scolastiche che espongono i loro 342mila alunni, nonché i docenti, gli operatori scolastici e personale amministrativo, al rischio amianto;

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse finanziarie per interventi di bonifica dell'amianto nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendone l'esclusione dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

G1.155

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.1934 recante disposizioni per la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

le riforme che hanno investito il mondo della scuola negli ultimi anni hanno depauperato fortemente le risorse umane e materiali a disposizione, tanto che in numerosi istituti scolastici non è raro riscontrare che la richiesta del contributo volontario da parte famiglie sia diventata, ormai, consueta e venga formulata, frequentemente, attraverso modalità tali da celare delle larvate minacce. Per tali ragioni sono state diverse, di recente, le denunce presentate anche attraverso interrogazioni parlamentari;

si tratta, a ben vedere, di uno dei tanti campanelli d'allarme che svela il profondo disagio in cui versa oggi la scuola statale italiana, in un tempo non troppo lontano vera eccellenza del nostro Paese. A causa della carenza di fondi i dirigenti scolastici stipulano protocolli d'intesa con realtà associative locali al fine di ottenere la concessione dei locali scolastici per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive in cambio di fondi da impiegare successivamente nella manutenzione delle strutture scolastiche;

considerato che:

nonostante la vigenza dei regolamenti d'istituto che rappresentano un protocollo in materia di sicurezza ai fini della tutela dei docenti, del personale scolastico e degli alunni, le prassi *de quibus* costituiscono sempre più frequentemente l'occasione per l'utilizzo in modo non sempre appropriato delle strutture e dei beni delle scuole da parte di persone terze che si servono delle utenze, degli arredi e dei servizi delle scuole, riducendo, in tal modo, il decoro e la sicurezza degli istituti;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché l'utilizzo dei locali scolastici, delle utenze, e dei beni ivi presenti avvenga, anche attraverso la previsione di una normativa ad hoc, in modo conforme alle esigenze didattiche, della sicurezza e del decoro che più si confanno agli edifici scolastici.

G1.156

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934 :« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

il Piano triennale dell'offerta formativa previsto dal provvedimento al nostro esame riguarda aspetti molto rilevanti per il territorio, si auspica dunque un reale e proficuo coinvolgimento degli enti locali di riferimento, Comune, Città metropolitana e provincia. Infatti, sé tale strumento non è integrato con i Piani della programmazione della rete scolastica, potrebbe prevedere interventi strutturali (necessità di nuove aule, classi, laboratori) non in linea con la programmazione della rete scolastica già approvata;

è necessario prevedere il raccordo con le rappresentanze delle istituzioni locali al fine di consentire una più approfondita verifica dei fabbisogni di personale nei diversi territori in coerenza con lo sviluppo dei piani di programmazione della rete scolastica;

una riforma strutturale così complessa non può prescindere dal pieno coinvolgimento delle istituzioni locali, che svolgono funzioni fondamentali di programmazione e coordinamento della rete scolastica. Il coinvolgimento di Regioni ed Enti locali è pertanto necessario, anche al fine di rafforzare il legame con il contesto territoriale di riferimento e di evitare l'isolamento della scuola dal territorio e dal tessuto socio-economico in cui opera;

inoltre, i Comuni si trovano in forti difficoltà nella gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia a causa dei vincoli sul personale, che oggi, stanti le previsioni della legge di stabilità 2015, escludono la possibilità di assumere, bandire concorsi, determinando un rapporto numerico tra insegnanti di ruolo e supplenti che diventa sempre più sbilanciato a favore dei precari;

il disegno di legge in discussione prevede un percorso di. superamento parzialissimo del precariato nel sistema scolastico statale, mentre non si riesce a superare la precari età per il personale scolastico degli, enti locali;

dopo le pesanti contrazioni di spesa corrente operate dalla Legge di stabilità 2015 su Province, Città metropolitane e Comuni, gli enti locali mostrano pesanti difficoltà nell'assicurare la piena copertura delle spese di gestione e manutenzione ordinaria degli istituti scolastici;

sarebbe inoltre opportuno escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti a carico di Province e Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 per le spese collegate al sistema scolastico. In particolare, la modifica è necessaria al fine di non gravare ulteriormente su Province e Città metropolitane, già investite da pesanti carichi finanziari e interessate dal lungo e complesso processo di riordino istituzionale previsto dalla Legge 56/14. Tale richiesta è peraltro coerente con l'ordine del giorno n. 9/2679-*bis* B/l13.approvato alla Camera dei Deputati in sede di approvazione della Legge di stabilità 20l5, che impegna il Governo ad «eliminare le sanzioni a carico delle Province e delle Città metropolitane non adempienti al patto di stabilità 2014»;

impegna il Governo:

a prendere le opportune misure anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di:

coinvolgere gli enti locali nella predisposizione dei progetti formativi e dei piani per l'edilizia scolastica;

stabilizzare il personale scolastico degli enti locali;

fornire agli enti locali adeguate risorse per la manutenzione e la gestione degli edifici scolastici;

escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti a carico di Province e Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 per le spese collegate al sistema scolastico.

G1.157

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi 10 anni il numero di alunni disabili è raddoppiato, passando da 110 mila a 222 mila unità;

all'articolo 22 è prevista un apposita delega (comma 2, lettera *d))* per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile 'allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, in modo che consenta di individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni, riconosciuti .ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n, 104 e della legge 8 ottobre 2010, n, 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

ma il comma 6 dello stesso articolo 23 precisa che:

«6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»;

lo stesso decreto del Presidente della repubblica n. 8112009, all'articolo 5, comma 2, prevede che le classi iniziali delle scuole ed istituti'di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola;

è necessario, comunque, assegnare a ciascuna scuola autonoma un organico funzionale in misura tale da prevedere non più di 25 alunni in ogni ordine e grado, con riduzione in presenza di disabili;

impegna il Governo:

a predisporre nella legge di stabilità 2016 adeguate risorse per dare piena attuazione alle misure per favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni con disabilità e fornire ad essi il necessario numero di insegnanti di sostegno qualificati.

G1.158

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934:« Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'articolo 34 della Costituzione sancisce che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno-diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica deve rendere effettivo questo diritto attraverso l'attribuzione per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze;

Il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e per dare attuazione, quindi, a quell'eguaglianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla base dell'art. 3, secondo comma della Costituzione;

Dal combinato delle due disposizioni costituzionali si evince che con diritto allo studio si allude alla moderna e fondamentale funzione dell'istruzione, che non è soltanto quella di trasmettere un bagaglio culturale già acquisito, bensì quella di garantire la promozione e lo sviluppo della personalità dello studente unito al diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi, da riconoscersi non indistintamente in capo a tutti gli studenti, ma solo a quanti fra essi presentino specifici requisiti quali capacità, merito e appartenenza a famiglie in condizioni economiche disagiate;

L'art. 22 del provvedimento che reca una delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, al comma 2, lettera *g)*, prevede che i decreti attuati vi devono garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Il successivo comma 6, del medesimo articolo 22 del provvedimento, precisa che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora i decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio internò, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;.

Gli stanziamenti presenti nel disegno di legge sono pertanto del tutto insufficienti per segnare quell'inversione di tendenza di cui ci sarebbe assolutamente bisogno per contrastare la dispersione scolastica, qualificare l'offerta formativa, anche attraverso la stabilizzazione del personale, potenziare il welfare studentesco a sostegno di giovani e famiglie sempre più in difficoltà anche a causa della perdurante crisi economica;

impegna il governo:

A riconoscere a tutti il diritto allo studio quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui:

1) assicurando al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025;

2) rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

3) istituendo un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono;

4) riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educati vi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;

5) contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

6) erogado borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.

G1.159

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

l'articolo 22, comma 2, lettera *d)*, prevede una delega al Governo per la «promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», con riferimento al ruolo e alla formazione degli insegnanti di sostegno;

considerato che:

da anni si avverte l'esigenza di una riforma del ruolo e delle competenze dell'insegnante di sostegno, al fine di garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità;

nell'anno scolastico 201412015 gli studenti in Italia sono 7 milioni 900 mila con 728.325 insegnanti. Gli insegnanti di sostegno ammontano a circa 101.000, per una popolazione di studenti con disabilità di circa 207.000: l'organico degli insegnati di sostegno è pertanto in un rapporto 1 a 2, mentre il rapporto tra docenti di sostegno e docenti curricolari è di 1 a 7;

ciò nonostante si assiste al fenomeno crescente delle cosiddette «classi di sostegno» (da 5 a 7 alunni con disabilità con 1-2 insegnanti di sostegno);

com'è stato correttamente rilevato, nell'espressione insegnante di sostegno «c'è un'involontaria minorità, come di qualcuno che stia di rincalzo, aspettando di esser chiamato all'occorrenza al fianco di ragazzi a loro volta certificati da una minorità»; tale idea di «minorità» è stata, tuttavia, involontariamente alimentata sia per l'opacità che si è, concentrata sulla specificità delle funzioni (finendo l'insegnante di sostegno per assumere ruoli di assistenza materiale, se non riabilitativa) sia per quegli insegnanti che - pur senza alcuna formazione specifica - hanno usufruito o usufruiscono del ruolo per maturare punteggio nella propria classe di concorso;

all'insegnante di sostegno - che si giova di una specializzazione in più, e che troppo spesso risulta marginalizzato come una sorta di «badante» chiamato a «contenere la persona con disabilità» viene invece richiesto di essere un «ponte» fra l'alunno con disabilità, il docente e il gruppo restante della classe. Per svolgere tale compito occorre una specifica formazione: il sostegno adeguato e consapevole lo si garantisce non con le inclinazioni personali o con una innata sensibilità, ma con specifiche competenze;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di:

1) riconoscere, all'interno del corpo docente, la funzione educativa dell'azione di sostegno per le sue specificità e non in chiave sostitutiva di specifiche figure assistenziali, che devono altrimenti essere garantite in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

2) aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno, provvedendo a bilanciare il rapporto tra ragazzi diversamente abili e docenti di sostegno e riportarlo nel corretto rapporto di 1 a 1;

3) prevedere nel tessuto normativo una definizione di ruolo e funzioni dell'insegnante di sostegno; 4) monitorare e prevenire le distorsioni dell'offerta di insegnanti di sostegno senza alcuna formazione che usano quel ruolo per maturare punteggio in classi di concorso diverse da quella tipizzata dell'insegnante di sostegno.

G1.160

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

all'articolo 25, comma 2, è prevista l'erogazione di uno stanziamento relativo al Fondo denominato «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;

l'Italia - secondo quanto emerge dai rilevamenti ISTAT relativi al 2014 - è il Paese che spende meno per l'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio PIL (4,6%): oltre tre punti percentuali in menò rispetto alla Danimarca, che guida la classifica; tali dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie;

l'Italia, pertanto, è sensibilmente arretrata rispetto agli altri grandi Paesi dell'Unione europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta sempre sopra i 6 punti percentuali, mentre anche Portogallo e Spagna sono attestati a quota 5,5%;

nella Legge di Stabilità 2015, attraverso l'istituzione del piano «La Buona Scuola» - se pur a fronte di tagli che hanno per via generale confermato la tendenza in atto di un insistito impoverimento del comparto Istruzione - sono state stanziate risorse per un ammontare di un miliardo di euro. Tuttavia, i dati sono solo parzialmente positivi: se è vero, infatti, che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è stato di più dell'1per cento. A investire in misura massiccia, in particolare, sono stati Turchia (+7%), Lettonia (+6,9%) e Nord Irlanda (+5,1per cento);

rilevato infine che:

la Scuola rimane l'eterna malata della Società e non si riesce a fornire risposte adeguate ai problemi che la affliggono: dai professori meno pagati d'Europa con il rinnovo del contratto fermo da sette anni alle strutture spesso degradate o talvolta addirittura fatiscenti, dal precariato e da un sistema del reclutamento che ha tramutato i trampolini di lancio in aree di parcheggio, dalle eccellenze che sopravvivono a stento alla penuria di personale ATA e a un organico di diritto degli insegnanti di sostegno insufficiente, da veri e propri bachi giuridici come i «Quota 96» alle pseudo-riforme che hanno solo ridotto le ore di insegnamento e aumentato gli alunni per classe;

impegna il Governo:

a prevedere nella prossima Legge di Stabilità, o comunque con provvedimenti a carattere normativo, maggiori e cospicui investimenti nel comparto della Scuola, valutando altresì l'opportunità di sbloccare gli scatti stipendiali dei Docenti in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea.

G1.161

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'INVALSI è l'Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. Sulla base delle vigenti Leggi, che sorto frutto di un'evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l'Istituto:

effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione

professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);

studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;

predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell'esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado;

predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore;

provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità;

fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;

assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;

formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

considerato che:

diverse autorevoli fonti *on line* (orizzontescuola.it) riportano che il funzionamento annuo a regime dell'INVALSI richiede l'assegnazione, nell'ambito del riparto del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» di un finanziamento pari a e 14.000.000, derivante dalla somma tra il fabbisogno relativo al finanziamento dei progetti di ricerca ed il costo complessivo della struttura intesa come somma tra costo del personale come da dotazione organica e costo della struttura.

Andando a vedere le voci nello specifico si desume:

Obiettivo 1 - Rilevazioni nazionali universali e 4.200.000 Obiettivo 2 - Rilevazioni nazionali campionarie e950.000 Obiettivo 3 - Rilevazioni internazionali e 2.100.000

Obiettivò 3 - Collegamento tra le rilevazioni internazionali e nazionali e 410.000 Obiettivo 4 - Somministrazione automatica delle prove e150.000

Obiettivo 5 - Rafforzamento del sistema di restituzione dei risultati delle rilevazioni ' 50.000 Obiettivo 6 e 8 - Supporto all'autovalutazione esterna delle istituzioni scolastiche e1.400.000 Obiettivo 7 - Identificazione delle aree critiche del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche in condizioni di maggiori difficoltà e50.000

Obiettivo 9 - Supporto alle sperimentazioni didattiche e organizzative e50.000 Obiettivo lO - Rafforzamento tecnologico dell'istituto e250.000

Spese Correnti (Organi, Personale, Acquisto Beni e Servizi) e4.290.000 Spese in Conto Capitale e100.000

TOTALE GENERALE e14.000.000

Mentre il costo specifico delle rilevazioni nazionali censitarie che riguardano la misurazione dei livelli di apprendimento di Italiano (comprensione della lettura e grammatica) e Matematica saranno i seguenti: Costo costruzione strumenti cognitivi: e400.000 (costo medio per strumento: e13.793) comprensivo di: Costo esperti, Autori, *Pre-testing* (stampa, consegna, somministrazione).

Costo annuo realizzazione rilevazioni censitarie (comprensivo IVA): Servizio nazionale di valutazione- Stampa, consegna, acquisizione elettronica dei dati (come PN 2012) e360.000 per livello: COSTO TOTALE e1.800.000

Osservatori di primo e secondo livello: e420.000 per livello - COSTO TOTALE (comprensivo oneri amministrativi) e1.700.000.

Prova nazionale: Stampa, consegna, acquisizione elettronica dei dati: COSTO TOTALE e300.000, per un'totale di (escluso costo personale interno): e4.200.000 che rientrano all'interno dei noti 14 milioni di euro come citati in premessa, mentre quelle campionarie hanno un costo di quasi un milione di euro.

considerato inoltre che:

spesso le valutazioni come le prove INVALSI sono soggette al *cheating*, fenomeno eticopedagogico rappresentato dall'imbroglio scolastico, ovvero il copiare da parte degli studenti;

il *cheating* è quindi un comportamento scorretto che non rende attendibili i risultati delle valutazioni scolastiche: i ragazzi copiano per la maggior parte dei casi in autonomia, ma a volte accade che lo facciano anche con la complicità dei propri docenti che possono aiutare o il singolo alunno o l'intera classe. L'insegnante, inoltre, può inficiare i risultati dei test anche nel momento in cui corregge le valutazioni cercando di favorire o il singolo studente o l'intera classe.

valutato infine che:

Le conseguenze del *cheating* rendono difficile la valutazione del sistema educativo poiché inficiano l'analisi dei test non garantendo la possibilità di una valutazione reale e di conseguenza non permettendo di trovare metodi volti a migliorare il sistema scolastico italiano.

Il fenomeno suddetto è chiaramente riconducibile alle sole classi interessate dalle prove Invalsi ma non individuate come classi campione e questo provoca un notevole spreco di risorse pubbliche sia in termini di costi diretti per la stampa e distribuzione dei fascicoli sia di costi indiretti come la remunerazione dei 'docenti incaricati ad effettuare la correzione delle prove;

impegna il Governo:

a ridefinire la somministrazione delle Prove Invalsi, limitandola alle sole classi campione, in presenza, quindi, di un somministratore esterno che si occuperà anche della loro correzione, al fine ,di garantire una maggiore oggettività delle prove, l'annullamento dell'effetto *cheating*, e consentendo un notevole risparmio di spesa che potrebbe essere reinvestita per aumentare il numero delle classi campione rendendone più attendibili i risultati.

G1.162

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, MOLINARI, ORELLANA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in data 5 maggio 2015 veniva indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale educativo, docente ed ATA nonché del personale dell'Area V, dirigenza scolastica, del Comparto scuola in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all'estero indetto dalle maggiori associazioni sindacali di categoria;

dal sito del Dipartimento della funzione pubblica si evince che hanno aderito allo sciopero ben 618.066 dipendenti e che quindi ha aderito il 64,66per cento del personale;

la conseguenza è stata che nella giornata del 5 maggio il totale delle trattenute effettuate sullo stipendio è stato di 42.331.340 euro;

considerato che:

la percentuale PIL di investimento in istruzione è in Italia uno dei più bassi in Europa e che negli

ultimi decenni abbiamo assistito a continui depauperamenti delle risorse finalizzate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con sollecitudine per finalizzare le trattenute stipendiali derivanti dall'adesione allo sciopero del 5 maggio all'incremento del MOF in maniera che possano beneficiarne direttamente gli alunni ed alunne delle nostre istituzioni scolastiche dando così un segno tangibile di attenzione al settore istruzione.

G1.163

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, MOLINARI, ORELLANA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'istruzione tecnica e professionale e, in generale, il raccordo tra scuola e lavoro, che ne è il perno, assumono sempre più un ruolo essenziale per l'inserimento lavorativo dei giovani e il rilancio del Paese nel contesto competitivo internazionale;

gli istituti tecnici e professionali sono stati una delle chiavi per circoscrivere e comprendere il *boom* economico italiano del secondo dopoguerra, rappresentando un *asset* strategico per il nostro Paese ma svolgendo al tempo stesso anche un ruolo di ascensore sociale;

negli ultimi 20 anni si è diffusa invece un'idea che tende a svalutare l'istruzione tecnica e professionale: una concezione che contrappone «cultura» e «lavoro» in nome di una supposta, quanto discutibile, subalternità delle professioni tecniche;

la difficile contingenza economica, in cui il nostro Paese si trova, impone di rivalutare il ruolo e la funzione dell'istruzione per ritornare a intendere la scuola come privilegiato luogo formativo, valorizzando tutte le potenzialità dei contesti di lavoro;

è necessaria, pertanto, una riscoperta e valorizzazione del lavoro nelle sue valenze culturali e pedagogiche;

da un punto di vista quantitativo è comunque significativo rilevare, a fronte di una diminuzione consistente delle iscrizioni che è seguita alla considerazione minore della scuola professionale e tecnica, che la somma degli studenti che rientrano nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale (si contano, rispettivamente, nei tecnici il 32,1 per cento, nei professionali il 21,2 per cento, per un totale degli allievi del 53,3 per cento) è comunque maggiore degli iscritti nei licei (che sono il 46,8 per cento della popolazione studentesca);

tanto più è importante il ruolo formativo, proprio in quanto, nell'insistita «terziarizzazione» del mondo del lavoro e a fronte dei prolungati effetti della crisi economica e della progressiva scomparsa dei mestieri tradizionali, tali percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale continuano a offrire ottime opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ei in gran parte, con un tipo di occupazione che risulta coerente con la qualifica raggiunta;

considerato che:

la «riforma Gelmini», abbandonata l'idea della costituzione dei «licei tecnologici», promosse il riordino degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario, nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011;

attraverso una gestione del Dicastero dell'istruzione da parte del Ministro pro tempore Gelmini, a giudizio dei proponenti tanto spregiudicata quanto inopportuna, furono realizzati, come tutti sanno, fortissimi tagli sia per ciò che concerne le risorse, sia per i posti di lavoro, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e per la continuità formativa;

in particolare il comparto tecnico-professionale è stato gravemente penalizzato, in assenza di disegni «strutturali» e con l'unico fine di stringere i cordoni della borsa e contenere la spesa, con una riduzione del monte ore globale pari allo per cento (che significa ridotto a 32 ore settimanali), in base al quale l'offerta formativa è risultata impoverita, si è inciso negativamente sulle materie caratterizzanti ed è stata determinata una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, risultando di fatto compromessa quella funzione di «ascensore sociale» che è (e dovrebbe essere) compito prioritario per la scuola;

considerato inoltre che:

i tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono stati dichiarati da ultimo «illegittimi» dal TAR del Lazio (sentenza n. 3527/2013), ma prima ancora dal Consiglio di Stato '(sentenza del 29 luglio 2011, n. 4535). Il ministro Gelmini, infatti, non aveva ottemperato agli obblighi procedurali che prevedevano, secondo vigente normativa, il parere (obbligatorio sebbene non vincolante) della Conferenza Stato-Regioni, in tal modo ponendo in atto un procedimento lesivo delle prerogative delle Regioni e degli enti locali;

dopo che per ben 2 anni (fra il 2009 e il 2011) il parere non è stato acquisito; e in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi gli organici per l'anno scolastico 2011/2012, il ministro Gelmini, per evitare la pronuncia di una nuova sentenza a proprio sfavore, chiese, se pur al di fuori ormai dei tempi utili, il necessario parere alla Conferenza unificata Stato-Regioni che, tuttavia, preferì non denunciare l'illecito chiedendo al Ministro stesso un tavolo di confronto;

valutato infine che:

il TAR del Lazio, con la sentenza citata n. 3527/2013, passata in giudicato, ha annullato: il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n: 87, nella parte, in cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della'quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali; il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici, nonché i decreti interministeriali attuativi che hanno fatto seguito;

il ministro Gelmini non dette seguito alle buone intenzioni. Dopo il parere negativo della Conferenza unificata, e nonostante le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, senza una ragione plausibile e pur potendo impugnare gli organici della scuola per l'anno scolastico 2011/2012, le

Regioni, che costituiscono parte lesa nella vicenda, evidentemente in nome di una qualche non meglio precisata «opportunità» politica, si sono defilate non costituendosi ad *adiuvandum*,

il TAR del Lazio, con la recente sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 depositata il 5 maggio 2015, assegna al MIUR il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza al fine di provvedere alla completa esecuzione della sentenza summenzionata. Il Tar, inoltre, precisa che nell'ipotesi di in esecuzione della sentenza, il Prefetto di Roma è nominato commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza;

impegna il Governo:

1) a ripristinare, in conformità con quanto affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, che hanno sottolineato'l'illegittimità dei decreti interministeriali sui tagli alle scuole tecniche e professionali, le ore e gli organici ingiustamente sacrificati;

2) a ottemperare all'ordine impartito dal Tar nella sentenza n. 6438/2015;

3) a valorizzare un segmento fondamentale dell'istruzione qual è quello relativo ai percorsi di istruzione tecnica e professionale;

4) a rilanciare tali percorsi di istruzione, nel più ampio quadro di rilancio del «sistema Paese» e di unà professionalità artigianale tutta italiana apprezzata e riconosciuta nel mondo.

G1.164

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 'AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

il presente DDL configura un sempre più evidente disimpegno dello Stato nei confronti della Scuola dell'infanzia;

la progressiva diminuzione delle risorse e della presenza dello Stato in questo settore del percorso educativo e formativo ha comportato il moltiplicarsi di istituti paritari, sia di natura pubblica, gestiti ossia da enti locali come i Comuni, che privata;

in particolare, le scuole comunali svolgono indubbiamente un servizio importante per la collettività, configurandosi come suppletive al ruolo dello Stato, sempre meno presente;

nel mese di marzo 2015, l'Assessore all'Istruzione nonché vicesindaco di Firenze Cristina Giachi ha dichiarato di voler procedere, a partire dal prossimo anno scolastico, all'esternalizzazione del servizio scolastico delle scuole di infanzia per 64 scuole fiorentine, a causa dell'impossibilità di assumere docenti che compensino il *turn-over*;

in particolare, l'intenzione sembra quella di configurare una sorta di sistema misto pubblico privato, con un ruolo sempre più defilato del primo a favore del secondo, attraverso appalti per la fascia oraria pomeridiana alle cooperative;

la Costituzione della Repubblica Italiana e, però, molto chiara, è configura il ruolo determinante dello Stato nel settore educativo e scolastico;

è impensabile, dunque, che, la Scuola dell'Infanzia pubblica subisca un ulteriore sminuimento del suo ruolo e della sua centralità nel percorso educativo, che contribuisce tra l'altro a rendere possibile il pieno sviluppo della personalità e delle potenzialità dei componenti di un nucleo familiare, in particolar modo delle donne;

impegna il Governo:

a riconoscere e valorizzare, attraverso specifici interventi normativi o di carattere finanziario, il ruolo delle Scuole di infanzia pubbliche, statali o degli enti locali, anche attraverso un adeguato piano assunzionale che escluda la necessità di ricorrere ad appalti di dubbia natura nei confronti dei privati, per garantire un diritto fondamentale come. quello all'educazione e all'istruzione.

G1.165

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

Il principio fondamentale che ispira tutta la disciplina costituzionale della scuola, è quello della libertà d'insegnamento. L'articolo 33 della Costituzione considera essenziale per la democrazia il

pluralismo ideologico che va garantito innanzitutto nella scuola, intesa come istituzione autenticamente laica, consentendo così ai docenti la possibilità di scegliere come e cosa insegnare, pur nel rispetto di parametri generali fissati per legge;

La libertà d'insegnamento è in qualche modo espressione del più generale principio costituzionale della libertà di pensiero, sancito dall'articolo 21 e si collega, pertanto alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni e trova una formulazione pressoché identica nell'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Con la libertà d'insegnamento si assegna al docente nell'esercizio della sua funzione un certo grado di responsabilità per la scelta di percorsi organizzativi e didattici più idonei a raggiungere il fine dell'apprendimento e questo comporta un'idea di scuola inclusiva, che promuove cultura e che garantisce il successo scolastico nel riconoscimento delle varie intelligenze;

Di contro, l'impianto complessivo del provvedimento in esame, con il suo attacco irreversibile alla funzione sociale del docente, al suo compito di educazione al pensiero critico, libero, consapevole, sembra far perdere alla scuola la sua storica funzione di «autonomia della Repubblica». Anche la libertà di insegnamento viene lesa e messa in questione con un operazione divisiva fra i docenti scelti dal dirigente a svolgere determinate funzioni, valutati dallo stesso con poteri di attribuire i riconoscimenti economici, chiamati su progetto con incarichi triennali. Attribuire al dirigente tali poteri nei confronti del personale docente della scuola provocherà lo snaturamento delle sue stesse funzioni dirigenziali e dell'attuale profilo così come delineato dal vigente quadro normativo e contrattuale;

Inoltre l'esercizio dei suddetti tali poteri da parte del dirigente scolastico non avverrà nel rispetto di regole contrattuali definite a livello nazionale o a livello di istituzione scolastica, e lo stesso dirigente sarà valutato sui criteri che avrà utilizzato e sulle azioni che avrà messo in campo per migliorare i risultati attenuti dalla scuola;

L'unico laconico richiamo alla libertà d'insegnamento è contenuto all'articolo 1, comma 3, del provvedimento, con una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di principio;

Attentare alla libertà d'insegnamento significa colpire quel pluralismo, su di essa fondato, che consente alle istituzioni scolastiche di assolvere alla loro funzione istituzionale di formare i giovani alla libertà, all'esercizio dei diritti ed all'assolvimento dei doveri;

impegna il Governo:

In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 22 del provvedimento, a garantire l'effettività in capo alla funzione docente della più ampia libertà d'insegnamento, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di assolvere pienamente alla loro funzione istituzionale di trasmettere i saperi e formare le coscienze dei futuri cittadini.

G1.166

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

nel provvedimento al nostro esame niente viene disposto per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di Iº grado;

oltre la metà delle famiglie vorrebbero che i propri figli rimanessero a scuola per otto ore giornaliere e che a fine giornata avessero anche svolto almeno una parte della mole di compiti che i bambini della scuola primaria si ritrovano a dovere svolgere ogni pomeriggio;

ma tale opzione non è presente in tutte le scuole, e laddove funzionano già alcune classi a tempo pieno, esse non risultano sufficienti rispetto alle richieste. Inoltre, anche nelle scuole secondarie del primo ciclo esiste una forte richiesta inevasa da parte delle famiglie per il tempo prolungato;

nonostante i tagli di classi operati dalle leggi finanziarie di questi ultimi anni, il tempo pieno nella scuola primaria continua a crescere in modo costante;

nel 2006 le classi a tempo pieno erano il 23,9 per cento del totale, l'anno successivo erano passate al 24,4 per cento e nel 2008 avevano già raggiunto il 25 per cento. Un aumento generalizzato per tutte le regioni italiane ma che lascia inalterato il notevole dislivello di presenza del servizio sul territorio nazionale:

- nel Nord Ovest le classi a tempo pieno hanno raggiunto il 42,6 per cento, con la Lombardia al 43,4 per cento;

- nel Centro (grazie soprattutto a Roma) le classi a tempo pieno hanno raggiunto il 35,3 per cento con il Lazio al 40,8 per cento.

- Il Nord Est è soltanto al 25,9 per cento, ma l'Emilia Romagna tocca il 40,9 per cento;

- nelle aree meridionali ci sono invece livelli del servizio notevolmente più bassi: le regioni del Sud si sono attestate complessivamente all'8,6 per cento e le Isole al 7,1 per cento. Ma la Campania non va oltre il 5,4 per cento di classi funzionanti a tempo pieno: soltanto 900 su un totale di 16.500; la Sicilia è ferma al 3,8 per cento, che corrisponde ad una presenza di 529 classi organizzate a tempo pieno su un totale di 13.769 classi funzionanti;

il tempo pieno della scuola elementare ha una storia lunga, da quando, cioè, negli anni '60 si ebbe una rapida evoluzione del vecchio doposcuola, spesso gestito dai patronati scolastici in funzione meramente assistenziale, che passò sperimentalmente ad attività integrative pomeridiane;

la legge 820 del 1971 consolidò quella sperimentazione passandola ad ordinamento e prevedendo che «Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo»;

la legge dispose che vi fosse collaborazione e incontri tra docenti delle classi e quelli delle integrative, e che vi fosse un posto di insegnante di ruolo per attività integrative per ogni posto normale dove si svolgeva questa attività aggiuntiva. Era il raddoppio dell'organico che accompagnò l'esperienza negli anni'80 preparando di fatto il tempo pieno;

nel '90 l'esperienza che aveva unificato attività del mattino e attività pomeridiane e reso uguali le funzioni dei docenti venne formalmente ratificata nel tempo pieno con modello unitario e non differenziazione dei ruoli dei docenti (legge 148/90); .

l'espansione della domanda, soprattutto al nord e nelle grandi città, laddove i Comuni facevano la loro parte adattando locali e attivando servizi (mensa e trasporti), fu costante. La riforma Moratti ha disarticolato l'orario unitario, ma ha continuato a sostenere l'espansione del tempo pieno. Il ministro Fioroni, con il decreto legge 147/2007 ha ripristinato il modello unitario precedente;

il tempo pieno, pur passando attraverso restrizioni di organico e modifiche normative varie, ha continuato a espandersi, senza interruzione, toccando ora il 25 per cento di classi organizzate con questo modello orario e sfiorando ormai i 700 mila alunni interessati;

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative anche legislative al fine di promuovere l'incremento delle classi a tempo pieno ed a tempo prolungato prevedendo, inoltre, nella legge di stabilità 2016 adeguate risorse a tale fine.

G1.167

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

la spesa per l'istruzione in Italia, come è noto e nonostante le risorse previste dalla Legge di stabilità 2015, resta al di sotto della media europea, per allinearsi alla quale occorrerebbero impegni e investimenti maggiori. Nel Documento di Economia e Finanza 2015, approvato il 10 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, la partecipazione della scuola alla crescita del PIL è stimata da qui al 2020 dello 0,3 per cento, e su una proiezione di medio-lungo periodo la previsione di spesa in istruzione cala drasticamente, fino ad una riduzione di circa 10 miliardi, malgrado che da un quindicennio la curva demografica si sia stabilizzata;

nel 2014, considerando tutte le scuole di ordine e grado il nostro paese spende complessivamente solo il 4,6 per cento del prodotto interno lordo. L'Italia è il Paese che spende di meno nell'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio PIL;

i dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti 'di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie. L'Italia perde il confronto con gli ,altri grandi Paesi dell'Unione Europea: dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta

sempre sopra i sei punti percentuali. Anche Portogallo e Spagna, che certo non navigano nell'oro, sono a quota 5,5 per cento; la Germania spende il 5,1 per cento del PIL;

fuori dall'Europa, gli Stati Uniti spendono nel sapere pubblico il 6,9 per cento del PIL, l'Australia il 5,8, il Giappone il 5,1;

discorso identico per i fondi destinati all'università e alla ricerca: l'Italia investe appena l'1 per cento, anche qui ultima rispetto a una media europea di circa l'1 ,5 per cento;

l'Italia nel 2014 ha aumentato il proprio bilancio per l'istruzione dello 0,6 per cento, dopo anni di tagli. E per il 2015 nella legge di stabilità è stato stanziato un miliardo di risorse (alcune delle quali, però, stornate da altri capitoli di spesa per la scuola). Anche qui, però, i dati sono solo parzialmente positivi. Se è vero che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è« stato di più dell'1 per cento;

il confronto con gli altri Paesi diventa ancora più vistoso se si individua il «Tasso di scolarità dei giovani di 15-19 anni, dato dal rapporto tra gli iscritti a qualsiasi livello di istruzione in quel *range* anagrafico e la popolazione della stessa fascia d'età: tra il 2011 e il 2012 il tasso d'istruzione in Italia è pericolosamente calato passando dall'81,3 per cento all'81. In Germania là frequenza scolastica nella stessa fascia di età è superiore al 90 per cento. In Belgio, Irlanda e Paesi Bassi si attesta al 94 per cento.

non ci si può meravigliare, quindi, a fronte di questi dati, se da noi il tasso di conseguimento della maturità superiore e del diploma di laurea è fermo, rispettivamente, al 79 per cento e al 32 per cento. Negli altri Paesi europei, questi dati - derivanti dal rapporto tra gli studenti che hanno conseguito per la prima volta un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria e la popolazione di età teorica corrispondente al conseguimento del titolo - sono di ben altro spessore: il Danimarca, che investe nell'Istruzione quasi il doppio dell'Italia, arriva al diploma il 90 per cento e alla laurea1150 per cento. Se si guarda solo al conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore, la Finlandia riesce nel 96 per cento dei suoi giovani. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si atte stano tra il 92 per cento e il 95 per cento;

l'istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del capitale umano. Ad esse si riferiscono molti indicatori adottati nella Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in «Europa 2020», per la definizione di obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita economica sostenibile, per lo sviluppo del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale;

per colmare l'enorme gap formativo col resto d'Europa servirebbero risorse certe e adeguate. Il governo tenta di supplire all'insufficienza degli investimenti pubblici con le «sponsorizzazioni», con la concessione di crediti d'imposta a cittadini e imprese per donazioni alle scuole, e con la destinazione del 5xmille nella dichiarazione dei redditi. In questo modo l'intervento dei privati dovrebbe sostituirsi alla scarsità degli investimenti dello stato, con il rischio di creare e accrescere le forti diseguaglianze tra scuole di aree economico-sociali diverse, con buona pace dell'uguaglianza d'accesso di tutti i cittadini al diritto allo studio e del carattere nazionale e unitario del sistema d'istruzione;

l'autonomia scolastica e le scuole italiane per rispondere al meglio al diritto ad un'istruzione di qualità e alle esigenze formative e di valorizzazione delle risorse di un territorio, hanno bisogno di risorse umane e finanziarie adeguate e costanti.

impegna il Governo:

ad assicurare al sistema educativo d'istruzione statale finanziamenti adeguati, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente nell'arco di alcuni anni, una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL.

G1.168

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1934: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»,

premesso che:

dal punto di vista normativo la scuola pubblica non include la scuola paritaria, sebbene ci siano alcune scuole paritarie che sono anche pubbliche (quelle degli enti locali);

è lo stesso articolo 1, comma 1, della legge 62 del 2000 a precisare che il sistema nazionale di istruzione è costituito «dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»,

creando la tripartizione fondamentale del sistema: a) suola statale; b) scuola privata paritaria; c) scuola paritaria pubblica degli enti locali. L'utilizzo della stessa espressione «privata» la contrappone a «pubblico»;

la scuola paritaria svolge un servizio pubblico *(ex* articolo 1, comma 3 legge n. 62/2000), ma ciò non trasforma in «enti» pubblici i soggetti che gestiscono il servizio, tranne che la loro stessa natura giuridica sia pubblica (es. Comuni). Non va confuso, pertanto, lo svolgimento di un servizio definito pubblico con la definizione di pubblico (come quando usiamo la definizione 'scuola pubblica') che sta ad indicare che il servizio promana da un ente pubblico. Come è noto, l'organizzazione pubblica nel suo complesso consta di una pluralità di organizzazioni, in genere dotate di propria personalità giuridica, e come tali idonee ad essere titolari di poteri amministrativi;

per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono intendersi gli apparati che svolgono le attività che costituiscono l'Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell'interesse dei cittadini, in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce svolgimento;

una elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche Amministrazioni nel nostro ordinamento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», laddove, nel dichiarato fine di disciplinare «l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», si precisa che «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

peraltro, la natura 'pubblica'di un ente comporta la sottoposizione al controllo della Corte dei conti, cosa che è vera e avviene sulla scuola statale o sulle attività svolte dagli enti locali, ma non sugli enti che gestiscono scuole private paritarie;

nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università è della ricerca, il capitolo 1477, inserito nel programma 22.9 - «Istituzioni scolastiche non statali», nell'ambito della missione 22 - «Istruzione scolastica», concerne i trasferimenti alle istituzioni scolastiche non statali, senza distinguere tra quelle appartenenti ad enti locali e quelle private, di cui alla legge n. 62/2000;

il trasferimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avvenuto per le scuole paritarie, per la somma di sua competenza, nel corso del 2014, a giugno, per una quota di circa 273 milioni, a valere sul capitolo specifico, che è il 1477. Una somma ulteriore, di 220 milioni, a valere sul capitolo 1299 dello stesso Programma/Missione fa riferimento alla legge n. 203/2008 come modificata dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 169, della legge n. 190/2014), dedicata, invece, alle 'scuole paritarie e assegnata alle Regioni con vincolo di destinazione sulle scuole paritarie stesse,

il 25 novembre del 2014, il MEF, con decreto ha provveduto al riparto e al trasferimento delle risorse dello stesso capitolo 1299 alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del numero delle scuole paritarie, delle classi e degli alunni che le frequentano;

impegna il Governo:

per una maggiore trasparenza dei bilanci pubblici, a suddividere il capitolo 1477 citato in due distinti capitoli recanti rispettivamente i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie non statali degli enti locali ed i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie private, ed a chiedere alle Regioni, in sede di consuntivo, di operare la medesima distinzione per le erogazioni alle scuole paritarie delle somme derivanti dal capitolo 1299 citato.

G1.169

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

preso atto delle finalità che il provvedimento in esame intende perseguire, enunciate all'articolo 1, comma 1, del provvedimento stesso;

ricordato che gli alunni tutti, dalla primaria alle secondarie di secondo grado, sono in un'età di crescita e sviluppo facilmente influenzabile;

ritenuto pertanto che il docente, assumendo un ruolo di figura di riferimento, deve insegnare nel modo più imparziale ed obiettivo possibile,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per stabilire un divieto in capo ai docenti di fare propaganda politica durante le ore di insegnamento e in generale nelle scuole, pena la sanzione disciplinare della sospensione con mancata retribuzione per trenta giorni e, dopo due richiami, del licenziamento.

G1.170

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

preso atto delle finalità che il provvedimento in esame intende perseguire, enunciate all'articolo 1, comma 1, del provvedimento stesso;

ricordato che gli alunni tutti, dalla primaria alle secondarie di secondo grado, sono in un'età di crescita e sviluppo facilmente influenzabile;

ritenuto pertanto che il docente, assumendo un ruolo di figura di riferimento, deve insegnare nel modo più imparziale ed obiettivo possibile,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per stabilire un divieto in capo ai docenti di fare propaganda politica durante le ore di insegnamento e in generale nelle scuole.

G1.171

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

ricordato il principio costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione, che tutela il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

preso atto che l'Italia registra ancora una percentuale di dispersione scolastica significativamente peggiore rispetto alla media UE, specie con riguardo all'istruzione terziaria; nel nostro Paese, infatti, il tasso di laureati è il più basso dell'Unione europea e ben lontano dall'obiettivo fissato per il 2020 del 20-27 per cento;

ritenuto opportuno migliorare il raccordo studio-ingresso nel mondo del lavoro, consentendo all'offerta di lavoro di intervenire sulla domanda già al momento della scelta del percorso di studi;

in tal senso potrebbe ipotizzarsi una forma di sponsorizzazione universitaria tra studenti italiani meritevoli e volenterosi con un basso reddito familiare e soggetti economicamente operanti sul territorio, quali società, studi professionali, aziende agricole, istituti di credito, eccetera, in un'ottica di beneficio reciproco per lo studente, che potrà proseguire gli studi, ed il datore di lavoro sponsor, che potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte dello studente su cui ha investito e si ritroverà un domani un lavoratore già confacente alle necessità di impresa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto esposto in premessa.

G1.172

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

esaminato il provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

ricordato che, in sede di conversione del decreto-legge n.190 del 2014, con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della camera dei Deputati era stato inserito nel testo del decreto medesimo l'articolo 1-*bis* recante la soluzione del personale scolastico esodato cosiddetto «quota 96»;

rammentato che ancor prima la questione era sempre giunta in Aula in occasione dell'esame della proposta di legge relativa alla VI salvaguardia, divenuta legge n. 147 del 2014; evidenziato che in entrambe le occasioni la norma non è andata a buon fine per la contrarietà del Governo, nonostante le sue rassicurazioni di addivenire al più presto ad una soluzione della vicenda;

ribadito che la vicenda riguarda il personale scolastico che ha raggiunto i requisiti allora in vigore per il pensionamento entro l'anno scolastico 2011/2012 e divenuto a tutti gli effetti

«esodato» con l'entrata in vigore della riforma Fornero, causa l'errore dell'allora Governo di confondere l'anno solare con l'anno scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibiltà di risolvere, in sede di legge di stabilità 2016, qualora risultasse confermata l'esistenza del cosiddetto «tesoretto» ovvero qualunque altra sopravvenienza di bilancio, la vicenda dei 4 mila lavoratori della scuola che hanno maturato i loro requisiti pensionistici tre anni orsono ma non hanno potuto ancora accedere alla pensione a causa di un errore compiuto dall'allora Governo Monti.

G1.173

CENTINAIO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame ha nei suoi intenti principali l'attuazione dell'autonomia scolastica vista anche come miglioramento della qualità dell'insegnamento attraverso una maggiore adesione alle peculiarità territoriali,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative che rafforzino costantemente l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini e salvaguardino le realtà e le identità locali.

G1.174

DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, FEDELI, MATTESINI, BENCINI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordinò delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

l'Accademia della Crusca, attiva dal 1583, oltre ad essere la più antica accademia linguistica del mondo, è l'istituzione culturale che rappresenta l'eccellenza dell'Italia in campo linguistico, avendo acquisito un enorme prestigio sia a livello nazionale che a livello internazionale. La sua attività ha come obiettivo l'acquisizione e la diffusione della conoscenza e dell'evoluzione della lingua italiana, specialmente nella scuola e all'estero. A tal fine, oltre ad una fiorente attività editoriale sia cartacea che su supporto informatico, e a studi e ricerche specialistiche attraverso personale altamente qualificato e come tale riconosciuto dalla Comunità scientifica internazionale, l'Accademia mette a disposizione del pubblico una Biblioteca specialistica ed il proprio archivio, intrattiene rapporti internazionali con istituzioni analoghe, organizza seminari e convegni sulla lingua italiana, svolgendo un ruolo attivo nel campo della politica linguistica europea;

considerato che:

rappresenta un'eccellenza riconosciuta nell'ambito degli studi, internazionali di linguistica e per questa ragione è presente nell'elenco degli istituti culturali beneficiari di contributi per legge ad opera del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

per tale motivo il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede all'articolo 30, comma 6, lettera *b)* che «al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca»;

rilevato che:

nonostante la valutazione unanime di prestigio ed eccellenza scientifica negli ultimi anni, l finanziamenti all'Accademia da parte dello Stato nell'anno 2015 si sono ridotti da 700 mila euro a 600 mila euro a causa delle recenti politiche di revisione della spesa. Anche i finanziamenti provenienti da altre istituzioni, necessari per l'attività dell'Accademia, sono stati fortemente ridotti. In particolare per l'anno 2015 si è azzerato anche l'importante finanziamento della Regione Toscana che aveva sostenuto l'Accademia con 200 mila euro fino al 2013 e con 100 mila nel 2014;

considerato, altresì, che:

il Presidente dell'Accademia della Crusca, professor Claudio Marazzini, preoccupato di scongiurare il grave e reale rischio che l'Accademia senza le risorse necessarie non possa più essere in grado di svolgere il ruolo che l'ha caratterizzata quale punto di riferimento per docenti, studiosi e ricercatori esperti di linguistica e in particolare di lingua italiana, ha lanciato un appello a tutte le istituzioni;

risulta necessario salvaguardare i contratti di lavoro degli studiosi e dei ricercatori che, con la loro competenza e dedizione, rendono un servizio unico e altamente professionale nello studio, nella valorizzazione e nella divulgazione della lingua italiana nel mondo;

visto che:

l'insegnamento della lingua italiana nella scuola riveste un ruolo prioritario, data la sua complessità lessicale e grammaticale, e che è oggetto di studi e ricerche anche relativamente all'apprendimento permanente e alla sua diffusione anche all'estero. L'Accademia della Crusca, attraverso i suoi centri specializzati, è il luogo di eccellenza riconosciuto per l'attività di ricerca nel campo della lingua e della filologia italiana, acquisendo e diffondendo, in particolare nel mondo scolastico, la conoscenza storica della nostra lingua italiana e critica della sua evoluzione attuale;

il disegno di legge n. 1934 prevede la valorizzazione dei docenti attraverso la predisposizione di percorsi formativi di aggiornamento per le competenze disciplinari e che tali corsi siano affidati a Università o Istituzioni di Alta Formazione alla cui tipologia può indubbiamente essere iscritta l'Accademia della Crusca;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie per inserire l'Accademia della Crusca nei percorsi di formazione dei docenti italiani come previsto dal disegno di legge 1934;

ad incrementare, anche a questo scopo, la dotazione prevista per l'Accademia, stanziando in suo favore almeno la cifra che lo Stato erogava ai sensi dell'articolo 30 comma 6, lettera *b)* del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino ai tagli dettati dalla riduzione di spesa del 2012, come contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia stessa, nonché per le attività di formazione dei docenti.

G1.200

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Precluso

L'Assemblea,

in sede di esame del provvedimento di riforma del sistema scolastico cosiddetto «Buona-Scuola»;

rammentato che le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di ogni ordine e grado sono al momento costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel «Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2009 n. 151;

preso atto che tra gli obiettivi indicati all'articolo 2, comma 3, la lettera *m)* prevede la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;

ricordate le specificità riconosciute alla province con territorio interamente montano, come Belluno, ai sensi della legge n. 56 del 2014;

impegna il Governo:

a tener conto, nelle more di attuazione del provvedimento, delle peculiarità riconosciute alle province interamente montane, valutando l'eventualità di prevedere deroghe al limite numerico minimo e massimo di alunni ai fini della formazione delle classi nei territori delle suddette province.

G1.201

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

L'Assemblea,

in sede di esame del provvedimento di riforma del sistema scolastico cosiddetto «Buona-Scuola»;

preso atto che l'articolo 8 del provvedimento cancella di fatto la titolarità di istituto, con conseguente privazione per i docenti di sede fissa di lavoro, essendo costretti a transitare ogni 3 anni su delle «nuove graduatorie» in attesa di chiamata;

evidenziato che tale meccanismo impedisce di garantire la continuità didattica, creando peraltro una palese discriminazione tra docenti neo-assunti e docenti di ruolo che godranno delle vecchie modalità di assunzione;

rilevato inoltre che il docente che verrà inserito nell'organico funzionale potrà essere inviato quotidianamente in diverse scuole per coprire assenze dei colleghi, inficiando sia i diritti basi/ari dei lavoratori che il diritto degli studenti ad avere gli stessi insegnanti per l'intero ciclo scolastico;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza per evitare la formazione d i forti discriminazioni in violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 3 Cost, tra i docenti assunti con le procedure di cui all'articolo 8 del provvedimento e quelli già di ruolo.

G1.202

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

L'Assemblea,

in sede di esame del provvedimento di riforma del sistema scolastico cosiddetto «Buona-Scuola»;

valutate le conseguenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 8, che prevede la determinazione dell'organico funzionale con cadenza triennale;

impegna il Governo:

a garantire la continuità didattica, riconoscendo agli studenti il diritto ad avere gli stessi insegnanti per l'intero ciclo scolastico.

G1.203

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

L'Assemblea,

in sede di esame del provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

analizzati gli interventi recati dall'articolo 9 del provvedimento, in materia di competenze del dirigente scolastico;

preso atto che con tale disposizione si intende rafforzare oltremodo i poteri del Dirigente Scolastico, demandando ad una singola persona la scelta degli insegnanti, avvalorando il rischio di nepotismo e clientelismo ed a scapito della meritocrazia;

impegna il Governo:

a garantire il vincolo di imparzialità nell'assunzione dei dipendenti del pubblico impiego, assicu rata, sino ad ora, dal sistema della graduazione, attraverso un punteggio acquisito mediante titoli e servizio, definenti la priorità nell'assunzione.

G1.204

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Precluso

L'Assemblea,

in sede di esame del provvedimento di riforma del sistema scolastico c.d. «Buona-Scuola»;

esaminato il piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 del provvedimento;

preso atto delle forti discriminazioni che lo stesso opera, consentendo di fatto l'immissione in ruolo di persone mai entrate !lelle classi di insegnamento in questi anni ed escludendo persone che nel tempo si sono abilitati ed hanno sempre insegnato;

ricordata l'esistenza di docenti abilitati alla professione di maestri nella scuola primaria e dell'infanzia, immatricolatisi negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 e discriminati rispetto ai colleghi immatricolati negli anni accademici precedenti, dal momento che, pur avendo sostenuto, e sostenendo, il medesimo percorso formativo, non godono dello stesso trattamento in termini di spendibilità del titolo, a causa della legge 296/2006 che ha chiuso le graduatorie permanenti e li ha esclusi dalla medesima;

impegna il Governo:

a valutare, in considerazione del piano straordinario di assunzione, l'inserimento nella terza fascia delle graduatoriead esaurimento dei docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi u. niversitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni acca demici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il prossimo 30 giugno 2015.

G1.205

SACCONI, QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI, MARINELLO, FORMIGONI, DI BIAGIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1934 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»

premesso che:

il disegno di legge promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Considerato che:

l'articolo 30 della Costituzione italiana sancisce il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli;«

la Convenzione dei Diritti del bambino, all'articolo 14, afferma «il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione», e ribadisce «il diritto e il dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità»;

la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, all'articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STEn.9), ricorda come «lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche»;

la stessa normativa nazionale, con la Legge 53/2003, articolo1.1, dichiara che la scuola persegue il fine di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori»;

impegna il Governo e il Ministro competente:

a garantire che l'attività di sensibilizzazione di docenti, studenti e famiglie sulla parità dei sessi, contro la violenza di genere e tutte le discriminazioni, venga condotta in conformità con l'articolo 30 della Costituzione, garantendo il diritto dei genitori alle scelte educative.

G1.206

TOCCI, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegni di legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,

premesso che:

il disegno di legge prevede all'articolo 22 numerose deleghe legislative per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Prevede, inoltre, l'emanazione di regolamenti finalizzati a raccogliere per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali interviene il provvedimento in esame, apportando le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento alla disciplina conseguente all'adozione dei decreti legislativi;

tale impostazione rischia di determinare un eccesso di normazione di rango legislativo in un settore già gravato da una straordinaria obesità regolativa. Da una parte le ampie deleghe previste nell'articolo 22, lungi dal semplificare il quadro legislativo in materia di istruzione, determineranno la moltiplicazione delle norme di rango legislativo, da coordinare con le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge, con legislazione europea e con la giurisprudenza costituzionale. D'altra parte i decreti legislativi prevedranno a cascata altri nuovi regolamenti di primo livello (dPR), e numerosi regolamenti ministeriali di attuazione ed esecuzione delle nuove norme legislative;

il risultato complessivo, sulla base delle esperienze già fatte in occasione di analoghi provvedimenti di riforma, sarà che una parte della disciplina entrerà in vigore subito, una parte più tardi, una parte non verrà mai emanata. Il loro impatto sul mondo della scuola sarà paralizzante con interventi scoordinati nel tempo, la sovrapposizione di vecchie nuove norme, la moltiplicazione di discipline transitorie, che creeranno incertezze applicative e l'aumento del contenzioso giurisdizionale comportando inevitabilmente la successiva produzione di nuovi interventi legislativi di interpretazione o correzione;

considerato che:

questo modo di legiferare rischia di pregiudicare l'intero disegno di riforma, impedendo un reale coordinamento degli interventi e la definizione di un solido indirizzo politico in materia di istruzione, in coincidenza con il piano straordinario di assunzioni previsto dal disegno di legge;

è oggi, invece, fondamentale affrontare in modo organico e con scelte di politica scolastica chiare e definite i grandi problemi che impediscono al nostro sistema scolastico di assolvere

pienamente ai compiti repubblicani: la disuguaglianza nell'accesso e nell'esito dell'istruzione, soprattutto nel Mezzogiorno; il ritardo della didattica di fronte ai caratteri del mondo nuovo; la struttura dei cicli vecchia e ridondante; la regressione degli apprendi menti negli adulti;

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

prevedere gli strumenti certi e le procedure idonee alla definizione annuale della politica scolastica da parte del Governo e del Parlamento attraverso uno stretto collegamento tra le attività di indirizzo, pianificazione e di produzione di norme in materia di istruzione;

istituire un'apposita sessione delle, Commissioni parlamentari competenti, anche congiunte, nei mesi di settembre ed ottobre, dedicata alla definizione della politica scolastica. Il confronto dovrebbe avvenire su un bilancio dell'anno scolastico concluso, partendo dai dati informativi e di bilancio esistenti e dalle proposte del Governo nel DEF, nel PNR ed infine nel disegno di legge di stabilità;

stabilire che l'indirizzo politico del Governo in materia di istruzione sia condensato in una Relazione del Ministro alle Camere, corredata dai risultati del sistema di valutazione della scuola (INVALSI) e di quello del Ministero (DIV), permettendo all'esecutivo di dare una rappresentazione realistica della situazione del mondo della scuola al momento della sessione e di sottoporre al Parlamento un disegno complessivo della propria politica scolastica, per l'anno scolastico in corso e per il successivo triennio;

prevedere che la discussione delle Commissioni competenti si concluda con l'approvazione di un documento che indichi gli obiettivi di politica scolastica per l'anno scolastico in corso e per il successivo triennio, supportati da indicazioni sulle modalità di copertura degli interventi, in modo che le indicazioni in esso contenute possano essere utilmente recepite nella legge di stabilità in discussione dalla metà di ottobre;

valorizzare gli strumenti di indirizzo delle Commissioni competenti che presentati all'inizio della sessione dovrebbero concludere il loro iter di esame alla fine di essa, vincolando politicamente il Ministro per l'anno successivo e collegandosi alle più complessive scelte di politica economica e di bilancio. In tal modo l'attività di indirizzo politico e di pianificazione delle attività del Ministero potranno basarsi sugli orientamenti espressi dalle Commissioni, o comunque potrà tenerle in debito conto. Ciò potrà consentire di ridurre il ricorso alla produzione di norme, traendo dalla pubblica discussione e approvazione parlamentare delle linee generali della politica in materia istruzione, quella legittimazione politica e quel consenso diffuso necessario alla piena attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministero;

raccordare le attribuzioni in materia di pianificazione scolastica del Ministero con quelle delle Regioni - che sono oggi titolari del potere di programmare la distribuzione degli Istituti sul territorio, e di importanti competenze sul diritto allo studio, sui servizi scolastici, sulla regolazione dei rapporti tra Enti locali ed Istituti .scolastici - al fine di impedire il riaprirsi di un contenzioso costituzionale che negli scorsi anni ha paralizzato il mondo della scuola e che oggi potrebbe mettere in discussione lo stesso buon esito della riforma;

prevedere la sostituzione delle numerose deleghe legislative con norme di delegificazione che affidino le materie trattate a regolamenti e, di conseguenza, prevedere la trasformazione dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe, in più puntuali e specifiche norme generali regolatrici della materia che permettano l'emanazione dei regolamenti attraverso i quali compiere una ampia delegificazione di interi blocchi settori del sistema scolastico. In tal modo si elimina il lungo passaggio dei decreti legislativi (che comunque sarebbe seguito da ulteriori regolamenti attuativi), si mette mano da subito ad una disciplina organica di questi senza attendere i futuri testi unici, si valorizza l'attività di indirizzo politico di Parlamento e Governo in materia di istruzione prodotta nella sessione parlamentare sulla politica scolastica, permettendo la consultazione delle forze sociali interessate a ciascun settore, ferma restando la responsabilità dell'Esecutivo nell'assunzione e formulazione delle decisioni finali;

disporre una analoga operazione di alleggerimento di altre norme del disegno di legge che recano una disciplina puntuale di specifiche procedure che potrebbero, ferma restando la disciplina di legge sui punti essenziali di innovazione, avere natura regolamentare;

prevedere gli strumenti idonei ad una drastica riduzione dell'uso del decreto ministeriale, comunque sottoposto al parere del Consiglio di Stato ed alla registrazione della Corte dei conti. Se non è reso necessario da esigenze di rapporto con altre amministrazioni o con Regioni ed enti locali, l'uso del decreto ministeriale deve essere sostituito da atti di indirizzo agli uffici dirigenziali, che affidino alla responsabilità di questi l'adozione di atti amministrativi anche a carattere generale. Una tale riduzione sarà agevolata dalla valorizzazione nella sessione sulla politica scolastica dell'intreccio tra risoluzioni parlamentari di indirizzo al Governo; atti di indirizzo e direttive del Ministro

all'Amministrazione, e valutazione dei risultati delle politiche attuate nella successiva sessione parlamentare.

1.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, DE PIN, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-*bis.*

ORDINAMENTO DEL "SERVIZIO NAZIONALE DI ISTRUZIONE"

Art. 1-*bis.*

(Il "Servizio nazionale di istruzione")

1. Le scuole statali autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e le scuole paritarie private e degli enti locali di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, costituiscono il Servizio nazionale di istruzione.

2. Il Servizio nazionale di istruzione si qualifica come servizio da rendere alla persona del discente e al Paese, in termini di educazione, formazione, anche professionale e istruzione, in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

3. Ogni istituzione scolastica elabora e realizza il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in conformità ai princìpi di eguaglianza sostanziale, di imparzialità, di trasparenza, di giustizia, di buon andamento, di partecipazione e di sussidiarietà, improntando l'organizzazione dell'attività ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

4. È garantita la libertà d'insegnamento, l'autonomia professionale dei docenti e la libertà progettuale, nello svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di insegnamento, ai «fini della piena fruizione dei diritti e dell'adempimento dei doveri, che fanno capo al discente all'interno del servizio.

5. Al discente sono garantiti i diritti inviolabili alla libertà di apprendimento, alla continuità di esso e alla propria diversità anche di natura culturale e ideologica, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione.

6. Il discente ha diritto ad una prestazione didattica secondo standard di qualità e di quantità, definiti dall'ente erogatore della prestazione, coerentemente con le finalità e gli Obiettivi generali del Servizio nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

7. Le istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono espressione di autonomia funzionale, al cui interno il discente vanta il diritto soggettivo e il dovere sociale di svolgere la propria personalità attraverso l'acquisizione di apprendimenti liberi, critici, sistematici e unitari, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione.

8. Al fine della maturazione di una consapevole cittadinanza comunitaria e, altresì, del progresso civile ed economico dell'Unione europea, per ogni attività progettuale e di in cerca, nell'ambito del servizio nazionale d'istruzione si ispira ai principi dell'Unione europea.

Art. 1-*ter.*

(Regioni ed enti locali)

1. Le Regioni, in rapporto alle funzioni ad esse delegate, e gli enti locali in rapporto ai compiti e funzioni ad essi trasferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, in materia di funzionamento del "Servizio nazionale di istruzione" collaborano con le istituzioni scolastiche nella rilevazione della domanda di formazione discendente dalle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Art. 1-*quater.*

(Articolazione del comparto scuola)

1. Il comparto scuola è unico. Esso è articolato, ai fini della contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:

a) area della funzione docente;

b) area della funzione dirigente;

c) area della funzione ispettiva tecnica;

d) area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, sostituire le parole: «dirigenti scolastici», *con le seguenti:* «istituti scolastici».

2.1

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.8

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autonomia scolastica, reti di scuole e offerta formativa»;

b) al comma 1, le parole da: «Al fine di» fino a «sistema scolastico pubblico», sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nonché al fine di favorire la migliore *governance* territoriale e l'efficienza organizzativa, e di realizzazione le istituzioni scolastiche si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le reti di scuole condividono gli elementi di offerta formativa territoriale e/o di filiera e le attività progettuali, valorizzando la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado»;

c) al comma 2 le parole: «istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

d) al comma 3 le parole: «istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»

e) Conseguentemente, le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «reti di scuole»;

f) al comma 10, capoverso «Art. 3», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti ed i consigli d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio».

2.9

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie, tecnologiche e materiali e coordinamento delle risorse umane, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico».

2.11

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma l le parole: «il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce» sono sostituite con le seguenti: «gli organi di governo delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle specifiche competenze e responsabilità, garantiscono».

2.12

FUCKSIA

Precluso

Al comma l, dopo la parola: «dirigente scolastico», inserire le seguenti: «il cui incarico presso ciascuna istituzione scolastica non può avere una durata superiore ai cinque anni».

2.13

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «il dirigente scolastico, », aggiungere le seguenti: «in conformità ai principi regolativi delle comunità professionali e dei contesti capacitanti,».

2.14

BLUNDO, PUGLIA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il dirigente scolastico,» inserire le seguenti: «di concerto con il collegio dei docenti e».

2.15

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali».

2.17

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali».

2.18

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali», con le seguenti: «in sinergia con gli organi collegiali e nel rispetto delle relative competenze».

2.20

FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «tecnologiche e materiali», inserire le seguenti: «assumendo in sostanza un ruolo di natura amministrativa»

2.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle relazioni sindacali».

2.22

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «sistema scolastico pubblico» aggiungere il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche sì dotano dì uno statuto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti».

2.24

MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ogni istituzione scolastico, o istituto comprensivo, e ogni indirizzo di quelli secondari di secondo grado è dotato dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo».

2.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale, è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica.

2.26
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «per l'intera istituzione» fino a: «istituzione scolastica».

2.27
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «di sostegno»*, aggiungere le seguenti:* «se in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno».

2.28
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» con le seguenti: «reti di scuole».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «istituzioni scolastiche» *con le seguenti:* «reti di scuole».

2.30
MALAN
Precluso
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «I docenti dell'organico dell'autonomia», inserire le seguenti «, nel rispetto della libertà di insegnamento,».

2.32
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di potenziamento», sostituire le parole: «di sostegno», con le seguenti: «di integrazione».

2.34
FUCKSIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2016/17 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni».

2.35
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il consiglio d'istituto coadiuva e supporta il dirigente scolastico nelle attività di cui al comma 1.».

2.37
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, le parole: «Le istituzioni scolastiche» sono sostituite con le seguenti: «Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche».

2.38

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 2 e seguenti, sostituire le parole: «istituzioni scolastiche» ovunque ricorrano, con le seguenti: «reti di scuole».

2.40

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «, con il coinvolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,».

2.43

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «alle attività curriculari» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,».

2.45

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8».

2.46

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di posti destinati al personale ATA».

2.48

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell'attuazione di esso, dovranno, essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio».

2.49

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma, 3, premettere alle parole: «Le istituzioni scolastiche» le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'istruzione impartita per almeno dodici anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-*sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.51

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, SERRA

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «realizzare» inserire le seguenti: «- previa approvazione degli organi collegiali o del consiglio d'istituto- ».

2.52

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «e degli spazi di flessibilità», inserire le seguenti: «e delle priorità risultanti dal confronto con le istituzioni e rappresentanze locali».

2.54

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole da: «per» fino a: «seguenti».

Conseguentemente, sopprimere le lettere da a) *a* s).

2.59

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, lettera a), alle parole: «valorizzazione e potenziamento» premettere le seguenti: «valorizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della civiltà latina e».

2.60

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «delle competenze linguistiche», con le seguenti: «delle varie competenze linguistiche scelte dagli studenti o dalle famiglie».

2.61

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «italiano» aggiungere le seguenti: «e al latino».

2.63

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, lettera a), abrogare le seguenti parole: «della metodologia Content language integrated learning».

2.64

MALAN

Precluso

Al comma 3, lettera 1) sostituire le parole: «Content language integrated learning», con le seguenti: «della immersione linguistica».

2.65

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «learning», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'apprendimento della lingua latina, da inserire nell'offerta formativa delle scuole medie inferiore;».

2.66

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis)*. valorizzazione e sviluppo delle competenze storiche, agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa relativa sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria di primo grado, mediante il ripristino dell'insegnamento del ciclo completo di storia dall'antichità fino alla storia contemporanea nonché l'introduzione dell'insegnamento del latino fin dalla scuola primaria inteso come approfondimento ineludibile nello studio delle radici culturali, del senso di identità e di appartenenza e della documentazione scritta di un popolo».

2.67

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis)* potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico;».

2.69

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Precluso

Al comma 3, alla lettera c), dopo le parole: «pratica e nella cultura musicali», inserire le seguenti: «, prevedendo l'insegnamento sin dalla scuola primaria di almeno uno strumento musicale,».

2.70

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nella pratica e nella cultura musicali», aggiungere le seguenti: «nella geografia».

2.71

FUCKSIA

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «storia dell'arte», inserire le seguenti: «attraverso l'introduzione nella scuola elementare, dell'insegnamento delle relative materie».

2.72

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «storia dell'arte» inserire le seguenti: «nella tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale».

2.73

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «storia dell'arte», aggiungere le seguenti: «nella lingua e nella cultura latina».

2.76

MALAN

Precluso

Al comma 3, lettere c) e f), sostituire la parola: «media», con la seguente: «mezzi».

2.79

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo "Produzioni industriali ed artigianali", da un'ora di insegnamento di "storia dell'arte"».

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo di euro 1,8 milioni nell'anno 2015, di euro 7,2 milioni nell'anno 2016, di euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *c-bis)* del comma 3 si provvede, quanto a euro 7,2 milioni nell'anno 2016, a euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «10,2 milioni».

2.80

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo "Turismo", da un'ora di insegnamento della materia "arte e territorio"».

Conseguentemente:

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A tale fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1,1 milioni nell'anno 2015, di euro 4,5 milioni nell'anno 2016, di euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *c-bis)* del presente comma si provvede, quanto a euro 4,5 milioni nell'anno 2016, a euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «10,9 milioni.

2.81

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente;».

Conseguentemente,

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. È autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *c-bis)* del comma 3, si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e a euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «8,4 milioni».

2.82

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* ripristino dell'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado;».

2.83

MALAN

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* valorizzazione e potenziamento delle capacità critiche individuali, anche attraverso la discussione dei messaggi trasmessi dal personale docente;».

2.84

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 3, sostituire lo lettera d) con la seguente:

«*d)* sviluppo e potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto ed economia, anche attraverso i principi e le azioni di cittadinanza attiva e con l'inserimento dell'ora di educazione civica in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado;».

2.85

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza, attraverso la valorizzazione del dialogo tra culture, il rispetto delle differenze e la cura dei beni comuni nonché potenziamento e reintroduzione dello studio delle materie giuridico-economiche».

2.91

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dei diritti e dei doveri» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria».

2.92

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «tra le culture» aggiungere le seguenti: «nonché il rispetto delle identità ed autonomie locali».

2.93

MALAN

Precluso

Al comma 3, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: «sviluppo delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, dei modi e dei sistemi di produzione dei beni e della ricchezza, dei meccanismi del mercato e del funzionamento delle imprese anche in una prospettiva di autoimprenditorialità».

2.94

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA

Precluso

Al comma 3, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «potenziamento delle conoscenze» con le seguenti: «lo studio della Costituzione italiana, della normativa comunitaria, potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, sviluppo del pensiero critico, nonché delle conoscenze».

2.95

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità».

2.96

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e di educazione all'autoimprenditorialità».

2.98

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Al comma 3, lettera d), abrogare le seguenti parole: «e di educazione all'imprenditorialità».

2.99

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «educazione all'autoimprenditorialità», aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado e nel triennio degli istituti tecnici e professionali;».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-*sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 4 per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge«.

2.100

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* potenziamento dell'offerta formativa nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, attraverso l'introduzione:

a) di un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" in una delle due classi del primo biennio degli istituti professionali e degli istituti tecnici, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia;

b) di due ore settimanali di insegnamento autonomo della geografia nella prima classe e di due ore settimanali nella seconda classe nel primo biennio dei licei, ferma restando la previsione di tre ore di insegnamento autonomo della storia».

2.101

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* individuazione di interventi finalizzati a promuovere l'attività di solidarietà tra le famiglie degli studenti con progetti mirati all'organizzazione di una rete familiare per lo scambio del tempo e delle competenze al fine di migliorare la normale attività degli studenti nella fase di approfondimento delle materie scolastiche a casa».

2.102

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* potenziamento le iniziative volte alla programmazione nella scuola dell'obbligo di campagne di sensibilizzazione verso comportamenti di buona cittadinanza ispirati ai valori della solidarietà anche attraverso progetti volti a coinvolgere i giovani e giovanissimi in attività di volontariato».

2.103

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di «Diritto ed Economia» (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora.

Conseguentemente:

- dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni - nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *d-bis)* del comma 3 si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «8,4 milioni».

2.105

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sostenibilità ambientale» aggiungere le seguenti: «di una cultura di tutela e protezione degli animali,».

2.106

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «ambientale», inserire le seguenti: «della natura e degli animali».

2.107

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di comportamenti socio-culturali volti ad eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità, della donna e a promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali».

2.108

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, della tutela e della promozione del relativo patrimonio, nonché potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, e sviluppo dello spirito critico;».

2.110

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

2.113

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «potenziamento delle discipline motorie e», con le seguenti: «potenziamento delle discipline motorie, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività è sportiva autorizzata la spesa nel limite massimo di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, nonché lo».

Conseguentemente al comma 5 inserire, infine, il seguente periodo: «Al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, in coerenza con, quanto disposto dalla lettera *g)* del comma 3, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie, a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 17 e 18 e al comma 3 dell'articolo 25 sopprimere le parole "nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

2.114

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: «potenziamento delle discipline motorie e», con le seguenti: «potenziamento delle discipline motorie, prevedendo in particolare un aumento del monte ore dedicato all'attività sportiva è autorizzata la spesa nel limite massimo di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, nonché lo».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 17 e 18 e al comma 3 dell'articolo 25 sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139, 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

2.115

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «all'alimentazione», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare,».

2.116
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «all'alimentazione», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare,» .

2.117
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA
Precluso
Al comma 3, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento all'alimentazione», inserire la seguente frase: «, anche attraverso l'istituzione presso le Scuole di ogni ordine e grado di corsi di educazione alimentare».

2.118
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, lettera g), dopo la parola: «sport» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso percorsi , mirati all'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali,».

2.119
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.»

2.120
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, alla lettera g), dopo le parole: «agonistica» inserire il seguente periodo: «Ai fini di effettuare un efficace programma di prevenzione e promozione della salute è introdotta nelle scuole elementari e medie inferiori, la figura del medico scolastico;».

2.121
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-*bis)*. Promozione di uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport, sviluppare percorsi disciplinari mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, e che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali».

2.122
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-*bis*. Promozione di una cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, attraverso specifiche attività di formazione avvalorate dall'esempio della testimonianza anche attraverso incontri con le vittime di infortuni sul lavoro, al fine di sviluppare più efficacemente una cultura della prevenzione;».

2.123
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-*bis)*. È incaricato di svolgere l'attività di medico scolastico, un medico specialista con i requisiti previsti all'articolo 38 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e intestazioni. Gli elenchi dei medici scolastici, che possono essere nominati dai dirigenti scolastici per svolgere le funzioni di cui al presente comma sono pubblicizzati presso i siti *internet* istituzionali degli ordini dei medici regionali».

2.124

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, SERRA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-*bis*). sviluppo delle competenze in materia di difesa e tutela dell'ambiente mediante l'utilizzo dei Parchi e delle aree protette per scopi segnatamente didattico-culturali con percorsi didattici finalizzati all'apprendimento *de visu* delle tipicità naturali presenti nelle Aree protette e dei relativi meccanismi che le governano, oltre che alla conoscenza e all'approfondimento del valore storico-artistico dei siti e dei beni culturali dislocati al loro interno».

2.125

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 3, lettera h), con la seguente:

«*h)* sviluppo della cultura digitale degli studenti e degli insegnanti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media digitali per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione di competenze lavorative, cognitive e sociali.»

2.127

FUCKSIA, BLUNDO

Precluso

Al comma 3, lettera i), dopo la parola: «laboratorio» inserire le seguenti: «anche inerenti ad attività alternative all'offerta formativa scolastica, volte a stimolare negli alunni creatività e a sviluppare attitudini ed interessi diversi da quelli legati alla programmazione didattica».

2.128

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, lettera i), aggiungere, infine, le parole: «, anche attraverso un incremento del monte-ore destinato a tali attività».

2.130

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «dispersione scolastica», aggiungere le seguenti: «anche prevedendo l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età».

2.131

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «dispersione scolastica,» aggiungere le seguenti: «attraverso interventi rivolti alle alunne ed agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento».

2.132

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «, anche informatico», aggiungere le seguenti: «per un'ampia diffusione di una cultura antinfortunistica e a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nonché».

2.133

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «dell'inclusione scolastica», aggiungere le seguenti: «anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato».

2.134

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «attraverso percorsi individualizzati e personalizzati» con le seguenti: «o diversamente abili anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati progettati anche in base all'eventuale diagnosi funzionale».

2.135

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «associazioni di settore», con le seguenti: «associazioni no profit»;

2.137

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e l'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e dell'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, di cui alla lettera *l)* comma 3, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni annui a decorrere da 2016».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: «2, commi 22 e 23» con le seguenti: «2, commi 22, 23 e 24-bis» e sopprimere le parole: «13, comma 1».

2.138

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera l) aggiungere infine il seguente periodo: «realizzazione di una raccolta annuale da parte del MIUR dei dati relativi alla dispersione scolastica e delle causa della stessa, suddivisi per provincia, per regione e per tipologia di scuola».

2.139

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «terzo settore », aggiungere le seguenti: «, associazioni culturali e sportive».

2.140

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, lettera m), abrogare: «e le imprese».

2.141

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera m), in fine dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «anche attraverso attività e competenze riconosciute in funzione del curriculum dello studente.».

2.143
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere il comma 3, lettera n).

2.144
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera n), con le seguenti:
«*n)* apertura pomeridiana delle scuole;
n-bis) riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;».

2.145
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:
«*n)* istituzione del tempo prolungato per tutte le scuole dell'infanzia e primaria con riduzione del numero di alunni per classe nelle scuole primarie determinato in un massimo di 21 allievi o di 20 in caso della presenza di bambini disabili».

2.146
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3 lettera n) dopo le parole: «apertura pomeridiane delle scuole» inserire le seguenti: «avvalendosi delle risorse in organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia».

2.147
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3 lettera n) dopo le parole: «e riduzione del numero degli alunni e di studenti per classe», inserire le seguenti: «in applicazione della normativa sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008) e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali,».

2.149
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, lettera n), sostituire le parole da: «del tempo scolastico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del tempo pieno e l'introduzione del modello della compresenza nella scuola primaria».

2.150
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3 alla lettera n) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto da D.M. Interno 26 agosto 1992 »Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica« punto 5.0 dell'allegato, ».

2.151
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il numero di studenti per classe non può superare comunque le 23 unità, salvo motivata deroga; all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

2.152
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3 sopprimere la lettera o).

2.153
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:
«*o)* incremento, ai fini dell'orientamento lavorativo, di progetti di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, anche attraverso la previsione di specifici progetti formativi, che prevedano ore di lavoro in studi professionali, aziende e imprese anche uninominali con cui vengono stipulate apposite convenzioni, previa definizione di un programma formativo ben specificato e finalizzato e relazionato in modo da monitorare la qualità dell'esperienza formativa svolta».

2.154
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 3, sostituire lo lettera o) con lo seguente:
«*o)* valorizzazione dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione anche attraverso l'istituzione di un portale informatico espressamente dedicato destinato a favorire l'incontro tra le scuole, gli studenti e le aziende interessate all'attivazione di tali percorsi;».

2.155
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole* «garantendo comunque un limite minimo di ore nella misura fissata dall'articolo 4, comma 1»*;*
b) alla lettera s) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole* «permanente connesso con le politiche attive del lavoro».

2.158
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere il comma 3, lettera p).

2.161
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
«*p-bis)* valorizzazione dei percorsi di studi personalizzati coerenti con i piani educativi individuali degli alunni con bisogni educativi speciali, comunicazione annuale da parte degli insegnanti di sostegno degli obiettivi raggiunti e giustificazione di eventuali insuccessi;».

2.163
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera q).

2.164
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, lettera q), sopprimere le parole: «alla premialità e».

2.165

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera q, inserire la seguente:

«*q-bis)* le scuole secondarie, a partire da quelle di secondo grado, effettuano una programmazione su 5 giorni settimanali».

2.166

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera r), con la seguente:

«*r)* realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera *q)* del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata "italiano lingua 2";

b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;

e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;

g) l'educazione alla cittadinanza».

Conseguentemente all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera *r)* pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, a 25 milioni di euro per il 2016 e a 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.167

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera r), premettere le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 sono istituiti, laddove necessario, corsi di».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettera *r)* a partire dall'anno scolastico 2015-2016 è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal 2015».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» *con le seguenti:* «a euro 23».

2.168
CENTINAIO
Precluso
Al comma 3, lettera r), dopo le parole: «corsi e laboratori» aggiungere le seguenti: «ovvero apposite classi di inserimento temporaneo».

2.169
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«*r-bis)* promozione della creazione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative, dotate di connessione di rete a banda larga, dispositivi multimediali degli studenti e della scuola in una rete dinamica e interattiva mediante la quale ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti così da congiungere ogni componente della comunità scolastica nazionale in un reale *network* dinamico e in continua crescita».

2.171
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«*r-bis)* adozione di formulazioni orarie di erogazione dell'insegnamento diverse dalla scansione usualmente definita in moduli da 60 minuti, con la possibilità di abbreviare o allungare i moduli per favorire una organizzazione curriculare e didattica che rispetti le necessità cognitive degli alunni nel rispetto delle recenti ricerche in cronobiologia».

2.172
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«*r-bis)* adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti, in modo tale che lo spazio dell'edificio scolastico nella sua interezza possa diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamento-apprendimento».

2.173
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«*r-bis)* valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-filosofiche, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza».

2.174
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«*r-bis)* valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-geografiche per la loro particolare propensione all'accrescimento del senso civico e della creatività, nonché allo sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerente a "Cittadinanza e Costituzione"».

2.175
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno».

2.176

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* nell'ambito della cultura nazionale sono adottati progetti di promozione delle culture locali anche attraverso programmi miranti alla valorizzazione e all'approfondimento delle lingue minoritarie e dei dialetti regionali».

2.177

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'*outdoor education*, rafforzi le metodologie didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, dell'educazione libertaria, della pedagogia steineriana».

2.178

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale».

2.179

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* adozione di progetti educativi basati sullo svolgimento di attività laboratoriali e sulla presenza di materiali didattici personalizzati per gli studenti e differenziati per tipologia di apprendimento nell'ambiente, per il superamento della didattica frontale e basata sull'insegnamento orale-visivo-passivizzante».

2.181

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*) promozione della stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciali con lo svolgimento di opportune attività didattiche in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali».

2.182

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili *online* gratuitamente per gli studenti e alla produzione di *e-book* in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104».

2.183

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis)* individuazione di sistemi e percorsi formativi individualizzati finalizzati al maggiore coinvolgimento e al sostegno degli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici dell'apprendimento».

2.184
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«*r-bis)* ripristino dell'organizzazione a moduli e delle compresenze nella scuola primaria e superamento del modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e compiti di coordinamento».

2.186
CENTINAIO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
«*r-bis)* individuazione come materie in contrasto con le attività extracurriculari autorizzabili nell'ambito dell'autonomia degli istituti, l'insegnamento dell'arabo e l'apprendimento e studio del Corano.

2.187
CENTINAIO
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«*r-bis)* promozione, soprattutto nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura.

2.189
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al mondo del lavoro».

2.190
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«*s-bis)* promozione della consapevolezza emotiva nella conoscenza e nella decifrazione delle proprie emozioni, consentendo l'ottimizzazione delle proprie risorse e producendo un potenziamento dell'apprendimento cognitivo attraverso l'istituzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera *s-bis)*, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo sopprimere le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e» *e all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».
All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «2, commi 22 e 23» inserire le seguenti: «3-bis,».

2.194
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «in relazione» fino a: «comma 3».

2.196
SIBILIA, GIRO
Precluso

Sopprimere il comma 5.

2.198

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «devono prevedere».

2.201

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 5 inserire, infine, il seguente periodo: «Al fine di sviluppare negli studenti l'attitudine alla collaborazione e alla cooperazione all'interno di un gruppo, in coerenza con quanto disposto dalla lettera g) del comma 3, gli istituti di ogni ordine e grado sono tenuti, anche prevedendo rapporti di collaborazione con i laureati in scienze motorie, a incentivare la creazione di squadre di istituto riferibili alle varie discipline sportive.».

2.202

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Ogni singola regione e provincia autonoma attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della "quota capitaria", individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza».

2.203

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 6 dopo le parole: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono aggiunte le seguenti: «previo pareri favorevoli del Consiglio Superiore Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, adottati entro trenta giorni».

2.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «in base al numero degli studenti e ai Piani triennali di cui ai commi precedenti».

2.205

CENTINAIO

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il piano triennale dell'offerta formativa viene presentato dai dirigenti scolastici al collegio dei docenti che possono proporre eventuali modifiche. Una volta condiviso e predisposto il piano triennale, questo viene presentato all'ufficio scolastico regionale che ne valuta i contenuti e la fattibilità in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente».

2.206

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 7 dopo le parole: «L'Ufficio scolastico regionale» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 30/6/1999, n. 233,».

2.207

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

2.208

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «L'ufficio scolastico regionale» aggiungere le seguenti: «anche sulla base del reddito medio familiare regionale, dei dati sulla dispersione scolastica e dell'occupabilità degli studenti nonché del numero di alunni per classe,».

2.209

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «L'ufficio scolastico regionale» aggiungere le seguenti: «anche sulla base del reddito medio disponibile su base regionale, delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe».

2.210

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 8, primo periodo, dopo le parole:* «Le istituzioni scolastiche»*, aggiungere le seguenti:* «, per mezzo degli organi collegiali,»;

2) *al comma 10, capoverso* «Art. 3»*, sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.».

2.211

ORELLANA

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «per mezzo dei propri organi collegiali».

Conseguentemente al comma 10, capoverso: «Art. 3»*, comma 1, sostituire le parole:* «con la partecipazione di tutte le sue componenti»*, con le seguenti:* «per mezzo dei propri organi collegiali».

2.212

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 8, le parole: «ottobre dell'anno scolastico precedente al», sono sostituite con le seguenti: «settembre del primo anno del».

2.214

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 8, sopprimere la parola: «formative».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo sopprimere le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e» *e sopprimere l'articolo 13.*

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, sopprimere le parole: «13, comma 1».

2.215
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere rivisto», con le seguenti: «deve essere rivisto».

2.216
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Al comma 9, dopo le parole: «L'Ufficio scolastico regionale» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1999, n. 233,».

2.217
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 9, dopo la parola: «presentata» inserire le seguenti: «entro il 15 dicembre».

2.218
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «dirigenti scolastici», con le seguenti: «istituti scolastici».

2.219
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, SERRA
Precluso
Al comma 9, dopo le parole: «dirigenti scolastici», inserire le seguenti: «di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio d'istituto».

2.220
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «nonché le eventuali revisioni annuali», con le seguenti: «e le revisioni annuali del piano triennale».

2.221
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.».

2.222
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rivedibile annualmente» con le seguenti: «soggetto ogni anno a conferma e ad eventuale revisione da parte dei consiglio di circolo o d'istituto».

2.223
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rivedibile annualmente» con le seguenti: «soggetto ogni anno alla eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o di istituto».

2.224

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica».

2.225

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 10 alinea comma 2, dopo le parole: «gli obiettivi generali» aggiungere la seguente: «formativi».

2.226

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 8 e» aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e».

2.227

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «, anche al fine di orientarla verso la sensibilizzazione e la crescita educativa, culturale ed emotiva degli alunni, la promozione dei principi di parità di genere e di solidarietà sociale, l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'alfabetizzazione degli alunni migranti».

2.231

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «monte orario» aggiungere le seguenti: «di ciascuno».

2.232

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «quota di autonomia dei curricoli» aggiungere le seguenti: «, all'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81»

2.235

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni con disabilità» inserire la seguente: «accertata»

2.236

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: «del numero di alunni con disabilità» inserire la seguente: «accertata».

2.237

CENTINAIO

Precluso

Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «nel rispetto delle risorse di organico disponibili».

2.238

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, capoverso 3 comma 2, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Riservati ad insegnanti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno e in mancanza di questi ad educatori professionali;»

2.239

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso Art. 3, comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti».

2.240

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti».

2.241

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* il fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;».

2.242

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche».

2.243

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA».

2.244

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3» sopprimere le parole da: «nel rispetto dei limiti» fino alle: «22 giugno 2009, n.119» e aggiungere infine le seguenti: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla ridefinizione dei criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico dovrà tenere conto della complessità degli Istituti articolati su più plessi, ai quali dovrà essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo dovranno essere trasformati in rapporti di lavoro subordinato. Progressivamente dovrà essere garantita, altresì, la trasformazione dei contratti di esternalizzazione dei servizi di ausiliariato e pulizia in contratti di lavoro subordinato».

2.245

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «, nel rispetto» fino a: «n. 119»;

Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ridefinizione dei criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico deve tener conto degli istituti articolati su più plessi, ai quali deve essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo sono trasformati in rapporti di lavoro subordinato».

2.246

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, al capoverso 3, comma 3, le parole: «nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,» sono soppresse.

2.247

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le parole: «di attrezzature materiali» aggiungere le seguenti: «, e di servizi».

2.248

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 3, sopprimere le parole da: «nonché i piani» fino alla fine del capoverso.

2.251

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3» i commi 4 e 5 sono sostituiti con i seguenti:

«4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d'istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio d'istituto.

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di cui al comma precedente, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio».

2.253

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano è proposto e votato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è ratificato dal consiglio di circolo o d'istituto. In caso di mancata ratifica motivata, il piano torna all'esame del collegio dei docenti per una nuova proposta».

2.255

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il piano è elaborato dal Dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.».

2.256

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dal collegio dei docenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale».

2.257

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base degli indirizzi» fino alla fine del comma con le seguenti: «, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio ed è adottato dal consiglio d'istituto».

2.258

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base degli indirizzi» fino alla fine del comma con le seguenti: «e adottato dal consiglio d'Istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio».

2.259

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base degli indirizzi» fino alla fine del comma con le seguenti: «e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio».

2.260

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «degli indirizzi» inserire le seguenti: «definiti dal consiglio di circolo o di istituto,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «definiti» *con la seguente:* «definite».

2.261

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per le attività della scuola» fino a: «il Piano è approvato» con le seguenti: «generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato».

2.262

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per le attività della scuola» fino a «il piano è approvato» con le seguenti: «generali per le attività della scuola e delle scelte generali i gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto,

tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato».

2.264

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «definiti dal dirigente scolastico».

2.266

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dal dirigente scolastico» con le seguenti: «dalla specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti».

2.267

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dirigente scolastico» con le seguenti: «consiglio di circolo o d'istituto».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

2.269

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «adottato».

2.270

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole da: «il dirigente scolastico promuove» fino a «territorio» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali attori economici, sociali e culturali del territorio».

2.271

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole da: «il dirigente scolastico promuove» fino a «territorio» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali soggetti istituzionali, culturali, sociali, economici del territorio».

2.272

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le» con le seguenti: «il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle».

2.273

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole: «il dirigente scolastico», aggiungere le seguenti: «sentiti gli enti locali di riferimento».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «con gli enti locali e».

2.274
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 5, dopo le parole: «il dirigente scolastico promuove» inserire le seguenti: «, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,».

2.275
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 10 alinea, comma 5, sostituire la parola: «promuove» con la seguente: «sviluppa».

2.276
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati» con le seguenti: «inserisce almeno un progetto didattico formulato».

2.278
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 10, capoverso: «Art. 3», comma 5, sostituire le parole: «dagli organismi e dalle associazioni» con le seguenti: «dai rappresentanti».

2.279
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-*bis*. Nel piano triennale, coerentemente con le finalità previste dal precedente comma, è indicato il fabbisogno relativo ai posti ATA».
Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.280
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere i commi 11 e 13.
Conseguentemente,
all'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «della dotazione organica»*, con le seguenti:* «per il potenziamento dell'offerta formativa»;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 3 e 5;
all'articolo 10:
a) al comma 1, dopo le parole: «nell'organico dell'autonomia» *inserire le seguenti:* «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015»;
b) al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «i vincitori presenti» *con le seguenti:* «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito»*, e sopprimere le parole:* «nelle graduatorie»;
c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«*c)* i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
d) al comma 4, lettera a)*, sostituire le parole:* «i vincitori» *con le seguenti:* «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito»;

e) al comma 4, lettera b)*, dopo le parole:* «del personale docente» *inserire le seguenti:* «, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera *c)* del comma 2,»;

f) sopprimere i commi 5, 6, 7;

g) al comma 10 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018»;

h) al comma 11 sostituire le parole: «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018»;

all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis)* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.281

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere i commi 11 e 13.

Conseguentemente:

all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 3 e 5;

all'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'organico dell'autonomia» *inserire le seguenti:* «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015»;

al comma 2, sopprimere le parole: «e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4»;

al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «i vincitori presenti» *con le seguenti:* «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito», *e sopprimere le parole:* «nelle graduatorie»;

al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*c)* i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

al comma 4, lettera a)*, sostituire le parole:* «i vincitori» *con le seguenti:* «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito»;

al comma 4, lettera b)*, dopo le parole:* «del personale docente» *inserire le seguenti:* «nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera *c)* del comma 2,»;

sopprimere i commi 5, 6, 7;

al comma 10, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018»;

al comma 11, sostituire le parole: «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018»;

all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis)* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono rassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter.* Dalla data di .entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinatia:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.282

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere i commi 11 e 13.

Conseguentemente,

all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa» con le seguenti: «e per il sostegno»;

all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3 e 5 all'articolo 10:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «nell'organico dell'autonomia» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015»;

b) al comma 2 sopprimere le parole: «e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4»;

c) al comma 2, lettera *a)*, sostituire le parole «i vincitori presenti» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito», e sopprimere le parole: «nelle graduatorie»;

d) al comma 2, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

«*c)* i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione al insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;

e) al comma 4, lettera *a)*, sostituire le parole: «i vincitori presenti» con le seguenti: «i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito»;

f) al comma 4, lettera *b)* dopo le parole «del personale docente» inserire le seguenti:

«nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera *c)* del comma 2»;

g) sopprimere i commi 5, 6, 7;

h) al comma 10 sostituire la parola «2015» con la seguente: «2018»;

i) al comma 11 sostituire le parole «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018».

2.283

SIBILIA, GIRO

Precluso

Sopprimere il comma 12.

2.284

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 12, dopo le parole: «offerta formativa» inserire le seguenti: «elaborato dal collegio dei docenti».

2.285

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 12, sostituire le parole: «l'attuazione dei principi di pari opportunità» con le seguenti: «la creazione di laboratori educativi finalizzati alla promozione del principio di uguaglianza».

2.288

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 12, dopo le parole: «parità tra i sessi», aggiungere le seguenti: «all'affettività e alla sessualità consapevole, al fine di contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale»

2.289
MALAN
Precluso
Al comma 12, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «legata al sesso».

2.292
MALAN
Precluso
Al comma 12, aggiungere il fine i seguenti periodi: «Tutte le attività di cui al comma precedente devono essere concordate con le famiglie, le quali devono essere preventivamente informate sul loro specifico contenuto. Ove richiesto, l'approvazione avviene con voto segreto».

2.293
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-*bis*. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato ed adottato dagli organi collegiali con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275».

2.294
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «sono pubblicati nel», inserire le seguenti: «sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza e nel».

2.295
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È allegata ai singoli piani triennali e anch'essa ivi pubblicata una relativa scheda riepilogativa e di sintesi al fine di facilitare l'approccio informativo del contenuto dei piani stessi».

2.296
TOCCI, MINEO
Precluso
Sopprimere commi 14 e 16.
E conseguentemente aggiungere:
«Art. 8-*bis.* - Il personale da assumere ai sensi della presente legge è assegnato, secondo le normative vigenti, alle singole scuole per i posti comuni e di sostegno e alle reti di scuole per il potenziamento dell'offerta formativa» e all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3, 4, 5».

2.297
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
«Per l'anno. scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa»;
all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:
«Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del» fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale»;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2, e 3.

2.298
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Sopprimere il comma 14.

2.299
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 14.

2.300
CENTINAIO
Precluso
Sopprimere il comma 14.

2.301
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 14.

2.302
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS
Precluso
Sopprimere il comma 14.

2.303
SIBILIA, GIRO
Precluso
Sopprimere il comma 14.

2.304
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 14, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» aggiungere le seguenti: «sentito il Collegio dei docenti».

2.305
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 14, dopo le parole: «Il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «in collaborazione con il Comitato di Valutazione e il Consiglio di istituto».

2.306
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 14, le parole: «individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9», sono sostituite dalle seguenti: «assegna il personale docente ai posti dell'organico dei docenti con le modalità previste all'articolo 396, comma 2, lettera d) del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

2.307
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 14, sostituire le parole: «individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia», con le seguenti: «propone l'incarico di docenza al personale».

2.308

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 14, le parole: «individua il personale» sono sostituite con le seguenti: «individua i posti».

2.311

CENTINAIO

Precluso

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in base a criteri da stabilirsi tramite regolamento per la valutazione dei titoli e dei servizi che ciascun insegnante può annoverare nella sua carriera».

2.312

CENTINAIO

Precluso

Sopprimere il comma 16.

2.313

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 16.

2.314

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 16.

2.315

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 16.

2.316

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 10, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa».

2.317

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali».

2.318

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 16, sostituire le parole: «il dirigente scolastico individua i docenti», con le seguenti: «il dirigente scolastico nomina i docenti secondo l'ordine delle relative graduatorie divise per gradi d'istruzione e classi di concorso».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi» *con le seguenti:* «secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge».

2.319
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 16, sostituire le parole da: «il dirigente scolastico» fino a «di cui all'articolo 9», con le seguenti: «le istituzioni scolastiche individuano i docenti da destinare all'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica di riferimento, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali,».

2.320
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 16, sostituire le parole da: «individua i docenti, fino a di cui all'articolo 9» con le seguenti: «con le modalità di all'articolo 396, comma 2, lettera d), del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individua i docenti da destinare all'organico funzionale».

2.321
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 16, sostituire la parola: «individua», con le seguenti: «propone al collegio dei docenti».

2.322
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 16, sostituire la parola: «docenti» con la seguente: «posti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto» *con le seguenti:* «di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno 2015».

2.323
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 16, sostituire le parole: «all'organico dell'autonomia» con le seguenti: «per il potenziamento dell'offerta formativa».

2.324
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 16, sopprimere le parole da: «redatta» fino a: «d'istituto».

2.326
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 16, alla fine del periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «di concerto con».

2.327
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 16, aggiungere infine, le seguenti parole: «entro e non oltre il 30 agosto 2015».

2.328
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 17.

2.329
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 17, dopo le parole: «della lingua inglese» aggiungere le seguenti: «sin dalla scuola dell'infanzia e per l'insegnamento».

2.330

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 17, sostituire le parole: «della musica e dell'educazione motoria» con le seguenti: «e della musica» e aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati insegnanti laureati e abilitati nelle classi di concorso A029 e A030».

2.333

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 17, dopo le parole: «dell'educazione motoria» inserire le seguenti: «nella scuola dell'infanzia e».

2.335

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 17, sostituire le parole: «abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 12 comma 4,» con le seguenti: «di madre lingua o abilitati all'insegnamento nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti, purché in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria».

2.336

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 17, sostituire dalle parole: «ai quali è assicurata» fino alla fine del comma con le seguenti: «purché in possesso del titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria».

2.337

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 17, dopo le parole: «ai quali è assicurata» aggiungere le seguenti: «preliminarmente all'assunzione dell'incarico».

2.340

CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica».

2.341

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica».

2.342

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie».

2.343
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l'insegnamento della lingua inglese sono utilizzati insegnanti madrelingua».

2.344
GIRO
Precluso
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-*bis*. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dalla lettera *d)* del comma 3 del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi».

2.345
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-*bis*. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A031 A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione».

2.346
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-*bis*. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnamento ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, nonché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia».

2.347
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-*bis*. Per l'insegnamento delle materie d'indirizzo nei licei musicali e coreutici, sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento di discipline musicali e coreutiche anche in altri gradi di istruzione, purché posseggano competenze professionali coerenti con l'insegnamento da impartire».

2.348
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 18.

2.349
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole da «per il potenziamento» fino a «nonché».

2.350
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Al comma 18 dopo le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previo parere favorevole del CSPI,».

2.352
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: «le realtà associative del territorio e del terzo settore», con le seguenti: «le associazioni no profit».

2.353
SIBILIA, GIRO
Precluso
Sopprimere il comma 20.

2.354
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 20, dopo le parole: «livelli di istruzione degli adulti», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo a coloro che risiedono in aree socialmente ed economicamente svantaggiate».

2.355
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 20, dopo le parole: «stranieri adulti», aggiungere le seguenti: «richiedenti asilo ovvero in possesso del permesso di soggiorno».

2.356
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ampliare l'offerta formativa anche attraverso progetti integrati in collaborazione con agenzie formative pubbliche e private, al fine di valorizzare l'alternanza scuola-lavoro;

b) favorire una maggiore flessibilità, anche attraverso la costituzione presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti tecnologici che utilizzino materiali innovativi, utili a realizzare la fruizione a distanza;

c) sviluppare le competenze del personale docente;

d) favorire il ruolo strategico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche attraverso convenzioni con le Regioni e partenariati con gli attori delle reti territoriali».

2.357
SIBILIA, GIRO
Precluso
Sopprimere il comma 21.

2.358

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA, URAS

Precluso

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato attraverso la promozione e realizzazione di attività di autoaggiornamento e formazione professionale su specifiche tematiche inerenti le diverse tipologie di disabilità e di altri bisogni educativi speciali, al fine di rafforzare le competenze in ambito pedagogico e metodologico-didattico, con particolare riguardo all'autismo, alle disabilità intellettive ed alle disabilità sensoriali. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi all'autismo è autorizzata la spesa nel limite massimo».

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 9, primo periodo sostituire le parole: «a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» *con le seguenti:* «11».

2.359

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente alla lettera d)*, comma 2 dell'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «degli studenti con disabilità», *inserire le seguenti:* «, in particolare mediante il loro coinvolgi mento nelle attività motorie,»;

b) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevedendo in particolare la presenza, all'interno dell'istituto scolastico, di figure professionali specificamente corre late alla tipologia di disabilità dello studente, che garantiscano il coinvolgimento del medesimo nelle attività motorie, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;».

2.360

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, nonché il loro coinvolgimento nelle attività motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, sono assicurati anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la presenza, all'interno degli istituti scolastici, di figure professionali specifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.361

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 21, sostituire le parole: «il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione» con le seguenti: «l'utilizzo delle differenti metodologie educative e formative nonché mediante l'impiego di ausili elettronici e informatici per la comunicazione e l'apprendimento».

2.362

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 21, dopo le parole: «differenti modalità di comunicazione», aggiungere le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),.»

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, lettera d), *dopo le parole:* «differenti modalità di comunicazione», *aggiungere le seguenti:* «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

2.365

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 22, sostituire le parole: «126 milioni» con le seguenti: «326 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13 e all'articolo 25, comma 3 le parole: «13, comma 1».

2.366

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 22, sostituire le parole: «126 milioni annui» con le seguenti: «200 milioni annui».

Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 3:

1) *all'alinea, sostituire rispettivamente le parole:* «2.860,3 milioni, 2.909,5 milioni, a 2.903,7 milioni, 2.911,2, 2.955,067 milioni, 3.000,637 milioni,», con le seguenti: «2.860,77 milioni, 2.909,79 milioni, 2.903,81 milioni, 2.911,76 milioni, a 2.955,141 milioni, 3.000,711 milioni,»;

2) *alla lettera* b), *sostituire rispettivamente le parole:* «36.441.000 euro» e «76.137.000 euro», con le seguenti: «110.441.000 euro» e «150.137.000 euro»;

b) al comma 4, sostituire rispettivamente le parole: «362.650.250 euro», «376.160.500 euro», «404.869.000 euro», «449.693.000 euro», «459.753.950 euro», «357.652.500 euro» con le seguenti: «436.650.250 euro», «450.160.500 euro», «478.869.000 euro», «523.693.000 euro» «533.753.950 euro», «431.652.500 euro».

2.367

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Sostituire i commi 23 e 24 con il seguente:

23. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19,comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2.368

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 23 sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «27 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «2.860,3 milioni, 2.909,5 milioni, a 2.903,7 milioni, 2.911,2 milioni, 2.955,067 milioni, 3.000,631 milioni,», con le seguenti: «2.860,23 milioni, 2.909,25, milioni, 2.903,27 milioni, 2.911,22 milioni, 2.955,089 milioni, a 3.000,659 milioni,»;

2) alla lettera *b)*, sostituire rispettivamente le parole: «36.441.000 euro» e «76.137.000 euro», con le seguenti: «56.441.000 euro» e «96.137.000 euro»;

b) al comma 4, sostituire rispettivamente le parole: «362.650.250 euro», «376.160.500 euro», «404.869.000 euro», «449.693.000 euro», con le seguenti: «382.650.250 euro», «396.160.500 euro», «424.869.000 euro», «469.693.000 euro».

2.370

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 24 dopo le parole: «Nelle more» sono inserite le seguenti: «della elezione dei consigli regionali dell'istruzione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1999, n. 233 e ».

2.371

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale», con le seguenti: «definizione delle procedure per l'integrazione del Consiglio universitario nazionale con le rappresentanze dell'Alta formazione artistica e musicale».

2.372

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 24 aggiungere infine il seguente periodo: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ridefinite le competenze degli Organi Collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, n. 416».

2.375

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Alla rubrica, sostituire le parole: «Autonomia scolastica» con le seguenti: «Rete scolastica».

2.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale)

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispettò dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.

8. Le linee guida di cui al comma 7, forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che atte stino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

11. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2015 ed di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «euro 12 milioni per l'anno 2015» *e sopprimere l'articolo 13.*

2.0.2

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Servizio Ispettivo Tecnico)

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo l della presente legge, è istituito il servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola. La dotazione organica dei dirigenti tecnici è di seicento unità, di cui il 50 per cento assegnato alla scuola unitaria di base: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e il 50 per cento assegnato alle scuole del secondo ciclo di istruzione.

2. La funzione ispettiva tecnica ha il compito di svolgere attività di assistenza tecnicodidattica per ciascuna istituzione scolastica ed educativa, nonché attività di coordinamento, promozione e vigilanza nel territorio, delle attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, secondo un piano nazionale di intervento, predisposto dalla conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui al comma 3, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I dirigenti tecnici hanno il compito, altresì, di svolgere attività di consulenza, ove richiesta, per Regioni, Province e Comuni, in rapporto alla gestione del servizio scolastico nel territorio e ad attendere alle ispezioni disposte dagli uffici scolastici regionali, dagli uffici centrali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico nazionale, presieduta da un sottosegretario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa elegge nel proprio seno, tra i dirigenti tecnici, un vicepresidente, che resta in carica tre anni, non immediatamente rieleggibile; è composta di dieci dirigenti tecnici, di cui quattro appartenenti alla scuola unitaria di base e sei all'area del'secondo ciclo di istruzione, da un capo dipartimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un responsabile di ufficio scolastico regionale, da un rappresentante di Regione, da un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione designato dal suo presidente e da due rappresentanti del settore imprenditoriale.

4. La conferenza nazionale di cui al comma 3, predispone il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle Regioni; svolge attività di studio, di ricerca, di proposta, di consulenza sulle materie di competenza; elabora proposte sulle modalità di valutazione dei dirigenti scolatici; redige ogni biennio una relazione sull'andamento del sistema nazionale di istruzione. La relazione è inviata dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, al Parlamento, al Governo, alle Regioni e al Parlamento europeo.

5. il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce con proprie direttive le linee strategiche di intervento in ordine all'organizzazione e gestione del servizio ispettivo tecnico nel territorio nazionale, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni

trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. In ciascuna Regione è istituita la conferenza dei dirigenti tecnici che elegge, nel proprio seno, il presidente che dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Sono membri di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio scolastico regionale, un rappresentante della Regione e due rappresentanti del settore imprenditoriale. La conferenza elabora annualmente il piano regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di cui al comma 4. Nel piano regionale sono definiti i piani annuali di attività dei singoli dirigenti tecnici; il piano regionale di intervento è trasmesso alla conferenza nazionale, di cui al comma 4, e alla Regione.

7. L'accesso al ruolo dei dirigenti tecnici si articola in due distinte procedure concorsuali: una riguardante l'area della scuola unitaria di base, l'altra riguardante l'area del secondo ciclo di istruzione. L'accesso al ruolo avviene mediante concorso per esame e titoli al quale è ammesso il personale docente ed educativo in possesso di laurea, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di nove anhi e i dirigenti scolastici che abbiano effettivamentè prestato un servizio di tre anni. Nella valutazione dei titoli, il servizio prestato come dirigente scolastico è valtato congruamente. Il reclutamento avviene attraverso tre prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta, con particolare riferimento alle specifiche competenze attribuite alla funzione dirigente tecnica, attiene ai profili didattico - organizzativi e funzionali del servizio da erogare nell'ambito del settore di riferimento. La seconda prova scritta attiene agli specifici assetti di *status* dei discenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. La terza prova scritta consiste nella stesura critica di una relazione ispettiva disposta da organo competente, in ordine a fatti relativi alla gestione didattico-organizzativa dell'istituzione scolastica.

La commissione esaminatrice è composta da due docenti universitari, uno dei quali docenti in una disciplina e da due dirigenti tecnici, con almeno cinque anni di servizio nel ruolo e un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è nominato tra i docenti universitari.

8. Il 10 per cento dei posti di dirigente tecnico riferito all'area del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento a speçifici settori dell'istruzione tecnica e professionale, è riservato a dirigenti di azienda con almeno cinque anni di incarico effettivamente svolto. L'accesso al ruolo avviene mediante concorso per titoli ed esame, col possesso di una specifica laurea. Il concorso consta di una prova scritta relativa al settore professionale di riferimento, di una prova orale e della frequenza di un corso di formazione di sei mesi. I posti non coperti con la procedura concorsuale vanno in aumento ai rispettivi settori di riferimento.

9. L'assegnazione della sede di'servizio ai vincitori del concorso a dirigente tecnico è assegnata secondo l'ordine di graduatoria.

10. I trasferimenti dei dirigenti tecnici si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili, approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria di sede.

11. L'incarico di dirigente tecnico è conferito a tempo indeterminato.

12. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio della funzione, in connessione alle attribuzioni ad essi conferite. La valutazione è effettuata triennalmente. I nuclei di valutazione sono composti da un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un dirigente tecnico e da un esperto anche non appartenente ai ruoli dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta preventivamente i criteri gelerali che informano la valutazione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

13. In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti tecnici trovano applicazione le sanzioni disciplinari riguardanti i dirigenti scolastici.

14. Sono fatte salve le disposizioni in materia di trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i dirigenti tecnici in servizio.

15. Con successivo regolamento sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, i suoi contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.»

2.0.4

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Consiglio dell'autonomia)

1. Al fine di rafforzare l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, è istituito il consiglio dell'autonomia con compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:

a) adotta lo statuto;

b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;

e) approva il conto consuntivo;

f) delibera il regolamento di istituto;

g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;

h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;

i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da *c)* a *g)* è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e, il regolamento di cui al comma 1, lettera *a)*, sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di coptinùata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

7. Il Consiglio dell'autonomia è l'organo con compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. Esso è composto da un numero, di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispeo dei seguenti criteri:

a) il dirigente scolastico è membro di diritto;

b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;

d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà, di cui all'articolo 1, comma 2, in numero non superiore a due;

e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

8. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

9. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio».

2.0.5

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno

di istituzioni scolastiche autonome)

1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria *superior* e formative accreditate, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungi mento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli *standard* di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi collegiali.

2. I *partner* previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non *profit*.».

3.1
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere l'articolo.

3.4
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da «Le scuole» a «flessibilità».
Cons*eguentemente, sostituire le parole:* «Tali insegnamenti»*, con le seguenti:* «Gli insegnamenti opzionali».

3.5
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567».

3.6
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono prevedere nel POF».

3.7
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «introducono» aggiungere le seguenti: «sentiti gli enti locali di riferimento».

3.8
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «opzionali».
Conseguentemente:
- al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e sono inseriti», *fino alla fine del comma*;
- sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.

3.10
SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e sono inseriti nel curriculum dello studente».
Conseguentemente:
- sopprimere i commi 3 e 4;
- all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «*curriculum* dello studente di cui all'articolo 3 e il».

3.11
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole da: «nel curriculum dello studente» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «carta dello studente»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «del curriculum» *con le seguenti:* «della carta dello studente»;

c) sopprimere il comma 4.

3.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.16

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 2 le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» sono sostituite con le seguenti: «Le scuole secondarie di secondo grado possono prevedere nel POF».

3.17

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Le scuole secondarie di II grado».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati».

3.18

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» con le seguenti: «gli organi collegiali possono individuare».

3.19

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare» con le seguenti: «gli organi collegiali, di concerto con il dirigente scolastico, individuano».

3.20

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Le scuole secondarie di II grado».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «nel rispetto dell'autonomia» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2009, n. 167, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

3.21

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, di concerto con gli organi collegiali,».

3.22

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: «di concerto» *fino a:* «collegiali»*;*

b) al comma 5 sopprimere le parole da: «possono» *a:* «autonomia» *con la seguente:* «selezionano».

3.24
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «può individuare» aggiungere le seguenti: «, sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,».

3.25
CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «può individuare» aggiungere le seguenti: «, sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,».

3.26
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e iniziative diretti,» aggiungere le seguenti: «all'orientamento post scolastico ed».

3.27
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti» con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in modo particolare di quelli disabili, con bisogni educativi speciali (BES) e con difficoltà dell'apprendimento».

3.29
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del merito scolastico e dei talenti» con le seguenti: «delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento».

3.30
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.31
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2 sopprimere le parole: «A tale fine possono essere utilizzati, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni.»

3.32
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

3.33
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «utilizzati anche finanziamenti esterni» con le seguenti: «utilizzati solo finanziamenti pubblici».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo.

3.34

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure e la competa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse».

3.35

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure».

3.37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «senza ricorrere ad alcuna sponsorizzazione negli Istituti scolastici».

3.38

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «compresi uelli derivanti da sponsorizzazioni», con le seguenti: «senza che ci siano sponsorizzazioni negli Istituti scolastici».

3.39

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità».

3.41

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «*curriculum* dello studente di cui all'articolo 3 e il».

3.42

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «tiene conto», con le seguenti: «può tenere conto in modo apprezzabile ma non vincolante ai fini della valutazione».

3.44

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «*curriculum* dello studente di cui all'articolo 3 e il».

3.45

GIRO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze».

3.46

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei dati personali il *curriculum* e le valutazioni di ciascuno studente non possono essere divulgate né inserite nel Portale Unico di cui all'articolo 16 comma 4».

3.48

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 5, le parole: «Le istituzioni scolastiche possono» sostituire con le seguenti: «Il Collegio dei docenti può».

3.52

SIBILIA, GIRO

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le attività di orientamento scolastico e di *placement* sono svolte dalle istituzioni scolastiche anche attraverso l'istituzione di appositi uffici.».

3.53

SIBILIA, GIRO

Precluso

Sopprimere il comma 7.

3.54

FUCKSIA

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono realizzate con carattere obbligatorio iniziative di formazione permanente rivolte agli studenti in collaborazione istituzionale con il Sistema nazionale del soccorso sanitario (118) del Servizio sanitario nazionale e, ove occorra, con il contributo delle realtà del territorio formalmente riconosciute e coordinate dal 118, nel rispetto 4 dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.55

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e la tutela della salute, è previsto l'obbligo per i docenti e per il personale ATA della Scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso la promozione di specifiche iniziative rivolte agli studenti, di conseguire la formazione specifica inerente la manovra disostruttiva di Heimlich, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.58

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 7, dopo la parola: «soccorso» aggiungere le seguenti: «e delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

3.69

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti testi scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curricolari.».

3.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-*bis.*

(Statuto del discente)

1. Al fine di garantire ai discenti una prestazione didattica secondo gli standard di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, in rapporto al tipo di scuola frequentato, è adottato lo "Statuto del Discente".

2. Ogni attività progettuale e di insegnamento è svolta in attuazione dei diritti di cui il discente è titolare. La garanzia del diritto inviolabile alla propria diversità è posto a fondamento dell'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Ogni istituzione scolastica, nell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, in rapporto a particolari tipi di diversità accertata, è tenuta a definire modelli organizzativi di prestazione didattica in attuazione di tale diritto.

3. A ciascun discente, titolare del diritto inviolabile alla libertà di apprendimento, è riconosciuto il diritto alla propria libertà di pensiero, di parola e di critica, nell'ambito di un confronto attivo e responsabile con chi rappresenta l'istituzione scolastica e in rapporto alle finalità della stessa. Ciò al fine di assicurare al discente la partecipazione ai processi formativi e l'instaurazione del metodo democratico nella scuola.

4. Ai discenti del secondo ciclo di istruzione sono riconosciuti spazi di aggregazione, per fini culturali e di sport, consonanti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e l diritto di assemblea, come momenti significativi di partecipazione attiva e responsabile alla vita e alle specifiche attività della propria comunità scolastica.

5. Ai discenti stranieri è garantita e tutelata la propria diversità culturale e religiosa, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Nei loro confronti vanno attuate iniziative di accoglienza e di attività interculturali.

6. In ogni istituzione scolastica del secondo ciclo è istituito il consiglio dei discenti che dura in carica un anno, composto da nove membri in rappresentanza delle classi che compongono il corso di studi. Il consiglio elegge tra i propri membri, il coordinatore. Il consiglio dei discenti esprime proposte al dirigente scolastico e agli organi collegiali in ordine alla partecipazione dei medesimi alla vita della comunità scolastica e ad iniziative riguardanti l'attività didattica. È compito del dirigente scolastico e dei docenti fornire una costante informazione ai discenti sui contenuti e sulle finalità del piano dell'offerta formativa e sui risultati da conseguire. Ciascun discente ha diritto di essere adeguatamente informato sui criteri adottati per la propria valutazione.

7. La componente genitori delle istituzioni scolastiche ha titolo a presentare alle medesime istituzioni motivate proposte in tema di attività didattica relativa a particolari bisogni formativi dei discenti. Gli organismi destinatari delle proposte devono pronunciarsi motivatamente sulle stesse e, in caso di accoglimento, devono predisporre i relativi piani di attività.

8. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proprie proposte agli stessi organismi di cui alla precedente lettera *f)* del presente articolo e per le stesse materie, al fine di garantire ogni utile apporto propositivo e progettuale in ordine al perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione, in aderenza ai reali bisogni formativi da soddisfare.

9. I doveri che fanno capo ai discenti attengono, in rapporto all'età, a comportamenti coerenti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, in termini di rispetto di sé e degli altri, dell'istituzione di appartenenza, delle leggi dello Stato, al fine di acquisire la consapevolezza che, senza l'adempimento dei propri e degli altrui doveri, non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti.

10. I doveri che fanno capo ai discenti sono individuati in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione.

11. Il potere disciplinare nei confronti dei discenti ha per fine di garantire - attraverso il perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione - l'integrità della prestazione didattica. Esso consiste in un potere di vigilanza atto a consentire l'adempimento dei compiti spettanti a ciascuno di essi.

12. L'individuazione dei doveri dei discenti deve tenere conto che il loro adempimento, correlato all'esercizio dei diritti, costituisce una delle condizioni per il libero e pieno sviluppo della persona e per l'instaurazione del metodo democratico all'interno della comunità scolastica.

13. Le sanzioni disciplinari, applicabili ai discenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni, sono irrogate dal dirigente scolastico sentito il consiglio di classe.

14. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni sono irrogate da una commissione composta dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti con contratto a tempo indeterminato, eletti dal collegio dei docenti e da due studenti designati dal consiglio dei discenti tra i propri membri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Nelle scuole secondarie di primo grado la componente dei discenti è sostituita da due genitori eletti dalla relativa assemblea. I provvedimenti adottati in materia di sanzioni disciplinari sono definitivi;

15. Ogni sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione commessa. A richiesta del discente sanzionato o, nel caso di discenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, a richiesta dei genitori, la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività confacenti al ripristino della turbativa arrecata alla comunità scolastica.

16. Con proprio regolamento ogni istituzione scolastica definisce le sanzioni disciplinari applicabili, graduando le, tenendo conto dei principi contenuti nel presente articolo. Per i discenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, spetta al collegio dei docenti definire adeguati criteri di intervento nell'area della disciplina sentiti i genitori e il consiglio di gestione.

Art. 3-*ter.*
(Statuto del docente)

1. Al fine di assicurare un proficuo esercizio professionale della funzione docente e la libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione, è adottato lo "Statuto del docente", ispirato ai princìpi di cui al presente articolo.

2. Ai sensi dello Statuto di cui al precedente comma l'esercizio professionale della funzione docente si sostanzia prioritariamente nella rilevazione della domanda, soggettiva e oggettiva, di formazione, nella progettazione formativa attraverso la elaborazione del piano dell'offerta formativa, nello svolgimento dell'attività di insegnamento, nella collaborazione alla gestione dell'attività didattica, nella partecipazione agli organi collegiali, nella valutazione dei discenti e nella autovalutazione di istituto, nella formazione e nell'aggiornamento.

3. L'esercizio professionale della funzione docente ha la finalità di promuovere il pieno e libero sviluppo civile, culturale e morale, della personalità di ciascun discente, ai fini dell'acquisizione di una cittadinanza consapevole e di una disponibilità alla partecipazione democratica.

4. I diritti e i doveri che ineriscono alla professione docente vanno definiti in rapporto e coerentemente alle finalità del sistema nazionale di istruzione.

5. La revisione delle forme e delle modalità di reclutamento del personale docente va effettuata in rapporto e coerentemente all'ampliamento delle competenze culturali e professionali richieste per la realizzazione delle finalità del sistema nazionale di istruzione.

6. È istituita una Commissione per la definizione del "Codice deontologico della professione docente, dirigente e dirigente tecnica nella scuola", composta di quindici membri, tre docenti, tre dirigenti scolastici, due dirigenti tecnici, tre rappresentanti di ordini professionali, due docenti universitari e due esperti. I membri della Commissione sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione è presieduta da un Sottosegretario.

7. Il codice, di cui al comma 6 del presente articolo, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le sanzioni disciplinari

applicabili nei confronti dei docenti, dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici sono quelle contenute dalle norme vigenti in materia.

8. Le norme del presente statuto trovano applicazione nei confronti del personale educativo, con gli opportuni adattamenti.

9. La posizione retributiva dei docenti è congruamente rivalutata in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore. La rivalutazione è effettuata anche nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola».

3.0.2

MALAN

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Comunicazione e propaganda politica nelle scuole - Partecipazione di esterni su temi politicamente sensibili)

1. Nelle scuole pubbliche e paritarie, fatta salva la libertà di insegnamento, è vietato ai dirigenti scolastici e ai docenti svolgere propaganda politica nei confronti dei discenti ovvero diffondere fra questi ultimi e le loro famiglie notizie false o esposte in modo mistificatorio, atte a orientarli politicamente o a diffondere il discredito sulle istituzioni.

2. Il regolamento di istituto stabilisce le modalità per la distribuzione di materiale a contenuto politico o politicamente sensibile, che può essere vietato a tutti ovvero consentito a tutti a parità di condizioni. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ad iniziative dei docenti.

3. Nei casi in cui soggetti diversi dai dirigenti scolastici, dai docenti e discenti dell'istituto, e in particolare soggetti politici quali eletti o nominati nelle istituzioni, rappresentanti di partiti e forze sociali, sono chiamati ad esprimersi in assemblee o altre attività che coinvolgono i discenti su argomenti politicamente sensibili, va promossa e tutelata la rappresentazione della pluralità delle opinioni presenti nella società.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, i Dirigenti scolastici segnalano le partecipazioni di cui al comma 2, corredate dai criteri in base ai quali la partecipazione è stata decisa, con almeno dieci giorni di anticipo a ogni Direzione Regionale dell'Istruzione che lo pubblica in apposita sezione del proprio sito informatico, nell'ambito della proprie dotazioni finanziarie e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro cinque giorni dal ricevimento e comunque almeno sette giorni prima della data in cui detta partecipazione avviene. I criteri di cui al periodo precedente non possono comportare l'esclusione di soggetti politici in relazione alla loro minore competenza specialistica o culturale o discriminare in alcun modo le opposizioni rispetto a coloro che hanno ruoli di maggioranza nei rispettivi organi. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporta l'obbligo di annullamento delle iniziative ovvero il pagamento da parte dei responsabili in solido delle spese per l'uso indebito dei locali scolastici con una somma pari ad almeno 100 euro all'ora dando comunicazione ai discenti e alle famiglie di quanto avvenuto.

4. Esponenti di altre forze politiche o sociali, se idonei in relazione ai criteri di cui al comma 3, possono chiedere di partecipare a detti incontri anche dopo i termini di cui al primo periodo.

5. Ai medesimi siti informatici di cui al comma 3 possono essere segnalate violazioni delle norme di cui ai commi precedenti.

6. I Dirigenti Regionali, o loro delegati, in collaborazione con i dirigenti scolastici, fatti salvi i provvedimenti di loro competenza, prendono le misure necessarie a ripristinare la pluralità delle opinioni di cui al comma 2, o la verità dei fatti in caso di violazione del comma 1.

7. I Dirigenti scolastici vigilano sull'applicazione delle norme di cui ai commi da 1 a 4, tutelano i diritti dei discenti che, direttamente o attraverso i genitori, ne abbiano segnalato la violazione, forniscono a tutti i docenti e a tutti i discenti adeguata informazione sul contenuto del presente articolo, entro i primi trenta giorni di scuola successivi all'entrata in vigore della presente legge».

4.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti: «ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

Conseguentemente:

a) al comma 1, primo periodo:

1) sostituire le parole: «400 ore» con le seguenti: «200 ore».

2) sostituire le parole: «200 ore» con le seguenti: «100 ore».

b) al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:

a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;

b) i progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

8-*ter*. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo determinato "Scuole aperte e diffuse" pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.

8-*quater.* Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche.

8-*quinques*. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-*ter* del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti».

4.3

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti: «ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché».

4.5

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «orientamento degli studenti,», inserire le seguenti: «con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali,».

4.6

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio», con le seguenti: «in coerenza con le modifiche che verranno apportate dai futuri decreti legislativi in materia di riordino degli indirizzi, di ridefinizione del monte ore, nonché dell'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità effettivamente disponibili ed esercitabili, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

4.7

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno 400 ore» e «almeno 200 ore» rispettivamente con le seguenti: «al massimo 400 ore» e «al massimo 200 ore».

4.11

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.», con le seguenti: «di almeno 200 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 100 ore nel triennio.».

4.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno 400 ore», con le seguenti: «norma 200 ore» e le parole: «almeno 200 ore» con le seguenti: «norma 100 ore».

4.13

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «400 ore», con le seguenti: «200 ore».

Conseguentemente, sostituire le parole: «200 ore» *con le* seguenti: «100 ore».

4.14

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 1, le parole: «almeno 400 ore» sono sostituite con le seguenti: «un massimo di 2 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il periodo estivo», e le parole: «almeno 200 ore», con le seguenti: «un massimo di 2 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il periodo estivo».

4.16

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento allo sviluppo di competenze lavorative, cognitive e sociali tali da rinforzare la cultura del lavoro e dell'apprendimento continuo.».

4.17

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tecnici e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'intimo delle regolari attività didattiche».

4.25

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I percorsi in alternanza e i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, individuati dal programma formativo personalizzato, possono essere svolti, secondo il piano dell'offerta formativa, sia nel limite dell'orario complessivo annuale dei piani di studio sia durante la sospensione delle attività didattiche».

4.28

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «durante la sospensione» fino a: «nonché».

4.29

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Alla retribuzione dell'alternanza provvedono in parti uguali le imprese, di cui al comma 8 del presente articolo, e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. L'indennità lorda e il monte ore vengono stabiliti con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione senza oneri aggiunti vi a carico della finanza pubblica».

4.31

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: « anche all'estero» aggiungere le seguenti:«, e deve tenere conto delle inclinazioni degli studenti».

4.32

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il compenso dei docenti per l'attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU».

4.35

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività degli studenti saranno retribuite con un compensò forfettario a carico dell'azienda o ente di inserimento, stabilito nelle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo».

4.36

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le attività degli studenti sono retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda o altro soggetto di inserimento».

4.38

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «sentito il», con le seguenti: «e di concerto con il».

4.40

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel regolamento di cui al presente comma è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell'ambiente, l'estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d'impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro».

4.41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 8 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro».

4.42

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole da: «Le scuole secondarie» fino a «risorse disponibili», con le seguenti: «L'attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono svolte dalle imprese che accolgono le studentesse e gli studenti in attività di formazione-lavoro».

4.48

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non esecutivo e devono essere concordate con l'Istituzione scolastica. Le imprese individuate per l'inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all'articolo 36 della Costituzione».

4.49

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, provvede alla selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro».

4.50

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il consiglio d'istituto».

4.51

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il consiglio d'istituto».

4.52

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro».

4.53

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 8 dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, previo parere favorevole del Collegio dei docenti,».

4.54

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «dirigente scolastico», inserire le seguenti: «di concerto con gli organi collegiali,».

4.55

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti».

4.56

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «, in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego».

4.57

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto,».

4.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti: «e il consiglio di istituto individuano».

4.60

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sopprimere le parole: «all'interno del registro di cui al comma 9»*;*

b) sopprimere il comma 9;

c) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «possono concorrere» con le seguenti: «concorrono»;

d) al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i suddetti» fino a: «pubblica».

4.63

FUCKSIA, BLUNDO

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «privati», inserire le seguenti: «compresi gli studi professionali e le aziende uninominali».

4.66

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti».

4.68

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituiti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di

consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali».

4.71

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, nonché ai requisiti necessari per gli enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi».

4.77

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis.* I requisiti necessari affinché le piccole e medie imprese interessate possano iscriversi al registro di cui al comma 9, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.

9-*ter*. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 9-*bis*, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle *startup* innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 20 12, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9-*quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-*ter*, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

4.78

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 10, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è definita dalle Regioni, sulla base di linee generali formulate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle Regioni stesse di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sancite con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997».

4.79

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 12.

4.81

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formati ve, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale

cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle ,strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

4.90

GIRO

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis.* Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44.»

4.91

GIRO

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis.* Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche: nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo "Sportello *Placement*", con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con l'aziende, anche attraverso l'organizzazione di *career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti. Gli sportelli *Placement* gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti.

Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.».

5.3

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Dopo il comma 9 dell'articolo 191 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente comma:

"9-*bis*. Per i corsi di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6"».

6.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

6.2

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole da:* «integrato da» *fino alla fine;*
b) al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi».

6.4
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «semplificare e snellire» con le seguenti: «ampliare».

6.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

6.6
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

6.7
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* prevedere l'obbligo per le Fondazioni di dare evidenza agli allievi, al momento dell'iscrizione, dei costi che essi dovranno sostenere, specificando quali costi siano riconducibili agli esami conclusivi dei percorsi e al rilascio del diploma».

6.8
MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente dell'anno precedente».

6.9
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, sopprimere le lettere c), d), e).

6.11
SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.12
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.13
CENTINAIO
Precluso
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non inferiore a 100.000 euro», con le seguenti: «non inferiore a 50.000 euro».

6.14
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso
Al comma 3, sopprimere la lettera e).

6.15
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:
«*e)* semplificare il modello di *governance* delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati *a)* e *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, con l'obiettivo di eliminare il Consiglio di indirizzo e di affidarne i relativi compiti all'Assemblea di partecipazione, nonché di attribuire maggiore autonomia alle singole Fondazioni nella determinazione della composizione della Giunta esecutiva».

6.17
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 7, sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni»; e dopo le parole: «competenti», aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.18
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-*bis*. Gli istituti superiori devono garantire a tutti gli studenti iscritti la possibilità di completare l'intero ciclo di istruzione nello stesso istituto».

6.21
CENTINAIO
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «500 mila».

6.22
CENTINAIO
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «euro 1.000.000» con le seguenti: «euro 500.000.
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* « pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015».

6.25
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «euro 2 milioni» *con le seguenti:* «euro 1 milione».

6.26
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, al comma 11, le parole: «euro 2 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 1 milione».

6.27
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
«10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e)*, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti

Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2015 di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

11-*bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.42

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis.* Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso In via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128/2013 e indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

6.44

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i*-octies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la parola: "università"*, inserire le seguenti:* "e delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati *a)* e *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008"».

6.45

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* All'articolo 100, comma 2, lettera *o*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la parola: "modificazioni"*,* sono *inserite le seguenti*:"e delle Fondazioni, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, di cui agli allegati *a)* e *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008"».

6.0.1

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Istituti superiori di studi musicali)

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e di un processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali *ex* pareggiati nell'ambito del sistema dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di studi musicali *ex* pareggiati, è autorizzato a erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 ed euro 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al presente comma sulla base di criteri; di cui al comma 5 dell'articolo 19 del disegno di legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 1 milione nel 2015 e ad euro 6 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.0.2

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CATALFO

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999. n 508 e nell'arco del triennio 2015 - 2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e)*, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2017 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

6.0.3

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, CATALFO

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999. n 508 e nell'arco del triennio 2015 - 2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera *e),* è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli istituti musicali pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

a) conversione in conservatori o accorpamento degli istituti ai conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi entro il 31 dicembre 2017 e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti *ex* pareggiati statalizzati;

b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

c) ricollocazione di tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.4

FUCKSIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Prevedere nell'ambito della attuazione del "libretto formativo del cittadino", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il riconoscimento e la esportabilità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro già espletata, in modo che tale formazione sia sempre più legata al cittadino lavoratore lasciando all'azienda l'obbligo formativo per il tutoraggio e la formazione dei rischi specifici aziendali».

7.2

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «le competenze digitali degli studenti» inserire le seguenti: «e di favorire la personalizzazione della didattica, con particolare riguardo ai BES e alla disabilità».

7.3

SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «per la banda ultralarga» inserire le seguenti: «anche attraverso l'incremento dei fondi ad esso destinati».

7.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, inserire, infine, le parole: «tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole».

7.5

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma l-*bis* non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati *upload* e *download* via cavo.

1-*quater*. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI».

7.6

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma l-*bis* non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati *upload* e *download* via cavo.

l-*quater*. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età preadolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI».

7.7

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «associazioni, organismi del terzo settore e imprese», con le seguenti: «associazioni no profit».

7.8

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* inserimento negli istituti tecnici e professionali delle ore di insegnamento affidate ai docenti di laboratorio (ITP) in tutti gli indirizzi ed in tutte le articolazioni, sulla base del monte ore esistente prima del riordino del secondo ciclo di istruzione *ex* articolo 64, comma 4-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis)*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettera *a-bis)* dell'articolo 7, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.9

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la formazione» inserire le seguenti: «l'integrazione».

7.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «istituzioni scolastiche ed educative» inserire le seguenti: «ed enti locali».

7.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «innovazione didattica» inserire le seguenti: «e per il contrasto alle forme di cyberbullismo».

7.13

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, lettera d), aggiungere, infine, le parole: «a tal fine il MIUR individua, sulla base dei curricula, i docenti con conoscenze e abilitazioni informatiche, nonché precedenti esperienze lavorative in ambito informatico, designandoli a livello provinciale per l'insegnamento delle competenze digitali agli studenti».

7.16

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «In particolare per il personale assistente tecnico con competenze informatiche sono previsti percorsi formativi finalizzati alla introduzione nelle istituzioni scolastiche del profilo di "amministratore di sistema"».

Conseguentemente, dopo il comma e) *inserire il seguente:*

«*e-bis)* introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di almeno un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche. A tal fine sono istituiti appositi corsi di riconversione del personale tecnico soprannumerario su laboratori non più previsti dagli attuali ordinamenti, in possesso di titoli di studio che non consentono l'accesso ad altra tipologia di laboratorio esistente».

7.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 3, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: «In particolare per il personale assistente tecnico con competenze informatiche saranno previsti percorsi formativi finalizzati alla introduzione in tutte le istituzioni scolastiche del profilo di "Amministratore di sistema"»;

7.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di almeno un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche. A tal fine verranno istituiti appositi corsi di riconversione del personale assistente tecnico soprannumerario su laboratori non più previsti dagli attuali ordinamenti, in possesso di titoli di studio che non consentono l'accesso ad altra tipologia di laboratorio esistente».

7.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e sentito il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999».

7.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* diffusione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche innovative con la presenza di dispositivi della tipologia *tablet* PC posti in rete i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti per lo sviluppo di una comunità scolastica nazionale in un reale *network* dinamico e in continua crescita».

7.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* promozione della produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti nonché la produzione di *e-book* in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

7.22

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione per l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciale».

7.23

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis)* inserimento della figura degli assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione».

7.24

DI GIORGI, ZAVOLI, MARCUCCI, MARTINI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, FAVERO

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere h) e i).

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico - amministrativo e studenti, sulla base dei seguenti criteri:

1) Tutela della riservatezza dei dati personali, con particolare riferimento agli studenti e ai minori;

2) Modalità di trattamento dei dati personali degli studenti raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alle attività di navigazione su piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali».

7.25

ORELLANA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis)* definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali dei docenti».

7.26

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

7.27

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis)* previsione dell'obbligo per tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di rendere disponibili gratuitamente per gli studenti dell'istituto le opere e i materiali per la didattica, prodotti autonomamente».

7.29

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «possono individuare», con la seguente: «individuano».

7.30

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

7.31

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «un insegnante tecnico-pratico», aggiungere le seguenti: «o un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche».

7.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un assistente tecnico con comprovate e certificate abilità e conoscenze informatiche».

7.37

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «associazioni, fondazioni», con le seguenti: «associazioni no profit».

7.40

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «fuori dell'orario scolastico» aggiungere le seguenti: «anche al fine della promozione di progetti di sensibilizzazione verso temi sociali come tutela dei beni paesaggistici e dell'integrazione sociale degli immigrati».

7.41

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «del decoro degli spazi» aggiungere le seguenti: «e della loro pulizia».

7.42

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «30» con la seguente: «60».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i benefici ari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

7.43

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «30 milioni annui» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «2.860,3 milioni, 2.909,5 milioni, a 2.903,7 milioni, 2.911,2 milioni, 2.955,067 milioni, 3.000,637 milioni», *con le seguenti:* 2.860,23 milioni, 2.909,25, milioni, 2.903,27 milioni, 2.911,22 milioni, 2.955,089 milioni, a 3.000,659 milioni,»;

2) alla lettera b), *sostituire rispettivamente le parole:* «36.441.000 euro» *e* «76.137.000 euro», *con le seguenti:* «56.441.000 euro» *e*«96.137.000 euro»;

b) al comma 4, sostituire rispettivamente le parole: «362.650.250 euro», «376.160.500 euro», «404.869.000 euro», «449.693.000 euro», *con le seguenti:* «382.650.250 euro», «396.160.500 euro», «424.869.000 euro», «469.693.000 euro».

7.44

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di favorire e semplificare il percorso di orientamento alla scelta universitaria, gli istituti scolastici, in accordo con le Università del proprio territorio, propongono, organizzano e coordinano incontri di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado».

7.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-*bis*

NORME IN MATERIA DI DIRIGENZA SCOLASTICA E ISTITUZIONE DELLA VICEDIRIGENZA SCOLASTICA

Art.7-*bis.*

(Funzione dirigente)

1. I dirigenti scolastici di cui al comma 16, dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, della libertà progettuale di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, e delle competenze degli organi collegiali scolastici, fermo restando l'unicità della funzione docente, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione unitaria delle stesse e, altresì, dei risultati da conseguire, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione.

2. I risultati valutabili attengono a due distinte categorie:

a) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell'offerta formativa, in termini di apprendimenti acquisiti dai discenti, in rapporto a *standard* di qualità e quantità definiti, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione;

b) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, di natura strumentale rispetto all'attività istituzionale svolta.

3. Il dirigente scolastico, quale responsabile dei risultati, garantisce il pieno e adeguato esercizio della funzione docente, la funzionalità degli organi collegi ali che presiede e, altresì, le condizioni più adeguate per l'esercizio dei diritti che fanno capo ai discenti e per l'adempimento dei doveri.

4. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato.

Art. 7-*ter.*

(Reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si effettua, separatamente, per la scuola unitaria di base; scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Il corso-concorso, per esami e titoli, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ha cadenza annuale. Ad esso può partecipare il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, nel particolare settore di riferimento, almeno cinque anni di effettivo servizio, con il possesso della laurea.

2. Per l'area della scuola unitaria di base la prima prova attiene alle problematiche, di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", del 4 settembre 2012. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli.

3. Per l'area del secondo ciclo di istruzione la prima prova scritta attiene alle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, relativi alla riforma dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica

e dei licei. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli.

4. La commissione esaminatrice è composta da un docente universitario di scienze dell'educazione che la presiede, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da due dirigenti scolastici con almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. I candidati vincitori del concorso effettuano un periodo di tirocinio e formazione di un anno.

6. Con successivo regolamento sono emanate le norme sulla disciplina del reclutamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio, nel pieno rispetto della peculiarità ordinamentale della dirigenza scolastica alla luce del comma 16 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Art. 7-*ter.*

(Assegnazione di sede)

1. I vincitori del concorso per dirigente scolastico hanno titolo alla sede di servizio secondo la posizione occupata nella graduatoria definitiva, in rapporto alle sedi effettivamente disponibili.

Art. 7-*quater.*

(Trasferimenti di sede)

1. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro all'istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti.

2. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione e su posti effettivamente disponibili.

3. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede.

Art. 7-*quienquies.*

(Responsabilità dirigenziale)

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono assoggettati alla relativa responsabilità propria della funzione, in ordine ai risultati conseguenti all'elaborazione e attuazione del piano dell'offerta formativa, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in rapporto agli *standard* di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nonché in ordine all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

2. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti nuclei di valutazione, in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche, composti da un dirigente tecnico, che lo presiede, da un dirigente scolastico con almeno dieci anni di servizio nella qualifica e con sede di servizio in provincia diversa da quella del dirigente valutato e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Tutti i membri dei nuclei di valutazione devono avere frequentato un apposito corso di formazione con esame finale.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. I risultati negativi riscontrati, previa contestazione e contraddittorio, comportano per il dirigente scolastico interessato la revoca dell'incarico e la restituzione al ruolo di provenienza, ove richiesta.

5. La valutazione del dirigente scolastico è effettuata triennalmente.

6. In caso di gravi carenze nello svolgimento e nella organizzazione dell'attività progettuale e didattica, nonché nella gestione amministrativa e contabile, la valutazione dei risultati è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza prevista.

Art. 7-*sexies.*

(Responsabilità disciplinare)

1. In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti scolastici trovano applicazione le sanzioni attualmente vigenti in materia.

2. Se uno o più docenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, attraverso richiesta congruamente motivata, invochi un intervento ispettivo, sia in ordine a problemi relativi alla gestione didattico-organizzativa che a quella amministrativo-contabile, l'ufficio competente a provvedere, è tenuto a disporla entro un mese dalla richiesta, col vincolo di un esaustivo accertamento e verifica dei fatti lamentati. Eventuali comportamenti di ritorsione del dirigente

scolastico nei confronti del richiedente, o dei richiedenti, costituisce forma grave di responsabilità disciplinare, ferme restando la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, prevista per i pubblici dipendenti. Analoghe iniziative possono essere attivate anche dai genitori.

3. Le iniziative di cui al comma 2 vanno considerate come forme specifiche di partecipazione, aventi la finalità di garantire il buon andamento del servizio e la sua trasparenza.

Art. 7-*septies.*

(Vicedirigenza scolastica)

1. È istituita la qualifica di vicedirigente scolastico nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. I vicedirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli provinciali.

3. Ai vicedirigenti scolastici si applicano le norme di stato giuridico del personale docente, con i necessari adattamenti, avuto riguardo alla specificità della qualifica.

Art. 7-*octies*.

(Reclutamento dei vicedirigenti scolastici)

1. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgersi in sede regionale con cadenza annuale. I candidati indicano nella domanda di partecipazione al corso la provincia per la quale intendono concorrere.

2. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.

3. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici si effettua separatamente:

a) per la scuola unitaria di base;

b) per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

4. Il concorso per titoli ed esami consta di due prove scritte e di una prova orale. La prima prova scritta, relativamente al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, verte sulle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del 16 novembre 2012. La seconda prova scritta verte sulle tematiche relative alla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. La prima prova scritta, per il concorso nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, verte su problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, relativi al riordino degli istituti professionali, al riordino degli istituti tecnici e alla revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei. La seconda prova scritta verte sulle stesse tematiche relative al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

5. La tabella di valutazione dei titoli è definita con decreti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6. Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate secondo l'ordine delle graduatorie provinciali per le sedi disponibili.

7. Il 30 per cento dei posti disponibili in ogni concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici è riservato ai vicedirigenti con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti si aggiungono ai posti non riservati messi a concorso.

8. La commissione esaminatrice è composta da un dirigente tecnico della specifica area di riferimento che la presiede, e da due dirigenti scolastici con almeno sette anni di servizio nel ruolo.

9. Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della prestene legge, sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili: culturali, di servizio, professionali, pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.

Art. 7-*nonies.*

(Attribuzione di competenze)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le competenze attribuibili ai vicedirigenti scolastici, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Se l'istituzione è priva di vicedirigente, si fa luogo a reggenza.

3. La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è determinata in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

7.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema educativo di istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

*Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.*

3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro *Handicap*, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente

All'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7 « inserire le seguenti: «7-*bis*» *e sopprimere le parole:* «13, comma 1,».

7.0.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: «euro 12 milioni» *con le seguenti: «euro 8,4 milioni» e le parole:* «46 milioni» *con le seguenti:* «34,6 milioni»

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «7, comma 7» inserire le seguenti: «7-bis».

7.0.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche)

1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto dei ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

8.2

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «istituzioni scolastiche»*, sono sostituite con le seguenti:* «reti di scuole»;

b) al comma 8, il primo periodo è soppresso;

c) al comma 11, le parole: «può essere», sono sostituite con la parola «è»; e le parole: «in base a specifici accordi», sono soppresse.

8.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e comprende, altresì l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo».

8.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22, diminuito a 20 in caso di presenza di alunno certificato in situazione di *handicap*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, sopprimere il primo periodo e sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7»*, inserire le seguenti:* «8 comma 1-*bis*»*, e sopprimere le parole:* «13, comma 1,».

8.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il numero di alunni per classe non può essere superiore a 22. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «comma 7 » *inserire le seguenti:* «8, comma 1-*bis*» *e sopprimere le parole:* «13, comma 1,».

8.8

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «annuale».

8.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei Comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle Province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».

8.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «sentiti il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e».

8.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge», inserire le seguenti: «per quanto riguarda il personale docente».

8.15

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

8.17

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole da: «delle classi» *fino a:* «assegnata» *sono sostituite con le seguenti:* «degli alunni»;

b) al comma 9, dopo le parole: «della ricerca» *sono aggiunte le seguenti:* «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

c) il comma 13 è soppresso.

8.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «numero delle classi» fino a: «alunni» con le seguenti: «numero degli alunni per i posti comuni e».

8.21

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di aree interne,» con le seguenti: «di aree a basso reddito medio procapite,».

8.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei Comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle Province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi».

8.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

8.25

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «di valore nazionale», aggiungere le seguenti: «come l'integrazione».

8.26

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, le parole: «In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

8.28

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

8.32

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I ruoli del personale docente sono provinciali, articolati in ambiti territoriali e per reti di scuole, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto».

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «promuovono»*, con la seguente:* «dispongono»*; al comma 11, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:* «e tra le reti di scuole, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale della scuola».

8.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «sono regionali,», con la seguente: «sono», e al medesimo comma sostituire le parole: «inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana, non superiore ad un distretto scolastico».

8.35

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «e tipologie di posto», aggiungere le seguenti: «, che riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale senza vincoli di punteggio o graduatoria.».

8.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 4, primo periodo, inserire, infine, le seguenti parole: «e in base al punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza».

8.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:

a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica».

8.40

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «tenendo anche conto» inserire le seguenti: «del tasso di povertà assoluta provinciale e».

8.42

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. È istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione per la individuazione di figure professionali del personale docente, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione, in attuazione di quanto disposto nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La commissione è composta da cinque membri, due docenti, due dirigenti scolastici e un dirigente tecnico, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri eleggono, tra di loro, il presidente. All'individuazione delle figure professionali si provvede tramite decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.».

Conseguentemente abrogare il comma 6, dell'articolo 9.

8.45

CENTINAIO

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La legge identifica l'ambito territoriale di competenza per stabilire l'assegnazione dell'organico dell'autonomia».

8.48

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale», sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio regionale per l'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

8.49

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'organico dell'autonomia», con le seguenti: «il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia».

8.50

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

8.51

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 4, entro il 31 dicembre 2015 sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1998, 233, con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale».

8.53

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Gli uffici scolastici regionali», aggiungere le seguenti: «e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica».

8.54
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 8, sostituire le parole: «nonché alla realizzazione» con le seguenti: «che non possono essere gestite in maniera ottimale dagli uffici centrali e periferici dello Stato e degli enti locali, e alla gestione».

8.57
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Al comma 9, le parole: «emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per» sono sostituite con le seguenti: «, previo parere favorevole del CSPI emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto, n. 400 per definire».

8.58
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 10.

8.59
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «nella rete,» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle titolarità di cattedra e».

8.62
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 11.

8.66
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sopprimere il comma 11.

8.67
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 11, sopprimere la parola: «amministrativi».

8.69
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 11, sopprimere le parole: «non strettamente connessi».

8.72
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA
Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione scolastica individuata quale scuola capo fila della rete verrà dotata di adeguato personale amministrativo, coordinato da un DSGA.»

8.73
SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-*bis.* Prima dell'immissione in ruolo, il personale docente al quale è stata riconosciuta l'invalidità civile comunica, tempestivamente, la propria invalidità al Ministero per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge».

8.76
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Sopprimere il comma 12.

8.77
MANCUSO
Precluso
Sopprimere il comma 12.

8.79
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 12, dopo le parole: «scuola di appartenenza», aggiungere le seguenti: «e non potrà essere dichiarato soprannumerario per effetto di ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa».

8.81
GIRO
Precluso
Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

8.83
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 12, sostituire le parole: «è assegnato a domanda a un ambito territoriale.», con le seguenti: «è assegnato a domanda ad altro istituto dello stesso ambito territoriale, in caso di posti vacanti, altrimenti resta a disposizione delle scuole dell'intero ambito territoriale; in alternativa può presentare domanda di trasferimento ad un istituto di diverso ambito.»

8.84
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

8.85
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'anno scolastico 2019-2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali sulla base di una graduatoria contenuta in uno specifico CCNI, con cadenza triennale, in ottemperanza al principio di legittimità».

8.89

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Gli ambiti territoriali sono organizzati in graduatorie divise per classi di concorso secondo l'anzianità di servizio e i titoli posseduti dai docenti; sono altresì definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi» *con le seguenti:* «secondo l'ordine delle relative graduatorie».

8.93

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

"a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea".

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

"*a)* promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale".

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

8.94

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.95

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, della legge 8 novembre 2013, n. 128. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13 e all'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «7, comma 7» *inserire le seguenti:* «8 comma 14» *e sopprimere le parole:* «13, comma 1,».

8.96

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. É fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti "in deroga" in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010».

8.97

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, SERRA

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto, nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti "in deroga" in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010»

8.98

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Nel decreto di determinazione dell'organico, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca assicura che 1'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.99

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

8.101

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è determinato in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.102

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.103

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale».

8.104

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;».

8.110

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: "521", è abrogata».

8.0.2

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo l' articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Articolazione della professione docente nell'organico dell'autonomia)

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

2. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, quota parte della dotazione organica dell'autonomia è destinata ai docenti esperti ed ai docenti *senior*. Tale quota parte è distribuita tra le Regioni, le Province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. In prima applicazione, per ciascuna istituzione scolastica sono individuati due docenti esperti. Il numero di docenti esperti e *senior* è gradualmente incrementato, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, sino alla concorrenza del quindici per cento della dotazione organica.

3. L'incarico di docente esperto è riservato ai soggetti confermati nei ruoli a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma precedente. Il docente esperto è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del *curriculum* professionale, sentito il Collegio dei docenti. Ai soli docenti esperti possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività

di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, di orientamento, di *placement* per l'attivazione dell'alternanza scuola-lavoro, di tirocini *extra*-curriculari e dell'apprendistato, nonché di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. L'incarico, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di docente *senior*. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti esperti è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento.

4. Il docente senior è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del *curriculum* professionale, nel limite dei posti di cui al comma 2. Il docente svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali dell'istituzione scolastica, a stretto contatto con il dirigente scolastico, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente esperto».

8.0.3

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente *senior*, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

2. Ai docenti esperti e *senior* possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, per esigenze connesse con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Ai soli docenti *senior* possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiunti vi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

3. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni di valutazione, in ordine ai titoli professionali acquisiti in servizio. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente *senior* e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche.

4. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole».

8.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Nucleo di valutazione del funzionamento

degli istituti e Conferenza di rendicontazione)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.

2. Il nucleo di valutazione predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte

come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 e del Piano di miglioramento.

3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale».

9.1

BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6;

sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato».

9.6

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I dirigenti scolastici di cui al comma 16, dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, della libertà progettuale di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle competenze degli organi collegiali scolastici, fermo restando l'unicità della funzione docente, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione unitaria delle stesse e, altresì, dei risultati da conseguire, in relazione alle finalità del sistema nazionale d'istruzione.

1-*bis*. I risultati valutabili attengono a due distinte categorie:

a) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell'offerta formativa, in termini di apprendimenti acquisiti dai discenti, in rapporto a *standard* di qualità e quantità definiti, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione;

b) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, di natura strumentale rispetto all'attività istituzionale svolta.

1-*ter*. Il dirigente scolastico, quale responsabile dei risultati, garantisce il pieno e adeguato esercizio della funzione docente, la funzionalità degli organi collegiali che presiede e, altresì, le condizioni più adeguate per l'esercizio dei diritti che fanno capo ai discenti e per l'adempimento dei doveri.

1-*quater*. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato».

Conseguentemente abrogare il comma 17.

9.8

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che egli assume nella gestione della scuola e nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e alla qualificazione del dirigente scolastico cresce anche la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare, il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre il dirigente scolastico è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole dirigente scolastico aggiungere le seguenti: «e del direttore dei servizi generali e amministrativi».

9.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il dirigente scolastico, fermo restando le competenze già attribuite con l'articolo 396 del testo unico in materia di istruzione, (di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, assicura il regolare funzionamento degli organi di partecipazione democratica ed a tale scopo svolge le necessarie attività organizzative e di coordinamento ed è responsabile della tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. L'articolo 25 del testo unico del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di gestione democratica della scuola, sono abrogati».

9.10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il dirigente scolastico partecipa al governo delle istituzioni scolastiche con le modalità e le competenze definite nell'articolo 2 della presente legge. L'articolo 25 del decreto legislativo Testo unico 30 marzo 2001, n. 165, ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di gestione democratica della scuola sono abrogate».

9.11

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti».

9.12

ORELLANA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica», inserire le seguenti: «e nel rispetto della libertà di insegnamento».

9.15
CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

9.16
FUCKSIA, BLUNDO
Precluso
Al primo comma, sopprimere le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

9.17
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».

9.18
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», alla fine del periodo.

9.21
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «, in pieno accordo con il collegio docenti che esprime parere vincolante,».

9.22
SERRA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e del merito dei docenti».

9.23
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «e del merito dei docenti», con le seguenti: «nel rispetto del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione».

9.24
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «e del merito dei docenti» con le seguenti: «nel rispetto del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione».

9.26
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, in fine dopo le parole: «del merito dei docenti», aggiungere le seguenti: «secondo i princìpi regolativi delle comunità professionali e dello sviluppo di contesti capacitanti.».

9.29
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 13:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a destinare 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico».

b) alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «del merito;».

9.30

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

9.31

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

9.32

CENTINAIO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9.33

MALAN

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9.34

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale di cui all'articolo 2, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute».

9.36

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, l'USR provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza:

a) con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda;

b) con l'assegnazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 10.

Il DS assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti».

9.41

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I dirigenti scolastici della rete di scuola propongono gli incarichi di docenza, provvedono, con concorso di rete di scuola anche eventualmente costituite appositamente, all'assunzione dei docenti per la copertura dei posti dell'autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche cui sono preposti, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2».

9.42

PICCOLI, MARIN

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico viste le domande di trasferimento inserite nel sistema informatico del MIUR, verso il proprio istituto, ne attribuisce priorità, per l'ordine di arrivo. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. Tale possibilità è consentita solo per un eventuale completamento di posto e per un limitato numero di ore. Nell'attribuire la priorità il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

9.43

GIRO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti, che devono essere corredate dal *curriculum vitae et studiorum* dei predetti docenti, al fine di far emergere il possesso delle relative esperienze e competenze culturali e professionali. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente, sui posti dell'organico dell'autonomia, unicamente in classi di concorso o posti per i quali sia titolare dei relativi titoli di abilitazione e specializzazione».

9.45

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Il dirigente scolastico non può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute».

Conseguentemente: sopprimere i commi 3 e 8.

9.46

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale di cui all'articolo 2, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 tenendo conto delle domande presentate rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

9.47

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico individua i docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, tenendo conto del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza.».

Conseguentemente abrogare i commi 3, 4 e 5.

9.49

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico assegna i docenti alle cattedre ed ai posti dell'organico funzionale sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte deliberate dal Collegio dei docenti».

9.50

FUCKSIA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità, anche attraverso i siti *internet*, degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo 8, per poi procedere alle assunzioni in ruolo secondo le modalità previste da norme di legge e di regolamento».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 5.

9.52

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo. Il personale docente di ruolo già in servizio indica la preferenza di dieci istituzioni scolastiche all'interno della propria regione di appartenenza. Sulla base delle preferenze espresse, il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza. La proposta è ratificata a maggioranza dal Collegio docenti».

9.53

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, premettere le parole: «Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti».

9.54

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, premettere le parole: «Sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 15».

9.56

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il dirigente scolastico», con le seguenti: «l'ufficio scolastico regionale».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nell'ordine di punteggio conseguito nelle graduatorie in cui erano precedentemente iscritti».

9.57
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «, in accordo con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto,».

9.58
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «sentito il Collegio dei docenti».

9.59
CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «di concerto con gli organi collegiali».

9.60
CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «propone», con le seguenti: «e gli organi collegiali propongono».

9.64
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: «anche tenendo», con la seguente: «tenendo», e sopprimere le parole: «medesimi».

Al medesimo comma dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «in applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale».

9.65
CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentate dai docenti medesimi», aggiungere le seguenti: «rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali».

9.67
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 2, sopprimere il periodo dalle parole: «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti» fino alla fine del comma.

9.69
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.72
MALAN
Precluso
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.75

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA
Precluso
Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

9.77
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, infine aggiungere il seguente periodo: «I docenti che accettano insegnamenti diversi da quelli per i quali posseggono l'abilitazione sono tenuti, nell'arco del triennio di utilizzazione, a frequentare percorsi formativi gratuiti, gestiti in convenzione tra scuola e università, finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione specifica. Nel caso di mancata iscrizione ai corsi o di mancato superamento dell'esame abilitante, non potranno più essere conferiti incarichi senza il possesso della specifica abilitazione».

9.82
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Il personale docente di ruolo che accetti un incarico triennale da altra istituzione scolastica conserva per sei anni (due trienni consecutivi) la titolarità nella sede di appartenenza al momento dell'accettazione della proposta d'incarico.».

9.83
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Sopprimere il comma 3.

9.84
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 3.

9.85
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 3.

9.86
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Sopprimere il comma 3.

9.91
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto di una graduatoria di merito che adopera gli stessi criteri e punteggi applicati alle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

9.93
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

9.94
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

9.96
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 3, dopo la parola: «durata» aggiungere la parola: «almeno».

9.97
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa», con le seguenti: «triennale ed è rinnovato automaticamente se non in presenza di gravi e giustificati motivi».

9.103
MALAN
Precluso
Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il dirigente redige e pubblica nel sito internet dell'istituzione scolastica la graduatoria di tutti i docenti che hanno avanzato la propria candidatura o comunque sono stati da lui proposti, indicando per ciascuno i punteggi attribuiti nei vari elementi considerati».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

9.105
MALAN
Precluso
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «le esperienze» inserire le seguenti: «i risultati ottenuti nell'insegnamento svolto».

9.106
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e possono essere svolti colloqui».

9.107
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «e possono essere svolti colloqui», con le seguenti parole: «e nel rispetto del principio della continuità della didattica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità».

9.108
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «svolti colloqui» inserire il seguente periodo: «In ogni modo si deve tener conto, secondo un principio qualificante, del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza».

9.113
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica».

9.114
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Sopprimere il comma 4.

9.115
SIBILIA, GIRO
Precluso
Sopprimere il comma 4.

9.118
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Sopprimere il comma 4.

9.120
MALAN
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole: «l'assenza di».

9.121
MALAN
Precluso
Al comma 4, dopo la parola: «rapporti» inserire le seguenti: «, anche passati,».

9.122
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «secondo grado», con le seguenti: «terzo grado».

9.123
MALAN
Precluso
Al comma 4, dopo la parola: «, entro il secondo grado,» inserire le seguenti: «, di convivenza, di relazioni anche temporanee, di situazioni debitorie o creditorie».

9.124
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole: «con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.».

9.125
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.», con il seguente periodo: «il dirigente scolastico che non ottemperi agli obblighi sanciti dal presente comma incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente».

9.128
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e in caso di segnalazione da parte del collegio docenti circa la scarsa trasparenza dei dirigenti nell'attribuzione degli incarichi.».

9.129
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «qualora non vengano scelti secondo il criterio del maggior punteggio in graduatoria.».

9.131
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Sopprimere il comma 5.

9.132
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 5.

9.133
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Sopprimere il comma 5.

9.134
GIRO
Precluso
Sostituire il comma 5, con i seguenti:
«5. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. Nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto al precedente periodo, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti, attraverso convocazioni da parte dall'ufficio scolastico regionale competente, sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli ambiti territoriali.
5-*bis*. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli ambiti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015".

9.137
CENTINAIO
Precluso
Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «tenuto conto, nella scelta, delle classi di abilitazione più afferenti all'offerta formativa dell'istituzione scolastica".

9.139
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo il punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza».

9.140
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 5, aggiunge il seguente:
«5-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10, l'assegnazione della sede di servizio del personale docente assunto in attuazione del piano straordinario di cui al medesimo articolo 10 è disposta dagli uffici scolastici territoriali sulla base della posizione occupata nella graduatoria di iscrizione, tenendo conto delle preferenze espresse da parte degli aventi diritto, con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti dell'organico dell'autonomia. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale docente

saranno individuate modalità di utilizzazione prioritaria di coloro che documentino nell'apposito curricolo specifiche competenze professionali, coerenti con i fabbisogni definiti dai piani dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche».

9.141
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10, l'assegnazione della sede di servizio del personale docente assunto in attuazione del piano straordinario di cui al medesimo articolo 10 è disposta dagli uffici scolastici territoriali sulla base della posizione occupata nella graduatoria di iscrizione, tenendo conto delle preferenze espresse da parte degli aventi diritto, con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti dell'organico dell'autonomia. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale docente saranno individuate modalità di utilizzazione prioritaria di coloro che documentino nell'apposito curricolo specifiche competenze professionali, coerenti con i fabbisogni definiti dai piani dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche».

9.142
GIRO
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis.* Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi del terzo comma della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti la disciplina, i criteri e le modalità per le assegnazioni d'ufficio, di cui al precedente comma, nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e nelle ipotesi di inerzia del dirigente scolastico nella formulazione delle proposte suddette e nel conferimento dei relativi incarichi».

9.144
MALAN
Precluso
Sopprimere il comma 6.

9.145
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 6.

9.147
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Sopprimere il comma 6.

9.148
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 2 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti può individuare fino all'8 per cento di docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia con funzione di supporto all'organizzazione dell'attività didattica e alla realizzazione delle progettualità previste dal piano dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica».

9.149
CENTINAIO
Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare le attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica».

9.150

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il Collegio dei docenti entro il 10 settembre di ogni anno elegge, a maggioranza qualificata di 2/3 nel proprio ambito, tre collaboratori del dirigente scolastico. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

9.151

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il Collegio dei docenti entro il 10 settembre di ogni anno elegge, a maggioranza qualificata di 2/3 nel proprio ambito, tre collaboratori del dirigente scolastico».

9.152

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Con cadenza triennale il collegio docenti individua, proporzionalmente al numero di alunni della scuola, da tre a sette docenti tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.»

9.153

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.»

9.155

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale.»

9.156

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI

Precluso

Sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: «I dirigenti scolastici, nel decidere dell'organizzazione dell'Istituzione, devono coordinarsi con almeno 3 docenti di ruolo, mentre hanno facoltà di agire in piena autonomia sugli aspetti gestionali e amministrativi».

9.157

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Precluso

Al comma 6, le parole: «dirigente scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «organo collegiale».

9.158

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, SERRA

Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Il dirigente scolastico», inserire le seguenti: «di concerto con il Collegio dei docenti».

9.159
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 10 per cento di».

9.160
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 6 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «3 per cento». Al medesimo comma dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Collegio dei Docenti può individuare fino al sette per cento di docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia con funzione di supporto all'organizzazione dell'attività didattica e alla realizzazione delle progettualità previste dal Piano dell'Offerta Formativa».

9.161
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «fermo restando il monte ore complessivo stabilito dal CCNL.»

9.163
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Sopprimere il comma 7.

9.164
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 7.

9.165
FUCKSIA, BLUNDO, SERRA
Precluso
Al comma 7, sostituire la parola: «dirigente scolastico» con le seguenti: «organo collegiale».

9.167
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 7, dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «di concerto con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari».

9.168
D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Al comma 7, dopo la parola: «disponibili» inserire le eseguenti: «previo raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.»

9.169
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «n. 81» inserire le seguenti: «fino a raggiungere un massimo di 22 alunni per classe entro l'anno scolastico 2017-2018,».

9.171
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 7 aggiungere il periodo: «Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi».

9.172
BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI
Precluso
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo nelle classi frequentate da alunni con disabilità non più di un alunno certificato con disabilità grave e non più di due alunni certificati con disabilità non grave.»

9.174
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Sopprimere il comma 8.

9.175
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.»

9.177
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia nel caso in cui questo sia in possesso delle corrispondenti competenze didattico-disciplinari desumibili dalla classe di concorso in cui è iscritto. Qualora non vi sia disponibilità di personale della dotazione organica dell'autonomia con i suddetti requisiti, il dirigente scolastico effettua le sostituzioni con il personale in possesso di abilitazione nella stessa classe concorsuale del docente assente. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.»

9.179
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «due».

9.180
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

9.181
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso

Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quattro».

9.182

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 8, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

9.186

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.», con le seguenti: «con personale dell'organico dell'autonomia, compatibilmente con gli impegni assunti nell'ambito di interventi previsti dalle ore non impegnate in percorsi opzionali, progetti o iniziative di potenziamento dell'offerta formativa previsti dal piano dell'offerta formativa. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.»

9.188

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «organico dell'autonomia», inserire le seguenti: «solo se il docente è in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento, relativa al grado di scuola, disciplina e tipologia di posto; diversamente si attinge dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Le suddette continuano a esplicare la propria efficacia sino all'effettiva immissione in ruolo del personale docente ivi iscritto».

9.189

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di copertura dei posti vacanti e disponibili, al personale della dotazione organica dell'autonomia viene conferito il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento».

9.190

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis.* Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono assoggettati alla relativa responsabilità propria della funzione, in ordine ai risultati conseguenti all'elaborazione e attuazione del piano dell'offerta formativa, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in rapporto agli *standard* di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nonché in ordine all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

8-*ter.* In tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti scolastici trovano applicazione le sanzioni attualmente vigenti in materia. Nel caso in cui uno o più docenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, attraverso richiesta congruamente motivata, invochi un intervento ispettivo, sia in ordine a problemi relativi alla gestione didattico-organizzativa che a quella amministrativo-contabile, l'ufficio competente a provvedere, è tenuto a disporla entro un mese dalla richiesta, col vincolo di un esaustivo accertamento e verifica dei fatti lamentati. Eventuali comportamenti di ritorsione del dirigente scolastico nei confronti del richiedente, o dei richiedenti, costituisce forma grave di responsabilità disciplinare, ferme restando la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale, prevista per i pubblici dipendenti. Analoghe iniziative possono essere attivate anche dai genitori».

Conseguentemente, all'articolo 2, abrogare il comma 10.

9.191
CENTINAIO
Precluso
Sopprimere il comma 9.

9.192
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, le parole: «9, commi 9 e 17»*, sono sostituite con le seguenti:* «9, comma 16».

9.193
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici», con le seguenti: «In relazione alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche ed all'impegno del dirigente scolastico per garantire la piena realizzazione del governo democratico delle istituzioni scolastiche,».

9.194
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione di dirigente scolastico, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dall'Ufficio scolastico regionale in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».

9.196
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

9.197
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

9.200
CENTINAIO
Precluso
Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «successivamente annullate in sede giurisdizionale,» inserire le seguenti: «ovvero i soggetti che alla data del 30 aprile 2014 avevano un contenzioso giudiziario pendente a seguito di rinnovazione concorsuale e che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva in merito al suddetto contenzioso,».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, dell'articolo 9, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

9.202

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* i soggetti che, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, siano stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le abbiano superate;».

9.204

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,» con le seguenti: «al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,».

9.206

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 11, alla lettera b), parole: «e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,« con le seguenti: «ovvero nell'ambito del contenzioso dinanzi al giudice del lavoro riguardante quei soggetti che, avendo partecipato al concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, hanno ottenuto, per l'a.s. 2014-2015, la conferma dell'incarico di presidenza,».

9.207

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Tali soggetti hanno la precedenza, nell'immissione in ruolo, rispetto ai partecipanti individuati alla lettera *b)* del presente comma».

9.208

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «lettera *a)*»*, con le seguenti:* «lettere *a)* e *b-bis)*».

9.210

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* i soggetti, partecipanti al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la cui impugnativa dell'esito delle prove è ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» *con la seguente:* «23».

9.211

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* i soggetti che, avendo superato la prova preselettiva prevista dall'articolo 8 del bando di concorso per esame e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso».

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: «12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» *con la seguente:* «23».

9.217

SIBILIA

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* i soggetti che, superata la prova preselettiva, hanno, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenzioni ancora in atto relativi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle Regioni in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, saranno riformulate in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 9».

9.220

GIRO

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire la parola: «lettera *a)*» con le seguenti: «lettere *a)* e *c)*».

9.221

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».

Al comma 9 sostituire le parole: «12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35» *con la seguente:* «23».

9.223

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 15 con i seguenti:

«15. Previo esaurimento degli idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto direttori aie del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai fini della copertura dei posti vacanti, si effettua, separatamente, per la scuola unitaria di base, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e per le scuole del secondo ciclo di istruzione, tramite corso-concorso, per esami e titoli, bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, con cadenza annuale. Ad esso può partecipare il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, nel particolare settore di riferimento, almeno cinque anni di effettivo servizio, con il possesso della laurea. Per l'area della scuola unitaria di base la prima prova attiene alle problematiche, di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", del 4 settembre 2012. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli. Per l'area del secondo ciclo di istruzione la prima prova scritta attiene alle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, relativi alla riforma dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica e dei licei. La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio. La terza prova scritta verte sulle problematiche relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. Segue la prova orale e la valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice è composta da un docente universitario di scienze dell'educazione che la presiede, da un dirigente tecnico del settore di riferimento, da due dirigenti scolastici con almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo e da un dirigente amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I candidati vincitori del concorso effettuano un periodo di tirocinio e formazione di un anno.

15-*bis*. Ai fini della realizzazione delle disposizioni di cui al comma 15 della presente legge, tramite regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono emanate le norme sulla disciplina del reclutamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili, culturali, di servizio, professionali e pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio, nel pieno rispetto della peculiarità ordinamentale della dirigenza scolastica alla luce del comma 16 dell'articolo 21 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59.»

9.229

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«La valutazione dei dirigenti scolastici è affidata a un organismo di esperti designati dal CSPI, che tiene conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1 articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e della valutazione espressa dai Collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche cui i dirigenti sono assegnati. Per le operazioni di cui al presente comma l'organismo così individuato può avvalersi della consulenza di un ente esterno. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio».

Conseguentemente è soppresso il comma 17 e al comma 3 dell'articolo 25, della presente legge le parole: «9, commi 9 e 17»*, sono sostituite con le seguenti:* «9, comma 16».

9.230

CENTINAIO

Precluso

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti».

9.231

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 16, le parole da: «dei criteri utilizzati», fino a: «dei docenti», sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo».

9.232

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 16, sopprimere le parole da: «dei criteri utilizzati», fino a: «dei docenti e».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo».

9.233

CENTINAIO

Precluso

Al comma 16, sostituire le parole: «dei criteri utilizzati», fino a: «dei docenti», con le seguenti: «del giudizio espresso dal collegio dei docenti al termine del triennio in cui si svolge l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa».

9.234

CENTINAIO

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazione dei medesimi».

9.235

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis.* Il dirigente scolastico valutato negativamente, sulla base di parametri tra cui la crescita del tasso di dispersione scolastico, può perdere, anche interamente, la parte di retribuzione variabile».

9.236

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis.* Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

9.237

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma l, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente», *aggiungere le seguenti:* «, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la

quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

13-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. l7-*bis. - (Acquisto di pubblicità* on line*). - 1*. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

13-*quater*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

13-*quinquies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

13-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi 13-*bis* e 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies* e 13-*sexies*;

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

9.238

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «potenziamento», *aggiungere le seguenti*: «presso la scuola dell'infanzia,» *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014,

n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro i130 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

13-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis. - (Acquisto di pubblicità* on line*). - 1*. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti"».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

All'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 13-bis e 13-ter».

All'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

9.243

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 17, sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto periodo.

9.244

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 17, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

9.249

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis.* Al fine di garantire i principi di trasparenza, equilibrio, incorruttibilità ed imparzialità, per il dirigente scolastico, con particolare riferimento ai compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento, di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché di selezione del personale docente, è prevista: la permanenza dei dirigenti scolastici di scuola media inferiore nel medesimo istituto scolastico in via ordinaria per tre anni, rinnovabili una sola volta per altri tre anni, previa valutazione del Ministero in ordine al proficuo rendimento nel periodo considerato e la permanenza dei dirigenti scolastici di scuola media superiore nel medesimo istituto in via ordinaria per cinque anni, rinnovabili una sola volta per altri cinque anni, previa valutazione del Ministero in ordine al proficuo rendimento nel periodo considerato.

17-*ter.* Con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di cui al precedente comma 15-*bis*, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto è definita, a carico dei soggetti di cui al comma 17-*bis*, che non intendano trasferirsi in altro istituto scolastico, la procedura di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni in ordine al transito nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni».

9.250

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. I dirigenti scolastici sono inseriti in albi regionali gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali con durata triennale e rinnovabile. I dirigenti predispongono entro il mese di febbraio dell'anno precedente all'inizio dell'incarico triennale o del rinnovo triennale un progetto relativo alla gestione e valorizzazione degli istituti scolastici su cui chiedono l'incarico. Un comitato di valutazione della proposta dirigenziale eletto dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, sentiti i rappresentanti degli studenti e delle famiglie, sceglie entro il mese di luglio dell'anno scolastico precedente l'inizio di un nuovo incarico in maniera motivata la proposta più consona e adeguata alle caratteristiche dell'istituto scolastico. La composizione del comitato di valutazione della dirigenza è definita nella sua organizzazione con separato regolamento attuativo garantendo la presenza di tutte le componenti della comunità scolastica. I dirigenti che non sono chiamati direttamente dalle scuole tornano all'albo regionale e sono collocati nelle istituzioni scolastiche rimaste prive della dirigenza e sono scelti con provvedimento motivato dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'operato di quest'ultimi è sottoposto annualmente entro il mese di luglio alla valutazione del comitato di valutazione di cui sopra».

9.251

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro all'istruzione dell'Università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione e su posti effettivamente disponibili. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede».

9.0.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Istituzione e competenze della vicedirigenza)

1. È istituita la qualifica di vicedirigente scolastico nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito nel comma 16 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I vicedirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli provinciali e ad essi si applicano le norme di stato giuridico del personale docente, con i necessari adattamenti, avuto riguardo alla specificità della qualifica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le competenze attribuibili ai vicedirigenti scolastici, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici avviene mediante un concorso per esami e titoli, da svolgersi in sede regionale con cadenza annuale. I candidati indicano nella domanda di partecipazione al corso la provincia per la quale intendono concorrere. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo laureato che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.

3. Il reclutamento dei vicedirigenti scolastici si effettua separatamente:

a) per la scuola unitaria di base;

b) per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

4. Il concorso per titoli ed esami consta di due prove scritte e di una prova orale. La prima prova scritta, relativamente al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, verte sulle problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del 16 novembre 2012. La seconda prova scritta verte sulle tematiche relative alla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto 1 febbraio 2001, n. 44. La prima prova scritta, per il concorso nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, verte su problematiche di natura pedagogico-didattica e organizzativa, per come esplicitate nei decreti

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, relativi al riordino degli istituti professionali, al riordino degli istituti tecnici e alla revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei. La seconda prova scritta verte sulle stesse tematiche relative al concorso per le scuole dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

5. La tabella di valutazione dei titoli è definita con decreti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6. Le nomine dei vicedirigenti scolastici sono effettuate secondo l'ordine delle graduatorie provinciali per le sedi disponibili.

7. Il 30 per cento dei posti disponibili in ogni concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 8 della presente legge, è riservato ai vicedirigenti con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato. I posti non coperti si aggiungono ai posti non riservati messi a concorso.

8. La commissione esaminatrice è composta da un dirigente tecnico della specifica area di riferimento che la presiede, e da due dirigenti scolastici con almeno sette anni di servizio nel ruolo.

9. Con successivo regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme sulla disciplina del regolamento, sui contenuti specifici della prova orale, sulla individuazione dei titoli valutabili: culturali, di servizio, professionali, pubblicazioni e, inoltre, sulla formazione e tirocinio.

10. In caso di assenza del dirigente scolastico, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Se l'istituzione è priva di vicedirigente, si fa luogo a reggenza.

11. La retribuzione economica dei vicedirigenti scolastici è determinata in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola».

9.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Albi regionali dei docenti abilitati)

1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 10, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione di docenti di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Ai fini del presente articolo, è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

9.0.3

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Stato giuridico e reclutamento dei docenti)

1. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l'autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.

2. La Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.

3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente».

S10.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Precluso

Stralciare l'articolo.

10.1

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. -*(Piano straordinario di assunzioni). 1*. - Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenzia mento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-*bis*, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i soggetti presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dello settembre 2010, n. 249.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-*ter*;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i soggetti di cui al comma 2 lettera *a)*, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di

albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera *d)*.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenzia mento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dallo settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.2

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *1.* A partire dall'a.s. 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e

grado di istruzione, inclusi nelle GAE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.

2. Analogamente con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.

3. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud; relativamente ai posti Ata è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento all'assistenza di base e all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

4. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

5. Con apposito DM sarà indetto entro l'entrata in vigore della presente legge un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

6. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale [vedi articolo 21 comma 1 punto *c)*], si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

7. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

8. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con Decreto Ministeriale».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 17 e 18 e al comma 3 dell'articolo 25 sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Piano straordinario di assunzioni). - 1.* Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 605 lettera *c)* e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola Regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera *a)* e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo conseguano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera *a)* del presente comma.

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera *a)* del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)* del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della Regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella Graduatoria regionale e nella Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera *a)*, comma 2 del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera *b)*, comma 2, del presente articolo;

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo sono assunti, nell'ambito della Regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata

di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeri ali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c)*, comma 3 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente, dopo il comma 3, dell'articolo 25 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*ter*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-*octies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

10.4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Piano straordinario di assunzioni). - 1.* Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

2. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificame la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.

3. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.

4. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

5. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*ter*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;

3-*ter.* Il Governo provvede a emanare, entro i130 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per

individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016;

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-*octies*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Piano straordinario di assunzioni). - 1.* Per gli anni scolastici 2015-2020; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle

singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Sono assunti a tempo indeterminato:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttori aie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019.

3. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della Regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019 sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b)* del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

4. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

5. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera *c)*, comma 2 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*ter*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitate, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*ter*. Il Governo provvede a emanare, entro il30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies.* Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

3-*octies.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i benefici ari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - *(Piano straordinario di assunzioni) - 1*. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo II, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.

3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.

4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale 249/2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)* della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».

10.11

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.

1. Tutti i docenti che abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2014/2015 (con almeno 180 giorni di servizio in ruolo) e nei precedenti anni scolastici possono fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.

2. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01, 1 e 2 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle

sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.12

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.

1. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31/08/2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.

2. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01, 1 e 2 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.13

CENTINAIO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il12016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.14

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento».

10.15

CENTINAIO

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «Per l'anno scolastico 2015/2016» *con le seguenti:* «Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 201712018»;

2) *al comma 2 dopo il punto* b)*, inserire il seguente:* «*c)* gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017»;

3) *al comma 3 sostituire le parole:* «I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2» *con le seguenti:* «I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2»;

4) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate.

Nell'anno scolastico 2015/2016:

a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 8;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

A decorrere dall'a.s. 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera *b)* nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte nel limite della metà dei posti di cui alla lettera *a)*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere *b)* e *c)* si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera *a)*.

5) *al comma 5 aggiungere il periodo:* «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo»;

6) *al comma 10 premettere il seguente periodo:* «A decorrere dallo giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera *a)* perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera *a)* confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera *b)* del comma 2».

7) *aI comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1º settembre» *con le seguenti:* «A decorrere dal 1º settembre 2018, solo se esaurite», *e conseguentemente sostituire le parole:* «lettere *a)* e *b)*» *con le seguenti:* «lettere *b)* e *c)*»*;*

8) *al comma 11 aggiungere, in fine, il periodo:* «La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale»;

9) *sostituire il primo capoverso del comma 13 con il seguente:* «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai predetti commi dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente

riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.17

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 2015-2016» con le seguenti: «Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018» e le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato» con le seguenti: «piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nella graduatoria di istituto di II fascia. Tale graduatoria, a seguito della entrata in vigore della presente legge, si trasforma in graduatoria provinciale valida per il reclutamento. I docenti che conseguono l'abilitazione dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno chiedere, con domanda, l'inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza semestrale, entro e non oltre il 31 agosto 2017, data entro la quale la graduatoria si trasformerà in graduatoria ad esaurimento»;

al comma 3, sostituire le parole: «a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*», *con le seguenti:* «alle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*»;

al comma 4, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo»;

al comma 9, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

All'articolo 25,

dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'l per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies.* Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.1900

GOTOR, TOCCI, MINEO

Precluso

Al comma 1 dopo: «2015/2016» aggiungere: «e fino al 2020/2021» e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per soli titoli di validità

quinquennale riservato al personale docente abilitato che avrà validità limitata agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021».

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 1-*bis* sono inseriti in un piano di assunzione quinquennale sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia che residua no dalle fasi di cui al comma precedente a decorrere dall'A.S. 2016/2017 fino all'A.S. 2020/2021.

4-*ter.* I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 1-*bis* che siano in possesso di abilitazione ordinaria selettiva hanno la precedenza rispetto agli altri abilitati.

4-*quater.* «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a redigere e a pubblicare un censimento per stabilire il numero dei posti vacanti e disponibili residuali dalle fasi precedenti da coprire con il precedente comma 4-*bis.* I risultati saranno impiegati per il bando del concorso di cui al comma 17.»

Al comma 5 dopo le parole: «lettere *a), b)* e *c),» aggiungere le parole:* «e al comma 4-*bis* e 4-*ter.».*

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis.* A decorrere dallo settembre 2016 le graduatorie del concorso per soli titoli di cui al comma 1-*bis* perdono efficacia ove risultino esaurite.».

*Al comma 17, sostituire le parole: «*entro il 1º ottobre 2015» *con le parole:* «entro il 31 dicembre 2015».

10.21

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia».

Conseguentemente,

al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a) e b)» con le seguenti: «a), b) e b-bis)».

10.24

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzato ad attuare» con le seguenti: «attua».

10.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente», aggiungere le seguenti: «, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».

Conseguentemente:

dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini

della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-*quater*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

18-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

sopprimere l'articolo 13.

10.26

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di personale docente» inserire le seguenti: «ed educativo nonché di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, dopo la parola: «docente» *inserire le seguenti:* «e di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici».

10.27

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «docente» inserire le parole: «ed educativo».

10.28

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a tempo indeterminato» fino a: «statali», con le seguenti: «a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato dopo tre anni di servizio svolti senza demerito e con valutazioni positive da parte del dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto».

10.29

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Conseguentemente:

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo

d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti».

c) sopprimere l'articolo 13.

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 18-*bis*;

e) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro nel 2015 e a 450 milioni all'anno a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

«13-*quater*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

13-*quinquies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

13-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

10.30

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Conseguentemente:

dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo l, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

18-*quater*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-*quinquies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

18-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: "è incrementata"*, aggiungere le seguenti:* "in aggiunta a quanto previsto dal commi 18-*bis* e 18-*sexies* dell'articolo 10"».

10.31

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo lo parola: «potenziamento», aggiungere le seguenti: «presso la scuola dell'infanzia,».

Conseguentemente:

a) al comma 2 lettera a) *sostituire le parole:* «i vincitori» *con le seguenti:* «i candidati che hanno superato le prove concorsuali»;

b) al comma 4 lettera a) *sostituire le parole:* «i vincitori» *con le seguenti:* «i soggetti di cui alla lettera a) *del comma 2»;*

c) al comma 12 sopprimere le parole: «ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo».

10.32

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «potenziamento», aggiungere le seguenti: «nella scuola dell'infanzia,.».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti"».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 18-*bis* e 18-*ter*».

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

10.35

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «del dirigente scolastico», con le seguenti: «dell'istituto scolastico».

10.36

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dirigente scolastico», aggiungere le seguenti: «e tenendo conto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche degli abilitati di II fascia laddove per materia le graduatorie ad esaurimento risultino esaurite».

10.37

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la

quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-*quinquies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

18-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

b) sopprimere l'articolo 13;

c) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma l8-*bis* e l8-*sexies*"».

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

10.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Conseguentemente:

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma l del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo

precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti»;

sopprimere l'articolo 13;

all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 18-*bis* e 18-*ter*».

all'articolo 25, comma 3 sopprimere le parole: «13, comma 1».

10.41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i benefici ari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.42

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, per l'anno scolastico 2015-2016, un piano straordinario di mobilità professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia, con particolare riguardo al passaggio dai posti di sostegno ai posti comuni e relativa eliminazione del vincolo quinquennale. Ai soggetti che partecipano al piano straordinario di mobilità professionale non si applica la disciplina di cui all'articolo 7, comma 4, relativa all'iscrizione negli albi territoriali».

10.43

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati in cui confluiscono i docenti iscritti entro il 30 giugno 2015 nella seconda fascia

delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Tale graduatoria è aggiornata annualmente ed è valida ai fini dell'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 in subordine all'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 e sulla base del fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche».

10.47

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le rinunce dei posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sono destinati al personale educativo della scuola dell'infanzia statale».

10.48

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale».

10.49

CENTINAIO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. A partire dall'anno scolastico 2015-16, con piano triennale, sono assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e per copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento».

10.51

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, le parole: «Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 8», sono sostituite con le seguenti: «Sono assunti a tempo indeterminato con piano triennale a partire dall'anno scolastico 2015-16 nelle istituzioni scolastiche per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento o iscritti negli albi di cui all'articolo 8».

10.52

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, all'alinea dopo la parola: «assunti», sono aggiunte le seguenti: «con contratto».

10.55

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «vincitori presenti», con le seguenti: «candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b)*, sopprimere le parole:* «nelle graduatorie;».

10.56

GIRO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) *la parola:* «vincitori» *è sostituita dalla seguente:* «soggetti»;

Conseguentemente,

a) al comma 4, lettera a), *la parola:* «vincitori» *è sostituita dalle seguenti:* «soggetti di cui al comma 2, lettera a)»;

b) al comma 4, lettera c), *le parole:* «vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento» *sono sostituite dalle altre:* «soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*»;

c) al comma 18, primo periodo, le parole da: «iscritti» fino a: «2012» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, lettera a)».

10.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *dopo la parola:* «vincitori», *aggiungere le seguenti:* «e gli idonei», *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

Conseguentemente,

dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trienna1e 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18-*quater*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui

l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

b) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «è incrementata», *aggiungere le seguenti:* «in aggiunta a quanto previsto dal comma 18-*bis* dell'articolo 10».

18-*quinquies*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma l, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

18-*sexies*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'I per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-*septies*. AI comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del95 per cento».

18-*octies*. AI decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*octies*».

10.59

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *dopo la parola:* «vincitori», *aggiungere le seguenti:* «e gli idonei», *ed, in fine, aggiungere, le seguenti parole:* «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge. In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-*ter* della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 750 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti».

18-*ter*. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18-quater. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi

da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies*. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

18-*sexies*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'I per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

18-*septies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

18-*octies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*octies*».

10.60

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *dopo la parola:* «vincitori»*, aggiungere le seguenti:* «e gli idonei»*, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b)*, alla fine del periodo, inserire il seguente periodo:* «In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-*ter* della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati online, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater* I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,3 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore

superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quinquies*».

10.61

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *dopo la parola:* «vincitori», *aggiungere le seguenti:* «e gli idonei», *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti»;

b) alla lettera b), *alla fine del periodo, inserire il seguente:* «In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-*ter* della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari dipartita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento".

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*octies*».

10.62

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini

della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere"».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da l8-*bis* a 18-*quater*».

10.64

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e gli idonei».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, alla lettera* a)*, dopo la parola:* «vincitori»*, aggiungere le seguenti:* «e gli idonei»;

2) *al comma 4, alla lettera* c)*, dopo la parola:* «vincitori»*, aggiungere le seguenti:* «e gli idonei».

3) sopprimere il comma 18.

10.67

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, e nelle graduatorie di merito vigenti relativi ai concorsi precedenti».

10.68

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la lettera b)*, con le seguenti:*

«*b)* gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla presente lettera anche i possessori di diploma magistrale conseguito entro il 2002 e considerato valido ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia.

b-*bis)* coloro che entro il 30 giugno 2015 abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento a seguito di una delle seguenti modalità:

1) scuole speciali di insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

2) tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

3) percorsi abilitanti speciali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 marzo 2013, n. 249;»

b) al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* in deroga all'articolo 399 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase; *c)* i soggetti di cui alla lettera b-*bis)* del comma 2 sono assunti nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento».

c) al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*,»*, con le seguenti:* «di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*,».

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente: «3-*bis.* I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio

artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.70

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 2, lettera b), abrogare le parole: «a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.74

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l'inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma l, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere"».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9;

c) sopprimere l'articolo 13;

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quater*».

10.75

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 250 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online* anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*) visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili

devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere"».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quater*».

10.77

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale 249/2010, previa frequenza di un tirocinio formativo attivo speciale».

10.79

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002».

10.80

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: «, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.».

10.81

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: «, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolati si negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011».

10.87

ZIZZA, LIUZZI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti della seconda fascia di istituto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato servizi, anche non continuativi, per almeno 36 mesi su posti vacanti, negli anni scolastici dal 2009 al 2015 incluso;

b-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera *b-bis)*, valutato in 20 milioni per l'anno 2015 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b-quater) alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebita mento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma *b-bis)*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

10.88

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, aggiungere le lettere:

«*b-bis)* gli idonei al concorso di cui al punto *a)*;

b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali».

Conseguentemente, al comma 3 le parole: «1 soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «I soggetti che appartengono a più di una delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* e *b-ter)*».

10.89

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* gli idonei al concorso di cui al punto *a)*;

b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 10, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito nelle spese rimodulabili

delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.90

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche».

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), *dopo le parole:* «fasi precedenti» *sono aggiunte le seguenti:* «e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche,».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b-bis) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10.91

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche».

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), *dopo le parole:* «fasi precedenti» *aggiungere le seguenti:* «e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche,».

10.93

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato 36 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*», *con le seguenti:* «I soggetti che appartengono alle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*».

10.95

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità di docenti in possesso dei requisiti previsti alle lettere *a)* e *b)* del presente comma».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «*a)* e *b)*» *con le seguenti:* «*a)*, *b)* e *b-bis)*».

10.96

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis)* i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui alle lettere *a)* e *b)*», *con le seguenti:* «*a)*, *b)*, e b-*bis)*;».

10.97

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis)* conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 sono iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

10.98

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* i possessori del titolo di abilitazione A077, conseguito presso i conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari definiti dal decreto ministeriale n. 194 dell'11 novembre 2011».

10.99

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis)* Gli abilitati in Strumento Musicale che abbiano conseguito il Diploma Accademico di II Livello a indirizzo didattico e il successivo anno di tirocinio formativo attivo ai sensi dell'articolo 3 comma 3, del decreto ministeriale 249 del 2010, istituiti presso i Conservatori di Musica; si riserva una quota di posti, determinata ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 914 del 2013 e relativa Tabella, ai corsisti che conseguiranno il titolo finale nell'anno accademico 2015/2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera b-*bis*. del comma 2, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.104

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131».

10.105

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle graduatorie di merito in vigore, nonché gli abilitati con PAS o TFA».

10.108

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie d'istituto di II fascia, già selezionati con procedura concorsuale su fabbisogno, che abbiano acquisito l'abilitazione all'insegnamento a conclusione dei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*», *con le seguenti:* «alle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*»;

al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo»;

al comma 9, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 1O, commi 1, 2 e 4, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-*sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.109

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 2, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"*b-bis)* coloro che entro il 30 giugno 2015bbiano conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento a seguito di una delle seguenti modalità:

1) scuole speciali di insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

2) tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

3) percorsi abilitanti speciali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 marzo 2013, n. 249;"

b) al comma 4, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i soggetti di cui alla lettera *b-bis)* del comma 2 sono assunti nel limite del restante 25 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito

territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

d) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento."

c) al comma 5, sostituire le parole: "di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*,", con le seguenti: "di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*,"».

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

10.110

RUTA, RICCHIUTI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie d'istituto di II fascia, già selezionati con procedura concorsuale su fabbisogno, che abbiano acquisito l'abilitazione all'insegnamento a conclusione dei percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1º settembre 2010, n. 249».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*», *con le seguenti:* «alle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*»;

al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati iscritti nelle graduatorie d'istituto di II fascia di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo»;

al comma 9, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e c)».

all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, nel limite di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*);

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.116

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti della seconda fascia di istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi, anche non continuativi, per almeno 36 mesi su posti vacanti, negli anni scolastici dal 2009 al 2015 incluso».

10.117

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti abilitati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno tre anni di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.118

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti abilitati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno 365 giorni di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.119

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* esclusivamente per le classi di concorso della Tabella C ed in caso di esaurimento delle relative graduatorie, i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento».

10.120

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* gli iscritti a pieno titolo nelle seconde fasce delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

10.121

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* gli iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

10.122

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* gli iscritti a pieno titolo nelle nella terza fascia delle graduatorie d'istituto che abbiano effettuato almeno 365 giorni di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali alla data di approvazione della presente legge».

10.123

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* esclusivamente per lo classe di concorso C050 (5C), i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi per almeno tre anni di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.124

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* esclusivamente per la classe di concorso C050 (5C), i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi per almeno 36 mesi di servizio negli anni scolastici dal 2008 al 2015 incluso».

10.125

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*c)* esclusivamente per lo classe di concorso C050 (5C), i docenti abilitati alla data del 30 giugno 2015 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato servizi per almeno 365 giorni negli anni scolastici dal 2008 012015 incluso».

10.126

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1».

10.127

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1».

10.129

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

10.131

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione (PAS) conseguita entro il 30 giugno 2015, con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall'approvazione della legge».

10.132

MOLINARI, CASALETTO, PEPE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002».

10.133

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie. Nella medesima terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono altresì iscritti coloro i quali abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale».

10.134

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie».

10.136

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità effettiva di docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2, al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 nella classe di concorso in questione».

10.137

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 4, dopo la parola: «vincitori», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «e idonei».

Conseguentemente, dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis.* Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 450 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter.* Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies.* A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,3 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore

superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società"».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9.

c) sopprimere l'articolo 13.

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quater*».

10.138

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «vincitori»*, aggiungere le seguenti:* «e idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente»;

b) alla lettera c), dopo la parola: «vincitori»*, aggiungere le seguenti:* «e idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis.* Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter.* Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies.* A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9.

c) sopprimere l'articolo 13.

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quater*».

10.139

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «i vincitori»*, aggiungere le seguenti:* «e idonei che abbiano conseguito l'abilitazione»;

b) alla lettera c), dopo la parola: «vincitori»*, aggiungere le parole:* «e idonei che abbiano conseguito l'abilitazione».

10.140

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «vincitori», aggiungere le seguenti: «e idonei che abbiano conseguito l'abilitazione».

10.141

CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dei posti vacanti e disponibili», aggiungere le seguenti: «nell'organico di diritto nelle singole istituzioni scolastiche e».

10.143

CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, sostituire lettera c), con la seguente:

«*c)* i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai

docenti idonei al concorso di cui al punto *a)* del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, lettera *c)*, dell'articolo 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e fino a 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.144

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 4 la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«*c)* i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto *a)* del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale».

10.145

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albi territoriali. Qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

10.146

CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* gli insegnanti delle graduatorie d'istituto (GI) della 2 fascia abilitati con il percorso abilitante speciale (PAS) ed il tirocinio formativo attivo (TFA), previo espletamento di concorso per soli titoli».

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - *1*. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza *(e-learning)* e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

b) all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *c-bis)* del comma 4, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.147

CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* gli idonei delle graduatorie di merito (GM)».

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - *1*. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza *(e-Iearning)* e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *c-bis.)* comma 4, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.148

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*d)* dopo l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, si procede all'assunzione dei precari abilitati iscritti nelle graduatorie di istituto costituite ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno trentasei mesi di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. A tal fine sono costituite in ciascuna provincia per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascun posto o classe di concorso, apposite graduatorie con validità triennale, finalizzate alle assunzioni sui posti dell'organico dell'autonomia che si rendono disponibili dopo la conclusione delle operazioni di assunzione del personale di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si procede all'assunzione degli iscritti nelle graduatorie triennali soltanto dopo l'assunzione dell'ultimo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *d)*, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-*sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.149

CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis)* dopo l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, si procede all'assunzione dei precari abilitati iscritti nelle graduatorie di istituto costituite ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno trentasei mesi di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. A tal fine sono costituite in ciascuna provincia per ciascun ordine e grado di scuola e per ciascun posto o classe di concorso, apposite graduatorie con validità triennale, finalizzate alle assunzioni sui posti dell'organico dell'autonomia che si rendono disponibili dopo la conclusione delle operazioni di assunzione del personale di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si procede all'assunzione degli iscritti nelle graduatorie triennali soltanto dopo l'assunzione dell'ultimo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento».

Conseguentemente all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *c-bis.)* comma 4, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.154

PICCOLI, MARIN

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4 lettere *a)*, *b)*, e *c)*, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle Province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia

rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Al fine di non creare instabilità occupazionale nella copertura dei posti con docenti provenienti da graduatorie di altre Province, l'assunzione può essere disposta sui posti che si sono resi disponibili per pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione».

10.155
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

10.156
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

10.157
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a), b) e c)», con le seguenti: «b) e c)».

10.158
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e quelli».

10.159
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «tra i posti di sostegno», aggiungere le seguenti: «solo nella fase di cui alla lettera c) del comma 4».

10.160
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

10.161
CENTINAIO
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «tra tutti gli ambiti territoriali», aggiungere le seguenti: «e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,».

10.163
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «a partire dalla classe di concorso», inserire le seguenti: «, per cui siano abilitati,».

10.164

CENTINAIO

Precluso

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «dando priorità al grado di istruzione superiore», aggiungere le seguenti parole: «Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione del comma 15 dell'articolo 2, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.165

CENTINAIO

Precluso

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «istruzione superiore» inserire le seguenti: «ed al conseguimento dell'abilitazione con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo)».

Ai maggiori operi si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 400 milioni a decorrere dal 2016.*

10.166

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere dalle parole: «in caso di inserimento» fino alla fine del comma.

10.167

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione», con le seguenti: «In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione giuridica in attesa dell'assunzione economica da effettuarsi sui posti disponibili negli anni successivi».

10.168

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

10.169
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

10.170
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 5 sostituire le parole: «In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione» con le seguenti: «In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, si procede all'assunzione giuridica in attesa delle nuove disponibilità di cattedre o di potenziamento dell'organico».

10.171
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: «non si procede all'assunzione» con le seguenti: «si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;».

10.172
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: «non si procede all'assunzione» con le seguenti: «si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;».

10.173
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La rinuncia, nell'ambito del medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria».
Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

10.174
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 6.

10.176
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. L'assegnazione della sede di servizio del personale docente assunto in attuazione del piano straordinario è disposta dagli uffici scolastici territoriali sulla base della posizione occupata nella graduatoria di iscrizione, tenendo conto delle preferenze espresse da parte degli aventi diritto, con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti dell'organico dell'autonomia. In sede di contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità del personale docente sono individuate modalità di utilizzazione prioritaria di coloro che documentino nell'apposito curricolo specifiche competenze professionali, coerenti con i fabbisogni definiti dai piani dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche».
Conseguentemente, al comma 12 dopo le parole: «per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale»*, aggiungere le seguenti:* «e per tutte le reti di scuole».

10.177
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per una piena valorizzazione delle competenze del personale docente e ai fini del potenziamento della qualità didattica, nella fase di assegnazione degli incarichi si procede all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente esclusivamente sulle classi di concorso per le quali sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione, ricorrendo qualora necessario al personale iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131».

10.178
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 7.

10.179
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».

10.180
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.181
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

10.182
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 7, sostituire dal secondo periodo fino alla fine del comma con i seguenti: «In caso di non accettazione della proposta, l'avente diritto riceve ancora un massimo di altre quattro proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano di assunzioni straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato. In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni, le istituzioni scolastiche attingono alle graduatorie esistenti per contratti di supplenze brevi e saltuarie».

10.183
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 7, sostituire le parole da: «In caso di mancata accettazione», fino alla fine del comma con le seguenti: «In caso di non accettazione della proposta, l'avente diritto riceve ancora un massimo di altre due proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano assunzionale straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato».

10.184
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti» con la seguente: «rinuncia».

10.185
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato» con le seguenti: «sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni, salvo il caso in cui abbiano espressamente rinunciato».

10.186
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato» con le seguenti: «sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni».

10.187
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 7, sopprimere dalle parole da: «Le disponibilità» fino alla fine del comma.

10.188
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

10.192
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 8, sopprimere le parole da: «in deroga» fino alla fine del comma.

10.193
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere il comma 9.

10.194
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 9.

10.195
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sopprimere il comma 9.

10.198
CENTINAIO
Precluso
Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - *1*. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza *(e-learning)* e

l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.199

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 10.

10.200

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 10.

10.203

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2019».

10.204

CENTINAIO

Precluso

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «Dal 1º settembre 2018».

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. - *1*. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza *(e-learning)* e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un

importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;».

10.205
CENTINAIO
Precluso
Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2018».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 10, comma 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.206
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 1º settembre 2015», inserire le seguenti: «previo accertamento dell'effettiva immissione in ruolo di tutti i soggetti presenti,».

10.207
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

10.209
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 11.

10.210
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1».

10.211
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 11, le parole: «La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'Istituto» sono così sostituite: «Le graduatorie di circolo e d'istituto .... » e le parole: «fino all'anno scolastico 2016/17 compreso» sono così sostituite: «fino all'anno scolastico 2019/20 compreso».

10.214
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua»*, con la seguente:* «continuano»*; sopprimere le parole:* «, fino all'anno scolastico 2016/2017».

10.215
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce;».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua»*, con la seguente:* «continuano;»*; sostituire le parole:* «2016/2017»*, con le seguenti:* «2019/2020».

10.216
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua»*, con la seguente:* «continuano;»*, sostituire le parole:* «2016/2017»*, con le seguenti:* «2017/2018».

10.217
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «la prima fascia», con le seguenti: «le fasce».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «continua»*, con la seguente:* «continuano;».

10.219
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 11, sopprimere le parole: «fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso».

10.224
CENTINAIO
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «2016/2017» con le seguenti: «2017/2018».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:
«*c-bis)* ai maggiori oneri derivanti dal comma 11 dell'articolo 10 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.225
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 11 sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.226
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/17, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.

10.228
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI
Precluso

Al comma 11, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto».

10.233
SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
Sopprimere il comma 12.

10.235
CENTINAIO
Precluso
Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo, ivi inclusi coloro che terminano il periodo di prova nell'anno scolastico 2014/2015, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.238
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati».

10.239

FUCKSIA

Precluso

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livella nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati».

10.241

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 12, dopo le parole: «rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015», aggiungere le seguenti: «sia su posto comune che di sostegno» e dopo le parole: «in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e in deroga al vincolo quinquennale su posto di sostegno, definito dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016».

10.247

CENTINAIO

Precluso

Al comma 12 dopo le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015-16, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-15, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.», aggiungere le seguenti: «Limitatamente all'anno scolastico 2015-16 le assegnazioni concesse in via provvisoria sono definitive e i posti liberati dai docenti assegnati, facendo parte dell'organico dell'autonomia, sono disponibili per le seguenti immissioni in ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.248

CENTINAIO

Precluso

Al comma 12 dopo le parole: «anche in deroga al vincolo triennale sopra citato» aggiungere le seguenti parole: «e a quello quinquennale per i docenti di sostegno».

Conseguentemente, sostituire le parole: «nel limite dei» *con le parole:* «su tutti i».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.249

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 12, quarto periodo, sostituire le parole: «l'assegnazione provvisoria interprovinciale» con le seguenti: «il trasferimento».

10.250

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 12, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «;i predetti docenti non confluiscono negli ambiti territoriali».

10.253

CENTINAIO

Precluso

Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «nel limite dei» con le parole: «su tutti i».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.254

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 12 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per il personale di cui al precedente periodo che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver prestato servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata superiore ai trentasei mesi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, ad avviare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico, le cui occorrenti risorse finanziarie saranno stanziate nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,

devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*ter*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quater*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*quater*».

10.255

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BENCINI, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, MOLINARI

Precluso

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale di cui al precedente periodo che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver prestato servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata superiore ai trentasei mesi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, ad avviare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico, le cui occorrenti risorse finanziarie saranno stanziate nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016».

10.256
CENTINAIO
Precluso
Al comma 12, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Transitoriamente, sono assunti con priorità i soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale».

All'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.258
GIRO
Precluso
Al comma 12, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

10.259
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostengo a quello della materia.

12-*ter.* Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.

12-*quater.* Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-*bis*,12-*ter*, e 12-*quater*, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.262
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere il comma 13.

10.264
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati dagli organismi competenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite con regolamento nazionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Ai concorsi possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l'istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell'attività didattica svolta, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l'istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell'anno scolastico del previsto trasferimento».

10.265

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il lo ottobre 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

10.266

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 13 il periodo: «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami.» viene sostituito con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola è disciplinato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Di conseguenza il comma 14 è soppresso.

10.267

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con esclusione delle Regione e limitatamente a quelle classi di concorso o posti di insegnamento ove non risultino ancora esaurite le Graduatorie di cui al comma 2 lettera a) e b)».

10.269

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al primo periodo, le parole: "nazionali su base regionale" sono sostituite con le parole: "banditi dalle reti di scuole con cadenza almeno triennale";

b) al secondo periodo, le parole: "dalle istituzioni scolastiche", sono soppresse;

c) dopo le parole: "dell'offerta formativa" sono aggiunte le seguenti: "accertato dagli uffici scolastici regionali per la copertura dei posti vacanti e disponibili"».

10.271

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «su base regionale per titoli ed esami» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle regioni e limitatamente a quelle classi di concorso o posti di insegnamento ove non risultino ancora esaurite le graduatorie di cui al comma 2, lettera b)».

10.272

CENTINAIO

Precluso

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «per titoli ed esami» inserire le seguenti: «riconoscendo un punteggio maggiore alla precedente docenza nelle scuole statali per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, ed alle abilitazioni con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo)».

10.276

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: «per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: «educativo»*, aggiungere le seguenti:* «laddove esaurite le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 196».

10.277

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Al comma 13, sostituire le parole: «Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo», con le seguenti: «Per il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali».

10.278

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «personale educativo», aggiungere le seguenti: «nonché, sino alla definizione delle relative classi di concorso, per il personale proveniente anche da altro ruolo in servizio nei licei musicali e coreutici e nei licei sportivi per le materie di indirizzo».

10.279

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, MOLINARI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 13, sostituire le parole: «fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento», con le seguenti: «non oltre tre anni, e comunque fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 450 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo

precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising)*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1,5 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da l8-*bis* a 18-*quater*».

10.280

GIRO

Precluso

Al comma 13, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione».

10.281

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 13, aggiungere in fine, seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 sono banditi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale per soli titoli, riservati al personale docente in possesso del titolo abilitante e validi ai fini dell'immissione in ruolo fino all'assorbimento della seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131».

10.282

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostengo a quello della materia.

13-*ter*. Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.

13-*quater*. Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda».

10.284

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, solo a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale che ammontano al 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei che sono inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi di cui al DDG 13 luglio 2011 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza».

10.285

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo15, comma 10-*bis*, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole, l'assegnazione provvisoria».

10.286

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis* della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: »dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità« sono sostituite con: »subito dopo il superamento dell'anno di prova».

10.287

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: »dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità« sono sostituite con: »già durante l'anno di prova».

10.292

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

14-*ter*. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all'albo di un'altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall'iscrizione all'albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti«.

10.298

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9.

10.302

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«*a)* sopprimere le parole: "e comunque alla scadenza del predetto triennio";

b) sostituire le parole: "10 per cento" con "50 per cento"».

10.303

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«*a)* sopprimere le parole: " e comunque alla scadenza del predetto triennio";

b) sostituire le parole: "10 per cento", con le seguenti: "50 per cento"».

10.304

CENTINAIO

Precluso

Al comma 16, lettera a) nel penultimo periodo, sopprimere le parole: «e comunque alla scadenza del predetto triennio».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 lettera *a)* dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.305

GIRO

Precluso

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla lettera *a)* l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* al comma 15 è aggiunto il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento";

e-ter) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

"8. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:

a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;

b) le prove concorsuali e i relativi programmi;

c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera *b)*, per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;

d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;

e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici"».

Conseguentemente, dopo la lettera g) *è aggiunta la seguente lettera:*

«*h)* i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-*bis*, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati».

10.306

GIRO

Precluso

Al comma 16, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al comma 15 è aggiunto il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento"».

10.308

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º ottobre 2016, un concorso che dia accesso al sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l'accesso alla professione previsto all'articolo 22 comma 2 lettera *b)* per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di

tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale, o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso;».

10.311
ZIZZA, LIUZZI
Precluso
Al comma 17, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «entro il 1º ottobre 2015» *con le parole:* «non oltre il 30 giugno 2015»;
b) sostituire le parole: «concorso per titoli ed esami» *con le parole:* «concorso per soli titoli»;
c) dopo le parole: «tali nel triennio.» *aggiungere le seguenti:* «Il presente concorso ha precedenza su ogni altro concorso successivo e non prevede il limite di idonei di cui al comma 16 lettera *a)*».

10.312
MOLINARI, CASALETTO, PEPE
Precluso
Al comma 17, primo periodo, le parole: «entro il 1º ottobre 2015» sono sostituite con le parole: «non oltre il 30 giugno 2015».

10.315
MOLINARI, CASALETTO, PEPE
Precluso
Al comma 17, primo periodo, le parole: «concorso per titoli ed esami» sono sostituite con le seguenti: «concorso per soli titoli».

10.317
MOLINARI, CASALETTO, PEPE
Precluso
Al comma 17, dopo il primo periodo (che si chiude con «triennio»), aggiungere il seguente: «Il presente concorso ha precedenza su ogni altro concorso successivo e non prevede il limite di idonei di cui al comma 16, lettera a).».

10.318
CENTINAIO
Precluso
Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«*a-bis)* il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo».
Conseguentemente all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *a-bis)* comma 17, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.329
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 17, lettera b), sostituire la parola: «statali», con le seguenti: «pubbliche statali e paritarie».

10.330

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis)* il titolo di dottore di ricerca».

10.331

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, CAMPANELLA, BIGNAMI

Precluso

Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis)* il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con tirocinio formativo attivo;».

10.332

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis)* il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con tirocinio formativo attivo;».

10.335

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico 297/94, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66/2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato».

10.338

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 18, sopprimere le parole: «a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.339

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 18, primo periodo, le parole: «a pieno titolo» sono soppresse.

10.340

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «25 settembre 2012», aggiungere le seguenti: «e tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 , comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente

svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

10.341

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Al comma 18, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012», aggiungere le seguenti: «nonché gli iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie di istituto di II fascia,».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 10, comma 18, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.342

CENTINAIO

Precluso

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «25 settembre 2012», aggiungere le seguenti: «nonché, nei limiti delle risorse disponibili previste a legislazione vigente, i docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 10, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.344

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 18, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012,», aggiungere le seguenti: «, nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81,».

10.345

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «con decorrenza giuridica», inserire le seguenti: «dal 10 settembre 2015».

10.349

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c)*, e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e conseguito il titolo TFA Iº ciclo nell'anno accademico 2012-2013, si dispone l'inserimento nella quarta fascia aggiuntiva (IV Gae) delle predette graduatorie a decorrere da giugno 2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di luglio/agosto 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire l'inserimento nel piano assunzione di questa categoria di abilitati per le classi di concorso esaurite, in subordine alla III fascia Gae, e le cattedre di sostegno rimaste vacanti».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 10, comma 18-*bis*, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 2-*sexies*, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari all'1 per cento.

2-*quater*. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-*ter* è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

2-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2-*sexies*. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-*ter* ha efficacia decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della legge presente legge».

10.350

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. I possessori del titolo di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A077 conseguito presso I Conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari di cui all'articolo 3, comma 3 e articolo 9 del decreto 249/2010 sono esclusi dalla previsione dell'articolo 15, comma 27-*bis* del decreto 25 marzo 2013, n. 81. Essi godono del diritto di accedere a una graduatoria istituita appositamente per possessori del titolo abilitante ordinario per la classe A077 e preordinata all'immissione in ruolo sui posti vacanti nelle scuole secondarie di primo grado, la quale deve essere costituita entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornata ogni biennio. Tale graduatoria sarà utilizzata con priorità per l'immissione in ruolo sui posti vacanti nel numero e sulla tipologia di posti individuati come disponibili all'atto delle procedure concorsuali di cui sopra, a partire dall'anno 2015/2016».

10.351

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Entro l'a.s. 2015/2016 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

18-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale ATA a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado».

10.354

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "l'assegnazione provvisoria"».

10.355

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: "dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità" sono sostituite con le seguenti: "già durante l'anno di prova"».

10.356

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 10-*bis* della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: "dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità" sono sostituite con le seguenti: "subito dopo il superamento dell'anno di prova"».

10.0.1

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità gli idonei delle graduatorie di merito (GM)».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente: «Art. 12 - *1.* Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (*e-learning*) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

All'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *d)* comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.2

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità i soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale».

Conseguentemente all'articolo 25, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.3

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità coloro che hanno già espletato tre supplenze annuali nella scuola statale».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.4

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. Transitoriamente, sono assunti con priorità i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

10.0.5

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. Transitoriamente, per offrire definitiva soluzione al fenomeno del precariato scolastico è stabilito un piano quinquennale, per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo presente all'interno delle graduatorie ad esaurimento, degli idonei del concorso 2012, del personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie dei docenti abilitati, nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2015/2016.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo la determinazione degli organici sulla base dei seguenti criteri:

a) abbassamento dei limiti del numero degli alunni per classe stabilito nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'agibilità dei plessi scolastici;

b) ripristino del tempo pieno e delle compresenze nella scuola primaria.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'apposito fondo denominato "La Buona Scuola" e per gli oneri residuali con corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, MOLINARI

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Delega al Governo per l'avvio di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, al fine di avviare nel comparto scuola a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, tecnico ed amministrativo, in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, che consenta di ridurre l'attuale divario anagrafico tra docente e discente e, conseguentemente, innovare i metodi della didattica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un programma che preveda la sostituzione integrale del *turn over* di personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado;

b) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi attraverso una riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra docenti ed alunni, che tenga anche conto delle particolari esigenze formative degli alunni disabili e di quelli di diversa nazionalità;

c) adozione di un programma adeguato di assistenza e di sostegno agli alunni portatori di handicap, attraverso una rideterminazione delle dotazioni organiche che garantisca l'affiancamento e la permanenza in classe di un docente di sostegno per l'intero orario richiesto dal progetto-didattico educativo;

d) adozione di un programma capace di fronteggiare il declino delle competenze ed il diffondersi dell'analfabetismo di ritorno, di promuovere l'inclusione linguistica e culturale degli immigrati residenti nel nostro Paese e di risolvere le situazioni di disagio sociale ed ambientali e degli alunni;

e) promozione del cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali anche attraverso l'introduzione di nuove materie d'insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare, il potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, lo sviluppo del pensiero critico, e l'implementazione dell'insegnamento di materie quali diritto ed economia;

j) definizione delle procedure di assunzione prevedendo prioritariamente che la metà dei posti in organico vacanti e disponibili vengano coperti attingendo dalle graduatorie di merito del concorso pubblico ordinario e la restante metà vengano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento aggiornate che comprendano i docenti vincitori di concorsi precedenti, i docenti idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016, i docenti abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo, i docenti in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma, ed altre categorie di docenti precari della scuola inclusa la scuola dell'infanzia;

g) previsione della copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

10.0.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 10,** inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Piano straordinario di assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA)

1. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:

a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo e d'istituto».

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I regolamenti determinano risparmi pari a 270 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*quater* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

10.0.9

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Piano straordinario di assunzione di docenti di sostegno)

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015-2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'anno scolastico 2015-16 sono assunti, nei ruoli di educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3 dell'articolo 10, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per il sostegno».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinquies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

10.0.10

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Dopo l'**articolo 10,** inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128 è così sostituito:

"2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca";

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

5. I posti resi si vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatone nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta».

10.0.11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti)

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un educatore. Per l'anno scolastico 2015-16 sono assunti, nei ruoli di educatore:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per le classi di concorso PPPP e L030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso del personale educativo (PPPP) e L030.

2. A partire dall'anno scolastico 2016-17 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un pedagogista. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, bandisce un concorso per titoli ed esami aperto a tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche ovvero siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso L030».

10.0.12

CASTALDI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Piano straordinario di assunzioni dei docenti di educazione fisica)

1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica. A tal fine sono assunti:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per la classe di concorso A029 e A030;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3 dell'articolo 10, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A029 e A030».

10.0.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 201112012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data dello settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decretolegge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «165 milioni per il 2016, di euro 95 milioni per il 2017, di euro 99 milioni per il 2018, di euro 106 per il 2019, di euro 119 per il 2020 e di euro 100 a decorrere dal 2021».

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «commi 9 e 17,» *inserire le seguenti:* «10-*bis*,».

S11.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Stralciare l'articolo.

11.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

GIRO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 11 e alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione VII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 inerenti il periodo di formazione e di prova). - 1.* Gli articoli 438, 439 e 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 438. - *(Norme comuni sul periodo di formazione e di prova). - 1*. Il positivo superamento del periodo di formazione e di prova determina la conferma nei ruoli di appartenenza.

2. La validità del periodo di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di immissione in ruolo.

3. Il periodo di formazione e di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le linee guida relative agli indirizzi delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti deputati all'erogazione, al loro svolgimento e alle relative valutazioni. Le attività di formazione sono disciplinate annualmente con decreto direttoriale.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 439 e 440 sono definitivi.

Art. 439. - *(Periodo di formazione e di prova per la conferma in ruolo dei dirigenti scolastici). - 1*. Il periodo di formazione e di prova per i dirigenti scolastici è valutato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, anche sulla scorta degli elementi conoscitivi forniti da apposite visite ispettive.

2. Nel corso del periodo di formazione e di prova, sono valutati:

a) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione di dirigente scolastico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente;

b) l'ottemperanza al codice disciplinare vigente, nonché alla normativa vigente collegata all'esercizio di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;

c) le attività di formazione svolte.

3. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di competenza, con parere motivato, conferma il dirigente scolastico in ruolo in caso di esito positivo o lo riconsegna, in caso di esito negativo, al ruolo di appartenenza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai vigenti CCNL dell'Area V della dirigenza scolastica, nelle parti non incompatibili con le presenti disposizioni.

Art. 440. - *(Anno di formazione e di prova per la conferma in ruolo del personale docente ed educativo). - 1*. L'anno di formazione e di prova del personale docente ed educativo è valutato dal dirigente scolastico anche sulla base di una istruttoria di un docente di ruolo al quale sono affidate le funzioni di *tutor*, sentiti il collegio docenti e il consiglio di istituto, in possesso di abilitazione sulla specifica classe di concorso ovvero, in caso di impossibilità, su classe di concorso affine. Il dirigente scolastico, con parere motivato e documentato, esprime una valutazione positiva o negativa.

2. Nel corso dell'anno di formazione e di prova, sono valutate, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe:

a) le effettive capacità didattico-disciplinari e docimologiche, finalizzate alla progressione degli apprendimenti degli alunni come delineate dalla normativa vigente;

b) il corretto espletamento dei compiti relativi alla funzione docente e l'ottemperanza al codice disciplinare vigente;

c) le attività di formazione svolte.

3. In caso di esito positivo dell'anno di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla conferma in ruolo.

4. In caso di esito negativo del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo nella pubblica amministrazione, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

5. L'anno di formazione e di prova è richiesto anche per i passaggi di cattedra e di grado. In caso di esito negativo, si procede alla restituzione alla cattedra o al grado di provenienza".

2. Il decreto di cui al novellato articolo 438, comma 4 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo). - 1*. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 80 giorni nell'anno scolastico.

2. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

3. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psicoattitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni.»

11.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo). - 1*. In attesa di una nuova disciplina sulla formazione e il reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 438, 438 e 440 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; relative alle scuole di ogni ordine e grado, decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297».

11.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo). - 1*. Il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo è svolto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994».

11.6

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. Nelle more di una nuova disciplina sulla formazione e reclutamento per la prova ed il periodo di formazione continua ad applicarsi la normativa di cui agli articoli 11 - 438 - 439 - 440 del T.U.N. 297/94».

11.7

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «assunto ai sensi dell'articolo 10».

11.12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* In materia di riordino degli organi di rappresentanza dell'istruzione di livello territoriale è ripristinato il Consiglio superiore della pubblica istruzione con competenze e composizione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «di prova» *inserire le seguenti:* «la disciplina delle commissioni di valutazione esterne».

11.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

11.15

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio superiore della docenza, composto da docenti eletti dal personale docente appartenente alle Scuole statali di ogni ordine e grado. Le modalità di elezione sono definite in apposito decreto ministeriale emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

3-*bis.* Il Consiglio fornisce pareri obbligatori e facoltativi al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca su progetti di legge e regolamenti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado, e inoltre adotta il Codice deontologico della funzione docente, in cui si elencano norme, regole e princìpi etici della docenza di qualità cui ogni singolo docente deve necessariamente ispirarsi nell'esercizio della propria funzione formativa ed educativa.

3-*ter*. Il personale docente ed educativo è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico anche sulla base dei precetti contenuti nel Codice deontologico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 , n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge».

11.16

CENTINAIO

Precluso

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di *tutor* designato dal collegio dei docenti».

11.17

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al Consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di *tutor* designato dal Collegio dei docenti.».

11.18

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte di una commissione interna composta dal dirigente scolastico e da due docenti

a cui sono affidate funzioni di *tutor*, sulla base di un'istruttoria di una commissione esterna composta da ispettori ministeriali e psicologi».

11.19
ORELLANA
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il personale docente e d educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere i commi 4 e 5.

11.20
BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «come sostituito dall'articolo 13 della presente legge,».

11.21
FUCKSIA
Precluso
Al comma 3, il periodo: «da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione» è sostituito dal seguente: «da parte del comitato per la valutazione».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*,» *con le seguenti:* «al quale sono affidate dal comitato per la valutazione le funzioni di *tutor*».

11.22
CENTINAIO
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «del dirigente scolastico», con le seguenti: «di un comitato di valutazione nominato dal collegio dei docenti a inizio anno scolastico e».

11.23
CENTINAIO
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «dirigente scolastico, sentito il».

11.24
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «dirigente scolastico, sentito il».
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tale valutazione viene espressa anche servendosi dell'operato di apposite commissioni esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le commissioni esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici, che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, sostengono un colloquio con un docente assunto in prova e, infine, redigono un rapporto che viene recepito dal comitato per la valutazione».

11.25
BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole da: «dirigente scolastico fino a: sulla base di un'istruttoria di» con le seguenti: «nucleo di valutazione interno composto dal dirigente scolastico, da tre docenti nominati dal Collegio docenti e da».

11.28
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 4.

11.29
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «da emanare entro il 30 ottobre 2015,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «del grado di raggiungimento degli stessi».

11.30
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «da emanare entro il 30 ottobre 2015».

11.31
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole da: «individuati fino alla fine del comma», con le seguenti: «istituite e disciplinate le commissioni di valutazioni esterne di cui al comma 3, prevedendo l'implementazione del contingente di ispettori ministeriali, anche attraverso l'indizione di nuovi concorsi pubblici».

11.32
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole: «, le modalità» con le seguenti: «e gli ulteriori parametri».

11.33
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «del grado di raggiungimento degli stessi».

11.34
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «degli ispettori ministeriali».

11.35
SIBILIA, GIRO
Precluso
Sopprimere il comma 5.

11.36
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 5.

11.39
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 5, premettere il seguente periodo: «In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio».

Conseguentemente, al primo periodo sostituire le parole: «il dirigente scolastico» *con le seguenti:* «l'ufficio scolastico regionale».

11.40
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 5, premettere il seguente periodo: «In caso di valutazione positiva del periodo di formazione e di prova, il docente risulta idoneo al servizio».

11.41

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «il dirigente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il personale docente viene nuovamente sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui esito positivo è vincolante ai fini dell'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa del secondo periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso».

11.42

FUCKSIA

Precluso

Al comma 5 le parole: «dirigente scolastico» sono sostituite con le seguenti: «comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

11.43

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole da: «provvede alla dispensa fino alla fine del periodo», con le seguenti: «decreta il non superamento dello straordinariato e ne dispone la ripetizione, per una sola volta».

11.44

CENTINAIO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «provvede alla dispensa» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dispone la ripetizione del periodo di prova per un massimo di 6 mesi, con la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor».

11.45

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, SERRA

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso» con le seguenti: «provvede al rinvio del docente di fronte ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa».

11.46

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «alla dispensa fino alla fine del periodo», con le seguenti: «al rinvio del docente ad una commissione ministeriale che verificherà la valutazione negativa».

11.52

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «alla dispensa fino alla fine del periodo», con le seguenti: «a comunicare l'esito al docente».

11.47

ORELLANA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «con effetto immediato, senza obbligo di preavviso», con le seguenti: «previo preavviso di 30 giorni e tramite provvedimento motivato».

11.48

ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 5, sopprimere le parole: «senza obbligo di preavviso».

11.51
PICCOLI, MARIN
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-*bis*. Al fine di garantire la massima tutela del docente nella fase di cui al precedente comma 5, trattandosi di licenziamento, la procedura attuata dal Dirigente Scolastico deve essere avallata da una apposita commissione insediata presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. Tale commissione composta dal direttore o da altro funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro due rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie il CCNL del comparto scuola, un Dirigente Scolastico il Dirigente dell'USR o da altro funzionario, affiancherà le commissioni già operanti ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ed avrà potere di intervento anche sulle procedure disciplinari attuate dai Dirigenti Scolastici».

12.1
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-*bis.* A decorrere dall'anno 2015 è destinata ai rinnovi del contratto collettivo nazionale del personale docente la somma aggiuntiva di 381,137 milioni di euro annui».

12.2
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. - *(Aggiornamento e formazione del docente). - 1.* Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le Commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto deve essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni a decorrere dall'anno 2016».

12.3
SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
Sopprimere i commi da 1 a 3.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Aggiornamento e formazione del docente».

12.4
CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «continua fino alla fine del comma» con le seguenti: «professionale continua dei docenti delle scuole statali e paritarie, nonché di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
Conseguentemente sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
«2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.

4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-*learning)* e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua».

12.5

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «continua dei docenti» aggiungere le seguenti: «presso la scuola statale e scuole paritarie».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190: per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

12.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con l'esclusione dei docenti di religione;».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo dopo le parole: «per ciascun anno scolastico», *aggiungere le seguenti:* «è finalizzata all'esclusivo aggiornamento relativo alla materia d'insegnamento e»;

sostituire le parole: «di *hardware* e *software*», *con le seguenti:* «o il rinnovo di *software* e, nel limite di non più di un'unità ogni cinque anni, di *hardware*»;

sostituire le parole: «coerenti» *con le con le seguenti:* «strettamente connesse alle», *sostituire le parole:* «e utilizzo» *con le seguenti:* «ed i limiti di utilizzo».

12.7

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è atte stata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4».

12.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 322 annui».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» *con le seguenti:* «euro 245,452 milioni», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso».

12.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 415 annui».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» *con le seguenti:* «euro 316,344 milioni» *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».

12.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 433 annui».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» *con le seguenti:* «euro 330,064 milioni» *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi. Ai relativi oneri si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva».

12.12

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'acquisto di hardware e software» con le seguenti: «per l'acquisto di materiali didattici, software specifici per l'insegnamento nell'ambito dell'autonomia didattica riconosciuta ai docenti».

12.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, per rappresentazioni» fino a: «comma 4».

12.16

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali».

12.19

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento del rinnovo annuale la Carta conserva la spendibilità dell'eventuale cifra residua dall'esercizio precedente, che va a sommarsi con il nuovo importo di 500 euro attribuito per l'anno di riferimento».

12.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.21

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine.

12.22

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «381,137 milioni» con le seguenti: «371,137 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, composto da un docente, provvisto di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di provvedere alla valutazione della qualità delle istituzioni scolastiche sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei dati, pubblicati nel portale di cui all'articolo 16, il MIUR predispone gli interventi compensativi per le istituzioni che presentano maggiori difficoltà, come il supporto di docenti tutor nella didattica e nella collocazione di risorse aggiuntive. Il comitato di valutazione ogni anno invia una relazione al "Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento" istituito con decreto ministeriale del 19 marzo 2013».

12.23

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

12.24

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino a: «docente».

12.25

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 4, primo periodo, le parole: «adempimenti connessi alla funzione docente» sono sostitute dalle seguenti: «obblighi di servizio dei docenti previsti dal CCNL».

12.26

CENTINAIO

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei docenti di ruolo» aggiungere le seguenti: «presso le scuole statali e paritarie».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal cornrna 4 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

12.28

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche» con le seguenti: «I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche».

12.29

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «singole istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e devono prevedere corsi di informatica obbligatori per l'utilizzo degli strumenti elettronici obbligatori».

12.30
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «con le ultime ricerche in campo didattico e pedagogico».

12.33
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «dell'università e della ricerca, », aggiungere le seguenti: «, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e».

12.34
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sentite» con le seguenti: «a seguito di contrattazione con le».

12.35
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le associazioni professionali accreditate».

12.37
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis*. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.».

12.39
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Al comma 5, sopprimere le parole: «per l'attuazione del piano nazionale di formazione».

12.40
CENTINAIO
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «realizzazione delle attività formative» aggiungere le seguenti: «a beneficio della scuola statale e paritaria».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle datazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 300 milioni a decorrere dal 2016».

13.1
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sopprimere l'articolo.

13.2
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *1*. Per il potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto propone annualmente l'assegnazione di una somma del fondo di cui al comma destinandola all'attività di diagnosi e soluzione di eventuali difficoltà mediante la ricerca-azione, e interventi nell'ambito della qualità dell'insegnamento al fine di consolidare e potenziare il rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, migliorare le relazioni all'interno dell'istituzione scolastica e dei singoli gruppi classe e la progettualità nella metodologia didattica utilizzata volta al miglioramento complessivo della scuola.

3. La definizione delle linee generali delle attività e degli interventi di cui al comma 2 è affidata a un Comitato rinnovato ogni tre anni, costituito da rappresentanti eletti tra docenti, genitori, personale ATA e studenti, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; la consistenza numerica di detto Comitato è definita in misura proporzionale alle dimensioni dell'istituzione scolastica con apposita delibera del Consiglio d'Istituto. L'elaborazione e la concreta attuazione delle proposte sarà affidata dal Comitato di autovalutazione al personale scolastico, che potrà servirsi di consulenze esterne e che dovrà documentare i percorsi attivati e i risultati raggiunti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Potenziamento dell'efficacia degli interventi didattici ed educativi del personale docente)».

13.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.13. - *(Valorizzazione del merito del personale docente). - 1*. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.

3. Con decorrenza 1º settembre 2015, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del Contratto collettino nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni nel 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato *C-bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati«.

13.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Valorizzazione del merito del personale docente). - 1.* Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.

3. Con decorrenza 1º settembre 2016, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del Contratto collettino nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

4. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato *C-bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 250 milioni a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.5

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Monitoraggio dell'efficacia dell'azione educativa e relativi interventi migliorativi) - 1*. In ciascuna istituzione scolastica è costituito un nucleo per l'autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica erogata, responsabile della elaborazione del piano di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, presieduto dal dirigente scolastico, ai cui rilievi va data massima pubblicità. Esso è composto, nella scuola unitaria di base, dal dirigente scolastico, da due docenti o, nel caso di istituti comprensivi, da due docenti di ogni ordine e grado, da due genitori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Nelle scuole del secondo ciclo è composto dal dirigente scolastico, da due docenti, da due studenti designati dall'assemblea studentesca, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi.

2. Per lo svolgimento dell'attività del nucleo di autovalutazione è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3.Il nucleo di valutazione individua gli interventi di potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica tenendo conto dei fattori che influenzano l'apprendimento, del potenziamento delle competenze didattiche, disciplinari, valutative ed educative dei docenti, predisponendo, altresì, interventi di formazione e aggiornamento dei docenti. Gli interventi del presente comma sono finanziati dal fondo di cui al comma 2.

4. Il comitato di cui al comma 1 presenta relazione annuale al collegio dei docenti e al servizio tecnico-ispettivo del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca per ulteriori approfondimenti, verifiche e a fini statistici».

13.6

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «del merito».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «del merito».

13.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della formazione».

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere le parole da: «ripartito a livello territoriale» *fino alla fine del comma.*

sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alla retribuzione spettante al personale docente per le attività opzionali di formazione. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria, sono definite i criteri di riparto del Fondo nonché le attività di formazione».

sopprimere i commi 3 e 4.

13.8

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del personale docente» inserire le seguenti: «del comparto scuola statale e paritaria».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e à 300 milioni a decorrere dal 2016».

13.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dei docenti» inserire le seguenti: «e al tasso di dispersione scolastica».

13.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, composto da un docente, dotato di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di attestare la valutazione qualitativa del lavoro educativo didattico dei docenti delle istituzioni della rete scolastica sulla base di parametri stabiliti con decreto del ministero dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

13.13

TOCCI, MINEO

Precluso

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«2. Il fondo sostiene le iniziative dell'autonomia scolastica per la valorizzazione della professionalità dei docenti al fine di migliorare la qualità dei Progetti di Offerta formativa con particolare riferimento al contrasto della dispersione scolastica e all'integrazione degli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, all'innovazione della didattica, all'alternanza scuola-lavoro, alla flessibilità educativa e didattica nelle reti di scuole».

13.15

RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI

Precluso

Sopprimere i commi 2, 3, 4.

13.16

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso
Sopprimere i commi 2 e 3.

13.17
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere i commi 2 e 4.

13.18
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 2.

13.19
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di migliorare l'offerta formativa è istituito il comitato di valutazione della rete delle istituzioni scolastiche, rinnovato a cadenza triennale, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità delle istituzioni scolastiche.

2-*bis*. Ciascuna rete di scuole istituisce il comitato di cui al comma 1. Il comitato è composto dai rappresentanti del personale scolastico e dei genitori, eletti dai componenti della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati la composizione, le competenze, la sede, le modalità di funzionamento, i criteri e la procedura di valutazione garantendo in particolare:

a) la promozione della valutazione interna delle istituzioni scolastiche;

b) la verifica dell'organizzazione ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della gestione delle istituzioni scolastiche;

c) la valutazione dei Evelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA ed educativo.

2-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 luglio, nel proprio sito istituzionale i risultati della valutazione svolta dai comitati.

2-*quater*. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e per la realizzazione del comitato di cui al comma 1».

13.20
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni vincolanti del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

13.22
CENTINAIO
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal collegio dei docenti, che definisce apposite griglie per la valutazione delle prestazioni, e dopo aver acquisito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente, con motivata valutazione, una somma del fondo di cui al comma 1».

13.23
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal collegio dei docenti, che definisce apposite griglie per la valutazione delle prestazioni, e dopo aver acquisito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente, con motivata valutazione, una somma del fondo di cui al comma 1».

13.24
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo II del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, di concerto con le RSU dell'istituzione scolastica, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma l sulla base di motivata valutazione, approvata dal Collegio dei docenti».

13.25
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione, approvata dal Collegio docenti».

13.26
FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti» con la seguenti: «Il comitato per la valutazione dei docenti».

13.27
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999».

13.28
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico» con le seguenti: «Il collegio dei docenti».

13.29
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «sulla base delle risultanze di valutazione di un corpo ispettivo autonomo e appositamente formato a questo scopo, da istituirsi con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e».

13.30
CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Il dirigente scolastico» inserire le seguenti: «previa delibera del collegio dei docenti».

13.31
SIBILIA, GIRO

Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base» fino alle parole: «presente articolo».

13.32
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «sulla base» fino a: «presente articolo» con le seguenti: «a seguito di contrattazione decentrata di istituto con le Rappresentanze sindacali unitarie di istituto,».

13.33
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI, SAGGESE
Precluso
Al comma 2, sostituire la parole: «dei criteri individuati dal», con le seguenti: «delle indicazioni vincolanti del».

Conseguentemente al comma 4, capoverso: «Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti)», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comitato per la valorizzazione dei docenti compie la valutazione in base a:

a) curriculum professionale del docente;

b) qualità dell'insegnamento e innovazione didattica e metodologica apportata;

c) anzianità di servizio;

d) giudizio espresso dagli alunni al termine dell'anno/ciclo scolastico garantendo l'anonimato».

13.34
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso
Al comma 2, sostituire la parole: «dei criteri individuati dal», con le seguenti: «delle indicazioni vincolanti del».

Conseguentemente al comma 4, capoverso: «Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti)», sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) due docenti dell'istituzione scolastica, eletti dal collegio dei docenti;

b) due, rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, individuati dal consiglio di istituto; due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, eletti dalle rispettive assemblee appositamente convocate all'inizio dell'anno scolastico.»

13.36
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le iniziative di aggiornamento professionale di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e la valorizzazione professionale dei docenti sono definite a seguito di contrattazione con le RSU, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e dal decreto legislativo n. 150 del 2009».

13.37
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 2» e le seguenti da: «è destinata» fino a: «grado e».

13.38
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «ha natura di retribuzione accessoria».

13.39
RUTA, RICCHIUTI, SPOSETTI
Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1 criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto ovvero di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran».

13.40
CENTINAIO
Precluso
Al comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto, ovvero: di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran».

13.41
CENTINAIO
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e come tale deve essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto».

13.42
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* A decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è annualmente determinata la somma corrispondente alla spesa che, a legislazione previgente, si sarebbe sostenuta per la progressione economica per anzianità del personale docente, inclusa la retribuzione professionale docente ed escluse le somme già attribuite al personale con gli istituti contrattuali di cui al comma 4. Tali somme sono rese indisponibili al fine citato, per essere destinate agli istituti contrattuali di cui al comma 4, all'esito della sessione negoziale ivi prevista.

3-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano indirizzi, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, in materia di progressione economica del personale docente, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

3-*quater*. Gli indirizzi di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti vincoli e princìpi:

a) la progressione economica per anzianità, attribuita al personale docente per valorizzare l'esperienza professionale maturata, è ricondotta al 30 per cento di quella sostenuta a legislazione previgente;

b) alla valutazione positiva dell'efficacia dell'azione didattica e formativa, dell'impegno professionale nell'attuazione del piano dell'offerta formati va, dei titoli professionali acquisiti in servizio e del contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica corrisponde un incremento stipendiale stabile, nel limite della spesa annua complessiva pari, per ciascun anno, al 70 percento di quella sostenuta a legislazione previgente per la progressione economica per anzianità, detratte le risorse occorrenti per l'istituto contrattuale di cui alla lettera *c)*. Detto incremento stipendiale ha natura retributiva, imponibile e pensionistica di trattamento fondamentale;

c) ai docenti esperti e *senior*, è riconosciuta una indennità, avente natura di trattamento accessorio, non inferiore al 10 per cento dello stipendio caratteristico della posizione economica iniziale.

d) il limite di spesa di cui alla lettera *b)* è ripartito tra le scuole in proporzione all'organico dei docenti. Ciascun dirigente scolastico attribuisce l'incremento stipendiale di cui alla medesima lettera *b)*, nel limite della somma assegnata alla propria scuola, in occasione di ciascuna valutazione triennale di cui all'articolo precedente, ai docenti in servizio.

e) l'incremento stipendiale di cui alla lettera *b)* è distinto in tre diverse fasce economiche, definite a livello nazionale. La fascia di importo maggiore non può essere inferiore al valore che si ottiene dividendo il limite di spesa nazionale di cui alla lettera *b)* per l'10 per cento dei posti dell'organico docente dell'autonomia, così da far sì che le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire a tutto il personale detta fascia. Le fasce di importo inferiore non possono essere superiori al valore che si ottiene dividendo il medesimo limite di spesa per, rispettivamente, il 120 per cento

e il 150 per cento dei posti dell'organico, così che le risorse disponibili siano superiori a quelle occorrenti nell'ipotesi di assegnare a tutto il personale tali fasce;

f) le risorse di cui ai commi 1 e 2 eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento, anche se già assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi della lettera *d)*, sono versate alle entrate dello Stato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per essere assegnate, l'anno successivo, al fondo nazionale per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Rimane ferma la ricostruzione di carriera prevista all'atto della conferma in ruolo del personale docente».

13.44

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

13.45

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi e due docenti quali membri supplenti. I membri del comItato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente'ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comtato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501"».

13.46

GIRO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) due rappresentanti dei genitori;

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipedenti pubblici vigente.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9, nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articol 501"».

13.47

GIRO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Cònsiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori.

3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

13.48

GIRO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori;

c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale e professionale.

3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto n'azionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o çlal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al pbtenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.

d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

3-*bis*. 2. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimeno per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione.e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.

6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato,'previa relazione del dirigente scolastico; llel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501"».

13.49

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.* Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti quali membri effettivi, due docenti quali membri supplenti e due ispettori esterni designati dal MIUR all'interno dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* del dpr 28 marzo 2013 n. 80. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno tra il personale con incarico a tempo indeterminato.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento, apprezzata attraverso interviste, questionari, visite alle classi ed osservazione delle lezioni, e del contributo al miglioramento dell'is'tituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodo logica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;

d) degli indicatori e dei parametri individuati per la autovalutazione delle scuole, ai sensi del DPR 28 marzo 2013,n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul supera mento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa elazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato, che è sostituito da un membro supplente. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di èui all'articolo 501"».

13.50

ORELLANA

Precluso

Al comma 4 sostituire il capoverso «Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti)», con il seguente: « Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente dell'ufficio scolastico regionale e dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:

a) due o quattro docenti quali membri effettivi e da uno o due docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia rispettivamente sino a cinquanta oppure più di cinquanta docenti;

b) due rappresentanti dei genitori;

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenzia mento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodo logica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. La durata del mandato dei membri del Comitato è di tre anni scolastici ed è rinnova bile una sola volta.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente e d educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.54

GIRO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 11.» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;

b) un rappresentante dei genitori».

13.55

GIRO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 11» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) due rappresentanti dei genitori».

13.57
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11.» al comma 2, dopo le parole: «durata di tre anni scolastici» inserire le seguenti: «con mandato rinnovabile una sola volta».

13.58
ORELLANA, BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11.» al comma 2, dopo le parole: «ed è costituito» inserire le seguenti: «da un dirigente tecnico dell'ufficio scolastico regionale e».

13.60
CENTINAIO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole: «consiglio di istituto» con le seguenti: «collegio dei docenti».

13.61
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«*a)* tre docenti di un'altra istituzione scolastica con specifiche competenze e con una anzianità di servizio di almeno quindici anni».

13.65
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro» e sopprimere la lettera b).

13.66
CENTINAIO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro».

13.67
CENTINAIO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sopprimere la lettera b).

13.68
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* due rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione».

13.69
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* un ispettore tecnico ed un dirigente scolastico di altro istituto scolastico;».

13.70
ORELLANA
Precluso

Al comma 4, capoverso: «Art. 11», al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* due rappresentanti dei genitori;».

13.71

SCILIPOTI ISGRO'

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «una rappresentante degli studio» fino a: «secondo ciclo di istruzione».

13.72

FUCKSIA, SERRA

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* due ispettori tecnici».

13.74

GIRO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 11», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: *a)* della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica; *b)* dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica; *c)* delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale» *è sostituito dal seguente:* «3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base: *a)* della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica; *b)* dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodo logica; *c)* delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale; *d)* dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente».

13.77

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«*a)* della disponibilità alla formazione continua e all'aggiornamento, con particolare riferimento alle pratiche didattiche innovative finalizzate alla, inclusione degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;

b) della valutazione delle competenze didattico-disciplinari;

c) della capacità di propiziare una relazione educativa significativa con gli studenti, anche attraverso modalità relazionali che incentivino l'apprendimento degli alunni con maggiori difficoltà;

d) della gestione corretta del processo di apprendimento;

e) della capacità di instaurare processi cooperativi e collaborativi con altri docenti».

13.78

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

13.80

ORELLANA, BOCCHINO

Precluso

Al comma 4, capoverso: «Art. 11.», sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.82
GIRO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 5, dopo le parole: «tutor» aggiungere le seguenti: «nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente».

13.83
GIRO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», al comma 5, dopo le parole: «tutor» aggiungere le seguenti: «nonché di un dirigente tecnico, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente. La componente studentesca non partecipa all'espressione di predetto parere».

13.84
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 6.

13.85
CENTINAIO
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole: «consiglio di istituto» con le seguenti: «collegio dei docenti».

13.0.1
MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA
Precluso
Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis.*
(Valutazione scolastica)

1. Al decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo";

c) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo";

d) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: "La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo";

e) sostituire il comma l dell'articolo 3: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

f) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni,

nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

g) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe";

h) il comma 3-*bis* è soppresso;

2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è «non licenziato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;

b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio sintetico»;

c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: "voto" è sostituita dalla seguente: "giudizio";

d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);

e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai lini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze";

f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "È abrogato l'articolo 22, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 59 del 2004";

g) sostituire il comma 6 con il seguente: "All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato";

h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: "ivi compresa la prova di cui al comma 4".

i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8».

13.0.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13.

(Valutazione scolastica)

1. Al decreto-legge lo settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 la valutazione del comportamento è espressa mediante l'attribuzione di giudizi sintetici: non sufficiente; sufficiente, buono, distinto, ottimo";

b) sostituire il comma 3 dell'articolo 2: "La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo";

c) sostituire il comma 1 dell'articolo 3: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa con

giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

d) il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito: "Dall'anno scolastico 2015/2016, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo, sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado viene effettuata su apposito modello stabilito con decreto ministeriale e mediante i seguenti livelli: iniziale, di base, intermedio, avanzato. Nelle classi intermedie viene effettuata una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla Indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012";

e) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla scuola secondaria di primo grado l'ammissione degli studenti alle classi successive, ovvero all'esame di stato a conclusione del ciclo, è deliberata, a maggioranza di due terzi, dal consiglio di classe";

f) il comma 3-*bis* è soppresso;

2. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, deliberato a maggioranza dei due terzi dal consiglio di classe, è espresso dalla certificazione delle competenze e dalla valutazione degli apprendimenti dall'alunno, espressa con il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto, ottimo). In caso di esito negativo il giudizio è non licenziato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;

b) al comma 3 dell'articolo 2 da: «la valutazione» a: «decimi» sono sostituite dalle seguenti: "il giudizio sintetico";

c) al comma 5 dell'articolo 2 la parola: "voto" è sostituita dalla seguente: "giudizio";

d) il comma 8 è così riformulato: La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado con un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);

e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi, previo accertamento della prescritta frequenza ai lini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha raggiunto un livello essenziale negli apprendimenti e nelle competenze";

f) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "È abrogato l'articolo 22, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 59 del 2004";

g) sostituire il comma 6 con il seguente: "All'esito dell'esame di Stato, che è espresso dal giudizio sintetico, concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno nelle varie discipline. Il giudizio finale è basato sui giudizi ottenuti nelle singole discipline nel corso dell'anno e sui giudizi ottenuti nelle singole prove d'esame. La certificazione delle competenze concorre nella valutazione complessiva dell'alunno da parte del Consiglio di classe ai fini dell'esito dell'esame di Stato";

h) al comma 7 dell'articolo 3 sopprimere le parole: "ivi compresa la prova di cui al comma 4".

i) all'articolo 3, sopprimere il comma 8».

14.1

CENTINAIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

14.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere l'articolo.

14.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere l'articolo.

14.4
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e».

14.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e».

14.6
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Isituzione Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine».

14.10
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere il comma 1.

14.11
GIRO
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di prevenire l'abuso di contratti a termine nel settore scuola e di ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuati con il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il fabbisogno di personale docente deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le conseguenti facoltà assunzionali annuali prevedono la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti resisi vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia».

14.13
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «posti vacanti e disponibili», aggiungere le seguenti: «se superano la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso indetto con le modalità stabilite da separato regolamento del Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

14.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «, non possono» fino alla parola: «continuativi» con le seguenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso insetto con le modalità stabilite da separato regolamento del MIUR».

Conseguentemente

«18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online*, anche attraverso centri media e operatori terzi, soo obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet ola funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi rnobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel casoin cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media operatori terzi e soggetti inserzionisti".

18-*quater.* I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. le aliquote previste dal comma 48, lettere *a), b), c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposiziohe a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuri beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a), b), c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

18-*quinquies*. A partire dai periodo d'imposta-2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro; e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle

famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

c) sopprimere l'articolo 13,

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di prowedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*octies*».

14.15

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi» con le seguenti: «sono automaticamente convertiti in contratti a tempo indeterminato qualora superino la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, a valere sul turn-over».

14.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso contrario di superamento del limite di durata, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l'immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione».

Conseguentemente:

1) sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 550 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

2-*bis*. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato C-*bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.700 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati..

2-*ter*. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote *a)* valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fatti specie di cui alle citate lettere".

2-*quater*. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

2) all'articolo 9, sopprimere il comma 9,

3) sopprimere l'articolo 13;

4) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 2-*bis* a 2-*quater*».

14.17

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Trascorso tale termine danno luogo all'assunzione a tempo indeterminato del personale oggetto della proposta di assunzione. Per le relative variazioni di bilancio si attinge al fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

14.20

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, In fine, le seguenti parole: «Il personale di cui al precedente periodo ha diritto ad una quota riservata di posti nel primo concorso utile bandito per la categoria di appartenenza».

14.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «10 milioni» fine del comma con le seguenti: «60 milioni a decorrere dal 2015».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, per 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

14.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi 334 e 336 sono soppressi.

2-*ter*. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad. eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva».

14.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 , si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabilidi cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

14.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 333 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2015, ed a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

14.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data dello settembre 2015, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di eur9 per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «165 milioni per il 2016, di euro 95 milioni per il 2017, di euro 99 milioni per il 2018, di euro 106 per il 2019, di euro 119 per il 2020 e di euro 100 a decorrere dal 2021».

All'articolo 25 comma 3, dopo le parole: «commi 9 e 17,» inserire le seguenti. «10-bis,».

15.1

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.2

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere il comma 1.

15.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il personale della scuola, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo».

15.7

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

15.0.1

PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art.15-*bis.*

(Prosecuzione del rapporto di lavoro del personale della scuola)

1. È in facoltà del personale del comparto scuola che abbia compiuto i 65 anni di età, dipendenti civili dello stato, di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

2. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica nei confronti del personale della scuola, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al predetto personale non si applica quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

15.0.2

PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1.800 soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 soggetti";

b) le parole: "quarantottesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "settantaduesimo mese"».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei

redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

15.0.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, attivata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del lo settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nel limite massimo di spesa di 103,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 101,9 milioni di euro per l'anno 2018, 87,8 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma l, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.

4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 e la legge n. 190 del 82014.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di spesa di cui al comma 2, con le risorse derivanti dal comma 5.

6. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*bis* inserire il seguente:

"1-*ter*. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-*bis*, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per l'anno 2015, 930 euro per l'anno 2016, 935 euro per l'anno 2017, 950 per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

15.0.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Internalizzazione dei servizi di pulizia e dei servizi di collaboratore scolastico)

1. A decorrere dallo gennaio 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo lo dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie».

15.0.9

ZIZZA, LIUZZI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

1. All'articolo 6, comma 10, della, legge 23 dicembre 2010, n. 240, al secondo periodo, dopo le parole: "enti pubblici e privati" sopprimere le seguenti: "senza scopo di lucro"».

15.0.10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

1. Gli eventuali risparmi di spesa conseguenti a scioperi del personale dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca confluiscono nei fondi MOF».

16.1

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «statale e paritaria».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 16, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro, per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.11

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «docenza», aggiungere le seguenti: «le operazioni di gestione amministrativa, previdenziale e di mobilità del personale docente di ruolo,».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2016-2017 le operazioni del personale di ruolo devono avvenire esclusivamente tramite sistema informativo *on line*».

16.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «15 del decreto legge, n. 133», fino alla fine del periodo con le seguenti: «6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Una sezione del portale è dedicata ad una *community network peer to peer* a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione *on-line* tra cui *forum* di discussione *chat room* per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio».

16.9

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «15 del decreto legge, n. 133», fino alla fine del periodo con le seguenti: «6 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

16.10

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Una sezione del portale è dedicata ad una *community network peer to peer* a disposizione di docenti, genitori e studenti che offre mezzi di comunicazione *on-line* tra cui *forum* di discussione *chat room* per la condivisione di esperienze educative finalizzate a connettere a livello nazionale le comunità educanti del territorio».

16.4

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di rafforzare l'autonomia scolastica, il decreto interministeriale adottato ai sensi del presente comma sarà emanato nel rispetto del principio di trasferimento, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa, compreso il pagamento del personale docente e non docente, attraverso l'istituzione di una quota capitaria individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del presente provvedimento».

16.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di armonizzare la vigente legislazione con le norme contenute nella presente legge, saranno definiti precisi ambiti operativi e responsabilità del DSGA».

16.5

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Il comma 9 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 25 comma 3, le parole: «16, commi 6 e 9»*, sono sostituite con le seguenti:* «16, comma 6».

16.6

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Sostituire il comma 9, lettera c), con il seguente:

«*c)* alla costituzione, in ciascuna istituzione scolastica, di un nucleo per l'autovalutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della prestazione didattica erogata, presieduto dal dirigente scolastico, ai cui rilievi va data massima pubblicità. Esso è composto, nella scuola unitaria di base, dal dirigente scolastico, da due docenti, da due genitori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi. Nelle scuole del secondo ciclo è composto dal dirigente scolastico, da due docenti, da due studenti designati dal consiglio dei docenti al proprio interno, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi».

17.2

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.3

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - *(Buono scuola). - 1*. Agli studenti iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, paritarie che applicano una retta di iscrizione e frequenza, è riconosciuto un corrispettivo economico definito »buono scuola«. L'ammontare del buono scuola è determinato in misura proporzionale alla fascia di, Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata, secondo i parametri previsti dalla tabella allegata.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di'Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata i vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compensò per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore, della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
0 - 8.000	e 700	e 1.600	e 2.000
8.001 - 16.000	e 600	e 1.300	e 1.600
16.001 - 28.000	e 450	e 1.100	e 1.400
28.001 - 38.000	e 300	e 1.000	e 1.300

17.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 17. - *1*. Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede quanto disposto dall'articolo 25».

17.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «di tutti gli istituti» *sono soppresse*;

2) il comma 5 è soppresso.

17.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di tutti gli istituti» con le seguenti: «delle scuole statali o degli enti locali».

17.41

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di tutti gli istituti», con le seguenti: «degli istituti statali».

17.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «scolastici statali e delle scuole paritarie degli enti locali».

17.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del sistema nazionale di istruzione», aggiungere la seguente: «statale».

17.15

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO, CATALFO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del sistema nazionale di istruzione», aggiungere la parola: «statale».

17.18

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «l'occupabilità degli studenti», aggiungere le seguenti: «e per il trasporto gratuito degli studenti disabili nel percorso da casa a scuola e viceversa».

17.19

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «occupabilità degli studenti» inserire le seguenti: «e incentivino la prosecuzione degli studi».

17.20

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche non possono chiedere contributi volontari generalizzati alle famiglie all'atto dell'iscrizione ad inizio anno scolastico, ma solo per singole attività didattiche inserite nel Piano dell'offerta formativa extracurriculari o per singoli progetti. Le risorse economiche derivanti dal contributo volontario delle famiglie non possono essere utilizzate per l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature didattiche».

17.25

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «tre quote annuali di pari importo» con le parole: «cinque quote annuali di pari importo».

17.27

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

17.31

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. Le erogazioni in denaro che superano i detti limiti, sono versate in apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, per essere ripartire fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti».

17.32

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento», con le seguenti: «Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative beneficiarie delle erogazioni liberali di cui al comma l comunicano mensilmente rispettivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione presso cui sono accreditate, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento».

17.33

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento» con le seguenti: «versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio procapite e il tasso di dispersione scolastico».

17.34

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento», con le seguenti: «versano mensilmente il 50 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Le risorse di cui al precedente comma sono ripartite secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

17.35

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «comunicano mensilmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento», con le seguenti: «versano mensilmente il 20 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in funzione di parametri che considerino anche il reddito medio pro-capite e il tasso di dispersione scolastico».

17.36

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «comunicano», con la seguente: «versano».

Conseguentemente, al medesimo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di tale ammontare»*, aggiungere le seguenti:* «e della quota successivamente ricevuta»;

b) sostituire le parole: «nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla destinazione delle erogazioni stesse e ne dà pubblicazione tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche tramite il proprio sito *web* istituzionale comunicano la destinazione delle risorse ricevute che è rinvenibile pure sul portale telematico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca».

17.37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È vietata, pena la revoca del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, ogni forma di comunicazione in merito all'erogazione liberale di cui al presente articolo che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere l'attività d'impresa o la professione svolta dal soggetto erogante nonché per il perseguimento di uno scopo di lucro».

17.39

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere gli articoli 17 e 18.

Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 25, sopprimere le parole: «nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro, per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

17.0.1

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo l'**articolo 17**, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Cinque per mille)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione";

b) al comma 4-*duodecies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche di cui al comma 4-*novies*, lettera e-*bis)*, sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto";

c) dopo il comma 4-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"4-*quaterdecies.1.* In sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soggetti di cui al comma 4-*novies*, lettera e-*bis)*, indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la suddetta quota. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 novembre 2016, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2016, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel fondo. La rimanente quota parte del 20 per cento del predetto fondo è destinata alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione effettuata ai sensi del periodo precedente determina un'assegnazione per alunno inferiore a una soglia determinata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016».

18.2

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Precluso

Sopprimerlo.

18.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

L'articolo 18 è soppresso.

18.5

TOCCI, MINEO

Precluso

Sostituirlo col seguente: «Art.18 - (Rifinanziamento delle borse di studio) - 1. Le borse di studio di cui ai commi 9,10,11 e12 dell'articolo 1 della legge n.62/2000 sono rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente con 132,2 e 75,5 milioni.

La copertura è quella già prevista per la versione dell'articolo 18 emendata»

18.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituirlo con il seguente: «Art. 18. - 1. Sono stanziati 116 milioni di euro per l'anno 2016 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 della legge 10 marzo 2000, n. 62».

18.8

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«*e-bis)* le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 22.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies)*, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

18.9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con il seguente:

«*e-bis)* le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente nell'anno in cui ha effettuato la spesa non sia superiore a 11.000 euro. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il tetto massimo di spesa per alunno o studente. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera, non deve derivare una maggior onere finanziario a carico dello Stato superiore 66.400.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies)*, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera».

18.10

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, il capoverso «e-bis)», è sostituito dal seguente:

«*e-bis*. le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche statali e i contributi deliberati dal Consiglio d'istituto delle Scuole statali di ogni ordine e grado per l'ampliamento dell'offerta formativa, cui viene riconosciuta la totale detraibilità fiscale».

Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 25, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

3-*ter*. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*ter*. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.

3-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*sexies*. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-*ter* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, il Governo si avvale, del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare, la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

18.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«*e-bis)* Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche statali e degli enti locali e i contributi deliberati dal Consiglio d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado, per l'ampliamento dell'offerta formativa vengono riconosciute totali detraibilità fiscali».

18.13

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione».

18.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «statali e paritarie,».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I beneficiari della detrazione sono individuati con i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62;».

18.18

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione»;

b) sopprimere le parole: «del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni»;

c) sostituire le parole: «per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente»*, con le seguenti:* «per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 11.000 euro».

18.19

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione»;

b) sopprimere le parole: «del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni»;

c) sostituire le parole: «per un importo annuo non superiore a 560 euro per alunno o studente»*, con le seguenti:* «per un importo annuo non superiore a 600 euro per alunno o studente, a condizione che il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del contribuente non sia superiore a 22.000 euro».

18.20

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione»;

b) sopprimere le parole: «del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni»;

c) sostituire le parole: «400 euro», con le seguenti: «550 euro».

18.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «del sistema nazionale di istruzione», con le seguenti: «statali e paritarie degli enti locali».

18.22

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo le parole: «di istruzione», inserire le seguenti: «e percorsi di formazione professionale».

18.24

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sopprimere le parole: «e della scuola secondaria di secondo grado».

18.28

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 4.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.30

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 3.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di

assicurare maggiori entrate potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 220 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.31

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 2.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale dell'compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e'delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di, effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.33

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 400 euro per alunno o studente, aumentato del doppio per ogni anno successivo di frequenza scolastica».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per, le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto».

18.35

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: «400 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

18.36

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)» sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» con le seguenti: «non superiore a 1.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebita mento netto».

18.37

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» aggiungere le seguenti: «se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, ovvero a 250 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 24.000 euro».

18.38

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis», sopprimere le parole: «del primo ciclo d'istruzione».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente» *aggiungere le seguenti:* «, se il reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ed il nucleo familiare non è inferiore a 3 componenti».

18.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)» dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «, che accolgano gratuitamente alunni in disagiate condizioni sociali e somministrino ad essi la refezione scolastica gratuita, ai sensi dell'articolo 339, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

18.40

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e formative».

18.43

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI, CAMPANELLA, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I beneficiari della detrazione sono individuati con i decreti stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62».

18.44

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, il seguente periodo: «La detrazione di cui alla presente lettera spetta nei soli casi in cui nel comune di residenza del contribuente non siano istituite scuole statali ovvero, laddove istituite, nei casi di comprovata carenza di posti disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, sono individuati i comuni nei quali non risultano istituite scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione statali nonché i comuni che versano in una situazione di comprovata carenza di posti disponibili».

18.52
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente
«1-*bis)*. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e)* è inserita la lettera e-*bis)*».

18.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Dopo l'**articolo 18** aggiungere il seguente:
«Art. 18-*bis.*
(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria)
1. La somma delle autorizzazioni di spesa per le missioni 22 - "Istruzione scolastica" e 23 - "Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria" sono incrementate gradualmente nell'arco di un decennio fino al raggiungimento di una somma pari ad una percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL».

18.0.2
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Dopo l'**articolo 18**, aggiungere il seguente:
«Art. l8-*bis*
(Spese per l'istruzione scolastica ed universitaria)
1. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025».

18.0.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, MOLINARI
Precluso
Dopo l'**articolo 18**, aggiungere il seguente:
«Art. l8-*bis.*
(Denominazione del Ministero della pubblica istruzione).
1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è denominato ministero della Pubblica istruzione, dell'università e della ricerca».

19.1
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimerlo.

19.2
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 19.
(Scuole sicure)
1. Per la realizzazione del progetto «scuole sicure» e nell'ambito del piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 19, sono

utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018».

19.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dell'efficienza energetica» inserire le seguenti: «della compatibilità con il paesaggio circostante».

19.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dall'apertura al territorio» inserire le seguenti: «nonché al fine di contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto, avviando lavori di totale bonifica dei manufatti».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «sul proprio territorio» *inserire le seguenti* «tra i quali devono necessariamente essere ricompresi gli interventi di bonifica dall'amianto»

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata l'utilizzazione di quota parte, pari a 150 milioni nel triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi e moderni edifici scolastici, e pari a 150 milioni, a valere nel medesimo triennio 2015-2017, per la messa in sicurezza e la bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i progetti sono valutati» *inserire le seguenti:* «e vengono scelti prioritariamente quelli relativi ad interventi di bonifica dall'amianto»

sostituire la rubrica con la seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto).

19.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «presso la presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «nonché due rappresentanti di Anci e Upi»

19.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. La commissione di cui al comma 1 trasmette i progetti selezionati al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale di riferimento per la realizzazione dell'edificio.

19.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in

termini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».

19.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È prevista la possibilità di riscatto dell'immobile da parte dell'ente locale secondo modalità agevolate da definire con INAIL.

19.11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito della valutazione delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative di cui al comma 1, sono considerati a titolo preferenziale i progetti che prevedano:

a) facilità di collegamento delle scuole attraverso collegamenti ciclo-pedonali;

b) la realizzazione degli edifici scolastici in aree di smesse o che comunque non comportino ulteriore consumo di suolo;

c) l'individuazione di spazi verdi a disposizione degli edifici scolastici;

d) la collocazione di barriere, anche naturali per mitigare gli effetti delle fonti di inquinamento, comprese le emissioni sonore».

19.12

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del presente articolo gli enti locali interessati presentano progetti per la realizzazione di nuove scuole alla rispettiva regione che seleziona le migliori proposte anche in termini di necessità territoriali, sociali e di apertura della scuola al territorio. Le Regioni trasmettono tali proposte individuate al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dei nuovi edifici garantendo almeno un intervento per regione».

19.13

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 4, dopo, le parole: «commissione di esperti» inserire le seguenti: «in cui siano garantite anche competenze nell'ambito delle scienze pedagogiche».

19.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «300» con la seguente: «150».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: "di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018" *con le seguenti:* "di euro 1.5 milioni per l'anno 2016, di euro 3 milioni per l'anno 2017 e di euro 4.5 milioni a decorrere dall'anno 2018".

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La restante quota delle risorse di cui all'articolo 18 comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene destinata, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto".

sostituire la rubrica con la seguente: (Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto).

20.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è integrato nella propria composizione dalla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

20.7

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è integrata con la partecipazione delle organizzazioni civiche» inserire le seguenti: «e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche nazionali e locali».

20.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «legge 17 dicembre 2012, n. 221, » sopprimere la parola: «anche».

20.12

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: «anche».

20.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

20.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, BENCINI, MOLINARI, Maurizio ROMANI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e previa integrazione e aggiornamento del Piano da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, sulla base delle richieste degli enti locali e conseguente verifica da parte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica della omogenea distribuzione territoriale degli interventi per scuole di ogni ordine e grado».

20.16

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica» inserire le seguenti: «, che dovrà contemplare fra gli altri anche gli edifici che costituiscono la sede delle Istituzioni dell'Alta Formazione musicale e coreutica (AFAM), ».

20.17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica» inserire le seguenti: «la quale cura il coinvolgimento e la partecipazione degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche».

20.18

CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sicurezza degli edifici scolastici» inserire le seguenti: «anche in relazione a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto».

20.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: «le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle», inserire le seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 2-*bis* e quelle»;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-*bis.* Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, è autorizza la spesa di 582 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari", spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei da caccia denominati F35.

20.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: «le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle», inserire le seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 2-*bis* e quelle»;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-*bis*. In aggiunta alle somme già assegnate, è autorizza la spesa di 582 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari", spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei da caccia denominati F35.

20.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «le riorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle», inserire le seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al succssivo comma 2-bis e quelle».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari al 50 per cento delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'ammontare esatto di tale quota parte. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti».

20.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «alla quota» con le seguenti: «ad una percentuale fissa, non inferiore al 10 per cento della quota».

20.26

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «A tali fini i poteri derogatori», inserire la seguente: «esclusivamente».

20.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nelle Regioni in cui non sono ancora stati istituiti gli organi che sostituiscono le soppresse Province, nelle more del completamento delle procedure previste, le amministrazioni regionali avocano a sé le funzioni degli enti locali soppressi in materia di edilizia scolastica».

20.28

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica».

20.29

FUCKSIA

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «PON FESR», inserire le seguenti: «e PON FSE».

20.32

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'anno 2015, le Province e le Città metropolitane escludono dal computo di cui al comma 3, articolo 31, legge n. 183 del 2011 le spese in conto capitale sostenute o da sostenere entro il 31.12.15 relative ad interventi su edifici scolastici. A partire dal 2016 le spese di investimento per l'edilizia scolastica sono escluse dal pareggio di bilancio».

20.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «è ridotta» fino alla fine del comma con le parole: «è eliminata».

20.37

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 10, capoverso 2-octies, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «limitatamente alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antisismica».

20.39

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Nella predisposizione delle gare di appalto aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, l'ente aggiudicatore non può prevedere ribassi d'asta superiori al 15 per cento dell'importo dell'appalto stabilito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

20.43

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, SERRA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Presso l'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui al comma 1, è istituita un'apposita Anagrafe dell'edilizia scolastica, con il fine di monitorare, catalogare e classificare tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio italiano, compresi quelli adibiti a sede di Istituti dell'Alta Formazione musicale e coreutica (AFAM)"».

20.0.1

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Dopo l'artico inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

(Interventi in materia di strutture educative)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, su tutto il territorio nazionale e garantire l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica, le misure in materia di costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, sono estese anche alle istituzioni formative accreditate che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anche ,con riferimento al potenziamento dei laboratori per garantire l'evoluzione didattica e tecnologica di tali percorsi».

21.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, BIGNAMI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino a: «enti locali proprietari».

21.3

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve essere potenziata mediante il diretto coinvolgimento anche degli istituti scolastici e delle principali associazioni e organizzazioni studentesche» .

21.0.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

4-*ter*. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le atte stazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-*quater*. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiunti va alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-*quinquies*. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4-*ter* del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni».

21.0.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;

b) dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

"*i)* attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante".

2. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le atte stazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-*quater*. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-*quinquies*. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle atte stazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4-*ter* del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente: "5-*bis* le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica"».

21.0.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

Art. 21-*bis.*

(Obbligo di residenza nel comune in cui si sostiene l'esame di maturità)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Il candidato privatista agli esami di idoneità e maturità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima"».

21.0.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è così riformulato: "Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo"».

21.0.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. le scuole paritarie hanno l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente da inserire nel proprio organico, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa, dalle graduatorie degli istituti della provincia in cui è ubicata la sede scolastica"».

21.0.6

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

Art. 21-*bis.*

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali";

b) dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: "*i)* attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante"».

22.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Sopprimere l'articolo.

22.2
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO
Precluso
Sopprimere l'articolo.

22.3
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere l'articolo.

22.4
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 1.

22.5
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.»;

c) sopprimere il comma 5.

22.6
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

c) sopprimere il comma 5.

22.7

BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione».

22.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «in accordo con il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione».

22.10

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dei principi» fino a: «modificazioni» con le seguenti: «delle competenze di cui all'articolo 117 della costituzione».

22.11

BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, CASALETTO, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti:

«*a0)* adozione dello «Statuto del Discente», ispirato ai seguenti principi:

1) i discenti hanno diritto ad una prestazione didattica secondo gli standard di qualità e di quantità definiti, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, in rapporto al tipo di scuola frequentato. Ogni attività progettuale e di insegnamento è svolta in attuazione dei diritti di cui il discente è titolare. La garanzia del diritto inviolabile alla propria diversità è posto a fondamento dell'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Ogni istituzione scolastica, nell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, in rapporto a particolari tipi di diversità accertata, è tenuta a definire modelli organizzativi di prestazione didattica in attuazione di tale diritto;

2) a ciascun discente, titolare del diritto inviolabile alla libertà di apprendimento, è riconosciuto il diritto alla propria libertà di pensiero, di parola e di critica, nell'ambito di un confronto attivo e responsabile con chi rappresenta l'istituzione scolastica e in rapporto alle finalità della stessa. Ciò al fine di assicurare al discente la partecipazione ai processi formativi e l'instaurazione del metodo democratico nella scuola;

3) ai discenti del secondo ciclo di istruzione sono riconosciuti spazi di aggregazione, per fini culturali e di sport, consonanti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e il diritto di assemblea, come momenti significativi di partecipazione attiva e responsabile alla vita e alle specifiche attività della propria comunità scolastica;

4) ai discenti stranieri è garantita e tutelata la propria diversità culturale é religiosa, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Nei loro confronti vanno attuate iniziative di accoglienza e di attività interculturali;

5) in ogni istituzione scolastica del secondo ciclo è istituito il consiglio dei discenti che dura in carica un anno, composto da nove ,membri in rappresentanza delle classi che compongono il corso di studi. Il consiglio elegge, tra i propri membri, il coordinatore. Il consiglio dei discenti esprime

proposte al dirigente scolastico e agli organi collegiali in ordine alla partecipazione dei medesimi alla vita della comunità scolastica e ad iniziative riguardanti l'attività didattica. È compito del dirigente scolastico e dei docenti fornire una costante informazione ai discenti sui contenuti e sulle finalità del piano dell'offerta formativa e sui risultati da conseguire. Ciascun discente ha diritto di essere adeguatamente informato sui criteri adottati per la propria valutazione;

6) la componente genitori delle istituzioni scolastiche ha titolo a presentare alle medesime istituzioni motivate proposte in tema di attività didattica relativa a particolari bisogni formativi dei discenti. Gli organismi destinatari delle proposte devono pronunciarsi motivatamente sulle stesse e, in caso di accoglimento, devono predisporre i relativi piani di attività;

7) enti e associazioni hanno titolo a presentare proprie proposte agli stessi organismi di cui alla precedente lettera *f)* del presente articolo e per le stesse materie, al fine di garantire ogni utile apporto propositivo e progettuale in ordine al perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione, in aderenza ai reali bisogni formativi da soddisfare;

8) i doveri che fanno capo ai discenti attengono, in rapporto all'età, a comportamenti coerenti con le finalità del sistema nazionale di istruzione e delle istituzioni scolastiche, in termini di rispetto di sé e degli altri, dell'istituzione di appartenenza, delle leggi dello Stato, al fine di acquisire la consapevolezza che, senza l'adempimento dei propri e degli altrui doveri, non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti;

9) i doveri che fanno capo ai discenti sono individuati in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione;

10) Il potere disciplinare nei confronti dei discenti ha per fine di garantire - attraverso il perseguimento delle finalità del sistema nazionale di istruzione - l'integrità della prestazione didattica. Esso consiste in un potere di vigilanza atto a consentire l'adempimento dei compiti spettanti a ciascuno di essi;

11) l'individuazione dei doveri dei discenti deve tenere conto che il loro adempimento, correlato all'esercizio, dei diritti, costituisce una delle condizioni per il libero e pieno sviluppo della persona e per l'instaurazione del metodo democratico all'interno della comunità scolastica;

12) le sanzioni disciplinari, applicabili ai discenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni, sono irrogate dal dirigente scolastico sentito il consiglio di classe;

13) le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni sono irrogate da una commissione composta dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti con contratto a tempo indeterminato, eletti dal collegio dei docenti e da due studenti designati dal consiglio dei discenti tra i propri membri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Nelle scuole secondarie di primo grado la componente dei discenti è sostituita da due genitori eletti dalla relativa assemblea. I provvedimenti adottati in materia di sanzioni disciplinari sono definitivi;

14) ogni sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione commessa. A richiesta del discente sanzionato o, nel caso di discenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, a richiesta dei genitori, la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività confacenti al ripristino della turbativa arrecata alla comunità scolastica;

15) con proprio regolamento ogni istituzione scolastica definisce le sanzioni disciplinari applicabili, graduandole, tenendo conto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Per i discenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, spetta al collegio dei docenti definire adeguati criteri di intervento nell'area della disciplina sentiti i genitori e il consiglio di gestione;

a01) adozione dello statuto del docente, ispirato ai seguenti principi:

1. l'esercizio professionale della funzione docente e della libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità del sistema nazionale di istruzione si sostanzia prioritariamente nella rilevazione della domanda, soggettiva e oggettiva, di formazione, nella progettazione formativa attraverso la elaborazione del piano dell'offerta formativa, nello svolgimento dell'attività di insegnamento, nella collaborazione alla gestione dell'attività didattica, nella partecipazione agli organi collegiali, nella valutazione dei discenti e nella autovalutazione di istituto, nella formazione e nell'aggiornamento;

2. l'esercizio professionale della funzione docente ha la finalità di promuovere il pieno e libero sviluppo civile, culturale e morale, della personalità di ciascun discente, ai fini dell'acquisizione di una cittadinanza consapevole e di una disponibilità alla partecipazione democratica;

3. i diritti e i doveri che ineriscono alla professione docente vanno definiti in rapporto e coerentemente alle finalità del sistema nazionale di istruzione;

4. la revisione delle forme e delle modalità di reclutamento del personale docente va effettuata in rapporto e coerentemente all'ampliamento delle competenze culturali e professionali richieste per la realizzazione delle finalità del sistema nazionale di istruzione;

5. è istituita una Commissione per la definizione del «Codice deontologico della professione docente, dirigente e dirigente tecnica nella scuola», composta di quindici membri, tre docenti, tre dirigenti scolastici, due dirigenti tecnici, tre rappresentanti di ordini professionali, due docenti universitari e due esperti. I membri della Commissione, sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione è presieduta da un Sottosegretario;

6. il codice di cui alla lettera *e)* è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei docenti, dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici sono quelle contenute dalle norme vigenti in materia;

7. le norme del presente statuto trovano applicazione nei confronti del personale educativo, con gli opportuni adattamenti;

8. la posizione retributiva dei docenti è congruamente rivalutata in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore. La rivalutazione è effettuata anche nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «in materia di istruzione,», *inserire le seguenti:* «nonché all'adozione di disposizioni volte alla statuizione dei diritti e doveri di discenti e docenti,».

22.13

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di pari rango»

22.14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

22.15

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

22.16

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3). Il riordino e il coordinamento formale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione».

22.17

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, FUCKSIA

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3). La ricognizione, il riordino e il coordinamento formale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione».

22.18

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera a), numero 3, sopprimere le parole: «e sostanziale» e le parole da: «anche apportando integrazioni» fino alla fine del numero.

22.19

MINEO, TOCCI

Precluso

Al comma 2, lettera a) numero 3), sostituire le parole da: «anche apportando integrazioni e modifiche innovative .. » fino a « .. Unione europea» con le seguenti: «al fine di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica».

22.20
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «anche apportando» fino a: «sistematica».

22.21
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «anche apportando integrazioni e modifiche innovative».

22.22
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, compresa una nuova legislazione per la definizione delle nuove competenze degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, da attuare entro 180 giorni dalla emanazione della presente legge;».

22.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 4, aggiungere, in fine, le parole: «compresa una nuova legislazione per la definizione delle nuove competenze degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, da attuare entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge».

22.24
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, lettera a) numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sottoponendo alle Camere eventuali modifiche per gli adeguamenti necessari».

22.25
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4.

22.26
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5.

22.27
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.28
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.30
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* riordino, adeguamento e semplificazione dei percorsi di formazione iniziale e reclutamento per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, in modo da renderli funzionali alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, attraverso:

1) la previsione di un corso-concorso, bandito annualmente e sulla base del fabbisogno espresso dalle singole scuole, aperto a tutti i candidati in possesso del titolo di laurea quinquennale;

2) l'accesso per i vincitori ad un corso annuale di specializzazione all'insegnamento, che comprenda gli ambiti delle materie caratterizzanti e delle materie relative alla didattica e alla pedagogia;

3) la previsione, all'interno dell'anno di specializzazione all'insegnamento, di un periodo di tirocinio professionale retribuito;

4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderle omogenee alla normativa comunitaria, prevedendo l'immissione in ruolo entro tre anni dal superamento del corso-concorso».

22.31

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1.

22.32

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1, con il seguente:

«1. Il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto allo studio ed agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA».

22.35

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

22.36

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, lettera b) numero 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «l'avvio di un sistema a cadenza triennale ai concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo indeterminato di docenti nella scuola statale»

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b),* punto 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

22.37

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2), soppresse le parole da: «con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale» sono inoltre soppresse le parole: «I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche».

Conseguentemente sopprimere i numeri 2.2), 3), 3.1), 3.2), 3.3), 4), 5), 6), 7), 8).

22.38
SIBILIA, GIRO
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: «a un'istituzione scolastica o».

22.39
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: «istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore».

22.41
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Al comma 2, lettera b), numero 2.1), dopo le parole: «crediti formativi Universitari», aggiungere le parole: «e crediti formativi accademici del settore Afam».

22.43
PICCOLI, MARIN
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.2.

Al comma 2, lettera b)*, al numero 6, aggiungere il seguente periodo:v* «In tale ambito dovrà essere previsto l'innalzamento del titolo d'accesso per l'insegnamento nelle classi di concorso di tabelle C a diploma di laurea triennale di primo livello;».

Al comma 2, lettera e), al numero 1, dopo le parole: «degli indirizzi,» inserire le seguenti: «del numero complessivo delle materie».

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«3. La ridefinizione della norma al fine di consentire agli istituti professionali statali di reintrodurre le qualifiche professionali utilizzando e riadattando in autonomia i percorsi di Progetto '92, o i percorsi sperimentali di cui alla circolare ministeriale 30 settembre 1988 numero 13626».

22.44
CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere il punto 2.2.

22.45
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2.2, con il seguente:

«2.2. La disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, conforme al contratto collettivo nazionale di categoria;».

22.46
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2.2, aggiungere il seguente:

«2.2-*bis*. Il rispetto dei criteri per l'assegnazione dell'autonomia scolastica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233».

22.47
CENTINAIO
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

22.48
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3.

22.49

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente:

«3. la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla valutazione del tirocinante».

22.50

GIRO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire i numeri 3.1 e 3.3 con i seguenti:

«3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, dell'abilitazione attraverso le procedure previste a legislazione vigente;

3.3) l'assegnazione, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di incarichi annuali sull'organico dell'autonomia;».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5) l'introduzione di una quota di riserva per l'accesso ai posti di cui al punto 2) destinata a docenti già in possesso del titolo di abilitazione. Ai predetti docenti la formazione di cui al punto 3.1) è data per assolta.»;

b) il numero 8 è sostituito dal seguente:

«8) la previsione che il conseguimento del diploma di abilitazione di cui al numero 3.1 costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, sono definiti appositi accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli Uffici scolastici regionali subordinano il riconoscimento della parità scolastica alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato, finalizzati al conseguimento del titolo di cui al punto 3.1) e alla successiva trasformazione dei contratti a tempo indeterminato nel settore delle istituzioni scolastiche paritarie. I titoli conseguiti ai sensi del presente numero sono spendibile per l'accesso ai ruoli del personale docente statale ai sensi di quanto previsto al numero 5)».

22.54

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «nonché in merito alla valutazione» fino alla fine.

22.55

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:

«5-*bis)*. Riordino delle classi disciplinari di concorso di area chimica, il cui insegnamento verrà riservato, sia per i licei che per gli istituti tecnici e professionali, ai possessori dei titoli di ammissione oggi previsti per l'accesso alla classe di concorso 13/A».

22.56

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, inserire il seguente:

«5-*bis)*. L'abolizione delle disposizioni normative, anche ministeriali, che prevedano l'utilizzo delle classi di concorso cosiddette atipiche, da considerarsi, a partire dall'anno 2015/2016, non più applicabili nell'ordinamento scolastico italiano».

22.57

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 6, sostituire le parole: «secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate» con le seguenti: «secondo principi di valorizzazione delle competenze specifiche nella disciplina insegnata».

22.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis)*. L'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale».

22.59

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 7).

22.60

SIBILIA, GIRO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 8).

22.62

CENTINAIO

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 8).

22.74

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorché sprovvisti della abilitazione all'insegnamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera *g),* legge n. 62 del 2000».

22.75

IURLARO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)*. Riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso:

1) l'indizione periodica di concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge, al fine di eliminare definitivamente il contenzioso pendente e di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di uguaglianza sanciti della Costituzione;

2) l'indizione, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche i necessari dirigenti scolastici, un corso-concorso riservato per tutti quei candidati ricorrenti che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso in essere, con sentenza non definitiva, avverso il decreto del Direttore Generale 13 luglio 2011 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011 - con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi».

22.77

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.78

FASIOLO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* riordino della normativa in materia di convitti e di educandati, ridenominati "Istituti Educativi Statali", al fine di garantire:

1. il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, dell'autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e di sperimentazione;

2. la valorizzazione e il potenzia mento della loro dimensione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti che siano in grado di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della! formazione e coniugando i percorsi processuali con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi-residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi di sospensione della normale attività didattica;

3. l'ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi, ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di alunni provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;

4. l'emanazione di uno specifico regolamento di amministrazione e di contabilità».

22.80

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «disabilità», con le seguenti: «bisogni educativi speciali».

22.81

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli studenti con disabilità», inserire le seguenti: «, in particolare mediante il loro coinvolgimento nelle attività motorie,».

Conseguentemente, sostituire il punto 1), con il seguente:

«1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, prevedendo in particolare la presenza, ,all'interno dell'istituto scolastico, di figure professionali specificamente correlate alla tipologia di disabilità dello studente, che garantiscano il coinvolgimento del medesimo nelle attività motorie, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;».

22.82

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «differenti modalità di comunicazione», inserire le seguenti: «tra cui la lingua italiana dei segni (LIS),».

22.84

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) l'istituzione di quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;».

22.86

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «attraverso l'istituzione di» inserire le seguenti: «una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di».

22.87

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «attraverso l'istituzione di» inserire le seguenti: «una classe di concorso specifica per l'insegnamento sul sostegno e di».

22.88

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore».

22.89

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo annualmente il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità a livello provinciale».

22.90

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto del rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità».

22.91

CENTINAIO

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. costituzione di classi speciali e di un progetto educativo di lavoro elaborato da operatori sociosanitari, insegnanti, psicopedagogisti in contatto ed ascolto con la famiglia, laddove siano presenti più alunni all'interno di un singolo istituto, affetti da malattie e patologie di tipo mentale, mantenendo questi ultimi isolati all'interno di un ambiente/classe protetto per consentire la corretta scolarizzazione, lasciando però liberi i soggetti stessi, sotto il controllo degli operatori preposti, di socializzare ed integrarsi con tutti gli alunni durante le attività ricreative e di vita dell'istituto;

2-*ter*. ottimizzazione delle risorse esistenti (un insegnante di sostegno specializzato ogni 4 alunni o in deroga in caso di malattie gravi l'articolo 12 della L. 270 del 20-05-1982) che garantisca una scolarizzazione funzionale rapportata alle reali capacità di apprendimento, non esponendo l'alunno ad ambienti che potrebbero risultare regressivi per le dinamiche mentali associate all'handicap psichico.

2-*quater.* istituzione di un'apposita commissione con la partecipazione anche delle associazioni del terzo settore impegnate nella gestione e cura di soggetti affetti da malattie psichiche e mentali, oltre che delle associazioni medico sanitarie specializzate in malattie psichiche, al fine di elaborare conettivi alla precedente normativa di settore e determinare una nuova ed urgente legislazione per favorire la scolarizzazione dei soggetti con disabilità, agevolandoli nel proprio percorso di vita».

22.92

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza maturata negli anni sui diversi tipi di disabilità; stabilendo che per ogni anno di insegnamento il docente matura uno specifico percorso professionale configurato sulla base della tipologia di disabilità dell'alunno al quale è assegnato. Tale curriculum individuale, finalizzato alla maturazione di priorità di assegnazione dell'insegnante che ha conseguito maggiore esperienza in relazione alla specifica categoria di disabilita, è elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione di ciascun tipo di disabilità sulla base di singoli codici identificativi;

b) l'attribuzione ad ognuno dei summenzionati codici uno specifico punteggio, con riferimento agli anni di insegnamento in relazione ad una specifica disabilità, così da delineare il

percorso professionale dell'insegnante di sostengo e ad individuare le categorie di disabilità dove ha conseguito la maggiore esperienza».

22.93

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. la previsione per gli insegnanti di sostegno del passaggio di cattedra su posto disciplinare, non prima di aver coperto il posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni.».

22.96

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), sostituire il numero 4, con il seguente:

«4. la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'integrazione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del regolamento sul sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;».

22.97

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. la previsione dell'indicazione nel piano dell'offerta formativa dei criteri e delle strategie di accoglienza e di realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.».

22.98

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. previsione dell'obbligo per l'insegnante di sostegno di comunicare, alla fine di ogni anno scolastico, alla scuola e ai genitori gli obiettivi raggiunti in relazione al piano educativo individuale dell'alunno e a giustificare eventuali insuccessi.».

22.99

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. la previsione dell'obbligo per le aziende sanitarie locali e per gli enti con esse convenzionati o accreditati, che posseggono il servizio di neuropsichiatria, di pubblicare sul proprio sito internet i tempi di attesa previsti per la prima visita, per l'inizio del trattamento terapeutico e i curricula vitae di tutti gli operatori che predispongono le summenzionate certificazioni ovvero degli operatori che effettuano il trattamento terapeutico;».

22.100

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. la disciplina del profilo professionale e dello stato giuridico degli assistenti per l'autonomia per gli alunni non auto sufficienti o parzialmente non autosufficienti e degli assistenti per la comunicazione per gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa, prevedendo un percorso di formazione iniziale e obbligatorio in servizio per tali figure e la continuità educativa per il grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità;».

22.101

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), dopo il numero 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. la previsione della effettiva presa in carico da parte degli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del piano educativo individualizzato e del piano degli studi personalizzato, in correlazione con il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, limitatamente al periodo di scolarizzazione, secondo i criteri dell'*International classification of functioning, disability and health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);».

22.102

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 22, lettera d), numero 8), dopo le parole: «assistenza di base», inserire le seguenti: «igienico-personale».

22.103

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Vanno ridefiniti i criteri dell'organico del personale ATA, secondo criteri nuovi di complessità dei diversi profili professionali, che tengano conto delle esigenze del Piano dell'offerta formativa e delle innovazioni in atto nelle scuole.

Per garantire la piena attuazione del diritto allo studio agli studenti affetti da gravi disabilità, soprattutto sensoriali e motorie vanno previste figure professionali specializzate o da specializzare, in grado di prestare l'assistenza di base per l'igiene personale con interventi anche di tipo infermieristico; prestazioni che non possono essere prestati da personale ausiliario, privo di formazione adeguata, la cui imperizia può determinare danno allo stesso disabile; secondo le esigenze scolastiche sarà determinato un organico di figure professionali che tenga conto anche del genere degli alunni in disabilità;».

22.104

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. la revisione dei criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli studenti disabili, stabilendo che, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, agli studenti disabili vengano assegnati educatori professionali in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione e prevedendo altresì che, nella scuola secondaria di secondo grado, agli alunni con una programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi, in mancanza di insegnanti di ruolo provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno, siano assegnati docenti di ruolo nell'area di sostegno specifica e, in mancanza di questi ultimi, gli educatori professionali che siano in possesso almeno della laurea triennale in scienze dell'educazione;

9-*ter*. il ripristino della suddivisione delle aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997».

22.105

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. la revisione del percorso di formazione degli insegnati di sostegno e degli educatori professionali prevedendo per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la laurea triennale conseguita in materie che consentano l'abilitazione all'insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

9-*ter*. la previsione che il corso di specializzazione per i docenti di sostegno e per gli educatori professionali fornisca strumenti utili e specifici in relazione ai diversi *deficit* degli studenti;».

22.106

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. l'adozione, fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, di specifiche linee guida per favorire l'inserimento di esercizi finalizzati all'utilizzo ottimale delle capacità di attenzione, ascolto, memoria, visuspazialità e pregrafismo nel programma di tutti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, di tutti gli istituti scolastici, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa ed organizzativa, al fine di assicurare la riduzione delle certificazioni di falsi positivi alla valutazione dei DSA (disturbi specifici dell'apprendimento);».

22.107

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, di misure tese a garantire che nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possano essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave ovvero due alunni certificati con disabilità non grave;».

22.108

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet della scuola del curriculum vitae di tutto il personale scolastico che ha in carico lo studente disabile;».

22.109

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione del ricorso allo strumento della conciliazione pregiudiziale obbligatoria prima di avviare un'azione giurisdizionale, in caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative al diritto allo studio di tali alunni;».

22.110

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. la previsione della facoltà per il genitore dell'alunno disabile di presentare alla scuola una richiesta motivata per la sostituzione dell'insegnante di sostegno, previo avallo del neuropsichiatra ovvero da chi ha in carico l'alunno.».

22.111

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. La previsione dell'organico funzionale di rete, in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;».

22.112

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. L'adeguamento dell'organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale».

22.112a

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali all'inizio dell'anno scolastico».

22.113

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-*bis*. si provvede all'istituzione di albi territoriali, gestiti dagli ATP, di docenti appartenenti alla II Fascia d'Istituto ed in possesso del titoli di specializzazione nelle attività di sostegno didattico, non presenti negli elenchi sostegno delle GAE. Tali albi di *neo* formazione verranno utilizzati in subordine agli elenchi sostegno delle GAE per il conferimento di incarichi a tempo determinato, al fine di garantire la reale attuazione del diritto a docenti specializzati per gli studenti con disabilità (articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 6, legge n. 104 del 1992)».

22.116

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), h), i) e l).

22.118

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «potenziamento degli insegnamenti di sostegno domiciliari con le opportune tecnologie che garantiscano l'inclusione, inoltre introduzione di un fondo di finanziamento apposito per la formazione dei docenti di sostegno nonché dei dirigenti scolastici e dei docenti curriculari, per garantire, per disabilità gravi, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero orario curriculare e l'acquisizione della documentazione per gli accertamenti della disabilità e bisogni educativi speciali senza alcun onere a carico delle famiglie a basso reddito, infine riconoscimento di fondi vincolati per gli enti locali che garantiscano risorse per il personale specializzato nell'assistenza materiale nelle istituzioni scolastiche».

22.119

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

22.120

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2.

22.121

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera e) sostituire il numero 2 con il seguente:

«2. Il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali dei percorsi realizzati presso le istituzioni formati ve, anche attraverso il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in

sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio».

22.122

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera e), numero 2, dopo le parole: «attività didattiche laboratoriali» aggiungere le seguenti: «mediante il ripristino dei quadri orari in vigore precedentemente all'approvazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88».

22.123

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

«*a) al numero 2, dopo le parole:* «il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso» *sono aggiunte le seguenti:* «il finanziamento pubblico di interventi di edilizia, messa in sicurezza e manutenzione e una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi»;

b) dopo il numero 2, sono aggiunti i seguenti:

«3) il potenziamento dei sistemi di valutazione degli apprendimenti degli studenti inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

4) la realizzazione di misure volte a consentire a tutti gli studenti il conseguimento del diploma professionale, anche garantendo l'attivazione del IV di Istruzione e Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale».

22.126

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)*. Il ripristino dei titoli professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».

22.127

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)*. Il ripristino dei titoli professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese».

22.129

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere la lettera f).

22.130

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia,» con le seguenti: «Trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di interesse collettivo, adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento delle scuole dell'infanzia statale»

Sostituire il capoverso 1.1 con il seguente: «la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale»

Sostituire il capoverso 4) con il seguente: «la statalizzazione delle scuole dell'infanzia comunali, previa richiesta da parte dei Comuni, mantenendo la gratuità della scuola dell'infanzia statale ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 444 del 1968»

I capoversi 5) e 6) sono soppressi.

22.131

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera f), alinea, sostituire le parole da: «istituzione del sistema integrato» fino a: «scuole dell'infanzia» con le seguenti: «trasformazione del servizio a domanda individuale da O a 3 anni in servizio di interesse collettivo, con adeguamento delle scuole dell'infanzia comunali agli standard di quelle statali e rafforzamento del servizio in capo alle scuole di infanzia statali».

22.132

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera f) dopo la parola: «istruzione, sopprimere la parola cura».

22.134

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera f), numero 1) dopo le parole: «la definizione», inserire le seguenti: «entro 5 mesi dall'approvazione della presente legge».

22.136

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera f), numero 1.1) aggiungere, infine, le seguenti parole: «di cui si potenzia l'offerta formativa con la reintroduzione nella scuola dell'infanzia della compresenza».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire in seguente:

«2-*bis.* Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, al primo periodo, la parola: «40» è sostituita dalla seguente: «50», e le parole: , «con possibilità di estensione fino a 50 ore» sono soppresse».

22.137

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera f), numero 1.1), aggiungere infine la parola: «statale».

22.138

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera f), numero 1.2) sopprimere le parole: «la qualificazione universitaria e».

22.139

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera f), numero 1.3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adeguare al nuovo percorso dell'obbligo scolastico».

22.140

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera f), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella definizione di tali standard, per i principi e i criteri di cui alla lettera l), è fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative;».

22.141

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).

22.143

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-*bis*) prevedere che la compartecipazione delle famiglie venga stabilita in maniera proporzionale rispetto al reddito, stabilendo anche una soglia minima di reddito entro cui è prevista la gratuità:».

22.144

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).

22.148

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 6).

22.149

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-*bis*) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici».

22.150

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-*bis*) l'adozione di note metodologiche relative alla procedura di calcolo e la determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario ed a Statuto speciale relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; nonché il «livello essenziale delle prestazioni» in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica» al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici».

22.151

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sopprimere la lettera g).

22.152

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BIGNAMI, DE PIN, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«*g)* Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:

1) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;

2) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;

3) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative;

4) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;

5) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

6) servizi residenziali (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;

7) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;

8) provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;

9) contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

g-*bis*) Per le finalità di cui alla presente delega è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a euro 1.000 milioni a decorrere dall'annuo 2016, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio».

Conseguentemente:

18-*ter*. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis.*

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

18-*quater.* I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-*bis*. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a), b), c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi

da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni 6 diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-*bis*. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a), b), c)* e *d),* relative ai trasferimenti di beni é diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

18-*quinquies*. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 9.

c) sopprimere l'articolo 13.

d) all'articolo 25, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, commi da 18-*bis* a 18-*octies*».

22.153

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, della Conferenza nazionale per il diritto allo studio:

1) partecipano alla Conferenza nazionale per il diritto allo studio - che viene convocata dal Ministro della Istruzione, dell'Università e della ricerca almeno una volta l'anno rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei soggetti senza scopo di lucro che agiscano nel campo del diritto allo studio in base al principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze sulla base della loro rappresentatività all'interno di ciascuna componente;

2) Compiti della Conferenza sono:

- raccogliere i dati utili a monito rare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto allo studio, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali e provinciali, i quali promuovono a tal fine idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli enti locali;

- elaborare proposte atte a migliorare i provvedimenti in materia di diritto allo studio per rispondere a nuove esigenze;

- redigere ogni due anni un «Libro bianco sul diritto allo studio»;

- esprimere pareri sulla periodica ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto allo studio».

22.155

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio al fine di garantire l'effettività su tutto il territorio nazionale».

22.156

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali» con le seguenti: «delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinari per soggetti a rischio abbandono, e vengono attuati interventi volti a:

1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

2) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi-livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;

3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario».

22.157

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 2, lettera g), secondo capoverso, sopprimere le parole: «con particolare riferimento al primo biennio;».

22.158

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di prevedere:

a) l'esonero dal pagamento delle tasse, compresa la tassa del diploma, per motivi economici e per meriti scolastici degli studenti delle scuole statali;

b) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti sulle seguenti prestazioni la completa gratuità dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo; agevolazioni per l'acquisto di strumenti informatici per gli studenti di famiglie a basso reddito; sia anche lo strumento informatico è considerato materiale didattico, oltre ai libri di testo;

c) misure di sostegno per il diritto allo studio per tutti gli alunni e gli studenti della scuola statale l'accesso al trasporto gratuito degli alunni della scuola primaria e agevolazioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado anche in relazione al reddito della famiglia misure di sostegno alle mense per gli alunni della scuola primaria prevedendo la gratuità delle famiglie a basso reddito».

22.160

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e incremento delle risorse».

22.161

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'istituzione di un fondo nazionale per il diritto allo studio».

22.162

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di minimi ineludibili di investimenti per le singole amministrazioni che tengano conto della totalità dei soggetti aventi diritto».

22.163

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).

22.164

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera h), numero 1.1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'estensione dell'orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89».

Conseguentemente è garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe.

22.165

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Alla lettera h), dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La revisione e la creazione delle classi di concorso nei percorsi formativi del settore artistico, musicale e coreutico con particolare riguardo alle specifiche discipline d'indirizzo delle scuole secondarie di secondo grado».

22.166

SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Alla lettera h), comma 5, sostituire le parole: «al percorso pre-accademico» con le seguenti: «alla formazione e alla valorizzazione».

22.168

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«*i)* Riforma della normativa in materia di istituzioni e iniziative formative italiane all'estero e loro riorganizzazione, con la finalità di rendere la lingua e la cultura italiane veicolo di promozione del Sistema Paese nel mondo, tenendo conto delle nuove aree emergenti, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali. L'italiano è un veicolo culturale privilegiato, anche a livello internazionale, per l'accesso ad un universo artistico, letterario e filosofico. Invece la cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita può essere un patrimonio straordinario per il nostro Paese, sia in termini economici che per rafforzare l'influenza ed il ruolo politico dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. Si prevede:

1) il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi pubblici, anche attraverso un nuovo modello di gestione del sistema;

2) l'integrazione dei programmi di promozione culturale con l'offerta di apprendimento linguistico nei rispettivi Paesi esteri, in un quadro di formazione interculturale e plurilinguistico, anche in sinergia con l'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo;

3) la programmazione pluriennale degli interventi;

4) la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e delle professionalità in esse maturate, anche ai fini della promozione culturale e linguistica;

5) l'integrazione delle iniziative nei sistemi formativi locali e la promozione di esperienze multi linguistiche;

6) la responsabilizzazione dei terminali locali del sistema con l'obiettivo di favorire la raccolta e l'impiego di risorse da destinare al sostegno di progetti di promozione linguistica e culturale e l'estensione dei *bonus* fiscali a tali iniziative;

7) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo».

22.169

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera i), numero 1), dopo le parole: «del personale docente e amministrativo», aggiungere le seguenti: «della scuola secondaria di secondo grado».

22.170

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

«1-*bis)* La verifica delle competenze nella lingua delle singole aree linguistiche avviene tramite l'acquisizione delle certificazioni dei livelli B2, C1 e C2 rilasciate da gli enti certificatori riconosciuti per le lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco; viene, inoltre riconosciuta come titolo aggiuntivo la certificazione della lingua del paese di destinazione.

1-*ter)* Il contingente destinato all'estero è formato da personale di ruolo in possesso dell'abilitazione specifica ed è ripartito per regioni in modo proporzionale al numero di docenti che operano nelle istituzioni scolastiche metropolitane. Il servizio all'estero è possibile per un massimo non ripetibile di 5 anni nelle Scuole Italiane e nei posti di rettorato presso le Università, 9 nelle Scuole europee.

1-*quater)* Le selezioni avvengono a cadenza triennale tramite procedure concorsuali regionali, stabilite secondo criteri omogenei con regolamento dal MIUR. Al fine della formazione delle graduatorie sono riconosciuti i titoli didattici specifici per le competenze relative agli insegnamenti disciplinari e alla glottodidattica, il MIUR nel regolamento adotta criteri utili al rafforzamento del collegamento tra le ISIE e la scuola italiana pubblica statale italiana e all'integrazione del servizio svolto all'estero con l'applicazione della metodologia CLIL nelle scuole metropolitane.

1-*quinquies)* Medesime procedure e criteri vengono utilizzati per la selezione del personale direttivo.

1-*sexies)* Alle procedure di selezione di cui alla presente lettera viene garantita la massima trasparenza e pubblicità in tutte le fasi di svolgimento».

22.171

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

22.172

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera i), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'incremento del contingente di personale dirigente, docente e ATA, di cui all'articolo 639 del D. Lgs. 297/94 che dovrà essere gradualmente incrementato fino a raggiungere un importo nel limite massimo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno, superando le riduzioni previste dai commi 11 e 12 dell'articolo 14 del DL 6 luglio 2012, n. 95, che di conseguenza sono soppressi».

Conseguentemente il comma 9 dell'articolo 9 è soppresso e al comma 3 dell'articolo 25, sostituire le parole: «9, commi 9 e 17, 12,» *con le seguenti:* «9, commi 17 e 12,».

22.173

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2 lettera i), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo cura di considerare i parametri previsti per l'ISE del personale destinato al servizio all'estero».

22.174

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 2, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato».

22.175
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la parità di trattamento economico del personale di ruolo e a tempo determinato».

22.176
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato».

22.177
MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI
Precluso
Al comma 2, lettera i), al numero 4), sopprimere le seguenti parole: «o l'ordinamento scolastico italiano».

22.180
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, sopprimere la lettera l).

22.181
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera l), alinea, dopo le parole: «delle competenze degli studenti» inserire le seguenti: «attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI».

22.182
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera l), numero 1), dopo le parole: «delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione» inserire seguenti: «attraverso il progressivo superamento del sistema INVALSI».

22.183
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1), con il seguente:
«1. La revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti con il superamento della votazione in decimi per la scuola del primo ciclo; la valorizzazione della certificazione delle competenze attraverso l'adozione di un apposito modello stabilito con decreto ministeriale e negli anni intermedi di una attestazione dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle indicazioni nazionali di cui al decreto ministeriale del 16 dicembre 2012».

22.187
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, FUCKSIA, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2 lettera l), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «escludendo la prova Invalsi come prova d'esame».

22.188
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Al comma 2, lettera l), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo per quello conclusivo del primo ciclo un'unica prova orale, deliberata dal Consiglio di classe su indicazioni del Collegio dei docenti dell'istituto scolastico, interdisciplinare e multimediale, che accerti il livello di competenze raggiunto dall'alunno».

22.189
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«2-*bis)* Revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza;

2-*ter)* Prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità;».

22.190

FUCKSIA, BLUNDO, SERRA

Precluso

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis)* Soppressione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con previsione di un nuovo sistema di valutazione delle istituzioni scolastiche».

22.191

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)*. Revisione della disciplina degli esami di maturità degli studenti privatisti prevedendo che la stessa venga sostenuta, in via prioritaria, nella provincia di residenza».

22.192

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)*. Prevedere che le istituzioni scolastiche del sistema di istruzione pubblico possano accogliere un numero limitato di studenti privatisti per gli esami di maturità».

22.195

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis)*. Istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale».

22.196

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis)*. Istituzione, nella scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, di percorsi didattici interdisciplinari di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione degli studenti sulla problematica dell'omofobia e della transfobia e a promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale».

22.197

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis)*. Revisione delle norme sulla parità scolastica prevedendo:

1) la non gratuità dell'attività di docenza;

2) la decadenza del riconoscimento della parità in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale docenti e dirigente;

3) l'obbligo di reperire, prioritariamente, il personale docente dalle graduatorie di istituto della provincia in cui è ubicata la sede scolastica».

22.198

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis)*. Trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:

1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;

2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;

3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;

4) che non sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica».

22.199

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis)*. Trasformazione dell'insegnamento della religione cattolica in storia delle religioni prevedendo:

1) che l'insegnamento di religione non preveda esclusivamente la dottrina cattolica;

2) l'istituzione di uno specifico percorso formativo, anche attraverso la modifica di attuali lauree magistrali, di uno specifico percorso formativo che dia accesso al percorso di abilitazione o all'insegnamento di storia delle religioni;

3) che il docente di religione sia in possesso di specifico titolo di studio abilitativo per l'insegnamento della storia delle religioni;

4) che sia necessario, per il docente di religione, il possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano o dalla chiesa cattolica».

22.200

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-*bis)*. Revisione e potenziamento dei percorsi formativi riguardanti i corsi scolastici di cittadinanza e costituzione attraverso:

1) l'implementazione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza della Costituzione italiana, dei principali organi della Repubblica italiana e del loro funzionamento;

2) l'introduzione nei programmi scolastici dello studio e della conoscenza, anche storica, del fenomeno mafioso».

22.201

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

22.202

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999».

22.203

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA

Precluso

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione. Il Governo, tenuto conto dei pareri espressi, entro trenta giorni dalla data di espressione del parere parlamentare ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

22.204

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

22.206

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Gli schemi di decreto sono trasmessi» inserire le seguenti: «al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e».

22.207

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

22.208

GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO

Precluso

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da parte delle Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione».

22.211

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

22.213

MINEO, TOCCI

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: «integrandoli nel Testo Unico di cui alla lettera a) del presente articolo».

22.0.1

GIRO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis.*

(Dottorato di ricerca sperimentale in materia di legislazione scolastica, finalizzato alla collaborazione al riordino della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione)

1. Al fine di garantire la qualità del riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo due del suddetto decreto possono attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in via sperimentale, a partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, corsi di dottorato di ricerca aventi ad oggetto lo studio della natura, delle caratteristiche e delle problematiche connesse alla legislazione scolastica.

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in sede di prima attivazione, al fine di promuovere la sperimentazione di cui al comma 1, partecipa in convenzione con i soggetti attivanti il corso di dottorato, nella misura del 100 per cento degli oneri finanziari.

3. La partecipazione e la convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca riguarda tassativamente un solo corso di dottorato, da scegliersi tra le proposte che perverranno presso il predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono fissati:

a) i requisiti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al comma 1, da riferirsi unicamente al numero delle borse di studio da attivare, non inferiore a sei, e a quanto previsto dalle lettere *d), e), f)* dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45;

b) i criteri per la scelta della proposta di attivazione del corso di dottorato da finanziare in convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella misura indicata dal comma 2;

c) le modalità di partecipazione delle strutture e del personale ministeri aie allo svolgimento delle attività di dottorato, ivi compresa la fase della selezione dei dottorandi;

d) le modalità di collaborazione con il Governo dei dottorandi ammessi alla stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 della presente legge;

e) l'individuazione dei membri della commissione di selezione degli ammessi al corso di dottorato, da individuarsi in: il Direttore Generale per il personale scolastico pro tempore, un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, nominato dal D.G. predetto, un docente universitario indicato dalla Università prescelta;

f) la determinazione specifica dei relativi oneri finanziari.

5. Il Direttore Generale per il personale scolastico nomina, con proprio decreto, e presiede la Commissione incaricata di scegliere la proposta da finanziare, in convenzione, dal Ministero. La stessa Commissione, oltre che dal predetto Direttore Generale, è composta da un Dirigente Tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, dal Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore o da un Dirigente tecnico da questi delegato e da un Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Ministero.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a circa euro 386.076, di cui 128.692 per l'anno 2016, euro 128.692 per l'anno 2017 ed euro 128.692 per l'anno 2018 si provvede...

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.2

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis.*

(Delega al Governo in materia di istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù)

1. Al fine di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile, quali componenti essenziali del

curriculum formativo e scolastico e per promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di istituire i «Nuovi Giochi della Gioventù» attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la partecipazione ai Giochi degli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado;

b) la partecipazione ai Giochi soltanto a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza;

c) la partecipazione ai Giochi unicamente degli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva;

d) la previsione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

e) la previsione della stipula di protocolli annuali o pluriennali tra gli enti locali territorialmente competenti e le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI;

f) la previsione che le attività siano realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22-*bis*, valutati in 40 milioni di euro annui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

23.1
CENTINAIO
Precluso
Sopprimere il comma 1.

23.2
BOCCHINO, ORELLANA, CAMPANELLA, PETRAGLIA, DE PETRIS, CASALETTO, MOLINARI, CERVELLINI
Precluso
Sopprimere il comma 1.

23.4
GIRO, LIUZZI, SIBILIA, MARIN, FASANO, PELINO
Precluso
Sopprimere il comma 1.

23.5
BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere il comma 1.

23.6
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Sopprimere il comma 1.

23.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola».

23.10

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, GAMBARO, SIMEONI, MOLINARI, BLUNDO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola».

23.27

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

23.28

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «non è richiesto» con le seguenti: «è previsto».

23.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, MOLINARI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, BIGNAMI, BENCINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «non è richiesto» con le seguenti: «è obbligatorio».

23.14

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

23.15

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

23.16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

23.18

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le norme della presente legge sono inderogabili. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma

la competenza del contratto sulle norme riguardanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario».

23.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, GAMBARO, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro contrastanti con quanto previsto dalla presente legge saranno oggetto di revisione ed adeguamento nel successivo rinnovo del CCNL. In mancanza di revisione resta ferma la competenza del contratto sulle norme riguaradanti il salario, l'organizzazione del lavoro, la formazione e l'orario».

23.24

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e le norme» fino alla fine del comma.

23.0.1

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Esposizione del crocifisso)

1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma.

3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.

4. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 500 a 1.000 euro.

5. Alla medesima sanzione di cui al comma 4, soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente disposizione».

23.0.2

CENTINAIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera *m)* secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente disposizione tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

2. È fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

3. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della disposizione di cui al comma 2 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro».

23.0.3

LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, PALERMO, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Disposizioni per la Regione Valle d'Aosta)

1. In considerazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua le modalità, i tempi e i criteri di recepimento e di adattamento dei principi contenuti nella presente legge.

2. La Regione applica le disposizioni della presente legge in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo nelle parti compatibili con il sistema, di costituzione e gestione delle relative dotazioni organiche dei ruoli regionali e può adottare specifiche misure di armonizzazione connesse con l'appartenenza ai ruoli regionali del suddetto personale e con l'attuazione delle proprie competenze in materia di organici.

3. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente indetti dalla Regione possono essere banditi per il grado di scuola e, per la scuola secondaria, per le classi di abilitazione e di concorso anche in caso di indisponibilità di posti vacanti nel grado di scuola o nella classe di abilitazione o di concorso al solo fine della copertura dei posti di sostegno vacanti nel corrispondente grado di scuola. In tale caso, la partecipazione ai concorsi è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento per lo specifico grado di scuola o per la specifica classe di abilitazione o di concorso e del titolo di specializzazione per le attività di sostegno relativo al grado di scuola cui si riferisce la procedura concorsuale. Il superamento del concorso consente, per il periodo di validità della relativa graduatoria di merito, l'assunzione a tempo indeterminato esclusivamente su posto di sostegno nel corrispondente grado di scuola.

4. Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo In considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali».

24.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, CATALFO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli articoli 46, 47, 48, 49 del regio decreto 5 febbraio 1928 sono abrogati».

24.3

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, SIMEONI, PETRAGLIA, DE PETRIS, MOLINARI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il comma 3-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2013, n. 128 è abrogato.».

24.4

CENTINAIO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 10, dell'articolo 200, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, è abrogato».

25.2

TOCCI, MINEO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel Fondo la Buona scuola di cui al comma 2 gli stanziamenti ivi previsti, che saranno destinati al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementati:

- a decorrere dal 2016 di 90 milioni corrispondenti alla spesa per le indennità di disoccupazione (ASPI) corrisposta nei due mesi estivi dell'anno scolastico 2014-2015 ai docenti supplenti incaricati fino al termine delle lezioni;

- a decorrere dal 2017 di 50 milioni l'anno;

- da 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni per l'anno 2017, 20,8 milioni per l'anno 2018, 13,3 milioni per l'anno 2019 e 5,8 milioni per l'anno 2020 derivanti dall'abrogazione dell'articolo 17».